

Pedofilia.

*Un fenomeno giuridico e
sociologico*

*Tesi di laurea luglio 2004, facoltà di giurisprudenza, corso di
sociologia del diritto prof. Emilio Santoro, università di Firenze.*

Silvia Furfaro

Introduzione

Capitolo I *La disciplina giuridica*

1. I diritti dei minori

1.1. I diritti dei minori nelle dichiarazioni internazionali

1.1.1. Le iniziative internazionali a tutela del minore abusato e/o sfruttato

1.2. Gli interventi europei

1.3. Profili comparatistici in materia di pedofilia

2. Le fonti italiane

2.1. La Costituzione italiana

2.2. La legge n. 66 del 15 febbraio 1996 «Norme contro la violenza sessuale»

2.2.1. Un primo sguardo alla legge

2.2.2. Il nuovo assetto strutturale

2.2.3. Il cuore della legge

2.2.3.1. I profili di illegittimità costituzionale

2.2.4. Art. 609 *quater*. Atti sessuali con minorenne

2.2.5. Il bene giuridico

2.2.6. La non punibilità degli atti sessuali fra minorenni

2.2.7. Il reato di corruzione di minorenni

2.2.8. Il regime di procedibilità

2.3. Legge n. 269 del 3 agosto 1998 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»

2.3.1. La prostituzione minorile

2.3.1.1. La fattispecie del primo comma dell'art. 600 *bis*

2.3.1.2. La fattispecie del secondo comma dell'art. 600 *bis*

2.3.1.3. L'articolo 2, comma 2, Legge 269/98

2.3.2. La pornografia minorile

2.3.2.1. La fattispecie del primo e secondo comma dell'art. 600 *ter*

- 2.3.2.2. La fattispecie del terzo comma dell'art. 600 *ter*
- 2.3.2.3. La fattispecie del quarto comma dell'art. 600 *ter*
- 2.3.3. La responsabilità dei *Providers*.
- 2.3.4. La detenzione di materiale pornografico
- 2.3.5. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della pornografia minorile
- 2.3.6. Circostanze aggravanti ed attenuanti
 - 2.3.6.1. Minore degli anni 14 (primo comma)
 - 2.3.6.2. Particolari qualità dell'autore del fatto o della vittima (comma 2)
 - 2.3.6.3. Violenza o minaccia (comma 3)
 - 2.3.6.4. Ravvedimento operoso (comma 4)
- 2.4. Legge n. 154 del 05 aprile 2001 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»
 - 2.4.1. Un'azione civile: l'ordine di protezione
 - 2.4.2. Spunti critici e riflessioni conclusive
- 2.5. Proposta di legge n. 3235 presentata alla Camera dei deputati l'8 ottobre 2002

Capitolo II

I fenomeni della pedofilia

1. La violenza presunta ma negata
 - 1.1. Dal *Pedophile Liberation Front* a *Danish Pedophile Association*
 - 1.1.1. Cosa conteneva il sito oscurato
2. Le violenze sessuali compiute sui minori
3. La pedofilia e l'abuso sessuale sui minori
4. L'abuso sessuali sui minori
 - 4.1. La classificazione della violenza sui minori
 - 4.2. La definizione di "abuso sessuale sui minori"
 - 4.3. I protagonisti dell'abuso sessuale
 - 4.4. Gli indicatori della violenza sessuale

5. Pedofilia: il punto di vista sociale

5.1. La non univoca definizione di pedofilia

5.2. Uno studio pilota

5.3. Conclusioni

6. Il fenomeno dell'incesto

6.1. Un accenno alla storia

6.2. La definizione giuridica dell'incesto

7. La prostituzione minorile e il turismo sessuale

7.1. La prostituzione minorile in Italia

7.2. I tentativi di proteggere i minori in tutti i paesi

7.3. Il fenomeno della prostituzione minorile e del turismo sessuale

7.4. Le organizzazioni che alimentano lo sfruttamento sessuale e quelle che tentano di combatterlo

8. Il fenomeno virtuale: la pedopornografia

8.1. L'ingresso della pedofilia nelle reti informatiche

8.2. Le tipologie di impiego

8.3. Pedofilia e pornografia

8.4. Cosa possiamo trovare in rete.

8.5. Il progetto STOP-IT

8.5.1. I dati forniti dal progetto Stop-It

Capitolo III

La pedofilia

1. La cultura della pedofilia: la storia

1.1. La pedofilia nella Grecia classica

1.2. La pedofilia nel mondo romano

- 1.3. Paganesimo, cristianesimo e i diritti del bambino
- 1.4. La pedofilia nel Medioevo
- 1.5. La pedofilia tra Ottocento e i primi del Novecento
- 1.6. Le visioni giustificatrici
- 2. Violenza sessuale sui minori e psicoanalisi
 - 2.1. La cultura della pedofilia: i miti e le leggende
 - 2.2. La pedofilia nelle fiabe
- 3. L'interpretazione psicologica della pedofilia
 - 3.1. Cenni storico-psicologici sulle perversioni sessuali
 - 3.2. I fattori psicologici che condizionano la pedofilia
 - 3.3. Le conseguenze della pedofilia sulla vittima
 - 3.4. In particolare, le conseguenze della vittima sessuale sui bambini
 - 3.5. Il danno psicologico
 - 3.6. Mezzi e strumenti per valutare le conseguenze e il danno psicologico
- 4. Il trattamento terapeutico del bambino abusato sessualmente
 - 4.1. La relazione terapeutica con il minore vittima di abuso sessuale
 - 4.2. Alcuni principi generali sulla relazione terapeutica

Capitolo IV

Due manifestazioni della violenza sessuale sui minori: l'incesto e lo sfruttamento sessuale

- 1. L'incesto e gli aspetti psicomodinamici
 - 1.1. La tragedia di Edipo
 - 1.2. L'incesto e la famiglia
 - 1.3. Le proibizioni dell'incesto
 - 1.4. Una possibile causa: la trasformazione sociale del ruolo della donna

- 1.5. Il ruolo della madre e la presenza dei fratelli
- 1.6. Le conseguenze dell'incesto
- 2. Lo sfruttamento sessuale minorile ed il turismo sessuale
 - 2.1. La prostituzione minorile in Italia
 - 2.2. La prostituzione minorile nel resto del mondo
 - 2.3. Cosa rende i bambini vulnerabili allo sfruttamento sessuale?
 - 2.4. Il turismo sessuale in Romania: i bambini delle fogne di Bucarest

Capitolo V

Le interpretazioni e le soluzioni psichiatriche

- 1. Pedofilia: i criteri diagnostici
 - 1.1. I criteri diagnostici del D.S.M
 - 1.2. I criteri diagnostici di Groth, Lanning, Holmes e St. Holmes e O'Connor
- 2. Interpretazioni psicoanalitiche della pedofilia
 - 2.1. Le relazioni oggettuali e lo sviluppo psicosessuale del bambino dal punto di vista clinico
 - 2.2. Le relazioni oggettuali e lo sviluppo psicosessuale del bambino dal punto di vista fisiologico
 - 2.3. Il bambino come oggetto improprio
 - 2.4. Le conseguenze dell'abuso sessuale
- 3. La personalità del pedofilo: aspetti clinici
 - 3.1. La perizia psichiatrica del pedofilo
 - 3.2. Un caso triste e terribile: il "mostro di Foligno", Luigi Chiatti

- 3.2.1. La storia
- 3.2.2. Il rapporto con il sesso
- 3.2.3. I delitti
- 3.2.4. La sentenza della Corte d'Assise di Perugia
- 3.2.5. Le perizie psichiatriche sull'imputato nel processo di primo grado
- 3.2.6. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia
- 3.2.7. Le perizie psichiatriche sull'imputato nel processo d'Appello
- 4. Le strategie terapeutiche per la pedofilia
 - 4.1. Prevenire (in termini terapeutici) la pedofilia, si può?
 - 4.2. Strategie terapeutiche nell'approccio del pedofilo
 - 4.2.1. Terapia chirurgica
 - 4.2.2. Terapia psico-cognitiva-comportamentale
 - 4.2.3. Trattamento psicoterapeutico
 - 4.2.4. Terapia farmacologica
- 5. Due progetti: l'inglese programma S.T.O.P. e l'italiano programma W.O.L.F
 - 5.1. Il programma WOLF
 - 5.2. Il progetto *In.Tra. For Wolf* nella Casa Circondariale di Prato
 - 5.2.1. Il *Team* del progetto *In.Tra. For Wolf*: intervista alla Dott.ssa Alessandra Scotto.

Capitolo VI

Le strategie di contrasto

- 1. I siti e le associazioni antipedofili in rete
- 2. I meccanismi di filtraggio
- 3. Le agenzie di *Rating*.
- 4. Il contrasto degli organi istituzionali
 - 4.1. Gli Uffici minori istituiti in ogni Questura
 - 4.2. La polizia postale e delle comunicazioni

4.2.1. Il programma O.L.D.PE.PSY

4.2.2. Intervista al Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott. Diego Buso e all'Agente della Polizia postale e delle comunicazioni di Firenze, Daniele Ciresa

5. I centri antiviolenza

5.1. L'Associazione Artemisia di Firenze

5.2. Il Centro per il Bambino Maltrattato di Milano

5.3. Le varie associazioni

6. E noi? Cosa possono la famiglia, la società e la scuola

6.1. L'educazione come difesa

Conclusioni

Appendice

Bibliografia

Introduzione

La definizione di infanzia come esperienza diversa rispetto a quella dell'adulto, come categoria concettuale a sé stante, come problema sociale e fase della vita ben definita, nasce in tempi estremamente recenti. L'adozione di un comportamento specifico da parte dell'adulto nei confronti del bambino si ritrova solo a partire dall'età moderna, con lo sviluppo della famiglia borghese. È soltanto nel 1924 con la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo che abbiamo il primo riconoscimento ufficiale dei diritti cosiddetti primari dei bambini e degli adolescenti: diritto di essere nutriti, curati, accolti, soccorsi se orfani o abbandonati, ricevere aiuto ed essere protetti. Questa dichiarazione verrà poi ampliata e aggiornata nel 1959 e poi nel 1989, quando verrà riconosciuto al bambino il diritto alla famiglia, all'educazione, allo sviluppo fisico, intellettuale, morale, sociale e spirituale.

Kempe, pediatra nordamericano degli anni settanta, è uno dei primi studiosi ad occuparsi degli abusi sui bambini: non solo degli abusi sessuali o dello sfruttamento lavorativo, ma anche del maltrattamento psicologico, dell'incuria, dell'abbandono, della trascuratezza alimentare, scolastica e sanitaria e dell'abuso sessuale nei casi di pedofilia, pornografia, atti di libidine, prostituzione, rapporti sessuali devianti. Al V Congresso Internazionale sull'Infanzia maltrattata e abbandonata, tenutosi a Montreal nel 1984, è definito abuso «ogni atto omissivo o autoritario che metta in pericolo o danneggia la salute o lo sviluppo emotivo di un bambino, comprendendovi anche la violenza fisica e le punizioni corporali irragionevolmente severe, gli atti sessuali, lo sfruttamento in ambito lavorativo e la mancanza di rispetto dell'emotività del fanciullo». Questo punto è essenziale per comprendere il cambiamento della filosofia di pensiero sul bambino. Si chiarisce in maniera ufficiale, e viene sancito in modo definitivo, che il bambino è un individuo con la sua personalità, la sua emotività, la sua dignità, e come tale deve essere rispettato. Inoltre sempre durante il Congresso l'abuso sessuale viene definito come "il coinvolgimento di bambini e adolescenti in attività sessuali che essi non

comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con piena consapevolezza o che sono tali da violare i tabù di una particolare società".

I comportamenti di abuso sessuale su minori sono sempre esistiti, in qualunque società umana, in ogni tempo. Non è un fenomeno strettamente legato alla cosiddette "società complesse" e soprattutto non è frutto della modernità. Quello che c'è di diverso rispetto al passato è che oggi è pubblica la denuncia e pubblica la consapevolezza delle violenze sessuali sui minori, nonostante vi sia ancora molta reticenza e omertà su questo problema, basti pensare alle violenze perpetrate dietro le mura domestiche che non vengono e non saranno mai denunciate. Per comprendere la pedofilia dobbiamo inscrivere la all'interno della cultura e della società di riferimento, notando in questo modo, come tale comportamento assuma un diverso significato a seconda dei luoghi e dei periodi storici.

Con questo studio ho cercato di delineare l'articolato, complesso e multifaccettato, fenomeno della pedofilia.

Nel primo capitolo ho preso in considerazione i diritti dei minori, analizzando le dichiarazioni e gli interventi internazionali a tutela del minore, effettuando una comparazione con le legislazioni di altri paesi, ed elaborando una dettagliata analisi delle fattispecie normative introdotte dalle leggi italiane per combattere la violenza sessuale (legge n. 66 del 1996), lo sfruttamento sessuale della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno ai minori (legge n. 269 del 1998), ed infine la violenza nelle relazioni familiari (legge n. 154 del 2001). Mi sono inoltre soffermata su una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati nel 2002 che vorrebbe essere una risposta a quello che per molti è un fenomeno crescente, risposta che per la maggioranza della popolazione dovrebbe tradursi in un inasprimento delle pene senza previsione di trattamenti terapeutici appropriati, nonostante la concezione comune e sociale è che il pedofilo sia un soggetto malato.

Nel secondo capitolo, l'analisi, supportata da grafici e tabelle, verte sul fenomeno delle violenze sessuali sui minori, partendo dalla concezione di violenza presunta, a prescindere dal consenso del minore. Il capitolo analizza il percorso del probabilmente più conosciuto, sito di "cultura pedofila", il *Danish Pedophile Association*, soffermandosi su quanto esso conteneva. Il sito è stato oscurato in base ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari di Catania. Il capitolo secondo, prosegue con l'esame delle forme di violenza sessuale sui minori (distinguendo pedofilia e abuso sessuale), la classificazione, la definizione e i protagonisti dell'abuso sessuale sui minori e gli indicatori

della violenza. Lo svolgimento del lavoro mi ha indotto, a questo punto, a soffermarmi sull'analisi della pedofilia dal punto di vista sociale, attraverso la presentazione e il commento di uno studio pilota. Il capitolo secondo proseguire poi con l'esame del fenomeno dell'incesto, in particolare il percorso storico e la sua definizione giuridica; il fenomeno della prostituzione minorile e del turismo sessuale attraverso l'analisi della prostituzione minorile in Italia, i tentativi di protezione dei minori in tutti i paesi, le organizzazioni che alimentano lo sfruttamento sessuale e quelle che tentano di combatterlo. L'ultima parte del capitolo si sofferma sulla pedopornografia, l'ingresso della pedofilia nelle reti informatiche, la velocità di circolazione di foto, immagini e parole, ma anche la possibilità di risalire facilmente agli eventuali autori dei siti che hanno a che fare con la pedofilia. Ed infine un accenno al progetto STOP-IT, un progetto avviato nel settembre del 2002, grazie ad un'iniziativa coordinata da *Save The Children* Italia, che si propone di contrastare e prevenire la diffusione di materiale pedo-pornografico in rete.

Nel terzo capitolo ho cercato di esaminare nel dettaglio il fenomeno della pedofilia iniziando il percorso con l'analisi storica, dalla Grecia classica fino ad arrivare ai primi del novecento. Successivamente mi sono soffermata sull'interpretazione psicoanalitica della violenza sessuale sui minori, partendo dall'interpretazione freudiana dei miti e delle fiabe e proseguendo con l'interpretazione psicologia della pedofilia, in particolare analizzando i cenni storico-psicologici sulle perversioni sessuali, i fattori che condizionano la pedofilia e le conseguenze sul minore. Il capitolo si conclude con l'esame del danno psicologico subito dal minore e il trattamento terapeutico a cui può essere sottoposto.

Il quarto capitolo si sostanzia in due particolari manifestazioni della violenza sessuale sui minori: un fenomeno antico come quello dell'incesto ed uno forse più squallidamente "nuovo" come quello dello sfruttamento sessuale dei minori, soprattutto dei paesi asiatici dove dilaga la povertà e spesso la sopravvivenza è legata allo sfruttamento del proprio corpo. Un accenno in particolare al turismo sessuale in Romania, i cui bambini sono tristemente noti come "i bambini delle fogne di Bucarest" proprio perchè vivono nelle fogne, dove si trovano fonti di calore e dove il pedofilo non arriva perchè disgustato, una forma di violenza che neutralizza perfino il pedofilo.

Nel capitolo quinto ho esaminato la pedofilia dal punto di vista clinico, secondo i criteri diagnostici del D.S.M. (Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali) e di altri psichiatri (come Groth, Lanning, Holmes e St. Holmes e O'Connor). Nell'approfondire le

interpretazioni psichiatriche della pedofilia, ho ritenuto opportuno soffermarmi sulle relazioni oggettuali e lo sviluppo psicosessuale del bambino, sia dal punto di vista clinico che da quello fisiologico. Il particolare, ho cercato di capire cosa significa per il bambino essere oggetto di un amore pedofilo, soprattutto per i bambini prepuberi (generalmente i preferiti dai pedofili), sicuramente inadatti a ricevere questo tipo di amore, sia dal punto di vista fisico che da quello psichico. Il quinto capitolo prosegue con l'analisi della perizia psichiatrica sul pedofilo e la sua centralità soprattutto in fase processuale, per definire la capacità di intendere e volere al momento del compimento del fatto e dunque l'imputabilità del soggetto e la sua pericolosità sociale. Per dimostrare la rilevanza della perizia psichiatrica, ho voluto rappresentare la storia di Luigi Chiatti, pedofilo e pluriomicida, nei cui processi la perizia psichiatrica ha giocato un ruolo determinante. Il capitolo si conclude con l'analisi delle strategie terapeutiche per la pedofilia e un progetto per il recupero terapeutico dei pedofili (il programma *WOLF*), in particolare con l'esperienza della casa circondariale di Prato (il cui progetto si chiama *In.Tra, For Wolf*) raccontata da Alessandra Scotto.

Il capitolo sesto infine, esamina le strategie di contrasto che tentano di sconfiggere il fenomeno della pedofilia, analizzando i siti antipedofili su *Internet*, i meccanismi di filtraggio, le agenzie di *Rating*, i centri anti-violenza, e l'azione degli organi istituzionali quali gli uffici minori istituiti solo recentemente, in ogni Questura e l'operato della polizia postale e delle comunicazioni, la cui attività è stata analizzata nel dettaglio anche grazie all'intervista realizzata ad un agente e al Primo dirigente della Polizia di Stato.

Capitolo I

La disciplina giuridica

L'eco tagliente di sirene sulle ferite aperte aspettavamo impotenti gli attacchi nemici forse per l'ultima volta giochi di potere sulla nostra pelle, sulle infanzie sciupate, violentate irreparabilmente chi pagherà per questo, chi ne porterà il segno?

Carmen Consoli, Eco di sirene

1. I diritti dei minori

Alla fine del secolo scorso, in coincidenza con una situazione infantile particolarmente grave, le scienze umane (pedagogia, psicologia, sociologia) si posero, con particolare acutezza, il tema dell'infanzia e dei suoi bisogni ingiustamente non appagati. Con un certo ritardo anche il diritto cominciò a riconoscere prima, che vi sono dei doveri degli adulti nei confronti dei bambini e poi, che questi ultimi sono portatori di diritti che non solo devono essere rispettati, ma che devono anche essere concretamente attuali. (1)

La legislazione a tutela dei minori fece la sua prima apparizione alla fine dell'800 negli Stati Uniti. Per due volte (nel 1874 e nel 1890) dei minori maltrattati e picchiati dai genitori, furono salvati soltanto grazie all'intervento della Società per la prevenzione della crudeltà sugli animali, poiché soltanto comparando il minore ad un animale fu possibile assicurargli protezione. A seguito di questi episodi, cominciarono a nascere i primi statuti tesi a proteggere i minori, e nel 1899 nacque il primo Tribunale per Minorenni. In Italia, il primo progetto di legge minorile venne varato solo all'inizio di questo secolo, nel 1909. In seguito, con legge n. 1404 del 1934, fu istituito il Tribunale per i Minorenni.

In riferimento all'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, nei diversi modi in cui questi possono attuarsi (vale a dire attraverso l'abuso intra ed extrafamiliare, la prostituzione infantile, la pedopornografia e il turismo sessuale), è utile analizzare gli strumenti normativi internazionali a tutela del bambino abusato e/o sfruttato sessualmente, prima di concentrarsi sulla normativa nazionale.

Alcune Dichiarazioni internazionali degne di nota riguardo alla tutela del minore vittima di violenze sessuali sono le seguenti:

- Convenzione n. 29 sul Lavoro Forzato (1930);
- Convenzione per la Soppressione del Traffico, Sfruttamento e Prostituzione delle Persone (1949);
- Convenzione Europea sui Diritti Umani e sulle Libertà Fondamentali (1950);
- Convenzione relativa allo Stato dei Rifugiati (1951);
- Convenzione supplementare per l'Abolizione della Schiavitù, della Tratta delle Schiave e delle istituzioni e pratiche simili alla Schiavitù (1956);
- Convenzione n. 105 sull'Abolizione del lavoro Forzato (1957);
- il Protocollo I, successivo alla Convenzione del 1949 e relativo alla Protezione delle Vittime di conflitti Armati Internazionali (1977);
- la Convenzione sui Diritti del Fanciullo (1989).

1.1. I diritti dei minori nelle dichiarazioni internazionali

I primi passi, a livello internazionale, verso un nuovo modo di concepire il minore come soggetto di diritto, sono stati mossi nel 1912, quando durante una Conferenza di diritto privato tenutasi all'Aja fu approvata una Convenzione sulla tutela del minore, e nel 1913, anno in cui una Conferenza internazionale per la protezione dell'infanzia svoltasi a Bruxelles promosse la cooperazione internazionale in questo settore. La prima guerra mondiale interruppe, però, questo processo di rinnovamento in campo minorile, che fu ripreso alla fine della guerra con ancora più forza, soprattutto grazie all'intervento dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). (2)

Nel 1925, in sede di Assemblea Generale della Società delle Nazioni a Ginevra, venne promulgata la "Dichiarazione dei diritti del fanciullo", dove si evincono i seguenti principi:

1. il fanciullo deve essere messo in grado di svilupparsi dal punto di vista materiale e spirituale;
2. il fanciullo che ha fame deve essere nutrito, il fanciullo ammalato deve essere curato, il fanciullo ritardato deve essere stimolato, il fanciullo fuorviato deve essere recuperato, l'orfano e l'abbandonato devono essere soccorsi;
3. il fanciullo deve essere il primo ad essere soccorso in caso di bisogno;
4. il fanciullo deve essere messo in grado di guadagnare; la sua vita deve essere protetta contro ogni sfruttamento;
5. il fanciullo deve essere allevato nel sentimento che le sue migliori qualità devono essere poste al servizio dei suoi fratelli.

Tale documento, sebbene mancante di un vero e proprio riconoscimento dei diritti del fanciullo, ha avuto il pregio di affermare in modo solenne ed impegnativo, per tutti gli stati membri della Società delle Nazioni, che il bambino va considerato a tutti gli effetti un essere umano, e come tale va tutelato.

Successivamente, il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale dell'ONU, approvò la "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", con la quale si riconoscevano nuovi diritti quali, ad esempio, quelli al lavoro, alla salute e al riposo, senza, però, dedicare molta attenzione alla questione minorile. Nella Dichiarazione sono tuttavia contenuti alcuni principi i quali, benché non espressamente rivolti ai minori, sono ad essi direttamente collegati. In particolare, si può richiamare l'art. 1 che afferma l'uguaglianza e la libertà degli esseri umani tutti, a prescindere dall'età, l'art. 25 comma 2 che afferma la necessità di una particolare protezione per l'infanzia, e l'art. 26 che, configurando il diritto all'istruzione come strumento per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona umana, si rivolge specificatamente ai minori (3).

Sempre nel 1948 il Consiglio generale dell'Unione internazionale della protezione dell'infanzia, approvò un'integrazione alla Dichiarazione del '24, nella quale si affermava il diritto del bambino ad esser protetto indipendentemente dalla razza, dalla nazionalità della famiglia (art. 1), si sanciva il diritto del fanciullo ad essere aiutato nel rispetto dell'integrità della famiglia (art. 2), e si stabiliva il principio di rieducazione del bambino "deficiente" o "disadattato" (art. 4). Il 20 novembre 1959, l'Assemblea Generale dell'ONU approvò la "Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo". Nel Preambolo della Dichiarazione è riportato:

Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica ed intellettuale ha bisogno di particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita; ... Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessi, l'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione dei diritti del fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini o le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti.

Tra i principi fondamentali si rilevano i seguenti:

- il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge ed altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale e morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e dignità;
- il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate;
- il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto possibile, crescere sotto le cure e le responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in un'atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale;
- il fanciullo ha diritto a un'educazione;
- il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà e di sfruttamento.

Da tenere presente che le Dichiarazioni di principi non costituiscono una autonoma fonte di norma internazionale generale. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite non ha poteri legislativi mondiali (l'atto tipico che essa può emanare in base alla Carta è la raccomandazione, un atto avente mero valore di esortazione) e il carattere non vincolante delle sue risoluzioni, ivi comprese le Dichiarazioni di principi, è difeso con forza da una parte non indifferente dei suoi membri come i paesi occidentali (se all'Assemblea venissero riconosciuti poteri legislativi, i paesi del Terzo Mondo che detengono la maggioranza in seno ad essa, disporrebbero del diritto internazionale generale). È sintomatico che la libertà di conformarsi o meno ad una determinata Dichiarazione viene spesso rivendicata e sottolineata

in seno all'Assemblea al momento dell'adozione della Dichiarazione anche dai Governi che accordano a questa il loro voto positivo: basti citare, ad esempio, le inequivocabili riserve circa il carattere obbligatorio della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ad opera delle stesse potenze che la propugnarono (4).

Secondo Conforti, appare ardita la tesi sostenuta dalla Cassazione italiana con sentenza del 31 luglio 1967 n. 2035 (5), secondo cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo avrebbe valore di fonte di norme internazionale generali e sarebbe come tale operante nel nostro ordinamento in base all'art. 10, comma 1, Costituzione («L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute»). (6)

Alla Dichiarazione del 1959 hanno fatto seguito numerose normative internazionali, tutte da quella derivate ed aventi come fine la realizzazione pratica dei dettati della stessa. Fra queste merita senza dubbio una particolare attenzione la "Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia" approvata il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176 (entrata in vigore il 12 giugno 1991) con cui sono stati dettagliati ed ampliati i diritti del minore. (7) A differenza della Dichiarazione del 1959, per sua natura non vincolante, i principi e le norme della Convenzione, tramite le legge di ratifica, sono divenuti parte integrante del diritto interno. Questa Convenzione mette in evidenza non solo la necessità di rispettare la personalità del minore, ma anche quella di agire attivamente per offrire al minore un aiuto e un'assistenza particolare, data la sua condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità. Nel Preambolo della Convenzione si legge testualmente che:

Gli Stati parti della presente Convenzione, considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, *il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana* (8), nonché l'eguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo... Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto ed un'assistenza particolari... Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della personalità, deve crescere in un ambiente con un clima familiare di felicità, di amore e comprensione... Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 20 novembre 1948, il fanciullo a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure

particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata prima e dopo la nascita... Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi... hanno convenuto quanto segue....

La Convenzione elenca poi specificatamente i singoli diritti dei fanciulli, ed in particolare:

- il diritto innato alla vita (art. 6);
- il diritto ad un nome e alla registrazione anagrafica (art. 7);
- il diritto a conservare l'identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari (art. 8);
- il diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell'interesse superiore del fanciullo (art. 9);
- il diritto a formarsi una propria opinione (art. 12); alla libertà di espressione (art. 13), alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14);
- il diritto al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale (art. 24);
- il diritto ad un livello di vita sufficientemente adeguato a garantire il suo sviluppo fisico, spirituale, mentale, morale e sociale (art. 27);
- il diritto all'educazione (art. 28);
- il diritto al riposo, allo svago ed al gioco (art. 31);
- il diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso (art. 32);
- il diritto ad essere protetto contro l'uso illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- il diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale (art. 34);
- il diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti (art. 37);
- il diritto a non partecipare a conflitti armati se di età di quindici anni e i diciotto (art. 38);
- il diritto al recupero fisico e psicologico ed al reinserimento sociale nel caso in cui egli sia vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento, di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento e punizione crudele (art. 39).

Le iniziative internazionali a tutela del minore abusato e/o sfruttato.

Tra le varie iniziative a livello internazionale che si sono andate sviluppando negli ultimi anni, si segnalano:

- la Risoluzione n. 1992/74 promossa dall'ONU che ha redatto un "Programma di Azione per la Prevenzione della Vendita di bambini, della Prostituzione Infantile e della Pornografia coinvolgente Minori, e per lo Sfruttamento del Lavoro dei Fanciulli;
- la Dichiarazione sulla "Protezione dei Bambini dallo Sfruttamento Sessuale nel Turismo (1996) promossa dall'Associazione Internazionale di trasporto aereo (IATA);
- Declaration and Agenda for Action (D.A.A. 1996) presentata al Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento sessuale dei Bambini a fini commerciali, tenutosi a Stoccolma nel 1996 (9).

La D.A.A., nel suo programma di azione pratico contro lo sfruttamento sessuale minorile, sottolinea la necessità di coordinamento e della cooperazione tra gli Stati nell'attuare la prevenzione, protezione, recupero e reintegrazione del bambino abusato e sfruttato sessualmente (10). Dai lavori del Congresso è emersa una definizione condivisa di sfruttamento sessuale e commerciale dei minori, come anche dell'abusante/sfruttatore. Il primo consiste in un abuso sessuale commesso dall'adulto nei confronti di un minore in cambio di una remunerazione, in soldi o altra utilità, data al bambino stesso o a terze persone, costituente una forma di corruzione e violenza equivalente al lavoro forzato e ad una nuova forma di riduzione in schiavitù (punto 5 della Dichiarazione). Rispetto alla figura dell'abusante/sfruttatore, i lavori del Congresso hanno permesso l'individuazione delle seguenti tipologie:

- il pedofilo: un adulto con un disturbo della personalità comportante un interesse sessuale specifico e focalizzato nei confronti dei minori pre-puberi;
- *The preferential child sex abusers*: un individuo che preferisce come oggetto sessuale minori che abbiano raggiunto o superato la pubertà;
- *The situational child sex abusers*: individuo che ha rapporti sessuali con minori, non perché costantemente alla ricerca di bambini quali partners sessuali indiscriminati, ma perché moralmente e/o sessualmente privi di limiti vogliono "sperimentare" un minore; o perché si trovano in una situazione in cui il minore rappresenta il suo ideale dal punto di vista fisico, ed è sessualmente accessibile; o perché vi è la presenza di alcuni fattori disinibenti che gli permettono di mentire a se stesso riguardo al vera età o la natura del consenso del minore.

1.2. Gli interventi europei

L'Unione Europea ha emanato numerosi atti di varia natura (Dichiarazioni, Comunicazioni, Risoluzioni, Raccomandazioni, ecc.), col proposito di combattere il fenomeno sempre più diffuso dei reati sessuali perpetrati a danno di minori. In particolare tali atti, pur incentrandosi su singole problematiche (protezione, sfruttamento di minori, tratta degli esseri umani, pornografia infantile, anche a mezzo *Internet*, turismo sessuale, ecc.), sono accomunati per il fatto di aver sottolineato alcuni punti fondamentali, come (11):

- la lotta contro il turismo sessuale a carattere pedofilo e la pornografia (12);
- l'introduzione, da parte degli Stati membri, di sanzioni anche per il mero possesso di materiale pornografico, che coinvolga minori;
- la definizione di un programma di iniziative relative alla formazione di personale specializzato, e l'estensione del mandato conferito all'Unità Anti-Droga di Eurogol (UDE) al traffico di esseri umani (13);
- il controllo delle agenzie, che organizzano il turismo sessuale, dei permessi di soggiorno e di lavoro concessi ad artisti folcloristici, danzatrici, giovani alla pari, camerieri, nonché una regolamentazione appropriata delle agenzie matrimoniali o artistiche, che preveda specifiche campagne d'informazione per i lavoratori e le persone interessate, in modo da chiarire i diritti delle potenziali vittime;
- la cooperazione tra le forze di polizia, considerando necessario lo scambio d'informazioni sull'identità dei trafficanti e sulle reti internazionali di transito;
- la creazione di un "Centro Europeo dei Minori Scomparsi" analogo a quello funzionante negli USA;
- l'adozione da parte di tutti gli Stati, che non l'abbiano ancora fatto, di un servizio di telefonia gratuito che possa aiutare i minori in difficoltà;
- l'istituzione di corsi di preparazione professionale per coloro che vengono abitualmente a contatto, in virtù dell'attività o del servizio prestato, con minori abusati (membri delle forze di polizia, autorità giudiziaria, medici, psicologi, ecc.);
- l'adozione di misure, che evitino un uso illecito dei mezzi di comunicazione.

La Comunità europea (14) e al Consiglio d'Europa (15), si sono attivati promuovendo, rispettivamente, la Raccomandazione n. R. 79 della protezione dei bambini contro i maltrattamenti, (approvata il 13 settembre 1979 dal Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa), la Raccomandazione n. R 85 sulla violenza in famiglia (approvata il 26 marzo 1985 dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa) e la Risoluzione del maltrattamento dei bambini (approvata dal Parlamento Europeo il 17 gennaio 1986). (16) Da ricordare, tra i numerosi atti dell'Unione europea, anche i seguenti:

- Raccomandazione N. R (91) 11 sull'abuso sessuale, pornografia, prostituzione, traffico sui minori;
- Rapporto sull'attuazione della Raccomandazione N. R (91) 11 sull'abuso sessuale, pornografia, prostituzione, traffico sui minori del 13 Giugno 1997;
- Azione contro il Commercio dello sfruttamento sessuale minorile - Rapporto del Governo dell'Aprile 1996;
- Relazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia del 9 ottobre 1997 e sul promemoria sul contributo dell'UE al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale sui minori della Commissione delle libertà pubbliche e degli affari interni (COM (96) 0547- C4-0012/97 - C4-0556/96);
- Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione sulla Lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e sul promemoria sul contributo dell'EU al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori (COM/96-0547 - C4-0012/97 - C4-0056/96 (Materiale ricevuto dal Consiglio d'Europa);
- Conferenza Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali tenutasi a Stoccolma nei gg. 27-31 Agosto 1996; Dichiarazione finale e programma d'Azione (ricevuto dalla Camera dei Deputati);
- Comunicazione della Commissione dell'UE del 27 Novembre 1996 sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia (ricevuto dalla Camera dei Deputati e dall'On. Maria Paola Colombo Svevo);
- Azione comune del 29 novembre 1996 del Consiglio d'Europa sulla base dell'art. K3 del Trattato UE che fissa un programma d'incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori (ricevuto dalla Camera dei Deputati);
- Dichiarazione dei Ministri dell'Istruzione del Consiglio UE riuniti il 20 dicembre 1996 sulla protezione dell'infanzia e la lotta contro la pedofilia (ricevuto dalla Camera dei Deputati);
- Azione comune del 27 febbraio 1997 del Consiglio UE sulla base dell'art. K3 del Trattato dell'UE per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori (ricevuto dalla Camera dei Deputati);

- Relazione sulle misure di protezione dei minori all'interno dell'UE della Commissione giuridica e dei diritti dei cittadini del 25 novembre 1996 (ricevuta dal Parlamento d'Europa);
- Proposte di Risoluzione del 3 febbraio 1996 in merito alla violenza sessuale su minori e Parere relativo del Parlamento Europeo del 12 novembre 1996 (ricevuta dal Parlamento d'Europa);
- Relazione sul miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri in materia di adozione dei minori del 22 novembre 1996 con relative proposte (ricevuta dal Parlamento d'Europa);
- Risoluzione sulle misura per la protezione dei minori dell'UE (A4-0393/96) (ricevuta dal Parlamento d'Europa);
- Risoluzione sul miglioramento del diritto e della cooperazione tra gli Stati membri in materia di adozione dei minori (A4-0392/96);
- Relazione sulla tratta di esseri umani (A4-0326/95) (ricevuto dalla Commissione Europea);
- Risoluzione sulla tratta degli esseri umani (A4-0326/95) (ricevuta dal Parlamento d'Europa e dall'On. Maria Paola Colombo Svevo);
- Risoluzione del Consiglio relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su *Internet* del 17 febbraio 1997;
- Piano d'Azione per combattere la criminalità organizzata adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997;
- Decisione del Consiglio datata 3 dicembre 1998 intesa ad integrare la definizione del reato di tratta degli esseri umani;
- Raccomandazione del Consiglio d'UE del 24 settembre 1998 sullo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivo e d'informazione europei;
- Decisione n. 276/1999 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999, per l'adozione di un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di *Internet* attraverso la lotta alle informazioni di contenuto nocivo e illegale diffuse attraverso la rete;
- Decisione del 29 maggio 2000 per la lotta comune da parte degli Stati europei alla pornografia infantile realizzata attraverso la rete sulla base del titolo VI del Trattato dell'UE, in particolare art. 34, par. 2, lett. c.
- Sono inoltre da segnalare, le seguenti convenzioni:

- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre, e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
- Convenzione europea sull'adozione dei minori, adottata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357;
- Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, approvata in Lussemburgo il 20 maggio 1980 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64;
- Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione dei minori a carattere internazionale, adottata a l'Aja il 25 ottobre 1980 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64;
- Convenzione europea sul rimpatrio dei minori, adottata all'Aja il 28 maggio 1970, ratificata con legge 30 giugno 1975, n. 396;
- Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale;
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, anche se ad oggi ancora non ratificata.

Di grande interesse è anche la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", stilata il 26 settembre 2000 dalla "Convenzione dei 62", l'organo creato *ad hoc* su mandato del Consiglio europeo per la sua redazione, composto da 15 rappresentanti degli Stati membri, 16 deputati del Parlamento europeo e 30 rappresentanti dei Parlamenti nazionali, più un commissario europeo, il portoghese Antonio Vitorino, responsabile della giustizia. Il vertice di Nizza del 7,8 e 9 dicembre 2000 ne ha sancito l'approvazione. Il progetto di "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" consta dal punto di vista strutturale di un Preambolo e 54 articoli, divisi in sette capi, che coprono l'insieme dei diritti politici, sociali, civili ed economici garantiti dall'Unione Europea ai suoi cittadini. Una parte rilevante è dedicata ai diritti dei bambini, in particolare l'art. 24 sancisce quanto segue:

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e maturità;
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente;

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

1.3. Profili comparatistici in materia di pedofilia

Nonostante le norme a tutela e difesa del minore, la pedofilia è un problema internazionale soprattutto sotto il profilo della diffusione del turismo sessuale degli ultimi anni. «Paradisi del sesso» come la Thailandia, lo Sri Lanka, le Filippine, il Brasile, o più recentemente i paesi dell'Europa dell'Est, sono diventati le mete preferite da migliaia di turisti europei, nordamericani, giapponesi ed australiani alla ricerca di avventure eterosessuale e omosessuali. Tra questi turisti del sesso non mancano i pedofili, che, in assenza di una adeguata tutela legislativa e sociale dei minori, si trovano a poter soddisfare i propri desideri al di fuori di ogni controllo da parte delle autorità, o persino con la connivenza della Polizia locale.

L'allarme suscitato dal diffondersi dell'AIDS ha fatto aumentare la richiesta di minori per il turismo sessuale in quanto molti clienti, anche se magari non normalmente pedofili, ritengono più sicuro il sesso con un minore che con un adulto. Ciò ha favorito lo squallido mercimonio di bambini (anche giovanissimi), venduti dalle famiglie per poche centinaia di dollari a mezzani o proprietari di bordelli che in genere ne recuperano il costo mettendo all'asta la loro verginità. I paesi in cui si realizza il turismo sessuale hanno iniziato un processo di revisione delle proprie leggi per adeguare il proprio arsenale giuridico alle esigenze di punire i propri cittadini che commettano atti tanto odiosi in territorio straniero, mantenendo spesso un atteggiamento ambivalente nei confronti della pedofilia. Per anni il turismo sessuale è stato visto come un male necessario, un aspetto poco simpatico del turismo, che fa confluire però quantità sostanziali di valuta pregiata nelle casse dello Stato. Ultimamente, in seguito alla strenua campagna per i diritti dei bambini, si sta facendo sempre più strada, anche a livello politico, un'insofferenza verso i turisti che compiono abusi sessuali sui minori. In alcuni di questi paesi, questa nuova attenzione per i diritti dei bambini è però frenata dal fatto che la Polizia ed alcune autorità hanno interessi nella gestione dei bordelli. La corruzione inficia gran parte del settore pubblico e molto spesso, dietro pagamento di somme modeste, i poliziotti sono pronti a chiudere un occhio sul comportamento dei turisti provenienti dai paesi industrializzati. Di fronte ad una mancia, i gestori degli hotel sono parimenti disposti ad ignorare l'età della ragazzina (o del ragazzino) che sale in camera con il turista. I minori stessi, spesso costretti a prostituirsi in condizioni di schiavitù, non possono chiedere aiuto alle

autorità per timore di venir trattati come autori (anziché vittime) di reato e di essere arrestati. (17) Nel marasma della povertà, i pochi dollari pagati da un turista a caccia di orgasmi nuovi, possono essere una benedizione.

Le sanzioni comminate ai pedofili nei paesi occidentali e l'espansione del turismo in generale, sono le ragioni principali per le quali la prostituzione infantile si è diffusa nei paesi in via di sviluppo, alcuni dei quali ora stanno introducendo leggi contro i clienti e gli intermediari. In molti di questi paesi, esistono già leggi contro lo sfruttamento sessuale dei minori, ma vengono raramente applicate nei confronti dei turisti stranieri. I pochi che sono stati condannati, sono stati liberati dietro pagamento o di una cauzione, per poi rientrare in patria sottraendosi all'esecuzione della pena. (18) L'espulsione è stata a lungo la sanzione più severa contro i turisti, che potevano così rientrare in patria senza dover affrontare alcuna conseguenza sul piano giuridico-penale, visto che, in molti paesi, il principio di territorialità del diritto penale costituiva un ostacolo all'esercizio dell'azione penale per reati commessi all'estero. (19) Per questo motivo, Australia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti hanno introdotto leggi sull'extraterritorialità, che permettono di esercitare l'azione penale contro i cittadini che abbiano commesso reati all'estero. Tali disposizioni pongono fine all'imputabilità goduta finora dai pedofili e lanciano un messaggio chiaro: le attività sessuali con i minori sono un reato, ovunque si verifichino.

I problemi di applicazione delle disposizioni sull'extraterritorialità però, sono notevoli. Innanzi tutto, si presuppone una buona cooperazione tra la Polizia di almeno due paesi diversi, e questo comporta costi di indagine molto alti (viaggi, traduzioni, interpretazioni, acquisizione di prove e testimonianze, ecc.). Le possibilità di successo sono limitate, e occorrono nuove forme di collaborazione internazionale. (20) Le legislazioni nazionali si sono dunque arricchite di clausole d'extraterritorialità. La legge belga del 1995 sulla repressione della pornografia infantile, ad esempio, permette di perseguire i reati commessi all'estero da cittadini belgi o da stranieri che risiedono in modo permanente in Belgio. Il codice penale austriaco è stato recentemente modificato ed una clausola simile è entrata in vigore dal 10 marzo 1997. Il nuovo codice penale spagnolo prevede una disposizione conforme: il giudice può tenere conto dei reati commessi all'estero per qualificare il delinquente recidivo ed applicargli una sanzione più grave.

Un fenomeno associato all'abuso sessuale dei minori a scopo commerciale è proprio la pornografia minorile. In Francia, Germania, Inghilterra, Galles, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Italia, Svizzera e Stati Uniti esistono disposizioni specifiche della pornografia minorile, in questi paesi, la produzione o la diffusione d'immagini pornografiche di bambini costituisce reato. Questi reati sono diversamente sanzionati: la Germania, il Belgio, l'Italia e la Spagna li reprimono con una pena privativa della libertà personale. Negli altri paesi, la sanzione prevista può consistere soltanto in una multa, Germania, Belgio, Italia e Svizzera prevedono sanzioni più severe quando il colpevole agisce con scopo di lucro. Tutti i paesi menzionati, escluso la Spagna e la Svizzera, proibiscono anche la semplice detenzione di rappresentazioni pornografiche di bambini. Nei paesi in cui le disposizioni che reprimono la pornografia infantile esistono da molti anni, il divieto relativo al possesso di rappresentazioni pornografiche è stato aggiunto (come è avvenuto in Inghilterra nel 1993, in Germania ed in Danimarca nel 1995). L'età al di sotto della quale la tutela penale è estesa, varia tra i 14 e i 18 anni. È di 14 anni in Germania e Austria, di 15 anni in Danimarca, di 16 anni in Inghilterra, in Galles, in Belgio ed in Svizzera e di 18 in Spagna e negli Stati Uniti. L'età presa in esame corrisponde in generale, a quella sotto la quale le relazioni sessuali con un minore costituiscono reato. Tre paesi, il Belgio, la Spagna e gli Stati Uniti hanno preso in considerazione, per la repressione della pornografia, un limite d'età più elevato rispetto a quello ritenuto applicabile per gli altri reati sessuali. Il divieto riguarda in generale i solo supporti visivi. Solo le legislazioni tedesche, spagnole e svizzere hanno esteso il divieto ai documenti sonori e, in modo generale, a tutte le rappresentazioni. In Germania ed in Svizzera, il codice penale evoca esplicitamente le registrazioni sonore e qualsiasi altra riproduzione o rappresentazione. In Spagna, l'utilizzo di un minore per qualsiasi finalità pornografica è ritenuto penalmente rilevante.

La legge italiana evoca tutto il «materiale» pornografico, senza stabilire distinzioni. Negli altri paesi, la formulazione normativa generalmente presa in considerazione permette di tenere conto di tutti i supporti visivi. Solo la legislazione austriaca usa la parola «immagine». La maggior parte degli altri testi enumera i principali supporti visivi (fotografia, pellicola, diapositiva, immagine ecc.) con l'aggiunta di «qualsiasi altro supporto visivo», cosa che permette di premunirsi contro la comparsa di nuovi supporti visivi o telematici. La legge inglese si richiama al concetto di «pseudo-fotografie». (21)

Di seguito una breve rassegna delle legislazioni di alcuni paesi stranieri (Spagna, Francia, Svizzera, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Inghilterra e Galles, Norvegia, Svezia, Nuova

Zelanda, Thailandia ed infine Stati Uniti), in tema di reati sessuali commessi su minori e inerente alla tutela del minore:

Spagna (22)

Il nuovo codice penale in vigore dal maggio 1996 definisce l'abuso sessuale distinguendo, fra le tipologie di reato, l'aggressione sessuale, l'abuso sessuale e le molestie sessuali. Per l'aggressione sessuale (attentare alla libertà sessuale di una persona con violenza o intimidazione) è prevista una condanna da 1 a 4 anni; da 6 a 12 anni se vi sono violenza carnale o penetrazione o inserimento di oggetti in sede orale o anale. Per l'abuso sessuale (realizzare atti che attentano alla libertà sessuale di una persona senza violenza o intimidazione e senza il consenso di questa) è prevista una condanna da 12 a 24 mesi. La reclusione da 1 a 10 anni, se vi sono violenza carnale o penetrazione o inserimento di oggetti. Prima della sentenza, sono possibili la sospensione dell'esecuzione della condanna, quando è inferiore ai 2 anni, o l'applicazione di misure di sicurezza quali l'internamento in istituto psichiatrico, in istituto per il trattamento dei tossicodipendenti o in speciali unità pedagogiche. Anche durante la reclusione è possibile l'internamento in queste strutture o in luoghi speciali chiamati «Unidades Dependientes» che sono strutture collocate al di fuori del carcere, principalmente in appartamenti metropolitani. Vi sono due capitoli nel codice penale in vigore, dedicati alle circostanze aggravanti e attenuanti della responsabilità penale. Vi è la possibilità di applicare le citate misure di sicurezza alla persona giudicata irresponsabile, ma le misure non potranno eccedere la durata della condanna che il condannato avrebbe dovuto scontare, se fosse stato giudicato colpevole. Il nuovo ordinamento penitenziario in vigore dal maggio 1996, contempla la possibilità dell'implementare dei programmi di trattamento per delinquenti sessuali (art. 116).

Francia (23)

Il 1° febbraio 1994, la Francia, ha approvato una legge che modifica l'art. 227-26 del codice penale, in materia di rapporti sessuali con persona minore degli anni 15 senza il ricorso alla violenza o minaccia (pena prevista: 2 anni di reclusione e multa di 200.000 FF). Una nuova disposizione punisce con la reclusione fino a 5 anni ed una multa fino a 500.000 FF il cittadino francese che, dietro remunerazione, abbia tali rapporti con un minore fuori dal territorio francese. Il codice penale francese viene applicato anche ove la condotta non costituisca reato nel paese in cui è avvenuto il fatto. In deroga al diritto comune, la legge francese è applicabile, e l'autore del delitto può essere perseguito davanti alle giurisdizioni

francesi, anche se il delitto commesso dal turista francese non è punito dalla legislazione del paese in cui è stato commesso e senza che l'azione sia preceduta da una querela della vittima, o degli aventi diritto, o da una denuncia ufficiale dell'autorità del paese in cui il fatto è stato commesso. La Francia ha così inteso indicare la sua determinazione a punire efficacemente tutti i turisti che si rendano colpevoli di aggressioni sessuali su minori di 15 anni all'estero. Nessuna azione può essere esercitata contro una persona che dimostri di essere già stata giudicata definitivamente all'estero per gli stessi fatti.

La querela o denuncia può essere proposta davanti al Procuratore della Repubblica del luogo in cui risiede l'indagato, nella sua ultima residenza conosciuta, nel luogo in cui viene trovato o altrimenti, del luogo di residenza della vittima. In quest'ultimo caso, l'Ambasciata di Francia o il Consolato Generale di Francia può ricevere le querele o le denunce per poi ritrasmetterle, per via diplomatica, alla giurisdizione francese competente. In deroga al diritto comune, l'azione può essere intrapresa in seguito a querela o denuncia proposta da chiunque abbia avuto conoscenza dei fatti in questione, ossia: la vittima, gli aventi diritto, il paese in cui è stata commessa la violazione, ogni associazione che ne sia giustificata in virtù dei compiti ai quali essa sia assoggettata per legge, chiunque abbia avuto conoscenza della violazione. A questo proposito occorre osservare che in materia criminale, al fine dell'acquisizione della prova, la legge non vieta al giudice correzionale di basarsi su presunzioni, purchè i fatti *de qua* siano stati prodotti nel dibattimento orale e sottoposti a libera discussione.

Svizzera (24)

L'art. 197 del codice penale relativo alla repressione della pornografia enuncia: «Chiunque avrà offerto, mostrato, reso accessibile ad una persona di meno di 16 anni o messo a sua disposizione degli scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti pornografici o delle rappresentazioni pornografiche, o le avrà diffuse alla radio o alla televisione, sarà punito con pena reclusiva o con multa». «Chiunque avrà esposto o mostrato in pubblico degli oggetti o delle rappresentazioni previste al primo comma o le avrà offerte ad una persona che non voleva, sarà punito con la sanzione della multa». Colui che, in occasione di esposizioni o di rappresentazioni in locali chiusi, avrà in anticipo richiamato l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste non sarà punibile. «Chi avrà fabbricato, importato, preso in deposito, messo in circolazione, promosso, esposto, offerto, mostrato, reso accessibile o messo a disposizione degli oggetti o rappresentazioni previste al primo comma, aventi come contenuto degli atti d'ordine sessuale con figli, animali, escrementi umani o comprendenti atti

di violenza, sarà punito con la reclusione e/o con la multa». Gli oggetti saranno confiscati. «Se l'autore ha agito in un'intenzione di lucro, la pena sarà la reclusione e la multa. Gli oggetti o rappresentazioni considerate ai commi 1 e 3 non saranno considerate pornografiche quando avranno un valore culturale o scientifico degno di tutela... tutti i supporti, visivi o sonori, rientrano in questa disposizione.» Il terzo capoverso riguarda la pornografia qualificata «altamente oscena» di cui fa parte la pornografia infantile. Quando lo scopo lucrativo è stabilito, il giudice è obbligato a pronunciare una doppia pena: detentiva e pecuniaria mentre negli altri casi, può scegliere l'una o l'altra.

Belgio (25)

La legge 25 aprile 1995 contiene disposizioni in previsione della repressione della tratta degli esseri umani e della pornografia infantile, ed ha realizzato uno strumento di lotta contro la pornografia infantile, prima inesistente. Questa legge, ha aggiunto al codice penale l'art. 383 bis così formulato: «A prescindere dall'applicazione degli artt. 379 e 380 bis chiunque avrà esposto, venduto, affittato, distribuito o rimesso emblemi, oggetti, pellicole, fotografie, diapositive o altri supporti visivi che rappresentano posizioni o atti sessuali a carattere pornografico, che coinvolgono o che presentano minori di meno di sedici anni o, in previsione del commercio o della distribuzione, li avrà fabbricati, importati o fatti importare, rimessi ad un agente di trasporto o di distribuzione, sarà punito con la reclusione di tre anni e una multa fino a diecimila euro. Chiunque possiede emblemi, oggetti, pellicole, fotografie, diapositive o altri supporti visivi, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con una multa fino a mille euro. Tale reato sarà punito con i lavori forzati da dieci a quindici anni e con una multa fino a trentamila euro, se costituisce un atto di partecipazione all'attività principale o secondaria di un'associazione per delinquere, e ciò, che il colpevole abbia o no la qualifica di dirigente». La confisca speciale di cui all'art. 42, primo comma, può essere applicata in relazione ai reati considerati agli articoli in questione, anche quando la proprietà delle cose non appartiene al condannato.

L'art. 382 è applicabile a tutti i reati di pornografia che coinvolgono un minore. L'introduzione della clausola di extraterritorialità ha modificato il codice di procedura penale per inserire una norma che permette la perseguibilità in Belgio dei cittadini belga o degli stranieri che si trovano in Belgio che hanno commesso reati sessuali. Fra le condotte criminose considerate, vi rientra quella prevista dall'art. 383 *bis*. Con la legge del 1995, viene sancito anche un importante principio: la liberazione condizionale del condannato subordinata

a un parere di un servizio specializzato, alla previsione di una sorveglianza sociale e, se necessario, nel quadro di un trattamento terapeutico idoneo da parte di un servizio specializzato e con la legge 5 marzo 1998, entrata in vigore il 1° marzo 1999, viene disciplinata la concessione della liberazione condizionale.

Ovviamente notevole spinta e accelerazione alla elaborazione di un progetto pilota per il trattamento dei delinquenti sessuali è venuta dalla risonanza nella società belga avuta dall'affare Dutroux. (26) Un nucleo «Tratta degli esseri umani» è stato creato all'interno dell'Ufficio centrale Ricerche della Polizia il 23 novembre 1992 e ciò su iniziativa del Ministero dell'Interno. In data 11 novembre 1995 il Ministero della Giustizia ha, da parte sua, deciso di creare un nucleo «sparizione di bambini» all'interno dell'Ufficio centrale Ricerche della Polizia. Questo nucleo ha per compiti il coordinamento, il sostegno e la perizia che trattano delle sparizioni allarmanti di minori. Infine, in data 28 novembre 2000 è stata approvata una legge che rende punibile il cliente di prostituta/o di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Questo cliente viene considerato un delinquente sessuale a tutti gli effetti e dovrà seguire una "giddance" o un trattamento per delinquenti sessuali. La stessa legge permette anche la rivelazione di segreti professionali in determinate circostanze e impone che, prima di concedere una misura di "probation" all'autore di un abuso sessuale su un minore, sia richiesto il parere di un centro specializzato. Le pene inflitte per reati di tipo sessuale vanno dai 6 mesi (pena minima prevista per il reato d'oltraggio al pudore) ai 20 anni (pena massima prevista per il reato di violenza o abuso sessuale su minore).

Olanda (27)

Il codice penale olandese, nell'edizione del 1992, definisce i vari tipi di reati sessuali, dallo stupro agli atti di esibizionismo. Le pene variano da un minimo che prevede una multa di 100.000 fiorini, fino a un massimo di 12 anni. Negli ultimi tre anni sono state introdotte alcune modifiche nella legislazione olandese riguardo la delinquenza sessuale. Sono stati modificati, ad esempio, gli articoli 245 e 247 del codice penale per contrastare la pornografia infantile (tra i 12 e i 16 anni), il traffico di bambini e lo sfruttamento della prostituzione infantile. Nel 2000 è stata introdotta una nuova legge per la punizione del turismo sessuale; inoltre, ogni tribunale distrettuale ha a disposizione un pubblico ministero specializzato nel trattare i delinquenti sessuali. Infine, sono state introdotte delle regole rigide, riguardo il reinserimento nella comunità locale di appartenenza di un delinquente sessuale dopo il suo

rilascio dal carcere o dalla clinica, in particolare nell'avvisare la comunità stessa del possibile rischio che il delinquente presenta.

Danimarca (28)

In Danimarca dal 1980, l'art. 235 del codice penale punisce la diffusione intenzionale, a fini commerciali o no, come pure il fatto di procurarsi fotografie, pellicole, o altri supporti visivi a carattere «osceno» che rappresentano bambini. D'altra parte, il semplice fatto di possedere una fotografia, una pellicola o un altro supporto visivo che rappresenta un bambino in procinto di avere una qualsiasi relazione sessuale è punito con una multa. Questa disposizione, che è oggetto del secondo capoverso dell'art. 235, è in vigore dal 10 marzo 1995. Per «bambino», la legge danese intende un soggetto di meno di 15 anni.

Germania (29)

L'art. 183-4 del codice penale tedesco, condanna la diffusione di «scritti» pornografici «osceni» (scene violente, partecipazione di bambini, relazioni tra umani ed animali) sotto tutti i loro aspetti, come sono sottoposti a sanzione penale tutti gli atti preliminari (produzione, consegna, registrazione, pubblicità). La sanzione, consiste in una pena reclusiva ad un anno o in una multa eccetto quando il documento rappresenta atti sessuali ai quali partecipano bambini di meno di 14 anni. In questo caso, dal 1992, il reato è punito più rigorosamente: la sanzione consiste in una pena reclusiva la cui durata è compresa tra i tre mesi e i cinque anni.

D'altra parte, l'art. 11-3 c.p. assimila agli scritti, le registrazioni sonore o visive, le riproduzioni o, in generale, tutte le rappresentazioni. Il divieto non riguarda dunque soltanto i documenti scritti. Due capoversi sono stati aggiunti all'art. 184 per rafforzare la lotta contro la pornografia infantile. Il quarto capoverso prevede una sanzione rafforzata (pena reclusiva tra i sei mesi e i cinque anni) quando l'atto sessuale rappresentato riproduce un fatto reale e quando il «colpevole agisce con scopo lucrativo o è membro di un'associazione che si collega in modo continuo a tali fatti». Il quinto capoverso, punisce il semplice possesso o la fornitura ad un terzo di documenti pornografici che rappresentano minori e che riproducono un fatto reale. In questo caso, la sanzione consiste in una pena ad un anno di reclusione o in una multa.

Austria (30)

L'art. 207(a) del codice penale proibisce la produzione e la diffusione di ogni immagini che rappresenta un minore di meno di 14 anni che partecipa ad un qualsiasi atto di natura sessuale.

Questo reato è punito con una pena ad un anno di reclusione o con una multa. Lo stesso articolo proibisce il possesso di tale immagine. In questo caso, la punizione consiste in una pena reclusiva di sei mesi uniti ad una multa. Solo i supporti visivi sono compresi dal divieto. La clausola di extraterritorialità rappresenta una modifica del codice penale, adottata ed entrata in vigore il 10 marzo 1997, che prevede l'aggiunta dei reati che dipendono dall'art. 207 (a) del codice penale e tutte quelle condotte criminose suscettibili di essere perseguite in Austria, anche quando sono state commesse all'estero. Basterà per ciò che il colpevole sia un austriaco o che risieda in modo regolare in Austria.

Inghilterra e Galles (31)

In Inghilterra le disposizioni che riguardano esplicitamente la pornografia infantile appaiono in due leggi: la legge del 1978 sulla protezione dei bambini e la legge del 1988 sulla giustizia penale. Le leggi sulla repressione della pornografia in generale trovano applicazione ai bambini in specifici casi. Per «bambino», la legislazione inglese intende un soggetto di meno di 16 anni. La legge del 1978 è stata la prima legge a condurre la diffusione, sotto tutti i suoi aspetti, di «fotografie e di pseudo-fotografie indecenti» di bambini o degli atti preliminari che permettono questa diffusione (ad es. pubblicità, semplice possesso in previsione della diffusione). La parola «fotografia» è usata in senso ampio: tiene conto ad esempio, delle pellicole, dei negativi, di fotografie, come di dati memorizzati in un computer suscettibili di essere convertiti in fotografie.

Per «pseudo-fotografia» si intende ogni rappresentazione visiva che ha l'aspetto di una fotografia. La legge autorizza il giudice, convinto da una deposizione sotto giuramento, dell'esistenza di documenti pornografici in un dato luogo, a fare ispezionare i locali ed a sequestrare questi documenti. La sanzione massima consiste in una pena di 18 mesi di reclusione. La legge del 1998 ha creato una nuova fattispecie incriminatrice: il fatto di possedere una fotografia «indecente» (o una «pseudo-fotografia») di un bambino. La legge prevede che una persona trovata in possesso di tale documento può difendersi avanzando, ad esempio, che aveva una buona ragione di detenerlo. La punizione massima consiste in una multa di cinquemila sterline. D'altra parte, le leggi del 1959 e del 1964 sulle pubblicazioni oscene, molte volte modificate, non computano la messa in circolazione di qualsiasi oggetto osceno, con qualunque mezzo (anche con trasferimento automatico di dati) ed indipendentemente dall'obiettivo, commerciale della persona che lo fa. La parola «oggetto» copre non soltanto ogni scritto, ogni immagine, ogni registrazione audiovisiva, ma anche tutto

ciò che può contenere un messaggio suscettibile di essere visto, letto o inteso. È considerato come «osceno» un messaggio che tende a «istigare ed a corrompere» le persone che potranno leggerlo, vederlo o intenderlo. La pena inflitta varia in funzione del modo in cui la condotta criminosa è giudicata:

1. se è giudicata secondo la procedura abbreviata, la sanzione massima consiste in una pena reclusiva di sei mesi;
2. se è giudicata con processo ordinario, la sanzione massima è una pena reclusiva di tre anni, alla quale può aggiungersi una multa.

Queste leggi possono applicarsi alla pornografia infantile poiché il loro campo d'applicazione è più ampio di quello della legge del 1978 sui bambini che non riguarda né gli scritti né le registrazioni sonore. In Inghilterra inoltre, esiste il *Sex Offenders Act* nato nel 1997 e recentemente ampliato dal *Criminal Justice and Court Services Act* del 2000, che ha introdotto il dovere istituzionale per la Polizia e il Probation Service di prendere accordi per la valutazione e la gestione del rischio posto dai delinquenti sessuali e violenti. La normativa britannica prevede quindi una distinzione tra reati lievi (esibizionismo e atti osceni), medi (molesti) e gravi (violenze e stupri). Per i primi è previsto un trattamento extramurario sotto la supervisione del Probation Service, dietro pronuncia del tribunale che emana un'ordinanza di supervisione, contenente una serie di prescrizioni, della durata di almeno 3 anni. Per i reati più gravi è prevista una pena detentiva dai 4 anni fino all'ergastolo, nei casi di omicidio. In quest'ultimo caso la durata della condanna può essere rivista (dopo non meno di 15-20 anni), anche se il reo resta soggetto a controllo per tutta la vita. La succitata legge del 1997 sulle condanne penali ha introdotto le condanne obbligatorie a vita per coloro che commettono per la seconda volta gravi reati sessuali e violenti.

Norvegia (32)

Nonostante la Norvegia, come la Svezia, avesse da tempo il potenziale per esercitare l'azione penale contro cittadini che avessero commesso reati all'estero, l'applicabilità di queste disposizioni era limitata dalla necessità della doppia incriminazione. Solo recentemente si è deciso di estendere il campo di applicabilità delle disposizioni sull'extraterritorialità anche ai reati sessuali contro i minori e nel 1990, la Corte Suprema ha giudicato tre uomini per reati sessuali contro minori commessi otto anni prima nelle Filippine e in Thailandia. I tre uomini sono stati condannati, seppur a pene modeste (reclusione da sei a diciotto mesi).

Svezia (33)

Le disposizioni del codice penale che già permettevano di esercitare l'azione penale contro un cittadino svedese per reati commessi all'estero, qualora vi fosse una doppia incriminazione per la fattispecie di reato in questione, sono state estese ai reati sessuali contro i minori. La pena massima che può essere comminata è la pena massima prevista nel paese in cui è stato commesso il reato. Una lettura testuale della legge, indica che i tribunali svedesi hanno competenza sui reati sessuali contro i minori commessi da un cittadino svedese in Tailandia, Sri Lanka, Filippine o qualunque altro paese in cui la prostituzione infantile costituisca un reato. Non avrebbero pertanto competenza per i reati di questo tipo commessi i paesi in cui la prostituzione infantile è lecita, e dove l'età del consenso fosse inferiore a quella specificata nel codice svedese.

Nuova Zelanda (34)

La Nuova Zelanda ha introdotto disposizioni sull'extraterritorialità, ma non ha ancora esercitato l'azione penale contro alcun cittadino per reati sessuali ai danni di minori commessi all'estero. Per ovviare alle difficoltà obiettive circa l'assunzione di dichiarazioni testimoniali in paesi lontani, è previsto il ricorso ad un collegamento TV via satellitare o il trasferimento dei testimoni in Nuova Zelanda per il processo.

Thailandia (35)

La prostituzione in Tailandia era lecita fino al 1956, da allora è sanzionata dal codice penale. Fino al 1987, l'età del consenso per le femmine era 13 anni. Attualmente, l'attività sessuale con un minore degli anni 16 è punibile con una multa e la reclusione fino a dodici anni. Un decreto che prevede sanzioni fino a dieci anni di reclusione per i clienti ed i protettori di prostitute minorenni è stato presentato al Parlamento.

Stati Uniti (36)

Negli Stati Uniti l'art. 2251 del codice federale condanna la produzione (nel momento della diffusione) di immagini di un minore in fase di:

1. avere relazioni sessuali, indipendentemente dalla loro natura poiché il codice enumera tutte le possibilità di relazione tra le varie parti del corpo e prevede tanto le relazioni eterosessuali che le relazioni omosessuali;

2. consegnarsi ad atti con animali, sadomasochisti o di masturbazione,
3. mostrare «lascivamente» i suoi organi genitali o la regione pubica del suo corpo.

Questa infrazione è definita «sfruttamento sessuale» anche se la scena non è reale ma simulata. Lo stesso articolo condanna il fatto di partecipare alla produzione di tali immagini, anche indirettamente, ad esempio trasportando un minore che sarà utilizzato per la realizzazione di immagini pornografiche.

La pubblicità per tali immagini costituisce reato di «sfruttamento sessuale», punito con una pena di dieci anni di reclusione e/o una multa variabile secondo la gravità dei fatti. In caso di recidiva, la sanzione è della stessa natura, ma la durata della pena è compresa tra cinque e quindici anni. C'è recidiva quando il colpevole ha già commesso un reato di «sfruttamento sessuale» o un «abuso sessuale» ai sensi dell'art. 109a del codice federale. L'art. 2252 condanna «alcune attività in relazione con documenti che implicano lo sfruttamento sessuale di minori». È il caso della diffusione sotto tutti i suoi aspetti (tra cui l'informatica) di immagini pornografiche che rappresentano minori. Lo stesso articolo proibisce il fatto di possedere almeno tre «libri, riviste, periodici» che contengono rappresentazioni pornografiche di minori. I reati di cui all'art. 2252 sono puniti con le medesime sanzioni previste dall'art. 2251. La vittima, inoltre, può ottenere un'indennità risarcitoria di 50.000 dollari e il rimborso di tutte le spese sostenute (cure mediche, psicoterapia, perdita di redditi). Con un intento di prevenzione l'art. 2257 prevede l'obbligo per i produttori di materiale pornografico di accertarsi dell'identità e dell'età precisa degli attori e registrare queste informazioni in un registro obbligatoriamente previsto dalla legge. Il 13 settembre 1994 l'ex Presidente USA Bill Clinton ha firmato il *Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994* («Crime Bill»), che comprende il *Child Sexual Abuse Prevention Act of 1994* nel quale si incriminano i viaggi in un altro paese allo scopo di compiere atti sessuali su di un minore degli anni 18. Le disposizioni non richiedono alcuna doppia incriminazione. Viene punito l'uso di mezzi di trasporto commerciali allo scopo di commettere questi reati. Ciò significa che il reato comincia nel momento in cui si svolge il viaggio intrapreso allo scopo di compiere atti sessuali su minori. Non è richiesta prova degli avvenuti atti sessuali, ma dell'intenzione di viaggiare a questo scopo. Questa disposizione permette di estendere l'azione penale anche ai *tour operators* ed agli agenti di viaggio che organizzano viaggi per i pedofili. Sulla vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia infantile, infine è stato firmato il 6 luglio 2000, sempre da Clinton, un protocollo opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ONU del 1989.

2. Le fonti italiane

2.1. La Costituzione italiana

La Costituzione italiana, presenta un primo quadro abbastanza preciso dei diritti costituzionali del minore, considerato non come oggetto dei diritti degli adulti e nemmeno come essere incapace e indifeso da proteggere, bensì come soggetto di diritti, cittadino in formazione. La Costituzione riconosce al minore vari diritti, ed in particolare:

- art. 2, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo in quanto tale, si riferisce anche ai minori. Tale articolo, infatti trova applicazione indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla cittadinanza.
- Art. 3 che riconosce il diritto del minore ad un regolare processo evolutivo: è fondamentale il diritto del minore a formarsi in modo armonioso e completo, e quindi a ricevere prestazioni materiali e apporti educativi che lo mettano in grado di crescere.
- Art. 30, stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. L'obbligo di assistenza morale e materiale, richiamato anche dall'art. 147 cod. civ., (37) è la principale espressione del più generale dovere d'assistenza e solidarietà che trova, nell'ordinamento giuridico altre enunciazioni quali: art. 151 cod. civ. (38) ai sensi del quale, la separazione giudiziale può essere chiesta anche nel caso si verifichino atti capaci d'arrecare grave pregiudizio all'educazione della prole; la normativa in tema di scioglimento del matrimonio (39), che detta regole attente alla salvaguardia della prole; l'art. 417 cod. civ. (40), che individua anche nei parenti entro il quarto grado i legittimati a promuovere l'azione d'interdizione e d'inabilitazione (artt. 414 ss. cod. civ.). Inoltre, accanto all'assistenza materiale, si pone, fondamentale, l'assistenza morale, che si articola nelle manifestazioni d'affetto e nell'obbligo d'istruzione e d'educazione.
- Art. 31 protegge, oltre alla maternità, anche l'infanzia e la gioventù.
- Art. 34 attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Nella realtà, tale norma trova scarsa applicazione, nonostante la sua portata generale, la cui applicazione sarebbe assai utile per la tutela sociale, istituzionale e giudiziaria dei bambini, come diritto alla rimozione di tutte le cause che possano turbare la sua crescita.

È importante il riconoscimento costituzionale, perché in assenza in uno statuto dei diritti del minore, è proprio la carta costituzionale, grazie ad un'interpretazione elastica, ad assicurare l'aderenza della tutela giuridica alle sempre mutevoli necessità di vita, riconoscendo il generale principio del *favor minoris* nel progetto di promozione e tutela dei diritti del minore. In effetti, la vera nascita del bambino quale cittadino a tutti gli effetti avviene nel 1967 con la legge sull'adozione speciale (l. 05 giugno 1967, n. 431), sostituita poi dalla legge 04 maggio 1983, n. 84 a sua volta ampiamente novellata (41) ad opera della l. 28 marzo 2001, n. 149. Tali leggi hanno spostato il centro dell'attenzione dall'adulto al minore, che diventa dunque degni titolari di diritti autonomi.

Merita richiamare, inoltre la l. 28 agosto 1997, n. 285 che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza", finalizzato alla realizzazione di interventi diretti a favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 1, primo comma, legge citata).

2.2. La legge n. 66 del 15 febbraio 1996 «Norme contro la violenza sessuale»

Il riconoscimento del problema dell'abuso minorile, seppur dapprima nei suoi aspetti più eclatanti come l'abbandono, l'incuria e lo sfruttamento sul lavoro, si traduce nella promulgazione di leggi volte a favorire un'attività di protezione sempre più articolata e intesa. Si può ben dire, che ciascun ordinamento rispecchia il grado di riconoscimento dell'abuso di volta in volta raggiunto nel singolo paese, e che vi è quindi un rapporto di proporzionalità diretta fra la conoscenza del fenomeno e la tutela offerta dalle leggi. (42) Il maltrattamento e l'incuria sono stati i primi comportamenti ad essere riconosciuti, e sono stati per primi sanzionati, come forme più sottili e subdole di violenza psichica e di abuso sessuale. La risposta giuridica cerca di proteggere le vittime bisognose di tutela, con un intervento sul piano penale: le azioni ed omissioni commesse ai danni di minori sono prese in considerazione come ipotesi di reato (43)

2.2.1. Un primo sguardo alla legge

L'ordinamento italiano sanziona penalmente la maggior parte dei comportamenti "violenti" nei confronti di minori, in particolare con l'approvazione della legge 15 febbraio 1996 n. 66 (nata dalla proposta di legge n. 2576 presentata il 23 maggio 1995 alla Camera dalle deputate di tutti i gruppi parlamentari) contente, appunto, le nuove norme sulla violenza sessuale. La legge ha, innanzitutto, recepito quello che, da circa venti anni, il movimento delle donne chiedeva a gran voce: il reato di violenza sessuale deve essere considerato un reato contro la persona e non contro la moralità pubblica e il buon costume, secondo quanto stabiliva il codice Rocco. (44) La nuova legge ha un inizio davvero sorprendente, e, per taluni, addirittura sconcertante: essa prende l'avvio disponendo l'abrogazione integrale del capo I del titolo IX del libro secondo c.p., nonché degli artt. 530, 539, 541, 542, 543 c.p. (contenuti rispettivamente, il primo nel capo II e gli altri nel capo III dello stesso titolo). Scrive Cadoppi:

da una prima, superficiale analisi, sembra che l'intento del legislatore fosse quello di introdurre una sorta di "tabula rasa" (secondo un'immagine cara agli stoici e ripresa da Locke), ma, partendo dal presupposto che il suo compito non sia quello di esemplificare concezioni del mondo o speculazioni epistemologiche, e dovendo solo regolare rapporti umani e risolvere conflitti, il legislatore sa (o dovrebbe sapere) che la disciplina di una materia precede, in senso sia logico che pratico, l'eliminazione della regolamentazione preesistente: in senso logico, perchè tale eliminazione è il risultato (e non la premessa) del nuovo assetto disciplinare, i cui contenuti e le cui modalità condizionano l'ampiezza degli effetti abrogativi; in senso pratico, perché una norma abrogativa ha un significato costitutivo autonomo soltanto quando si tratti di adottare una vera e propria *deregulation* della materia già disciplinata, o quando la si intenda ricondurre ad un regime normativo comune, eliminando per l'appunto, la regolamentazione speciale che le era riferita. (45)

Di reati di violenza sessuale si inizia a parlare già nei codici preunitari, dal codice napoletano del 1819, che li inseriva nei «reati che attaccano la pace e l'onore delle famiglie», al codice toscano del 1853 fra i «delitti contro il pudore e contro l'ordine delle famiglie», al codice sardo-italiano del 1959 che li considerava «reati contro l'ordine e le famiglie», sulla scia del codice albertino del 1839. Il codice Zanardelli, inseriva il capo dei delitti dedicato alla violenza carnale, alla corruzione di minorenni e all'oltraggio al pudore, nel titolo VIII del libro

secondo, dedicato ai «delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie», senza neppure menzionare la «libertà sessuale», che risulterà espressamente richiamata come tale soltanto nel codice Rocco (capo I del titolo IX del libro secondo). Una scelta questa, che trovava conferma anche nei codici di altri paesi: il codice imperiale tedesco insisteva per la collocazione dei reati sessuali fra quelli contro il buon costume (sez. XIII della parte seconda), e così pure il codice spagnolo del 1870 (titolo IX del libro II). Anche i codici più recenti, come il codice penale norvegese del 1902, mantenevano l'ordine sistematico tradizionale (cap. XIX) e una codificazione coeva a quella italiana, il codice penale danese del 1930, insiste sull'offesa al buon costume (cap. XXIV della parte speciale).

Nella tradizione giuridica presente al momento della codificazione penale italiana del 1930 si esprimeva dunque l'idea di fondo che gli interessi connessi alla libertà sessuale fossero interessi necessariamente funzionali ad un altro, sovrastante interesse; non fossero quindi intrinsecamente meritevoli di tutela di per sé, in rapporto al valore ed alla dignità del soggetto che ne è portatore, ma dovessero essere collegati ad un contesto di valori «superiori» dal quale essi traevano necessariamente consistenza e validità.

Il codice Rocco dà, per la prima volta, autonomo rilievo alla «libertà sessuale», intitolandole il capo I del titolo IX del libro secondo. Da questo punto di vista, esso sembra superare la tradizione preesistente, e introdurre un elemento di contraddizione: come può un interesse di categoria identificato come «libertà sessuale», e cioè come attributo tipicamente proprio di un soggetto, garantito nella sua sfera di assoluta autonomia nella materia dei comportamenti sessuali, conciliarsi con la tutela di interessi quali la «moralità pubblica» e il «buon costume», nel cui ambito la sfera della sessualità è vista in termini di necessaria compatibilità con un «ordine superiore» di regole e concetti? La contraddizione è peraltro, nel codice Rocco, solo apparente, perché esso è pervaso da una sorta di «sublimazione pubblicistica» di tutti gli interessi protetti, nel senso che la loro tutela è concepita e atteggiata in funzione di un interesse preminente riferito allo Stato etico, e cioè allo Stato espressivo della totalità dei valori. In questa prospettiva, la «libertà sessuale» non è valutata come valore intrinsecamente connesso alla persona, ma come riverbero del superiore interesse della pubblica moralità; una sorta di «interesse legittimo» (46) che è protetto sin tanto che corrisponda ad un valore di carattere pubblicistico.

Al cambio di etichetta, sembra non aver fatto riscontro una congrua operazione di «personalizzazione» dei delitti sessuali, rimasta incompiuta sotto diversi profili; prima di tutto

la classificazione sistematica, perché una volta riportata tra i delitti contro la persona, tali delitti andavano collocati non tra i «delitti contro la libertà personale» (47), bensì, più correttamente, tra i «delitti contro la libertà morale». (48) Secondariamente, sono evidenti i problemi in ordine alla persistenza nell'incentrare il delitto sessuale sulla «violenza» anziché sul «dissenso», dimenticando che la libertà sessuale è offesa per il solo fatto di essere la persona *dissenziante*.

2.2.2. Il nuovo assetto strutturale

L'art. 2 della legge n. 66 del 1996 recita: «Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.» La disposizione dell'art. 2 è perfettamente inutile. Per raggiungere il risultato che il legislatore si proponeva di ottenere, e cioè l'inserimento, dopo l'art. 609 c.p., di una serie continua di articoli *bis*, *ter*, *quater* e così via dicendo, bastava la formulazione adottata per ciascun articolo introdotto (art. 3: « dopo l'articolo 609 del codice penale, è inserito il seguente...», elencando così, nell'orrida sequela dei numeri ordinali romani che evidenzia in forma barocca - ai limiti dell'impronunciabilità se la serie degli inserti è cospicua - i rappezzi, le mende e le toppe degli orditi normativi). (49) Il legislatore della riforma si è quindi accontentato di ricavare, per i delitti di violenza sessuale, uno spazio all'interno del reticolo classificatorio adottato per i delitti contro la persona, senza modificarne l'intelaiatura.

2.2.3. Il cuore della legge

L'art. 3 della legge 66/96, inserisce nel codice penale l'art. 609 *bis* che, secondo il senatore Gualtieri costituisce «l'architrave» della legge stessa. (50) Sia il 1° che il 2° comma dell'articolo contemplano la locuzione «compiere o subire atti sessuali». L'espressione «atti sessuali» sostituisce quella di «congiunzione carnale» e di «atti di libidine» di cui ai previgenti artt. 519 e 521 c.p. (51)

Tradizionalmente gli «atti sessuali» venivano intesi in senso soggettivo, dovendo essi essere orientati, per essere considerati tali, all'eccitamento o allo sfogo dell'impulso libidinoso. (52)

Ciò che decideva della sessualità o meno dell'atto era il movente, l'interiore atteggiamento psichico dell'agente, pur se da accertare attraverso le significative circostanze esterne (modalità, parti del corpo interessate, espressioni pronunciate ecc.). (53)

Oggi, invece, gli «atti sessuali» vanno più correttamente intesi in senso oggettivo, con riferimento cioè alla natura oggettivamente sessuale dell'atto in sé considerato, da determinarsi, secondo le indicazioni delle scienze medico-psicologiche, nonché delle scienze antropologico-sociologiche. È infatti più che altro in base ai costumi di un popolo che si configura ciò che è «sessualmente rilevante». Per alcuni popoli, ad esempio, lo sfregamento del naso contro il naso altrui può assumere connotati sessuali, e sul punto le "pratiche sessuali" delle varie comunità nel mondo sono le più varie e curiose. (54) Nel nostro paese, benchè non pare che esistano studi conclusivi sul punto (55), si può dire che perché l'atto sia di natura «sessuale» occorra il «contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale (compresa la mammella nella donna), anale o orale del partner». (56) Al di fuori di queste ipotesi l'atto potrà essere «libidinoso», ma non sarà certamente «sessuale». Così, saranno considerati «atti sessuali i toccamenti (attuati con l'organo genitale, con una mano, con la bocca, o anche con altra parte del corpo) sia dell'organo genitale in ogni sua parte anche periferica (oltre che, naturalmente, della mammella ove la persona offesa sia una donna), sia dell'ano, che della bocca».

In particolare, anche un bacio può essere atto sessuale, ma deve essere un bacio «profondo» per avere la natura sessuale richiesta dalla norma. (57) Interessante, a tale proposito, l'opinione giurisprudenziale: secondo una sentenza della Corte di cassazione del 27 aprile 1998, integra il reato di «violenza sessuale» «l'afferrare alle braccia e l'attirare ripetutamente a sé una donna pronunciando la parola «amore» e cercando di baciarla sulla bocca, ancorchè, a causa di un movimento del capo della vittima dissenziente, l'uomo riesca a baciarla soltanto sulla guancia.» (58) La sentenza sembra sottolineare la necessità di rifarsi, nell'interpretazione dell'aggettivo «sessuale», alla scienza non solo medica, ma anche psicologica ed antropologico-sociologica: di qui la ricerca di una definizione oggettiva di atti sessuali ed il riscontro della minore estensione della nozione rispetto a quella di «atti di libidine». (59) Tale inciso inoltre, sembra far tesoro sia del riferimento alle zone erogene, sia di quello alla normalità dei casi: «poiché l'aggettivo sessuale attiene al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico o funzionale, ma non limita la sua valenza ai puri aspetti genitali del rapporto interpersonale, devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quelli, indirizzati verso zone erogene, che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del

soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalle costrizioni (...) sì da assumere un significato prevalentemente oggettivo e non soggettivo come, invece, avveniva per gli atti di libidine con esclusione di quelle espressioni di libido connotate da una sessualità particolare (es. bacio sulle scarpe)» (60).

Sostanzialmente, la sentenza Di Francia è la prima ad evidenziare la connotazione oggettiva degli atti sessuali, contrapponendola alla nozione soggettiva degli atti di libidine di cui alla vecchia normativa, sottolineando, inoltre, il carattere medico-psicologico ed anche antropologico-sociologico della nozione di atti sessuali. (61) Ora, il riferimento a non meglio specificate zone erogene sembra peccare di genericità, di scarsa determinatezza. Anzi, sembra che proprio il ricorso alle zone erogene, vista la loro intrinseca nebulosità ed incertezza di confini oggettivi, funga in realtà, più che da parametro per dare maggiore determinatezza alla interpretazione della norma nei casi concreti, da strumento per permettere al giudice di riempire di contenuti «sessuali», certe condotte «neutre», per poter perseguire penalmente tali condotte a titolo di violenza sessuale consumata. (62)

Per quanto riguarda invece quale sia la sorte degli atti «non sessuali», che prima rientravano nella nozione di atti di libidine, ad essi si riconosce comunque una rilevanza penale, o a titolo di violenza privata (art. 610: delitto punibile con pene fino a 4 anni di reclusione, eventualmente aggravato dai motivi abietti di cui all'art. 61 n. 1), di ingiuria (art. 594), o, sempre che ne sussistano i presupposti, nei casi di infimo disvalore, di molestie (art. 660).

2.2.3.1. I profili di illegittimità costituzionale

Più volte e da più parti, nel corso dei lavori preparatori della legge n. 66 del 1996, si sono manifestate perplessità sulla compatibilità coi principi della Costituzione, ed analoghe perplessità sono state manifestate dalla dottrina che ha seguito l'iter della riforma (63). Due sono gli aspetti della legge che pongono i maggiori problemi in tema di costituzionalità: l'espressione «atti sessuali», secondo taluno troppo generica per rispettare il principio di determinatezza (64); e l'attenuante del 3° comma dell'art. 3 della suddetta legge, anch'essa a giudizio di alcuni irrispettosa del principio menzionato (o, in alternativa, dell'art. 3 Cost.), per la vaghezza della locuzione usata («casi di minore gravità»). A questi due rilievi ne sarebbe collegato un terzo, concernente l'eventuale mancato rispetto dell'art. 27 comma 3 Cost. (65),

per l'impossibilità di raggiungere fini rieducativi della pena, vista l'insuperabile sproporzione delle pene rispetto a certi fatti scarsamente offensivi.

Che l'espressione «atti sessuali» non sia delle più precise è fuori dubbio, ma forse c'è un modo per evitare di avallare l'ipotesi di illegittimità costituzionale. Un'interpretazione restrittiva, come quella proposta nella sentenza Di Francia, può avere l'effetto di dissipare dubbi di incostituzionalità che potrebbero avvolgere la fattispecie laddove non si considerassero equipollenti le espressioni «atti di libidine» e «atti sessuali», e ancor più se la nuova dizione fosse considerata più comprensiva di quella vecchia. (66) C'è anche da considerare però che il problema dell'interpretazione dell'espressione in oggetto ha fatto registrare notevoli incertezze in ordine alle opinioni dottrinali e giurisprudenziali. Anzi, solo una parte della dottrina e della giurisprudenza ha accolto la tesi dell'estensione minore della locuzione «atti sessuali» rispetto agli «atti di libidine», ma a ben pensarci è anche una questione fisiologica che nelle prime prese di posizione esegetiche su di una norma da poco entrata in vigore, e soprattutto in una materia così delicata, si propongano varie e diverse prospettive interpretative.

I più recenti orientamenti giurisprudenziali ed anche dottrinali (67), sembrano maggiormente inclini ad aderire ad una lettura restrittiva della tanto discussa espressione. In riferimento al concetto di "caso di minore gravità", né la nuova legislazione, né il sistema normativo nel suo complesso forniscono alcuna indicazione per comprendere quale possa essere il concetto. La discussione sembra vertere sulle circostanze aggravanti, escludendo dal gioco quelle attenuanti (68) (che, indefinite o discrezionali, non violano l'art. 25 comma 2 Cost.). (69) Si potrà discutere se sia violato il principio di uguaglianza (70), ma, tenuta presente l'esplicita scelta legislativa di non voler predeterminare in astratto la gravità dei fatti di violenza sessuale (essendo solo suscettibili di essere graduabili in concreto in rapporto alle caratteristiche individuali del caso), è difficile poter giungere ad una tale conclusione, tenendo anche presente che, per aversi violazione dell'art. 3 Cost, occorre una manifesta irragionevolezza della discriminazione attuata dalla legge.

Resta poi il terzo rilievo a porre problemi in tema di costituzionalità, quello relativo alle pene previste per i reati che concernono gli "atti sessuali" e il fine rieducativo della pena ex art. 27 comma 3 Cost. (71). Tale problema era riferito soprattutto ai progetti di legge precedenti a quello poi considerato ed accolto dal Parlamento nella XII Legislatura, che, se da un lato prevedevano l'unificazione delle due fattispecie, dall'altro prevedevano una pena minima piuttosto alta (di solito 3 anni), che poteva finire per applicarsi a fatti anche di lieve entità. La

previsione dell'attenuante di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 66/96, dovrebbe risolvere questi problemi. La pena minima edittale, ove essa ricorra, è 1 anno e 8 mesi, inferiore alla pena minima di cui all'abrogato art. 521 c.p. E, se consideriamo la nozione di «atti sessuali» più ristretta di quella di «atti di libidine», gli episodi «libidinosi», ma oggettivamente bagatellari possono restar fuori da tale concetto e dalla sfera d'azione dell'art. 609 *bis*, con nessuna evidente lesione costituzionale.

2.2.4. Art. 609 *quater*. Atti sessuali con minorenni

L'articolo richiamato cita:

Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609 *bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenni che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 *bis*, compie atti sessuali con un minorenni che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'art. 609 *ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

In prima lettura, l'art. 609 *quater* sanciva la soglia del compimento del quattordicesimo anno di età per delimitare il confine penale tra lecito e illecito nel compimento di atti sessuali (consensuali), con e fra minorenni (salva la previsione dell'età minima di sedici anni ricorrendo uno dei particolari rapporti tassativamente elencati dalla norma al n. 2). (72) Vi furono più significative divergenze sulla soglia della «violenza presunta» (73) al Senato, dove riscossero successo gli emendamenti che abbassavano da quattordici a dodici anni il limite di «intoccabilità» del minore. (74)

Nella Seduta pomeridiana del Senato de 14 dicembre 1995 si pervenne ad una (prima) soluzione di compromesso sul punto, con l'approvazione degli emendamenti che sostituivano, al n. 1 dell'art. 609 *quater*, l'età di dodici anni con quella (originaria) di quattordici, e inserivano, dopo il primo capoverso, il seguente: «Qualora gli atti sessuali di cui al primo comma, ad esclusione di quelli previsti nel numero 2), siano compiuti nei confronti di una persona di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, non è punibile il soggetto che al momento del fatto non aveva compiuto i diciotto anni». (75)

Nel prosieguo del suo *iter*, il disegno di legge ritornò alla Camera, in Commissione e poi in Aula, ove, infine, risultò approvato con modifiche nella seduta del 7 febbraio 1996. In quella sede, venne respinto l'emendamento che tendeva al ripristino *tout court* della soglia dei quattordici anni, sulla scia della continuità con le abrogate disposizioni del codice Rocco. (76) Viceversa, fu approvato un altro emendamento, rispecchiante una nuova soluzione pur sempre diretta a «mediare» tra le divergenti posizioni emerse, attraverso la modifica dell'ipotesi di «non punibilità» di cui al secondo comma, così da restringerla ai casi in cui un minorenne compia atti sessuali con altro minorenne che abbia almeno tredici anni, sempre che la differenza di età tra i soggetti non superi i tre anni. (77) Nella seduta del 14 febbraio 1996, respinti gli ultimi emendamenti diretti ad affermare la non punibilità del minorenne che compia atti sessuali con altro minore che abbia compiuto gli anni dodici, ovvero a sopprimere la limitazione della non punibilità ai casi in cui fra minori non vi siano più di tre anni di differenza (78), l'art 5 in commento, recante l'attuale testo dell'art. 609 *quater* c.p., venne approvato in via definitiva. (79)

2.2.5. Il bene giuridico

Il nostro ordinamento giuridico prevede una categoria di "intoccabili" dal punto di vista sessuale, in riferimento a cui vi è l'obbligo di astenersi da qualsiasi contatto, anche se frutto di consenso. Il diritto alla libertà sessuale presenta un duplice contenuto: diritto definibile "in positivo", il diritto alla libera esplicazione delle proprie qualità e facoltà sessuali, e, "in negativo", come diritto di pretendere che altri non aggredisca il proprio corpo per farne oggetto di manifestazione di libidine. (80) Da considerare subito, che al minore di quattordici anni è escluso il riconoscimento del diritto alla libera esplicazione delle proprie qualità e facoltà sessuali (diritto alla libertà sessuale "in positivo"). (81) Il legislatore della riforma ha,

anzi, ribadito che è comunque irrilevante (a parte la non punibilità del 2° comma dell'articolo) il consenso al compimento di un atto sessuale espresso da un minore degli anni quattordici, precludendo qualsiasi indagine diretta a verificare se questi sia, in concreto, capace di autodeterminarsi nella sfera dei rapporti sessuali. (82) Anzi, opinando che sia tutelata la libertà sessuale del minore sulla base dell'equiparazione tra «dissenso» latamente inteso (proprio delle fattispecie caratterizzate da violenze, minaccia, inganno) e «non valido consenso» del minore, si rischia forse di eludere il problema di fondo, quello cioè di stabilire se il minore di quattordici anni sia titolare e possa esercitare un diritto alla libertà sessuale: infatti, solo se si accoglie questa premessa appare possibile sul piano delle concrete modalità lesive, ammettere una violazione di quel bene giuridico così individuato anche con riguardo a tale minore, che si reputa non poter validamente consentire. In realtà, sembra che l'infraquattordicenne non goda di una vera e propria libertà sessuale in positivo, essendo irrilevante ogni sua manifestazione di consenso nei confronti di maggiorenni.

Con l'art. 609 *quater*, 2° comma, il legislatore ha introdotto una causa di esclusione della colpevolezza, e dunque la «non rimproverabilità» del minore che (fuori dalle ipotesi di cui all'art. 609 *bis*) compia atti sessuali con altro minore che abbia compiuto gli anni tredici, purchè la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a tre anni: con ciò evitando di sancire la piena liceità di tali rapporti, pur sempre oggetto di un giudizio che «non lascia trapelare nessuna approvazione, nessuna libertà» (83). Il ruolo preminente giocato dall'età della persona offesa (tutelata in quanto non ha più di un certo numero di anni) può - unitamente al rilievo del difetto del riconoscimento al minore degli anni quattordici di una «libertà sessuale» come diritto di scelta e di libera esplicazione delle proprie qualità e facoltà sessuali - fare affiorare un bene giuridico protetto diverso dalla libertà sessuale, e consistente nell'«integrità fisio-psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale», nella prospettiva di un «corretto sviluppo della propria sessualità». (84) Trattandosi, inoltre, di delitto basato su di una presunzione «assoluta» di intoccabilità del minore infraquattordicenne, il pericolo viene a configurarsi come astratto, se non addirittura presunto. (85)

Il discorso è diverso per l'ipotesi del n. 2 del secondo comma dell'art. 609 *quater*, perché in linea di massima, il soggetto con il compimento del quattordicesimo anno, si sottrae a quella sfera di diritto alla libertà sessuale. Tendenzialmente infatti, è valido il consenso prestato dalla persona che ha compiuto i quattordici anni (e non ancora i sedici). Valido sì, ma considerato irrilevante per presunzione legislativa in casi particolari, in ragione del peculiare rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, oltre che della giovane età del consenziente. (86)

Si tutela quindi, la libertà sessuale del minore che ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i sedici, sulla base della presunzione di una sorta di «vizio» della volontà del minore medesimo, laddove abbia a rapportarsi, nella sfera sessuale, con determinati soggetti. Del resto, la differenza della ragione della tutela del minore infraquattordicenne rispetto a quella del minore che ha compiuto i quattordici anni ma non i sedici, era stata già da tempo bene evidenziata:

la ragione della tutela del minore di quattordici anni è nella immaturità, anche sessuale, di esso, e nel rispetto dovuto all'infanzia e alla prima adolescenza...- mentre il fondamento della tutela del minore dei sedici anni in relazione a determinate persone - è nella soggezione, anche morale, in cui trovasi il minore nei confronti delle accennate persone... la legge considera l'influenza che tali persone possono esercitare su di lui, l'abuso che può farsi della sua inesperienza o ancora del vincolo di sangue. Si ha riguardo in sostanza alla relazione di fiducia che stringe il minore ad esse, relazione che può agevolare il consenso, o, comunque, impedirne il rifiuto. (87)

Anche nelle ipotesi del n. 2) sembrerebbe di trovarsi di fronte ad un modello di reato di pericolo astratto, ove il giudizio di pericolosità è formulato a priori, una volta per tutte e in via presuntiva da parte del legislatore. Ciò potrà esporre la fattispecie ad un controllo in punto di ragionevolezza nella prospettiva dell'art. 3 della Costituzione, oltre che sollevare dubbi sotto il profilo dell'offensività in relazione a casi concreti in cui risulti evidente che la volontà del minore di anni sedici non abbia in realtà subito condizionamento alcuno, e che dunque, la libertà sessuale del medesimo non sia stata né lesa, né esposta a rischio, bensì si sia normalmente estrinsecata. (88)

Una peculiarità meritevole di essere evidenziata è che mentre l'art. 609 *bis* prevede la condotta di chi costringe o induce taluno a «compiere o subire» atti sessuali, viceversa l'art. 609 *quater* fa esclusivo riferimento a chi «compie» atti sessuali con minorenne. Ora, da un'attenta lettura, si può dedurre che nel novero delle condotte punite, ci sono quelle consistente nel compiere atti sessuali su se stesso o altra persona, mentre, sembra esserci un vuoto legislativo in ordine alla fattispecie di far compiere al minore (ovvero nell'indurlo a compiere) atti sessuali su se stesso o su altra persona. (89) Di fronte ad una interpretazione estensiva del testo approvato, potrebbero essere avanzate riserve sotto il profilo del rispetto del principio di legalità (art. 25, 2° comma, Cost. (90)), ed in particolare del canone di

tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice, e si potrebbe giudicare un'interpretazione siffatta addirittura analogica (*in malam parte*), e quindi vietata. (91) In effetti l'attuale testo dell'art. 609 *quater* rappresenta un indubbio peggioramento rispetto al passato. L'art. 521, comma 2 c.p. prevedeva esplicitamente l'ipotesi di chi inducesse taluno a commettere atti di libidine «su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri». Con tale secondo comma, dell'art. 521, il Codice Rocco aveva consapevolmente colmato una lacuna del Codice Zanardelli, che prevedeva il solo caso in cui il colpevole commettesse atti di libidine (diversi dalla congiunzione carnale) sul soggetto passivo (art. 333 codice 1889). Ebbene, l'attuale formulazione «compie atti sessuali con persona...» parrebbe implicare la partecipazione all'atto sessuale del soggetto attivo e del soggetto passivo, ma esclude le ipotesi di «atti di libidine fatti compiere dal soggetto passivo su se stesso» e «atti di libidine fatti compiere dal soggetto passivo sulla persona di un terzo». (92)

Sotto l'unitaria formulazione dell'art. 609 *quater* sono dunque, previsti due autonomi reati:

1. gli atti sessuali con infraquattordicenni (ma non infradecenne) (art. 609 *quater*, comma 1);
2. gli atti sessuali con infraquattordicenne (art. 609 *quater*, comma 2).

I quali si differenziano sotto il profilo:

- del soggetto attivo;
- dell'oggetto giuridico;
- dell'elemento soggettivo;
- delle circostanze aggravanti e attenuanti.

Soggetto attivo

Soggetto attivo del reato di atti sessuali con infraquattordicenne è «chiunque», onde trattasi del reato comune (93). Circa il reato di atti sessuali con l'infraquattordicenne (ma non infraquattordicenne) trattasi, invece, nonostante l'improprio «chiunque», di reato proprio ed esclusivo e, quindi, di mano propria, potendo essere soggetto attivo soltanto: a) l'ascendente; b) il genitore, anche adottivo; c) il tutore; d) l'affidatario dell'infradecenne per ragioni di cura, di istruzione, di vigilanza o di custodia; e) il convivente col suddetto soggetto.

Oggetto giuridico

L'oggetto giuridico va individuato:

1. rispetto alla fattispecie degli atti sessuali con l'infraquattordicenne, non nell'asserita libertà, bensì nell'intangibilità sessuale (94);
2. rispetto alla fattispecie degli atti sessuali con l'infrasedicenne, non nell'asserita intangibilità sessuale, bensì alla libertà sessuale (95).

In entrambi i casi, come già accennato, si tratta di reati di pericolo, non presunto, bensì, astratto (96).

Elemento soggettivo

Circa l'elemento soggettivo, trattasi di due reati a dolo generico, richiedendo l'art. 609 *quater* per entrambi la coscienza e volontà di compiere atti sessuali con altro soggetto. Essi, però, si differenziano perché:

- a. il dolo del reato del n. 1 prescinde dalla consapevolezza dell'età infraquattordicenne della vittima, essendo irrilevante *ex art. 609 sexies* l'ignoranza di tale età (97);
- b. il dolo del reato del n. 2 richiede, invece, la conoscenza da parte dell'agente sia dell'età infrasedicenne della vittima, secondo le comuni regole del dolo (non trovando qui applicazione l'art. 609 *sexies*), sia della propria qualifica di ascendente, genitore, ecc., trattandosi di reato proprio esclusivo, onde la scusabilità dei rispettivi errori.

Le circostanze

Entrambi i reati sono, essi pure:

1. aggravanti, «se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci» (art. 609 *quater*, comma 4);
2. attenuanti, «nei casi di minore gravità» (art. 609 *quater* comma 3)

2.2.6. La non punibilità degli atti sessuali fra minorenni

Ai sensi del secondo comma dell'art. 609 *quater*, «non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni». Dopo le accese discussioni avvenute durante i lavori preparatori, vi erano diverse opzioni astrattamente ipotizzabili, a partire dall'abolizione della «violenza presunta» per introdurre una fattispecie che richiedesse l'accertamento in concreto della capacità o meno del minore di esprimere un valido consenso. Accanto all'indubbio pregio dato dal superamento di ogni schema presuntivo, era parso tuttavia subito chiaro agli osservatori più attenti, che tale soluzione presentava preoccupanti ombre, quali il demandare all'autorità giudiziaria accertamenti sulla maturità del minore da svolgersi senza parametri certi ed uniformi, con il rischio di indagini peritali traumatizzanti e di decisioni contraddittorie. (98) La soluzione opposta era quella di mantenere immutata la disciplina vigente, ribadendo l'«intoccabilità» del minore di quattordici anni: ciò avrebbe avuto il pregio della certezza, ma sarebbe rimasta la criminalizzazione dei rapporti sessuali tra giovanissimi. (99) Era, infine, stata prospettata una terza soluzione, nel senso di dettare una disciplina differenziata dei rapporti di carattere sessuale tra coetanei, rispetto a quella tra adulti e minori, mantenendo ferma la «violenza presunta» solo con riguardo ai secondi, a tutela dell'intangibilità sessuale del minore, e sancendo invece la liceità dei primi in ogni caso, o quantomeno se commessi da soggetti coetanei, ovvero ricompresi in un certo limite di differenza di età. (100)

L'attuale art. 609 *quater* sembrerebbe aver recepito la terza soluzione. Esso, infatti, al primo comma, continua a sancire l'illiceità penale del compimento di atti sessuali, con il minore di anni quattordici. Al secondo comma è prevista, invece, la non punibilità, entro certi limiti, del compimento di atti sessuali tra minori. In sostanza, chi ha compiuto i tredici anni ma non ancora i quattordici si trova in una posizione ibrida, in una sorta di «limbo» in cui gode di una «libertà sessuale limitata», potendo validamente consentire al compimento di atti sessuali soltanto nei riguardi di coetanei o quasi, entro il noto limite dei tre anni. Per questa via si potrebbe ipotizzare la piena liceità del compimento di atti sessuali fra tali minorenni, difettando addirittura la stessa tipicità del fatto. Ma ciò pare confliggere con la regola sottesa al n. 1 del primo comma dell'art. 609 *quater*, secondo cui il minore degli anni quattordici non è reputato in grado di consentire efficacemente: non si vede perché il consenso debba valere

se prestato ad un sedicenne e non se dato ad un diciassettenne, in quanto l'età del destinatario del consenso stesso, non dovrebbe incidere sulla valutazione circa la maturità e la capacità del consenziente.

Inoltre, non vi sono particolari motivi che possano sorreggere una presunzione di validità del consenso del minore, in deroga al primo comma dell'articolo, se prestato nel momento in cui egli si rapporta ad altro minore che non abbia più di tre anni di lui. In altri termini, il legislatore «non se l'è sentita» (101) né di abbondare la regola dell'«intangibilità» del minore di quattordici anni, né di infierire con la sanzione penale quando gli atti sessuali tra minori avvengano entro gli ormai noti limiti, ferma restando l'illiceità di detti atti.

2.2.7. Il reato di corruzione di minorenni

Il reato di corruzione di minorenni è stato radicalmente modificato (l'art. 530 c.p. è ora sostituito dall'art. 609 *quinqüies*).

L'ipotesi di reato nel vecchio testo contemplava due diverse situazioni: il fatto di colui che «fuori dai casi previsti dagli artt. 519, 520 e 521 c.p. (violenza carnale e atti di libidine violenti) commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore di anni sedici» e il fatto di chi «induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri» (102). La nuova ipotesi contempla, invece, solo il caso in cui siano compiuti atti sessuali in presenza di minore di anni quattordici al fine di farlo assistere ad essi, quindi una formulazione più ristretta della precedente.

Soggetto attivo

Soggetto attivo è «chiunque», si tratta di reato comune. Quindi, anche il minore, è punibile se ed in quanto imputabile. La mancata previsione, per distrazione legislativa, di una causa di non punibilità analoga a quella dell'art. 609 *quater*, comma 3, pone una drastica alternativa tra:

1. o accettare l'incongruenza della punibilità degli atti sessuali compiuti sulla mera presenza del minore, consenziente, e perciò, di minore gravità (come risulta anche dalla pena, ben più lieve, per essi prevista) e la non punibilità degli atti sessuali compiuti, sempre col di lui consenso, sul minore o dal minore sull'agente e, perciò, di

maggior gravità (ad esempio è punibile il minore che si masturbi innanzi alla tredicenne e non il minore che induca costei a masturbarlo) (103);

2. o cercare di ovviare a tale distrazione legislativa attraverso le vie interpretative o analogiche, non agevolmente praticabili, ma costituenti il male minore. (104)

Soggetto passivo

Persona offesa è non più il minore di sedici anni, ma quello di quattordici, essendosi così legittimata la consumazione di atti sessuali nei confronti o in presenza del minore, in età compresa tra quattordici e i sedici anni, purché consenziente e non legato al soggetto da uno dei rapporti indicati dall'articolo 609 *quater* n. 2. Il legislatore ha, almeno, abolito la causa di non punibilità, prevista dall'articolo 530 c.p., costituita dal fatto che il minore fosse persona già moralmente corrotta. La disposizione presupponeva un'irreversibilità di personalità che non può essere mai riconosciuta, figuriamoci ad un soggetto ancora in formazione capace d'impensabili recuperi. Si sottovalutava (nel rispetto della migliore tradizione giuridica italiana) il significato che può avere per un ragazzo, ancora non pienamente strutturato e stabilizzato, l'impunita reiterazione di comportamenti corruttivi nei suoi confronti e i perversi effetti di una "patente" giudiziaria d'irreversibile corruzione (105).

L'elemento oggettivo

La condotta consiste:

1. nel compiere atti sessuali, cioè nel porre in essere, l'agente, siffatti atti su se stesso, su altra persona o con altra persona, diversa però dal minore vittima. Od anche su animali o cadaveri, mentre il reato non sussiste se si fa assistere il minore ad atti sessuali tra animali.
2. in presenza di minore di anni quattordici, il quale, pertanto, deve limitarsi ad assistere agli altrui atti sessuali, senza alcuna partecipazione materiale ad essi, senza subire o senza compiere alcun atto sessuale, su se stesso, ricorrendo altrimenti altri reati sessuali (106).

In questo secondo caso, è da richiamare la dottrina formatasi sulla base del vecchio testo, che sul punto appare identico all'attuale, secondo cui non è necessario che il bambino abbia percepito con i propri sensi l'atto di libidine, né che sia stata in grado di rendersi conto della natura dell'atto, bastando un'apprezzabile probabilità di tale percezione (107).

La giurisprudenza formatasi sotto la vecchia norma aveva ritenuto la sussistenza del reato in questione nel caso «di atti di libidine commessi in presenza del minore che dorme» (Cassazione 01.03.1967). Successivamente però con sentenza del 25 febbraio 1969, ha ritenuto che il reato non sussistesse perché in tal caso il pericolo di corruzione non deve essere confuso con il pericolo di risveglio del minore. È stato anche affermato che il reato sussiste tutte le volte che il minore abbia la possibilità di percepire l'atto lascivo nella sua materiale realtà, non potendo ravvisarsi un pericolo di corruzione nei casi in cui il minore sia talmente piccolo da non poter distinguere i fatti concreti che avvengono sotto i suoi occhi (Cass. 03.03.1969) (108).

L'oggetto giuridico

L'oggetto giuridico va individuato non nella libertà, ma nell'intangibilità sessuale, a salvaguardia del normale e graduale processo di maturazione, anche sessuale, del minore. Pur se, a differenza del reato di atti sessuali con minorenne, tale oggettività giuridica viene qui in considerazione sotto il profilo dell'intangibilità soltanto psichica e non anche fisica.

È ancora da notare che, essendo il reato di corruzione un reato di pericolo e non di danno, non si richiede per la consumazione delittuosa l'effettiva corruzione del minore, ma è sufficiente l'apprezzabile possibilità di tale evento da valutarsi sia in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di modo in cui si compie l'azione, sia alle condizioni personali del soggetto passivo (Cassazione 06.10.1967) (109).

L'elemento soggettivo

Circa l'elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, travestito da dolo specifico, poiché costruito, solo in apparenza, secondo la tipica formula di tale specie di dolo, parlando, nel modo più infelice, l'art. 609 *quinquies* del «fine di farla (la persona minore) assistere» agli atti sessuali.

Ad una più penetrante analisi, però, risulta che non si è di fronte a un dolo specifico (110):

- a. perchè la fattispecie presenterebbe la struttura del dolo specifico se fosse costruita nei termini di «Chiunque compie atti sessuali al fine di farvi assistere una persona minore», onde tale «assistere» sarebbe il risultato-fine che sta oltre il fatto materiale tipico e il cui conseguimento non sarebbe necessario per la perfezione del reato;

- b. perché, richiedendo invece la fattispecie già sul piano oggettivo la presenza fisica del minore agli atti sessuali, l'«assistere» ad essi non può che essere inteso nell'ulteriore senso di «presenza psichica» nel significato sopra precisato;
- c. perchè la fattispecie, assunta in termini di dolo specifico, assumerebbe l'insensato suono del «Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore al fine di farla presenziare psichicamente»;
- d. perchè tale non senso in verità non sussiste per il semplice fatto che tale presenza psichica non può essere l'oggetto di un dolo specifico per la preclusiva ragione che essa non può essere un risultato-fine, che sta oltre il fatto materiale tipico e da (anche se non necessariamente) realizzare, ma è un dato già sussistente al momento degli atti sessuali, proprio ed in quanto attinente ad un minore già fisicamente presente ad essi: quindi un *quid* non oggetto di volontà dell'agente, ma solo di conoscenza (111);
- e. perchè, in ultima analisi, tale fine, improprio, sta semplicemente a significare che la presenza del minore deve essere non meramente fisica, ma psichica, ricettiva, dovendo egli avere la percezione sensitiva dell'atto sessuale (cioè essere non dormiente, non svenuto, non narcotizzato) e la percettibilità psichica (cioè essere non infante, non autistico, non frenetico a livello di vita vegetativa, non in fase di parossismo epilettico, ecc.) (112).

2.2.8. Il regime di procedibilità

La legge di riforma ha anche modificato il regime della procedibilità rispetto all'abrogato articolo 542 c.p. L'art. 609 *septies* amplia i casi in cui si procede d'ufficio introducendo le ipotesi di «violenza sessuale su minore di anni 14, di atto sessuale commesso dal convivente del genitore» ovvero «da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia» ovvero ancora «su minore degli anni 10» (113).

Nel corso dei lavori preparatori vi è stato un acceso dibattito in ordine alla perseguibilità (a querela di parte o d'ufficio) dei reati, soprattutto quelli commessi nell'ambito familiare. I fautori dell'intervento d'ufficio (114) hanno rilevato che proprio la condizione di soggezione che spesso lega l'offeso al colpevole rende assai improbabile la richiesta di punizione per il timore di nuove e più gravi vessazioni; che pertanto la perseguibilità a querela spesso assicura

l'impunità al colpevole e stimola la reiterazione degli atti di violenza o di abuso. I sostenitori della perseguibilità a querela (115) di tali reati rilevano, di contro, che la procedibilità d'ufficio fa sé che la giustizia cada alcune volte come un machete e recida ogni possibilità di riarmonizzazione dei rapporti, anche nei casi in cui le difficoltà sono state superate e l'armonia ritrovata. L'irrogazione di una sanzione penale ad un membro della famiglia ha effetti destabilizzanti sull'intero nucleo familiare alimentando meccanismi di ritorsione e sordi rancori. Le due tesi contrapposte sottolineano esigenze che non possono essere ignorate. È sicuramente vero che è indispensabile far emergere dalla clandestinità comportamenti lesivi della personalità umana, evitando che la famiglia diventi un "porto franco" in cui le peggiori nefandezze possono essere compiute nella quasi sicurezza dell'impunità. È però anche vero che un'indiscriminata procedibilità d'ufficio rischia di rompere gli equilibri familiari danneggiando soprattutto il minore. Perciò, tenendo presenti questi pericoli, alcuni avanzano che nei casi di violenza intrafamiliare la procedibilità sia subordinata ad una preventiva valutazione del giudice minorile che soppesi le conseguenze che potrebbero derivarne per il minore. Altri propongono una soluzione che concili le due tesi entrambe meritevoli di considerazione.

Potrebbe essere utilmente sancita la procedibilità d'ufficio per tutti i reati intrafamiliari, dato il forte interesse pubblico alla correttezza dello svolgimento dei rapporti familiari e alla tutela della personalità minorile. Oppure una sospensione del procedimento ed un affidamento in prova del colpevole che consenta un trattamento del reo ed un sostegno a tutto il nucleo familiare, per tentare di ricostruire rapporti più adeguati e superare difficoltà e insufficienze umane e sociali che portano al reato. A conclusione del periodo di sospensione e di trattamento il giudice potrebbe, secondo l'esito positivo o negativo dell'esperimento, o rinunciare alla condanna, o irrogarla. Ciò faciliterebbe l'emergere delle situazioni d'abuso e di violenze nei confronti dei minori: molte persone, e molti operatori, evitano di segnalare i casi di abuso proprio perché ritengono che una denuncia penale, e un conseguente intervento puramente sanzionatorio e non recuperativo, sia controproducente al fine di realizzare un'effettiva tutela.

2.3. Legge n. 269 del 3 agosto 1998 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»

La legge n. 269 del 1998, nota al pubblico come «legge sulla pedofilia», si apre con un vero e proprio preambolo, l'art. 1:

In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli, contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600 bis a 600 *septies*, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Nelle leggi penali moderne, e nello stesso codice penale del 30, non si riscontrano simili preamboli, salvo qualche rara eccezione in materie particolarmente delicate. (116) L'uso del preambolo sembra essere una sorta di autogiustificazione del legislatore:

Di fronte ad una legge che presentava luci ed ombre, che lasciava molti insoddisfatti, la cui collocazione culturale-filosofica era tutto sommato ambigua, un bel preambolo poteva, se convincente, contribuire a fornire un alibi al legislatore. Se e così si spiega anche, nell'ambito del preambolo, il riferimento a ben due documenti sovra-nazionali, quali la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia O.N.U. del 1989, e la dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma del 1996, sullo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali. (117)

Secondo il titolo della legge, lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno ai minori sarebbero «nuove forme di riduzione in schiavitù». D'altra parte, che una tale prospettiva fosse nella mente del legislatore, è confermato dalla collocazione sistematica delle nuove norme: esse vengono a costituire i nuovi articoli (dal 600 *bis* al 600 *septies* del codice penale) che si pongono immediatamente dopo l'art. 600, che

contempla il delitto di «riduzione in schiavitù». Volendo schematizzare, si può dedurre quanto segue:

- a. il legislatore ha voluto, con la nuova legge, reprimere penalmente certe forme di sfruttamento sessuale ai fini commerciali dei minori;
- b. ha considerato l'im maturità (nella sfera) sessuale dei minori stessi e la loro conseguente libertà (solo negativa) da intromissioni di qualsiasi genere in tale sfera, in difetto di una libertà (positiva) di autodeterminarsi in ambito sessuale;
- c. ha concepito le ipotesi di sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali - che comportano la mercificazione della sessualità dei fanciulli - come nuove forme di riduzione in schiavitù, secondo una concezione storico-culturale della riduzione in schiavitù;
- d. ha altresì considerato tali forme di sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali come serie minacce alla salvaguardia dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale - dunque, alla formazione dell'intera personalità - dei minori;
- e. ha conseguentemente collocato le nuove fattispecie nella Sezione I del Capo III del libro secondo del codice penale, nell'ambito dei "Delitti contro la libertà individuale" ed in particolare dei "Delitti contro la personalità individuale".

Un motivo di discussione interessante, viene dalla dottrina, che critica il riferimento alle "condizioni analoghe alla schiavitù" previsto dalla fattispecie, considerandolo lesivo dei principi di tassatività e di determinatezza sanciti dall'art. 25, comma 2, Cost. (118) che invece la giurisprudenza non ha mai considerato fondato, come mostra la sentenza della Corte di Cassazione del 13 marzo 2001, n. 1982 (119), che individua il contenuto delle "condizioni analoghe alla schiavitù" nelle situazioni di fatto indicate dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1956, ratificata l'anno seguente dall'Italia. Infatti, le norme della Convenzione, in quanto efficaci anche nell'ordinamento nazionale, completerebbero la descrizione del fatto tipico descritta nella fattispecie, colmandone i difetti di tassatività e di determinatezza ed uniformandola ai principi costituzionali. (120)

2.3.1. La prostituzione minorile

2.3.1.1. La fattispecie del primo comma dell'art. 600 bis

L'art. 600 *bis* c.p., mira a colpire lo sfruttamento della prostituzione minorile ed altre condotte (induzione e favoreggiamento) ruotanti attorno alla prostituzione dei minori degli anni diciotto. In un caso, nel II comma, è punito lo stesso cliente della prostituta (121), laddove questa abbia un'età compresa tra i quattordici e i sedici anni. In questo caso, si ha un'attenuante se il cliente ha meno di diciotto anni. Le norme penali in tema di prostituzione sono tuttora quelle della c.d. «legge Merlin» (legge n. 75 del 20 febbraio 1958), la quale abolì le «case chiuse» e stabilì una serie di prescrizioni penali volte a "lottare", secondo quanto diceva il titolo della legge stessa, «contro lo sfruttamento della prostituzione altrui». Il fenomeno della prostituzione, disciplinato dagli artt. 531-536 veniva suddiviso in tre tipi di reato, il lenocinio, lo sfruttamento della prostituzione e la tratta di donne e di minori, per i quali era comminata una pena edittale graduata in relazione alla gravità dell'illecito.

Queste norme si inserivano nell'ambito del più vasto sistema della regolamentazione statale della prostituzione contenuto nel Regolamento 28 ottobre 1981, n. 605; negli artt. 190 ss. del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 e nel Testo Unico 27 luglio 1934, n. 773, artt. 307 e 308.

Scopo della legge era quello di tutelare da un lato, la moralità pubblica ed il buon costume, e dall'altro la prostituta, specie se donna, perché ritenuta persona incapace di autodeterminarsi in una simile scelta. Si trattava di una paternalistica protezione contro il danno che l'incapace donna provocava a sé stessa (ma incapace perché prostituta o semplicemente perché donna?).

L'esercizio della prostituzione doveva essere operato nell'ambito di appositi "locali dichiarati di meretricio" (da qui il termine di "case-chiuse"), autorizzati e registrati, ma soprattutto tenuti sotto stretto controllo sanitario attraverso visite mediche periodiche ed obbligatorie per le donne. (122) Queste, tra l'altro, venivano munite di libretto sanitario e se trovate sprovviste, potevano essere sottoposte coattivamente a visita medica, e ancora, se malate, ricoverate in speciali locali di cura. (123)

In varie disposizioni delle legge, la prostituzione era considerata sotto il profilo sanitario: l'intervento dello Stato nella sfera privata per eccellenza, quella sessuale, era quindi giustificato da superiori interessi, quali la tutela della salute pubblica e il risparmio delle spese sanitarie.

A ciò si aggiungeva un altro supremo interesse, quello della salvaguardia della pubblica moralità e del buon costume. (124) Il Codice penale infatti collocava e colloca tuttora (anche se con la Legge n. 75 del 1958), la disciplina in materia, nel Libro II, titolo IX, "Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume", capo II, "Delle offese al pudore e all'onore sessuale".

Ma cosa s'intende con le locuzioni "moralità pubblica" e "buon costume"? Secondo l'opinione tradizionale per "moralità pubblica" si intende la "coscienza etica (moralità media) di un popolo in un dato momento storico"; in questo contesto però in un'accezione più ristretta, è cioè relativa alle manifestazioni dell'istinto sessuale, che sono in contrasto con i precetti dell'etica. Lo stesso si può dire della locuzione "buon costume", la quale non è altro che l'aspetto esterno della moralità, quale abitudine di vita ed osservanza delle regole di moralità pubblica. Concetti insomma, che si integrano reciprocamente. In ordine al tema che stiamo trattando, la moralità pubblica e il buon costume sono salvaguardati dalla legge penale sotto l'aspetto della tutela del pudore, ossia di quel sentimento che induce gli esseri umani al riserbo in tutto ciò che riguarda le manifestazioni della libidine, sotto il profilo dell'interesse collettivo alla continenza sessuale (vale a dire dell'interesse che ha la società di contenere, arginare la tendenza alle estrinsecazioni della lascivia, e quindi impedire il diffondersi della scostumatezza). (125) Alla luce dei numerosi anni ormai trascorsi, la legge appare superata. Anzi, molto probabilmente, la "legge Merlin" non reggerebbe se sottoposta ad un serio vaglio di compatibilità con i principi costituzionali più rilevanti in materia penale (offensività, tassatività, laicità, ed anche uguaglianza). (126)

La fattispecie dell'art. 2 della legge n. 66 del 15 febbraio 1996, che ha modificato l'art. 600 *bis*, provvede, per la prima volta nella storia recente del nostro diritto penale, alla repressione penale del cliente della prostituta.

L'oggetto giuridico

I reati previsti dalla norma devono ritenersi di mera condotta, a forma libera quelli di cui al primo comma e a forma vincolata quello di cui al secondo, in quanto la disposizione descrive in modo specifico la modalità di aggressione del bene giuridico tutelato. Trattasi di delitti eventualmente permanenti (fatta eccezione per l'ultimo comma che è un reato istantaneo).

Il bene giuridico tutelato in questo caso è, come del resto è evidenziato dal preambolo, la tutela dei fanciulli, contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del

loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale. Il delitto non è plurioffensivo, e la tutela è rivolta alla *persona*, più in particolare della libertà personale, sub specie della personalità individuale. (127) Non è un delitto «senza vittime», dunque ma delitto con vittime in carne ed ossa, finalmente (128).

Soggetto attivo e soggetto passivo

Soggetto autore dei reati previsti dal nuovo art. 600 *bis* può essere «chiunque», trattasi pertanto di un reato comune, in quanto non necessita in capo all'agente, come invece nei reati «propri», alcuna particolare qualità personale (129).

Il soggetto passivo, la vittima cioè, deve avere una età compresa tra i quattordici e i sedici anni. La condotta della fattispecie di cui all'art. 600 *bis* (introdotto dall'art. 2 della legge oggetto di studio), primo comma c.p., consiste, alternativamente, nell'indurre, ovvero nel favorire o nello sfruttare la prostituzione di persona minore degli anni diciotto. Per il delitto di cui al secondo comma (compimento dell'atto sessuale prostitutivo con il minore) è necessario che il minore abbia un'età compresa tra i quattordici ed i sedici anni. Quindi, per la fattispecie di cui al secondo comma se il minore ha più di sedici anni non sussiste il reato; se ha meno di 14 anni si incorrerà nel più grave delitto di cui all'art. 609 *quater*, n. 1., c.p., violenza sessuale «presunta» (130). Tale ultimo delitto sussisterà anche se il minore ha più di 14 anni e non più di 16, se l'agente è il genitore, tutore ecc. (art. 609 *quater*, comma 2, c.p.), che anche in questo caso configura la violenza sessuale presunta.

L'elemento oggettivo: sfruttamento, favoreggiamento ed induzione

Le nozioni di induzione alla prostituzione, nonché di favoreggiamento e sfruttamento della stessa, risultano oggetto di ampia elaborazione, sia dottrinale che giurisprudenziale. Per induzione alla prostituzione si suole intendere un'attività di persuasione, di determinazione o anche solo di rafforzamento della decisione, tale da far sorgere in un soggetto l'idea di prostituirsi, o da aggiungere motivi o stimoli per dedicarsi alla prostituzione, ovvero per riprendere tale attività in precedenza interrotta, o ancora per persistervi, accantonando la decisione di abbandonarla. (131) Secondo la prevalente, e nei tempi più recenti, unanime giurisprudenza di legittimità, lo sfruttamento, viceversa, si realizza con il trarre una qualsiasi utilità (in genere economica, ma non necessariamente) dall'attività sessuale di chi si prostituisce, oppure è integrato dal ricavare un vantaggio ingiustificato dall'altrui prostituzione. (132)

Più sfumato è, infine, il concetto di favoreggiamento della prostituzione di cui si rinvencono formulazioni assai elastiche. In linea di principio, si ha favoreggiamento quando l'agente compie una qualsiasi attività idonea a rendere più agevole l'esercizio dell'altrui prostituzione. (133) Essa si può manifestare con svariate forme quali ad esempio l'accompagnamento di colui o colei che si prostituisce sul luogo del convegno o la presentazione dei clienti. (134) Non è necessario che l'agente abbia un fine di lucro (altrimenti si configura anche lo sfruttamento), né che abbia un fine di libidine. (135)

Ora, a proposito della prostituzione minorile, si può evidenziare che l'induzione deve essere rivolta a un minore di diciotto anni, a prescindere dalla circostanza che questi sia di sesso maschile o femminile, fermo restando che il fatto consiste nel «determinare, istigare, persuadere, convincere il minore a prostituirsi ovvero a superare e rimuovere le ragioni che lo hanno portato a smettere.» (136) Lo sfruttamento ruota senz'altro, anche nell'ottica dell'art. 600 *bis*, primo comma, intorno all'idea dell'utilità che il soggetto attivo del reato trae dalla prostituzione altrui, un'utilità che (contrariamente a talune appena ricordate affermazioni della Cassazione in tema di sfruttamento della prostituzione *tout court*) sembra pur sempre essere economia, ancorchè non consistente necessariamente in denaro. (137)

2.3.1.2. La fattispecie del secondo comma dell'art. 600 bis

La punibilità della condotta del «cliente» della persona che si prostituisce costituisce una novità, rispetto alla legge «Merlin», introdotta dalla Legge 269/1998.

Come già detto, il legislatore, una volta deciso di reprimere in modo fermo il fenomeno della prostituzione minorile, ha coerentemente punito non solo la condotta di «offerta» della prostituzione (primo comma art. 600 *bis*), ma anche quelle costituenti la «domanda» dell'illecita prestazione (art. 600 *bis*, comma II).

La norma punisce «... chiunque compie atti sessuali con un minorenne...». La fattispecie in oggetto non prevede che l'iniziativa sia pesa dal cliente, bensì punisce anche colui il quale accetta la proposta del minore, che data la giovane età non è in grado di valutare il disvalore della sua condotta ed è vittima di un sistema che lo rende «schiavo». Da evidenziare, inoltre, che la norma in commento si apre con una clausola di salvezza: «...Salvo che il fatto costituisca più grave reato...». Tale disposizione mira a risolvere in origine un possibile

conflitto di norme apparentemente coesistenti, come potrebbe verificarsi con il reato di violenza sessuale presunta, prevista al n. 2. dell'art. 609 *quater* c.p. laddove è prevista la configurazione di tale più grave delitto (e non quindi dell'art. 600 *bis*, comma 2), anche se il minore ha più di 14 anni ma non più di 16 anni, se l'agente è il genitore, il tutore o altri specifici soggetti indicati dalla norma (138).

L'elemento soggettivo

Tutte le fattispecie criminose previste dall'art. 600 *bis* sono caratterizzate dal dolo generico. È sufficiente, pertanto, che l'agente abbia la rappresentazione degli elementi essenziali del fatto (compimento di atti sessuali; in corrispettivo di danaro od altra utilità; età minore della vittima ecc.) e dia impulso alla volontà per commettere il fatto tipico, affinché possa dirsi sussistente il requisito della «colpevolezza» necessario ad integrare il delitto de quo. Non è necessario, invece, che tale consapevolezza ce l'abbia la vittima, la quale potrebbe avere un'età giovane tale da non comprendere con esattezza ciò che sta facendo.

Quando il discorso si sposta sull'elemento soggettivo del reato ed in particolare sul momento «rappresentativo» del dolo, è necessario affrontare il problema dell'errore. L'art. 47 c.p. dispone che: «L'errore sul fatto che costruisce il reato esclude la punibilità dell'agente...». In sostanza l'errore, determinando una falsa rappresentazione della realtà non consentendo all'agente di avere una completa coscienza degli elementi essenziali e delle circostanze del fatto, esclude il dolo e quindi il requisito della colpevolezza.

In relazione all'errore sull'età della vittima (139), esso inciderà sulla sussistenza dei reati di cui all'art. 600 *bis*, con le seguenti precisazioni:

1. per il delitto di sfruttamento, favoreggiamento ed induzione alla prostituzione (primo comma):
 - a. l'ignoranza della minore età della vittima esclude il reato;
 - b. poiché il secondo comma dell'art. 47 c.p. stabilisce che «... L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un diverso reato...», l'agente sarà punibile per le analoghe fattispecie previste dall'art. 3 della legge 75/1958 (cosiddetta legge Merlin).
2. per il delitto di compimento di atti sessuali prostitutivi con un minore (secondo comma):

- a. se l'errore sull'età riguarda un minore di anni 14 (premesso che il delitto in esame non si configura, in quanto come già detto è necessario che la vittima abbia più di 14 e meno di 18 anni), l'agente sarà punibile per violenza sessuale presunta (art. 609 *quater* c.p.), ciò in quanto l'errore sull'età in tale circostanza è irrilevante ai sensi dell'art. 609 *sexies* c.p. (140);
- b. se l'agente ritiene per errore scusabile che la vittima sia maggiore di anni 16, ai sensi dell'art. 47 c.p., non si configurerà il delitto *de quo*, né alcun reato di cui alla legge 75/1958.

Consumazione e tentativo

Considerato che l'attività di prostituzione è costituita dal compimento di atti sessuali in cambio di un corrispettivo (art. 600 *bis* comma 2, c.p.), deve ritenersi che i reati di cui alla citata norma si consumino al momento del compimento dell'atto sessuale, ciò ad eccezione dello sfruttamento per il quale si richiede in più la percezione del profitto per la perfezione del delitto (141). Prima di allora, in presenza della idoneità ed univocità degli atti, sussisterà mero delitto tentato (art. 56 c.p.).

A ciò non è ostativo il fatto che parte della dottrina (minoritaria) ritenga le fattispecie criminose in esame, forma di reato abituale, infatti per la più accreditata dottrina il reato abituale è compatibile con il tentativo (142).

Le pene

La commissione dei reati di cui al primo comma dell'art. 600 *bis*, comporta l'applicazione della severa pena della reclusione da 6 a 12 anni e la multa da trenta a trecento milioni delle vecchie lire.

Per il reato di cui al secondo comma, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire dieci milioni. In relazione a tale ultima fattispecie, sussiste anche una speciale attenuante se il fatto criminoso è commesso da persona minore degli anni 18. In tal caso la pena è ridotta di un terzo. Trattandosi di un'attenuante, essa può entrare in comparazione con le aggravanti comuni o speciali previste dall'art. 600 *sexies* c.p. (143).

È da osservare che il testo definitivo della legge 269/1998 è sul punto più severo della prima bozza del Senato: infatti in detto testo era previsto che l'autore del reato (colui che consuma l'atto prostitutivo con la vittima), se minore degli anni 18, non era punibile. All'irrogazione

della pena principale consegue anche l'applicazione delle pene accessorie dell'art. 600 : infatti in detto testo era previsto che l'autore del reato (colui che consuma l'atto prostitutivo con la vittima), se minore degli anni 18, non era punibile. All'irrogazione della pena principale consegue anche l'applicazione delle pene accessorie dell'art. 600 *septies* c.p.

Istituti processuali

A seguito della riforma del Giudice Unico di primo grado introdotta dal legge 16.12.99. n. 479, i reati di cui al primo comma dell'art. 600 *bis* spettano alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, quello di cui al secondo comma, al tribunale in composizione monocratica.

L'arresto in flagranza per i delitti di cui al primo comma, è obbligatorio ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. *d*), c.p.p. (così modificato dall'art. 11 legge 269/98); non è consentito, invece, l'arresto in flagranza di reato per il delitto di cui al comma 2 dell'art. 600 *bis*. Per i reati di cui al primo comma (ma non per quello di cui al secondo), è consentito il fermo di indiziato di reato ai sensi dell'art. 384 c.p.p., tenuto conto degli elevati limiti edittali della pena.

Sempre per i reati del primo comma, l'entità della pena consente l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia carceraria (art. 280, comma 2, c.p.p.), nonché le intercettazioni telefoniche ed ambientali (artt. 266 e seg. c.p.p.) (144).

2.3.1.3. L'articolo 2, comma 2 Legge 269/98

L'art. 2, comma 2, della L. 269/98 ha inserito nel corpo del R.D.L. 1404/1934, l'art. 25 *bis*.

Il R.D.L. 20.07.1934, n. 1404 (conv. in L. 25.05.1935, n. 835), disciplina «L'istituzione ed il funzionamento del tribunale dei minorenni» e il nuovo art. 25 *bis* ha previsto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne debba dare immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale la nomina di un curatore. Forse il legislatore pensava di risolvere così la questione.

Il tribunale, che in ipotesi di urgenza può agire anche d'ufficio, adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero ed al reinserimento del minore. Qualora poi un minore degli anni diciotto sia vittima di uno dei delitti di cui agli artt. 600 *bis* cod. pen., 600 *ter* cod. pen., e 601, secondo comma cod. pen., la norma prevede che il tribunale per i minorenni adottati in via d'urgenza le misure succitate e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prenda gli opportuni accordi, tramite il Ministro degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza. (145) In attuazione degli impegni internazionali (146), il legislatore del 1998 con l'art. 25 *bis* del r.d.l. n. 1404/1934 sembra aver scelto di introdurre un'ipotesi speciale d'intervento giudiziario, nell'ambito della competenza amministrativa del tribunale per i minorenni che, all'esito di un procedimento espressamente disciplinato, può adottare nei confronti dei minori, provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore, procedendo anche d'ufficio nei casi urgenti.

In seguito al provvedimento del Tribunale per i minorenni, le ragazze si trovano inserite in comunità in attesa di compiere i diciott'anni, ormai vicine alla soglia della maggiore età, con vissuti drammatici e sfiducia totale nei confronti di persone, assuefatte a rapporti relazionali distorti e legati unicamente a concetti di violenza-guadagno, analfabete, senza legami familiari significativi e con prospettive future poco rassicuranti. In questa situazione, devono sottostare a regole molto precise e adattarsi a "normalità" difficilmente compatibili con le abitudini acquisite quando esercitavano la prostituzione e potevano anche, se acquiescenti, disporre di una certa quantità di denaro. Considerate le notevoli difficoltà da superare, il percorso tracciato per loro dalla normativa attuale andrebbe quindi ripensato in termini diversi, in particolare per quanto riguarda gli interventi di tipo psicologico. Si impone l'attivazione di progetti di rete opportunamente calibrati per sostenere queste minori nel difficile tentativo di situarsi entro i confini della realtà e della normalità, riprendere fiducia in se stesse e poter avviare un processo di integrazione nel nostro paese in un quadro di interventi coordinati tra i diversi servizi e istituzioni che tuteli le giovani prostitute anche oltre il raggiungimento della maggiore età.

2.3.2. La pornografia minorile

L'art. 3 della legge 269/98 ha introdotto nel corpo del codice penale l'art. 600 *ter* incriminante la «Pornografia minorile».

La disposizione composta di quattro commi, prevede una pluralità di fattispecie incriminatrici, costituenti reati di pura condotta, a forma libera quello di cui al primo e secondo comma, a forma vincolata gli altri, miranti a reprimere tale fenomeno a tutti i livelli, persino quello della cessione gratuita di materiale pornografico minorile (comma 4). Trattasi di ipotesi di reati comuni, eventualmente permanenti (fatta eccezione per l'ultimo comma che è delitto di natura istantanea).

In ordine al bene giuridico protetto dalle norme in questione, tenuto conto del capo e del titolo in cui è inserito il nuovo articolo, esso va individuato nella libertà psico-fisica del minore (delitto contro la personalità individuale). Dalla struttura di alcune delle fattispecie (es. divieto di commercio del materiale pornografico, comma II), però, si può evincere anche l'intenzione del legislatore di difendere la collettività da offese al senso del pudore. L'intuizione di una natura plurioffensiva delle fattispecie in esame tornerà utile allorché si discuterà della possibilità di un loro concorso (effettivo e non meramente apparente).

2.3.2.1. La fattispecie del primo e secondo comma dell'art. 600 ter

L'art. 600 *ter*, I e II comma, inserito con l'art. 3 della legge 269/98, recita:

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Da precisare che l'espressione di pornografia appare nuova nell'ambito del codice penale, fino al 1998, si è usato il termine «osceno» per indicare ciò che, secondo il sentimento comune, offende il pudore (cfr. art 529 c.p.). Il concetto da cui partire è la lettura dell'art. 1 della legge

che rinvia a documenti internazionali che trattano dello sfruttamento sessuale dei minori, anzi la protezione verte proprio sullo sfruttamento sessuale a fini commerciali. Quindi, se il minore deve essere protetto al fine di garantire lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, le esibizioni ed il materiale prodotto attraverso lo sfruttamento, saranno pornografici quando la sfera dell'inviolabilità sessuale del minore sia stata violata, e ciò a (potenziale?) deterioramento dello sviluppo dell'intera personalità del minore (147).

Perché si abbia pornografia minorile occorre quindi, la realizzazione di atti sessuali da parte del minore o sul minore. Solo in tali ipotesi la sessualità del minore entra in gioco in modo così diretto da potersi pensare ad un effettivo pericolo per lo sviluppo dell'intera personalità del minore. (148) Ora, la tesi sembra però peccare sotto il profilo della determinatezza. In effetti, il concetto di pornografia non viene definito dal legislatore. (149) Alla luce di questo vuoto legislativo, gli interpreti hanno cercato di reperire un concetto di pornografia che sia il più chiaro e delineato possibile, partendo anche dal presupposto che visto che le pene previste sono elevatissime (reclusione da sei a dodici anni e multa da lire cinquanta a cinquecento milioni, più severe di quelle previste per la violenza sessuale), occorre che il delitto commesso sia veramente gravissimo, e che sul serio l'agente metta in pericolo lo sviluppo dell'intera personalità del minore. Solo restringendo la nozione di pornografia a veri e propri atti sessuali (150) del minore anche le previsioni di cessione gratuita del materiale pornografico e la semplice detenzione dello stesso da parte del privato (ad uso, diciamo così, "personale"), hanno un senso, anche perché solo in questo modo sarà più facile la percezione da parte del soggetto della illiceità del fatto (cercando di non correre quindi il rischio che foto scattate senza malizia da genitori in vacanza, rientrino potenzialmente tra il materiale di cui è addirittura proibito il possesso).

L'art. 600 *ter* c.p. prevede la responsabilità penale di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche, di produrre materiale pornografico (primo comma) e di commerciare detto materiale (secondo comma). I requisiti richiesti dalla norma in esame per la realizzazione della condotta criminosa hanno dato origine a vivaci dispute in dottrina e giurisprudenza. L'orientamento dottrinario prevalente e parte della giurisprudenza (151) richiedono, per la configurabilità delle condotte criminose sanzionate dalle fattispecie incriminatrici in argomento, che il fatto sia stato commesso con lo scopo di lucro e con il necessario utilizzo di una struttura imprenditoriale, anche rudimentale: requisito che viene imposto dal termine «sfruttare» utilizzato dal legislatore. (152) La Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma del 1996, infatti, sancisce che «lo sfruttamento

sessuale di minori a fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e di violenza ed equivale ai lavori forzati e ad una nuova forma di riduzione in schiavitù contemporanea».

La circostanza che lo sfruttamento debba essere rivolto verso minori (e non verso un solo minore), è stata interpretata, più che come una svista del legislatore, come una conferma della necessità che la condotta sia realizzata nell'ambito di un contesto imprenditoriale, il quale per sua stessa natura richiederebbe l'impiego di una pluralità di soggetti. (153) Quanto appena esposto, tuttavia, non impedirebbe, secondo l'orientamento dottrinario preferibile, che il delitto in esame sussista anche quando, sempre in presenza di un contesto imprenditoriale, anche rudimentale, venga sfruttato un solo minore. (154)

La giurisprudenza delle sezioni unite Corte di cassazione (155), di contro, ha osservato che il solo criterio semantico non è sufficiente ai fini dell'individuazione delle condotte penalmente rilevanti ai sensi della norma in esame. Lo sfruttamento dei minori considerato dal delitto in esame, pertanto, andrebbe inteso in senso ampio, non necessariamente di lucro, ma comprensivo di tutti gli atteggiamenti tesi, qualunque sia lo scopo, «a mettere a repentaglio il libero sviluppo personale del minore con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia». (156) L'anticipazione della tutela penale, quindi, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, impone la qualificazione del reato di pornografia minorile alla stregua di delitto di pericolo, da ritenersi consumato ogni volta che «l'impiego di uno o più minori per produrre spettacoli o materiale pornografico abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto». (157)

La realizzazione del pericolo dovrà, quindi, essere valutata di volta in volta dal giudice tenendo conto della presenza di elementi sintomatici della condotta, quali potrebbero essere, per esempio: il collegamento del soggetto con persone dedite alla pratica della pedofilia, possibilità di diffondere, con una certa facilità; il materiale pedopornografico ad una più o meno vasta cerchia di soggetti, lo sfruttamento di più minori, i precedenti penali del soggetto, nonché gli altri indizi significativi suggeriti dall'esperienza. Si evidenzia che, anche secondo l'orientamento in parola, lo sfruttamento di più minori non costituisce elemento costitutivo del reato, ma indice di pericolosità della condotta. Sembra quindi che, seguendo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, si estende la sfera di operatività dell'art. 600 *ter* (commi primo e secondo), in quanto le fattispecie delittuose ivi previste, risulterebbero applicabili anche alla produzione ed al commercio di materiale pornografico infantile commessi in forma non imprenditoriale, ovvero senza scopo di lucro. Quindi, secondo l'orientamento dottrinario, si

esclude l'applicazione di tali norme ad ipotesi (tra l'altro frequenti) in cui il materiale pornografico sia di produzione «casalinga», essendo tali ipotesi, nella maggior parte dei casi, il risultato di condotte consumate non a scopo di lucro, ma per fini sessuali e con il consenso del minore interessato. Secondo la giurisprudenza invece, si potrebbero ritenere penalmente rilevanti, ai fini degli artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche tutti quei fatti riguardanti materiale pornografico minorile di produzione «casalinga», intendendosi, in generale, per tale produzione quella ottenuta mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto avvenuto in un contesto non imprenditoriale, ovvero a fini non di lucro.

Alla stessa stregua, la distribuzione, la divulgazione ed il pubblicizzare il materiale pornografico di cui al primo comma della norma in questione, posti in essere con qualsiasi mezzo, ivi compreso *Internet*, potranno essere sanzionati, ai sensi dell'art. 600 *ter* terzo comma, anche quando detto materiale non sia stato ottenuto in un contesto imprenditoriale, o comunque derivi dallo sfruttamento di minori non a scopo di lucro. (158) In particolare, per quanto riguarda questa fattispecie delittuosa, parte della giurisprudenza ha chiarito che per la configurabilità del delitto «è sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un numero indeterminato di destinatari» (159): cosa che può accadere, per esempio, nel caso di cessione a più persone di fotografie pornografiche di minori attraverso l'uso di una *Chat-Line*.

Le medesime considerazioni valgono per la distribuzione e la divulgazione finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minorenni. Interpretazioni queste, conformi a quei principi internazionali che hanno ispirato il legislatore del 1998: la soluzione contraria (160), sostenuta da parte della dottrina, porterebbe, in mancanza della sussistenza di diverse ipotesi di reato, all'aberrante irrilevanza penale di fatti, come quelli attinenti al materiale pornografico infantile di produzione casalinga, che da un lato sono di frequentissima consumazione e dall'altro si manifestano con forme anche maggiormente meritevoli di sanzione penale rispetto a quelle pacificamente considerate reato. Si può ragionevolmente affermare, infatti, che il materiale pornografico fatto in casa è, quasi sempre, il risultato di condotte poste in essere da soggetti, quali un parente, un conoscente, e che spesso, si trovano in una posizione di supremazia psicologica rispetto al minore oggetto della pornografia e che agiscono per la mera soddisfazione dei loro istinti sessuali. A conferma di quanto argomentato, si evidenzia che l'art. 600 *sexies* c.p. al secondo comma ha, *ex professo*,

introdotto una circostanza aggravante ad effetto speciale che ricorre quando i fatti previsti dall'art. 600 *ter* siano stati commessi dal convivente o da soggetti legati alla vittima da vincoli di parentela ovvero da persone a cui il minore era affidato per ragioni di custodia, cura, educazione, istruzione, ecc... La particolare qualità dei soggetti citati, peraltro, non può che indurre a concludere che, nell'intenzione del legislatore, lo sfruttamento del minore ai fini di pornografia può essere sicuramente consumato in ambito familiare. Di più, l'art. 282 *bis* c.p.p., sesto comma, introdotto dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, prevede la possibilità di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare quando i delitti di cui agli artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p., siano stati consumati in danno del convivente o del prossimo congiunto, con la conseguenza che anche un parente o il convivente di un minore possano rispondere del delitto di cui all'art. 600 *quater* c.p. La detenzione di materiale pornografico sarà, quindi, penalmente rilevante anche quando esso costituisca il prodotto dello sfruttamento sessuale di un minore della famiglia o di un convivente, sfruttamento che, in tale contesto, si verifica normalmente per fini, non economici, ma, piuttosto, sessuali.

In ordine all'elemento soggettivo delle fattispecie di esibizione e di produzione, la maggior parte della dottrina ritiene che esse devono essere certamente animate da un dolo specifico («... al fine di ...»). Se ne desume, dunque, che per la consumazione dei reati non è necessario che la finalità di produzione o l'esibizione siano realizzate, ma basta la semplice attività preparatoria.

Circa la possibilità di errore sull'età della vittima, si richiama quanto detto nel commento dell'art. 2 della legge 269/98, ove ho affermato la possibilità della ricorrenza della causa di esclusione della colpevolezza, prevista dall'art. 47 c.p., in presenza di un errore scusabile, salva l'eventuale ricorrenza di altri reati.

2.3.2.2. La fattispecie del terzo comma dell'art. 600 ter

L'art. 600 *ter*, III comma sancisce:

Chiunque al fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori

degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Nell'enfatizzazione che ha accompagnato, a livello di opinione pubblica, l'emanazione della nuova legge «contro la pedofilia», uno spazio non trascurabile è stato attribuito alla fattispecie in esame, che incrimina in modo esplicito la diffusione di materiale pornografico («anche») via *Internet* («per via telematica»). In realtà non si è trattato della prima volta, che nel nostro ordinamento si sono introdotte nuove disposizioni penali, per punire condotte illecite realizzate (o realizzabili) per via telematica, la legge 23 dicembre 1993, n. 547, in materia di criminalità informatica, propone un insieme di figure incriminatrici e di norme estensive della punibilità, inserite nel codice penale per punire fatti commissibili - anche - via rete. (161) Oggi, nel mutato contesto tecnologico e delle forme e modalità di svolgimento dei rapporti sociali, c'è forse un eccessivo allarmismo che vorrebbe trovare il suo sfogo nella norma penale. E la norma penale è stata caricata di funzioni di tutela e di capacità deterrenti nella lotta contro lo sfruttamento e l'adescamento dei minori a fini sessuali, che ben difficilmente potrà assolvere, almeno nella misura promessa dai redattori; qualcuno sul versante opposto, ha visto in essa addirittura

un minaccioso attentato alle libertà fondamentali dell'informazione, comunicazione e manifestazione del pensiero, beni certamente di primario rango costituzionale, ma la cui garanzia sembra da difendere su più importanti fronti, in cui esse sono realmente ed intollerabilmente compresse dallo strapotere economico o politico di forze monopolistiche o di cartelli e consociazioni dominanti. (162)

Consultando i lavori preparatori risulta evidente la sproporzione fra il contenuto, troppo generico, delle formulazioni proposte e l'enfasi con cui invece i relatori di molti progetti di legge hanno sottolineato l'esigenza di incriminare penalmente la diffusione e lo scambio (anche) via *Internet* d'informazioni e di materiale pornografico concernenti minori, quantomeno per fornire strumenti efficaci per individuare e colpire i siti dove i pedofili si nascondono, si incontrano e si scambiano materiale e messaggi, favoriti, evidentemente, dalla fluidità e rapidità di circolazione delle immagini, delle informazioni e dei dati, che la rete consente. Le diverse proposte presentate alla Camera dei Deputati, a partire dal 1996, possono facilmente distinguersi in tre gruppi: quelle, rare, che nulla stabilivano in materia di diffusione di materiale pornografico (163); quelle che prevedevano un'incriminazione riferita ad un

elenco di oggetti materiali (foto, film video, supporti audiovisivi), non allusivi a comunicazioni telematiche (164), che però potevano essere indirettamente comprese nella previsione più generica o «di chiusura», rappresentata dal ricorrente concetto di «materiale pornografico» (165); ed infine quelle che, pur usando termini meno incompatibili con la tecnologia telematica, stabilivano poco o nulla al riguardo. (166)

Molto deludenti appaiono anche le numerose proposte presentate in Senato, subito confluite nell'esame del testo unificato, elaborato dal Comitato ristretto della corrispondente Commissione della Camera, da questa approvato e trasmesso nel luglio 1998. (167) Né nelle proposte dei senatori, né nelle stesse illustrazioni introduttive, è stato dato rilievo alla previsione di fattispecie *ad hoc* per contrastare la diffusione via *Internet* di «materiale pornografico». (168) La norma in esame introduce e caratterizza le condotte incriminate, con il concetto di divulgazione. Tale concetto era già stato oggetto di un precedente legislativo, in particolare in materia di comunicazione e diffusione di dati, anche per via telematica, l'art. 1, secondo comma, lett. g e h della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela dei dati personali. Con tali norme, la comunicazione è stata definita come «dare conoscenza dei dati a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato» (lett. g), ed in quanto tale distinta dalla «diffusione», che è, invece, rivolta «a soggetti indeterminati» (lett. h): ma entrambe possono realizzarsi «in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione dei dati».

Benchè testualmente dettate solo ai fini della disciplina dei dati personali, si tratta di definizioni normative aderenti alle caratteristiche e qualità tecniche dei nuovi mezzi e delle nuove procedure di comunicazione di dati informatici e telematici, non presentando, di per sé, particolarità riferibili al contenuto «personale» dei dati stessi, se non per l'esigenza di un'anticipazione della tutela soddisfatta con la legge 269/98. La legge in esame, punisce ogni diverso modo e momento della «circolazione» del materiale per «bloccarla sul nascere anche quando non integri attività commerciali, o per impedire comunque che si estenda ad una più o meno ampia cerchia di destinatari, che a loro volta potrebbero poi ancora facilmente allargarla e moltiplicarla». (169) Ed è coerente con il sistema, la punizione della messa in circolazione del materiale in esame, anche al di fuori di qualsiasi scopo od attività imprenditoriale o commerciale, se si considera che, comunque, è considerata penalmente illecita anche la semplice condotta del destinatario che si procura o dispone di tale materiale (art. 600 *quater* c.p.). A conferma di questa visione, la Suprema Corte statuisce che «per la configurabilità del reato di pornografia minorile ed in particolare dell'ipotesi di divulgazione di materiale

pornografico prevista dal comma 3 dell'art. 600 *ter* c.p., non è sufficiente la cessione del materiale pornografico a singoli, ma è necessario che l'agente propaghi detto materiale presso un numero indeterminato di persone; come nel caso di fotografie di minori a contenuto pornografico distribuite per via telematica a mezzo di una *Chat-Line*». (170)

La Suprema Corte ha dunque stabilito che, perché sussista divulgazione di materiale pornografico minorile, non è sufficiente che l'autore ceda a singoli soggetti il materiale, ma è necessario che lo propaghi ad un numero indeterminato di persone. La fase di accesso ad una *Chat-Line*, che riguarda la generalità degli utenti interessati ad un argomento comune, è prodromica rispetto a quella relativa all'individuazione dei partners con cui scambiare messaggi o immagini digitali. La trasmissione di immagini attraverso una *Chat-Line*, in definitiva, non realizza una mera comunicazione riservata tra soggetti precedentemente individuati e consenzienti, e pertanto penalmente irrilevante, ma integra, per le modalità con cui viene realizzata, il reato di divulgazione di materiale pornografico minorile. (171)

In ordine all'elemento soggettivo, mentre per l'attività di distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione del materiale pornografico è sufficiente il dolo generico, per quanto attiene alla diffusione di notizie, la condotta deve essere finalizzata all'adescamento o sfruttamento (dolo specifico); ne consegue che anche se il contatto con il minore non si realizza, pur sempre il reato è consumato (172).

2.3.2.3. La fattispecie del quarto comma dell'art. 600 ter

Il quarto, ed ultimo comma dell'art. 600 *ter*, recita:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

Il legislatore ha ritenuto opportuno stroncare a tutti i livelli, il fenomeno della pornografia minorile, e a questo fine non solo ha colpito lo sfruttamento dei minori al fine di produrre e commerciare materiale pornografico, ma anche condotte ben più distanti dal «peccato originale» dell'episodio di sfruttamento del minore, come la cessione, anche a titolo gratuito,

del materiale, nonché la stessa mera detenzione del materiale. La cessione implica la necessità di materiale trasmissione del possesso dal dante causa all'avente causa; essa può essere sia a titolo gratuito che oneroso. (173) Nel caso in cui la cessione sia a titolo oneroso, la differenza con l'ipotesi del «commercio», di cui al comma secondo, va ricercata nel fatto che in tale ultima ipotesi essa avviene nell'ambito di un'attività imprenditoriale e non in modo occasionale. Nel caso di cessione a titolo gratuito, la differenza con l'ipotesi di «distribuzione», di cui al comma terzo, va individuata nel fatto che nella mera cessione essa avviene in favore di un soggetto determinato con un occasionale atto; nella distribuzione, in favore di una pluralità indeterminata di soggetto.

In ordine all'elemento soggettivo del delitto in esame, esso è costituito dal dolo generico e cioè è sufficiente la consapevolezza di tutti gli elementi descrittivi della fattispecie. In particolare, necessita la consapevolezza dell'origine del materiale dello sfruttamento sessuale del minore e dell'età del soggetto passivo. Il testo della norma, nella stesura originaria del Senato, poi modificato dalla Camera, prevedeva come reato la cessione del materiale pornografico «avente ad oggetto minori». Nella stesura definitiva, invece, si pretende che il materiale provenga dallo «sfruttamento sessuale dei minori». Quindi l'agente non è punibile se non ha la consapevolezza di tale provenienza. (174) La prova sul punto potrebbe essere di fatto difficile e, quindi, è presumibile che si ripropongono i problemi della non punibilità determinata sull'errore sul fatto, già illustrata in precedenza.

Le pene

I delitti previsti dal primo comma (sfruttamento dei minori per fini di pornografia) e dal secondo (commercio di materiale pornografico) sono puniti con la pena della reclusione da 6 a 12 anni e la multa da 50 a 500 milioni di lire da tradursi in euro.

Il delitto di cui al comma terzo (diffusione di materiale pornografico) è sanzionato con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5 a 100 milioni. Infine, il meno grave delitto previsto dal comma quarto (cessione di materiale pornografico), è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da 3 a 10 milioni delle vecchie lire. Alla condanna consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 600 *septies* (art. 7 legge 269/1998) e per l'analisi delle circostanze speciali previste dall'art. 600 *sexies* c.p., rinvio al commento dell'art. 6 legge 269/1998 (175).

Gli istituti processuali

Per quanto concerne la competenza per i reati di cui ai primi tre commi, spetta alla cognizione del tribunale in composizione collegiale (art. 33 *bis* c.p.p.), e quello di cui al quarto comma al tribunale in composizione monocratica.

Per quanto attiene all'arresto in flagranza (artt. 380 e 3281 c.p.p.), esso è obbligatorio per i primi due commi, facoltativo per il terzo, non ammesso per il quarto comma. Il fermo di indiziato (art. 384 c.p.p.) è ammesso solo per i delitti di cui ai primi due commi (176).

La custodia cautelare carceraria, ricorrendone i presupposti, è applicabile per i delitti di cui ai primi tre commi, ai sensi dell'art. 280, comma 2, c.p.p. Le intercettazioni telefoniche sono sempre ammissibili quando si procede per i delitti di cui ai commi primo e secondo (ai sensi dell'art. 266, lett. *a*, c.p.p.) e del terzo comma (ai sensi dell'art. 266, lett. *f bis*, come introdotta dall'art. 12 L. 269/1998).

2.3.3. La responsabilità dei *Providers*

Il legislatore non ha, ancora, affrontato esplicitamente la questione cruciale, dei limiti e dei presupposti della (possibile) responsabilità penale degli operatori e fornitori di servizi in rete, per i fatti illeciti ivi commessi sia direttamente, che da utenti o da terzi. Non ha indicato, né differenziato, i diversi presupposti e titoli di responsabilità in relazione alle specifiche funzioni ed attività svolte. Ora, bisogna rilevare che la dottrina, italiana (177) e non solo (178), si caratterizza per una impostazione tendenzialmente garantista. La giurisprudenza è apparsa, al contrario, più rigorosa: famoso è rimasto il caso dell'*Internet provider* svizzero che è stato condannato per non aver rimosso materiale pornografico dopo che la presenza di questo gli era stata segnalata dall'Autorità Federale (179).

Anche in Germania, e precisamente in Baviera, vi è stata la condanna di un *Internet provider* (180). In Francia, si contano talune pronunce in sede civile che affermano la responsabilità degli *Internet providers* per non aver controllato l'accesso in rete. (181) In senso contrario si pone, invece, la giurisprudenza statunitense: la Corte Suprema Federale della Pennsylvania ha dichiarato costituzionalmente illegittima quella norma del "Communications Decency Act" (§ 502) che configurava una responsabilità penale dell'*Internet provider* per aver consentito l'accesso in rete a materiale di carattere pornografico attinente i minori. (182) L'impostazione statunitense non pare essere tuttavia condivisibile, avuto riguardo al nostro ordinamento, in

quanto la libertà di manifestazione del pensiero trova qui dei limiti espressamente sanciti a livello costituzionale. L'art. 21 della Carta, individua proprio nel rispetto del buon costume il criterio delimitativo della garanzia costituzionale al diritto di manifestazione del pensiero. Pertanto, una soluzione interamente orientata alla tutela della libertà di espressione e che non si preoccupi di contemperare la stessa con una adeguata protezione degli inviolabili diritti dell'uomo, non può essere seguita, quantomeno in riferimento al nostro ordinamento. (183)

Ma come può essere ritenuto penalmente responsabile ai sensi dell'art. 600 *ter* l'*Internet provider*? Si potrebbero prefigurare due forme di responsabilità: una di tipo omissivo, in cui assume centrale rilevanza la previsione del capoverso dell'art. 40 c.p. (184), e l'altra di tipo commissivo. Secondo la prima ipotesi, si potrebbe sostenere che l'*Internet provider* venga ritenuto responsabile per non aver impedito quell'evento costituito dall'immissione in rete di materiale pedopornografico (l'evento da impedire si identificherebbe addirittura nello stesso fatto di reato, atteso che l'oggetto del rimprovero penale si sostanzierebbe nel non aver impedito la divulgazione o la pubblicizzazione del materiale pornografico di cui all'art. 600 *ter* primo e secondo comma). L'art. 600 *ter* sembra quindi delineare un delitto di mera condotta con la conseguenza che l'*Internet provider* sarebbe tenuto ad una attività di controllo penalmente sanzionata. Ma è anche vero che alto è il rischio di assegnare all'*Internet provider* un ruolo equivalente a quello di un agente o di un ufficiale di polizia giudiziaria. Un ruolo pubblicistico che dovrebbe essere del tutto estraneo a chi si limita a svolgere un'attività d'impresa. (185) A tale conclusione, si potrebbe ribattere che nel nostro ordinamento (ed anche in altri), vi sono delle fattispecie in cui vengono prefigurati obblighi di controllo penalmente sanzionati che si ricollegano al ricoprire una carica apicale in complesse strutture organizzative. (186) In tali ipotesi però, è il legislatore che connette doveri di controllo penalmente sanzionati alla titolarità di vertice all'interno di una azienda o di un ente. Laddove il legislatore non lo preveda espressamente, non è possibile pervenire in via meramente interpretativa ad una soluzione di questo genere, sia perché il rischio sarebbe quello di dar luogo ad una applicazione analogica in *malam partem* dell'art. 57 c.p. (187), sia perché lo stesso articolo 600 *ter* non consente una soluzione di questo genere, in quanto non è un reato a forma libera. (188) *De iure conditio*, la possibilità di imputare penalmente l'*Internet provider* a titolo di responsabilità omissiva appare quindi difficilmente praticabile. Resta l'altra possibilità, quella di individuare una ipotesi di responsabilità commissiva a livello concorsuale: si imputerebbe all'*Internet provider* una sorta di condotta agevolatoria, per aver fornito accesso in rete a soggetti che poi vi hanno immesso materiale pornografico attinente ai minori. Questa prospettiva ha sicuramente maggiore possibilità di affermarsi in

giurisprudenza rispetto alla prima. Le maggiori discussioni in ordine a questa visuale, hanno ad oggetto l'elemento soggettivo. Realisticamente, come riconoscono alcuni fautori della tesi in esame (189), si potrà addivenire a sentenze di condanna dell'*Internet provider* che abbia consentito l'accesso alla rete chi vi ha poi inserito materiale pedopornografico, configurando, a suo carico, una responsabilità a titolo di dolo eventuale. D'altra parte però si conviene che la soluzione rappresentata dal ricorso alla figura del dolo eventuale è pericolosa, perchè rischia di far venir meno quel requisito fondamentale che è la conoscenza del materiale illecito. Infatti, seguendo l'impostazione in discussione, ci si potrebbe limitare, ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dell'*Internet provider*, agli avvertimenti che gli sono giunti. Si farebbe così riferimento non alla conoscenza attuale di materiale pedopornografico ospitato sui suoi siti, ma alla mera conoscibilità.

A questo punto il discorso scivola quasi inavvertitamente verso un'ipotesi di colpa e non più di dolo (190). Tali conseguenze sembrano inaccettabili laddove si consideri che le più moderne tendenze in materia di dolo eventuale si caratterizzano per la conclusione che di questa forma di dolo possa parlarsi, solo laddove «non sia nemmeno ipotizzabile una figura di agente modello che operi nell'ambito di rischio in cui viene a determinarsi l'evento pregiudizievole». (191)

Nel caso di specie è, invece, possibile configurare astrattamente un agente modello che si faccia carico delle pretese dell'ordinamento: l'*Internet provider* attento alle segnalazioni delle pubbliche autorità e che, di conseguenza, rimuova il materiale pornografico ospitato sul suo sistema. Anche il tentativo di delineare una responsabilità penale del *provider* a titolo di partecipazione concorsuale di tipo commissivo, sostenuta dal dolo eventuale pare, dunque, difficilmente accoglibile. Questo però non significa che l'*Internet provider* sia esente da qualsiasi forma di responsabilizzazione penale. (192) Quello che sembra necessario trovare, è il punto di mediazione tra la libertà di manifestazione del pensiero, collegata alla libertà di impresa, e l'esigenza di un'adequata tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, in particolare della tutela dei minori e del loro sano sviluppo sessuale, garantiti dall'art. 2 della Costituzione, dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e soprattutto la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989. Secondo Manna (193), appare utile il riferimento alla legislazione tedesca (22 luglio 1997) sui servizi di informazione e comunicazione (InKDG). La responsabilità dell'*Internet provider* è regolata dalla legge tedesca, all'art. 5 (194). Tale disposizione richiede, prima di tutto, la conoscenza del materiale pornografico che è stato immesso in rete, per evitare le "tentazioni" di ricorrere

al dolo eventuale che rischia poi di ridursi ad un semplice *dolus in re ipsa* (195), e, quindi, ad una presunzione di dolo.

Inoltre, è ben disciplinata la stessa posizione di garanzia: non ha, infatti, senso che l'*Internet provider* sia sempre responsabile a livello di omesso controllo, data la difficoltà dei controlli sui contenuti. La legge tedesca pone, quanto meno, due fondamentali presupposti dell'obbligo penalmente sanzionato: la possibilità tecnica del controllo e l'esigibilità dello stesso. Se non si arriva ad una disciplina di questo tipo si rischia, proprio per le difficoltà tecniche di individuare l'autore che immette questi dati in rete, di individuare nell'*Internet provider* l'unico soggetto che risponda penalmente, creando dei veri e propri "capri espiatori", con ipotesi di responsabilità oggettiva. Per l'*Internet provider*, in conclusione, dovrebbero esistere forme di responsabilità di tipo concorsuale, sottese ad un dolo particolarmente intenso e non già da sfuggenti criteri di imputazione soggettiva, cioè da ambigue forme di dolo che mascherano, in realtà, comportamenti strutturalmente colposi. (196)

2.3.4. La detenzione di materiale pornografico

L'art. 600 *quater* introdotto dall'art. 4 della legge 269 del 1998, è stata una delle norme più discusse dell'intera legge. (197) Punire il mero detentore di materiale pornografico andava contro la tradizione del nostro diritto penale, che ha sempre tendenzialmente rispettato la *privacy* del domicilio dei cittadini e ha dunque tendenzialmente permesso ogni attività senza vittime in carne ed ossa che si svolgesse nell'intimità del focolare domestico. La logica era in fondo quella stessa che in materia di prostituzione conduceva alla punibilità di sfruttatori, agevolatori, favoreggiatori della prostituzione stessa, e non del cliente della prostituta. In realtà, una tale logica, non pare condivisibile (198), se un tipo di comportamento viene ritenuto "degno" di essere represso penalmente, occorre colpirlo a tutti i livelli, pena l'inefficacia dello strumentario penale.

Se si vuole colpire la prostituzione in quanto tale, lo si deve fare anche sanzionando penalmente il cliente, se si vuole punire la pornografia come tale, si deve punire anche il detentore di materiale pornografico. Sembra quindi, che il legislatore non miri ad una repressione della pornografia come tale, ma alla repressione delle pornografia minorile, perché essa deriva dallo sfruttamento sessuale dei minori.

In questa prospettiva, non si tratta della repressione di un vizio di per sé, ma della repressione di un vizio perché dannoso a vittime in carne ed ossa, quali i minori, tanto che i delitti in esame sono da considerarsi a tutti gli effetti delitti contro la persona. Per cui, se tale repressione penale è legittima, sarà legittima anche la minaccia della sanzione penale nei confronti del detentore del materiale, perché anche quella condotta, si pone nella prospettiva dell'offesa del bene giuridico finale (lo sviluppo psichico, fisico, ecc. dei minori). D'altra parte però, è pur vero che la condotta di chi possiede il materiale non lede direttamente il bene giuridico, ed anzi il reato in questione appare piuttosto, "un illecito volto appunto ad ostacolare la commissione dei delitti veramente significativi in relazione alla tutela del bene giuridico". (199) E, comunque, il diritto alla *privacy* ed il correlativo diritto alla libertà sessuale del singolo possessore di materiale pornografico, sussiste. (200)

L'elemento oggettivo

La descrizione del delitto descritto nell'art. 4 legge 269/1998, si apre con una clausola di esclusione, ricorrendo solo se non è configurabile quello previsto dall'art. precedente sanzionante la pornografia minorile («... al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 *ter*...»). Trattasi di un reato comune, di natura permanente, di mera condotta, a forma libera essendo prevista in modo specifico la modalità di aggressione del bene giuridico tutelato, che va individuato anche in tale ipotesi nella tutela della libertà psico-fisico del minore (delitto contro la personalità individuale) (201).

La norma punisce chiunque consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18. Con il termine si «procura», deve intendersi l'acquisto della disponibilità fisica del materiale pornografico; con il termine «dispone» deve ritenersi che il precetto faccia riferimento a tutte quelle ipotesi in cui il materiale è in titolarità dell'agente, è a lui accessibile, ma fisicamente non è nella sua materiale disponibilità (es. custodito in archivi informatici od in siti *Internet* ad accesso protetto).

Anche in tale fattispecie vi è un delitto presupposto e che cioè il materiale pornografico provenga dallo sfruttamento sessuale dei minori e di ciò il detentore sia consapevole. Sicché non saranno punibili a norma dell'art. 600 *quater* le condotte di detenzione di materiale pornografico, eventualmente confezionato dallo stesso detentore, senza attività di sfruttamento sessuale minorile. La norma in questione deve ritenersi *lex specialis* rispetto al

delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. di conseguenza non è ammissibile il concorso tra le due disposizioni penali (202).

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del delitto *de quo* è costituito dal dolo generico e cioè dalla consapevolezza dell'agente di detenere materiale pornografico riguardante minori e proveniente dal loro sfruttamento. Nel precetto, in modo un po' ridondante, è rimarcato il fatto che la condotta deve essere posta in essere consapevolmente. In un sistema penale animato del principio di colpevolezza, tale richiamo appare superfluo. Ciò però ci induce ad evidenziare, come già fatto nel commento dell'articolo precedente, la possibile rilevanza che in pratica potrà avere ai sensi dell'art. 47 c.p. l'errore sul fatto del delitto presupposto e dell'età della vittima (203).

La pena

La detenzione di materiale pornografico minorile è punita con la reclusione fino a tre anni o la multa non inferiore a lire 3 milioni. Alla condanna consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 600 *sexies* (204).

Gli istituti processuali

La competenza per il delitto in questione appartiene attualmente al tribunale in composizione monocratica. Tenuto conto dell'esiguità della pena prevista, l'arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti (205). Non è ammissibile l'adozione di misure cautelari coercitive (*ex art. 280 c.p.p.*) e l'autorizzazione di intercettazioni telefoniche ed ambientali (*ex art. 266, lett. a), c.p.p.*).

2.3.5. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della pornografia minorile

La nozione di turismo sessuale costituisce uno dei punti centrale della legge 269/98, tanto che la legge vi fa espresso riferimento proprio nel titolo. (206) Sotto la rubrica "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile", la legge sanziona con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da trenta a trecento milioni, chiunque organizzi

o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comportanti tale obiettivo.

Elemento oggettivo

Si tratta di un reato comune, a forma libera, eventualmente permanente (207) e di pericolo, che predispone una tutela penale "anticipata" (208) contro le aggressioni al bene giuridico della dignità e della libertà del minore, nonché del suo sviluppo in tutte le sfumature della propria personalità, in quanto concerne condotte meramente preparatorie all'effettiva fruizione dell'attività sessuale, obiettivo dell'intervento repressivo del legislatore (209).

La punibilità è limitata agli organizzatori e propagandisti dei viaggi, non anche agli aderenti all'iniziativa come clienti (per i quali, eventualmente, potrà configurarsi il delitto tentato di cui al secondo comma dell'art. 600 *bis*). Ciò che viene punito è sia l'organizzazione, cioè l'iniziativa e la programmazione, che la mera propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione dello sfruttamento della prostituzione minorile.

Non è necessario che la propaganda per la turpe finalità venga palesata apertamente, è sufficiente che lo scopo del viaggio sia sufficientemente esplicitato ai clienti. Inoltre la punibilità della condotta sussiste anche quando la fruizione dello sfruttamento della prostituzione minorile non è lo scopo principale del viaggio, ma una opportunità accessoria («... comunque comprendenti...»). Perchè sussista il delitto, inoltre, non pare necessario che i minori da sfruttare sessualmente si trovino nel luogo di destinazione; è ben possibile che questi accompagnino i viaggiatori nel viaggio organizzato.

Elemento soggettivo

Secondo parte della dottrina (210), è irrilevante l'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito da organizzatori e propagandisti, a causa della natura di reato a dolo specifico, mentre secondo altri invece, tale irrilevabilità deriva dalla difficile verificabilità dello scopo dei viaggi, e della fruizione della prostituzione. (211) La Suprema Corte con sentenza del 10 dicembre 2001 (212) ha ritenuto, inoltre, che l'attività di propaganda è di per sé idonea a mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma; stessa idoneità riconosciuta all'organizzazione dei viaggi di piacere anche da parte di un singolo soggetto, in quanto il requisito dell'organizzazione sembra essere riferito ai viaggi e non alla necessità di una struttura

organizzata a carattere associativo. La sentenza citata, in ordine all'organizzazione dei viaggi, parla anche di possibile concorso dei reati di turismo sessuale e di lenocinio.

L'art. 3 n. 5 della legge "Merlin" vieta il compimento di atti di lenocinio «sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità», per tutelare essenzialmente il bene giuridico della pubblica moralità. Per intendere il concetto di lenocinio, (213) non bisogna far riferimento al generico significato con il quale si indica l'attività di chi svolge intermediazione per soddisfare l'altrui libidine attraverso la prostituzione (214), ma è l'elemento della pubblicità del luogo e del mezzo, ciò che connota specificamente tale particolare forma di agevolazione di meretricio (215) senza che sia necessario un previo accordo con il cliente, essendo fondamentale l'attività di intermediazione. Tuttavia, mentre la dottrina ha pacificamente inteso il lenocinio come una forma di favoreggiamento, la giurisprudenza non è univoca nella qualificazione dello stesso, oscillando tra posizioni conformi all'impostazione dottrinale (in virtù delle quali, quando non vi sia il carattere della pubblicità, il delitto non è il lenocinio, ma eventualmente di agevolazione o favoreggiamento) e decisioni in cui le due fattispecie sono considerate distinte e possono concorrere, in quanto aventi obiettività giuridica diversa e costituite da elementi materiali differenti (216). Più corretta appare quindi l'impostazione secondo cui consistendo il favoreggiamento in qualsiasi condotta che effettivamente agevoli la prostituzione, non può concorrere con il lenocinio, perché il pubblico invito a vantaggio di determinate persone è anche condotta che necessariamente favorisce la prostituzione di quelle persone. (217)

Discorso diverso deve farsi circa il reato di sfruttamento (definito come «qualsiasi consapevole e volontaria partecipazione, anche occasionale e per una sola volta, ai guadagni che la prostituta si procura con il commercio del proprio corpo» (218)), nel caso in cui l'intermediario partecipi ai proventi della prostituzione. In questo caso non può, infatti, negarsi il concorso di reati (di lenocinio e sfruttamento), consistendo il primo nel «porre in essere attività dirette a procacciare clienti alla prostituta senza necessità di un particolare fine di lucro» (219), e il secondo nello sfruttamento economico dell'attività svolta dalle meretrici. A questo punto è importante tenere presente la necessità di coordinamento tra la "legge Merlin" e la normativa predisposta dal legislatore del 1998. L'art. 600 *bis* c.p., che incrimina (fra l'altro) lo sfruttamento della prostituzione minorile, risulta speciale rispetto all'art. 3 n. 8 della legge 75/58, in considerazione della minore età dei soggetti passivi coinvolti. Quindi, in base alle indicazioni fornite dalla sentenza in commento, in futuro c'è da attendersi un

possibile concorso tra l'art. 600 *bis* c.p. (sotto il profilo dello sfruttamento) e il reato di lenocinio previsto dalla "legge Merlin".

Quanto ai rapporti con la fattispecie di cui all'art. 600 *quinqüies*, si pone l'attenzione sul fatto che il disvalore che connota la fattispecie di turismo sessuale rispetto a quella di lenocinio (220), è intrinseco al carattere preparatorio delle condotte rispetto ai reati, sia a tutela dell'integrità sessuale dei minori degli anni quattordici (art. 609 *quater* c.p.) (221), sia per contrastare direttamente il fenomeno della prostituzione minorile, nonostante la rigorosa risposta sanzionatoria sia omogenea ai reati di induzione, favoreggiamento o sfruttamento, fattore che ha sollevato perplessità quantomeno in ordine alla mancata diversificazione delle pene (possibile ad esempio, attraverso la previsione del fatto di lieve entità) (222).

Sembra dunque rilevante fare il punto sulle fattispecie eventualmente applicabili ad un caso, analogo alla fattispecie in questione, in cui un soggetto agisca non solo per mettere in contatto prostitute e potenziali clienti con cui sia già in contatto, ma si adoperi per favorire la prostituzione altrui a vantaggio di altri soggetti, a seconda che ciò avvenga in danno di minori o meno. Seguendo la peculiare indicazione "anticipatrice" fornita dalla Cassazione (223), si dovrebbe allora propendere per l'attribuibilità dei reati di lenocinio e turismo sessuale quando la condotta sia compiuta - ovviamente dopo l'entrata in vigore della l. n. 269 del 1998 - a danno di minori, mentre negli altri casi la fattispecie applicabile sarebbe soltanto quella di lenocinio: osterebbe infatti all'imputazione *ex art. 600 quinqüies* il difetto di tipicità nel caso di soggetto passivo maggiorenne (224). Rimane però sullo sfondo l'interrogativo derivante dalla sostanziale omogeneità tra lenocinio e favoreggiamento: mentre nella "legge Merlin" tali fattispecie sono sanzionate nell'ambito della stessa cornice edittale, in caso di soggetto passivo minorenni (225) l'art. 600 *bis* c.p. prevede una pena decisamente superiore. Vi è da chiedersi se continui ad essere ragionevole una soluzione imperniata sul solo principio di specialità, che comporterebbe l'applicazione della più lieve sanzione prevista per il lenocinio: probabilmente si dovrà dunque optare per l'utilizzazione della più grave fattispecie di cui all'art. 600 *bis*. In caso - oltretutto altamente probabile - di presenza di un profilo di lucro per l'agente, si dovrà ritenere configurabile, dunque, anche il reato di sfruttamento della prostituzione. Il recupero del reato di lenocinio, attraverso una sorta di interpretazione evolutiva della norma incriminante tale reato da parte della Corte, sembra quindi assolvere alla funzione di colmare un possibile vuoto di tutela per quelle condotte non riconducibili al turismo sessuale, ma comunemente sentite come meritevoli di repressione penale. Tuttavia, non si possono ignorare eventuale perplessità (226) ragionevolmente ipotizzabili intorno

all'offensività di un fatto propagandato in Italia, ma destinato a svolgersi in Thailandia, attraverso una fattispecie ormai risalente per non dire anacronistica, come il lenocinio predisposta a tutela della pubblica moralità e del buon costume piuttosto che della libertà, salute psicofisica e dignità delle potenziali vittime.

La pena

La pena prevista è di particolare severità, la reclusione da 6 a 12 anni e la multa da lire 30 milioni a lire 300 milioni (da tradursi in euro). Alla condanna consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 600 *septies* c.p. (introdotto dall'art. 7 legge 269/1998) (227).

Gli istituti processuali

La competenza per il delitto in esame appartiene al tribunale in composizione collegiale (*ex* art. 33 *bis* c.p.p., come modificato dall'art. 13 Legge 269/1998). Ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. *d*), c.p.p. (come modificato dall'art. 11, Legge 269/1998), l'arresto in flagranza è obbligatorio. Il fermo di indiziato di delitto è consentito ai sensi dell'art. 384 c.p.p. In presenza dei requisiti di legge, è ammissibile la misura cautelare coercitiva della custodia in carcere (art. 280, comma 2, c.p.p.). Le intercettazioni sono ammissibili ai sensi dell'art. 266, lett. *a*), c.p.p. (228).

2.3.6. Circostanze aggravanti ed attenuanti

L'art. 6 della legge 269 del 1998, introduce l'art. 600 *sexies* disciplinante le «circostanze aggravanti ed attenuanti».

Trattasi di circostanze «speciali», in quanto sono applicabili solo agli specifici reati indicati nella disposizione; talune "oggettive" (commi 1 e 3), altre "soggettive" (commi 2 e 4), queste ultime comunicabili ai concorrenti ai sensi dell'art. 118 c.p.; «ad effetto speciale», quelle di cui ai commi 1, 2, 4 (in quanto comportano un aumento o diminuzione della pena superiore ad un terzo); «ad effetto comune» quella di cui al comma 3 (in quanto la pena è aumentata fino ad un terzo).

Circa l'ignoranza o l'errore su tali circostanze aggravanti od attenuanti la pena, vige la regola generale di cui all'art. 59 c.p. che, coniugando insieme i principi del "favor rei" ed il

"principio di colpevolezza" (con conseguente ripudio della responsabilità oggettiva), rende rilevante l'errore sulle circostanze aggravanti (che quindi non si applicano) ed irrilevante quelle sulle attenuanti (che quindi si applicheranno egualmente). La concorrenza di una pluralità di circostanze, speciale e/o comuni, di segno opposto imporrà il giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 c.p. (229).

2.3.6.1. Minore degli anni 14 (comma 1)

Prevede il primo comma dell'art. 600 *sexies* che la pena è aumentata da un terzo alla metà se è minore degli anni 14 la vittima dei seguenti reati:

art. 600 *bis*, primo comma (induzione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione minorile);

art. 600 *ter*, primo comma (sfruttamento di minori per fini di esibizioni pornografiche o produzione di materiale pornografico);

art. 600 *quinqies* (organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla prostituzione minorile).

Trattasi di una circostanza aggravante speciale, oggettiva, ad effetto speciale (230). Poiché nel testo definitivo della legge è stato soppresso l'art. 6, che nella stesura originaria del Senato prevedeva l'introduzione di una norma, analoga all'art. 609 *sexies* c.p., che rendeva irrilevante l'errore o l'ignoranza sull'età minore degli anni 14 della vittima, attualmente deve ritenersi rilevante l'errore o l'ignoranza dell'età della vittima, quindi, ai sensi dell'art. 59, comma 2, tale aggravante non sarà valutata a carico dell'agente, a meno che l'errore non dipenda da colpa (231).

2.3.6.2. Particolari qualità dell'autore del fatto o della vittima (comma 2)

Per i reati qui sotto riportati, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso: da un ascendente; dal genitore adottivo (232); dal loro coniuge o convivente; dal coniuge; da affini (233) entro il secondo grado (234); da parenti fino al quarto grado

collaterale (235) (fratelli, zii, cugini); dal tutore; da persona a cui è affidato per ragioni di cura (es. medico, infermiere), educazione (es. allenatore sportivo), istruzione (es. professore); vigilanza (es. *baby sitter*); custodia (es. agente penitenziario); lavoro (es. datore di lavoro di un apprendista); da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni. La cerchia delle persone per cui scatta l'aggravante è più ampia rispetto all'analoga disposizione prevista per i reati di violenza sessuale (art. 609 *ter*).

Lo stesso aumento di pena è prevista se il fatto è commesso su un minore in situazione di infermità (totale) o minorazione (parziale) psichica, naturale, (es. malato di mente) o provocata (es. per assunzione di stupefacenti).

Tali aggravanti operano in relazione ai seguenti reati:

- art. 600 *bis*, primo comma (induzione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione minorile);
- art. 600 *ter* (pornografia minorile).

Trattasi di circostanze aggravanti speciali, ad effetto speciale; soggettive quelle inerenti alle qualità personali dell'autore, oggettive quelle inerenti alle condizioni psichiche della vittima (236).

2.3.6.3. Violenza o minaccia (comma 3)

La pena è aumentata fino ad un terzo se sono commessi con violenza o minaccia i seguenti reati:

- art. 600 *bis*, primo comma (induzione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione minorile);
- art. 600 *ter* (pornografia minorile).

Quanto al concetto di violenza, deve trattarsi di impiego di energia fisica per vincere la resistenza della vittima. La norma non specifica se essa debba essere esercitata sulla persona della vittima o anche su terzi o cose. Nel silenzio del legislatore si impone l'interpretazione estensiva. In ordine al concetto di minaccia, deve consistere nella prospettiva di un male ingiusto, che agisce da coazione morale sulla vittima, anche in modo indiretto, in modo da

attenuare la libertà di azione e decisione. Si tratta di un'aggravante speciale, ad effetto comune, di natura oggettiva (237).

2.3.6.4. Ravvedimento operoso (comma 4)

La pena per i delitti di cui agli artt. 600 *bis* (prostituzione minorile) e 600 *ter* (pornografia minorile) è diminuita da un terzo alla metà per colui il quale si adopera concretamente in modo che il minore riacquisti la propria autonomia e libertà. Si tratta di un'attenuante speciale, soggettiva e ad effetto speciale.

Per la sua ricorrenza è necessario che (238):

- l'autore di uno dei reati sopra indicati, od un concorrente in essi, si attivi in modo concreto, dando un contributo causale allo scopo da raggiungere;
- si verifichi effettivamente lo scopo della liberazione morale e fisica della vittima. Infatti nella descrizione dell'attenuante non è indicato come sufficiente un adoperarsi "al fine di", ma è necessario che il minore "riacquisti" l'autonomia e la libertà.

2.4. Legge n. 154 del 05 aprile 2001 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»

La legge n. 154 del 05 aprile 2001, concernente le "misure contro la violenza nelle relazioni familiari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001, ha introdotto alcuni interessanti rimedi volti ad arginare tempestivamente i fenomeni di violenza domestica e, almeno nelle intenzioni del legislatore, si pone come valido strumento per dare un chiaro segnale che certe manifestazioni sono illecite e possono essere tempestivamente fermate tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria. L'esigenza normativa di arginare la violenza domestica nasce da un dibattito più che decennale, suscitato dall'esperienza dei centri anti-violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate (239). L'esperienza e la pratica dei centri ha messo in evidenza l'insufficienza degli strumenti di tutela giudiziaria per le violenze all'interno della famiglia, per i rapporti coniugali, per le convivenze di fatto e per i conflitti familiari tra soggetti diversi dai coniugi. Questa nuova disciplina, interviene sia nell'ambito penale che in quello civile, anche se penalmente non sono stati introdotti nuovi

reati, bensì è stata introdotta nel codice di procedura penale, in una prospettiva di repressione degli abusi familiari, una specifica misura cautelare di tipo coercitivo, denominata "allontanamento dalla casa familiare". Collocata nell'art. 282 *bis* comma 1 del codice di procedura penale (240), la misura coercitiva principale consiste nella prescrizione rivolta all'indiziato di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro, nel caso in cui l'indagato si trovi in luogo (anche di detenzione) diverso dal domicilio domestico; nella prescrizione di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede (che, se concessa, può prevedere modalità di visita). Il giudice, su richiesta del Pubblico ministero, può applicare una misura cautelare personale soltanto se a carico dell'indagato o dell'imputato sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (*ex* art. 273, comma 1, c.p.p. (241)), e almeno una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p (242).

Accanto alla misura principale, il legislatore ha previsto una prescrizione accessoria per il caso in cui esistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti: in particolare, l'obbligo di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, a meno che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro, nel qual caso il giudice dispone le relative modalità o limitazioni. In passato, alle esigenze sottese alla nuova misura si faceva fronte piegando, all'occorrenza, senza peraltro oltrepassare i limiti imposti dalla tipicità, le misure coercitive del divieto e dell'obbligo di dimora di cui all'art. 283 c.p.p. (243). Non era infrequente, ad esempio, che al soggetto accusato del delitto di maltrattamenti in famiglia o di abusi sessuali in danno di familiari fosse applicato, ai sensi dell'art. 283, comma 1 c.p.p., il divieto di dimorare nella casa familiare e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice, nonché, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, l'obbligo di dimorare in luoghi che non fossero abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi congiunti. (244) La legge ha introdotto significativi articoli sia all'interno del codice civile sia all'interno del codice di procedura civile. Grazie a questa legge, anche il giudice civile può adottare misure cautelari provvisorie a tutela delle vittime di violenza familiari, misure temporanee che non perdono di vista l'obiettivo principale che la legge 154/2001 si propone, ossia il recupero dei rapporti all'interno della famiglia.

2.4.1. Un'azione civile: l'ordine di protezione

L'elemento di maggiore novità è senz'altro costituito dall'azione civile, qualificata "ordine di protezione", introdotta nel libro I del codice civile, il titolo IX *bis*, sotto la rubrica "Ordini di protezione contro gli abusi familiari", con gli articoli 342 *bis* e 342 *ter* c.c. (245) che disciplinano i presupposti e i contenuti di tale misura. L'art. 342 *bis* prevede che, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, e qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, il giudice, su istanza di parte, può adottare uno o più provvedimenti di cui all'art. 342 *bis* c.c., ossia l'ordine di protezione, il pagamento di un assegno e l'intervento di servizi sociali. Le misure cautelari che il giudice può adottare sono specificate nell'art. 342 *ter* c.c. e si collocano in una posizione intermedia rispetto a quelli che fino ad oggi sono stati gli unici strumenti di tutela per le vittime di maltrattamenti in famiglia: da una parte la denuncia-querela in sede penale, con la possibilità di sollecitare il Pubblico ministero a richiedere l'applicazione della misura cautelare coercitiva del divieto di dimora, dall'altra la presentazione del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (246) oppure di un ricorso per separazione personale in sede civile, con l'inevitabile conseguenza, in tutti questi casi, della definitiva rottura del legame familiare. Attraverso l'introduzione degli ordini di protezione, il legislatore ha inteso offrire una terza via, anche se limitatamente alle situazioni di conflitto meno grave che non costituiscono un reato perseguibile d'ufficio, predisponendo gli strumenti per ottenere in sede civile un tempestivo intervento di contenimento della violenza, nell'ottica di una tutela volta all'attenuazione della conflittualità ed al recupero delle relazioni familiari. In base all'art. 342 *ter* c.c., il giudice può:

- a. ordinare a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole la cessazione della medesima e, congiuntamente disporre l'allontanamento dalla casa familiare del membro violento;
- b. prescrivere, ove occorra, al soggetto allontanato dalla casa familiare di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia. È fatta salva l'ipotesi in cui i luoghi vietati debbano esser frequentati per esigenze di lavoro (art. 342 *ter* comma 2 c.c.);

- c. disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e di maltrattamenti (art. 342 *ter* comma 2 c.c., prima parte);
- d. imporre, a carico del soggetto allontanato dalla casa familiare, l'obbligo del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che rimangono, per effetto dell'allontanamento, prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini del pagamento, e prescrivendo, se del caso, che la somma venga versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione a quest'ultimo spettante (art. 342 *ter* comma 2 c.c., seconda parte). Così come in ambito penale, la misura patrimoniale accessoria serve di incentivo alle persone maltrattate, che spesso si trovano a subire passivamente la violenza per timore di non essere in grado da sole di far fronte alle esigenze economiche della famiglia.

Per quanto riguarda l'allontanamento dai luoghi quali la casa, il luogo di lavoro, i luoghi di istruzione dei figli o di domicilio dei prossimi congiunti, la specificazione appare opportuna, in quanto, dai rilievi statistici effettuati dai centri antiviolenza e dalle case delle donne, risulta che la violenza familiare ha per scenario dell'aggressione non solo la casa di abitazione, ma in significativa presenza, anche i luoghi dove il soggetto passivo si reca abitualmente. Per quanto concerne i punti c. e d., si nota che intenzione del legislatore era quella di attribuire al giudice dei poteri d'intervento integrativi dell'ordine di protezione, svincolati dall'istanza di parte e caratterizzati dalla partecipazione di organismi pubblici e privati, identificati in modo tassativo nei servizi sociali del territorio, nei centri di mediazione familiare e nelle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e di maltrattamenti. L'intervento dovrebbe essere finalizzato al sostegno della parti durante l'attuazione della misura e alla preparazione della fase successiva all'esaurimento degli effetti degli ordini di protezione, ossia all'eventuale ritorno alla casa familiare del membro violento o al suo definitivo allontanamento. Questa specifica tipologia di prescrizioni è esterna al contenuto dell'ordine di protezione, costituito esclusivamente dall'allontanamento e dall'eventuale obbligo di corrispondere l'assegno in favore dei rimanenti componenti del nucleo familiare. Questa distinzione è fondamentale, in quanto, mentre l'ordine di protezione può essere imposto in via coercitiva, tramite l'ausilio delle forze dell'ordine, la partecipazione ai programmi di mediazione familiare o all'attività dei centri identificati dalla legge non solo non può essere imposta in via coercitiva, ma è produttiva di effetti solo se liberamente seguita. Il contenuto coercitivo limitato al solo ordine di protezione

(cogente per l'ordine di protezione stesso ed esecutivo per l'obbligo del versamento dell'assegno), non esteso ai programmi di intervento e sostegno, consente di definire l'ambito di applicazione della sanzione penale stabilita nell'art. 6 della legge (247), che ovviamente si applica solamente al primo. (248)

La previsione dell'intervento dei servizi sociali è comunque una scelta opportuna, in quanto il fine della legge è il recupero dei rapporti familiari, specie laddove vi sono dei figli minori, potendosi ritenere possibile per il giudice assumere i provvedimenti consequenziali soprattutto in ordine al concreto esercizio della patria potestà. (249) Questo, perché la legge non ha chiaramente dato al giudice anche il potere di emettere provvedimenti riguardanti la tutela e l'affidamento dei minori per la durata massima della misura cautelare, ovvero il potere di disporre la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni per gli atti di sua competenza. Sembrerebbe dunque che, in assenza di precise disposizioni, sebbene un genitore sia allontanato, permanga l'affidamento congiunto e la potestà di entrambi i genitori sui figli (250). Le misure sono provvisorie: il giudice, infatti, ne stabilisce la durata, che non può essere superiore a sei mesi. In tale lasso di tempo i coniugi (o i conviventi) devono essere in grado di risolvere la situazione conflittuale, accettando di ritornare sotto lo stesso tetto, ovvero optando per la separazione (o per l'allontanamento volontario). La norma prevede, tuttavia, che il termine sia prorogabile, su istanza di parte, per il tempo strettamente necessario e soltanto se ricorrano gravi motivi (art. 342 *ter*, comma 3 c.c.). L'art. 3 della legge 154/2001 ha aggiunto il capo V-bis al codice di procedura civile, costituito dal nuovo art. 736 *bis* c.c. (251) secondo il quale, quando sussistono i presupposti di cui all'art. 342 *bis* del c.c., l'istanza può essere proposta anche dalla parte personalmente: in altre parole, l'azione può essere esercitata dalla parte anche senza l'assistenza del difensore. Tale possibilità rappresenta un vantaggio solo apparente. La scelta, ispirata alle finalità di rendere più snello e meno oneroso il procedimento (tanto è vero che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento in esame sono esenti da imposte e tasse) lascia perplessi, in quanto proprio una materia così tecnica e delicata, che coinvolge diritti di primaria importanza, avrebbe dovuto invece richiedere necessariamente la presenza di un legale. (252) L'accesso alla giustizia viene garantito soprattutto per le situazioni che rendono necessario l'ordine di protezione, rendendo fruibili a tutti la difesa tecnica.

2.4.2. Spunti critici e riflessioni conclusive

Per quanto riguarda gli ordini di protezione, chiara è la *ratio legis*: offrire forme di intervento articolate ed incisive in tutte quelle situazioni patologiche di conflitto o di sopruso familiare che non hanno trovato (per lo meno, allo stato) una loro composizione in un procedimento di separazione personale o di divorzio. Alcune critiche che sono state sollevate per il fatto che, se l'intento del legislatore di offrire tutela ai soggetti deboli all'interno della conflittualità familiare è certamente da valutare positivamente, la normativa introdotta *ex novo*, non si armonizza appieno con la disciplina vigente e, per più aspetti, può sollevare seri dubbi di legittimità costituzionale. (253) Si tratta infatti, di un intervento del giudice estremamente penetrante, che incide indubbiamente sulle libertà fondamentali e sembra muoversi in controtendenza alle nuove esigenze manifestatesi nel diritto di famiglia, attente e rispettose dell'autonomia negoziale dei coniugi nel momento della crisi familiare. È evidente, però che di autonomia negoziale si può parlare quando i coniugi si trovano su un piano di formale e sostanziale parità: la violenza, invece, fa sicuramente venir meno tale condizione. Tuttavia, è da ritenere che il giudice debba disporre di questo potere assai ampio in modo particolarmente cauto e rispettoso dei diritti di tutti i soggetti coinvolti. Va altresì rivelato che la misura dell'allontanamento dalla casa familiare fornisce alle vittime uno strumento particolarmente elastico, senz'altro utile laddove si voglia agire a "tamponamento" di una situazione divenuta intollerabile, in quanto caratterizzata da forme di violenza più o meno intense. (254)

La misura è un segnale che la famiglia è in crisi ed ha bisogno di un aiuto temporaneo: se di fronte ad un intervento dell'autorità giudiziaria si ha un arresto della situazione di violenza, essa avrà raggiunto il suo scopo; altrimenti essa sarà stata solamente prodromica di un processo di separazione. Invece, laddove la situazione di maltrattamenti è divenuta cronica e connaturata al *modus vivendi* di una famiglia, la misura dimostra di essere solo un palliativo, una effimera boccata d'aria. Pertanto, in tali casi sarà sconsigliabile applicarla, mentre sarà preferibile iniziare subito le pratiche della separazione.

Inoltre, nota forse ancora più rilevante, la misura di per sé, data la propria natura temporanea, non è senz'altro curativa del fenomeno, ma è utile in quanto si pone come un monito da parte dell'autorità giudiziaria ad interrompere la violenza. È perciò necessario che si crei un sistema di forze sociali che affianchino attivamente il giudice e la vittima, affinché sia quest'ultima

che l'aggressore prendano coscienza della piaga ed affinché, insieme ai servizi, si intraprenda una terapia di riabilitazione e di sostegno per far sì che, una volta partita la segnalazione a seguito dell'irrogazione della misura si applichi ai casi di nicchia, e non a quelli veramente gravi (255). La legge n. 154/2001, pur avendo inserito dei riferimenti ai centri di mediazione familiare o ai centri antiviolenza, non ha però munito di sufficiente obbligatorietà questa indicazione: questo è forse uno dei punti di maggiore debolezza della legge. Dovendo agire all'interno di un ambito così delicato come la famiglia, è necessario che venga creato un sistema di supporto intorno alla vittima, a spese dello Stato, per accompagnarla nelle fasi successive all'irrogazione della misura, per seguire le sue decisioni e sostenerla dal punto di vista psicologico, materiale e di assistenza legale (256).

La misura non deve essere intesa come strumento di repressione (per questo fine meglio si adatta la sede penale), bensì come segnale per far sì che scatti un sistema di protezione sociale intorno alla vittima. Altrimenti, una volta scaduta la misura, la situazione potrebbe essere anche peggiorata, in particolare dal punto di vista psicologico, l'aggressore potrebbe divenire, a causa della misura subita, ancora più violento. È importante che la vittima, una volta ottenuta la misura, sappia cosa fare, a chi rivolgersi, quale strada intraprendere: è in tale momento che essa ha bisogno della rete di solidarietà e di protezione. Questa è una responsabilità che lo Stato dovrebbe assumersi in prima persona, trasformandola in un servizio pubblico, senza delegarla passivamente ai centri antiviolenza per le donne. Questi ultimi, infatti, operando senza il necessario supporto statale, basano la loro attività essenzialmente sul volontariato degli associati, e quindi possono fornire solo un servizio di assistenza limitato nel tempo e nei mezzi. Se, al contrario, i centri fossero riconosciuti e integrati con le esistenti strutture statali, ci potrebbe essere una collaborazione diretta tra giudice, centro, vittima e aggressore. e la possibilità di un *feedback* durante il periodo di applicazione delle misure cautelari. Importante sarà anche verificare il funzionamento del raccordo con il procedimento di separazione, nei casi in cui, a seguito dell'emissione della misura, la vittima decida per l'alternativa della definitiva rottura del rapporto coniugale.

2.5. Proposta di legge n. 3235 presentata alla Camera dei deputati l'8 ottobre 2002

La proposta di legge n. 3235 in tema di «Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete *Internet* da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528 *bis* del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete *Internet* di materiale osceno» presentata alla Camera dei deputati l'8 ottobre 2002, contiene interessanti innovazioni alla legislazione in materia di pedofilia. (257) La proposta di legge in particolare, affronta il tema della rete telematica e della sua protezione, con il fine di tutelare i minori dai contenuti nocivi della stessa rete trasmessi. Secondo i fautori di questo progetto di legge, tale fine potrebbe essere raggiunto grazie ad un sistema di filtro e di controllo dei contenuti nelle pagine web realizzabile dai *provider* o fornitori di servizi di connessione in rete.

È l'inserimento di innovativi sistemi di protezione, lo strumento grazie al quale si possono ipotizzare forme di regolamentazione della rete. Grazie ai grandi passi in avanti fatti negli ultimi anni dall'informatica, il *provider* può mettersi in condizioni di agire a tutela di abusi e violenze, inibendo contenuti nocivi e, allo stesso tempo, impedendo al minore la trasmissione di dati sensibili come indirizzo, numero di telefono e altre informazioni inerenti se stesso e il proprio nucleo familiare.

La proposta di legge è incentrata su un sistema di protezione ideato e sperimentato dalla fondazione *Safety World Wide Web* che si adopera, insieme alla fondazione *Dominique Lapierre*, per la tutela dei minori con particolare riferimento ai piccoli cybernauti. Il sistema è già attivo e sperimentato da 200 famiglie e da vari istituti scolastici, ed ha già dato dei risultati sorprendenti perché è in grado, con una percentuale di successo vicina al 100% dei casi, di impedire ai bambini la visione dei contenuti illegali presenti in rete. Il sistema denominato *Child Key* attraverso *password* differenziate tra adulti e minori è in grado sin dall'atto della connessione alla rete, di riconoscere se in quel momento chi è connesso è un adulto o un minore; inoltre permette di segnalare a tutto il sistema la presenza di un minore in rete, rendendo di fatto, il *provider* o il fornitore dei servizi di connessione alla rete, responsabile. Il sistema *Child Key* si basa quindi sulla possibilità di associare alla richiesta di pagine web il profilo di età dell'utente che le richiede. Tale riconoscimento è reso possibile da una *password* personale, riservata, che l'utente deve digitare all'atto di connettersi e l'operazione di

identificazione viene svolta dai nuovi autenticatori di rete in grado di fornire una navigazione differenziata per l'adulto e per il minore.

Adeguandosi al sistema *Child Key* i gestori dei siti possono facilmente "moralizzare" il proprio operato, l'adulto può determinare la durata delle connessioni e le fasce orarie abilitate controllando la spesa a carico del nucleo familiare in bolletta telefonica, viene impedita la diffusione in rete dei dati sensibili relativi al minore o alla sua famiglia, al minore vengono inibite le pagine pornografiche, pedopornografiche e violente attraverso l'uso di moduli creati ed addestrati con sistemi di intelligenza artificiale costantemente aggiornati e coperti da brevetto che garantiscono una copertura del 98%, non vengono poste restrizioni alla navigazione degli adulti, non richiede l'installazione di *hardware* o *software* sul computer di famiglia.

Considerato che oggi esistono, e sono operativi, sistemi di tutela e di protezione dei piccoli cybernauti e considerato, inoltre, che le istituzioni e tutti coloro che operano per la tutela dei minori non possono e non devono restare indifferenti a ciò che il progresso nel campo dell'informatica ha compiuto, i Deputati che suggeriscono questa proposta di legge ritengono più che doveroso intervenire sul piano legislativo in questo settore, anche su proposta del Coordinamento internazionale associazioni per la tutela dei diritti dei minori. La proposta di legge intende fissare nuove norme per i *provider* della rete *Internet* finalizzate ad una navigazione sicura e protetta dei minori. L'articolo contempla l'obbligo, per i *provider*, di dotarsi di sistemi di filtri per consentire ai minori una navigazione protetta, l'obbligo della conservazione dei dati e dei dati file *log* (258), l'introduzione dell'articolo 528 *bis* del codice penale in materia di pubblicazione sulla rete *Internet* di materiale osceno, la previsione della fattispecie di reato di connivenza per i *provider* della rete *Internet* con i soggetti perseguiti dall'articolo 600 *ter* del medesimo codice penale, l'esclusione dall'istituto del patteggiamento e, da ultimo, una disposizione concernente i compiti del servizio di polizia delle telecomunicazioni in materia di contrasto della pornografia minorile.

Sostengono i proponenti: «La proposta di legge intende garantire le famiglie e quelle figure che operano in ambito educativo e di tutela dei minori (scuole, parrocchie, istituti) permettendo loro di lasciare con serenità bambini ed adolescenti davanti ad un computer», salvaguardandoli quindi da traumi e dall'esposizione ad una possibile visione di materiale violento o pornografico che purtroppo, a tutt'oggi, sovente ed intenzionalmente si apre con modalità automatica attraverso connessioni con siti innocui. Essi ritengono inoltre necessario

«l'obbligo per i *provider* della rete *Internet* di dotarsi di sistemi di filtro», e vista l'importanza strategica in materia di tutela dei minori, annunciano che «si dovrebbero prevedere per le imprese interessate, specifici incentivi fiscali nelle modalità e nella misura che il governo stabilirà».

In particolare, la proposta contiene 7 articoli: con l'art. 1 si prevede l'obbligo ai *providers* di installare sistemi di filtraggio dei contenuti per la protezione dei minori, chi non lo fa è punito con l'arresto da due a quattro anni (259); l'art. 2 prevede l'obbligo della conservazione dei *log* per dieci anni, anche qui con la sanzione dell'arresto fino a quattro anni in caso di inosservanza della disposizione; l'art. 3, introduce l'art. 528 *bis* del codice penale, che prevede per il *provider* la reclusione da quattro a otto anni "qualora non si doti di sistemi che inibiscono ai minori la visione di materiale pedopornografico, osceno, di incitamento al razzismo e alla xenofobia, nonché di materiale che, in qualsiasi modo risulti nocivo per l'armonioso sviluppo psicofisico del minore"; l'art. 4 istituisce l'inapplicabilità del patteggiamento e l'art. 5 introduce una nuova figura di illecito: la "connivenza nel reato", mentre l'art. 6, infine, detta le linee di intervento della polizia delle telecomunicazioni in materia di contrasto della pornografia minorile.

La proposta di legge, presentata alla Camera dalla maggioranza di Governo, ricalca quasi esattamente un altro precedente progetto di legge redatto dall'opposizione (proposta di legge n. 3122 del 30 agosto 2002). Secondo l'opinione di Manlio Cammarata (260) si tratta di una proposta di legge che addossa agli *Internet provider* il ruolo di censori della Rete, con la previsione di pene pesantissime in «un quadro giuridico da far drizzare i capelli in testa anche ai calvi». In particolare, Cammarata ritiene assurda la misura della pena prevista dall'art. 5 di tale proposta di legge (che - con l'inserimento dell'art. 528 *bis* del codice penale - prevede per il *provider* che non adotti certi sistemi di protezione, la reclusione da quattro a otto anni) considerandola sproporzionata rispetto a sanzioni previste per reati ben più gravi, ad esempio, per l'omicidio colposo la cui pena va da sei mesi a cinque anni (art. 589 c.p.); l'art. 528 c.p. punisce con la reclusione fino a tre anni le pubblicazioni e gli spettacoli osceni. Non solo, esiste un'apposita legge (n. 335 del 1975), che ha escluso la responsabilità degli edicolanti e dei librai per le pubblicazioni vietate ai giovanissimi, a condizione che non siano esposte «parti palesemente oscene» o che non siano vendute ai minori di sedici anni. La distribuzione via *Internet* - nonostante la legge 62/01 abbia equiparato le pubblicazioni telematiche alla stampa - sarebbe invece punita con una pena ben più severa. Tutto questo, dimenticando che esiste già la legge 269/98, che con l'art. 3 ha introdotto l'art. 600 *ter* nel codice penale, sul

reato di distribuzione di materiale pedopornografico «anche per via telematica», punito con pene fino a cinque anni di reclusione, oltre alle previsioni di reato per la semplice detenzione di tali contenuti.

Il risultato, secondo Cammarata, è che si addossano agli *Internet provider* responsabilità che non possono avere, anche a norma della direttiva europea 2000/31/CE, ancora in fase di recepimento. Essa infatti prevede all'art. 12 (261) che il fornitore di servizi di "mero trasporto" non possa essere considerato responsabile per i contenuti, a meno che non compia qualche intervento sugli stessi. Ipotizza invece un obbligo di rimozione delle informazioni che gli siano segnalate come illecite. Il decreto di recepimento dovrebbe ragionevolmente indicare i requisiti di queste segnalazioni, perchè non si può immaginare che il *provider* possa dare corso a tutte le "denunce", da chiunque provengano, né assumere un avvocato a tempo pieno in grado di decidere di volta in volta, se una segnalazione sia efficace per giustificare l'intervento censorio, o se questo sia fonte di danni (262). Ma un avvocato potrebbe non bastare, perché l'ipotizzato art. 528 *bis* inoltre, imporrebbe anche l'assunzione di uno psicologo e di un sociologo, senza considerare che sarebbe necessario definire una serie di criteri tecnici per attestare l'efficacia del *software* di controllo.

L'aspetto che secondo Manganelli (263) è più grave, è che obbligando il *provider* a intervenire con i sistemi di selezione dei contenuti, lo si renderebbe responsabile dei contenuti stessi a tutti gli effetti, ai sensi del citato art. 12 della direttiva 2000/31/CE. Al di là delle esagerazioni punitive, resta dunque il problema dell'efficacia dei sistemi di controllo. Sempre Manganelli sostiene che qualsiasi sistema di protezione, anche se efficace in prima battuta, è destinato a essere aggirato con il passare del tempo. Inoltre, la presenza di automatismi, che comunque non possono essere efficaci al cento per cento, può avere l'effetto di deresponsabilizzare i genitori e gli educatori, i soli che possono svolgere un'efficace azione di tutela dei minori contro i contenuti pericolosi.

Capitolo II

I fenomeni della pedofilia

Sento i bambini piangere, li guardo crescere, impareranno molto più di quanto io potrò mai imparare. E penso tra me stesso, che mondo meraviglioso.

Louis Armstrong, What a wonderful world

1. La violenza presunta ma negata

Nei casi di violenza sessuale, si parla, tradizionalmente di «violenza presunta», ma siccome la mancanza di consenso nei vari casi contemplati dal legislatore, non corrisponde all'*id quod plerumque accidit*, alcuni scrittori affermano che non si tratta di presunzione, bensì di una vera e propria finzione nell'interesse dell'ordinamento giuridico (1).

Il concetto con cui i sostenitori della cultura pedofila giustificano gli atti sessuali con minori, si basa proprio sul consenso (o dissenso) che questi dovrebbero essere liberi di esprimere. La legge però, considera privo di ogni valore il consenso eventualmente prestato da persone che sono in una situazione di inferiorità rispetto all'agente o per le loro condizioni fisiche o psichiche ovvero per il rapporto di soggezione che ad esso lo lega. Tali persone, hanno bisogno di una speciale protezione e, perciò, l'atto sessuale dell'agente è sempre e comunque una violenza (2).

La cultura pedofila però, esiste, così come esistono realtà assurde, impensabili, con una rete di giustificazioni che fa pensare ad una genialità latente che si sfoga in follia, perversione. Un esempio blasfemo: nel dossier di Telefono Arcobaleno figurano varie associazioni pedofile, tra cui *Chiesa pedofila cristiana* dove Dio è considerato un amante dei bambini. Questa "Chiesa" ha creato un sito (canadese) dove «si prega Dio per aver concesso delle relazioni intense con i minori». (3) Ed ancora, (grazie agli operatori di Telefono Arcobaleno), è stato scoperto un sito di donne pedofile. Lo slogan è «Siamo donne pedofile e amiamo i bambini» e il sito Internet contiene testimonianze e discussioni in ordine alla rivendicazione del diritto di

poter vivere esperienze di relazioni d'amore e sessuali con i bambini. Sembra che l'associazione sia guidata da una 37enne belga, sposata con figli, e una olandese 46enne anch'essa coniugata. Secondo don Di Noto, le donne cercano ragazzini in modo da ottenere il duplice risultato di soddisfare lo spirito materno e le esigenze sessuali femminili. (4)

Ma non solo, poiché il rapporto sessuale con un ragazzo preadolescente è fisicamente difficile, le donne pedofile, utilizzerebbero ormoni o droghe che iniettati nei testicoli di bambini di 6-7 anni, permetterebbero che l'unione sessuale avvenga con il pieno soddisfacimento. Nonostante si sappia poco sulle conseguenze di queste iniezioni, sembra che il minore, a causa di un trattamento ormonale col fine di provocare l'ingrossamento del pene, rischi la propria vita. (5) In rete troviamo diversi sostenitori della pedofilia, che utilizzano *Internet* in tre direzioni soprattutto:

- a. la prima riguarda un'attività di propaganda ideologica, svolta presso i siti ed i newsgroup gestiti da associazioni ufficiali di pedofili;
- b. la seconda concerne siti che ospitano materiale pornografico, messaggi e esposizioni di esperienze da parte di utenti pedofili;
- c. La terza si sviluppa in siti e newsgroup riservati, con comunicazioni spesso in codice relative allo scambio ed al commercio di materiale pornografico particolarmente spinto, di informazioni utili a chi desidera praticare turismo sessuale, sino a giungere a vere e proprie forme di adescamento e di sfruttamento della prostituzione minorile.

Le principali associazioni, presenti anche su *Internet*, sono, in Europa, la DPA (Danish Pedophile Association) e, negli Stati Uniti, il PLF (Pedophile Liberation Front) e ancora la NAMBLA (North American Man-Boy Love Association), accanto ad altri gruppi, operanti in vari Paesi per attuare "una riforma sessuale radicale".

1.1. Dal *Pedophile Liberation Front* a *Danish Pedophile Association*

Disapprovo ciò che dici, ma difenderò alla morte il tuo diritto di dirlo.

Voltaire

Intorno al 1997, si cominciò a sentir parlare del sito pedofilo che sconvolse l'opinione pubblica, rivolgendo una lettera ai bambini dove spiegava chi è un pedofilo e che, se avessero

avuto relazioni sessuali con uno di loro, non avrebbero dovuto dire nulla a nessuno. Il delirante invito è stato definito da Montefiori una «vera e propria opera di "contro informazioni" nei confronti dei più piccoli, affinché ignorino gli avvertimenti dei genitori e gli inviti alla denuncia degli abusi». (6) La lettera, pubblicata dal «Manifesto del Fronte di liberazione dei Pedofili» iniziava così:

Puoi dire di no, ma puoi dire di sì.

Probabilmente qualcuno ti ha detto che "puoi dire di no". Forse ti avranno spiegato cosa significava: se qualche adulto ti chiede di fare delle "cose", non devi farle. (7)

Il messaggio tenta di far capire ai bambini che alla possibilità di dire di no a certe situazioni, corrisponde la scelta di un sì, a prescindere da ciò che gli adulti suggeriscono, perché si tratta di un diritto, il diritto di scegliere come e con chi divertirsi. La lettera invita i bambini a non rivelare a nessuno quello che loro decidono di fare con gli amici adulti, perché questo significherebbe «mandare in prigione l'amico (o l'amica) e rovinargli la vita» e quindi, prima di correre tale rischio e poi pentirsi, invita i bambini a chiedersi se il loro amico si merita di essere punito, di «andare in prigione». Senza considerare che, una volta rivelato questo segreto, per il bambino si prospettano mesi di "terapia".

Il concetto di terapia che si trova nella lettera corrisponde alla minaccia per il bambino, di essere sottomesso a qualcuno che cercherà di convincerlo che tutto quello che ha fatto con il suo amico è stato una cosa orribile, e che il suo amico stesso è una persona orribile. Da qui, l'autore della lettera consiglia al bambino di dire di sì alla svelta, o «non la smetteranno mai di darti delle medicine per calmarti, per guarirti, perché sarai considerato una persona malata». Lo scritto contiene anche una definizione del pedofilo, considerando tale colui che è sessualmente attratto dai bambini, a cui piace essere molto affettuoso e abbracciarli con amore, a cui piace procurare piacere toccando le parti intime dei bambini e facendosi a sua volta toccare. Il messaggio si conclude con una domanda: «Se hai la possibilità di sentirti bene, perché avere paura?» (8)

La lettera è firmata "TheSlurp", soggetto che fu accusato di apologia di reato e condannato, ottenendo poi la libertà con il patteggiamento della pena. Oggi sembra scomparso, mentre il sito (che fu oscurato), non è scomparso definitivamente dal web perché ChildLove.org ha provveduto a rimetterlo in piedi come testimonianza della lotta per i diritti dei pedofili. Testimonianza gridata a gran voce anche dal fondatore del sito Danish Pedophile Association,

versione italiana, che in tutti i suoi scritti a sostegno della cultura pedofila, si firma solamente P. (9).

Da qualche mese il sito è stato oscurato a seguito di un'indagine della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Catania che si è conclusa con un'ordinanza di applicazione delle misure cautelari degli arresti domiciliari per l'autore del sito e del sequestro preventivo tramite oscuramento del sito stesso, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Caltagirone (Catania), Dott. Salvatore Acquilino (10).

La richiesta per l'applicazione delle misure cautelari, è stata proposta dal Pubblico Ministero, Dott. Onofrio Lo Re, secondo il quale, le azioni dell'indagato integrerebbero le seguenti fattispecie di reato:

1. art. 414 c.p., per avere pubblicamente fatto apologia dei delitti contro la personalità individuale e contro la libertà personale dei minori e, in particolare, del delitto di pornografia di cui all'art. 600 *ter* n. 3-4 e art. 609 *quater* c.p. realizzato tramite la pubblicazione, sulla rete *Internet* di:

scritti e immagini per sostenere la liceità dei comportamenti previsti nei reati indicati e per favorirne la diffusione con messaggi, dialoghi e interviste: "racconti di pedofilia", "esperienze pedofile", un test - "Sei pedofilo?" (11) - ispirato da finalità di proselitismo all'adescamento di minori di anni 18; inviti all'emulazione esortazione a "toccare i bambini", inviti a collegarsi con importanti siti e così via dicendo; dissertazioni (12).

2. art. 600 *ter* n. 3 c.p. per avere divulgato su rete *Internet* scritti e immagini finalizzate allo sfruttamento sessuale di minori aventi il contenuto riportato sopra al n. 1).

Inoltre, visto che le divulgazioni e l'apologia sono state effettuate tramite un sito web, visto che le modalità e le circostanze dei fatti-reato denotano una spiccata pericolosità sociale dell'indagato, Lo Re ritiene probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi, tanto da chiedere il sequestro preventivo mediante oscuramento, del sito web gestito dall'indagato.

Il G.I.P. ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'autore del sito in ordine ai reati indicati dal Procuratore della Repubblica, ed ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari e il sequestro preventivo tramite oscuramento del sito.

Prima di effettuare una qualsiasi riflessione, occorre chiarire il concetto di apologia di delitto. Una sentenza della Corte di Cassazione del 1970 (13), ha dichiarato che non è punibile ai sensi dell'art. 414 c.p., la pura e semplice manifestazione di pensiero. È punibile quella che per le sue modalità integra un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti trascendendo la pura e semplice manifestazione del pensiero. Il reato di cui all'art. 414 c.p. richiede, dunque, un «pericolo concreto» (14), ed è punibile solo se le modalità con cui si «diffondono dottrine promuoventi l'abbandono di norme incriminatrici, manifestano una forma di suggestione e di persuasione tali da poter stimolare nel pubblico, la commissione di altri delitti del genere di quello oggetto della apologia e dell'istigazione» (15). Di conseguenza, l'«apologia, cioè l'esaltazione di un fatto o del suo autore finalizzata a spronare altri all'imitazione o almeno ad eliminare la ripugnanza verso il fatto o il suo autore, non è di per sé punibile, a meno che per le sue modalità non integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti» (16).

Inoltre, per concludere l'analisi dell'art. 414 c.p. occorre chiarire che l'elemento soggettivo del reato previsto dall'ultimo comma dell'articolo, si identifica nel dolo generico e nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con l'intenzione di fare l'apologia di uno o più delitti (17).

Partiamo dal presupposto che il soggetto di cui stiamo parlando è senz'altro uno dei massimi ideologi della pedofilia *On Line* in Italia. Sul suo sito *Internet*, il *Danish Pedophile Association*, gestito dal *Webmaster* olandese, l'indagato aveva inserito una serie di trattati che giustificavano i rapporti sessuali tra adulti e bambini che, sosteneva, «aiutano la crescita sessuale del minorenne perché lo rendono più sicuro facendolo maturare prima». Nei suoi deliri, se così vogliamo chiamarli, ripeteva più volte, che condizione necessaria al rapporto è la «non violenza», perché «occorre assolutamente che i bambini siano consenzienti». Nel sito c'era anche un *Forum* per i promulgatori della bontà dei rapporti sessuali tra adulti e minorenni, qualche critica alle trasmissioni televisive che facevano dibattiti invitando soltanto i rappresentanti di "una parte" (gli anti-pedofili), e alcuni *Link* d'accesso agli indirizzi *Internet* di analoghe associazioni pro-pedofilia esistenti negli Stati Uniti, in Danimarca, in Olanda, dove sono legalmente riconosciute.

Nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, non si parla mai di fotografie o filmati pedo-pornografici, evidentemente non trovate a seguito della perquisizione compiuta nell'abitazione dell'indagato, tutta la questione quindi ruota intorno a pensieri.

Il punto dunque, è quello di stabilire se tali pensieri siano o meno concretamente idonei a «stimolare la commissione dei delitti oggetto dell'apologia», siano o meno punibili. Il Dott. Onofrio Lo Re e il Dott. Salvatore Acquilino, sembrano non avere dubbi: è chiaro il contenuto illecito degli scritti e delle immagini pubblicati su *Internet*, Lo Re, in particolare, ritiene «che il ricorso ad argomenti di sapore culturale e giuridico per sostenere la liceità della divulgazione delle informazioni pedo-pornografiche, costituisce un insidioso e mistificatore tentativo dell'indagato di celare la natura delittuosa dei propri comportamenti, del tutto destituito di fondamento».

Ma come essere tanto sicuri che il contenuto del sito non sia altro che "l'esaltazione di fatti finalizzata a spronare altri all'imitazione" o anche solo parole volte ad "eliminare la ripugnanza verso il fatto", non punibili secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione? (18).

Ho avuto occasione di studiare in modo dettagliato quanto contenuto nel sito e posso assicurare che non c'erano fotografie di nessun tipo, non c'erano altro che parole, racconti, ribadendo spesso e volentieri che non si parla di pedofilia nel vero senso della parola quando si ha a che fare con atti violenti, denunciati dall'autore del sito, che offre una chiara differenza tra pedofili "buoni" che amano i bambini, anche dal punto di vista sessuale con il loro consenso, e pedofili "cattivi", che non li amano davvero, che non li rispettano e che li costringono a fare cose che non vogliono pensando solo al sesso senza provare amore. Condanna i pedofili "cattivi", si dichiara pedofilo "buono" ed anche se dal punto di vista moralistico è anormale, parla sempre e solo di amore.

E di consenso, quel consenso che secondo lui ai bambini dovrebbe essere data la facoltà di esprimere. Il fondamento su cui si basa tutta la "cultura pedofila" infatti è nel concetto di consenso dei minori di diciotto anni, che obiettivamente ad una certa età, secondo me, è pienamente inteso e potrebbe essere voluto. Non è così tanto assurdo quindi, prendere, quanto meno in considerazione, un'analisi del genere.

Certo, molti continuano a pensare al minore come un oggetto, per cui è chiaro che certe idee non siano degne di essere nemmeno pensate, figuriamoci formulate e difese. Ammetto che l'indagato possa aver avuto un comportamento moralmente riprovevole dicendo che ai bambini dovrebbe essere riconosciuta la libertà di decidere, raccontando storie di rapporti d'amore e di sesso con adulti (nemmeno poi troppo volgari), ma non credo che dovrebbe essere giuridicamente punito per questo.

In Italia, oltretutto, la Costituzione garantisce la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). In una democrazia degna di questo nome, tutti dovrebbero essere liberi di esprimersi, di dire ciò che pensano anche se non trovano il consenso popolare, anche se fanno venire i brividi. Si chiama appunto, libertà d'opinione.

E non solo è un diritto, ma è anche grande opportunità di crescita, perché, come disse Che Guevara «o siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza» (19)

1.1.1. Cosa conteneva il sito oscurato

La storia dell'associazione Danese, iniziò nel 1983 in quanto parte del gruppo interno della LBL (associazione gay e lesbica danese). L'associazione divenne autonoma nel 1985, ricevendo una sorta di "legittimazione ufficiale" nel 1994, quando due dei suoi rappresentanti furono invitati ad una riunione della Commissione Giustizia del Parlamento danese che esaminava una proposta di legge sulla pornografia infantile.

Il sito *Internet* dell'associazione, chiamato appunto *Danish Pedophile Association*, tradotto anche in italiano, aveva lo scopo di «far conoscere ciò che realmente è la pedofilia da parte di chi la conosce».

L'autore del sito puntava molto l'accento sul concetto di amore nei confronti dei bambini, dichiarando di innamorarsi di loro come gli "antipedofili", come ama definirli lui, si innamorano degli adulti. E per spiegare bene il concetto, si prestava a raccontare le sue esperienze in lunghe esposizioni sul sito, dove dichiarava di essersi sempre innamorato di bambine (nonostante preferisca i bambini sia dal punto di vista emozionale che fisico) e sempre molto piccole (a 20 anni si innamora di una bimba, figlia di amici dei suoi genitori, di 3 anni dalla quale dice di aver ricevuto il primo "vero" bacio sulle labbra). Sosteneva di aver vissuto amori intensi, profondi e soprattutto reciproci, fatti di sguardi ammalianti e di tecniche di seduzione che lo avevano reso «innamoratissimo e felicissimo» (20). Nei lunghi e talvolta sconclusionati discorsi, P. non parlava mai di sesso, né accennava di aver avuto rapporti sessuali con i bambini. Ed è significativo il fatto che si dichiarasse felice anche solo nel vederli, se ciò che scriveva corrisponde a verità, si potrebbe pensare che amava davvero i bambini e che quindi non avrebbe mai usato violenza su di loro, anche se non si rendeva probabilmente conto che le bambine con cui dice di aver vissuto storie d'amore non

provavano quello che provava lui, o comunque provavano una forma di amore diverso dal suo. La *home page* del sito era suddivisa in Indice, Generalità e dibattito, Domande più frequenti, Documentazione e riferimenti ad altri link inglesi. In particolare, si trovava una personalizzata interpretazione dei pedofili:

Persone che si sentono sessualmente e sentimentalmente attratte dai bambini. Tanto le donne che gli uomini possono essere pedofili; certi pedofili preferiscono bambini in un determinato gruppo di età, mentre altri hanno preferenze più flessibili. Certe persone provano attrazione (quasi) esclusiva per i bambini, mentre altre persone sono attratte anche dagli adulti.

Persone la cui esistenza è resa molto difficile dal rifiuto societario attuale (sempre secondo gli autori del sito), che si sentono di conseguenza costretti ad indossare una maschera per evitare l'isolamento sociale, il linciaggio morale e che spesso trovano sfogo nell'alcool e nella disperazione.

Nel sito si evinceva chiaramente come i pedofili si considerano oggetto di persecuzione perché, secondo loro, l'impatto emotivo connesso alla protezione dei bambini è stato talmente forte, che i vari gruppi ed organizzazioni che combattono l'abuso sessuale hanno ottenuto un spropositato successo negli ultimi anni, tanto da cancellare sfumature e da degradare l'ammirevole scopo originario, ad un livello di isteria e caccia alle streghe. Addirittura, capitava spesso nel sito, di leggere accuse rivolte al legislatore che, nel promulgare le leggi «non ha la forza di agire razionalmente, poiché deve piegarsi alle pubbliche richieste, propagate dai *Mass-Media*, con il risultato di produrre leggi sempre più severe».

Inoltre, i partigiani della pedofilia, si danno un gran da fare per affermare che tutti i bambini hanno sentimenti sessuali già dalla nascita, sentimenti che possono trovare espressione in diversi modi. Affermano di essere d'accordo sul fatto che l'attività sessuale che avviene contro la volontà del bambino, o nel corso della quale il bambino non si senta a proprio agio, può essere causa di gravi traumi psicologici. Ed hanno ragione quando dicono che, purtroppo, molti non conoscono la differenza tra le relazioni consensuali e quelle coercitive, intromettendosi drasticamente nel rapporto. Sostengono inoltre, che per un sano sviluppo sessuale, è importante che questi sentimenti non vengano repressi o condannati quando il bambino prende parte ad attività sessuali spontaneamente per cercare piacere ed affetto. Anzi, il bambino può venire danneggiato a livello emotivo dallo shock causato dall'intervento di terzi, dalle reazioni isteriche degli adulti che, pur benevolmente intenzionati, possono essere

causa di problemi psicologici per il bambino che finisce per provare vergogna e sensi di colpa per aver goduto di quanto altri considerano ripugnante, senza considerare che il senso di colpa è prodotto anche dal fatto che la persona amata dal bambino in questione possa finire in carcere.

Sul sito più volte si trovavano riferimenti in relazione agli scritti di Don Fortunato di Noto, attaccando, talvolta direttamente, altre volte in modo sarcastico ed indiretto, l'operato di Telefono Arcobaleno. Spesso gli autori del sito danese riportavano frasi che si possono leggere sul sito di Telefono Arcobaleno, a cui rispondevano con ironici commenti e che riassumevano chiaramente l'intento del sito di Don di Noto, che tenta di combattere la pedofilia e chi ne fa una propaganda, un esempio: (21)

Il Telefono Arcobaleno (costituito nel 1996) è una associazione ONLUS che si prefigge lo scopo di contribuire attivamente alla difesa e alla tutela dei diritti inviolabili dei bambini, combattendo ogni forma di abuso e di sfruttamento.

Sono d'accordo, il problema è che non sono d'accordo su ciò che si intende per "difesa", "diritti", "abuso" e "sfruttamento".

Una regola da insegnare ai bambini: Io dirò sempre di NO a qualsiasi persona, anche se adulta, che proverà a toccarmi in modo che non mi piace.

Anche su questo sono d'accordo, ma quelli del Telefono Arcobaleno non hanno pensato (o ci pensano ma non lo dicono) che spesso un bambino può essere toccato in modo che GLI PIACE.

Cari amici, esiste da qualche parte del mondo, il Fronte Liberazione Pedofili (Pedophile Liberation Front) che afferma di voler promuovere un senso di orgoglio in tutti i pedofili.

Giusto.

Che il sesso non è dannoso ai bambini.

Vero, se sono loro a volerlo praticare.

Che l'opinione pubblica deve accettare che i bambini hanno una piena sessualità e che ci sono adulti desiderosi di condividerla con loro.

Sarebbe ora!

Che la campagna contro i pedofili deriva dalla preoccupazione dei genitori di perdere il loro potere sui figli.

È uno dei motivi principali.

Che i pedofili assicurano il benessere dei bambini.

Vero, se sono pedofili che "amano" i bambini.

Che le relazioni sessuali tra adulti e bambini spesso sono migliori di quelle tra soli adulti.

A volte sì.

Rispettare i bambini e aiutarli a realizzare se stessi è una garanzia per il futuro del mondo.

Giusto, solo che gli adulti aiutano i bambini a realizzarsi solo quando questi ultimi sono esattamente come vogliono i grandi, mentre quando vogliono fare qualcosa che agli adulti non va (come fare sesso con un pedofilo), col cavolo che li aiutano a realizzarsi!

I sostenitori della pedofilia dichiarano (e sul sito DPA si esprimevano con chiarezza) che se una persona, adulto o bambino, vive la sua sessualità per gioco, per amore, per piacere fine a se stesso, o perché non ha niente di meglio da fare, sono affari suoi ed è giusto che la gente impari a rispettare il suo modo di essere se questo non arreca danno a nessuno, quindi è assurdo che un rapporto tra un adulto ed un bambino debba essere considerato negativo per il bambino anche se quest'ultimo ha provato solo piacere, ha fatto tutto di sua volontà o se ha addirittura fatto lui la prima mossa. Sostengono che i bambini devono giocare, divertirsi e guardare i cartoni animati, ed è proprio perché quello è il loro mondo dichiarano di amarli. E se fare sesso li diverte, non vedono perché, noi antipedofili, dobbiamo prendercela tanto! Se un pedofilo fa sesso con un bambino può essere fatto con gioia e rispetto come qualsiasi cosa che si fa generalmente con i bambini, quindi se andare a letto con un bambino significa sfruttarlo, solo perché la cosa dà piacere ai pedofili, allora lo stanno sfruttando anche quando gli chiedono di giocare a pallone o ai videogiochi, visto che gli chiedono di fare una cosa che piace loro.

Anzi, sul sito aggiungevano «Certo, sarebbe assurda una cosa del genere, perché voi antipedofili parlate di sfruttamento solo quando si tratta di sesso, a dimostrazione di quando

l'idea che il sesso sia una cosa sporca (anzi, la più sporca di tutte, soprattutto se praticata dai "diversi") faccia parte di voi» (22). Paradossalmente, nel mare di vaneggiamenti, c'erano anche gocce di verità, come ad esempio la denuncia dei giudizi delle persone "normali", che troppo spesso si fermano alle apparenze, ai significati che la società e la cultura attribuiscono alle cose. Giudizi cullati da rassicuranti qualunquismi che permettono di non durare troppa fatica, di non affaticare il cervello e che finiscono in una caccia alle streghe.

È anche vero però, che insegnare ai bambini, anzi inculcare ai bambini che il sesso è una cosa pericolosa significa solo renderli insicuri, impauriti. Troppo spesso non si tiene conto che, anche se i bambini in quanto tali, hanno diritto ad una protezione, sono comunque esseri pensanti. Il mondo è in mano agli adulti, noi sosteniamo di essere maturi e imponiamo le nostre regole. Eppure anche gli adulti combinano guai contro se stessi, contro altri adulti e bambini, contro l'ambiente ad esempio. Non voglio sostenere la cultura pedofila del libero consenso dei bambini, ma non possiamo nemmeno generalizzare la totale assenza dei loro pensieri. Non tanto in riferimento a bambini molto piccoli, quanto piuttosto ai ragazzini di 13 o 14 anni, alle ragazzine di 12 e 13 anni, che non sono poi così tanto stupidi (e stupide) come a molti piace credere. Conoscono bene il sesso e hanno una voglia pazza di farlo, anche se fa paura a noi (noi adulti), ammettere una verità tanto sconvolgente quanto aderente alla realtà. È questo, secondo me, il punto di partenza, perché è sbagliato imporre il divieto al sesso senza valutare l'età, la maturità e la serietà di una ragazzina o di un ragazzino, così come è sbagliato legittimarsi in base ad un consenso estorto ad un bambino di tre, quattro anni con grazia e gentilezza.

Sul sito DPA trovavamo tantissime e-mails di incoraggiamento, anche di bambini, delle quali riporto alcuni esempi:

Ciao P. come stai? Io bene. Ho 12 anni e casualmente (mica tanto) sono finito nel tuo sito. Ci sono scritte belle cose, come quando dici che i bambini devono essere liberi di scegliere...

Ciao P. e complimenti, sono in pochi quelli che come te, hanno il coraggio di scrivere quello che pensano e di pubblicarlo in un sito, sei coraggioso. Ho letto molto nelle tue pagine e mi piace, sono d'accordo con le tue idee e anche il modo in cui le poni. Oggi più che mai tutti demonizzano la nostra passione, ed è difficile trovare qualcuno che la pensi allo stesso modo.

Seguivano molte altre lettere di condivisione e molte con insulti più o meno offensivi. Un lettera in particolare, mi è sembrata interessante:

Ciao, solo una domanda: e se facessero a tuo figlio quello che fai tu ad altri bambini?

La risposta, anche un po' risentita, si basava sull'estraneità di chi replica, alla categoria dei "pedofili cattivi" e che i bambini che lui frequenta si divertono e sono felici dimostrando di voler stare con lui. «Se accadesse a mio figlio? Non potrei che esserne felice, al massimo un po' geloso». (23) Infatti, P. spiegava che tra i pedofili ci sono anche tante persone cattive (anche se sottolineava con vigore che non sono tutti così, nonostante quello che viene detto) e che ci sono pedofili buoni che non violentano i bambini, perché li amano e quindi non potrebbero mai fare qualcosa che li farebbe soffrire, ed esistono pedofili cattivi che non rispettano i bambini, che li costringono a fare cose che non vogliono e che pensano solo al sesso senza provare amore.

In rete, oltre ai circa 15 siti a sostegno della pedofilia, troviamo un sito intitolato *Il libro sulla pedofilia di Luther Blisset*. Luther Blisset è la firma dietro la quale si nascondono alcune delle più famose beffe telematiche ad opera di diversi autori dotati di grande creatività; alcuni scritti che riportano questa firma, hanno lo scopo di divulgare argomenti a favore della pedofilia. (24) In molti si chiedono se anche questa è una beffa di quelle telematiche per protestare contro una presunta demonizzazione della rete, ma rimane il fatto che il materiale riporta le principali tesi della cultura pedofila, come:

Il bambino è consenziente, ha una sua sessualità e deve poterla vivere, il sesso non fa male al bambino ma anzi ne favorisce lo sviluppo psico-affettivo, i rapporti sessuali adulto-bambino, purchè non coercitivi né violenti e consenzienti, sono leciti. (25)

Il testo che troviamo in rete, è suddiviso in capitoli, con dedica e appendice n. 1 (Pedofilia: gli altri punti di vista) e n. 2 (Viterbo: un anno vissuto satanicamente), molto ironico e molto interessante, dal quale riporto un passo:

Se facendo il bagno a un bambino, non gli tocchi il pisello che lui ti esibisce fieramente e lo umili seduta stante, perché "certe cose non si devono fare", il malato sei tu adulto che stai facendo di lui un malato come te, non l'adulto che glielo tocca e cerca di fare alla svelta a lavarlo ed asciugarlo e ci ride sopra da che mondo è mondo.

Blisset sostiene che stiamo assistendo ad una campagna scriteriata contro la pedofilia, confusa con la criminalità e l'aberrazione umana, che porterà il «nonnino di quartiere di imperitura memoria», che dava una palpatina ai bambini in cambio di una mela per poi lasciarli andare «felici e contenti», dovrà nascondersi e vergognarsi. Senza considerare che i bambini, privati delle "sane" palpatine, diventeranno degli adulti-robot, perché i bambini, non amati sessualmente, ma con «tanti brutti discorsi sulla normalità», saranno «adulti infelici, criminali e tutti potenziali stupratori, sadici depressi con una sola cosa in testa: vendicarsi». Lo scritto continua, con malcelata rassegnazione, sottolineando l'inutilità di continuare la discussione sulla pedofilia e sulla sessualità dei bambini, in una società che non accetta il sesso tra adolescenti consenzienti, formata da:

Adulti malati e schizofrenici che sui bambini di oggi si vendicano in ogni modo, perché sono stati vittime a loro volta di quella blasfema etica di origine cattolica secondo la quale pagare le tasse è da "fessi" e frodare, ammazzare, tradire, prostituire, sfruttare, stuprare è da "furbi" e comunque "umano", mentre fare all'amore (l'amore, capite?) è ancora "fare cose sporche" allora, che senso ha parlare di sesso e amore?

Un discutibile spunto, che si trova sullo stesso discutibile sito, è fornito da Guy Hocquenghem (26) il quale sostiene che tutta la campagna sulla pornografia infantile, sulla prostituzione, sui fenomeni sociali di tal genere, serve soltanto ad arrivare alla questione essenziale: il consenso dei bambini, quando tutto ciò non è né pornografico né pagato. Secondo lui, tutto il contesto criminalizzante serve soltanto a far emergere il punto cruciale dell'accusa: l'interdizione riguardo ai rapporti sessuali, consenzienti senza violenza e denaro, senza alcuna forma di prostituzione, tra maggiorenni e minorenni. Ed egli continua il suo dire accusando di ignoranza i genitori in materia di sesso, che, insoddisfatti della vita sessuale riuscirebbero a rapportarsi alla sessualità dei loro figli solo negandola e reprimendola. La sua testimonianza:

Tirare su i bambini come esseri sessuati li aiuterebbe a diventare adulti relativamente liberi da malintesi, paure e nevrosi, e invece ci aspettiamo che da un "bel bimbetto" totalmente inibito si sviluppi, come per magia, un adulto maturo e sessualmente competente. Un modo tanto stupido di crescere i propri figli pone le basi del fallimento sessuale e della confusione emotiva della generazione successiva. (27)

Per concludere, bisogna ammettere che fantasie di natura perversa possono far parte della vita psichica di tutti. Se partiamo da questo presupposto, si dovrebbe incrementare il senso di comprensione nei confronti di soggetti parafilici e, un buon terapeuta, dovrebbe evitare di identificarsi con le necessità di controllo che la società avverte nei confronti di condotte sessuali devianti. Sarebbe necessario studiare il fenomeno al di fuori delle aule giudiziarie, evitando di investire studi sulla pedofilia solo in riferimento a soggetti che hanno commesso reati, cosa che conduce ad una distorsione e che fa perdere di vista l'eterogeneità delle condotte pedofile. (28)

2. Le violenze sessuali compiute su minori

La pedofilia è costituita da una vera e propria costellazione di fenomeni diversi che tanto l'informazione giornalistica, quanto la consapevolezza collettiva tendono a confondere, sovrapponendoli e mescolandoli fra loro. Sono invece da differenziare concetti e problematiche in ordine alla pedofilia in senso stretto, ovvero come parafilia; e tutte le altre forme di abuso sessuale (dalla violenza allo sfruttamento sessuale a fini di lucro che comprende la prostituzione minorile e la tratta di minorenni a scopo sessuale; la pornografia minorile, cartacea e su *Internet*; e il turismo sessuale ai danni dei minori).

Per cercare di far luce su quello che è stato denominato "fenomeno pedofilia", occorre partire dal presupposto che maltrattamenti e violenze ai bambini sono sempre esistiti nella storia dell'umanità, ma non se ne aveva la consapevolezza dei tempi recenti. Una prima definizione delle violenze sessuali ai danni di minori, infatti, fu proposta da R. S. Kempe e C. H. Kempe, intorno agli anni sessanta (29). In Italia, la prima denuncia dell'esistenza del fenomeno "maltrattamento" comparve nella letteratura clinica nel 1962 grazie alle ricerche di Rezza e De Caro (30) (anche se l'analisi degli abusi e delle violenze aveva ad oggetto solo bambini anglosassoni). Nonostante i dati clinici confermassero l'esistenza di numerosi casi di violenza, è solo intorno agli anni Ottanta che i grandi mezzi di comunicazione iniziarono ad occuparsi dei maltrattamenti all'infanzia e più in generale della violenza intrafamiliare (31). Da qui partirono inchieste e rilevazioni agli Istituti per l'Infanzia (32), si formarono in Italia varie Associazioni con lo scopo di prevenire il fenomeno dell'abuso sessuale sui minori, che furono molto attive nell'organizzazione di convegni e nel cercare di creare i primi contatti tra i vari operatori del settore. Da tali convegni emerse poi la necessità di chiarire il significato del concetto di "abuso sessuale".

3. La pedofilia e l'abuso sessuale sui minori

È molto importante tenere separati e distinguere i concetti di pedofilia e di abuso sessuali sui minori, dato che attualmente le due categorie vengono troppo spesso confuse. Se la pedofilia è un'attrazione sessuale per i bambini e la persona con tale tendenza la definiamo pedofilo, l'abuso sessuale su minore si riferisce invece all'azione di recare danno ad un minore attraverso comportamenti sessualmente connotati (33). La pedofilia non è un comportamento, ma un sentimento, un atteggiamento, al limite una tendenza ad avere relazioni sessuali con un bambino (34). Il termine per indicare la messa in atto di un desiderio pedofilo, è un «comportamento pedofilo», sebbene non tutti i comportamenti pedofili siano messi in atto. Dunque, come non tutti i pedofili mettono in atto abusi sessuali, non tutti coloro che abusano sessualmente minori di quattordici anni sono pedofili. Se un comportamento pedofilo si deve considerare "abuso su minore", dipende dagli effetti (a breve e a lungo termine) di tale comportamento sul minore stesso (35). Non è infatti possibile assumere a priori che qualsiasi contatto sessuale tra un adulto e un bambino od un adolescente sia nocivo. Ad esempio, un contatto sessuale tra un ragazzo di tredici anni ed una donna di trentacinque anni potrebbe non avere conseguenze negative per il ragazzo, anche se dal punto di vista giuridico siamo di fronte ad un abuso sessuale presunto (art. 609 *quater* c.p.). Il fatto è che, mentre a livello psico-sessuale la connotazione di atti sessuali come abuso dipende dalla presenza o meno di effetti nocivi a breve o lungo termine sulla vittima, nel diritto si considera solo il comportamento del presunto abusante (36). È importante ricordare a proposito, che la presenza e la forza di danni a lungo termine di una relazione pedofila sono grandemente influenzati dal contesto culturale in cui tale relazione è messa in atto (37).

In molte società, come meglio analizzeremo più avanti (38), la relazione pedofila nel contesto di un matrimonio o tra parenti, è un fatto normativamente e culturalmente accettato. Nella Grecia classica erano considerati normali i rapporti sessuali tra ragazzi ed adulti, lo stesso accadeva nell'antica Roma e in Giappone, al tempo dei Samurai, si era soliti avere amanti adolescenti (39). Se la pedofilia come fenomeno ha dunque cause diverse (genetiche, biologiche, psico-sociali...), come problema ha soprattutto connotati sociali e culturali. La pedofilia è infatti sempre esistita come fenomeno, ma non sempre percepita ed etichettata come problema sociale (40).

La differenza tra abuso sessuale sui minori e pedofilia è anche ampiamente usata, anzi, strumentalizzata, da coloro che si definiscono "sostenitori della pedofilia" che gridano a gran

voce che pedofilia significa interazione a livello personale, significa spontaneità ed amicizia che adulto e minore godono insieme. Un esempio poteva essere colto visitando il noto sito *web* dell'associazione pedofila *Danish Pedophile Association*, il cui messaggio di apertura era «Pedofilia vuol dire amore...»; i promotori del sito affermano di essere «portavoce di una concezione umanistica e razionale dei contatti affettivi e sessuali tra piccole e grandi persone, nel rispetto sia dell'identità del pedofilo, sia del bambino sessualmente attivo» (41).

All'insegna di "Altri dicono "violenza" [...] noi diciamo così", sul sito si poteva trovare una dettagliata analisi dell'abuso sessuale del minore e della differente pedofilia, "eventualmente con esperienze sessuali". Secondo quanto sostenevano gli ideatori del sito, l'abuso sessuale sui minori si traduce in violenze e minacce, inganni, ricatti e stupri; in situazioni in cui il bambino non può impedire l'atto sessuale e in cui è vittima di un abuso di potere e altre intimidazioni che fanno perdurare l'abuso anche per un lungo termine. Si tratta di situazioni in cui l'abusante ignora le necessità del bambino, oggetto sessuale passivo, basandosi unicamente sul suo desiderio sessuale e, sfruttando il suo senso di colpa. Il "mostro" obbliga al silenzio il piccolo in una iniqua relazione in cui l'abusante fa uso di oppressione, autorità e manipolazione (42). I bambini a rischio sono coloro che negli spazi di vita quotidiana non ricevono amore e attenzione, che rischiano di "fissarsi" sulla parte sessuale, mentre colui che ne approfitta, non è interessato al bambino come persona, ma soltanto come oggetto sessuale. Conseguentemente, il bambino mostra ansia e avversione, con evidente richiesta di aiuto.

In una vera relazione pedofila invece, il bambino può tirarsi indietro quando vuole, poiché l'adulto rispetta il suo desiderio e non lo rimprovera per questo. Ciò che viene a crearsi è un legame che porta l'adulto ad adattarsi al livello psicosessuale del bambino, è l'adulto cioè, secondo i "pro-pedofilia", a partecipare alla sessualità del bambino. Poiché l'adulto prova un reale interesse per i sentimenti del bambino - anche sessuali - il bambino si sente al sicuro, condivide con l'adulto interessi, libertà di espressione dei sentimenti e ricerca del benessere.

L'analisi si concludeva con la sottile denuncia che limita il raggiungimento della felicità totale del piccolo, tanto che si trovava scritto: «Il sentimento che prevale nel bambino è la gioia, anche se di tanto in tanto può sentirsi insicuro per via della morale della società». Leggendo sul sito la tabella in cui questa analisi era proposta, sembrava di potervi scorrere gli estremi per la diagnosi di una patologia, ma, ovviamente, l'indeterminatezza della materia (o uno spiraglio di onestà?) riprendeva il sopravvento quando, al termine dell'esposizione, si leggeva una precisazione: «Ma a questo mondo nulla è completamente bianco o nero: dobbiamo

pertanto presupporre l'esistenza di un'ampia "zona grigia" tra le due opposte situazioni descritte» (43).

4. L'abuso sessuale sui minori

La rilevazione e l'accertamento di un fatto di abuso sessuale è un'operazione estremamente complessa, soprattutto perché sussiste tra gli specialisti molta incertezza su cosa debba intendersi per "abuso sessuale" (44). In effetti non è affatto semplice delimitare i confini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, in una materia così fortemente condizionata da inclinazioni soggettive, dove la linea di demarcazione è molto sfumata. La difficoltà di definire e classificare i comportamenti umani riguarda in modo particolare i comportamenti sessuali illeciti, cioè quelli integranti fattispecie di reato. Nelle ricerche sull'abuso sessuale (sulla sua estensione e sulle sue caratteristiche) qualunque operatore adotta una definizione diversa e utile per la sua attività, per cui esse sono difficilmente comparabili e i risultati cui pervengono possono variare anche di molto da lavoro a lavoro, benché tutte abbiano apparentemente lo stesso oggetto di indagine. Questa diversità nelle definizioni è ancor più evidente nel caso dell'incesto, dove la pluralità di definizioni si coniuga con il carattere intrafamiliare dell'abuso sessuale (45).

Infatti, vari autori hanno di volta in volta oscillato da una definizione restrittiva, che facesse coincidere le forme della violenza con le norme giuridiche che le sanzionano, ad una più ampia che comprendesse il bambino incompreso, negato, trascurato e abusato (46). La stessa Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 1989 (47) ha proposto una definizione ampia. In essa si fa riferimento all'abuso come «danno o abuso fisico o mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento, sfruttamento incluso quello sessuale».

Oggi, alle violenze sessuali, viene relegata una collocazione a sé all'interno dell'ampia categoria degli abusi dell'infanzia. Possiamo innanzitutto distinguere l'abuso sessuale dallo sfruttamento (che comunque è una forma di abuso sessuale) e successivamente individuarne delle sottocategorie. Il fenomeno della violenza sessuale, relativamente nuovo (48) che ha le stesse vittime di sempre (49), ma tecniche di aggressione criminale e diffusività nella società via via crescente, può essere così diviso:

- il tradizionale abuso sessuale intrafamiliare (in cui l'abuso è attuato da membri della famiglia nucleare - genitori naturali o adottivi, affidatari, patrigni, conviventi, fratelli - ,

o da membri della famiglia allargata - nonni, zii, cugini -), sanzionato dall'art. 564 c.p. (che punisce il relativo comportamento solo se ne derivi pubblico scandalo) (50);

- i comportamenti, prevalentemente episodici, oggi disciplinati da legge n. 66/96 che si sviluppano anche all'esterno della famiglia, (il cosiddetto abuso sessuale extrafamiliare), ad opera di un solo soggetto attivo (violenza sessuale, atto sessuale con minore consenziente, atti sessuali tra minori consenzienti, corruzione di minorenne), o anche di più soggetti (violenza sessuale di gruppo) (51);
- le condotte previste e punite dalla legge n. 269 del 1998, che aggiungono all'attività tendenzialmente isolata, comportamenti pedofili organizzati o comunque in contatto tra loro o con «società di servizi», alla sola finalità di soddisfare i propri bisogni sessualmente devianti, la commercializzazione del minore, per cui non è più il pedofilo, o non è solo il pedofilo, a cercare minori, ma sono i minori ad essere sistematicamente sfruttati ed inseriti in un giro nel quale i pedofili finiscono per attingere agevolmente (52).

Per sfruttamento sessuale deve intendersi il comportamento di chi percepisce danaro od altre utilità da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati, finalizzati all'esercizio di (53):

- pedopornografia (il concetto di pornografia, secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, attiene all'ambito della sfera sessuale umana e riguarda la rappresentazione del congresso carnale o degli organi sessuali, la rappresentazione di immagini e scene che richiamano il rapporto sessuale - od equivalenti abnormi situazioni -, nonché di atti di libidine ed altri atteggiamenti chiaramente erotizzanti (54). Si definisce pedopornografia quando uno dei protagonisti è un minore.);
- prostituzione minorile (il minore è costretto a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità);
- turismo sessuale (definito dalle organizzazioni internazionali una "nuova forma di schiavitù" è presente soprattutto in Asia, in America Latina e in Africa, con la conseguente crescita della prostituzione minorile in questi paesi) (55).

Da precisare che non è infrequente che vengano attuate da parte di più soggetti forme plurime di violenze sessuali (ad esempio, abuso sessuale intrafamiliare e contemporaneo sfruttamento sessuale a fini di lucro). Sono, inoltre, frequenti nell'ambito degli abusi intrafamiliari violenze su più minori, di entrambi i sessi, della stessa famiglia nucleare e di quella allargata. Il ricorso

a categorie e sottocategorie permette di delineare il problema dell'esistenza della grande varietà di definizioni in ordine alle violenze sessuali. In effetti, sul terreno psicosociale e giudiziario si incontrano diversi soggetti (medici, magistrati, psicologi, insegnanti, forze dell'ordine, avvocati, operatori sociali), ognuno con la propria identità professionale, con la propria esperienza, da cui ciascuno trae la visione su ciò che deve essere ritenuto abuso sessuale. Il che si traduce in fraintendimenti e divergenze sostanziali su aspetti di primaria importanza, come la pianificazione degli interventi di protezione dei minori o l'apertura di procedimenti penali a carico degli adulti.

Sul terreno dell'intervento operativo si pone quindi ancor più forte l'esigenza di una definizione che possa essere largamente condivisa da diverse figure professionali (56). Dall'altra parte, però, una definizione troppo ampia o generale rischia di lasciare un margine eccessivo alla discrezionalità, favorendo il riemergere di punti di vista parziali. Diversi autori (57), infatti, raccomandano di diffidare di definizioni troppo ampie e invitano ad affiancare sempre ad espressioni generali, quali "abuso sessuale sui minori", descrizioni dettagliate ed esplicitamente connesse al contesto di riferimento in cui vengono usate (per esempio "bambini molestati dai genitori"), invece di "bambini vittime di abusi sessuali".

La pedofilia e l'abuso sessuale sono tradizionalmente trattati come aberrazioni sessuali, laddove l'esperienza clinica ha ampiamente messo in evidenza che chi aggredisce sessualmente i bambini cerca, attraverso comportamenti sessuali, di soddisfare bisogni che hanno più a che fare con la ricerca di sensazione di potere, di controllo e di dominio sui soggetti più deboli che con il piacere sessuale (58). La possibilità di coinvolgere un minore in una relazione sessuale è determinata, infatti, dalla posizione di superiorità del potere che ha l'adulto nei confronti del bambino, che si trova invece in una posizione di dipendenza e di soggezione. È attraverso questa sua autorità che l'aggressore, implicitamente o esplicitamente, costringe il minore a sottomettersi alla relazione sessuale (59). Come sostiene lo psichiatra Vittorino Andreoli, alla base del rapporto pedofilo c'è una questione di dominio e di potere:

Il bambino si affida completamente all'adulto, e lo gratifica con il suo abbandono, con la sua sottomissione fiduciosa. L'adulto ricupera un contatto tenero, morbido che forse poteva temere di aver perduto e ne ricava una gratificazione intensa, fisica e psicologica. Finalmente qualcuno si affida completamente a lui. Finalmente, in un rapporto con un essere più debole, indifeso, torna a sentirsi importante. Finalmente ritrova la propria

autorevolezza, e questa esperienza può capitare ai genitori, ma anche ad altri parenti, o anche a estranei, come ad esempio, gli educatori o gli amici di famiglia (60).

Sempre secondo Andreoli, i bambini più a rischio sono tre categorie di bambini (61):

- bambini frustrati;
- bambini educati (o forse sarebbe meglio dire diseducati) attraverso processi psicologici basati sul meccanismo perverso dei regali e dei premi;
- i bambini ingiustamente puniti, che saranno particolarmente sensibili alle lusinghe del pedofilo.

In effetti, il pedofilo, anche perché subisce spesso una regressione all'infanzia, conosce istintivamente molto bene i meccanismi di risposta dei bambini, e sa come invogliare, attraverso promesse e lusinghe, un bambino a seguirlo. Sa anche come tenerlo legato a sé, attraverso un analogo miscuglio di promesse e minacce, di regali e punizioni (62). Un bambino sicuro di sé, invece, un bambino sufficientemente gratificato dalla famiglia sarà molto più difficile da tentare. Il pedofilo sa mostrare verso il bambino una grande tenerezza, una grande considerazione. Naturalmente, un bambino spesso maltrattato e trascurato sarà particolarmente attratto da una persona che sembrerà dargli un'importanza e un rilievo che altrimenti non può sperare di avere (63).

4.1. La classificazione della violenza sui minori

Francesco Montecchi, (64) neuropsichiatra infantile, propone la classificazione forse più completa in ordine alla violenza in danno ai minori. Egli, pur giudicando artificiosi schemi e classifiche, riconosce l'utilità di categorizzare in modo da poter prevenire, curare ma soprattutto rendere più chiare e pubbliche le «esigenze più profonde dell'anima infantile» (65) in modo da rendere efficace l'azione dei vari professionisti che si occupano di famiglie e bambini. Egli ritiene così classificabile la violenza su minori:

1. Maltrattamento:

- *fisico*. La forma più manifesta e facilmente riconoscibile, si concretizza in situazioni in cui il minore è oggetto di aggressioni e riporta lesioni visibili sul corpo;

- *psicologico*. Facilmente riconoscibile quando ormai ha già prodotto effetti devastanti sullo sviluppo della personalità del bambino e in aumento con lo stile di vita della società consumistica e materialistica e con la crisi della famiglia, si verifica quando il minore si trova in condizione di grave trascuratezza e subisce gli effetti delle omissioni o carenze familiari, quando il piccolo è oggetto di reiterata pressione e/o violenza psicologica.
2. *Patologia della fornitura di cure*. Comprende sia la carenza che l'inadeguatezza delle cure fisiche e psicologiche offerte al bambino. Si possono distinguere le seguenti forme (66):
- *incuria*: carenza di cure fornite, detta anche violenza per omissione;
 - *discuria*: quando le cure fornite sono inadeguate rispetto allo sviluppo del bambino;
 - *ipercura*: un eccesso di cure che ha una radice patologica.
3. *Abuso sessuale*. Comprensivo di tutte le pratiche sessuali manifeste o mascherate che presuppongono la violenza, a cui vengono sottoposti i minori, comprende (67):
- *abuso sessuale intrafamiliare*. Può essere attuato da membri della famiglia nucleare (genitori, compresi quelli adottivi e affidatari, patrigni, conviventi, fratelli), o da membri della famiglia allargata (nonni, zii, cugini ecc.; amici stretti della famiglia);
 - *abuso extrafamiliare*. Attuato di solito da persone conosciute dal minore (conoscenti, vicini di casa ecc.) che si approfittano, in genere, della condizione di trascuratezza sofferta dal bambino da parte della famiglia;
 - *abuso istituzionale*. Gli autori sono maestri, bidelli, educatori, assistenti di comunità, allenatori, medici, infermieri, religiosi, ecc. tutti coloro ai quali i minori vengono affidati per ragioni di cura, custodia, educazione, gestione del tempo libero, all'interno delle diverse istituzioni e organizzazioni;
 - *abuso di strada*, commesso da persone sconosciute;
 - *sfruttamento sessuali ai fini di lucro* da parte di singoli o gruppi criminali organizzati (quali le organizzazioni per la produzione di materiale pornografico, per lo sfruttamento della prostituzione, agenzie per il turismo sessuale);
 - *violenza da parte di gruppi organizzati* (sette, gruppi di pedofili, ecc.).

Non è affatto infrequente che vengano attuate da parte di più soggetti forme plurime di abuso (ad esempio, abuso intrafamiliare e contemporaneo sfruttamento sessuale a fini di lucro; abuso da parte di adulti della famiglia e di conoscenti, ecc.).

4.2. La definizione di "abuso sessuale sui minori"

L'abuso sessuale (in particolare quello intrafamiliare) appartiene alla più vasta categoria che in letteratura è definita "abuso all'infanzia", dal termine inglese *Child Abuse* (68). Dal punto di vista puramente psicologico, si potrebbe affermare che qualsiasi attivazione di desiderio sessuale in un adulto nei confronti di un bambino rappresenta una patologia che può dar luogo ad un abuso. Tuttavia è pure evidente che quando tale desiderio non si concretizza in azioni o si manifesta in forme tali da non essere direttamente percepibile dalla vittima (pensiamo ad esempio ad atti di voyeurismo), non sembra appropriato parlare di abuso. Secondo la definizione data dal Consiglio d'Europa (69) nel 1978, per abuso sessuale di un minore deve intendersi «ogni atto o carenza che turbi gravemente i bambini o le bambine, che attenta alla loro integrità corporea, al loro sviluppo psico-fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di un terzo, ed ogni atto sessuale imposto al bambino non rispettando il suo libero consenso». Questa definizione solleva il grande problema dell'accertamento e della valutazione del grado di maturità e di capacità critica del minore che sia tale da consentirgli di esprimere realmente il suo libero consenso. Vi è l'esigenza di fissare un'età minima al di sotto della quale si può affermare in modo assoluto l'incapacità da parte del soggetto di esercitare tale consenso (70).

Sono molti i testi (71) che tentano di affrontare e risolvere i differenti criteri di definizione, in particolare, tentano di analizzare l'abuso dal punto di vista dell'inquadramento (cosa deve essere considerato abuso), dell'incidenza (i casi rilevati in un certo lasso di tempo), della prevalenza (individui appartenenti a determinate "popolazioni" statistiche che hanno subito l'esperienza di abuso) con *excursus* approfonditi sulla ricerca e sulla letteratura. Nella definizione e concettualizzazione dell'abuso, le diverse fonti si dividono su alcuni nodi critici che riguardano (72):

1. L'inclusione o meno di atti che presuppongono un contatto fisico tra l'abusante e la vittima (*contact abuse*) e quelli cosiddetti "meno gravi", che non comportano un

contatto (*non contact abuse*), come le proposte oscene, l'incontro con esibizionisti, l'esposizione del minore alla visione di atti di tipo sessuale o di materiale pornografico, nonché quelli perpetrati in modo più sottile, sotto forma di "gioco", o di pratiche igieniche insistenti e invasive. La scelta di adottare una definizione più ampia di abuso sessuale che comprende sia il contatto fisico che il *non contact abuse*, verte su due ragioni:

- a. considerare l'esibizionismo un atto criminale il cui scopo è spaventare e colpire moralmente la vittima;
- b. dare maggior o minor peso all'impatto psicologico sul minore provocato dalle proposte oscene di chi ha con il minore una relazione affettiva e significativa (73).

Alcuni autori esitano ad accomunare l'esibizionismo e le proposte oscene all'abuso sessuale caratterizzato da contatto fisico, dal momento che quest'ultimo implica un ben più alto grado di gravità con seri effetti psicologici. Alcune ricerche sostengono infatti che sia improbabile che il solo abuso sessuale senza contatto fisico possa determinare disturbi psicologici a lungo termine.

2. La differenza di età che deve intercorrere tra la vittima e l'abusante, necessaria perché si possa ricorrere alla definizione di abuso indipendentemente dall'esistenza di un apparente consenso da parte della vittima.
3. Le difficoltà e i problemi derivanti dalla necessità di integrare e far "convivere" criteri che orientano e definiscono l'abuso in ambito clinico con quelli giuridici che determinano il configurarsi dello stesso come reato. Nel primo caso il punto fondamentale ruota intorno al concetto di trauma, alla sua entità e al suo impatto sul minore, nel secondo caso sull'effettiva violazione o meno di una norma e alla possibilità della prova (74).

In ambito prettamente clinico infatti, non risultano decisivi e necessari né la concretizzazione di atti compiuti o subiti, e quindi il contatto fisico, né l'uso esplicito di costrizione e di violenza, per determinare la presenza o la gravità di un trauma (75). Infatti situazioni in cui il minore è esposto ad un clima psicologico decisamente perverso e fuorviante per un corretto e sano sviluppo del proprio Sé, della sua identità di genere e della propria personalità, possono risultare ugualmente lesive e gravide di conseguenze per il minore e per la sua vita futura, pur non differenziandosi molto da altre situazioni che sono invece riconducibili, sul piano

giuridico, ad abusi accertabili e penalmente perseguibili (76). Anche l'uso della violenza non è sempre indice di una maggiore patogenicità del trauma, perché in alcuni casi attenua i sensi di colpa, così sottilmente alimentati nelle situazioni in cui la tenerezza e la seduzione, permeano la relazione con l'abusante in un clima di "intrappolamento", in cui la vittima vede compromesse e alterate tutte le sue "mappe" cognitive ed emotive (77). Il problema fondamentale è proprio quello di integrare e armonizzare due mondi: quello che deriva dal contesto dei servizi socio-sanitari, maggiormente legati ed orientati, per mandato e per tradizione, al sostegno, al recupero e alla cura, e quello che deriva dall'incontro con il contesto giuridico-legale, maggiormente orientato alla tutela dei diritti individuali, al controllo e alla punizione. Senz'altro se nel caso dell'abuso non può esserci cura efficace in assenza di un'adeguata cornice di tutela, la tutela può essere "funzionale" alla clinica, aprendo la strada a percorsi di cura e cambiamento anche in casi in cui ogni iniziale richiesta o accettazione volontaria di aiuto è impensata e impensabile (78).

A livello giuridico, il nostro codice penale fornisce una definizione di violenza sessuale all'art. 609 *bis* c.p., inserito con legge 15 febbraio 1996 n. 66, che riconosce violenza sessuale nella costrizione a compiere o subire atti sessuali, ponendo il problema della identificazione di tali atti. Il legislatore ha inteso ricomprendere nell'espressione "attività sessuale" ogni azione umana che abbia a che fare con la sessualità, intesa come il «complesso dei comportamenti umani relativi al sesso, che abbiano rilevanza nei rapporti individuali e sociali, in ragione delle differenze individuali legate alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche, psicologiche e patologiche della persona» (79). Si tratta dunque di una concezione della sessualità che supera quella più strettamente legata al rapporto sessuale, che considerava la congiunzione carnale e gli atti di libidine violenti quali espressioni tipiche della violenza carnale (ex art. 519 c.p.) prevista dalla precedente normativa (che prevedeva comunque, sia l'ipotesi di violenza carnale, sia quella di atti di libidine con differenti criteri di valutazione delle pene). La violenza sessuale si realizza ogniqualvolta «taluno è costretto a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia ovvero mediante abuso di autorità» come da art. 609 *bis* c.p., ritenendo atto sessuale sia l'esplicita azione fisico-sessuale, sia le esibizioni (dei genitali, dei rapporti sessuali ecc.) e tutti quei casi in cui non vi è stato un contatto fisico tra vittima e aggressore (*non contact abuse*) come contempla l'ipotesi di reato ex art. 609 *quinqüies* di corruzione di minorenne (80).

L'elemento costitutivo del reato è la coercizione compiuta sulla vittima, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, da parte del soggetto agente (che può essere anche un coetaneo

del minore aggredito). Il nostro codice penale, infatti, ha stabilito che la differenza di età tra soggetti adolescenti, affinché si possa escludere una situazione di abuso sessuale, debba essere al massimo di 3 anni (art. 609 *quater*, 2° comma), purchè il minore ne abbia almeno 13. Con questo comma è stato così riconosciuto il diritto del minore ad esprimere la propria sessualità, senza alcuna penalizzazione.

Nella prassi giudiziaria, si cerca di valutare le varie situazioni di "violenza sessuale sui minori" in base anche alle definizioni date dagli esperti in tali problematiche, che configurano tali reati anche quando la violenza o la minaccia non è presente in modo esplicito. Certo è che una definizione giuridica di un fenomeno, per la sua stessa natura, sarà sempre più ristretta di una sociologica, ma il loro utilizzo, è diverso: la prima serve per incriminare un fatto, la seconda per spiegarlo o trovarne la causa. Per questo è importante, in un ambito delicato e problematico come quello della violenza all'infanzia, che le due scienze cerchino di lavorare congiuntamente (81). Una delle definizioni di abuso sessuale più accreditate perché ritenuta più appropriata (probabilmente grazie alla sua ampiezza e genericità) è quella fornita da Kempe (82). L'autore considera abuso sessuale sui minori: «il coinvolgimento di bambini e adolescenti, soggetti quindi immaturi e dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli familiari» (83). Rientrano in questa definizione gli episodi di pedofilia, di stupro, d'incesto e più in generale di sfruttamento sessuale.

Si tratta, ovviamente, di situazioni che possono dar luogo ad episodi molto diversi l'uno dall'altro, in presenza o meno di violenza fisica, ma accomunati dalla caratteristica di agire in modo molto forte sulla vita psicologica e sulle relazioni sociali dei minori, turbandone i processi di sviluppo della personalità e di maturazione della sessualità (84). Tale definizione evita la specificazione dei singoli atti effettuati e permette così di classificare (e considerare, almeno ai fini dell'intervento clinico e giuridico-protettivo) come abuso anche le prime manifestazioni d'interessamento e di seduzione rivolte dall'adulto al bambino.

La definizione di Kempe include anche il concetto importante di violazione dei tabù sociali, utile quando bisogna stabilire se le interazioni sessualizzate tra minorenni integrano un abuso (85). Ad esempio, la differenza di età tra abusante e vittima, usato sia nel nostro che in altri paesi come criterio per discriminare la liceità delle condotte, può essere insufficiente e portare artificialmente, da un punto di vista legale, ad escludere l'abuso in casi in cui viceversa, sul

piano clinico, esistono tutti i presupposti per configurare quella situazione come altamente traumatica. Alla definizione di Kempe si avvicina quella inserita nella "Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia" del CISMAI (86), approvata a Roma nel 1999, dove l'abuso sessuale è stato definito come «il coinvolgimento di un minore da parte di un partner preminente in attività sessuale anche non caratterizzata da violenza esplicita».

I protagonisti dell'abuso sessuale.

La violenza sessuale sui bambini è stata per moltissimo tempo nascosta, all'interno della società e delle famiglie, è stata considerata frutto di persone squilibrate o un evento che vedeva protagonisti nuclei familiari dispersi nelle campagne, lontani da ogni forma di civiltà. La realtà è ben diversa: l'abuso sessuale si consuma in tutti i contesti sociali, in proporzioni sufficientemente allarmanti. È un problema che riguarda tutta la società, ci dovrebbe essere maggiore informazione, innanzitutto, per evitare che ignoranza ed indifferenza permettano a questa piaga sociale di rimanere nell'oblio in cui è stata per anni. Quando ci si appresta a monitorare le proporzioni e le entità di tale fenomeno, si presenta subito un altro problema (oltre a quello della definizione stessa di abuso, controversa e soggetta a svariate interpretazioni a seconda del paese e dell'ambito professionale da cui proviene), quello delle connotazioni specifiche che fanno sì che gran parte degli abusi restino sommersi, spesso sotto forma di inconfessata esperienza condivisa solo dal minore abusato e dall'adulto abusante. In effetti, anche quando la famiglia o la comunità vengono a conoscenza dell'abuso, non sempre questo viene denunciato alle autorità di polizia o ai servizi di assistenza sociale (87), di conseguenza, ogni tentativo di comprendere l'estensione del fenomeno deve necessariamente basarsi sulle poche fonti ufficiali disponibili ed essenzialmente sulle due seguenti tipologie di informazioni (88):

- statistiche ufficiali relative alle denunce di abusi sessuali presso le autorità di polizia;
- studi e casistiche sulla incidenza di abusi denunciati e sul numero di episodi di abuso commessi da recidivi e perpetratisi prima dell'arresto.

La figura dell'abusante.

I rei di abuso o di sfruttamento sessuale in danno dei minori, possono essere suddivisi in tre gruppi:

1. i membri appartenenti al sistema familiare (genitori naturali e/o adottivi ed altri parenti);
2. i conoscenti del bambino (insegnanti, operatori vicini all'infanzia, altri conoscenti);
3. i perfetti estranei, sconosciuti al minore prima dell'abuso.

Analizzando l'informazione della stampa della televisione sui casi di abuso e violenza ai danni dei minori, appare chiaro che i casi di maggiore interesse cronistico e di maggior sensazionalismo sono quelli che coinvolgono abusi sessuali compiuti da sconosciuti (89), che nella maggior parte dei casi, sanno di commettere un reato perseguibile sia eticamente che legalmente.

Secondo Aldo Gombia (90), psicologo e psicoterapeuta, la personalità dell'abusante non conosciuto dall'abusato è rigida e anaffettiva. Egli vive in un'incapacità di comunicare che si traduce in una chiusura sociale e nella difficoltà di relazionarsi coi i propri coetanei, rifiutando il mondo adulto dal quale, a sua volta, si sente non voluto. Le sue esperienze sessuali con partner adulti sono fallimentari, non riuscendo a vivere l'*eros* in maniera soddisfacente, probabilmente a causa di abusi sessuali di cui è stato vittima nell'infanzia. In genere l'abusante è di sesso maschile, sebbene non siano rarissimi i casi di abuso sessuale da parte di donne (91).

Anche il dilagare della pornografia infantile ha contribuito ad aumentare l'interesse verso il sesso con i bambini (92). È da tempo che esistono organizzazioni che tra i loro viaggi pubblicizzano, chiaramente in modo subliminale, tappe verso "paradisi" sessuali infantili: un vero e proprio sfruttamento, messo in atto da individui di nazioni con economia ricca a discapito di fanciulli obbligati alla prostituzione in paesi del terzo mondo. Tutto ciò produce nella personalità dell'abusante una qualche giustificazione alla sua perversione, perché si considera solo uno dei tanti che desidera avere rapporti sessuali con bambini (93).

Ed è proprio il darsi giustificazioni circa l'abuso a costituire una delle caratteristiche principali dell'abusante: egli pensa di dare affetto e amore a un bambino che ne ha bisogno, oppure crede che al bambino piaccia quella particolare forma di amore e di affetto. È convinto che comunque, il fatto rimarrà un segreto tra loro che li unirà di più e pensa che, in fondo, lo fanno in molti. Ma il modo in cui il bambino è percepito può essere ancora più distorto: quando l'abusante (ed è la più sbandierata giustificazione dei pedofili) arriva a pensare che sia stato il bambino a sedurlo (94). Quello della seduzione dei minori è un concetto che più volte viene utilizzato come strumento di giustificazione e per questo merita un approfondimento.

Partiamo dal presupposto che sedurre significa "condurre altrove" (95), e rappresenta la modalità con cui i due partner cercano di condurre l'altro verso se stessi, in un luogo fantasmatico che appartiene a tutti e due (96).

Il bambino è realmente seduttore da quando nasce, in quanto ha la necessità di avere attenzione dell'adulto per poter sopravvivere, ha la necessità del suo affetto per poter crescere emotivamente. Il bambino ha necessità di sedurre l'adulto per soddisfare il suo bisogno di non essere abbandonato sia affettivamente sia fisicamente, la seduzione si riduce a tutti quei segnali di richiesta di un'attenzione amorosa adeguata, tale da non farlo sentire solo e in pericolo d'abbandono. La seduzione operata dall'adulto sul bambino, invece, può essere distorta dal tipo di personalità dell'adulto stesso (97), esistono cioè, due tipi di seduzione da parte dell'adulto verso il bambino (98):

- una positiva, adatta allo sviluppo psicofisico del piccolo;
- l'altra negativa, che risponde solo ed esclusivamente a esigenze personali e distorte dell'adulto.

La seduzione positiva si mette in atto attraverso l'amore dato al bambino, attraverso modalità che egli può comprendere, con una comunicazione semplice e naturale dove l'adulto, come fa la mamma, usa un linguaggio adeguato (99). Anche attraverso il contatto corporeo avviene una positiva seduzione reciproca fra adulto e bambino: quasi sempre la mamma, nei primi mesi di vita del figlio, sviluppa l'*holding*, cioè la capacità di tenere in braccio il bambino in modo da proteggerlo e sostenerlo. Manipolare il bambino, massaggiarlo, accarezzarlo, baciare sono aspetti notevolmente positivi della comunicazione non verbale; essi portano al bambino sicurezza e fiducia, e anche il suo corpo ne trarrà profondi benefici: infatti, bambini così trattati avranno meno malattie ed una migliore qualità di vita sia sul versante psicologico sia su quello fisico (100).

Al contrario, la seduzione negativa è quella operata dall'adulto, purtroppo spesso anche dai genitori, che hanno forti problematiche psicologiche che riversano sul figlio. Ciò avviene quando l'adulto ha nei confronti del bambino un atteggiamento di seduzione che invade totalmente la loro relazione, con la conseguenza di traumatizzare il piccolo (101). L'adulto usa questo tipo di modalità, che il bambino non può comprendere, quando alla richiesta d'amore e di tenerezza del bambino risponde con il suo bisogno di passione e di sessualità, allora la seduzione dell'adulto si trasforma in una vera e propria violenza, anche se non messa in pratica, uno stupro psicologico, che lascia il bambino angosciato e pieno di paure. Di

conseguenza, si attua nel piccolo un processo dai tremendi risvolti: non riuscendo a comprendere quanto gli sta accadendo, egli nega la realtà dell'evento, assumendosene tutta la responsabilità. E nel dubbio di ciò che gli accade, nell'incapacità di distinguere il suo "dentro" da ciò che è "fuori", egli si identifica con l'aggressore, assumendosene tutte le colpe, nel tentativo di porre in essere l'unica difesa possibile da questa esperienza devastante. Occorre notare che l'adulto abusante non mette in pratica la sua fantasia sessuale per una mera soddisfazione legata al piacere corporeo, ma per la soddisfazione che prova nell'esercitare il suo potere su chi, per incapacità naturale, non è in grado di respingerlo (102).

Occupandosi dell'abuso sessuale sui minori, ci si rende presto conto che il contesto e le condizioni preliminari che facilitano l'abuso sono sempre più o meno le stesse, e vanno: dall'abbandono psicofisico in cui si trova la vittima (che rende il minore particolarmente sensibile all'attenzione affettuosa da parte dell'adulto), all'età del bambino tale da non permettergli di comprendere l'evento (e che quindi è ritenuto più idoneo degli altri); dagli insegnamenti dati al bambino (ad esempio la regola per cui gli adulti hanno sempre ragione), all'educazione imposta al bambino di "chiusura emotiva" (quando cioè a un bambino non viene insegnato ad esprimere i propri sentimenti o le proprie emozioni e che, quindi, non può ribellarsi o disobbedire) (103). Il piano dell'abusante prevede un periodo in cui egli ricorre a tutte le modalità persuasive legate all'età del bambino (104):

- usa fargli regali senza un motivo;
- adotta con la vittima un comportamento altamente comprensivo tale da identificarsi con l'adulto buono;
- accusa gli altri di essere malvagi e violenti;
- cerca ogni pretesto per rimanere solo con il bambino;
- si sostituisce a coloro che si prendono cura del piccolo, riuscendo a essere loro utile poiché li libera del compito di accudirlo.

L'atto sessuale avviene con modalità diverse (105):

- come conclusione di una intimità forzata, fatta di piccole *avances* che diventano, man mano, più pressanti e traumatiche;
- come violenza fisica, portata repentinamente dal "bruto" per una fortuita coincidenza di eventi temporali e spaziali, che hanno fatto incontrare la vittima in un certo momento psicologico dell'abusante;

- come violenza di gruppo, quando le patologie degli individui si sommano e si autosostengono in una dinamica perversa, (quando, ad esempio, quella che era stata vittima di una violenza sessuale in minore età, diventa da adulto, una preda);
- come atto incestuoso da parte di un genitore, che vede nel bambino un "oggetto di proprietà" e sul quale può imporre la propria perversa volontà.

Certo è che l'abusante minaccia sempre il bambino di non rivelare l'accaduto. Le minacce sono relative a eventuali maltrattamenti fisici sul bambino stesso; sono rivolte ai parenti del piccolo, ingigantendo le rappresaglie fino ad arrivare a minacciare di morte genitori e persone care. Inoltre, oltre alle minacce, l'abusante usa molte altre forme di ricatto per ottenere il silenzio del bambino (ad esempio gli prospetta l'allontanamento da casa per avere inventato una storia falsa, prevede la sofferenza tremenda dei suoi genitori per il dolore che il bambino ha prodotto ecc.), e non solo: l'abusante, "compra" il silenzio del bambino attraverso l'offerta di ricompense dopo l'abuso, come dolci, regali, denaro che contribuiscono ad alimentare il senso di colpa nel bambino che si sente ancor più confuso perché gratificato da chi gli ha usato violenza (106). La conseguenza di questo atteggiamento si tradurrà davvero in un ostinato silenzio, in un meccanismo che porterà al minore solo danno e altre violenze, perché l'abusante, certo di non essere denunciato, ripeterà la violenza, sicuro di non subire alcuna conseguenza. Oltre alle minacce che terrorizzano il bambino, occorre evidenziare che spesso è difficile per lui comunicare con gli adulti che "non hanno tempo" per ascoltarlo (107). Talvolta il rapporto comunicativo che si instaura con i genitori è unidirezionale, ricco solo di obblighi e divieti, privo di elementi emozionali positivi e di empatia, in questo clima, il bambino abusato non è assolutamente messo in grado di dare voce alla propria sofferenza, di trovare chi possa ascoltarlo, confortarlo e proteggerlo da nuove violenze.

L'abuso a opera di persone conosciute, in genere, avviene in maniera graduale; dopo aver stabilito un rapporto di "fiducia" con il bambino, l'abusante inizia prima con carezze affettuose, poi con *avances* sempre più intime, fino ad arrivare, il più delle volte, a un rapporto sessuale vero e proprio (108). Quando non vi è una vera e propria violenza fisica, ma una subdola forma di plagio psicologico, allora nel bambino si mescolano emozioni e sentimenti in notevole conflitto fra loro, il bambino è sicuramente impaurito, ma può anche iniziare ad apprezzare il fatto che qualcuno si interessi a lui, in special modo se è un bambino abbandonato in termini fisici ed affettivi. La sessualizzazione dell'affettività, operata da parte dell'adulto abusante, scaraventa il bambino in un'angoscia senza fine: il suo sviluppo psicofisico, non ancora terminato, non gli permette di rispondere in modo adeguato all'abuso

che subisce, egli non è in grado di capire che l'abusante gli sta usando violenza, è un "gioco" che lo turba e che lo porta a dubitare di ciò che il proprio corpo avverte (109). È spesso il corpo del bambino a "parlare" dell'abuso subito, quando le parole non ci riescono, allora vi sono segnali che di frequente vengono ignorati o, peggio ancora, etichettati come "capricci" (110).


4.3. La casistica

Il Centro per il Bambino Maltrattato è uno dei centri italiani più all'avanguardia in tema di interventi terapeutici pratici, di sensibilizzazione del fenomeno, di denuncia del disagio e del malessere sociale.

I dati del CBM raccolti ed elaborati in questi anni da Paola Di Blasio (111), (psicologa e Presidente del CBM) si riferiscono a due diverse categorie di situazioni con le quali il Centro entra in contatto attraverso i servizi di cui è dotato. La *Hot Line* del CBM raccoglie le segnalazioni di violenza, maltrattamento ed abuso all'infanzia che provengono da diverse fonti e che vengono analizzate, valutate e seguite per un tempo breve fino alla organizzazione di un primo intervento. Nella sua esperienza l'*équipe* del C.B.M. ha visto aumentare sensibilmente e in modo progressivo il numero dei bambini segnalati per violenze e per abusi. Tale incremento sembra essere connesso all'accresciuta sensibilità dei cittadini, ad un'affinata capacità degli operatori di rilevare e di segnalare i casi di abuso, congiuntamente ad un radicale cambiamento culturale che ha prodotto maggior attenzione alla condizione dell'infanzia. Il CBM infatti, dal 1995 al 1997 ha rilevato che l'andamento globale delle segnalazioni pervenute alla *Hot-Line* telefonica, ha comportato un forte incremento fino al 1989, e un sostanziale stabilizzarsi tra le 350 e le 400 segnalazioni negli anni successivi. Nei dodici anni di attività sono stati segnalati circa 3200 nuclei familiari nei quali sussistevano gravi forme di abuso ai danni di uno o più figli. La singola segnalazione ha riguardato anche più di un figlio e, infatti il numero delle piccole vittime di maltrattamenti segnalati ha superato i 4.500. Un secondo ordine di dati è rappresentato dalla casistica complessiva di 402 bambini seguiti in questi anni (dal 1985 al giugno 1997) con interventi prolungati nel tempo che hanno visto impegnata l'*équipe* di psicologi e psicoterapeuti nella diagnosi, nella valutazione. Da alcuni dati qui di seguito riportati si notano subito alcune caratteristiche generali. Un numero più elevato di soggetti di sesso femminile (51%), determinato dal fatto che nella gran parte dei casi di abuso sessuale le vittime sono bambine.


Rilevazione statistica effettuate dal *Centro del Bambino Maltrattato* in riferimento al sesso delle vittime di abuso sessuale pervenute a conoscenza del Centro tra il 1985 e il giugno 1997

Il sesso delle vittime di abuso sessuale.



Le tipologie di maltrattamento riscontrate fanno rilevare una alta percentuale di maltrattamento fisico (46%), seguita da abuso sessuale (22%), trascuratezza (16%) e maltrattamento psicologico (8%) e situazioni di pregiudizio (8%).


Rilevazione statistica effettuata dal *Centro del Bambino Maltrattato* in riferimento alle tipologie di maltrattamento sui minori pervenute a conoscenza del Centro tra il 1985 e il giugno 1997



In relazione all'autore della violenza possiamo osservare la irrilevanza dei membri della rete parentale e la netta prevalenza di due diverse modalità di maltrattamento: quella che viene perpetrata da entrambi i genitori (139 pari al 35%) all'interno di una situazione familiare fortemente conflittuale e critica nella quale viene progressivamente meno qualsivoglia relazione positiva con il bambino e quella che vede in un solo genitore, tendenzialmente nel padre (163 pari al 41%) più che nella madre (66 pari al 16%) il principale responsabile della violenza.

Rilevazione statistica effettuata dal *Centro del Bambino Maltrattato* in riferimento all'autore della violenza sessuale pervenute a conoscenza del Centro tra il 1985 e il giugno 1997

L'autore della violenza sessuale.



L'età dei bambini si colloca prevalentemente nell'infanzia (6-10 anni) e nella prima infanzia (0-5 anni). Le misure di tutela già attuate prima dell'avvio del lavoro presso il CBM sottolineano la presenza di situazioni di alto rischio che hanno richiesto nella gran parte dei casi, il collocamento in ambienti eterofamiliari e solo nel 25% dei casi la permanenza nella famiglia di origine.


Per quanto riguarda l'ambito dell'abuso sessuale sui minori, alcuni dati significativi arrivano dal Censis (112), secondo le cui ricerche, il perfetto estraneo rappresenta solo una minima parte della percentuale dei responsabili di abuso sessuale. In effetti, i procedimenti penali del Tribunale di Roma nell'anno 1996 dimostrano che (fig. 1), nel complesso:

il 90% dei casi di abuso nei confronti dei minori avviene in famiglia, e vede nel ruolo di abusante il padre naturale, il patrigno o, più raramente, la madre/matrigna;

l'8% avviene in ambito extrafamiliare, come la scuola o la palestra, e l'abusante risulta essere una persona conosciuta precedentemente dall'abusato, come l'insegnante, il personale scolastico, o altre figure professionali vicine al mondo dei minori;

appena il 2% dei casi di abuso nei confronti dei minori chiama in causa abusanti che risultano del tutto sconosciuti al minore abusato. (113)

Rilevazione statistica sull'ambito dell'abuso sessuale sui minori compiuta dal *Censis* nel 1999



Fonte: Elaborazione Censis su dati Istat, 1998.

Per quanto riguarda i minori vittime di violenza sessuale (violenza carnale e molestie sessuali), il rapporto annuale del 1998 (tab. 1) del Censis, ha calcolato in Italia un numero oscillante tra i 10.500 e i 21.000 minorenni ogni anno. Secondo i dati forniti da tale rapporto, in Italia, su un totale di 470 denunce, 406 sono a carico di autori noti, mentre solo 64 sono a carico di autori ignoti. Inoltre, circa due bambini su mille subirebbero, ogni anno, violenza sessuale con 1 caso ogni 400 minori, ogni 4 scuole (tra elementari e medie inferiori) e ogni 500 famiglie.


Rilevazione statistica sull'ambito dell'abuso sessuale sui minori compiuta dal <i>Censis</i> nel 1999	
Valori assoluti	
Denunce a carico di autori noti	406
Denunce a carico di autori ignoti	64
Denunce annue	470
Stime	
Casi annui di violenza carnale	10.500
Casi annui di molestie gravi	10.500
Casi totali annui di abuso sessuale	21.000
Incidenza percentuale dei casi stimati	
1 caso ogni 400 minori	
1 caso ogni 4 scuole (elementari e medie inferiori)	
1 caso ogni 500 famiglie	

Nonostante le modifiche della legge sulla violenza sessuale avvenute con la legge 66/96, che ha condotto ad una ridefinizione del reato e ad un aumento del numero complessivo di casi denunciati, la percentuale di denunce in cui il reo è sconosciuto è rimasta immutata (114).

Cifre analoghe emergono anche dalle denunce fatte da *Telefono Azzurro*, il servizio telefonico a tutela dell'infanzia nato per contrastare ogni forma di abuso sui minori. Nel 1997, il servizio ha raccolto circa 135 segnalazioni di abuso sessuale sui minori, fra queste, solo il 9% risulta essere stato commesso da sconosciuti (115). Viceversa, la maggior parte dei casi denunciati ha origine all'interno della struttura familiare (compresi i genitori acquisiti e i compagni dei genitori) o, in proporzioni inferiori, nell'ambito delle persone conosciute ai minori. Bisogna però tener presente che i riscontri di *Telefono Azzurro* provengono da un servizio di consulenza e di primo intervento, per cui se da un lato l'affidabilità statistica e metodologica andrebbe meglio verificata, dall'altra è verosimile pensare che siano maggiormente aderenti alla realtà, visto che si tratta di segnalazioni fatte ad un ente non giudiziario e come tale

"libero" dalle "formalità" delle accuse da sporgere alle autorità pubbliche. Anche i dati nazionali relativi alle denunce presso le Forze dell'Ordine comunque, confermano la relativa esiguità delle denunce contro ignoti.


Rilevazione statistica sull'ambito delle denunce per violazione sessuale su minori compiuta dal *Censis* dal 1993 al 1997



Fonte: Elaborazione Censis su dati Istat, 1998.

I dati più recenti forniti dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza ([116](#)), documentano che nel 1999, su un totale di 522 persone denunciate, 357 erano conosciute dalla vittima, mentre nell'anno 2000, su un totale di 621 persone denunciate, 476 erano conosciute dalla vittima.


Rilevazione statistica sull'ambito delle denunce per violazione sessuale su minori fornita dal Ministero dell'Interno, anno 1999 e 2000



Fonte: elaborazione a cura della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Ufficio Affari Generali, 3° Settore, 3° Area.

Sempre il Ministero dell'Interno ha operato una comparazione tra il periodo gennaio-agosto del 2001 e il corrispondente periodo del 2002, in merito alle relazioni tra autori e vittime. La figura 4 evidenzia come nel periodo 1 gennaio 2001 - 31 agosto 2001, su 312 persone denunciate, 184 erano conosciute dalla vittima e nel corrispondente periodo dell'anno 2002, su 216 persone denunciate 101 erano conosciute dalla vittima.

Rilevazione statistica sull'ambito delle denunce per violazione sessuale su minori fornita dal Ministero dell'Interno, con comparazione del periodo gennaio-agosto 2001 e gennaio-agosto 2002




Fonte: elaborazione a cura della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Ufficio Affari Generali, 3° Settore, 3° Area.

L'abuso sessuale perpetrato ai danni dei minori si configura dunque in Italia, a differenza di quanto i numerosi recenti riscontri della stampa lascerebbero supporre, come un fenomeno essenzialmente domestico. Inoltre, uno studio più approfondito del fenomeno dell'abuso intrafamiliare (117), che tiene conto di un'analisi qualitativa dei casi e delle denunce presso le autorità di polizia, dimostra come la violenza si perpetri all'interno di tipologie di famiglie che non risultano connotate né in termini di ceto socioeconomico né in termini di collocazione geografica (118). Indipendentemente dal reddito, dal titolo di studio, dalla professione dei genitori, dalla città o regione di residenza, la violenza e l'abuso delle famiglie sono un fenomeno reale, le cui ragioni sono da rintracciarsi negli equilibri interni alle coppie e alle famiglie e nei loro sistemi di relazione, spesso incerti e problematici. Per svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, e così riuscire a captare le esigenze del bambino e per saper rispettare la sua sensibilità sono necessari nei genitori un'adeguata maturità personale ed un forte controllo di sé e delle proprie reazioni. Il che non è facile, specialmente in una società che tende ad infantilizzare anche gli adulti, che isola ed emargina la famiglia, che moltiplica le situazioni di fragilità familiare, che propone continuamente modelli diversi e spesso contrastanti di educazione (119).

Per quanto riguarda la composizione familiare, da una rilevazione sulla violenza all'infanzia compiuta dalla Dott.ssa Celeste Pernisco nel 2002 (120), è emerso che la maggioranza dei bambini vittime di violenze vive in nuclei costituiti da entrambi i genitori biologici conviventi (56%) e la famiglia "normale" continua ad essere l'ambito in cui si verificano la maggior parte degli abusi.

Rilevazione statistica compiuta dalla Dott.ssa Perisco sulla struttura familiare delle vittime di abuso sessuale, nel 2002



Negli abusi sessuali consumati in famiglia, si possono suddividere tre modalità di realizzazione (121):

1. *abusi sessuali manifesti*. In genere sono gli abusi di tipo incestuoso, quasi sempre l'abusante è il padre e l'abusata la figlia femmina, anche se non sono rari i casi di abuso sessuale tra padri e figli maschi, madri e figli maschi, fratelli e sorelle.
2. *abusi sessuali mascherati*. Lo sono pratiche genitali inconsuete, quali frequenti lavaggi del bambino, ispezioni ripetute e applicazioni di creme e preparati medicinali.
3. *pseudo-abusi*. A questo gruppo appartengono gli abusi dichiarati quando in realtà non sono stati concretamente consumati per svariati motivi:


- a. convinzione errata, a volte delirante, che il figlio (o la figlia più frequentemente) sia stato abusato. Dietro a tali convinzioni c'è quasi sempre la proiezione sul figlio di abusi subiti dal genitore;
 - b. consapevole accusa all'ipotetico autore di abuso sessuale finalizzato ad aggredirlo, screditarlo, perseguirlo giudizialmente. Queste accuse avvengono con frequenza da parte di madri contro i padri nel corso di separazioni;
 - c. dichiarazione inventata dal giovane (o dalla giovane), per sovvertire una situazione familiare che ritiene insostenibile. Anche in caso in cui l'abuso non sia avvenuto, una dichiarazione del genere è comunque da prendere in considerazione, poiché denuncia senz'altro un disagio che il minore vive;
 - d. l'abuso sessuale "assistito", quando il bambino (o la bambina) assiste all'abuso che un genitore agisce su un fratello o una sorella, o viene fatto assistere alle attività sessuali dei genitori.
4. *abusi sessuali extrafamiliare*. Si tratta di forme di abuso frequentemente sommerse e che, quasi sempre, emergono nei ricordi degli abusati quando sono già adulti perché sentimenti di vergogna, imbarazzo, pudore dei genitori in genere, prevalgono sull'opportunità di denunciare il reato all'autorità giudiziaria e di assistere psicologicamente il minore abusato.

Il problema delle conseguenze psicologiche di questi soggetti non ha un'evoluzione univoca, ma dipende dalla situazione psicologica individuale e soprattutto di come l'ambiente familiare e sociale in cui vivono reagisce (122). Nella maggior parte dei casi vi è una situazione di trascuratezza fisica e/o affettiva, in cui vive il minore, che non gli permette di sviluppare la capacità di discriminare i pericoli e lo rende predisposto ad accettare qualunque attenzione affettiva gli venga proposta dall'esterno, credendola compensatoria di un vuoto affettivo intrafamiliare. Quando la negazione e l'omertà non reggono e il problema diventa palese, il bambino subisce dalla propria famiglia altre violenze, che consistono nel costringerlo a ripetute e minuziose descrizioni dei fatti alle diverse autorità (in numero anche superiore al necessario). Tutto questo perché il pensiero dominante per il genitore offeso diventa la vendetta, quasi perdendo di vista i bisogni e le angosce del figlio abusato (123).


A proposito del sesso delle vittime di abuso sessuale, dalle ricerche effettuate (124) si evince che si tratta soprattutto di bambine di età media raramente al di sotto dei sei anni. Dalla rilevazione compiuta dalla Dott.ssa Pernisco (125), maschi e femmine non risultano subire una quantità diversa di azioni abusanti per quanto riguarda la violenza sessuale "tradizionale"

(atti di libidine e rapporti sessuali penetrativi o avvio alla prostituzione), mentre nelle violenze connesse all'attività organizzate di pedofilia i maschi sono coinvolti in misura quasi doppia rispetto alle femmine.

Rilevazione statistica compiuta dalla Dott.ssa Perisco, con confronto dei sessi e nazionalità delle vittime in base alle caratteristiche dell'abuso sessuale, nel 2002



Caratteristiche dell'abuso: nazionalità.



	Attività pedof.	Rituali magici satanici	Uso creaz. pornog.	Avvio alla prostit.	Rapp. sess.	Induz. visione pornog.	Atti di libid. reiterati	Atti di libid. occas.
Paesi extracomunitari	7,80%	6,30%	6,00%	2,80%	41,80%	11,80%	47,80%	25%
Paesi UE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
Italiani	0%	0%	2,30%	11,40%	56,80%	20,50%	34,10%	20,50%

Le statistiche evidenziano, infatti, che i bambini extracomunitari sono, più spesso di quelli italiani, vittime di rapporti sessuali, indotti alla visione di pornografia ed avviati alla prostituzione (126). La causa, probabilmente, si può ricondurre alla loro stessa situazione di vita, caratterizzata da una quasi totale abbandono sia da parte delle istituzioni, sia da parte della famiglia (costretta a lottare per la sopravvivenza con un elevato numero di figli).

4.4. Gli indicatori della violenza sessuale

Un dato ricorrente che caratterizza le varie ricerche in tema di abuso sessuale, è relativo alla lunghezza dei tempi che si rendono necessari per il riemergere dei ricordi legati alle esperienze traumatiche infantili (127). In tal senso, come sottolineano Foti e Roccia «la rimozione della propria sofferenza distrugge la capacità di comprendere la sofferenza altrui, e ciò crea le premesse che consentono di riproporre l'abuso sessuale su altri bambini» (128), e per quanto riguarda le madri, impediscono di riconoscerlo nei propri figli. Eppure i bambini abusati esternano spesso moltissime manifestazioni di disagio, talmente tante che quelle che i

vari autori ci propongono, non sono altro che tabelle riassuntive dei principali tipi di manifestazione. Malacrea (129) scrive:

viene alla mente che in letteratura, specie quella sui cosiddetti sopravvissuti (*survivor*), l'abuso è sovente paragonato ad una bomba ad orologeria, di cui nessuno conosce e controlla il timer, pronta a dilaniare nel presente e nel futuro con sofferenze e fallimenti pesantissimi chi non ha potuto elaborare l'esperienza traumatica.

Gli indicatori d'abuso (130) non possono (e non devono) costituire un elenco esaustivo sul quale poter desumere con esattezza se l'abuso si è realizzato, perché esistono casi in cui la sintomatologia clinica è incompleta e dubbiosa (ad esempio quando non c'è stata penetrazione) (131). I sintomi, o "segnali" dell'abuso, possono variare notevolmente in relazione all'età della vittima e alla fase di sviluppo della vittima e interessare differenti aree funzionali: da quella somatica a quella affettiva a quella cognitiva andando così a ricomprendere moltissime "dichiarazioni" di disagio riscontrabili nell'età evolutiva. Il quadro di insieme può presentare notevole vicinanza a quello caratterizzante la "sindrome post traumatica da stress" (132). Gli indicatori possono essere così raggruppati (133):

1. indicatori cognitivi;
2. indicatori fisici;
3. indicatori comportamentali/emotivi.

Tra gli indicatori cognitivi rientrano ad esempio, le conoscenze sessuali inadeguate per l'età, mentre tra gli indicatori fisici di abuso troviamo la deflorazione, la rottura del frenulo, le ecchimosi e i lividi in zona perineale, i sintomi di malattie veneree ed altri che devono considerarsi più equivoci per le molteplici cause che possono averli generati, come le incisure imenali, le neovascolarizzazioni a livello del derma nelle grandi labbra (nelle bambine) o le irritazioni del glande o del prepuzio (nei bambini) insieme ad arrossamenti ed infiammazioni aspecifiche localizzate (134).

Gli indicatori comportamentali ed emotivi comprendono sia segnali ravvisabili in famiglia che a scuola (135). In famiglia i bambini abusati possono presentare problemi relativi all'alimentazione (anoressia o bulimia), comparsa di enuresi, diarrea, malattie psicosomatiche (eczemi, asma, mal di pancia ecc.), disturbi del sonno (insonnia, incubi, risvegli notturni con grida di terrore ecc.), paura eccessiva del buio, paura di rimanere solo in casa, fughe da casa.

A scuola qualche sintomo potrebbe essere rappresentato da: assenze ingiustificate, difficoltà di attenzione, comportamento aggressivo nei confronti dei compagni, isolamenti, scarso rendimento scolastico, relazioni disturbate con gli insegnanti, disegni a sfondo sessuale, riassunti e temi con argomenti legati al sesso, conoscenze sessuali eccessive per l'età.

È chiaro che gli indicatori non devono creare inutili allarmismi, la presenza di uno o più di questi segnali non deve subito far pensare a un abuso sessuale. Ci sono tuttavia dei segnali che possono essere considerati più "specifici" e maggiormente indicativi, soprattutto se compaiono in modo improvviso e non legato a situazioni ed eventi riscontrabili e se tendono a perdurare nel tempo, evidenziando una scarsa rispondenza ad eventuali attenzioni e approcci di "rassicurazioni" attuati dagli adulti di riferimento presenti nell'ambiente di vita (soprattutto quelli legati alla spiccata erotizzazione della propria vita: i bambini abusati tendono a diventare sessualmente aggressivi nei comportamenti e nei giochi) (136). Senza dubbio, i campanelli d'allarme devono per primi servire ai genitori e agli insegnanti: il bambino può mostrare un disagio che necessita comprensione e non certo un castigo. Occorre entrare in relazione con il minore, al suo livello, prestare ascolto al suo richiamo, rassicurarlo che vi è un adulto pronto ad aiutarlo, un adulto al quale può, con fiducia, riferirsi ogni qual volta trovi difficoltà nel suo cammino di crescita. Occorre che la scuola e la famiglia cooperino sinergicamente, ognuno con le proprie competenze, tenendo sempre presente che oggetto del problema non è sostenere un principio o arroccarsi in una posizione: il problema è la capacità del mondo degli adulti di confrontarsi con quello dei bambini.

5. Pedofilia: il punto di vista sociale

5.1. La non univoca definizione di pedofilia

Nello studio del fenomeno della pedofilia è sicuramente importante codificare, almeno teoricamente, la nozione di pedofilia. I vari autori che hanno affrontato tale problematica hanno tentato di focalizzare la loro attenzione proprio sull'inquadramento teorico, che tuttavia non risulta di facile comprensione per la difficoltà di far convergere in un unicum concettuale, i diversi orientamenti. Sulla questione si sono snodati diversi percorsi interpretativi, alcuni dei quali da leggere in chiave socio-antropologica, altri in chiave prevalentemente clinico (137).

Secondo la prima chiave di lettura che potrebbe essere definita panculturale, la pedofilia viene definita un «pervertimento sociale» (138), un comportamento cioè che si qualifica come perverso solo in alcune società e in alcuni periodi storici mentre in altri costituisce un comportamento assolutamente normale. Infatti, non in tutti i periodi storici e presso tutte le civiltà, come già analizzato (139), la pedofilia ha assunto il significato di un'attività perversa e moralmente disprezzabile.

In una parentesi tra la prima (quella panculturale) e la seconda chiave di lettura (quella clinica), si può collocare una terza intermedia che trae spunto sia dall'approccio antropologico sia quello clinico: un tipo di lettura antropofenomenologico. Gli studiosi di questa corrente, Kunz (140) e Bräutigam (141), hanno evidenziato nei comportamenti pedofili la specificità di stati emotivi legati all'impellenza e all'urgenza; stati emotivi, che di fatto costituiscono ostacoli all'avvicinamento naturale tra uomo e donna finalizzato ad una relazione amorosa.

La terza chiave di lettura infine, di tipo clinico, colloca la pedofilia all'interno delle patologie legate alla sfera della sessualità, configurandola come una perversione sessuale (142). Alcuni psichiatri hanno analizzato la pedofilia in correlazione alle perversioni, dando particolare rilievo alla dimensione psichica inconscia e al vissuto infantile, tra questi studiosi Glueck (143), che appartiene alla corrente psicodinamica. Egli ha ipotizzato come fattore esplicativo della pedofilia l'arresto dello sviluppo psicosessuale, dovuto ad un trauma precoce o all'aver vissuto la propria sessualità in un ambiente restrittivo. Glueck ha avanzato anche un'ulteriore ipotesi, che la pedofilia sia il risultato di conflitti sessuali raggiunti senza il contributo della fantasia, probabilmente per un insuccesso o per una formazione distorta della coscienza causata da una patologia (144). Studiosi quali Hammer e Glueck (145), e più recentemente Kernberg (146), continuando a riferirsi alla sfera della sessualità, hanno individuato nell'angoscia di castrazione un elemento che caratterizza fortemente il comportamento pedofilo. La presenza di questo genere di ansia, riconducibile secondo gli autori ad un problema di natura edipica, determina nel pedofilo l'incapacità di accedere ad un tipo di sessualità genitale e causa, di conseguenza, una regressione ad una fase orale e anale, che induce il soggetto a preferire al rapporto con un adulto, quello con un bambino. Secondo altri autori (147), l'angoscia di castrazione non sembra essere però l'elemento determinante per inserire la pedofilia nelle perversioni, pur essendo presente in larga misura nel comportamento pedofilo. Gli autori infatti, attribuiscono alla pedofilia il significato di perversione, non tanto in correlazione a conflitti di natura sessuale, quanto in riferimento ad eventi e relazioni traumatiche vissute dal soggetto soprattutto in età infantile, oppure a gravi

carenze nella formazione della propria identità. Il pedofilo che nella propria infanzia ha sperimentato una sessualità traumatica compiuta da un adulto, può sviluppare un comportamento perverso che si concretizza nel ricorso costante alla sessualità con bambini piuttosto che con adulti psicosessualmente maturi. Il rapporto con i bambini infatti, evita al pedofilo il confronto con una sessualità matura e completa che potrebbe mettere in crisi la propria fragile identità (148). In sostanza, questo orientamento che sembra discostarsi dalle teorie della psicoanalisi classica, nel tentativo di spiegare la personalità del pedofilo, attribuisce grande importanza alle esperienze sessuali traumatiche vissute nell'infanzia.

Seguendo le indicazioni fornita dal DSM-IV (149) (Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali), come meglio verrà spiegato più avanti, la pedofilia è inserita nel capitolo delle parafilie ed è definita come un paradigma frutto di fantasie, impulsi sessuali o comportamenti ricorrenti e intensamente eccitanti che in generale riguardano oggetti inanimati, sofferenze e umiliazioni di se stessi o del partner, bambini o altre persone non consenzienti. La pedofilia, in sostanza, ha la propria caratteristica parafilica focalizzata nell'attività sessuale ricorrente con bambini prepuberi, generalmente di tredici anni o più piccoli. Le attività sessuali perpetrate dai pedofili sono da questi ritenute legittime poiché sono considerate atti educativi, inoltre spesso e volentieri, il pedofilo giustifica il suo atteggiamento perchè stimolato dalla provocazione dei bambini stessi.

Al di là dello schema nosografico del DSM-IV, che rimane una formula compromissoria e non esaustiva, la dottrina non si è sottratta al tentativo di costruire una sorta di identikit del pedofilo, anche perché i *media* hanno contribuito molto a mitizzare la sua figura, a volte legando l'immagine del pedofilo a quella di uno "sporcaccione", piuttosto anziano e solo, a volte a quella di un malato psichico, magari affetto da menomazioni fisiche, o a quelle di un vizioso. Già nel 1979, grazie ad una ricerca di Groth (150), si scoprì che il pedofilo ha in genere un'età inferiore a trentacinque anni, un'intelligenza normale e nessuna minorazione fisica o psichica. Inoltre nella maggior parte dei casi è un componente familiare. A conferma di ciò, una ricerca più recente, condotta dal Presidente di ECPAT (*End Child Prostitution in Asian Tourism*), Ron O'Grady (151). Nel suo studio, condotto soprattutto sul fenomeno del turismo sessuale, Ron O'Grady ha osservato che dalle inchieste giudiziarie e giornalistiche, emerge un profilo del pedofilo completamente nuovo e del tutto diverso dalle consuete raffigurazioni. Il pedofilo risulta essere, infatti, un uomo di mezza età, professionista (magistrato, medico, avvocato, docente universitario, uomo politico), appartenente a ceti sociali medio-alti, con un buon livello di istruzione, stimato e ben inserito nella comunità

nella quale vive. Generalmente non è coniugato, e se lo è conduce una vita matrimoniale insoddisfacente. Non necessariamente il suo interesse sessuale si rivolge ai figli, infatti si può rivolgere verso bambini estranei anche se non del tutto: può accadere che si tratti di minori che egli abitualmente frequenta ad esempio per ragioni di educazione, vigilanza o custodia. Sostiene O'Grady:

Tutto ciò ci induce a riflettere su un ulteriore profilo dell'essere pedofilo, quello che noi potremo definire "intermittente" o "viaggiatore", il quale è persona stimata e rispettata nel proprio paese mentre, recandosi in paesi dove si pratica lo sfruttamento sessuale dei minori, perde qualunque inibizione convinto di legittimare il proprio comportamento sessuale perverso perché tale non ritenuto dalla cultura del paese di cui è ospite (152).

5.2. Uno studio pilota

I primi a svolgere delle ricerche per approfondire la conoscenza, l'analisi della percezione sociale e i sentimenti dei consociati nei confronti del reato, furono gli studiosi americani attorno agli anni '50. Tali studi hanno interessato i criminologi di ogni paese per l'importanza assunta dalle indagini svolte, soprattutto in ordine al fatto che viene posta l'attenzione su elementi non precedentemente considerati in modo adeguato come la vittima, il ruolo dei *mass media*, il sistema giudiziario e l'allarme sociale. Lo studio dell'opinione pubblica ha diverse finalità: la valutazione delle linee di politica criminale, la misurazione della conoscenza delle norme penali da parte del corpo sociale e della rispondenza di esse al sentire comune, la quantificazione dell'allarme sociale destato dalla criminalità, la valutazione degli stereotipi che si formano intorno alla vittima, all'autore del reato in genere, l'influenza di questi sulle decisioni dei giudici (153). D'altra parte però, lo studio delle ricerche sulla percezione sociale non è priva di aspetti problematici. In primo luogo vi è il rischio dell'interferenza, sia nella raccolta che nella lettura dei dati, del *background* del ricercatore (154) che può dirigere l'interpretazione delle risposte in un senso o nell'altro. Un'altra questione è quella della misurazione del crimine attraverso scale di percezione della gravità e indici di gravità, come individuato negli studi di Sellin e Wolfgang (155). In proposito si fronteggiano due differenti teorie: quella del consenso (Sellin e Wolfgang), secondo la quale nell'opinione pubblica vi sarebbero appunto consenso circa la gravità dei reati, non essendo influenzata la valutazione dalle caratteristiche culturali, sociali ecc. dei soggetti (156) e quella

del conflitto, per la quale le condotte devianti verrebbero valutate in modo differente dai diversi gruppi sociali. Un'ulteriore questione verte su che cosa influenzi gli stereotipi che emergono dai vari studi. Secondo alcune ricerche (157) sarebbero i *media* a veicolare le opinioni in merito ai reati; l'esposizione televisiva dipenderebbe a sua volta dallo status socio-economico e dal senso di un soggetto (158). In altre indagini (159) al contrario, si sostiene che la percezione del reato corrisponderebbe alla realtà e non vi sarebbe un'accettazione passiva di quanto diffuso, in maniera distorta sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, dai *mass-media*.

Negli ultimi anni sono state effettuate alcune ricerche che hanno preso in considerazione percezione, atteggiamento e conoscenza della pedofilia. Tali studi hanno avuto ad oggetto, di volta in volta, categorie diverse di soggetti, al fine di delineare un quadro della situazione il più generale possibile. Di seguito una ricerca effettuata su un campione di:

- 107 agenti di polizia in servizio nella città di Milano, con età media di 30 anni, il titolo di studio prevalentemente posseduto diploma e anzianità di servizio media di 9,08 anni (160);
- 332 studenti dell'università milanese. L'età media è di 23,43 anni, quasi tutti sono celibi o nubili, il titolo di studio posseduto - in attesa del conseguimento della laurea - è il diploma (161);
- 66 donne di Siena, con caratteristiche molto eterogenee: sono state intervistate sia donne con un alto livello culturale e inserite in adeguati contesti lavorativi (medici, docenti universitari, ecc.) sia soggetti con grado d'istruzione medio-basso e non svolgenti alcuna attività (casalinghe, studentesse, ecc), donne nubili o sposate, con o senza figli (162).

La prima tabella (tabella 1 sotto indicata) illustra la percezione, con poche differenze di percentuale, del pedofilo come persona malata nei tre diversi tipi di campione intervistati (58,6% secondo gli studenti, 63,6% per le donne e 61,30% per la polizia); molto meno convincente l'idea di maniaco sessuale (23,6%, 12,1%, 27,9%) e percentuali piuttosto basse per la concezione di delinquente.

Tabella 1 - Percezione del pedofilo			
Il pedofilo per Lei è...	Studenti	Donne	Poliziotti
Una persona malata	58,6%	63,6%	61,30%
Un maniaco sessuale	23,6%	12,1%	27,9%
Un delinquente	11,4%	10,6%	9,0%
Altro	6,4%	13,6%	1,8%

Per quanto riguarda il sesso del pedofilo, esistono invece delle differenze nel "sentire" delle donne rispetto alle altre due categorie (in cui comunque sono presenti studentesse e poliziotte). Secondo il 63,6% delle donne intervistate, il pedofilo tipo è immaginato appartenente al mondo maschile, mentre per il 12,1% è una donna; secondo studenti e poliziotti invece, la possibilità che il pedofilo sia una femmina è praticamente nulla è dell'1%. È comunque indifferente per il 10,6% il sesso del pedofilo secondo le donne, mentre studenti e poliziotti lo vedono appartenente al mondo maschile.

Tabella 2 - Sesso del pedofilo			
Sesso	Studenti	Donne	Poliziotti
Maschio	99,4%	63,6%	97,1%
Femmina	12,1%	0	1,0%
È indifferente	0,6%	10,6%	1,9%

Le tre categorie di soggetti intervistati ritengono indifferente il titolo di studio del pedofilo, il che si traduce in una sostanziale assenza di correlazione tra il grado di istruzione e l'attitudine pedofila.

Tabella 3 - Titolo di studio del pedofilo			
Titolo di studio	Studenti	Donne	Poliziotti
Basso	9,1%	28,8%	7,6%
Medio	11,9%	27,3%	16,2%
Alto	3,4%	25,8%	2,7%
Medio-alto	0,6%	7,6%	3%
Non c'è differenza	74,9%	10,6%	70,5%

Per i molti intervistati il pedofilo lavora (più convinte le donne con il 45,5%), anche se la più alta percentuale, degli studenti e dei poliziotti, considera indifferente lo status occupazionale.

Tabella 4 - Stato occupazionale del pedofilo			
Occupazione	Studenti	Donne	Poliziotti
Occupato	17,9%	45,5%	22,1%
Lavoro saltuario	7,9%	12,1%	7,7%
Disoccupato	1,3%	9,1%	4,8%
È indifferente	73,0%	33,3%	65,4%

Ulteriore differenze tra le due categorie (studenti e poliziotti) e le donne: per i primi non è importante lo stato civile del pedofilo (anche se è molto più probabile che sia coniugato che non), mentre secondo le donne è sicuramente coniugato (48,5%), anche se non fa molta

differenza (31,8%).orogli studenti e dei poliziotti, considera indifferente lo status occupazionale.ultura media 27,3% e una alta 25,8%)piarie d

Tabella 5 - Stato civile del pedofilo			
Occupazione	Studenti	Donne	Poliziotti
Coniugato	19,8%	48,5%	19,0%
Non coniugato	6,0%	19,7%	11,4%
È indifferente	74,2%	31,8%	69,5%

Secondo quasi tutti i poliziotti e gli studenti intervistati, il pedofilo è un soggetto bisessuale, anche se il 37,7% degli studenti intervistati ritiene che sia eterosessuale, così come il 42% dei poliziotti. Secondo le donne è sicuramente eterosessuale (45,5%), mentre solo nel 6,1% dei casi è bisessuale.

Tabella 6 - Orientamento sessuale			
Orientamento sessuale	Studenti	Donne	Poliziotti
Eterosessuale	37,7%	45,5%	42,0%
Omosessuale	3,2%	15,2%	14,0%
Bisessuale	57,7%	6,1%	44,0%
È indifferente	1,3%	33,3%	0%

Quasi unanimi le risposte degli intervistati rispetto alla conoscenza dell'argomento: il 77,6% degli studenti ne è informato, così come l'89,4% delle donne e il 72,6% dei poliziotti.

Tabella 7 - Grado di informazione degli intervistati sull'argomento			
È informato su questo argomento?	Studenti	Donne	Poliziotti
Si	77,6%	89,4%	72,6%
No	22,4%	10,6%	27,4%

Lo strumento da cui gli intervistati hanno ricevuto le informazioni è in principal modo la televisione e i *mass media* in generale. Percentuali molto basse rispetto alla cultura in materia di derivazione documentale.

Tabella 8 - Principali fonti di informazione			
Quali sono le Sue fonti di informazioni?	Studenti	Donne	Poliziotti
La TV, la radio, i giornali	90,5%	77,1%	80,0%
Libri e documenti	7,3%	12,9%	12,9%
Amici o colleghi di lavoro	2,3%	10,0%	7,0%

Fortunatamente tutti riconoscono che non sono sufficienti le notizie che trapelano da TV e giornali.

Tabella 9 - Necessità percepita di una maggiore informazione			
Avverte la necessità di maggiore informazione?	Studenti	Donne	Poliziotti
Si	75,1%	83,3%	80,4%
No	24,9%	16,7%	19,6%

Questo studio, realizzato tra il 1999 e il 2001, ha permesso di osservare che quasi tutti gli intervistati dichiarano di essere a conoscenza della recente legge n. 269 del 1998 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù».

Tabella 10 - Conoscenza della legge sullo sfruttamento sessuale dei minori			
Sa dell'esistenza di una recente legge sullo sfruttamento sessuale dei minori?	Studenti	Donne	Poliziotti
Si	74,5%	60,6%	79,4%
No	25,5%	39,4%	20,6%

I mezzi di informazioni sono gli stessi che hanno permesso di conoscere agli intervistati il fenomeno pedofilia: TV, radio e giornali in maggior parte (87,4%; 72,5%; 64%).

Tabella 11 - Mezzi di informazione per la conoscenza della legge			
Se ne è a conoscenza, attraverso quali mezzi?	Studenti	Donne	Poliziotti
La TV, radio, i giornali	87,4%	72,5%	64,0%
Pubblicazioni scientifiche o inchieste sociali	8,1%	17,5%	21,3%
Compagne informative	4,5%	10,0%	14,6%

La stragrande maggioranza dei soggetti incontrati dagli autori della ricerca (163) ritiene le pene previste dal legislatore da sei a dodici anni per i reati di pedofilia sono poco severe (per il 64,2% degli studenti, 68,2% delle donne e 73,6% dei poliziotti come da tabella 12). Non vi è dubbio che il totem della pena più severa estrinseca tutta la sua forza emotiva nella risposta data. Con percentuali abbastanza equilibrate, la pena che dovrebbe essere comminata è l'ergastolo per il 44,2% degli studenti, il 38,7% delle donne e il 33,8% dei poliziotti. Il 42,2% degli studenti intervistati ritiene che la pena dovrebbe consistere nella castrazione chimica, la percentuale che immagina la stessa pena delle donne è del 37,8% e i poliziotti vorrebbero la castrazione chimica nel 44,1% dei casi (tabella 13).

Tabella 12 - Opinione sulla durezza delle pene previste dalla legge			
La legge prevede da 6 a 12 anni di reclusione, ritiene che tali pene siano:	Studenti	Donne	Poliziotti
Giuste	34,9%	22,7%	26,4%
Troppo severe	0,9%	4,5%	0
Poco severe	64,2%	68,2%	73,6%
Altro	0	4,5%	0

Tabella 13 - Pena ritenuta più adeguata per i reati di pedofilia			
Pensa che i pedofili dovrebbero essere puniti con la pena...	Studenti	Donne	Poliziotti
Dell'ergastolo	44,2%	37,8%	33,8%
Della castrazione chimica	42,2%	37,8%	44,1%
Di morte	12,6%	13,3%	20,8%
Altro	1,0%	11,1%	1,3%

Un 53,1% di studenti, un 51,5% di donne e un 73,3% di poliziotti, ritiene che una maggiore severità delle pene contribuirebbe alla diminuzione della commissione del reato.

Tabella 14 - Opinione in merito dell'effetto di pene più severe			
Una maggiore severità delle pene secondo Lei favorirebbe...	Studenti	Donne	Poliziotti
La scomparsa della pedofilia	2,5%	4,5%	6,7%
La diminuzione della commissione del reato	53,1%	51,5%	73,3%
Sarebbe ininfluyente	44,4%	43,9%	20,0%

Riguardo infine all'ipotesi di strategie di intervento a carattere sanitario a favore dei pedofili, molti sono d'accordo, ma occorre che il pedofilo manifesti reali intenzioni di voler risolvere il suo "disagio" partendo da una consapevolezza che quasi mai il pedofilo, possiede. Interessante notare come le donne, nella percentuale del 43,9%, probabilmente mosse da una spinta emotiva, ritengono che le cure sanitarie dovrebbero essere destinate solo alle vittime (tabella 15).

Tabella 15 - Opinione circa la necessità di trattamenti sanitari			
La legge prevede trattamenti sanitari per i pedofili che ne facciano richiesta, Lei è d'accordo?	Studenti	Donne	Poliziotti
Si, si tratta di persone comunque bisognose di cura	42,2%	4,5%	43,0%
Si, ma è necessario accertare la loro reale intenzione	47,8%	51,5%	36,4%
No, perché i trattamenti sanitari vanno destinati solo alle vittime	9,9%	43,9%	19,6%

Dal confronto tra i tre differenti campioni presi in considerazione emerge una certa omogeneità nelle risposte. Per quanto riguarda la percezione del pedofilo, netta prevalenza ha

la visione di esso in chiave patologica. Una dato singolare è il fatto che l'attributo "delinquente" venga scelto maggiormente dagli studenti e dalle donne, mentre ci si sarebbe potuti aspettare una percentuale più elevata tra gli agenti, in considerazione della professione. È interessante notare, inoltre, come alcuni intervistati facciano rientrare il pedofilo in più categorie, ritenendolo malato ed insieme delinquente o maniaco (164). Ciò che di comune si trova in tali definizioni è la convinzione che qualcosa non funzioni correttamente nella mente del pedofilo. Riguardo al sesso del pedofilo, il gruppo di agenti, si differenziano per la presenza di una percentuale, peraltro minima, di soggetti che lo ritengono femmina, mentre la percentuale delle donne che lo immagina di sesso femminile è un po' più alta. Il considerare il soggetto pedofilo maschio non si discosta da quella che è l'opinione generalmente diffusa e che corrisponde alla realtà, sebbene si debba prendere atto del fatto che, soprattutto negli ultimi anni, si è riscontrata tra i soggetti che abusano di minori, anche la presenza di donne (165).

Secondo gli intervistati, il titolo di studio è indifferente e non c'è una particolare correlazione tra pedofilia e grado di istruzione.

Tra studenti e poliziotti non si riscontrano particolari differenze nemmeno per quanto riguarda l'orientamento sessuale: il pedofilo è considerato dalla maggioranza degli intervistati bisessuale. La maggior parte delle donne invece, lo ritiene eterosessuale, con una bassa percentuale di coloro che lo ritengono omosessuale o bisessuale. Per quanto concerne il grado di informazione, sia l'argomento pedofilia in genere che sulla recente normativa al riguardo, si deve notare che esso non è dal punto di vista quantitativo particolarmente alto (un po' di più per le donne): una percentuale non indifferente di intervistati non è infatti informata, nonostante l'argomento rivesta grande attualità. E ciò è ancor più grave in riferimento al campione di agenti di polizia, i quali, in ragione della loro professione, potrebbero venire a contatto con relativa facilità con tale realtà. La situazione non migliora dal punto di vista della qualità dell'informazione: fonti di conoscenza in assoluto prevalenti sono i mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, giornali). Si deve inoltre, tener conto che i *media* spesso si preoccupano maggiormente della spettacolarizzazione e della drammatizzazione degli avvenimenti riguardanti la pedofilia che dell'esposizione obiettiva dei fatti. Probabilmente a causa di tali carenze, più di tre quarti degli agenti, circa i tre quarti degli studenti e una percentuale un po' più bassa delle donne, percepiscono la necessità di maggiore informazione. Qualche differenza tra i tre campioni emerge invece per ciò che concerne l'aspetto sanzionatorio. Gli agenti mostrano maggiore rigidità rispetto agli studenti (ma non rispetto

alle donne): più bassa è la percentuale che ritiene la pena attualmente prevista per il pedofilo giusta e addirittura nessuno di loro considera troppo severa (in questo caso è un po' più alta la percentuale delle donne che ritiene questa pena eccessiva). Più alta è, poi, la percentuale di chi tra essi richiede la pena capitale. Diversa anche la sanzione che secondo la maggior parte degli intervistati andrebbe inflitta al pedofilo: la castrazione chimica per gli agenti, in un uguale percentuale ergastolo e castrazione chimica per le donne, l'ergastolo per gli studenti (166).

Non si riscontrano particolari differenze per quanto riguarda l'opinione prevalente che gli intervistati dei tre campioni manifestano sull'effetto di sanzioni più severe: la diminuzione della commissione del reato. Però è vicina la percentuale di studenti e donne che ritiene che sarebbero ininfluenti, mentre molto distante è quella dei poliziotti che hanno tale convincimento.

La maggior parte del campione intervistato ritiene che il pedofilo che lo richieda deve poter usufruire di trattamenti sanitari. Ci sono però delle differenze in quanto le donne e gli studenti vorrebbero porre una condizione all'accesso del trattamento sanitario: l'accertamento della reale intenzione dell'autore di abusi sessuali su minori, di sottoporsi ad una terapia. È inoltre evidente una particolarità delle risposte femminili: la maggior parte di esse si è dichiarata favorevole ai trattamenti per i pedofili, ma non molto superiore la percentuale che è, invece, contraria perchè ritiene tali trattamenti da destinarsi solo alle vittime.

5.3. Conclusioni

Intorno alla figura del pedofilo si sono creati molti stereotipi, alcuni sono stati superati altri invece sopravvivono. Sicuramente una delle più radicate idee che gli studi in materia hanno permesso di superare è senz'altro quella dell'immagine popolare che vedeva il pedofilo come un uomo di una certa età, "sporcaccione", generalmente in pensione o disoccupato, che oltre a molestare qualsiasi bambino che gli capita a tiro (preferibilmente dello stesso sesso), avrà sicuramente anche anomalie del comportamento sessuale, come l'esibizionismo, il voyeurismo ecc. (167). Oggi come oggi, è presente invece, lo stereotipo della malattia mentale del soggetto che abusa di minori. Un'altra idea comune riguardo al pedofilo, era anche quella secondo cui egli è uno squallido estraneo alla rete di relazioni della sua vittima,

idea purtroppo smentita da numerosi studi a livello nazionale ed internazionale (168): spesso il pedofilo è uno squallido parente o conoscente.

Sul piano sanzionatorio, pare avere tendenza dominante, la richiesta di pene molto più severe di quelle attualmente previste dalla legge italiana: tali sanzioni hanno, per gli intervistati, funzione principalmente retributiva, oltre che di difesa sociale e, solo in piccola parte intimidativa, essendo chieste anche da chi le ritiene ininfluenti sulla commissione del reato (169). Ammettere tale tipo di funzione sanzionatoria, significa ammettere la piena responsabilità del pedofilo per le sue azioni, la quale non concorda con l'opinione invece diffusa che esso sia malato e necessiti di trattamenti sanitari: la forte propensione retributivistica sembrerebbe quindi sottesa da un sentimento di riprovazione e di paura verso certi atti che avrebbero preso il sopravvento sulla razionalità di coloro che hanno compilato il questionario (che, per essere coerenti, avrebbero dovuto chiedere misure compatibili con lo stato mentale in cui si immaginano il pedofilo). Un altro punto importante da evidenziare, sembra essere il ruolo fondamentale nella società, che svolgono i *Mass Media*. Trattandosi delle fonti di informazione più utilizzate, si assumono una forte responsabilità che però non sempre soddisfano in maniera esemplare. I *Media* svolgono il ruolo di informazione e di conoscenza, ma invece di puntare l'accento sulla realtà dei fatti ed essere obiettivi, tendono a spettacolarizzare, ad "impressionare" a "fare notizia" al fine, probabilmente, di aumentare *audience* di telegiornali e dibattiti, vendere giornali, guadagnare. Quello che è auspicabile, è l'aumento di fonti di conoscenza diverse e maggiormente approfondite, anche al fine di far maturare una maggiore capacità di valutazione critica nei confronti di quando divulgato dai *media*. Sicuramente un passo importante è stato fatto a livello sociale: si è cominciato a parlarne, il modo migliore, secondo me per esorcizzare il demone. Dalla presente indagine infatti, si evince chiaramente il bisogno e la volontà di conoscere l'argomento, aspetto importantissimo, onde evitare che nelle prossime interviste i soggetti siano, come sostengono Mariani e Calvanese «così fortemente influenzati da istanze primariamente emotive, vendicativo-retributivistiche, scarsamente mediate sul piano razionale e critico, finendo con il comportare valutazioni non sempre serene e talvolta palesemente contraddittorie» (170).

6. Il fenomeno dell'incesto

Ogni società si basa su scale di valori storicamente definite e variabili nel tempo e il fenomeno dell'incesto è stato, in epoche e comunità particolari (ad esempio nella società contadina e pastorale) tollerato e non avvertito come deviazione sessuale. Oggi, la nostra cultura ci porta a condannare l'incesto. In quanto fenomeno, l'incesto, presenta delle differenze con la violenza sessuale sui minori: non sempre infatti, l'incesto presuppone la violenza, anzi, giuridicamente si parla di incesto in caso di violazione della morale familiare (che è l'oggetto tutelato dall'art. 564 c.p. in seguito spiegato nel dettaglio) attraverso il compimento di atti sessuali che causano "pubblico scandalo". Si parla dunque di atti sessuali, non di violenza. Nonostante l'impronta giuridica, però, è interessante notare come nella percezione sociale, l'incesto viene riferito a tutti quei casi in cui vengono compiute violenze sessuali tra soggetti appartenenti alla stessa famiglia, e l'elemento della violenza con cui viene commesso l'atto sessuale (171) lo rende, socialmente, un caso particolare e specifico della situazione di abuso sessuale. Da considerare, come già in precedenza analizzato (172), che quando si parla di violenza sessuale su minore, ci si riferisce ad una presunzione di violenza in cui l'eventuale consenso o dissenso del minore non ha rilevanza giuridica. Il minore è considerato un soggetto speciale che necessita di particolare e più attenta protezione, ogni singolo atto sessuale, anche se da lui deciso o voluto, è ritenuto un atto violento da perseguire.

Esemplificativa è la definizione proposta dal Comitato di protezione giovanile del Quebec, che ha individuato l'incesto in qualsiasi tipo di relazioni sessuale che avviene all'interno della famiglia tra un bambino ed un adulto che svolge nei suoi confronti una funzione parentale. Vi rientrano, quindi, atti compiuti in ogni tipo di relazione, etero od omosessuale (non soltanto se si arriva all'accoppiamento, ma anche quando si verificano pratiche oro-genitali, anali e masturbatorie), e al bambino di atti di voyeuristico ed esibizionistici.

Dunque, quando la società discute di situazioni di incesto si riferisce ai casi di abuso sessuale intrafamiliare, che vengono puniti dall'ordinamento con la normativa della Legge n. 66 del 1996. Da anni, infatti, anche i giudici che devono valutare casi di incesto tra un soggetto minorenne ed uno maggiorenne, non applicano più l'art. 564 c.p., in quanto tale norma non ha di mira la tutela del minore (che è invece quello che l'attuale percezione sociale ritiene essere l'obiettivo più importante dell'ordinamento) e fanno ricorso alle norme sulla violenza sessuale.

Questo cambiamento è risultato anche dal fatto che i vari studi di psicologia sul rapporto sessuale tra un soggetto minorenni ed uno maggiorenne (soprattutto se legati da un rapporto di parentela) hanno individuato che in questa situazione di violenza intrinseca all'atto stesso, anche se non esplicita. È dunque più opportuna la tutela del minore attraverso le norme sulla violenza sessuale (173). Un ultimo appunto ci viene fornito da Moro (174) che ritiene che l'eziologia dell'incesto debba essere oggi più esattamente individuata in una "cultura della violenza" pervasiva delle relazioni familiari, nelle quali ogni membro della famiglia contribuisce allo sviluppo e al mantenimento del problema. Dunque non è corretto interpretare l'incesto come qualcosa riguardante esclusivamente il sesso, ma come un fatto legato ai rapporti di potere all'interno della famiglia e ad una serie di sottoculture ancora molto diffuse all'interno della nostra società, come la "cultura del possesso del figlio" che scambia la forza con la potenza e l'affetto con il possesso.

6.1. Un accenno alla storia

L'incesto è il rapporto sessuale tra persone che hanno legami di parentela, la cui origine, e il cui divieto, sono antichissimi, come anche le punizioni, che arrivavano fino alla morte dei colpevoli e che hanno caratterizzato quasi tutte le culture del mondo. Già ai tempi degli antichi Greci esistevano norme riguardanti l'incesto. In Grecia, dopo un primo periodo di tolleranza, vennero giuridicamente repressi le unioni incestuose, in particolare il matrimonio fra ascendenti e discendenti, mentre soltanto interdetto il matrimonio tra fratello e sorella (tollerato solo nel caso in cui costoro non fossero figli della stessa madre) (175). Nel diritto romano per incesto venivano indicati tutti i gravi attentati alle leggi religiose e per i quali non era ammessa espiazione (ad esempio tutti i reati in ordine alle contaminazioni dei rapporti di consanguineità). La prima vera e propria incriminazione dell'incesto risale alle origini del diritto romano, quando tale comportamento veniva punito con la pena di morte; in epoca imperiale poi, la pena capitale venne sostituita dalla deportazione, poiché la maggior parte dei comportamenti incestuosi venivano compiuti da soggetti appartenenti alle classi sociali più privilegiate. Il Cristianesimo contribuì ad inasprire le pene: per il comportamento incestuoso era prevista la vivicombustione (176). Nel periodo illuminista, invece, venne sconfessato l'incesto come reato penale tanto che non venne inserito nei delitti previsti dal codice francese del 1810, e nemmeno in quello delle Due Sicilie del 1819 e in quello di Parma del 1820.

Successivamente fu poi il codice sardo-italiano del 1859 e il codice toscano del 1853 che ripristinarono la previsione del reato di incesto.

Il codice Zanardelli adottò una soluzione di compromesso, subordinando la punizione del reato al verificarsi del "pubblico scandalo". Tale soluzione aveva trovato unanime accordo, visto che erano in molti a proporre di sopprimere l'ipotesi delittuosa. Il codice Rocco ha infine, previsto tale reato all'articolo 564 c.p. nel fatto di avere rapporti sessuali, in modo che derivi "pubblico scandalo", con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, o con un sorella o un fratello (177). Nei lavori preparatori non fu neanche discusso sull'opportunità o meno di punire l'incesto. L'unica perplessità riguardò il mantenimento dello "scandalo pubblico", che venne ribadito, riconoscendosi anzi proprio in esso il requisito fondamentale per la configurazione del reato o almeno per la sua punibilità (178).

6.2 La definizione giuridica d'incesto.

L'ipotesi delittuosa di incesto è inserita nel nostro codice penale all'art. 564 c.p. Capo II (Dei delitti contro la morale familiare), nel Titolo IX (Dei delitti contro la famiglia). Il legislatore ha previsto la pena della reclusione da uno a cinque anni per tutti coloro che commettono incesto con un discendente o un ascendente, con un affine in linea retta o con una sorella o un fratello in modo che ne derivi pubblico scandalo (reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa e perdita della potestà sul figlio in caso in cui sia coinvolto un genitore). L'ipotesi giuridica quindi, non si limita soltanto ad evitare la degenerazione di razza (179) a causa della procreazione fra consanguinei, ma prevedendo anche i rapporti sessuali tra affini in linea retta (suocero e nuora, genero e suocera, per i quali non sussiste il vincolo di consanguineità), intende avere una più ampia *ratio*. In effetti, la punizione conseguente al comportamento incestuoso è giustificata dalla sua particolare riprovevolezza morale, dalla turpitudine che lo rende assolutamente intollerabile per la comunità sociale. La profonda ripugnanza che il fatto desta nella coscienza pubblica, induce lo Stato ad intervenire con la più grave delle sanzioni di cui dispone: la pena della reclusione (180).

Per la punibilità del reato di incesto, il codice penale richiede il "pubblico scandalo", concetto che va ravvisato nella morale della coscienza pubblica, accompagnato dal senso di disgusto e di sdegno contro un fatto tanto grave (181). Tale "scandalo" inoltre, deve essersi effettivamente verificato, e quindi, non basta che la generalizzata riprovazione, in cui esso si

concretizza, venga evidenziata in qualsiasi modo (e cioè la semplice possibilità che ne derivi pubblico scandalo), occorre che essa sia stata cagionata dalla condotta almeno colposa degli autori. La legge infatti usa l'espressione «in modo che ne derivi pubblico scandalo», ed è opinione unanime della giurisprudenza ritenere che non occorre che la relazione incestuosa sia da tutti conosciuta, basta che il pubblico scandalo sia derivato da un concreto comportamento incauto degli autori, o di uno di essi, pur se non manifestato direttamente in pubblico, ma rilevato dagli effetti materiali o da confessioni (182).

La fattispecie normativa, contenuta nell'art. 546 c.p., è di quelle cosiddette "necessariamente plurisoggettive": in essa, infatti, la condotta tipica è commissibile da almeno due soggetti, i quali devono essere legati fra loro da vincolo di parentela in linea retta (ascendente o discendente) o collaterale entro il secondo grado (fratelli e sorelle), ovvero da vincolo di affinità in linea retta (suoceri, genero, nuora e loro ascendenti o discendenti). Fratelli e sorelle sono sia i germani (figli degli stessi genitori), sia i consanguinei (figli dello stesso padre ma non della stessa madre), sia gli uterini (figli della stessa madre ma non dello stesso padre) (183). Inoltre, non vi è dubbio che, per il disposto dell'art. 540 c.p., vi sono compresi anche gli ascendenti e i discendenti naturali, mentre ne sono esclusi gli adottivi. Sono sorte varie esitazioni per l'esclusione di tali soggetti, soprattutto dopo l'equiparazione legale tra il rapporto familiare di sangue e quello adottivo. Quanto agli affini è ritenuto valido il criterio interpretativo che si desume dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p. per cui agli effetti penali il vincolo cessa allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole, visto che in tal caso non ricorrono gli estremi del reato di incesto (184). Contro tale tesi, però, gran parte della dottrina rileva che, di fronte al mancato rinvio da parte dell'art. 564 c.p. all'elencazione di cui all'art. 307 *ult. co.* c.p., consegue che non può trovare applicazione, ai fini dell'incesto, la disposizione secondo cui «nella denominazione di prossimi congiunti non si comprendono gli affini affinché sia morto il coniuge e non vi sia prole», ma va invece applicato l'art. 78 c.p. secondo cui l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva (185).

Il codice penale non offre una definizione chiara ed univoca del concetto di incesto, ragion per cui vi ruotano attorno non poche incertezze. Secondo la giurisprudenza e la maggior parte della dottrina il reato si consuma con il compimento del rapporto sessuale; non manca però chi (186) ritiene sufficiente il compimento di atti sessuali anche diversi dalla congiunzione fisica da parte dei soggetti indicati, in modo che ne derivi pubblico scandalo. Questa seconda opinione si basa sulla motivazione per cui il disgusto morale, che legittima la pena, si verifica

pure nei casi in cui la relazione sessuale si esplica in altre forme, le quali possono essere anche più ripugnanti (187). Nel caso di relazione incestuosa, invece, occorre che la reiterazione dei fatti abbia la caratteristica dell'abitudine.

L'elemento psicologico del reato è costituito dal "dolo generico": dunque, deve esservi sia la consapevolezza dell'esistenza del vincolo tra gli autori del fatto (è sufficiente anche un vincolo di filiazione illegittima purchè noto agli autori), sia la conoscenza e volontà di avere rapporti sessuali con una delle persone indicate in modo specifico nell'art. 564 c.p. (188). Per quanti poi ritengono che il pubblico scandalo costituisca evento del reato, anche quest'ultimo elemento dovrà essere coperto dal dolo, in quanto esso individua una modalità dell'azione criminosa e, dunque, inerente alla condotta volontaria dei soggetti (189).

Un'ultima considerazione per quanto concerne l'aspetto giuridico dell'incesto verte sulla naturale plurisoggettività della fattispecie: il minore non è qualificabile tecnicamente come vittima, poiché nel caso in cui, uno dei due subisce con violenza o minaccia, il fatto dell'altro, non si ha incesto ma violenza sessuale (ugualmente se uno dei due non è capace di prestare un consenso valido, e per la legge italiana lo è soltanto dal compimento del sedicesimo anno di età). Dunque il reato di incesto viene compiuto quando l'ascendente, oppure la sorella o il fratello convivente, compiono atti sessuali con il discendente di età superiore ai sedici anni e consenziente; e quando il fratello, la sorella o l'affine in linea retta non conviventi compiono tali atti con il familiare di età superiore a quattordici anni. Devono ritenersi applicabili le norme sulla violenza sessuale tutte le volte che uno dei due soggetti deve essere considerato soggetto passivo del fatto dell'altra, anziché concorrente nel fatto stesso (190).

7. La prostituzione minorile e il turismo sessuale

Uno degli aspetti più preoccupanti nella nostra società, è il fenomeno della prostituzione minorile, definita dalle organizzazioni internazionali, una nuova forma di schiavitù presente soprattutto in Asia, in America Latina e in Africa (191). Essa si connota come l'abuso di minori a scopo sessuale e, pur presentandosi sotto varie forme, sta diventando ormai una delle peggiori piaghe che il nostro presente ha ereditato dall'antichità greco-romana e dalle civiltà asiatiche ed africane (192). In quasi tutti i paesi meta del turismo internazionale, dall'Estremo Oriente all'America Latina e, secondo dati recenti, anche in Europa, la prostituzione infantile sta sempre di più toccando livelli preoccupanti, coinvolgendo centinaia di migliaia di bambini

e adolescenti, costretti al commercio sessuale da organizzazioni clandestine che ne gestiscono i proventi (193).

7.1. La prostituzione minorile in Italia

Le norme introdotte con legge n. 269/98, contro lo sfruttamento della prostituzione minorile, sembrano mirate a contrastare il mercato nel quale il minorenni viene degradato a merce da usare ad un prezzo prestabilito. Da ciò, sembra si possa conseguire che anche nella prospettiva dell'art. 600 *bis*, e più in generale laddove nella legge citata, si faccia riferimento al concetto di prostituzione minorile, all'effettuazione della prestazione sessuale sia sottesa una finalità di lucro, intesa in senso lato. In Italia, si segnala la presenza di 25.000 prostitute di cui 18.000 straniere, il 35-40% di quelle straniere hanno meno di diciotto anni. (194)

Un'indagine effettuata sui casi segnalati al Tribunale per i minorenni di Venezia nei tre anni 1998-1999 e 2000 (195), consente di tracciare un quadro abbastanza rappresentativo di questa realtà, anche se i dati raccolti si riferiscono solo alle prostitute minorenni raggiunte dai servizi sociali: una minoranza irrisoria rispetto al numero delle ragazze vittime di questa forma di schiavitù.

Nel 51,5% dei casi le procedure vengono aperte dal Tribunale minorile quando le ragazze, che vengono fermate nel corso di occasionali controlli dalla polizia, decidono di chiedere aiuto; alcune ragazze invece sono segnalate o addirittura accompagnate alla stazione di polizia. Elevato appare anche il numero delle denunce spontanee delle minori (42,4%); mentre solo il 6% delle segnalazioni proviene da altri tipi di interventi. Nella quasi totalità delle procedure il Tribunale per i minorenni dispone il collocamento urgente in ambiente protetto (82%), in genere in comunità (33,3%), interventi che risultano spesso promossi da associazioni di volontariato sociale indirizzato al recupero delle giovani prostitute. Solo nel 33,3% delle procedure c'è stato l'ascolto della minore da parte del Tribunale per i minorenni, prevalentemente da parte di un giudice professionale (24,4%) e raramente da un giudice onorario (9%). È stata osservata nel 72,2% dei casi la disponibilità delle ragazze a farsi aiutare, accettando il collocamento in comunità, anche se rimane elevato il numero (24,4%) di minori che fuggono entro le ventiquattro ore, probabilmente seguendo le istruzioni dettate dagli sfruttatori.

Pochi sono gli elementi raccolti nei fascicoli del Tribunale per i minorenni relativi alla storia delle giovani, dedotti in genere dalle spontanee dichiarazioni delle stesse rese alla polizia

(48,5%) e ai servizi sociali (51,5%). La maggior parte dei casi riguarda giovanissime dell'est europeo. Si tratta di ragazze vissute in ambienti cittadini depauperati, o in paesini di campagna sperduti, difficilmente raggiungibili dai servizi sociali internazionali. Dal racconto delle stesse interessate la famiglia appare "abbandonica" (33,3%), maltrattate (9%), solo in un numero limitato di casi tutelate (15,5%). Le ragazze fanno inoltre riferimento a problemi relativi a "disgregazione familiare" (18,2%), "difficoltà economiche" (18,2%), "alcolismo" (9%), conflittualità con i genitori" (9%).

Un numero consistente di ragazze (60,6%) parte dal paese di origine spontaneamente, al seguito di "fidanzati", per lo più recenti, che promettono una sistemazione anche lavorativa. Sono frequenti i casi di rapimento o di violenza (27,3%). Le modalità del rapimento sono spesso tali da far supporre una vendita (raramente esplicitata dalle vittime nei loro racconti) da parte dei familiari, in realtà, complici della messa in scena del ratto. Dal momento della presa in consegna da parte dei criminali le ragazze vengono condotte, attraverso varie tappe, all'estero. Il 39,4% delle minori dichiara di aver effettuato almeno uno spostamento all'estero (9% un solo spostamento, 9% due spostamenti, 15% tre spostamenti, 6% più di tre), nei primi giorni del sequestro subiscono un trattamento terribile: vengono picchiate, violentate, torturate per giorni (talvolta settimane) fino a perdere ogni autonomia, dignità o identità soggettiva.

La tappa successiva prevede l'addestramento specifico: vengono rinchiusi in luoghi dove si esercita la prostituzione, scelti tra quelli più adatti all'avviamento di tali attività, nell'area dei Balcani oppure in Grecia. In seguito vengono inviate l'ingresso in Italia, in genere via mare in località non conosciute dalle ragazze; giunte nel territorio italiano il 57,6% afferma di aver effettuato uno o due spostamenti prima di stabilirsi nella località a cui erano state destinate.

7.2. I tentativi di proteggere i minori di tutti i paesi

I paesi del sud-est asiatico, sono considerati i più colpiti dal fenomeno della pedofilia e dello sfruttamento sessuale.

A seguito della campagna ECPAT (*End Child Prostitution in Asian Tourism*), in questi paesi, è iniziato un processo legislativo che mira ad una migliore protezione del bambino dallo sfruttamento sessuale. Nel 1991 si è avuto un inasprimento della legge penale nelle Filippine, nel luglio del 1995 a Taiwan, nel settembre dello stesso anno nello Sri Lanka e nel dicembre

del 1996 in Thailandia (196). In quest'ultimo paese, la nuova legge commina pene fino a sei anni di reclusione per coloro che intrattengono rapporti sessuali con minori di 15 anni e fino a tre anni se il minore ha un'età compresa tra i 15 e i 18 anni; per i lenoni sono invece previste pene fino a 20 anni (197).

Il Programma d'azione disposto dal Congresso mondiale di Stoccolma, nel capitolo sulla protezione dei minori in tema di turismo sessuale, chiede di «elaborare o rafforzare o rendere effettive le leggi che penalizzano gli atti commessi dai cittadini dei paesi d'origine su minori dei paesi di destinazione (leggi penali extraterritoriali) e promuovere l'estradizione e le altre disposizioni rivolte a garantire che una persona accusata di aver abusato sessualmente di un minore in un altro paese (paese di destinazione) possa essere perseguita sia nel paese d'origine sia nel paese di destinazione» (198). Si è chiesto perciò di applicare in questi casi l'istituto della extraterritorialità, un principio di diritto penale internazionale inserito ormai in diversi ordinamenti statali. Nell'ordinamento di molti paesi tale norma è stata accolta da tempo per la repressione di reati *Iuris gentium* (contro l'umanità), quale il genocidio, la tratta delle donne, il commercio degli schiavi e altri (199). L'extraterritorialità risponde all'esigenza di una collaborazione tra gli Stati al fine di combattere crimini che offendono beni di valore umano universale; ma denota anche una certa sfiducia dei governi nella possibilità di arginare la criminalità tramite l'applicazione di efficaci misure coercitive nei paesi interessati. Quando tali reati sono compiuti nei paesi in via di sviluppo, i turisti del sesso provenienti dal mondo occidentale, riescono a sfuggire talvolta alle maglie della polizia locale rientrando nel paese di origine o più spesso riparando in paesi limitrofi (200). Così, si è reso inevitabile lo strumento dell'extraterritorialità al fine di assicurare un giusto processo ai cittadini rei di abuso sessuale di minori all'estero. In alcuni ordinamenti, come quelli dei paesi nordici, l'extraterritorialità esiste già dagli anni '60 per assicurare un regolare processo ai cittadini colpevoli di reati commessi "oltremare"; oggi viene estesa e applicata anche ai reati di sfruttamento sessuale dei minori all'estero (Svezia, Austria, Finlandia) (201).

Il paese che ha contribuito più di ogni altro in questi ultimi anni all'introduzione dell'extraterritorialità in materia di sfruttamento sessuale è stata la Germania che, dopo il Convegno di Sukhothai in Thailandia (1993), ha iniziato la revisione del codice penale e ha varato la legge nel giugno dello stesso anno (202). Essa prevede che siano perseguibili i cittadini che abbiano abusato sessualmente dei minori all'estero o che ivi producono materiale pornografico infantile, anche quando per la legge del luogo quel reato non sia punibile. Dopo la Germania, la Francia nel febbraio del 1994, gli Stati Uniti nel settembre dello stesso anno,

ed anche Australia, Canada, Danimarca e Norvegia. Il Belgio in marzo e la Nuova Zelanda nel luglio del 1995 hanno varato la legge sull'extraterritorialità in tema di abuso sessuale dei minori; l'Irlanda ha programmato cambiamenti della legge in questo settore nel 1996; il Regno Unito nel 1997 e l'Italia ha introdotto il principio di perseguibilità extraterritoriale nel 1998 (tabella n. 2). Non è ancora prevista in paesi come Grecia, Portogallo e Spagna.

Rilevazione statistica effettuata dal Censis nel 1998, in riferimento all'anno di introduzione del principio di perseguibilità extraterritoriale in vari paesi

Anno di introduzione del principio di perseguibilità extraterritoriale in vari paesi			
Paese	Anno	Paese	Anno
Svezia	1962	Stati Uniti	1994
Austria	1963	Belgio	1995
Finlandia	1963	Nuova Zelanda	1995
Germania	1993	Irlanda	1996
Australia	1994	Regno Unito	1997
Canada	1994	Grecia	-
Danimarca	1994	Italia	1998
Francia	1994	Portogallo	-
Norvegia	1994	Spagna	-

Nel 1998 il nostro paese entra a far parte di quel cospicuo numero di nazioni europee che hanno ormai da alcuni anni introdotto nella loro legislazione, il principio di perseguibilità

penale extraterritoriale per coloro che commettono reati di violenza e/o sfruttamento sessuale dei minori (figura 11).

Fig. 7 - Paesi europei che hanno implementato il principio di perseguibilità penale extraterritoriale di coloro che commettono reati di violenza e/o sfruttamento sessuale di minori

- Paesi che prevedono la perseguibilità penale extraterritoriale
- Paesi che non prevedono la perseguibilità penale extraterritoriale



Fonte: Censis, 1998

7.3. Il fenomeno della prostituzione minorile e del turismo sessuale

Sembra che il giro di affari intorno al commercio sessuale gestito da organizzazioni clandestine sia di 5 miliardi di dollari e che conti circa 1 milione di nuovi bambini ogni anno secondo una stima dell'organizzazione ECPAT (203). Il traffico meglio documentato di minori destinati al mercato del sesso, secondo le ultime indagini, sarebbe quello che riguarda la rotta che parte dalla Thailandia e va verso la Birmania, la Cina e il Laos; dalle Filippine verso la Malesia, dal Nepal verso l'India, dall'India verso il Medio Oriente, dal Bangladesh verso il Pakistan (204). E la meta finale di queste strade è, spesso, l'Europa, in particolare l'est europeo come l'Ungheria, la Romania, la Polonia e l'ex D.D.R. Il fenomeno comunque è in

espansione in tutto il mondo anche se è l'Asia a detenere il triste primato, con quasi 2 milioni di minori coinvolti (205). Eppure, sembra che le destinazioni stiano cambiando. Alla luce dei provvedimenti presi in molti paesi dai governi e dall'industria del turismo, secondo ECPAT, i turisti sessuali hanno iniziato a scegliere nazioni limitrofe a quelle un tempo preferite. Il Costa Rica, per esempio, sta divenendo la "nuova Thailandia" dei clienti statunitensi per la facilità con cui si possono reperire bambini (206). Non esistono dati precisi sullo sfruttamento sessuale dei bambini nel mondo, le poche stime che ci sono, rivelano dati terribili: secondo una stima compiuta dal CENSIS (207), i bambini coinvolti nel commercio sessuale in Thailandia sono il 4,1%; dal 1992 in Cambogia le cifre della prostituzione infantile si sono triplicate e attualmente il 35% degli interessati, ha meno di 18 anni. Lo Sri Lanka accoglie un grosso numero di turisti italiani, e anche in questo paese è nota la prostituzione minorile: il Ministero della Sanità riferisce di 30.000 fanciulli implicati nel commercio sessuale, in Bangladesh si calcolano circa 200.000 bambini/e, in India e Brasile 500.000, in Cina tra i 200.000 ed i 500.000 minori.

Secondo l'ECPAT, che più di una volta ha avuto occasione di studiare il fenomeno (o almeno tentare di studiare, vista l'assenza di dati istituzionali disponibili), il turista sessuale è colui (o colei) che al fine di praticare sesso con i minori, organizza periodi di vacanza (o di lavoro) in paesi che non solo tollerano la prostituzione minorile, ma spesso la propagandano per attirare il turista e così incassare valuta pregiata (208). Il turismo sessuale infatti, contribuisce ad alimentare il mercato della prostituzione minorile e procura lauti guadagni alle agenzie turistiche, che si occupano del turista "speciale": dall'annuncio pubblicitario (quasi sempre camuffato, ma qualche volta anche chiaro ed inequivocabile), all'arrivo a destinazione, alla sistemazione in hotel o piccoli residence comprensivi dei "particolari servizi" (209). Esistono addirittura veri e propri Tour operator che curano i contatti tra minori e pedofili, racconta Camarca: «... volo per Saigon. Nove notti di locali, sale massaggi, vasche jacuzzi piene di bimbeti festanti, tredicenni con le quali passare la notte nella camera in albergo...» (210), un Tour Operator nato per soddisfare qualsiasi desiderio (sembra che in Vietnam, nei bordelli di Saigon per 50 dollari USA, i piccoli sono a completa disposizione del turista che può fare loro qualsiasi cosa, anche non riportarli indietro). Non esiste un prototipo che permetta di identificare il turista sessuale. Egli, secondo ECPAT, appartiene alle più disparate categorie: può essere single o sposato, maschio o femmina, turista di piacere o in viaggio d'affari, può essere un pedofilo che viaggia principalmente per questo fine o un semplice turista che non pianifica di avere rapporti sessuali con un minore nel corso del viaggio (211).

Centinaia di turisti, uomini d'affari e padri di famiglia che chiamano tutte le sere la moglie per accertarsi della salute dei loro bambini sono gli stessi orchi che palpeggiano decine di filippini prima di scegliere il "fortunato" vincitore della notte in doppia matrimoniale e si fanno organizzare viaggi-ricerca nei villaggi a caccia di bambini ancora troppo piccoli per essere venduti e trasferiti in città. Poi trascorrono l'ultimo giorno a comprare regali per la famiglia (212).

Anche i *media* diffondono largamente l'immagine della vacanza in stretta analogia con quella della libertà sessuale, permettendo al turista, in cerca di avventure esotiche, di disfarsi delle costrizioni morali e sociali che regolano i comportamenti della vita quotidiana. Riferendosi al mercato dei bambini qualche pedofilo ha dichiarato: «io desidero gratificarmi, per far questo ho bisogno di strumenti di autogratificazione. Io i bambini li compro, se ci sono e li pago» (213). Si ha il passaggio ad un sesso come pura autogratificazione, ad un sesso banalizzato ed infine ad un sesso inevitabilmente mercificato. Un bisogno sessuale che si soddisfa al mercato; un bisogno, che diventa domanda di un prodotto su un mercato qualsiasi (214).

Una realtà tristemente nota è quella indiana (215). In India la prostituzione infantile è da sempre parte della società e presenta alcuni aspetti unici che rendono ancora più arduo combatterla. Esiste una forma, peraltro proibita da numerose leggi, di "prostituzione di templi", detta *Devadasi* (etimologicamente, "schiava di Dio") in cui le bambine vengono dedicate ad una dea, in genere all'età di 8-9 anni. Le bambine hanno il divieto di sposarsi e sopravvivono occupandosi del tempio e prostituendosi. Questa tradizione è prevalente in alcune zone dell'India del Sud. Si calcola che circa 10.000 bambine siano iniziate a questa pratica ogni anno, mentre un'inchiesta ha dimostrato che la metà delle prostitute dello stato del Maharashtra hanno iniziato come devadasi. Vi sono tribù indigene che hanno vissuto dei proventi della prostituzione infantile per secoli. In origine le prostitute erano le concubine dei monarchi Rajput, ed ora la «tradizione» continua per i mercanti e gli agricoltori. Un altro tragico aspetto della prostituzione infantile in India è il traffico di bambini dal Bangladesh e dal Nepal (secondo alcuni studi, circa il 20% delle prostitute proviene da questi due Paesi), circa 5-7.000 minori nepalesi entrano nei bordelli indiani ogni anno. Esiste anche un traffico di «mogli-bambine» dal sub-continente indiano al Medio Oriente, spose bambine di appena otto anni, promesse a uomini molto più maturi, che possono iniziarle alla vita sessuale matrimoniale in attesa del raggiungimento della pubertà (216). Questi matrimoni sono in genere di brevissima durata (qualche settimana), dopo di che le bambine vengono abbandonate e se sono fortunate ritornano nelle famiglie di origine marchiate a vita dallo stato

di "giovani divorziate", se non lo sono, vengono respinte dalle famiglie e costrette a cadere nella prostituzione alle condizioni più infami e indegne che si possa immaginare (217). Tra queste giovani vittime, si riscontra un tasso altissimo di mortalità per AIDS e di malattie veneree. Inoltre il continente indiano continua a praticare il *Debt Bondage*, una forma di schiavitù contrattuale a tempo determinato camuffata da contratto di lavoro agricolo dal quale nessuno riesce a riscattarsi nel periodo previsto dal contratto. Questa forma di *Debt Bondage* è applicata anche nei confronti dei bambini e di giovani adulti, perché è essenzialmente praticato per ottenere mano d'opera a buon mercato in un paese che riveste ancora caratteristiche feudali. Si stima che siano oltre tre milioni di persone che fanno parte di questa pratica che sopravvive a dispetto anche dell'esistenza di leggi che la proibiscono (218).

Nell'America del Sud, invece, il fenomeno si presenta con una caratteristica diversa, soprattutto in Bolivia e Perù, dove ci sono all'incirca un milione e mezzo di bambini abbandonati e senza famiglia che vivono nelle strade e che sono spesso oggetto di brutale violenza anche da parte delle stesse forze dell'ordine. Si sa poco dello sfruttamento sessuale di questi bambini, quello che si sa è che i luoghi di prostituzione sono spesso alimentati da persone provenienti da questi gruppi (219).

In Europa lo sfruttamento sessuale dei minori avviene tra gruppi di emigrati provenienti dall'Africa, dall'Albania o da altri paesi dell'Europa centrale e dell'est dove, in molti casi, questa forma di prostituzione obbligatoria viene ignorata dalle forze dell'ordine e dalla giustizia. Eventi recenti come la crisi dei mercati asiatici del 1997 e la transizione dell'Est Europa verso il libero mercato hanno aggravato il problema. La prostituzione minorile può essere legata sia alla domanda locale che alla domanda estera (220). La domanda locale è sempre esistita in ogni luogo ed è oggi un fattore significativo. La domanda estera è numericamente meno significativa.

Tuttavia molti degli sforzi per combattere lo sfruttamento sessuale minorile nei paesi in via di sviluppo si sono concentrati proprio sugli abusi commessi dagli sfruttatori stranieri. Due possono essere le ragioni: la prima è che la forza economica e sociale dello sfruttatore straniero è talmente superiore a quella del fanciullo, da far sì che la forza dell'abuso sia accentuata; la seconda è che lo sfruttatore straniero ha la possibilità di lasciare facilmente il paese dove ha commesso il reato e quindi di sfuggire a possibili provvedimenti contro di lui (221). Contro questa eventualità l'uso della giurisdizione extraterritoriale è stata promossa in molti Stati. La prostituzione minorile è un fenomeno che affligge anche i paesi

industrializzati. In Italia in particolare, ogni anno arrivano centinaia di nuove baby-prostitute. Sono sfruttate all'interno del territorio con immensi profitti per i loro protettori, e poi una volta svezzate e rese docili vengono trasportate nelle capitali europee con passaporti falsi. La mafia, in particolare quella albanese, ha sviluppato un incredibile e oliato ingranaggio di distribuzione delle minorenni (222). Oggi è diventato quasi impossibile valutare la portata di questo fenomeno e contrastarlo efficacemente, perché le bambine sono costrette a prostituirsi all'interno di appartamenti, club privati e alberghi, non più solo per le strade. Per ragioni di mercato, e per limitare i rischi di individuazione da parte delle forze dell'ordine, interi gruppi di minorenni si spostano continuamente per l'Italia ogni due o tre settimane. Le stime del CENSIS (223), parlano di un numero di prostitute in Italia oscillante tra le 19.000 e le 28.000 unità, di cui 1.800-2.500 minorenni, come da tabella n. 1. All'interno di questo contingente poi, 1.500-2.300 ragazzine sarebbero minorenni immigrate, 900-1.000 minorenni albanesi e 250-500 minorenni nigeriane.

Stime sulla prostituzione minorile	
Totale prostitute in Italia	25.000
Prostitute minorenni	2.200
Prostitute minorenni immigrate	2.000
Prostitute minorenni albanesi	900
Prostitute minorenni nigeriane	300

Fonte: Dati elaborati dal Censis, 1998.

7.4. Le organizzazioni che alimentano lo sfruttamento sessuale e quelle che tentano di combatterlo.

In numerosi paesi del mondo, si sono formate delle associazioni contro il turismo sessuale (224). L'obiettivo fondamentale è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su tale problema e sui legami tra prostituzione infantile e turismo, e di sostenere programmi di prevenzione e di riabilitazione di bambini vittime della prostituzione. Nelle zone di confine tra Thailandia, Birmania e Cambogia, si è sviluppata una florida economia che si basa sui traffici di droga e di bambini destinati a rifornire le case chiuse delle note città thailandesi frequentate dal turismo internazionale. Ma ovviamente, il fenomeno della prostituzione infantile non riguarda soltanto i ricchi turisti occidentali. In Brasile, Venezuela e Colombia, esistono bande specializzate nell'acquisto o sequestro di bambine per rifornire i bordelli dei centri minerari in Amazzonia. Il traffico controllato e regolato da organizzazioni criminali dell'ex Unione Sovietica, è un'industria multi milionaria nel solo paese di Israele (225). Le triadi cinesi e vietnamite, la Yacusa giapponese, i cartelli sudamericani, le mafie russe ed italiane sono alcune delle più conosciute organizzazioni criminali. Secondo la *International Organization for Migration* tali organizzazioni tendono a stringere alleanze strategiche sia a livello intercontinentale che locale.

Simili reti del crimine organizzato usano l'intimidazione e la violenza per controllare le donne ed i bambini che sono stati trafficati ma anche coloro che cercano di occuparsi di questo problema. Per esempio in Albania, è crescente il problema del traffico dei bambini verso e attraverso questo paese, e le associazioni che si occupano di bambini esitano a creare un centro per le vittime, per paura di rappresaglie da parte della mafia albanese (226). Per quanto riguarda i paesi arabi invece, non si dispongono di dati e notizie, anche se secondo molti (227), esiste una "malsana attenzione" nei confronti dei minori. Anche i mille conflitti dell'Africa sono il pretesto per il sequestro di bambini, che diventano prima schiavi sessuali dei vari eserciti e poi, se sopravvissuti, baby-soldati.

A conferma di quanto detto, un'assistente sociale belga, France Botte (228), ha intervistato nei bordelli di Pattaya o di Manila, baby-prostitute di 8-10 anni con i corpi martoriati dalle bruciature di sigarette o addirittura con piccole mutilazioni sessuali. In Brasile, il giro della prostituzione infantile si alimenta con i *meninos da rua*, i bambini di strada che a migliaia si aggirano senza fissa dimora nelle metropoli del paese (229). Qui è facile trovare bambine di otto anni che si prostituiscono sotto il controllo di "protettrici" dodicenni. Questi bambini

spesso non risultano censiti all'anagrafe, vivono una breve vita d'inferno, presto consumata da malattia e violenze; la loro scomparsa, per l'assenza anagrafica, non viene spesso nemmeno registrata. Troppe volte, purtroppo, l'unica via di fuga per questi piccoli è la droga dei poveri: la colla da bricolage o da calzolaio e il crack (230).

Negli ultimi anni, la sensibilità dei paesi di provenienza dei pedofili è largamente aumentata, sia per i casi riportati dalla stampa internazionale, sia per le campagne di prevenzione e di tutela promosse dalle istituzioni e talvolta coordinate dall'ECPAT. L'Europa, dal canto suo, punta sull'informazione, ritenendo che la pratica della pedofilia nei paesi terzi sia causata non solo da problemi patologici individuali, ma anche da un diffuso atteggiamento di disprezzo più o meno conscio verso gli abitanti dei paesi più poveri (231). I pregiudizi negativi, che descrivono tali società come instabili, dove tutto è permesso a chi dispone di soldi, finiscono per legittimare azioni che nessuna persona "normale" si azzarderebbe mai a compiere nel proprio paese (232). Nonostante le cifre ed i fatti facciano pensare che non ci sia più speranza, non tutto è perduto.

L'organizzazione "Contro lo Sfruttamento dei minori quale nuova forma di schiavitù" mette in evidenza anche il lavoro delle molte persone che operano senza tregua in tutto il mondo nel tentativo di combattere lo sfruttamento sessuale di bambini a fini commerciali. Persone che lavorano individualmente o come soci di associazioni, in un ufficio governativo o in un tempio di un villaggio, che possono monitorare *Internet* alla ricerca di siti pedopornografico o perlustrare le strade nella speranza di trovare bambini bisognosi di un riparo. «Indipendentemente da chi siano o da cosa facciano - sostengono i soci ECPAT - hanno un obiettivo comune e la convinzione che la situazione dei bambini schiavi dello sfruttamento sessuale non è senza speranza» (233). In realtà ogni singolo essere umano può contribuire a questa guerra, a partire da coloro che hanno un rapporto con i bambini, che sia professionale, morale, parentelare.

8. Il fenomeno virtuale: la pedopornografia

Cogliendo i tuoi occhi azzurri luminosi nel fermo immagine li ho visti così tante volte che mi sento come se dovessi essere il tuo migliore amico... Ritorno a casa la sera per accenderti, controllare ogni fotogramma, la moviola mi sostiene andando avanti e indietro, avanti e indietro con il suono e il colore sotto controllo...

8.1. L'ingresso della pedofilia nelle reti informatiche

Internet è una rete globale, che permette la trasmissione e la condivisione di informazioni tra entità diverse e distanti in ogni parte del pianeta ed in ogni istante. È una risorsa enorme ed una grande opportunità di sviluppo per chiunque. Chiunque può, più o meno liberamente, creare un proprio sito o scambiare dati sulla natura dei quali difficilmente è possibile porre limiti o vincoli. La natura stessa di *Internet* (e probabilmente la sua fortuna) è fondamentalmente ed imprescindibilmente connessa a questa libertà. Ne consegue, da una parte la possibilità di realizzare siti e condividere informazioni, notizie, corsi e di fare ricerche trovando una quantità di informazioni inimmaginabile, dall'altra di sfruttare l'assenza di regole, di mezzi di controllo (più o meno totale), di vigilanza, di repressione... di sfruttare la libertà assoluta per commettere una serie di atti difficilmente realizzabili seguendo altre strade, e con risultati imparagonabilmente migliori (in quanto a costi ed a possibilità di diffusione).

La diffusione della pornografia *On Line*, ad esempio, è evidentissima ed assume le forme più oscene, volgari, innaturali e vergognose che possiamo immaginare. In rete però, accanto alla "tradizionale" pornografia se ne associa un'altra, una che prende bambini come merce di scambio, che spinge alla ricerca di foto e di video di bambini, che passa dalla fiaba di Babbo Natale e finisce in un valzer con l'uomo nero. È una realtà innegabile e viene comunemente definita pedo-pornografia. L'anonimato che la rete è in grado di fornire, può favorire soggetti con pedofilia che, spacciandosi per coetanei dei "piccoli", possono ottenere foto, raccogliere informazioni e, a volte, organizzare incontri con le potenziali vittime. (234)

Dall'Italia, arrivano dati allarmanti: dodici milioni di fotografie di bambini stuprati, mezzo milione di filmini, oltre due milioni di bambini coinvolti di età compresa tra 0 e 12 anni, il 90% di razza bianca, l'80% europei, il 70% femmine, il 30% maschi. Settantamila siti pedofili già denunciati da Telefono Arcobaleno. (235)

La pedo-pornografia è nascosta nelle reti di *Internet*, tra linee telefoniche che si sovrappongono, in *hard disk* di *server* collocati chissà dove, in stanze scure e logore, in famiglie povere, in viaggi esotici, nella mafia russa, nel portafoglio di insospettabili uomini d'affari, nascosta nella mente perversa di centinaia di persone e nella mente violata di migliaia di bambini. Il vicepresidente dell'ECPAT (*End Child Prostitution in Asian Tourism*),

l'associazione internazionale che da circa 10 anni si batte contro la prostituzione e la pornografia infantile nel mondo, Françoise Barner, dichiara che negli ultimi tempi sono aumentate vorticosamente le segnalazioni di siti sospetti.

Le segnalazioni vengono poi passate alla polizia postale e delle comunicazioni che dal 1996 s'impegna a perseguire i reati via telematica. (236) L'attività investigativa ha infatti permesso di individuare soggetti che avvicinano i minori in *chat* e li conducono a un confronto su tematiche sessuali o addirittura tentano di avvicinarli e incontrarli direttamente nel mondo reale e non più solo in quello virtuale (237). Talvolta, attraverso *Internet*, i pedofili cercano di ottenere un contatto con un bambino già oggetto d'abuso (e magari di ricatto) da parte di un altro pedofilo. La diffusione di *Internet* infatti, ha indotto alcuni pedofili a operare al di fuori di una sfera familiare, consentendo operazioni di Polizia che hanno portato alla luce traffici che altrimenti, con grande probabilità, non sarebbero mai stati scoperti. Nonostante questo, il numero dei siti web che contengono davvero materiale pedofilo e che sono stati oscurati è esiguo (238). Ognuno può aprire un sito pornografico illegale (e chiuderlo subito dopo), in un "mare di connessioni", e i professionisti di questa nuova forma di criminalità collocano pressoché sempre i loro *Server* in nazioni con normative tolleranti o tendenzialmente poco propense alla cooperazioni investigative internazionale. (239)

8.2. Le tipologie di impiego

Sono diverse le tipologie di manifestazioni dei reati informatici che concernono la pedofilia. Con diverse caratteristiche, diverse vittime, diverse dinamiche, anche se, a prescindere dalla loro diversificazioni, i *computer-crimes* hanno tutti in comune, un alto livello di tecnologia e capacità informatica, un adescamento della vittima non violento e difficilmente smascherabile e una percezione della vittima stessa come "spersonalizzata" e astratta. All'interno dei crimini informatici gioca inoltre un ruolo rilevante l'insorgenza di razionalizzazione che precede il crimine e che, in sincronia con le altre dinamiche, causa diminuzione del senso di responsabilità, sottostima dei danni provocati alle vittime e annullamento o limitazione del senso di colpa e del rimorso. (240)

I siti pedofili possono essere suddivisi in quattro tipologie:

1. commerciali, che presentano immagini pornografiche e violente;

2. di associazioni pedofile, con messaggi che giustificano la pedofilia e forniscono indirizzi di medici e avvocati che ne sostengono la causa;
3. di singoli pedofili, contenenti fotografie di bambini rubate, con sofisticati teleobiettivi, al mare, ecc.;
4. di ricerca, attraverso videogiochi con i quali potersi collegare e giocare con altre persone e spazi appositi per mandarsi lettere e foto; sono i siti più pericolosi perché il pedofilo potrebbe adescare direttamente i bambini. (241)

Una volta che è riuscito ad ottenere l'incontro, il pedofilo, potrebbe adottare le seguenti modalità comportamentali:

- si accontenta dell'incontro stesso e dell'essere riuscito a conquistare la fiducia del minore. Come spiega Claudio Camarca, che nel suo libro *I santi innocenti* questo tipo di pedofilo: «si innamora di un bambino veduto una volta di sfuggita, rivede al rallentatore un sorriso mai accennato, gli dà un nome e lo fa viaggiare nella rete con il volto di altri bambini, realmente sodomizzati, costretti a rapporti orali brutalizzanti»; (242)
- considera il primo incontro solo come punto di partenza per proseguire il suo programma che, molto probabilmente, conterrà al suo interno le molestie;
- utilizza molti incontri allo scopo di studiare bene la vittima ed instaurarvi una relazione vera e propria via computer. (243)

Da una ricerca presentata al Convegno nazionale intitolato *Nuovi media e disagio psichico. Comunicazione, identità e relazione nell'area digitale* (244) realizzato a Palermo il 15 aprile 2000, si può notare come in tutte le conversazioni analizzate i pedofili tendono sempre a cercare di mantenere un ruolo molto diretto con chi comunica, mostrandosi apparentemente soddisfatti di tale ruolo. Le ipotesi in ordine a ciò che sembra provochi piacere ad un cyberpedofilo, risultano così formulabili:

1. stare in relazioni complementari di tipo Up-Down in posizione di dominanza/superiorità (le minori simulate rispondono alle sue domande, eseguono i suoi ordini, raccolgono le sue sfide, reagiscono ai suoi incitamenti, si dimostrano sensibili alle sue strategie;
2. sentirsi competente, ritenere di conoscere e saper fare cose di cui il bambino ha poca o nessuna esperienza (il pedofilo cerca di stupire il bambino con il racconto di certe sue esperienze).

3. avere a che fare con persone tendenzialmente incapaci di ingannare (il pedofilo gradisce che il bambino esegua i propri ordini), di offendere (coloro che hanno comunicato con il pedofilo, simulando un comportamento verosimile per ragazzini, non rispondono mai con parole scurrili né lo insultano quando propongono temi o azioni sessuali), di reagire in maniera brusca e violenta alle sue molestie (quando gli adulti che si fingono bambini, assumono l'identità di minori timorose o diffidenti che si rifiutano di seguirlo e adottano, come reazione più estrema, quella di interrompere il collegamento).

8.3. Pedofilia e pornografia

Il materiale pedopornografico, che costituisce grande attrazione per i pedofili ha normalmente tre origini (245):

1. *Produzione amatoriale*: si tratta di bambini fotografati dal pedofilo durante le sue attività di molestia, in famiglia o dopo adescamento in altri luoghi. In alcuni casi vengono ricercati e fotografati bambini nudi sulle spiagge e nelle piscine.
2. *Produzione professionale*: è frutto dell'attività di vere e proprie organizzazioni criminali che operano prevalentemente in azioni con alto tasso di disagio minorile e di povertà (Sud America, Asia, Est Europeo). Il materiale fotografico viene collocato su siti web specializzati e quindi venduto direttamente on-line.
3. *Pseudofotografie*: il computer è diventato uno strumento ideale per i produttori di pornografia minorile (amatoriali e professionali) in quanto permette di creare immagini di bambini inesistenti (o artefatti), impegnati in comportamenti esplicitamente sessuali, che sono praticamente indistinguibili dalle immagini di bambini reali.

Le indagini della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno recentemente dimostrato che il materiale pornografico viene utilizzato dai pedofili *on-line* soprattutto come merce di scambio con quanti condividono i loro stessi interessi e, indirettamente, come «lasciapassare telematico» per capire, in pratica, se si sono realmente imbattuti in un loro «simile» o se si tratta, viceversa, di un elemento ostile o semplicemente curioso.

In fondo, il fenomeno della pornografia minorile non si può discostare

da quello della pedofilia di cui anzi, rappresenta una manifestazione complementare e imprescindibile. (246) In conclusione, l'analisi dei dati offerti dal profilo del *Cyberpedofilo*, indicano che le caratteristiche psicosociali dei pedofili *on-line*, non presentano delle peculiarità connotative forti. L'età e le condizioni familiari (sistemi-co-relazionali) sembrano essere variabili e tutto sommato, scarsamente significative. La pedofilia *on-line* si ripropone inoltre come fenomeno *transclasse* sul piano sociologico, abbracciando soggetti di vario livello economico e di scolarizzazione. La sua diffusione travalica infine le localizzazioni geografiche e la tipologia di centro abitato dove il soggetto risiede stabilmente.

8.4. Cosa possiamo trovare in rete

In rete è facile trovare soprattutto specchietti per le allodole, gli accenni e tanti banner pubblicitari con immagini troncate o solo accennate, mai esplicite, ma tanto chiare che sarebbe impossibile equivocare. Però solo otto o dieci individui in Italia sono sospettati di aver violato la legge Antipedofilia. Il fatto è che al tabù della pedofilia si somma quello della "Internetfobia", quella paura diffusa di un mezzo pericoloso per chi non ha la capacità di intendere il nuovo e di volere il progresso. Esercitare qualche legittima forma di sorveglianza sui contenuti di *Internet* e perseguire i soggetti che vi commettono reati è giusto, basta comunque permettere che la Rete diventi adulta senza le mistificazioni dei sempre attivissimi *Internet-fobici* che la popolano.

Ma non è così facile. L'avvento di *Internet* ha moltiplicato le occasioni di scambio fra i pedofili: esiste, ad esempio, un intermediario finanziario che via *Internet* vende, *de facto*, quasi solo materiale pedofilo. Basta digitare su un qualsiasi motore di ricerca i nomi incrociati di BillCards (alias SunBill con sede a Mosca) e, ad esempio, Lolita, per trovarsi davanti una schermata di centinaia di siti pedofili (alcuni denominati "Boys hardcore", "Natsy XXX hardcore", "Virgin city" ecc.) che invogliano a visitare il sito con informazione del tipo "age of children: very young; photos and video: 15.000 exclusive photos, 800 Mb video, real incest: mother and daughter, sister and sister, father and daughter, mother and son, father and son, sister and brother, ecc.". (247) Il sito di BillCards sembra quello di un intermediario finanziario al di sopra di ogni sospetto, anche se non sono così limpide le sue percentuali, visto che BillCards trattiene su ogni transazione oltre il 40% in commissioni. A seguito di un'indagine compiuta da Telepadania nel gennaio 2001 sul traffico di materiale pedofilo via *Internet*, si è scoperto che lo statuto di BillCards sembra fatto *ad hoc* per chi voglia fare soldi

con traffici non cristallini. Sul sito si legge che non è necessario nessun contratto scritto in caso di transazione che hanno come corrispettivo un certo prezzo (da un minimo di 4,95 a un massimo di 59,95 dollari Usa) e, al punto 7 delle condizioni del contratto, BillCards inserisce che "i siti di chi si iscrive al sistema non devono pubblicare, promuovere né mostrare immagini o video pedofili". Così facendo BillCards scarica la responsabilità giuridica sui "pesci piccoli": i *Webmaster* che commercializzano materiale pedo-pornografico proprio grazie alla stessa BillCards, che sa ma finge di non sapere. I webmaster spacciano il materiale pedofilo come "nudo artistico" ma, forse per farsi belli di fronte a un'opinione pubblica che comincia a subodorare lo scandalo (basta navigare sul sito americano Redherring (248)) hanno iniziato a fare donazioni a favore di un ospedale pediatrico moscovita. Non sarebbe meglio, nel dubbio, togliere spazio a criminali travestiti da benefattori o da intermediari finanziari?

In rete esistono dei programmi filtro che impediscono automaticamente l'accesso ai siti erotici e che potrebbero aiutare i genitori ad adottare precauzioni nell'utilizzo di *Internet*. Fra i molti siti in circolazione esistono:

1. *Net Nanny*: permette ai genitori di decidere a quali categorie di siti non deve essere permessa la navigazione;
2. *Cyber Patron*: programmi che aiutano i genitori e gli insegnanti a salvaguardare i bambini durante la navigazione a casa ed a scuola;
3. *Surf Watch*: interviene proteggendo i bambini dal materiale indesiderabile e facilmente reperibile in rete;
4. *Cyber Sitter*: progettano per la casa e per le scuole, ha oltre 30 categorie di filtraggi e permette ai genitori di avere, giornalmente via e-mail, un dettagliato rapporto sulla navigazione on-line del proprio computer.

Secondo Don Fortunato di Noto però, i filtri servono soltanto ad arricchire le grandi società di *Software* che fanno leva sull'inesperienza dei genitori convincendoli dell'ottimo risultato dei programmi da loro costruiti, mentre, sempre secondo Di Noto, è tecnicamente impossibile che un filtro possa bloccare siti come quelli pornografici. (249) Della stessa opinione la Dott.ssa Livia Pomodoro (250) la quale sostiene non solo l'inutilità dei filtri, ma anche la necessità di una modifica della legge 269/98. Tale modifica dovrebbe concretarsi non tanto sotto il profilo dell'inasprimento delle pene, che sarebbe inutile (251), quanto dal punto di vista dell'apprestamento di mezzi tecnici che possano essere di contrasto a chi i mezzi tecnici ce li

ha e li sa usare molto bene. In effetti, i siti possono comparire e scomparire in meno di 24 ore ed è impossibile trovare la prova dell'esistenza, se non esiste una legge che impone che resti traccia di quel sito. Perchè per realizzare un'azione di contrasto reale, occorre essere certi del reato commesso e della pena che viene inflitta a queste persone, prima di accendere il rogo, occorre avere prove sufficienti.

8.5. Il progetto STOP-IT

Nel settembre 2002, è stato avviato il progetto Stop-It, un'iniziativa coordinata da *Save The Children* Italia (252) che si propone di contrastare e prevenire la diffusione di materiale pedo-pornografico in rete. Fra le diverse attività di questo progetto, c'è la creazione di una *Hotline* (253) che attraverso un sito *Internet* (www.stop-it.org) offre al pubblico l'opportunità di segnalare immagini potenzialmente illegali incontrate sulla rete. La segnalazione può anche avvenire in modo anonimo, sarà poi lo staff di Stop-It, a svolgere, il lavoro di verifica della *E-Mail* e dei siti segnalati dai naviganti, nel pieno rispetto delle normative sulla *Privacy*. Per le operazioni di accesso in rete, lo staff si serve di *Hardware*, *Software*, protocolli e sistemi di comunicazioni che non possono in alcun modo essere ricondotti a Stop-It per garantire la sicurezza e l'efficacia del lavoro. La verifica del contenuto potenzialmente illegale, avviene soltanto dopo l'autorizzazioni da parte della Polizia Postale, sulla base di un protocollo operativo (lo staff non ricerca pro-attivamente materiale pedo-pornografico in rete, lascia questo compito alla polizia) (254).

Gli operatori di Stop-It provvedono a redigere e tenere aggiornata una banca dati sulle cifre e le caratteristiche delle segnalazioni ricevute. Stop-It è il primo sito che lavora su scala globale in rete con le *Hotline* di tutto il mondo attraverso l'associazione internazionale *INHOPE* (255). In particolare, il rapporto evidenzia come *Internet* sia cresciuto esponenzialmente negli ultimi cinque anni (256). Questo sviluppo ha fornito nuove potenzialità e nuovi strumenti anche a soggetti che ne fanno un uso criminale, inclusi coloro che sfruttano i minori al fine di produrre e distribuire pedo-pornografia. Nel web i materiali pedo-pornografici sono reperibili in tre tipologie di siti: a) siti commerciali dai quali è possibile acquistare materiale pedo-pornografico; b) siti individuali realizzati da singoli. Spesso hanno breve durata e diffondono immagini *Home-Made* o rimandano a siti commerciali; c) siti, stanze di *Chat*, *Forum* volti a ricerca di contatti con minori che possono contenere spazi dove incontrare bambini o


adolescenti. Il rapporto si conclude con un appello di *Save the Children* in ordine a ciò che ritiene necessario:

- elaborazione di un piano nazionale contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale in linea con gli obblighi sottoscritti dal Governo italiano a Stoccolma e a Yokohama, che miri sia ad un'azione preventiva che di contrasto e di riabilitazione;
- una campagna di informazione e sensibilizzazione;
- una più efficace applicazione della legislazione esistente e un'uniformità delle normative.

8.5.1. I dati forniti dal progetto Stop-It

Il primo rapporto annuale di STOP-IT (257) riporta una serie di dati interessanti: nei primi 10 mesi di vita del progetto, le segnalazioni ricevute sono state 1.876. Di queste, il 38,96% (vedi figura nr. 4), è stato considerato da STOP-IT, come potenzialmente illegale e le relative segnalazioni inviate alle Autorità e alle organizzazioni competenti, mentre il 61,04% delle segnalazioni non è stato considerato potenzialmente illegale e quindi non è stato posto all'attenzione della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni.


Rilevazione statistica delle segnalazioni inviate da Stop-It rilevata tra il settembre 2002 e agosto 2003



Fonte: Rapporto Stop.It, Roma, 2003.


Per quanto riguarda la tipologia delle segnalazioni (figura n. 5), il 74,69% riguarda siti web, mentre il 12,17% di quelle potenzialmente illegali sono *e-mail* indesiderate (il cosiddetto *Spamming* (258)), il 4,78% riguarda *File Sharing* (259) e quasi il 4% *Newsgroup* (260), *Chat Line* (261) il 1,77% ed altri tipi di segnalazioni per un 2,59%.

Rilevazione statistica delle segnalazioni inviate da Stop-It rilevata tra il settembre 2002 e agosto 2003



La figura 6 esamina, invece, quali sono i paesi dove maggiormente risiedono gli *Internet Provider Service* (262) che ospitano questo tipo di materiale (263)

Rilevazione statistica dei paesi dove risiedono i Server che ospitano materiale pedo-pornografico tra il settembre 2002 e agosto 2003



Ciò che si evince chiaramente sfogliando il rapporto Stop-It del 2003, è la difficoltà a quantificare il commercio e lo scambio a fini non commerciali del materiale pedo-pornografico. Finora ci sono stati soltanto studi non sistematici, condotti per ricerche specifiche e occasionali (264). Un ulteriore problema deriva dalla mancanza di una definizione pedo-pornografica che sia omogenea ed univoca a livello internazionale.

Secondo i dati forniti nell'ultima Relazione sullo stato di attuazione della legge 269/98 (265), si possono stimare circa 250 milioni di copie di video pedo-pornografico venduti nel mondo (una quota di significativa delle quali interesserebbe il mercato statunitense), un mercato di un valore di circa 2-3 miliardi di dollari l'anno. Ma sull'estensione del mercato è quasi impossibile dare una risposta (266), perché il mercato è composto da settori commerciali, semicommerciali e non commerciali, nessuno dei quali si presta a una misura accurata; perché il settore commerciale realizza molteplici copie dei suoi prodotti, che però vengono ulteriormente riprodotte sul mercato illegale; perché una volta che un'immagine diventa pubblica, e messa in circolazione, può essere riprodotta in un numero incontrollabile di copie; perché, infine, l'industria pedo-pornografica è soggetta a continui cambiamenti a seguito sia

dei progressi nelle tecnologie di riproduzione e distribuzione (*Internet*, immagini digitali, ecc.) sia degli sforzi per sfuggire ai controlli e alle attività di indagine.

Secondo di dati più recenti Eurispes (267), comunque, in tutto il mondo ci sarebbero circa 70mila siti pedofili, le immagini pedo-pornografiche che circolano nel web sarebbero oltre 12 milioni, per un coinvolgimento totale di due milioni e mezzo di bambini, per un'età che va di 10 giorni a 12 anni. Inoltre, sembra che ogni giorno navigano in *Internet* circa 25 milioni di bambini in tutto il mondo e si prevede che nel 2005 saranno oltre 44 milioni.

Nel nostro paese, un'indagine Doxa (268) ha rilevato che nel 2002 il 55% dei ragazzi dai 5 ai 13 anni possedeva un PC in casa, e che il 35% fosse connesso a *Internet*. La percentuale delle famiglie collegate ad *Internet* sale dal 30% per i bambini di 5-9 anni, al 40% per i ragazzi di 10-13 anni. La percentuale di utilizzatori di *Internet*, regolari e occasionali, aumenta dal 10% dei bambini, tra 8 e 9, anni al 32% dei ragazzi fra i 12 e i 13 anni. Sempre in tema di dati, il rapporto Stop-It denuncia le somme dei procedimenti per reati di pornografia infantile in Italia, arrivando a contarne 423, mentre 43 sono le persone sottoposte a detenzione o a misure alternative (269). In quattro anni la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha monitorato 85.699 siti, 100 dei quali illegali residenti in Italia, 1.683 le persone denunciate e 101 gli indagati sottoposti a provvedimenti restrittivi (270).

Capitolo III

La pedofilia

*Un gelo si apprese al loro cuore,
e lasciarono cadere le ali.*

Saffo

Il termine pedofilia (dal greco *pais* che significa fanciullo, e *philia* amore) potrebbe significare predisposizione naturale dell'adulto verso il fanciullo o intendersi come forma educativa o pedagogica. (1) Esiste un confine sottilissimo tra le intenzioni delle persone e i loro comportamenti. Attenzioni, che in apparenza sembrano dettate da amore e dedizione, possono in realtà mascherare un'inquietante perversione.

Intesa come devianza del comportamento, l'attrazione sessuale di un adulto verso un bambino, sarebbe più appropriata se venisse indicata con l'espressione *rapporto pedosessuale*. Clinicamente, come verrà meglio analizzato più avanti, la pedofilia viene classificata tra le *parafilie*, ossia tra i disordini psicosessuali in cui si riscontra una devianza dai comportamenti generalmente accettati e in cui si devono verificare particolari condizioni per suscitare l'eccitazione. (2) La cultura della pedofilia tende a strumentalizzare dati storici ed etnologici, trasformando periodi storici in una pericolosa altalena di mancanze di rispetto dell'infanzia e delle sue prerogative, mescolate all'attrazione sessuale e all'amore educativo, in una sorta di età dell'oro della pedofilia in cui gli adulti potevano dare corso alle loro scorribande amorose con bambini felicemente consenzienti, senza alcun limite. Ecco quindi, che l'antica Grecia viene rappresentata come il luogo storico ideale per gli amori pedofili da contrapporre alla realtà contemporanea, contrassegnata dal furore barbaramente repressivo dell'attuale cultura legislativa.

Per alcuni autori, i comportamenti di abuso sessuale su minori sono sempre esistiti in ogni gruppo umano, ragione per cui non possono essere considerati un incidente storico, ma vanno iscritti e letti all'interno delle relazioni sociali e culturali, assumendo un significato differente a seconda del periodo storico considerato e della cultura dominante. Infatti, come sostiene Schinaia:

Il diverso significato che viene ad assumere la relazione pedofila, la sua relatività storica, prescinde dalla constatazione che c'è la costante presenza di un minimo comune denominatore, che consiste nella dissimmetria esistente nel rapporto tra l'adulto e il bambino o l'adolescente. Tale asimmetria si costituisce in ogni caso come il cardine di una relazione di abuso, al cui interno si determina un divario di potere che nessuna passiva acquiescenza, scambiata o contrabbandata per consenso, potrà annullare o ridurre. (3)

Altri autori (4) hanno pensato di definire la pedofilia non come una perversione, ma come un «pervertimento sociale», in quanto la pedofilia è considerata perversa soltanto in alcune società e in alcuni periodi storici, ma non in altri nei quali invece è considerata un comportamento del tutto naturale. La definizione di pervertimento sociale è svitante e sostanzialmente giustificazionista, perché non tiene conto della complessità e della conflittualità del fenomeno pedofilia anche in quelle società in cui è stato consentito e nominato. Al contrario, se prendiamo in considerazione alcune pennellate storiche, potremo facilmente mostrare come alcune tesi relativiste circa le relazioni sessuali con i minori, non hanno tutto quel sostegno storico che dicono di avere, anzi, spesso sono fabbricate allontanandosi dalla verità storica.

1. La cultura della pedofilia: la storia

1.1. La pedofilia nella Grecia classica

La pedofilia ebbe la massima diffusione tra il VI e il IV secolo a.C. a Sparta e Atene. Essa consisteva in una relazione sessuale tra adulti maschi e adolescenti, spesso all'interno di un'esperienza spirituale e pedagogica attraverso la quale l'amante adulto trasmetteva le virtù del cittadino. Il coinvolgimento di molti maestri del tempo, tra cui Socrate e Platone, così come la poesia di Alceo e Anacreonte rendono possibile un'ingente quantità di documenti sulla pederastia - intesa come relazione sessuale di un adulto e un minore in età compresa tra i dodici e i diciotto anni -, considerata lecita e riconosciuta come forma pedagogico-educativa; a differenza della concezione della pedofilia, intesa invece come relazione sessuale con minore di dodici anni, illegale e socialmente riprovevole (5).

Platone aveva indicato come presupposto filosofico dell'insegnamento l'eros, che è nello stesso tempo desiderio, piacere e amore. L'eros avrebbe permesso di tenere a bada il piacere legato al potere a vantaggio del piacere legato al dono (6). In realtà, la mancata elaborazione del rischio seduttivo insito in ogni relazione didattica può aprire le porte alla concretizzazione sessuale dell'eros, come sostiene Weitbrecht:

Tra l'eros paedagogos (cioè l'amore psichico e spirituale dell'adulto verso il giovane discepolo da lui educato e formato) e il graduale scivolamento verso la pedofilia sensuale il passo è breve (7).

L'*erastes* era l'amante, colui che prendeva l'iniziativa e organizzava il corteggiamento, che si fondava su una serie di diritti, come il godimento di un piacere rapido e rapinoso e di obblighi, quali la protezione e, talvolta, il sostentamento economico del ragazzo. L'*eromenion* era invece l'amato, il corteggiato, che non doveva essere troppo arrendevole, da non provare direttamente il piacere sessuale, ma godere del piacere procurato all'altro. Il ruolo dell'amato era passivo, si trattava di un contenitore amorfo che avrebbe potuto prendere forma solo attraverso la relazione pederastica con l'*erastes*.

Per le pratiche amorose esisteva un tempo ben individuato nella vita del ragazzo che doveva essere pubere (i rapporti sessuali con bambini impuberi dovevano essere severamente puniti dalla legge), l'età degli *eromenoi*, degli amati non doveva essere inferiore a 12 anni. Proteggere l'infanzia, distinguendo la pederastia dalla pedofilia, era costante preoccupazione degli Atenesi, il cui ordinamento prevedeva una complessa normativa per i reati di violenza sessuale sui *paides*:

- se il minore non aveva raggiunto i dodici anni di età, colui che intratteneva con lui rapporti sessuali di qualunque tipo, commetteva sempre un illecito. Erano previste pene severissime per gli adulti che girovagavano all'interno o presso gli edifici riservati ai minori;
- se il *païs* aveva un'età compresa tra i dodici e i quattordici anni, il rapporto era consentito, ma solo all'interno di un legame affettivo duraturo e soprattutto mirato ad insegnare al *païs* amato le virtù del futuro cittadino; si rientra quindi nel concetto di pederastia (8);
- tra i quindici e i diciotto anni, ormai prossimi alla maturità e consapevoli delle loro scelte, i *paides* potevano scegliere i propri amanti liberamente, ma la società vigilava affinché essi non fossero tentati di assumere prematuramente un ruolo virile, deleterio

per una crescita armoniosa della personalità e per la stessa società. (9) Plutarco però, afferma che nonostante le norme, le violenze sessuali su bambini di età inferiore ai 12 anni da parte di pedagoghi e insegnanti *dovevano* avvenire regolarmente.

Inoltre, nonostante fosse considerato infame intrattenere relazioni con bambini piccoli, per quanto è dato di conoscere nessuna sanzione penale ha trovato mai applicazione, nonostante i ripetuti abusi su bambini con meno di dodici anni. (10)

Analizzando i testi più attentamente però, possiamo notare che la legittimazione della pratica pederastica è oggetto di opinioni conflittuali: da un lato sembra che essa fosse valorizzata da grandi *Opinion Makers*, che ne celebravano l'accettazione culturale e sociale, l'eccellenza intellettuale e l'estrema necessità nell'educazione di ogni ragazzo; dall'altra sembra esserci regioni, come la Jonia, dove tale pratica veniva combattuta, un'affermazione questa, desumibile dalla virulenza con cui Platone, nel *Simposio*, si oppose a tale divieto: "Dove si è decretato che è vergognoso concedersi agli amanti, ciò viene stabilito per la bassezza dei legislatori, per l'arroganza dei dominatori, per la viltà dei sudditi" (11).

A un'apparente accettazione sociale, si accompagnavano atteggiamenti assai diversi quali il disprezzo per i giovani troppo facili o troppo interessati e la disistima degli uomini effeminati. Inoltre, veniva punita l'omosessualità a carattere pornografico o mercenario.

La pratica pederastica, sebbene diffusa, appare attraversata da un intricato gioco di valorizzazioni e svalorizzazioni, tali da rendere difficilmente decifrabile sia la morale che la regola. Se da un lato è incoraggiata, dall'altro, però, si vede la cura che mettono i padri nel proteggere i figli dalle tresche o nell'esigere dai pedagoghi che le impediscano e si sentono i coetanei e i compagni biasimarsi fra loro "se vedono accadere qualcosa di simile" (12). Da una serie di particolari presenti nell'opera di Platone più volte citata, emerge, seppur a fatica, una vigorosa ostilità rispetto alle pratiche pedofile, che, se da un lato vengono idealizzate come viatico formativo alla sapienza e alla cultura, dall'altro vengono temute come fonte di sopraffazione, anche se spesso ammantata di sapere e cultura. Come sostiene Calasso:

L'intreccio tra un corpo da conquistare come una fortezza e il volo metafisico è, per Platone, l'immagine stessa dell'eros. Infatti l'amato si concederà perché desidera educazione e sapienza di ogni specie (13).

L'introduzione del sapere passa anche attraverso l'annullamento fisico, la passività, lo scambio tra sapere e piacere. L'amato esiste soltanto in funzione dell'amante, non ha una sua psicologia, una sua autonomia, ma si connota soltanto come fonte e oggetto di piacere, pronto a ripagare con il suo corpo l'offerta di sapienza e cultura che gli viene portata dal maestro o dal comandante militare (14).

In una nota aggiunta nel 1909 ai *Tre saggi sulla teoria sessuale*, Freud scrive:

La differenza più incisiva tra la vita amorosa del mondo antico e quella nostra risiede nel fatto che l'antichità sottolineava la pulsione, noi invece sottolineiamo il suo oggetto. Gli antichi esaltavano la pulsione ed erano disposti a nobilitare con essa anche un oggetto inferiore, mentre noi stimiamo poco l'attività pulsionale di per sé e la giustifichiamo soltanto per le qualità eminenti dell'oggetto (15).

Le parole di Freud sull'evoluzione culturale legata anche alla capacità di stabilire relazioni oggettuali possono essere sottoscritte ancora oggi ed esprimono una critica a pratiche in cui sono evidenti l'asimmetria di potere e la totale assenza di considerazione del mondo emotivo del ragazzo nobilitato e valorizzato non per le proprie qualità, ma dalla pulsione sessuale dell'adulto. Un aspetto interessante della questione è rappresentata dal fatto che la relazione omosessuale del tempo, non era a senso unico, naturalmente con motivazioni molto diverse nell'approccio amoroso. (16) Saffo ci parla delle pene severissime previste per gli adulti che venivano sorpresi all'interno delle scuole e che non fossero genitori o parenti stretti degli alunni. (17) Saffo, che era a capo di una comunità di giovanette, oltre ad essere maestra all'interno dell'intelletto, lo era anche del corpo; alla sua scuola, aperta al fascino della bellezza e del sesso, le ragazze si amavano intensamente ed in modo appassionato. Questa domestichezza tra donne adulte e fanciulle assumeva a Sparta, Lesbo e Mitilene, tutti gli aspetti di una preparazione al matrimonio che si qualificava con tutti i caratteri della pedofilia. (18) A Sparta, Lesbo e Mitilene e in altre zone della Grecia, donne adulte usavano avere delle amanti tra le adolescenti, ed era costume unirsi alle ragazze prima del matrimonio, nello stesso modo in cui questi riti iniziatici venivano fatti con i ragazzi da parte di adulti maschi. Per le minori, il legame omoerotico era di esclusivo uso prematrimoniale. Nell'antica Grecia assumeva quindi rilevanza una relazione che oggi potremmo definire pedofilia.

1.2. La pedofilia nel mondo romano

Presso i Romani, la pederastia ha continuato a essere praticata, ma, in un certo senso, ha subito una sorta di disinvestimento filosofico; il ragazzino libero è sostituito dallo schiavo e dal figlio dello schiavo e, talvolta, dal nemico sconfitto, andando così persa, come ci spiega Foucault, l'eredità della grande speculazione greca sull'amore per i ragazzi, sostituita dalla tendenza alla brutalità e alla sopraffazione (19). Ed è Cantarella che, nella sua opera *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, offre una chiarificazione di quanto sostenuto da Foucault:

Il giovane romano veniva educato, sin dalla più tenera età, a essere un conquistatore. Imporre la propria volontà, assoggettare tutti, dominare il mondo: questa la regola di vita del romano. E la sua etica sessuale, a ben vedere, altro non era che un aspetto della sua etica politica...

...Cicerone nelle sue invettive moralistiche, non condanna l'omosessualità in quanto tale: condanna solo quella forma particolare di omosessualità che è la pederastia, nel senso ellenico del termine, vale a dire l'amore per i ragazzi liberi (20)...

All'omosessualità in definitiva, veniva posto un solo limite: mai ragazzi liberi, che da grandi avrebbero dovuto imparare a imporsi e non a subire i desideri altrui. Infatti, racconta Plutarco che i romani usavano mettere al collo dei figli una bulla d'oro, affinché, «quando giocavano nudi, non venissero scambiati per degli schiavi e fatti oggetto di tentativi di seduzione» (21). Il problema non tanto era andare con uno schiavo, ma «assumere un modello di vita non consoni al modello austero e rigoroso che i romani continuarono ad esaltare e propagandare, anche quando l'aumento della ricchezza introdusse nella città nuovi lussi e nuove mollezze» (22). Oppure avere una relazione con lo schiavo di un altro, perché ciò avrebbe comportato una diminuzione di rendimento della forza - lavoro rappresentata dallo schiavo.

È famosa la *Lex Scatinia*, in materia di pederastia, secondo la quale in caso di rapporto fra adulti e *puer* o *praetextati* (da *praetexta*, la tunica bianca orlata di porpora che portavano i ragazzi ancora non maturi sessualmente) veniva punito solo l'adulto (23). L'omosessualità e la pedofilia, non erano condannate se praticate con schiavi e liberti (in quanto era dovere di questi, compiacere in tutto e per tutto le volontà del loro padrone), era considerato deprecabile solo che un cittadino libero assumesse un ruolo passivo nei confronti di un altro suo pari.

Della *Lex Scatinia*, nata a seguito di un episodio di "stupro" del quale fu vittima il figlio dell'edile Claudio Marcello, non è mai pervenuto il testo ed in relazione alle fonti che la richiamano, si è potuto dedurre che, in caso di omosessualità tra due cittadini liberi, veniva punito quello che tra i due assumeva l'atteggiamento passivo. La multa era molto salata e ammontava a circa 10.000 sesterzi (24).

La successiva *Lex Iulia de adulteriis* (18 a.C.) puniva lo stupro solo nei confronti degli uomini liberi, per i servi vi era una sorta di risarcimento in favore del *dominus* "ex *Lege Aquilia*". (25)

Con l'imperatore Dominiziano, si cercò di intervenire indirettamente sui rapporti fra padroni e servi, con l'imposizione del divieto di "*facere eunichos*" castrazione "*libidibis causa*", cercando in tal modo di eliminare quelle condizioni che favorivano i rapporti contro natura. Il Cristianesimo fornì le basi religiose per la condanna di ogni comportamento non eterosessuale ed in quanto tale "*contra naturam*", non naturalmente preordinato alla procreazione.

Nel *Codex Theosodianus* vennero recepite due "*constitutiones*" (databili rispettivamente al 342 e 390 d.C.), che reprimevano l'omosessualità in genere con previsione della pena capitale o di quella mutilante. Con Giustiniano (483-565 d.c.), imperatore cristiano, ogni manifestazione di omosessualità fu bandita perché in ogni caso offendeva il Signore (26), con riordino del sistema della persecuzione criminale e con pena di morte per "*infanda libido*", formulando anche un giudizio morale (*infanda* = *innominabile*).

1.3. Paganesimo, cristianesimo e i diritti del bambino

Il mondo pagano in generale, non riuscì a comprendere l'identità umana e la dignità del fanciullo, e non poteva comprenderla, perché partiva dal presupposto che il fanciullo non fosse persona e non godesse di conseguenza, dei relativi diritti. Una concezione questa che condusse al disprezzo e ad ogni forma di abuso verso i minori. Oggi è diffusa la convinzione che l'ordine ed il progresso morale di un popolo, la pratica fedele e costante della giustizia, la rettitudine e l'onestà nelle vicendevoli relazioni sociali, dipendono in gran parte dal giusto concetto della persona umana e dal riconoscimento dei suoi diritti. (27) È quasi fisiologico che il disprezzo della persona umana e gli attentati ai suoi valori, producano squilibri e

sconvolgimenti nella compagine sociale. Di questo atteggiamento furono vittime nel mondo pagano soprattutto la donna, lo schiavo e il fanciullo. Scrive Baudrillart:

Non vi è forse materia, in cui tra la società antica e pagana e la società cristiana e moderna, l'opposizione sia più accentuata che i loro modi rispettivi di considerare il fanciullo. (28)

L'opposizione si riduce in sostanza al fatto che il mondo pagano non tutelò sufficientemente i diritti del fanciullo, mentre la tutela piena di questi diritti è stata uno dei cardini della restaurazione morale operata dal Cristianesimo. La filosofia pagana, con i suoi sofismi e con i suoi errori, consacrava spietate tradizioni e teorie giuridiche innaturali, così che, ad esempio per il sommo Aristotele l'aborto è un obbligo sociale: ciò che importa è troncare la vita del nascituro prima che questi abbia la sensibilità; solo da ciò può dipendere se l'atto sia onesto o delittuoso.

Platone teme quanto Aristotele la sovrappopolazione ed è pronto ad ammettere l'aborto, cioè il mezzo per evitarla (l'aborto era largamente diffuso e praticato con cinismo nell'antichità pagana). (29) Alle teorie dei filosofi e dei legislatori della società pagana, vengono contrapposte le dottrine della società cristiana, i principi della nuova religione. I Padri e gli scrittori ecclesiastici dei primi secoli sono unanimi nel condannare l'infanticidio, l'esposizione, la vendita dei fanciulli. (30) Agli dei, maestri crudeli di infanticidio e agli uomini imitatori di questi dei, Tertulliano oppone la condotta dei cristiani e scrive:

A noi cristiani l'omicidio è espressamente vietato, e quindi non ci è permesso neppure di sopprimere il feto nell'utero materno. Impedire la nascita è un omicidio anticipato. Nulla importa che si sopprima una vita già nata o la si stronchi sul nascere: è già essere umano quello che sta per nascere. Ogni frutto è già nel suo seme. (31)

L'argomento dei diritti del fanciullo come "persona", soggetto di diritto, è trattato da Sant'Agostino con notevole ampiezza: il suo pensiero riassume al parte migliore e più sicura delle fonti patristiche (32). La dottrina dei Padri, forma dunque una barriera impenetrabile posta a difesa e protezione della vita del fanciullo. La Chiesa ve ne aggiunge una seconda. Per mettere sempre più al sicuro la vita e l'innocenza del fanciullo, stabilisce gravissime pene contro coloro che abusano della debolezza della giovane età.

Quella che è vissuta come l'eccessiva severità della Chiesa, sembra spiegarsi con il tempo e le circostanze. I primi periodi del Cristianesimo, quando i neofiti uscirono dal paganesimo (dove ogni giorno erano stati testimoni dell'infanticidio), l'esposizione e l'abuso sessuale dei bambini dovevano essere considerate condotte da reprimere e perseguire penalmente con forza e decisione. Le innovazioni del Cristianesimo, pur rimanendo apparentemente entro la cerchia etica e religiosa, esercitarono una decisa influenza sull'ordine giuridico, animando a poco a poco di uno spirito evangelico le leggi civili, specialmente quando il Cristianesimo ottenne il riconoscimento ufficiale dallo Stato. Declina così lentamente l'assolutismo della *patria potestas*, che diviene *paterna pietas*. (33) Già alcuni imperatori romani, ancor prima di Costantino, avevano mitigato la precedente tradizione e normativa sui minori, apportando delle modifiche (34) che taluni attribuiscono in parte all'influsso del pensiero cristiano, anche se la religione di Cristo andava ancora sviluppandosi nelle catacombe.

Fu soprattutto Costantino Magno che pervase le sue leggi sull'infanzia di un sentimento di carità cristiana sconosciuto ai suoi predecessori. Per riabilitare il fanciullo, egli pone nel numero dei delitti sociali ogni attentato alla vita o alla libertà dei minori ed estese il castigo del parricida, al padre che uccide il proprio figlio. Ma l'imperatore andò oltre: per togliere ogni pretesto di vendere i figli, ordinò che i parenti poveri ricevessero alimenti dal tesoro pubblico:

Tutte le città d'Italia abbiano conoscenza di questa legge, che ha per oggetto di distogliere la mano dei genitori dal parricidio e di ispirare loro migliori sentimenti. Se dunque un padre e una madre hanno figli e per l'estrema indigenza non possono nutrire e vestire, il tesoro dell'impero ed il mio particolare vi provvedano senza ritardo, perchè i bisogni di un neonato sono troppo urgenti. (35)

La legislazione di Costantino in alcuni punti è ancora incerta e fluttuante, specialmente per quanto riguarda l'usanza di vendere e di esporre i fanciulli. (36)

Ma verrà compiuta e perfezionata dai suoi successori e il tempo man mano svilupperà le conseguenze pratiche dei suoi principi. (37) A questo sviluppo coopererà sempre la Chiesa invocando, spronando, suggerendo, diffondendo un'adeguata cultura di difesa e basandosi su nuovi principi giuridici che andavano modificando l'indirizzo di potere, presente nel diritto romano e barbaro. Se poi, nonostante le leggi divine e umane, genitori snaturati continuano ad abbandonare i propri figli, la Chiesa viene prontamente in loro soccorso allestendo asili,

orfanotrofi che sorgono all'ombra dei suoi templi e dei monasteri. (38) In realtà c'è anche da considerare il rovescio della medaglia. Spesso l'abuso si nasconde dietro ad un silenzio, il silenzio ottenuto con minacce e con ritorsioni e spesso percosse, silenzio dei vicini (39), un silenzio che viene dal passato, in molti casi più che voluto.

Un silenzio, frutto della distruzione dei testi che documentavano la pedofilia. Senza dubbio, ebbe parte non trascurabile l'opera degli amanuensi cristiani che, probabilmente a corto di pergamena sui cui trascrivere i testi sacri o di autori cristiani, raschiarono le testimonianze letterarie "scandalose", mai più pervenute ai posteri. E per valutare la portata di questa circostanza, basti pensare a quello che traspare, ad esempio, dai resti di scarse testimonianze in materia, che si possono, invece, raccogliere nelle *Vite dei Dodici Cesari* di Sventonio (40) o in qualche altro testo pervenuto a noi dalla letteratura libertaria greca e latina. Nonostante la volontà di tutelare i bambini, dichiarata, ribadita, quasi urlata, è mantenuto questo antico silenzio, che si spiega soprattutto perché legato al presupposto che, trattandosi - nel caso della pedofilia - di una cosiddetta "perversione sessuale", doveva relegarsi tra le aberrazioni non soltanto innominabili, ma necessariamente limitate nei suoi termini quantitativi. E può anche essere interessante, oltre che significativo, registrare che, negli stessi manuali o dizionari di teologia morale cristiana e cattolica mancava, fino a qualche decennio fa, la voce "pedofilia", menzionata appena - e neppure sempre - tra le cosiddette "perversioni sessuali".

Comunque, anche l'associazione "pedofilia-violenza" può spiegare il silenzio, fino a tempi recenti, della stessa Chiesa cattolica, la cui morale, peraltro, non è certamente scarsa in materia di sessualità. (41) Sarà stato senz'altro difficile per la Chiesa tutelare i diritti del fanciullo, quando non aveva nemmeno il coraggio di chiamare con il loro nome certi comportamenti.

1.4. La pedofilia nel Medioevo

La tradizione giudaico-cristiana, pur costituendo un deterrente nei confronti della pedofilia omosessuale (in quanto considerava naturali i rapporti eterosessuali e "contro natura" i rapporti omosessuali sia nella posizione attiva che in quella passiva), risultava meno incisiva nella difesa delle bambine. In pieno Medioevo infatti, il matrimonio tra una bambina di 10 anni e un uomo molto più anziano non rappresentava un'eccezione, anche se la legge fissava a 12 anni l'età minima per contrarre un matrimonio (42). Nonostante di pedofilia non si potesse

neanche parlare a causa delle convinzioni etico-religiose del tempo, nel xiii secolo la scoperta di numerosi contratti con cui si affittavano bambini a padroni prova quanto fosse diffusa l'usanza di un apprendistato in casa di estranei, dove normalmente si stabiliva una sorta di promiscuità relazionale che facilitava la possibilità di contatti sessuali tra adulti e bambini.

È nell'ambito di questa dimensione socioeducativa che va inquadrata la vita del bambino all'interno della bottega d'arte, dove l'artista assumeva contemporaneamente diversi ruoli: padre putativo, maestro, padrone.

Gli apprendisti (noti come "garzoni" o "discepoli") avevano di solito meno di quattordici anni e potevano averne anche soltanto sette. Abitualmente essi imparavano il mestiere traendo copie dai disegni della collezione di bottega [...]. Usavano inoltre fare lavori occasionali, come macinare i colori, fino a quando non fossero pronti ad assistere i più anziani nelle imprese più difficili (43).

La relazione maestro-discepolo, allontanandosi da ogni idealizzazione, si dipana in una continua e feconda oscillazione tra i poli dell'autenticità e dell'inautenticità, della creatività e della ripetitività, della dialogicità e del potere, della seduzione e della scoperta di sé, del fare umanità e del fare disumanità (44). Lo slittamento verso una di queste polarità porta a uno sbilanciamento e, talvolta, a un pervertimento della relazione, che acquisisce connotazioni che la trasformano e la deformano (45). L'asimmetria rispetto alle esperienze, ai saperi, all'autorità e al potere non può essere negata o rimossa, ma è una delle costituenti della relazione didattica ed entra in oscillazione con la tendenza alla simmetria, all'unisono, alla magica intesa, per cui l'uno realizza il desiderio dell'altro nell'essere proprio lì dove l'altro si aspetta (46). Ogni relazione docente-discente contiene in sé il rischio dell'investimento narcisistico da un lato e dell'idealizzazione acritica dall'altro.

Il maestro, confortato dalla potenzialità pura del gesto infantile, vede nel discepolo se stesso idealizzato, e tende a porre in lui ogni speranza di superamento dei propri limiti con vissuti risarcitori proiettati nel discepolo. I rapporti possono diventare simbiotici, privi di ogni spazio dialogico, dove l'altro, il bambino, esiste solo come proiezione del sé ideale del docente, come sua estrema propaggine. D'altro canto, per l'allievo il maestro può rappresentare l'oggetto d'identificazione, il porto sicuro, il padre onnipotente, portatore di ogni bene e di ogni male in opposizione al padre cattivo, quello che concretamente lo ha allontanato da casa, sottraendolo alla sua protezione e alle cure materne.

La particolare e rarefatta qualità estetica che caratterizza gli umori, le emozioni e, quindi, gli affetti all'interno dei rapporti che si stabiliscono nelle botteghe d'arte rappresenta un ulteriore elemento da prendere in considerazione come favorente la possibilità d'instaurarsi di relazioni amorose, talvolta francamente sessuali tra adulti e ragazzi. La bellezza del corpo infantile e adolescenziale, così spesso riprodotta nelle opere d'arte, la sua levigatezza, quel tratto di potenzialità pura che precede la costituzione delle caratteristiche sessuali secondarie, facilitano la sensualità dei rapporti e il desiderio di possesso anche corporale della Bellezza, suprema e inarrivabile aspirazione dell'artista del tempo (47). La bottega di Leonardo da Vinci (1452 - 1519), in cui venivano respirati meraviglia, fascino e ammirazione per i prodotti artistici, ma anche per le grandi scoperte scientifiche, è un esempio in cui appare chiara la trasformazione dal rapporto didattico a relazione omosessuale pedofila, già subito sembra, dallo stesso Leonardo che a sedici anni fu mandato nella bottega di Andrea Verrocchio, il migliore pittore, orafo e scultore che Firenze offriva in quel periodo.

Le relazioni pedofile non possono, però, essere concentrate soltanto nello spazio apparentemente rarefatto, talvolta greve e sordido, delle botteghe d'arte, luogo sostanzialmente provvisto di una sorta di extraterritorialità etica, come molti aspetti dell'esistenza degli artisti. Vi sono forme di pedofilia meno sublimite, meno investite. Nella Firenze del xiv secolo pullulavano ragazzini e ragazzine che vendevano il loro corpo (48). Le Roy Ladurie, ricostruendo la storia di un villaggio occitanico del 1300, chiarisce l'iniziazione all'omofilia di un bambino di 12 anni, che:

era andato a studiare grammatica presso un prete. Successivamente il bambino, violentato, diventa pederasta attivo [...]. Questi scolari più o meno ingenui, sono posseduti dall'ex scolare che un tempo era stato sedotto a scuola: riproduzione culturale (49).

Le Roy Ladurie sembra rilevare che la sodomia e la pederastia sono pratiche che si svolgono nelle città, anche se gli scolari sedotti sono generalmente di nascita campagnola, ma di famiglia abbastanza agiata che, pertanto, ha motivi e possibilità per mandarli a studiare in città. Deduzione opinabile a mio avviso, anche se sicuramente l'allontanamento precoce dal nucleo familiare, comunque si realizzi, è un elemento che favorisce la fragilità, la minore capacità di difesa contro gli attacchi seduttivi dell'adulto, la minore protezione del bambino.

Una delle differenze tra i comportamenti pedofili dell'antichità e quelli dal Medioevo in poi risiede nella variabile denaro, che bene si inserisce via via nel contesto socioeconomico di un

Occidente sempre più ricco e industrializzato (50). L'abuso sessuale sul bambino non assume un grande significato di riprovazione sociale, in quanto, come sottolinea Ariès, è proprio il sentimento dell'infanzia che risulta carente, se non assente, in questo periodo storico (51).

L'invenzione dell'infanzia come mondo separato, categoria concettuale, problema sociale e fase della vita (e non come mera fase di transizione) ha fatto storicamente notizia a partire dal xiv secolo. La comparsa di uno specifico atteggiamento nell'adulto nei confronti del bambino va ricercata in età moderna con l'affermazione della famiglia borghese. Quel poco che si sa del passato del non - adulto è relativo per lo più ai maschi e ai bambini dei ceti elevati, ma riguarda maggiormente una condizione collettiva, tutto sommato anonima, oppure singoli fatti eccezionali e non rappresentativi di una condizione bambina (52). Negli scritti dei Padri della Chiesa la parola fanciullo designava il luogo dell'imperfezione. Le debolezze infantili erano la prova vincente dell'esistenza del peccato originale e della viziosità della natura umana.

Sant'Agostino chiamava "peccati" tutte quelle azioni che nei fanciulli rivelavano fragilità e malizia: avidità, prepotenza, ribellione, gelosia ed egoismo (53). L'infanzia, soprattutto la prima infanzia, era una mancanza, un non essere, una privazione, un'anormalità, un'infermità. Soltanto nei secoli della rinascita la riscoperta dell'uomo nella sua naturalità aprirà la porta al riconoscimento delle potenzialità infantili e a un maggior senso di tenerezza.

Partendo da questi elementi contraddittori si combinarono norme preventive e provvedimenti repressivi, che abituavano fin dalla nascita a una certa estraneità del corpo e che proibivano gesti affettuosi da parte di genitori, maestri e adulti in genere verso i bambini e fra bambini stessi. De Mause (54) scrive:

Purtroppo la concezione del bambino come essere innocente e incorruttibile è la più comune difesa adottata da coloro che li molestano, per negare che le loro violenze gli rechino danno (55).

Nel tratteggiare il clima familiare in questo periodo storico, Ariès ricorda che la mancanza di riserbo per le cose sessuali nei confronti dei bambini era totale; era frequente un certa

licenza di linguaggio, peggio ancora gesti audaci, contatti di cui è facile immaginare cosa direbbe un moderno psicoanalista, ma lo psicoanalista avrebbe torto. L'atteggiamento davanti alle cose del sesso, e senza dubbio la sessualità

stessa, variano in rapporto all'ambiente e, di conseguenza, in rapporto alle epoche e alle mentalità (56).

Nel sottolineare la necessità di evitare qualunque interpretazione che non tenga conto delle abitudini comunicative del tempo, Ariès entra in diretta polemica con le concezioni psicostoriche di De Mause (57), che descrive la storia dell'infanzia come un incubo dal quale solo di recente abbiamo cominciato a destarci.

Più si va indietro nella storia, più basso appare il grado di attenzione per il bambino, e più frequentemente tocca a costui la sorte di venire assassinato, abbandonato, picchiato, terrorizzato, e di subire violenze sessuali. Per De Mause il meccanismo centrale di tutta l'evoluzione storica è la *psicogenesi*, una forza spontanea presente in ogni relazione adulto-bambino che permette agli adulti di rivivere il proprio trauma infantile nei propri figli e di soddisfare i bisogni infantili e le relative ansie di indipendenza, in condizioni migliori della prima volta.

Ed è ancora De Mause a sostenere che le violenze sessuali sui bambini abbondavano e che in esse, sostanzialmente, il bambino era solo una vittima casuale, in misura del ruolo da lui sostenuto nell'apparato difensivo dell'adulto:

l'utilizzazione dei bambini come capri espiatori per alleviare il conflitto interno individuale fu la strada per mantenere la nostra omeostasi psicologica collettiva. Coloro che osarono opporsi a questa fantasia collettiva corsero il rischio di essere dichiarati sacrileghi e considerati perturbatori della pace mondiale (58).

Certamente è importante il valore che ciascuna delle due teorie assegna ai comportamenti pedofili nel Medioevo; resta, però, in ogni caso la sensazione di un bambino poco difeso, non riconosciuto nella sua individualità, negato nei suoi bisogni specifici, oppure trasformato in oggetto passivo transeunte, di volta in volta vittima, ma anche protagonista di una violenza diffusa (59). Una sensazione questa, rafforzata anche dall'accentuazione che, in alcune fasi storiche e in differenti luoghi dell'Europa, assunse la violenza nei confronti dei bambini, che ritenuti posseduti dal demonio, vennero torturati e spesso bruciati vivi affinché potessero espiare le loro colpe. Questi bambini furono sacrificati sull'altare di un meccanismo inquisitorio crudele e aberrante. Eveline Hasler ha rintracciato le fonti che documentano due di questi episodi, accaduti a Lucerna nel 1652 e nell'Alta Svevia nel 1658, e ne ha ricavato un romanzo di notevole suggestione, *La strega bambina* (60). Il primo caso espone la vicenda di

una bambina undicenne arsa sul rogo perché si era vantata di saper "fare uccelli". Il secondo riguarda due fratellini riconosciuti colpevoli di stregoneria e di commercio con il demonio, che vennero custoditi per quattro anni in un convento femminile fino al raggiungimento della pubertà, vale a dire della "capacità" di subire le conseguenze penali delle loro presunte azioni; soltanto allora furono uccisi. In un periodo di oscurantismo religioso, l'immaginazione e i voli di fantasia tipici dell'infanzia in ogni tempo e in ogni paese divennero un reato passibile di condanna capitale. Questi bambini non furono altro che i capri espiatori su cui sfogare libidini, autoritarismo, risentimenti politico-religiosi, superstizioni e paure. Nel romanzo, l'autrice stabilisce un felice confronto tra l'animo incorrotto dei fanciulli e il mondo della natura, esposti rispettivamente all'aggressione delle perversioni e allo sfruttamento economico degli adulti.

1.5. La pedofilia tra fine Ottocento e i primi del Novecento

Nell'ottocento è possibile individuare in modo netto due rappresentazioni sociali prevalenti del bambino. Al bambino innocente e all'infanzia intesa come sinonimo di bontà dell'*Emile* di Rousseau (61), un impasto di primitivismo e di irrazionalismo, si contrappongono il bambino colpevole secondo la dottrina cristiana, del peccato originale, e l'infanzia come luogo dell'imperfezione secondo il pensiero di Agostino (62).

Le debolezze infantili non volontarie e coscienti sono la prova dell'esistenza del peccato originale e della viziosità intrinseca alla natura umana. La convinzione prevalente che la natura del bambino fosse più incline al male che al bene implicava la necessità di svolgere una continua azione di correzione, che si espletava anche attraverso modalità violente, per sviluppare il carattere e la ragione. Tale convinzione favorì il consolidarsi di un sistema educativo incentrato sulla necessità di reprimere, frenare e rettificare la naturale inclinazione dei bambini al male, che fu vincente sulle teorie rousseauiane, secondo le quali i bambini dovevano essere lasciati crescere liberi e indipendenti. Rousseau, reinterpretando la dottrina del peccato originale, insisteva sulla dimensione naturale umana e sulla sua basilare importanza nell'arte di formare gli uomini (63). Questa dicotomia si perpetuò anche nel Novecento, anzi fu proprio l'immagine luciferina, delinquenziale a prendere il sopravvento scientifico, nonostante le fotografie, la pubblicità e tanta letteratura tendessero a favorire il vissuto di innocenza angelicata dell'infanzia. Il bambino nelle fotografie del tempo andava

travestito da adulto in miniatura, con tutti i connotati dell'eleganza e del distacco, o da Cupido giocosamente impertinente, o da dolce fatina.

Amodeo (64), sostiene che l'innocenza è assente nella storia del bimbo fotografato e che la storia della fotografia colta, è piena di bimbi che sembrano alieni, esseri stranieri, maschere, travestiti, trasfigurati. Per Cesare Lombroso (65) l'innocente inteso come sinonimo di fanciullo non aveva senso, in quanto l'uomo nasce come criminale assoluto e l'educazione consiste sostanzialmente nel recupero del bambino in un tipo sociale, dimostrandogli che nuocere agli individui della sua stessa specie e medesimo ambiente nuoce in definitiva a ciascuno:

Il senso morale manca certo ai bambini nei primi mesi ed anche nel primo anno di vita. Per essi il bene e il male è ciò che è permesso o proibito dal papà e dalla mamma, ma non una volta sentono da per sé quando una cosa sia male...

...i fanciulli hanno in comune coi selvaggi e coi criminali la nessuna previdenza; un avvenire che non sia immediato o non paia tale. Avere un piacere dopo otto giorni o dopo un anno per loro è uguale. (66)

Sostanzialmente, la conclusione che Lombroso sembra trarre dunque, è che la tendenza generale dei fanciulli è criminosa e solo la buona educazione può spiegare la normale metamorfosi che avviene nella maggioranza dei casi. È l'immagine di un bambino cattivo da correggere e redimere, pertanto, a prevalere nella cultura del tempo e a informare di sé non solo le teorie pedagogiche, ma anche le teorie psicologiche e la stessa psicoanalisi.

Nel pensiero di Freud si rilevano movimenti non lineari, dissimmetria e anche contraddizioni, che testimoniano dell'intenso lavoro che fu alla base della costruzione di un coerente pensiero psicoanalitico. Il bambino freudiano assume una sua grandiosità quando alberga all'interno dell'adulto, quando si muove nelle pieghe del suo inconscio e se ne fa rappresentante, quando cioè, viene costruito come bambino psicoanalitico e diventa protagonista dell'interrogazione scientifica, mentre diventa un oggetto di scarsa rilevanza e considerazione, quando viene osservato nella sua realtà anagrafica, nella concretezza dei quotidiani bisogni e limiti, nella relazione con l'adulto.

Anche Anna Freud (la più famosa dei sei figli di Sigmund Freud e Martha Bernays, che continuò le ricerche del padre nell'ambito della psicoanalisi infantile), sostiene che sovente

l'uomo ama di più i bambini teorici dei suoi modelli, che non quelli reali (67). Se però, Sigmund Freud, nella sua opera *Casi Clinici, 3: Dora: frammento di un'analisi d'isteria: 1091* (68) tratta Dora, la protagonista, con evidenti atteggiamenti autoritari e impositivi, questi si stemperano e lasciano il posto a una nuova sensibilità che Freud dimostra in un'altra opera, *Casi clinici, 4: il piccolo Hans: analisi della fobia di un bambino di cinque anni*, (69). Tale notevole modificazione di atteggiamento rimanda alla concomitante autoanalisi di Freud, attraverso cui riallaccia i fili della sua infanzia (70). Il bambino che affiora dalle annotazioni successive è un bambino sano e dotato di una risposta intelligente e curiosa, orientata alla realtà e alla relazione e aperta alla vita e alla novità; un bambino spesso costretto a sottrarsi al confronto con gli adulti a causa del loro non ascolto, della loro inattendibilità e talora lampante nocività, con grave perdita e danno per il suo ulteriore sviluppo (71). Se nel primo Freud possiamo notare un intento preventivo ed educativo, quando esplicitamente rimprovera i genitori per le scarse attenzioni rivolte al rischio che i bambini corrono di subire abusi sessuali da parte degli adulti (72), nei *Tre saggi sulla teoria sessuale* del 1905 (73) il bambino viene definito come "perverso polimorfo", indicando nella perversione una specie di primo sviluppo della sessualità, e ancora in *Un bambino viene picchiato* del 1919 (74), ci viene detto che la fantasia perversa attrae il bambino e lo conquista nell'infanzia. Questa intuizione è stata utile perché ha contribuito a depatologizzare la perversione permettendone una comprensione aliena da condanne sociali, però ha introdotto un elemento di forte ambiguità (75).

Caper (76) sottolinea che è erroneo equiparare il primitivo e il patologico. La perversione attiene al campo del sessuale ma, diversamente dal polimorfismo (77), contiene una caratteristica distruttiva non sessuale. Già Meltzer, (78) aveva differenziato la sessualità polimorfa da quella perversa: mentre la seconda rimanda a un attacco distruttivo alla simbolizzazione della coppia genitoriale, la sessualità polimorfa appartiene al regno della sessualità indifferenziata.

Nel *Disagio della civiltà* (79), Freud descrive la naturalità della condizione umana come un coacervo di violenza e aggressività, seppure fantasticate, mai completamente imbrigliate però, dal Super-Io. Istinti aggressivi e passioni primitive che portano allo stupro, all'incesto, all'omicidio costituiscono un inconscio per sua natura immorale e sono tenute a freno in maniera imperfetta dalle istituzioni sociali e dal senso di colpa. L'infelicità umana deriva dal fatto che, a causa della civiltà, l'individuo è costretto ad aderire a un sistema che entra in conflitto con quello primitivo. Le nevrosi e le perversioni sarebbero figlie dell'eterno conflitto natura-cultura, della socialmente necessaria censura delle pulsioni sessuali primitive.

Bisognerà attendere la psicoanalisi moderna per attribuire al bambino riconoscimento e conservazione dell'integrità e della sua capacità relazionale. Tra il bambino angelico e il bambino perverso, trova una sua collocazione un nuovo bambino, il bambino relazionale, che verrà osservato in una dimensione evolutiva che si realizza in rapporto alla presenza della madre.

Green (80) parla di *rêverie* del legame che intercorre fra i genitori e fra il bambino e il padre, una *rêverie* del ricongiungimento triangolare, di cui la madre è il luogo comune. Il bambino quindi, assume le caratteristiche di persona integra, seppure in via di sviluppo, e integrata all'unità materna.

Per Masud Khan (81), quando la madre depressa non è in grado di stimolare adeguatamente il potenziale libidico, il bambino è costretto a utilizzare sostitutivamente la superficie corporea e gli orifizi: in tal modo l'erotizzazione prende il sopravvento nel processo di crescita. La naturale perversione presente nelle prime formulazioni freudiane lascia il posto alla naturale integrità del bambino, che può essere messa in questione dalla incapacità contenitiva della madre.

1.6. Le visioni giustificatrici

Alcuni famosi intellettuali, fra cui Foucault e Tournier, esaltando gli amori pedofili, in particolare la "pedofilia dolce", propongono un'infanzia totalmente emancipata dai limiti, dagli obblighi e dalle norme, in cui la naturale polimorfia sessuale non venga soffocata dall'ipocrisia sociale, in nome del libero appagamento del desiderio sessuale, sbandierato come imperativo categorico e brandito come passe-partout per forzare le porte della censura autoritaria. Tali autori si accreditano come mentori dello sviluppo sessuale del bambino e, assumendo una funzione iniziatica, sostengono la liceità dei comportamenti pedofili e auspicano il riconoscimento di una componente genitale nella sessualità infantile, senza però fare alcun accenno alle ripercussioni sul bambino spesso devastanti (82). Già Freud (83) aveva messo in guardia circa il peso che la seduzione ha nell'avviare il bambino a tutte le possibili prevaricazioni.

Bonnetaud (84) ricorda che possono verificarsi aumento dell'aggressività, presenza di comportamenti antisociali, confusione nell'identità di genere, rischio accresciuto di diventare

anche lui un pedofilo. Gli intellettuali che sostengono le tesi apparentemente emancipatorie non dicono però, che la loro emancipazione, in sostanza, è quella dalle proibizioni che ostacolano il potere di un adulto nei confronti di un bambino, il potere che si instaura in una relazione asimmetrica e narcisistica e non certamente innocua (85). La pedofilia senza violenze corporee o senza costrizioni apparenti si basa sulla forza della seduzione narcisistica, la cui portata distruttrice è altrettanto devastante.

Per un bambino, come sosteneva Ferenczi (86), è più facile ritenersi parte attiva nel determinare l'abuso piuttosto che vittima innocente, perché tale ammissione farebbe crollare l'idealizzazione dell'adulto che faticosamente si era costruito e farebbe riaffiorare alla sua memoria l'angosciante passività con cui l'esperienza traumatica è stata vissuta. Questi movimenti difensivi possono spiegare perché le esperienze sessuali precoci subite vengono descritte da molti pedofili in termini positivi, come un'importante fonte di gratificazione (87). Spesso i pedofili dichiarano di essere stati provocati e irretiti nelle maglie della seduzione messa in atto dal bambino, ma tale argomentazione difensiva sembra fare parte del registro proiettivo:

Il soggetto attribuisce all'altro i sentimenti e i desideri che rifiuta di vedere in se stesso. Si giudica provocato, vittima passiva di un gioco di seduzione a cui non avrebbe fatto altro che soccombere (88).

L'intensità e il calore infantile vengono tradotti nel linguaggio della passionalità (89) e, quindi, nella completa confusione delle lingue, vengono fraintesi più o meno consciamente come un invito a partecipare al convivio sessuale. In una società che nega il tempo dell'attesa e della maturazione, anche nelle relazioni pedofile non c'è tempo per l'attesa, perché il processo di maturità fisica e psichica possa naturalmente concludersi. Il piacere consiste nel gustare le potenzialità del frutto acerbo; ma anche il bambino nell'immaginario perverso del pedofilo, non può attendere; deve subito dare concretezza genitale alla sua sessualità e dare sfogo alla sua onnipotenza seduttiva, altrimenti si configura soltanto come un bambino represso nelle sue capacità di desiderio e di piacere (90).

La rivendicazione pulsionale come affermazione gioiosa è un'invenzione fantastica che sostiene un formidabile diniego (91). Una cosa infatti per un bambino è sognare, dedicandosi ai giochi sessuali con se stesso o con i suoi coetanei, altro è trovarsi di fronte alla realtà dell'orgasmo dell'adulto (92). Il superamento del confine fra realtà e fantasia favorisce, tra l'altro, la conferma di fantasie onnipotenti che rischiano di mettere a dura prova l'esame di

realtà del bambino, creando gravi distorsioni nel processo di crescita, in quanto la realizzazione delle proprie aspirazioni avviene esclusivamente su un piano narcisistico.

Alcune bambine prepuberi in analisi possono presentare un atteggiamento vanitoso, sensuale, deduttivo. Si tratta in genere di un atteggiamento stereotipato e senza consistenza. Si può parlare di una difesa tipo "falso sé" che cerca di coprire conflitti interni e difficoltà ad acquisire nuovi modelli d'identificazione (93).

Bambini che provengono da nuclei familiari deteriorati economicamente e socialmente, che non garantisce protezione e legami affettivi validi, sembra che si lascino più facilmente avvicinare da un estraneo che può far leva sulla loro disponibilità, sulla mancanza di difese e talvolta anche su una certa promiscuità confusiva e sul desiderio di sedurre. Sembra che sia in quadri familiari di questo tipo che si può assistere ad una precoce adultizzazione del bambino, per cui l'uso esibito della sessualità è frequente come difesa dalla percezione del dolore dell'abbandono e della carenza affettiva (94).

Afferma Dubret:

quando perversità e perversioni sessuali si ricongiungono danno luogo a quadri clinici dove la colpa sembra assente, sistematicamente evacuata attraverso razionalizzazione multiple (95).

Ancora più che nelle altre forme di perversione, è possibile riconoscere nel pedofilo una visione integralista dell'esistenza e delle relazioni, con la conseguente applicazione rigida e coerente dei principi derivanti dalla sua "dottrina ideologica". Il pedofilo è convinto dogmaticamente della giustizia e liceità delle sue inclinazioni, dei suoi desideri, dei suoi atteggiamenti, e si oppone attraverso la sistematica trasgressione delle norme ad una società ritenuta ingiusta ed eticamente pervasiva, che gli impedisce di godere pienamente del bambino e impedisce al bambino di godere dell'amore dell'adulto (96).

La pedofilia, presupponendo la magica abolizione delle differenze tra generazioni, soddisfa totalmente il mito dell'eterna giovinezza, per cui il mondo delle relazioni è un nirvana infantile dove il corpo e la bellezza infantile vengono assolutizzati. Se la pedofilia viene eretta a sistema filosofico, a uno stile di vita che richiede altrettanto riconoscimento sociale di qualunque altra libera modalità esistenziale e tale operazione permette una sua giustificazione

che elude e rende inaccessibile il senso di colpa, si può giungere alla sua trasformazione in una singolarità valorizzata che potrebbe conferire una sorta di superiorità universale. L'elaborazione di una morale, la costruzione di una filosofia individuale in cui il soggetto può ricollocare le sue condotte devianti, servono spesso a tenere a bada ogni possibilità di insorgenza del sentimento di colpa. La frequente evocazione dei costumi della Grecia antica da parte dei pedofili partecipa dello stesso meccanismo difensivo. Di Chiara ricorda che:

In gruppi frutto di operazioni scissionali, tendono ad affermarsi atteggiamenti ideologici rigidi, senza libertà e alternative. Il pensiero grupPALE diviene ossessivo e monotematico. (97)

La risposta alle argomentazioni pedofile non può che essere la riproposizione inequivocabilmente chiara, della natura del desiderio infantile: la sua gratuità, il suo specifico linguaggio, il suo autonomo e conflittuale significato ludico ed esperienziale non possono essere cortocircuitati e traditi nella relazione sessuale con l'adulto. Costruire una cultura del rispetto dell'integrità del bambino non è facile al giorno d'oggi, e rischia di avere buon gioco la propaganda pedofilia quando contrappone alla mercificazione del bambino e dei suoi sentimenti, dominante nei messaggi dei mass media e della pubblicità, l'attenzione ai suoi desideri, compresi quelli sessuali definiti naturali e non reprimibili. L'unica possibilità è continuare a proporre un'immagine del bambino che contrasti tanto la sua immagine adultomorfica, propagandata attraverso un linguaggio pseudoadulto, quello produttivo, quello del mercato, quello spesso senza fantasia e gratuità che contraddistingue la serialità dei nostri bisogni indotti, quanto la sua immagine pubblicitaria, propagandata attraverso il linguaggio del profitto e del consumismo, che alimenta la gratificazione immediata e genera l'illusione che sia sempre possibile la gratificazione totale.

2. Violenza sessuale sui minori e psicoanalisi

Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, Cesare Lombroso considerava che l'equazione infanzia uguale a innocenza, non avesse senso perchè l'individuo ha natura propria del criminale e l'educazione che si impartisce è finalizzata essenzialmente «nel recupero del bambino in un tipo sociale, dimostrandogli che nuocere agli individui della stessa specie e del medesimo ambiente nuoce in definitiva a ciascuno» (98). Nello stesso periodo, Freud partiva da un'idea del bambino come essere polimorfo per arrivare, dopo uno sviluppo travagliato

delle sue teorie, alla formulazione della naturale integrità del bambino che poteva essere messa in discussione dall'incapacità educativa della madre. L'analisi psicoanalitica di Freud parte dallo studio dei miti, delle leggende e delle fiabe.

2.1. La cultura della pedofilia: i miti e le leggende

I miti hanno consentito di rendere rappresentabili ed esprimibili fantasie universali, fra cui anche quelle pedofile. Le storie mitologiche propongono l'immagine del bambino solo e abbandonato che corre pericoli straordinari. Il nemico del bambino è spesso il padre, che generalmente, uccide il figlio per non essere spodestato, o semplicemente è soltanto assente (99).

Un altro motivo ricorrente è quello del bambino esposto, abbandonato, solitamente perché un oracolo ne ha salutato la nascita con presagi infausti per lui o per la sua famiglia, come è successo a Edipo, abbandonato in fasce sul Monte Citerone (100). Il bambino, solo e abbandonato rappresenta la solitudine primordiale: è il mondo alla sua nascita; nell'immagine del fanciullo, il mondo proietta la propria infanzia. Il fanciullo divino, sottoposto a eventi e pericoli eccezionalmente crudeli, spesso sopravvive, come Zeus e lo stesso Edipo, o risorge come Dioniso, ed il fanciullo solo ed abbandonato diventa un eroe (101).

Sono diversi i miti in cui viene narrata la pratica della pederastia (102). In queste pagine intendo approfondire il mito di Pelope, quello di Laio e Crisippo e quello di Zeus e Ganimede, che possono essere considerati rappresentativi di tre differenti modalità di relazione pedofila, quella antropofagico-incorporativa, più antica, in relazione probabilmente a una reale pratica di sacrifici di bambini nella Grecia antica, quella più violenta con un comportamento pedofilo eccessivo punito dagli dei, e quella più moderna, legata al ratto ed al desiderio del pedofilo di appropriazione della bellezza dell'infanzia.

Ovviamente, si tratta di racconti a scopo esemplificativo, in quanto l'antropofagia, la pedofilia e l'incesto hanno come comune denominatore il desiderio di incorporazione e i diversi aspetti sono spesso compresenti nello stesso mito, anche se i Nicolaïdis (103) evidenziano una sequenza temporale in cui, nel passaggio dalla mitologia titanica a quella olimpica, la pedofilia sessuale prende il posto del desiderio antropofagico.

Chervet (104) parla del passaggio da una concezione preolimpica: «tenere i bambini dentro di sé» a una concezione olimpica: «tenere i bambini per sé». Da una prospettiva simmetrica, Freud (fondatore della psicoanalisi) descrive la fantasia infantile di essere divorato dal padre e afferma che quest'idea è «l'espressione regressivamente degradata di un tenero impulso passivo, di un desiderio di essere amato dal padre, di essere assunto a oggetto nel senso dell'erotismo genitale». (105)

La storia di Pelope

Pelope era figlio di Tantalo, re della Lidia. Tantalo, per ringraziare gli dei che lo avevano invitato alla loro tavola e gli avevano offerto nettare e ambrosia, volle ricambiare l'invito, ma nel piatto che offrì, vi mise le carni del figlioletto Pelope, fatto a pezzi e cucinato per loro. Gli dei, quando se ne accorsero, furono orripilati da tanta cinica crudeltà. Nessuno toccò il cibo, tranne Demetra che, affamata, mangiò una spalla. La reazione degli dei fu furiosa, ma anche riparatrice: a Pelope ridiedero la vita e Tantalo, fino ad allora favorito, fu maledetto e condannato alla fame e alla sete eterne.

Si racconta che Pelope fu resuscitato; la spalla mangiata da Demetra fu sostituita con una spalla d'avorio e lui rinacque così bello che Poseidone se ne innamorò, lo trasportò sull'Olimpo in un carro trainato da cavalli d'oro e ne fece il suo coppiere e amante. Pelope, tornato poi sulla terra, divenne un uomo potente e feroce e uccise il re dell'Arcadia, Stinfalo, riproducendo lo stesso atto violento che aveva subito dal padre. Una storia che rappresenta chiaramente come la violenza subita nell'infanzia spesso si riproduce nella maturità con il passaggio dalla condizione di vittima a quella di autore, come sembra avvenire nei bambini abusati sessualmente.

Laio e Crisippo

Laio, figlio di Labdaco e re di Tebe, costretto a fuggire dal suo regno, si rifugiò da Pelope e s'innamorò del figlio di lui, Crisippo per la vergogna si tolse la vita. Seducendo Crisippo, Laio trasgredì le leggi sacre dell'ospitalità e commise un doppio crimine: impose una relazione sessuale a un ragazzino figlio del suo ospite e si rese responsabile della sua morte. Pelope fu vendicato dagli dei. A Delfi Apollo fece pronunciare l'oracolo in questi termini: Laio fu destinato a procreare un figlio che sarà l'autore della sua morte. Laio sarà punito da suo figlio Edipo, come lui aveva causato la morte del figlio di Pelope. La collera degli dei e la maledizione dell'oracolo sanzionano quindi il comportamento pedofilo eccessivo e criminale,

mentre la seduzione e l'impossessamento sessuali generalmente non sono censurati, anzi sostenuti.

Zeus e Ganimede

Zeus, travestito con penne d'aquila, rapì Ganimede e ne fece il suo coppiere e amante. In cambio Ganimede ricevette il dono dell'immortalità; fu infatti tramutato nella costellazione dell'Acquario. Al padre di Ganimede, Zeus donò invece i suoi due cavalli immortali e un tralcio di vite d'oro. In questo mito emergono i temi del possesso e dello scambio del fanciullo, che passa da un proprietario ad un altro con un congruo risarcimento "economico" del padre.

Queste caratteristiche, di proprietà del minore e del risarcimento del danno all'adulto che esercita la patria potestà, saranno una costante nella storia dell'infanzia (delle bambine violentate, in particolare). Il rapimento per amore sembra legato al desiderio di appropriazione della bellezza dell'infanzia e al mito dell'eterna giovinezza: in questi casi il fanciullo rapito, che non può diventare grande per non rompere l'incantesimo, riceve dagli dei il dono dell'immortalità e, quindi, smette di crescere. Allo stesso modo i bambini vittime di pedofili del nostro tempo anche quando non subiscono una violenza evidente, presentano un blocco nel loro sviluppo psichico, in quanto la seduzione è una violenza nella sua essenza e nelle sue radici: sedurre, ci ricorda Calasso (106), vuol anche dire distruggere, secondo la lingua greca *phtherein*.

2.2. La pedofilia nelle fiabe

Le fiabe non soltanto descrivono fantasie ed emozioni, ma ne illustrano i momenti e gli aspetti più significativi e, soprattutto, suggeriscono modi per entrare in contatto con esse, per affrontarle anche quando sembrano inaffrontabili. Si differenziano dai miti perché prospettano una conclusione non necessariamente tragica. Può essere riproposto per le fantasie presenti nelle fiabe lo stesso schema descrittivo utilizzato per i miti: la prevalenza, in alcune, di fantasie orali-incorporative più o meno sadiche e, in altre, di fantasie più apertamente sessuali. Come sostengono Pezzoni e Schinaia nel loro testo *Fiabe e fantasie pedofile* (107), anche nel materiale fiabesco si evidenzia come la violenza presente nella perversione, pur mascherata a volte con un'apparente idealizzazione narcisistica dell'oggetto o con forme di pseudo-

protezione e di tenerezza, non venga integrata e prenda comunque il sopravvento, sfociando nella distruttività efferata e ripetitiva, cioè nella perversità.

Pelle d'asino

Prototipo delle fiabe a sfondo pedofilo sessuale può essere considerata *Pelle d'asino* di Perrault (108) (vi è anche una versione dei fratelli Grimm (109) intitolata *D'ognipelo*).

Si racconta che un re e una regina regnavano felicemente su un paese prospero e che la loro unione era stata allietata dalla nascita di una figlia. La regina si ammalò e, in punto di morte, chiese al re di risposarsi soltanto con una donna più bella e più saggia di lei, sperando che in realtà non si sposasse più. La figlia crebbe e il re se ne innamorò, tanto da volerla sposare. La fata madrina, nell'intento di proteggere la principessa, le suggerì a condizione del matrimonio, la realizzazione di due vestiti, uno del colore del prato con tutti i fiori esistenti nel mondo e uno del colore della luna, del cielo e delle stelle, nella speranza che il re non riuscisse a farli fabbricare. Il re invece riuscì a procurarsi i vestiti e chiese alla figlia di sposarlo. Ora, nel regno esisteva un asino che riusciva a produrre monete d'oro, ed era considerato la fonte di ricchezza del reame. La fata madrina, gli propose allora, certa che il re non ci avrebbe mai rinunciato, di uccidere l'asinello e di ricavarne la pelle da dare in dono alla figlia. Il re, tanto voleva sposarla che lo uccise e ricavò la pelle. La fata allora, nell'ultimo tentativo di salvare la principessa, organizzò la sua fuga e la fece nascondere sotto la pelle d'asino facendole portare con sé i due vestiti. La ragazza, dopo tanto camminare, venne assunta in una fattoria per svolgere i lavori più umili. Qui, mentre si provava di nascosto un vestito, venne casualmente osservata da un principe a cavallo che se ne innamorò. Il principe decise di sposarla, avvisandola prima, che suo padre stava per morire. La principessa sconvolta dalla notizia dell'imminente morte di suo padre, volle vederlo a tutti i costi e si fece accompagnare al suo capezzale. Una volta arrivata al suo cospetto, poté parlare con suo padre morente che nel lungo periodo della sua assenza si era pentito dell'ostinato desiderio di voler sposare la figlia e le chiese perdono.

In questa fiaba giocano un ruolo centrale i pensieri e i desideri della bambina che vengono soddisfatti dal padre, pur di poter avere ciò che egli vuole. Sigmund Freud (110), sottolinea quanto risulti sinistro vedere realizzati i propri desideri e vedere ritornare il rimosso che si credeva confinato nel passato e nell'inconscio. L'effetto dirompente dell'esperienza pedofila riguarda il superamento del confine, oltre che tra le generazioni, tra realtà e fantasia. La fiaba è realistica nel far vedere come alla proposta pedofila corrisponda nella ragazza una

tentazione molto forte, che si basa sulla realizzazione, in questo caso veramente magica, di tutti i suoi desideri di sostituire la madre e di accedere al ruolo adulto, realizzando però le proprie aspirazioni esclusivamente a livello narcisistico e a prezzo della reale autonomia della stessa identità personale (111).

Una delle caratteristiche salienti delle fiabe che presentano fantasie di tipo orale-incorporativo è costituita da una sorta di ripetizione, che cerca di fissare l'essere desiderato nell'immobilità della morte e che necessita di sempre nuove vittime, non potendosi placare mai. In una lettera a Marie Bonaparte del 1932, Freud accosta incesto e cannibalismo comportano entrambi il godimento di una carne che è uguale alla propria (112). Nel cannibalismo e nell'incesto, e in genere nella relazione pedofila, sono presenti un desiderio e una paura identici: il ritorno al medesimo, un rapporto di compenetrazione e di fusione attraverso il proprio simile con se stesso. È ancora Freud che, nell'opera *l'Uomo dei lupi* (113), nota come l'orco e il lupo delle fiabe sono immagini del padre e la paura-desiderio del bambino di essere divorato corrisponde alla fantasia di essere incorporato dal padre, di ritornare a fondersi dentro il suo corpo.

Cappuccetto Rosso

Prototipo delle fiabe a contenuto orale-incorporativo è *Cappuccetto Rosso*, che Perrault conclude tragicamente con una morale chiara: "Le bambine non devono dare ascolto ai lupi, specie a quelli tranquilli, compiacenti e dolci, che possono seguirle anche dentro le case e per le strade" (114). Bettelheim (115) crede che il significato sessuale in questa versione sia rappresentato in modo troppo esplicito, senza lasciare spazio all'elaborazione personale. Inoltre, non c'è nessuno che raccomandi alla protagonista di non allontanarsi dalla giusta strada, come avviene invece nella versione dei fratelli Grimm che finisce bene grazie all'intervento di un cacciatore che apre con il suo coltello la pancia del lupo e ne fa uscire, ancora vive, Cappuccetto Rosso e la nonna che il lupo aveva ingoiato (116). In entrambe le versioni, in ogni caso, l'esperienza sessuale prematura è presentata come un inghiottimento con connotazioni fortemente distruttive. La storia dei fratelli Grimm si conclude con un dialogo di Cappuccetto Rosso con se stessa: "Finchè vivrai, non ti allontanerai più da sola nel bosco contravvenendo alle raccomandazioni di tua madre (117)". La soluzione è l'interiorizzazione della protezione dei valori dei genitori, non l'obbedienza a regole esterne (118). Il lupo comunque, in *Cappuccetto Rosso*, si presenta prima sotto il suo aspetto reale,

poi sotto le spoglie della nonna. Le domande della bambina che vede nella nonna caratteristiche molto diverse da quelle a lei note in precedenza, esprimono bene l'eccitazione, l'attrazione, ma anche la confusione percettiva e mentale del minore in contatto con una figura che si propone come rassicurante e familiare, ma in realtà è minacciosa e soprattutto soverchiante. (119) Sembra facile quindi l'associazione con il personaggio pedofilo, sia nella sua figura di orco feroce che quella apparente di adulto soccorritore.

3. *L'interpretazione psicologica della pedofilia*

3.1. Cenni storico-psicologici sulle perversioni sessuali

Il tentativo di circoscrivere personalità caratterizzate da comportamenti sessuali "inusuali" con termini psicopatologici è risultata, negli anni, poco soddisfacente. Tra i comportamenti sessuali inusuali più gravi (se vengono valutati alla luce delle conseguenze per l'oggetto amato), possiamo trovare annoverati la pedofilia ed il sadismo, ma anche tutte quelle scelte sessuali che prevedono fantasie e atti di esibizionismo, travestimento, voyeurismo o masochismo. Nonostante le "inusualità" sessuali siano note da sempre (120), nei tempi passati sono sempre state tenute al di fuori dell'ambito strettamente medico-scientifico e trattate in sistemi quasi esclusivamente di tipo giuridico (121).

Fu verso la fine dell'800 che furono accolti e pubblicati lavori ed opere di autori medici (122) "alienisti e carcerari" i quali, su un piano metodologico di anamnesi e osservazione clinico-nosografica di soggetti ricoverati in case di cura e/o carceri, presentarono una descrizione di diverse "anomalie sessuali" classificate secondo le loro manifestazioni esterne. Come sostiene Di Tullio, si cominciò a riferire di «fenomeni che assumono particolare interesse in rapporto alla morale collettiva, come le principali degenerazioni sessuali... La prevalenza dell'istinto sessuale con le sue deviazioni qualitative e quantitative, la troviamo alla base di tutte le varie inversioni e perversioni sessuali» (123). Nel 1905 Freud (124) definì l'attività sessuale come perversa secondo tre criteri diversi:

1. se è focalizzata su regioni del corpo non genitali;
2. se più che coesistere con l'abituale pratica di rapporti genitali con un partner dell'altro sesso, soppianta e sostituisce tale pratica;
3. se tende ad essere la pratica sessuale esclusiva dell'individuo.

Nei primi del '900, Freud propose ipotesi e teorie sulla sessualità, in seguito sviluppate, ampliate ed in parte modificate dalla psicoanalisi, anche dallo stesso Freud, in cui cercava, come sostiene De Cataldo Neuburger, di dimostrare con approfondimento di indagine, completezza e consequenzialità che le perversioni sessuali «potevano essere psicogeneticamente comprensibili e non ascrivibili esclusivamente a congetture organicistiche di disarmonie, anomali, degenerazioni e predisposizioni del sistema corporeo elettrochimico-anatomico» (125). Freud propone una visione delle perversioni incastonata nella teoria pulsionale che ha permesso di individuare perversioni relative all'oggetto sessuale e perversioni relative allo scopo sessuale, anche se i limiti tra questi due tipi di perversioni non sono poi così netti (126). Lo stesso Freud sostiene:

Abbiamo l'abitudine di rappresentare in modo troppo intimo il legame della pulsione sessuale con l'oggetto sessuale. L'esperienza dei casi ritenuti anormali ci insegna invece che, in tali casi, tra pulsione sessuale ed oggetto sessuale non vi è che una saldatura che rischia di rimanere inosservata in condizioni normali e consuetudinarie in cui l'istinto sembra già comportare l'oggetto. Così siamo ammoniti ad allentare nei nostri pensieri il legame tra pulsione e oggetto. La pulsione sessuale probabilmente è in un primo tempo indipendente dal proprio oggetto e forse non deve neppure la sua origine agli stimoli del medesimo (127).

Comunque, nonostante le allora moderne concezioni psicoanalitiche di Freud e nonostante la parziale accettazione delle dinamiche psichiche relative all'interpretazione delle anomalie della vita sessuale, queste ultime continuarono ad essere considerate come conseguenti o comunque estremamente dipendenti da una disorganizzazione e disfunzione fisico-endocrinologica (128), quindi ad eziologia di tipo organico e definite «personalità abnormi degenerative» (129).

Dalla classificazione di Krafft-Ebing (130) (che distingueva due gruppi di "aberrazioni" dell'impulso sessuale, quelle relative allo scopo e quelle relative all'oggetto della sessualità), l'inserimento di tali comportamenti nella sistematica delle malattie mentali e dei disturbi psichici, appare insufficientemente inquadrato e a volte forzatamente adattato (131). Eugen Kahn, (132), sembra aver compiuto un notevole sforzo per includere la psicopatologia sessuale nella trattazione sulle "personalità psicopatiche". L'impostazione seguita da Kronfeld, citato da Wyrsh, (133) di inserire la psicopatologia sessuale nella psichiatria generale

dimostrò che anche questa soluzione era imperfetta. Binder, sempre citato da Wyrsh (134), si muove in senso opposto a Kahn, egli sposta infatti tali comportamenti sul versante psicogeno. Wyrsh compie lo stesso tentativo di inquadramento nosografico pur avvertendo la spiacevole impressione che le perversioni sessuali non avevano una posizione così netta e pienamente soddisfacente in ambito psicopatologico e lo stesso definisce che:

queste aberrazioni non hanno potuto trovare un posto conveniente né nell'ambito della psichiatria generale né in quello della psichiatria clinica. Esse nella loro apparenza corrispondono ad un atteggiamento, un'abitudine, oppure un'azione singola in contrasto con la morale comune e le regole del buon costume (135).

Le correnti psicoanalitiche e più in generale psicodinamiche hanno posto l'accento sulla vita psichica inconscia, le costellazioni infantili e le esperienze acquisite su cui si modellano secondariamente gli istinti. La speculazione scientifica e l'interesse per il fenomeno portò alcuni autori, orientati più in senso antropologico, a cercare un'apertura più personologica ed esistenziale alla comprensione della vita istintivo-sessuale (136). Ad esempio, gli studi di Binswanger (137) presentano la perversione sessuale come un modo di essere dell'uomo fortemente impoverito rispetto alla pienezza e alla completezza dell'"essere insieme nell'amore". Plaut (138) preferisce utilizzare il termine di "personalità sessualmente disturbate" piuttosto che "perversioni" in quanto, come riferiscono Callieri e Castellani (139), non ci si deve limitare al recupero del parafilico in senso personologico, ma «occorre dare rilievo anche agli aspetti psicopatologicamente più pregnanti», partendo dall'istinto per arrivare a capire il suo comportamento. Gli stessi autori, considerano la perversione sessuale una "struttura parafilica" (140), un modo di essere, differenziandola dall'agito e il comportamento sessuale "aberrante" che può ritrovarsi nelle più diverse condizioni psicologiche e psicopatologiche ed evidenziarsi in specifici ambiti situazionali: «l'inclinazione sessuale parafilica, in quanto struttura, impone alla personalità un'impronta psico(pato)logica ben definita» (141).

Una prima definizione di pedofilia.

È interessante notare la definizione che fu data negli anni sessanta, alla pedofilia. Il comportamento pedofilo fu definito come la risposta dell'adulto all'amore che rivolgeva ad un "oggetto" esclusivo, preferenziale oppure occasionale (142) come poteva essere considerato l'amore rivolto ai bambini, ai soggetti sessualmente immaturi, giovanissimi, prepuberi o

appena puberi (143), o ancora come li ha definiti Pellegrini (144) "persone proprie o dell'altro sesso non ancora genitalmente mature".

L'obiettivo di tanto "amore" poteva essere (145) la spinta al soddisfacimento di una inclinazione erotica, oppure di una tendenza sessuale (146), di uno stimolo sessuale (147), di un'attrazione erotica (148), di un desiderio sessuale (149), di un'attività sessuale (150) o di atti di libidine (151). Secondo Hans Giese (152), per capire la pedofilia occorre tenere ben presente che il sesso del partner, per il pedofilo, assume un'importanza solo secondaria, mentre molto importante per la scelta del partner sessuale, è senz'altro, l'età: il bambino non deve aver superato l'infanzia. L'età "appetibile" è quella che si estende dalla prima e primissima infanzia, fino all'inizio o al termine della pubertà, ancor prima dell'adolescenza. Il pedofilo perde desiderio sessuale per il ragazzino a cui comincia a crescere la barba o per la ragazzina il cui seno si sta sviluppando. Giese sostiene, che la «diagnosi di pedofilia si orienta fin verso un limite di età entro il quale un bambino o fanciullo viene considerato sessualmente desiderabile» (153). Ed aggiunge che «individui pedofili rimangono strutturati profondamente come tali anche se sono capaci di presentare un atteggiamento normale persino nel caso di una psicoterapia» (154). Da quando si iniziarono a completare i primi studi sulla pedofilia, dunque era già chiaro che la tendenza pedofila rimane sempre in agguato, come possibilità potenziale che può essere rimessa in moto per un caso, anche solo, ad esempio per mezzo della vista, quando nella vita quotidiana, un bambino viene ritenuto desiderabile.

3.2. I fattori psicologici che condizionano la pedofilia

Ma cosa determina l'atto pedofilo?

Recenti autori, di impostazione dinamica (155), hanno sottolineato l'importanza, non solo della teoria pulsionale di Freud, ma anche e soprattutto, gli aspetti relazionali per spiegare alcune delle fantasie perverse; infatti l'attività sessuale perversa viene ricondotta ad una fuga dalla relazione oggettuale (156) e come unica area nella quale il pedofilo riesce ad affermare la propria indipendenza. Il tutto viene ricondotto alla figura materna interna, percepita in questi soggetti come marcatamente influente dal punto di vista affettivo e verso la quale l'attività pedofila rappresenterebbe una sfida (157).

Kohut (158), sostiene che «l'attività perversa comprende il tentativo disperato di ristabilire l'integrità e la coesione del Sé in assenza di risposte empatiche da oggetto-Sé da parte degli altri» (159). Le fantasie e i comportamenti sessuali perversi, secondo Kohut, aiutano il paziente che teme inconsciamente l'abbandono o la separazione, permettendogli di sentirsi vivo e integro. Nello studio delle perversioni, Kohut (160) si discosta nettamente dalla teoria classica delle pulsioni, in quanto per lui l'agito perverso non è altro che un fenomeno secondario alla rottura dell'unità psicologica primaria (il legame empatico oggetto-sé). In altri termini, la pulsione agita risulta essere la conseguenza della disintegrazione dell'unità interna e viene quindi utilizzata nella ricerca di recuperare la fusione (riparazione del sé), naturalmente in modo patologico, con la messa in atto delle fantasie del pedofilo o più in generale del perverso (161). Gli autori (162) che riconoscono nella pedofilia una vera perversione, la inquadrano nelle deviazioni sessuali di tipo qualitativo rispetto all'oggetto. Stumpfl infatti, definisce la personalità del pedofilo eterna, senza tempo:

La sua fissazione ad una determinata età è in un certo qual modo il segnale di questa eternità e un accenno allo stretto rapporto con l'ermafroditismo cosmogonico, quale stato primordiale esistito prima dell'uomo, stato ancora indifferenziato, androgino (163).

Wyrsh (164) precisa che la teoria di Stumpfl ha un valore più teorico che pratico, in realtà. Secondo Wyrsh, talvolta nei pedofili è rilevabile anche una deformazione della modalità sessuale.

Continuando ad analizzare i fattori che potrebbe condizionare la pedofilia, si ripropone il problema delle perversioni che presenta difficoltà e pluralità di interpretazioni in ordine alla definizione e al significato. I "vecchi" sessuologi, ancorati alla teoria della degenerazione che ha dominato la psicologia e la psichiatria fino ai primi decenni di questo secolo, attribuivano al perverso una "tara costituzionale" di tipo degenerativo (165). Le perversioni sessuali erano infatti, considerate delle «sindromi psicopatologiche caratterizzate da alterazioni qualitative dell'istinto sessuale» (166). Tale teoria (detta *degenerativa costituzionale* (167)), viene nuovamente presa in considerazione alla fine degli anni novanta, quantomeno nella sua forma mista di tara costituzionale e disturbo psicologico, come causa primaria di pedofilia (168).

Sempre riguardo al pedofilo, Glueck (169) formula due ipotesi (poi in parte modificate):

1. arresto dello sviluppo psicosessuale per un trauma precoce, o meglio per un'atmosfera restrittiva della sessualità;
2. soluzione dei conflitti sessuali senza l'aiuto di fantasia e della sublimazione per un insuccesso o una distorsione del meccanismo di formazione della coscienza, dovuti, talvolta, ad una situazione psicopatologica di varia intensità.

Lo stesso autore, elaborò quattro fattori cardine come causa di pedofilia (teoria accreditata anche da Hammer (170)):

1. reazione al complesso di Edipo, paura di castrazione e timore di rapporti con donne psicosessualmente mature;
2. inibizioni interpersonali classificabili da schizoidi e schizofreniche;
3. personalità molto debole (debole forza dell'Io) e mancanza di adeguato controllo degli impulsi;
4. concreto indirizzo intenzionale (orientamento) e minima capacità di sublimazione (degli impulsi).

Fra gli antropofenomenologi, Kunz (171) mette in rilievo, nei pedofili, la mancanza di delicatezza e di tenerezza, mentre Bräutigam (172) evidenzia nelle azioni pedofile l'urgenza, l'imminenza, l'impellenza, che impediscono, di fatto, le fasi graduali attraverso cui si dovrebbero sviluppare le fasi dell'avvicinamento e dell'incontro fra l'uomo e la donna fino a completarne l'unione sessuale (173). Callieri e Castellani (174) infine, rifacendosi in parte alla teoria psicanalitica, definiscono l'Io del pedofilo come immaturo, con una fissazione della libido «a livello di giochi sessuali infantili o una regressione a questi livelli», con «un narcisistico amore di se stessi» (175).

3.3. Le conseguenze della pedofilia sulla vittima

A proposito delle conseguenze sulle vittime di pedofilia, bisogna prendere in considerazione, in primo luogo, le conseguenze psicologiche, quelle relative allo stile di vita e le conseguenze sull'organizzazione dei rapporti interpersonali. In particolare, le sequele psicologiche della pedofilia sono complesse e dipendono:

1. dal tipo di abuso sessuale (modalità di attuazione dell'abuso sessuale: violenza sessuale, incesto, sodomia, manipolazione dei genitali, carezze capziose, sfruttamento della prostituzione minorile);
2. da alcune caratteristiche dell'esperienza d'abuso (violenza e coercizione al momento dell'abuso, tipo di attività sessuale, tipo di relazione con l'autore). (176)
3. dalla sua frequenza nel tempo;
4. dall'età del minore e dalla sua maturità psico-fisica ;
5. dalla possibilità di aiuto da parte dei familiari per poter uscire dalla situazione (177).

Nel 1988 Finkelhor (178) identifica quattro elementi che contribuiscono all'impatto traumatico della violenza sessuale sul bambino: la sessualizzazione traumatica, il tradimento, la stigmatizzazione e il senso di impotenza. Il primo, la sessualizzazione traumatica, è causata da un precoce e inappropriato apprendimento sessuale. I bambini di solito ricevono delle ricompense per la loro collaborazione a giochi sessuali con gli adulti, questo li incoraggia a considerare il sesso come uno strumento per manipolare gli altri. I bambini che frequentano pedofili possono sviluppare idee distorte della morale, della sessualità e condotte sessuali inappropriate e potrebbero cominciare a comportarsi in modo sessualmente incongruenti con il loro livello di sviluppo (se il sesso viene associato con ricordi di incidenti spiacevoli o che provocano ansia, l'adattamento sessuale successivo può essere compromesso). Il tradimento è il secondo fattore evidenziato da Finkelhor e si presenta quando nel contesto di una relazione di fiducia e di dipendenza, il bambino avverte che quelle attività riprovevoli sono motivate da una tendenza biasimevole ed egoistica dell'autore. Il terzo fattore della stigmatizzazione si presenta attraverso la qualità furtiva dell'attività e attraverso la paura del bambino di essere rimproverato se scoperto. Infine, il senso di impotenza, si presenta in forma piuttosto acuta quando il bambino è costretto con la forza, con la minaccia o con il ricatto a sottomettersi a un'attività non desiderata e vissuta, quindi, come intrusiva della *privacy* del proprio corpo.

Finkelhor (179) sostiene, che il comportamento esibito dai bambini abusati sessualmente, sia a breve che a lungo termine, riflette questi quattro tipi di trauma. Infatti, una condotta provocatoria e seduttiva nei confronti degli adulti e approcci sessuali aggressivi con altri bambini possono costituire segni di sessualizzazione traumatica, mentre un attaccamento dipendente o il suo opposto (una sfiducia rabbiosa e l'evitamento dell'intimità) sono segni del tradimento. Bassa autostima, ritiro sociale e partecipazione a gruppi marginali come drogati, delinquenti e prostitute, sono segni della stigmatizzazione ed ansia, fobia, disturbi del sonno, depressioni, fughe, problemi dell'apprendimento scolastico e, più tardi, frigidity sessuale o

molestie sessuali nei confronti di bambini possono essere attribuiti a un senso di impotenza causato dall'abuso sessuale precoce.

Per quanto riguarda le conseguenze relative allo stile di vita delle vittime, bisogna considerare la frattura che viene a crearsi nella continuità e regolarità dello stile di vita, frattura già verificatasi con il reato, che non si ricompone successivamente, ma piuttosto si ripropone con l'evolversi delle procedure giudiziarie (180). Si tratta di un processo di vittimizzazione "secondaria" che il più delle volte ha la funzione di rinforzo invece che di risoluzione dei danni (ulteriore elemento di danno secondario) a qualsiasi livello subiti. (181)

Secondo Burgess e Holmstrom (182), i problemi di adattamento che la vittima deve affrontare possono essere schematizzati in due momenti: una fase "acuta" o di conseguenza a breve termine di totale disorganizzazione il cui sintomo prevalente è la paura, ed una seconda fase "cronica" o di conseguenze a lungo termine che si determina due o tre settimane dopo l'aggressione, in cui la vittima riorganizza il proprio stile di vita. Il bambino in età prescolare non è in grado di comprendere l'esperienza subita, pertanto non riesce a comunicare verbalmente quello che è accaduto, anche perché non possiede un vocabolario inerente al comportamento sessuale adulto e, come concludono Urquiza e Capra «ciò lascia il bambino in uno stato di confusione e di disorientamento riguardo alle esperienze di abuso degli adulti». (183)

Ne consegue che i sintomi psico-comportamentali più evidenti sono: ansia, timidezza estrema e paura del fallimento, atteggiamento ritroso, silenzioso e comportamento non comunicativo, talvolta ostilità e aggressività con il gruppo dei pari, basso livello di autostima, un improvviso peggioramento del rendimento scolastico, disturbi dei processi cognitivi, depressione e disturbo post-traumatico da stress (il cosiddetto PTSD), poca confidenza o fobia verso gli adulti (184), pseudomaturità sessuale e comportamenti sessuali inappropriati, come la masturbazione manifesta ed eccessiva, l'esibizione dei genitali, i tentativi di introdurre oggetti nei genitali e l'aggressività sessuale. (185) È quindi ipotizzabile, che i bambini abusati imparino ad associare la sessualità alle attenzioni che gli altri possono avere nei loro confronti e così imparino ad usare il comportamento sessuale per manipolare gli altri, sessualizzando tutti i loro rapporti, in quanto avvertono che questo è l'unico modo per ottenere amore; continueranno ad incontrare difficoltà nel dare e nel ricevere amore e rimarrà loro difficile esternare la collera a causa dell'intensità dei sentimenti di irritazione verso gli adulti (in particolare genitori) che non li hanno protetti e verso l'autore dell'abuso. Spesso sono depressi

e confusi, hanno la tendenza ad adottare atteggiamenti di sacrificio personale espressi sia attraverso un ritiro passivo sia attraverso un agito violentemente autodistruttivo. (186) Quindi, le vittime di pedofilia possono reagire al trauma in tre modi diversi:

1. esprimere e agire i sentimenti associati al trauma;
2. sviluppare comportamenti autodistruttivi (autovittimizzazione);
3. identificarsi con il loro aggressore e abusare degli altri (agendo il comportamento sessuale che hanno subito, passano da una posizione passiva ad una attiva, cercando così di controllare l'ansia e l'angoscia del trauma).

È opinione di diversi autori che alcuni bambini possono oscillare tra l'identificazione con il ruolo di vittima e l'identificazione con il ruolo di aggressore. (187) Per schematizzare in alcune fasi, le conseguenze a breve termine, grazie a Te Paske (188), si possono evidenziare alcune reazioni iniziali: shock, umiliazione, paura, tristezza e ansia; poi una fase di aggiustamento: autodifesa tendente all'introversione e al ritiro in se stessi; ed infine, una terza fase emotiva, contraddistinta dalla depressione, da un ripensamento sull'evento e da un ritorno della rabbia, che in alcuni casi può essere distorta in rabbia contro se stessi.

Secondo Mary de Young (189), la riorganizzazione a lungo termine che segue la reazione acuta differisce nella sintomatologia in ogni bambino vittima e dipende dalla sua psicologia, dalla reazione della famiglia alla molestia e dalla natura stessa della molestia. I bambini più piccoli sono soliti somatizzare il trauma con vari sintomi psicosomatici che potranno persistere anche per un po' di tempo dopo l'abuso. Nel bambino più grande, invece, agisce la paura e l'ansia create dallo stupro. Tra le conseguenze a lungo termine, più tipici dei bambini sono i disturbi del sonno e dell'alimentazione, la fobia scolastica, il non controllo sfinterico, la reazione fobica nei confronti degli estranei, l'attaccamento morboso alla madre, i sensi di colpa, il coinvolgimento emotivo con l'abusatore.

Durante l'adolescenza, nella vittima di un pedofilo lo sviluppo di sensi di colpa e i conflitti con i genitori possono essere mal compensati con l'attuazione di comportamenti sociali anormali, che nei casi più gravi possono portare alla costruzione di un vero e proprio processo di autodistruzione sociale che si può manifestare con i seguenti comportamenti disfunzionali: tentativi di fuga, promiscuità sessuale e problemi sessuali (matrimoni precoci, gravidanze precoci, frigidity sessuale, insuccesso nello stabilire relazioni sessuali ed affettive durature) (190), la politossicodipendenza e la tendenza a delinquere con adesione a bande criminali, tentativi di suicidio (191) e simulazione della cosiddetta "sindrome di Cenerentola". (192)

Due ricerche di Freund (193) hanno dimostrato, attraverso l'analisi dei racconti di abuso infantile di adulti pedofili, che l'aver subito esperienze di abuso sessuale da parte di adulti durante l'infanzia, porta alcuni individui a riproporre attivamente in età adulta l'abuso subito da bambini. Gli adulti abusati sessualmente nell'infanzia si rendono a loro volta frequentemente colpevoli di abuso fisico e sessuale nei confronti dei propri figli. L'affetto fisico che questi genitori sentono per i loro figli non è diretto alla loro cura, ma ha una valenza sessuale. In alcuni casi, le madri utilizzano inconsapevolmente con i propri figli, per mantenere la disciplina, atteggiamenti di seduzione. (194)

Secondo Brand e collaboratori, nelle vittime di pedofilia, in età adulta, sono frequenti manifestazioni di disagio come depressione, ansia, bassa autostima, comportamenti di autodistruttività e di autolesionismo che comprendono:

- a. comportamenti tendenti al suicidio, idee suicide e tentati suicidi;
- b. autolesionismo deliberato, come automutilazioni, abuso di sostanze tossiche (che rivela sì un problema dell'individuo con la gestione dei propri conflitti interiori, ma spesso anche un suo problema di adattamento sociale), interruzione di cure vitali;
- c. autodistruttività cronica che include fallimenti nella cura di sé, correre dei rischi, comportamenti di auto-fallimento. (195)

Problemi di sviluppo condivisi da uomini e donne possono portare a diverse manifestazioni: le donne, generalmente, tendono a sviluppare più degli uomini tratti di personalità *borderline* (impulsività, fallimenti nel ruolo sociale, intolleranza alla frustrazione, stati depressivi), gli uomini, invece, sviluppano perlopiù disordini di personalità di tipo antisociale. (196) In genere, secondo Mayall, da adulte, le donne sessualmente abusate da bambine si dichiarano sessualmente poco sensibili e poco soddisfatte, con numerosi problemi e disfunzioni sessuali. (197)

I problemi che di solito si manifestano con maggior frequenza nell'ambito del comportamento sessuale sono: disturbi sessuali, comportamento sessuale inappropriato, ipersessualità, confusione di genere (in particolare, maschi che hanno subito un abuso sessuale da parte di altri maschi hanno più frequentemente problemi di confusione riguardo alla loro identità sessuale e alle loro preferenze sessuali), *acting-out* sessuali: in particolare, come risulta da molte indagini, molti maschi adolescenti autori di violenze sessuali sono stati essi stessi vittime di violenze nell'infanzia. (198) Inoltre, altri disturbi comportamentali che possono manifestarsi in adolescenti sessualmente abusati nell'infanzia sono: idee omicide e suicide,

fughe, irascibilità verbale, comportamento oppositivo e distruttivi, problemi nelle relazioni con i pari e delinquenza. (199)

3.4. In particolare, le conseguenze della violenza sessuale sui bambini

Tra le manifestazioni più squallide della pedofilia, si può annoverare lo sfruttamento sessuale a fini commerciali sui minori.

Lo sfruttamento sessuale di un bambino compromette seriamente il suo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale. I maggiori pericoli che i bambini sfruttati devono affrontare, sono le violenze di tipo fisico da parte di chi li sfrutta (clienti, trafficanti, prosseneta). Nel caso in cui si rifiutino di lavorare, vengono colpiti con calci, schiaffi, botte, bruciature di sigarette e violenze sessuali (200); per le bambine poi, ci sono conseguenze anche molto gravi: rapporti sessuali troppo precoci con partner adulti infatti, causano molteplici lacerazioni, spesso non rimarginabili, dell'apparato riproduttivo esponendo il fisico a gravi infezioni che portano spesso alla sterilità permanente (201). Tra le altre, le malattie veneree, le infezioni da virus HIV e il contagio da sindrome di immuno-deficienza acquisita (AIDS), malattie sessualmente trasmissibili.

I danni psicologici non sono facili da misurare, tuttavia non sono meno gravi. Ragazzi sfruttati sessualmente riferiscono di provare vergogna, senso di colpa e di non avere stima di se stessi. Alcuni pensano di non essere degni di essere soccorsi. Così riferisce Saisure Chutikul (202), dopo uno studio approfondito sulla condotta dei bambini costretti a prostituirsi: «I bambini prostituiti hanno una totale sfiducia nella società a causa delle loro tante, spiacevoli e deludenti esperienze. Sono molto scettici e restii a credere a qualunque cosa non fosse dimostrata dai fatti. La depressione è una costante della loro vita, fino a spingerli al suicidio. Le esperienze umilianti spingono i bambini alla perdita del rispetto di sé. La violenza fisica distrugge, fra le altre cose, il senso di autostima e li faceva precipitare verso ulteriori forme depressive per il ricordo di tante umiliazioni» (203).

Capita che molti abbiano incubi ricorrenti, soffrano di insonnia e depressione, ricorrano all'uso di stupefacenti e tentino il suicidio. «Qualunque sia il grado di autostima del bambino, questo svanisce in seguito a un così pressante martellamento psicologico» (204) sostiene Ron O'Grady.

La personalità dei bambini viene fortemente e violentemente schiacciata dalla pressione psicologica operata su di loro dagli adulti, siano essi sfruttatori e/o fruitori della loro sessualità od operatori sociali cui difetta talvolta, una specifica preparazione per venire a contatto con le vittime della prostituzione. A questo proposito, può essere invocato l'art. 39 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Minori, che chiede il rispetto della dignità della persona, nella fase di recupero e di reintegrazione sociale dei minori abusati (205). La riabilitazione, definita come una ricostituzione dello stato iniziale della vita del fanciullo, è un processo che finora ha raramente raccolto successi. Spesso, infatti, la ricongiunzione del bambino con la famiglia e il ritorno ad una vita "normale" non bastano, il rischio che la vittima ricada nella vecchia condizione è assai alto.

Il vero successo si otterrà solo riuscendo a sottrarre il minore dalla condizione di sfruttamento e facendo in modo che questa non si ripresenti in un futuro prossimo, attraverso:

- la riconquista dell'autostima e della forza di relazionarsi agli altri;
- l'allontanamento da "fonti di guadagno" fornite da sfruttatori e clienti;
- la possibilità di accedere a strutture mediche e di avere informazioni sul controllo delle nascite;
- la riduzione della dipendenza da sostanze stupefacenti, fino alla guarigione completa (206).

3.5. Il danno psicologico

Qualcuno ha scritto: «Il trauma è come una gomma che ti cancella». (207) Con il termine "danno", in psicologia, ci si riferisce ad un'alterazione dell'equilibrio di personalità della vittima di un illecito data da fattori inerenti o esterni, che può trovare modo di manifestarsi temporalmente vicino all'evento scatenante o anche rimanere latente per un indefinibile arco di tempo. (208) Si tratta di un tipo di danno che non è riconducibile puramente al concetto di danno "morale", che indica la sofferenza soggettiva e il dolore che possono conseguire ad un trauma fisico e psichico e che si configura sempre come ulteriore ed eventuale conseguenza del fatto illecito e neppure al concetto di danno "biologico", che indica una menomazione derivante dalla lesione oggettiva di una parte dell'organismo; in quest'ultimo caso si parla, quindi, di danno primario. (209)

Il danno psicologico, invece, «si ipotizza come una compromissione durevole ed obiettiva che riguardi la personalità individuale nella sua efficienza, nel suo adattamento, nel suo equilibrio; come un danno, quindi, consistente, non effimero né puramente soggettivo, che si crea per effetto di cause molteplici e che, anche in assenza di alterazioni documentabili dell'organismo fisico, riduce in qualche misura le capacità, la potenzialità, la qualità della vita della persona». (210) Quindi, con il termine danno psicologico si intende un'alterazione dell'equilibrio di personalità, o dell'adattamento sociale, che insorge dopo un evento traumatico di natura dolosa o colposa; che si manifesta attraverso sintomi e compromissione della vita normale del soggetto. È parare di Pajardi, che il danno psicologico permane anche dopo un certo periodo di stabilizzazione (circa un anno), pur senza arrivare a configurarsi necessariamente in un vero e proprio quadro clinico patologico». (211)

Per accertare l'esistenza di un danno psicologico non è necessario identificare una patologia della personalità, ma è sufficiente anche un'alterazione di una sola o di più funzioni dell'Io (volontà, affettività, intelligenza) che non necessariamente investono la totalità della persona. Tuttavia, risulta necessario che tale alterazione non costituisca solo un momento di disagio o di sofferenza che accompagna l'evento o l'assestarsi delle sue conseguenze, ma bisogna che la conseguenza si sia stabilizzata in modo da poter discriminare tra uno stato inevitabile di disagio - comunque facilmente risolvibile - e una vera e propria alterazione o patologia. (212)

Dai risultati degli studi dell'American Psychiatric Association, si evince che il livello d'intensità del disturbo post-traumatico da stress può essere acuto, se la durata dei sintomi è inferiore a tre mesi, e cronico, se la durata dei sintomi è di tre mesi o più. (213) Anche Sutherland Fox e Scherl (214) parlano di reazioni che si articolano in:

- a. reazione acuta, immediatamente dopo l'evento, che di solito dura alcuni giorni;
- b. adattamento apparente;
- c. integrazione e risoluzione dell'esperienza.

Ma affinché questo ciclo si concluda con una risoluzione del trauma sono necessari un sostegno e una terapia specifica che aiutino la vittima a superare l'abuso. (215)

Dal punto di vista giuridico, nei casi di pedofilia e di abuso sessuale in genere, le conseguenze gravi compromettono la ripresa della vita normale, pertanto, data la loro rilevanza penale, si può considerare la possibilità di risarcimento. È necessario, quindi, chiarire la differenza tra danno morale e danno psicologico, chiarendo che nel primo viene risarcita la sofferenza patita

dal soggetto in quella situazione, nel secondo caso si intende risarcire il danno che l'evento può aver provocato sul soggetto in termini di oggettiva alterazione stabile e duratura del suo equilibrio di personalità. (216)

Nel caso della pedofilia, dal momento che si tratta di vittime minorenni, bisogna sottolineare il fatto che il trauma agisce su una personalità in via di sviluppo che pertanto può risentire in forma più grave e duratura di eventi come l'abuso sessuale o anche le molestie sessuali che possono compromettere il successivo equilibrio psicofisico. In particolare, una situazione relazionale patologica, in cui vi sia un'asimmetria accentuata (come nel rapporto adulto pedofilo e bambino), richiede al soggetto più debole uno sforzo notevole per sopravvivere nella relazione senza essere sopraffatto e comunque il divario di potere incolmabile fa sì che la probabilità che il soggetto riporti un danno a livello psicologico, aumentano.

Non va sottovalutata anche la carenza affettiva che ne consegue, dal momento che il bambino avverte il comportamento sessuale come unica manifestazione e come unico mezzo utile per una comunicazione affettiva e relazionale (217). Le fasi evolutive (dalla nascita fino all'adolescenza) costituiscono il periodo in cui si costituiscono le basi della personalità, pertanto i fattori nocivi che vi intervengono incidono in modo determinante sulla struttura definitiva del soggetto.

3.6. Mezzi e strumenti per valutare le conseguenze e il danno psicologico

Per l'individuazione delle cause che hanno contribuito alla formazione di una determinata situazione caratteriale psicopatologica nella vittima di pedofilia, secondo Boudewyn e Liem (218), è importante distinguere tra:

- a. eventi che riguardano specificatamente l'abuso;
- b. eventi concorrenti all'abuso;
- c. eventi antecedenti all'abuso;
- d. eventi che seguono l'abuso.

Per quanto riguarda il primo punto, devono essere considerate le caratteristiche dell'abuso e la sequenza dei fatti durante l'abuso. Per esempio, il protrarsi dell'abuso nel tempo costituisce un elemento direttamente proporzionale alla traumaticità dell'esperienza per la vittima. Come fattori predittivi di problemi ulteriori, invece, sembrano più rilevanti altri elementi, quali ad

esempio la gravità dell'abuso e l'uso della forza e della coercizione durante l'abuso, o ancora il tipo di relazione con l'aggressore. Infatti, il rapporto tra la vittima e il suo aggressore (di solito l'autore della violenza è uomo e conosce la vittima) costituisce un determinante fattore predittivo del grado di internalizzazione del comportamento problematico per la vittima. (219)

Per quanto riguarda l'uso della violenza o della minaccia di violenza durante l'esperienza abusiva, molti degli elementi traumatizzanti dell'esperienza dell'abuso sessuale (come il senso di impotenza, la diffidenza nei confronti degli altri, le distorsioni nel normale sviluppo sessuale e il continuo coinvolgimento in ruoli e relazioni familiari inappropriati) vengono rafforzati dall'uso della violenza, oltre al fatto che la forza può causare anche dei danni fisici. (220) I bambini sottoposti a esperienze di abuso violento o coercitivo dimostrano, in genere, una grande ostilità e una paura eccessiva dei comportamenti aggressivi degli altri

Nel secondo punto, troviamo che fondamentale per lo studio e la comprensione delle conseguenze dell'abuso è l'indagine dei *Mediating Factors*, cioè di tutte quelle variabili che concorrono allo strutturarsi della situazione patologica dopo l'abuso e che possono aiutare a predire un aggiustamento nel comportamento della vittima in età adulta: il supporto dei genitori, la presenza di psicopatologie in famiglia, il coinvolgimento con un'effettiva risorsa terapeutica. (221)

Per quanto riguarda il terzo punto, tra i fattori antecedenti all'abuso, per capire quale sia il peso da attribuire all'evento abuso come causa di disturbi di un individuo, è necessario valutare l'importanza di alcuni fattori innati (particolari caratteristiche di temperamento, deficit cognitivi) e di fattori ambientali (incomprensioni in famiglia, problemi a scuola) nel loro contributo al risultato finale del disturbo. (222)

Il quarto punto analizza gli eventi che seguono l'abuso, per i quali si possono individuare più livelli di indagine da seguire nell'analisi dei singoli casi: il livello individuale, il livello familiare, il livello sociale e il livello culturale. (223)

Il danno psicologico della vittima di pedofilia, inquadrabile in una diagnosi di *Post-Traumatic Stress Disorder*, accomuna il reato di pedofilia, a qualsiasi altro reato violento o situazione traumatica, entrambi i quali producono situazioni di stress con conseguenze analoghe. Quindi, la pedofilia e la violenza sessuale, come è noto, entrano a far parte, dal punto di vista giuridico, nell'ambito dei reati contro la persona e, dal punto di vista umano, tra i possibili eventi dolorosi e traumatici che sconvolgono psicologicamente e socialmente l'essere umano.

Per accertare, a scopo giuridico, che un evento di abuso sessuale si sia realmente verificato, secondo alcuni autori (224), si deve tener conto di alcuni indicatori, relativi alla vittima, utili per definire l'esistenza dell'abuso. Importante quindi, capire cosa si intende per "indicatore d'abuso". Innanzitutto, l'indicatore d'abuso non deve essere confuso con l'indizio e tanto meno con una prova; esso viene così denominato perché potrebbe orientare in una determinata direzione la ricerca eziologica, ossia l'individuazione della causa di un disagio. Si tratta comportamenti che sono comuni a molti bambini vittime di abuso, anche se la quasi totalità di elenchi di indicatori d'abuso, non è esaustiva e adeguata, sia perché molti bambini che subiscono l'abuso sessuale in un contesto di gioco, non avvertono un reale trauma, sia perché ci sono bambini che grazie a meccanismi difensivi, non mostrano indicatori d'abuso pur essendo stati abusati realmente. Sostanzialmente l'abuso può essere definito come «una variazione del comportamento abituale non necessariamente sintomatica». (225) Alcuni degli strumenti utili al tentativo di cogliere indicatori d'abuso e a cogliere la verità senza traumatizzare il minore sono i seguenti tests:

- *The Child Impact Dimensions Questionnaire* (226): da vari punti di vista si cerca di individuare e quantificare la ripercussione psicologica che il bambino ha avuto in seguito all'abuso sessuale.
- *Semistructured Interview for Children* (227): non si tratta di vere e proprie domande a risposta chiusa ma si permette al bambino di esporre emozioni e pensieri che potrebbero contenere riferimenti all'esperienza dell'abuso.
- *Trauma Symptom Checklist for Children* (228): l'obiettivo è quello di arrivare ad una diagnosi differenziale, dal momento che gli indicatori d'abuso sono presenti anche per trauma diversi da quelli sessuali.
- *L'Intervista Cognitiva per Bambini* (229), che ha come obiettivo la possibilità di diminuire gli effetti della suggestionabilità.
- *Anatomical Dolls* (230), attraverso il gioco con bambole o bambolotti, nei quali sono riprodotti in dettaglio gli organi sessuali, si cerca di scoprire eventuali traumi susseguenti all'abuso e la loro consistenza.
- *SASS (Sexual Assault Symptom Scale)* (231): si cerca di dare una valutazione del danno emotivo in una scala da 0 a 4 per 32 *Items*.
- *BACSA (Beliefs Associated with Childhood Sexual Abuse)* (232): in 17 *Items* con una scala da zero a 4 si tenta di verificare le opinioni e gli atteggiamenti dell'abusato.

Gli indicatori possono essere cognitivi (livello di coerenza delle dichiarazioni, elaborazione fantastica, giudizio, morale, chiarezza semantica, conoscenza sessuale inadeguata per l'età, carenti capacità di attenzione, confusione nel ricordo dei fatti e sovrapposizione dei tempi), indicatori fisici (deflorazione, rottura del frenulo, ecchimosi e lividi in zona perineale, sintomi di malattie veneree) ed infine indicatori comportamentali ed emotivi (paura, depressione, disturbi del sonno e dell'alimentazione, ipervigilanza per paura della ripetizione del trauma, disinteresse per le attività socio-ricreative, alterazione della personalità, comportamenti autodistruttivi fino al suicidio, erotizzazione dei comportamenti). Un accenno infine al colloquio valutativo con un bambino vittima di abuso sessuale, che dovrebbe essere condotto con una serie di accorgimenti particolari, per esempio, bisognerebbe cercare di non essere intrusivi e fare in modo che il racconto sia spontaneo, evitare domande suggestive e le domande alle quali si risponde solo con un sì o con un no, proporre domande con una risposta più aperta e sempre più specifiche, evitare un clima intimidatorio, usare un linguaggio appropriato e semplice per l'età del bambino, non interromperlo, preparare in anticipo il bambino all'idea dell'intervista per evitare sue resistenze e paure, sarà inoltre utile videoregistrare le sedute. In particolare, per i bambini di età inferiore a cinque anni, date le loro ancora povere competenze verbali e concettuali, si ricorre spesso alle bambole anatomiche, ma l'uso di questo metodo rimane una questione molto controversa, dal momento che, per molti, le bambole possono avere effetti sulla suggestionabilità dei bambini e, quindi, alterare la veridicità dei ricordi. (233)

4. Il trattamento terapeutico del bambino abusato sessualmente

Il minore abusato deve essere protetto dagli eventi traumatici che ha subito e anche da quelli che potrebbe continuare a subire. La prima forma di intervento che si richiede alle istituzioni giudiziarie è quella di un intervento volto all'interruzione dell'abuso, intervento che si concretizza spesso con l'allontanamento fisico della vittima dall'abusante (234). Dopo questa fase di protezione, è importante impostare una fase diagnostica, la fase cioè di valutazione e validazione delle rivelazioni della vittima, utili per predisporre successivamente un contesto di cura. La protezione è importante per il successivo lavoro clinico, perché solo se il minore si sente libero e sicuro, inavvicinabile da colui che ha perpetrato l'abuso, si sente "coccolato" da coloro che si schierano dalla sua parte, può avere possibilità di superare quel "blocco" che renderebbe vano qualsiasi tipo di intervento. La letteratura, in ambito psicologico ed una

consolidata prassi sostengono che solo in una situazione protetta è possibile capire, valutare e poi curare il danno prodotto dalla situazione abusiva (235). Il primo passo da percorrere con il minore è quello di cercare di fargli capire che ciò che ha vissuto come esperienza traumatica non coincide con le "normali" esperienze che un soggetto della sua età di solito vive, ed è importante fargli capire questo perché, se non viene prospettato come reale ed esistente quello che il terapeuta vuole far capire al bambino, la terapia successiva non produce alcun effetto positivo (236). Grazie ad alcuni dati raccolti dalle ricerche effettuate da Macdonald (237), sono state elaborate le seguenti conclusioni in relazione al tipo di interventi più efficaci per il trattamento dei minori vittime di abuso sessuale e alle componenti di tale terapia specifica:

- sono più probabilmente efficaci gli interventi che si focalizzano specificatamente sul trauma dell'abuso sessuale stesso e che si pongono direttamente come bersaglio le sequele dell'abuso;
- di tutte le forme di intervento di cui esistono studi rigorosi di esito, gli approcci cognitivo-comportamentali sembrano avere molto di più da offrire e, riguardo all'approccio relativo ai comportamenti esternalizzanti, vanno considerati una parte importante di qualsiasi programma.

Le modalità di base d'intervento sul bambino abusato sessualmente, seguendo le linee esposte da Dottore e Fuligni (238), possono essere riassunte nelle componenti della terapia specifica per l'abuso sessuale sui minori:

- fornire informazioni a carattere educativo circa la natura dell'abuso sessuale e la gamma delle conseguenze possibili;
- facilitare l'espressione e la discriminazione di una varietà di sentimenti collegati all'abuso;
- identificare e correggere cognizioni distorte o disadattive;
- insegnare abilità di gestione dell'ansia;
- permettere ai bambini di padroneggiare abilità di autoprotezione;
- realizzare interventi diretti alla gestione di comportamenti problematici associati all'abuso.

4.1. La relazione terapeutica con il minore vittima di abuso sessuale

Recentemente si sono sviluppate diverse proposte terapeutiche che riguardano direttamente la vittima dell'abuso (e non più solo terapie relazionali del gruppo familiare), grazie soprattutto a due fattori: l'alta incidenza di psicopatologia grave nei bambini abusati e la valutazione retrospettiva, evidenziata ormai da molte ricerche, di adulti effetti da patologia psichiatrica che hanno rivelato esperienze infantili di violenza sessuale (239). Inoltre i bambini non vogliono quasi mai parlare della loro esperienza, ed i tentativi di far descrivere il loro vissuto si infrangono quasi sempre contro il muro di un silenzio pesante. Il punto è che questo non è dovuto solo ad un sentimento di vergogna, o di diffidenza verso un estraneo o la paura di ritorsioni familiari, anzi, la questione è molto più profonda e delicata. Sembra infatti, che i minori vittime di violenza sessuale tentino disperatamente di rimuovere ciò che hanno vissuto e le angosce connesse, in modo tanto più rigido quanto più grave è stato il trauma negli affetti. I bambini sono in grado di mettere in azione dei meccanismi di difesa contro l'angoscia del ricordare che sono, per la loro rigidità, responsabili della strutturazione patologica tardiva della loro personalità (240). Non è in realtà l'episodio di violenza subita in se stesso che provoca direttamente danni allo sviluppo psichico, ma l'attivazione di questi meccanismi di difesa e la necessità di mantenerli costantemente efficienti. La negazione, la rimozione, l'identificazione con l'aggressore e la scissione della componente affettiva non devono permettere il riaffiorare di un segreto angoscioso.

I bambini si convincono che ciò che è loro accaduto è giusto, ed è accaduto per colpa loro, perché hanno bisogno di un genitore "buono", perché negano la componente violenta e abusante del genitore, reprimendo sentimenti di rabbia per il tradimento subito e accollandosene molto spesso la colpa. Il ragionamento che si snoda nella loro mente è disarmante e lineare: "i bambini buoni vengono amati, io invece non sono stato amato e quindi sono un bambino cattivo" (241). Attraverso questi meccanismi il bambino ottiene una serie di "vantaggi" come la capacità di controllare l'angoscia vissuta nell'esperienza traumatica e il senso di colpa primario, la possibilità di evitare la depressione derivante dalla perdita di amore. Il tutto però, espone il bambino ad una progressiva sensazione di vulnerabilità, a fallimenti scolastici prima e professionali poi, a gesti autolesivi inconsapevoli e anche consapevoli che possono arrivare al suicidio. Come forme reattive al grave vissuto depressivo, quando prevale il meccanismo di identificazione con l'aggressore, nel minore

possono emergere comportamenti maniacali sempre più aggressivi, atti compulsivi di criminalità minorile ed infine, da adulti, essi tenderanno a ripetere il modello violento subito da bambini diventando genitori abusanti (242).

Il fine della terapia su un minore sessualmente abusato, è quello di sviluppare in quest'ultimo la consapevolezza di essere vittima e non, invece, responsabile dell'accaduto. La confusione di ruolo che si produce fra l'adulto e il bambino in questi casi è così grande da creare nel minore una grossa difficoltà a superare il senso di colpa che lo lega al sospetto di essere stato egli stesso, con il proprio comportamento, a provocare o a non rifiutare il rapporto sessuale (243).

L'importante dunque, è cercare di aiutarlo a ricostruire il suo mondo interno, attraverso l'esperienza di relazione con un adulto che può accogliere, contenere, comprendere la sua sofferenza e che permetta l'espressione della rabbia e della disperazione. È necessario favorire i cosiddetti "movimenti di lutto" (244) rispetto a ciò che è perduto per sempre (la propria infanzia, la possibilità di poggiare fiduciosamente su una concezione ottimistica del mondo e della vita), anche se il minore troverà la forza d'animo per andare avanti. Oltretutto, il compito sarà particolarmente difficile e doloroso quando il bambino dovrà rassegnarsi ad ammettere che tutte le persone di primaria importanza affettiva per lui, da cui si aspettava protezione, l'hanno abbandonato. D'altro canto questa completa presa di coscienza è l'unica premessa che rende possibile il radicamento in altri tessuti familiari, quando per il minore abusato rimane soltanto la via dell'adozione (245).

Le psicoterapie che utilizzano tecniche di gioco sono più adatte di quelle che utilizzano tecniche verbali, perché l'ostilità e la diffidenza iniziali possono rendere impraticabile lo scambio verbale (246). Attraverso il gioco, invece, il bambino non racconta tanto il fatto, quanto la sua angoscia e con il terapeuta impara ad accettarla, a confrontarsi, a gestirla. Man mano che il bambino impara a fidarsi del suo terapeuta, recupera lentamente il suo mondo emotivo, la fiducia verso il prossimo, la possibilità di abbandonare i rigidi meccanismi di difesa, facendo emergere i suoi sentimenti più profondi, anche a costo di impiegare moltissimo tempo prima di arrivare alla fine della terapia.

A questo proposito, Dèttore (247), ricorda come la terapia dovrebbe avere termine quando sono state raggiunte le mete che, nel corso dell'intervento possono essere gradualmente modificate, via via che vengono evidenziati nuovi aspetti e modalità di reazione del minore. In particolare, non è tanto la lunghezza della terapia a garantire il risultato, anche preventivo.

Anzi, può darsi che il minore, dopo alcuni anni, debba ritornare per un trattamento, senza che questo debba essere considerato un fallimento.

Anche il comportamento del minore, oltre al raggiungimento delle mete, può essere considerato un segnale indicatore che è giunto il tempo di porre fine alla terapia: se il bambino mostra un minore interesse al corso delle sedute, se comincia a saltare gli appuntamenti, se presenta un'attenzione più concentrata su attività esterne come la scuola o i compagni, o comincia a fare domande circa la fine degli incontri stessi, questi segnali possono indicare che è ora di valutare il percorso effettuato e prendere decisioni sul diradare le sedute e il porre fine a esse.

La data d'interruzione della terapia verrà proposta dal terapeuta al minore, cercando di ottenere la sua approvazione, perché non bisogna lasciare al bambino la responsabilità di decidere in proposito, ripetendogli più e più volte che la terapia viene terminata a causa dei progressi del bambino e non per qualche cattiva disposizione nei suoi confronti, nel contempo è importante ricordare al bambino che, se ve ne sarà il bisogno, potrà sempre tornare dal terapeuta (248).

4.2. Alcuni principi generali sulla relazione terapeutica

Un aspetto fondamentale della relazione che si instaura tra la vittima di un pedofilo e il medico è senz'altro basato sulla fiducia. È necessario che il terapeuta si mostri al minore affidabile, disponibile e capace di comprenderlo, in modo da accrescere la fiducia che la vittima ha posto su di lui: deve diventare la sua "base sicura", dalla quale possa iniziare ad affrontare i problemi legati all'abuso subito. In particolare è importante che si astenga dal concedere privilegi speciali, regali o favori ai minori trattati, perché spesso gli autori della violenza sessuale hanno agito inizialmente proprio attraverso tali tecniche indirette (249).

Il primo passo del processo terapeutico consiste nel chiarire gli scopi dell'intervento stesso, per stabilire e definire le aspettative reciproche, in modo anche da correggere eventuali fantasie inadeguate da parte del minore in proposito. Il terapeuta deve, dunque, affermare chiaramente di essere al corrente del fatto che il bambino è stato abusato e che proprio questo evento traumatico costituisce la ragione principale della sua partecipazione alla terapia. In tal modo, oltre a definire il rapporto, è possibile cominciare a desensibilizzare il minore circa il

tema dell'abuso, comunicandogli nel contempo la fiducia nel fatto che egli gradualmente diventerà capace di gestire adeguatamente l'argomento (250).

Inoltre, è importante chiarire con il minore che parlare di questi argomenti non è facile per nessuno, neppure per gli adulti. In questo modo, il terapeuta cercherà di procedere gradualmente e di lasciare al bambino il controllo circa cosa e quando condividere col terapeuta, per cui gli argomenti più dolorosi saranno affrontati soltanto quando il bambino si sentirà pronto (251). Il terapeuta, deve spiegare al minore che può usare le parole che preferisce per riferirsi all'abuso ed inoltre gli dà la possibilità di dire in ogni momento, che non se la sente di parlare di un dato argomento: il bambino avrà a disposizione tutto il tempo di cui ha bisogno per riuscire ad affrontare il problema.

Come sostiene Scardaccione (252), la spiegazione degli scopi dell'intervento può essere introdotta al piccolo paziente con una frase del tipo: «Io aiuto i bambini a capire quello che provano e pensano quando sono stati trattati come ha fatto con te il papà (o qualunque altra persona a seconda del caso). I bambini in questi casi possono essere davvero sconvolti o confusi per quanto è accaduto; così io cerco di aiutarli a trovare un modo per diventare più tranquilli e stare meglio». Il terapeuta cercherà di procedere gradualmente e di lasciare al bambino il controllo circa cosa e quando condividere col terapeuta, per cui gli argomenti più "dolorosi" saranno affrontati soltanto quando egli sarà pronto.

Per poter affrontare la tematica dell'abuso sessuale con il minore il terapeuta deve creare un'atmosfera di sicurezza e prevedibilità. Questo obiettivo può essere perseguito in vari modi (253), che possono essere tutti compresenti: le sedute dovrebbero avvenire allo stesso giorno e alla stessa ora della settimana, sempre nello stesso locale, in presenza dei medesimi giochi; le produzioni (grafiche o altro) del bambino dovrebbero essere poste tutte in una cartellina contrassegnata col suo nome alla fine della seduta (ciò può essere fatto dal minore stesso) e riposta in un luogo ben preciso, dove potrà ritrovarla alla seduta successiva; l'inizio e la fine di ogni incontro potranno essere costituiti da rituali precisi e ripetuti (ad esempio fare un disegno sia all'inizio che alla fine di ogni seduta); gli appuntamenti delle sedute dovranno essere rispettati il più possibile; nel caso di eventuali spostamenti della data dell'incontro, questi dovranno essere spiegati chiaramente al minore, esponendone le ragioni (eventualmente dandogli un oggetto da conservare per ricordo durante il periodo, che verrà poi riconsegnato al terapeuta nella seduta successiva).

Un altro aspetto a cui il terapeuta deve prestare particolare attenzione è il contatto fisico con i minori abusati, in quanto ogni gesto di maggiore vicinanza fisica può essere da loro interpretato come una proposta sessuale o comunque come un atto troppo invasivo. Talvolta anche una semplice carezza può essere fraintesa. Occorre, quindi, soprattutto nelle fasi iniziali della terapia, evitare contatti fisici, che non siano quelli socialmente condivisi ed "ufficiali", come una stretta di mano, lasciando gradualmente al minore l'iniziativa di iniziare avvicinamenti fisici maggiori. Per quanto riguarda la porta chiusa dello studio, se tale cosa disturba fortemente il minore, la si può lasciare socchiusa, cercando però di far capire al bambino che si chiude la porta per motivi (come il non esser disturbati o rispettare le esigenze di riservatezza) che sono tutti in suo favore e non per altri scopi nascosti o negativi (254). Infine, è importante che il terapeuta si dimostri sempre empatico rispetto alle emozioni che il minore può via via provare: quando quest'ultimo esprime chiaramente la sua ansia e rabbia, il terapeuta deve essere pronto a contenere questi suoi sentimenti e a rassicurarlo, affermando che in circostanze del genere tutto ciò è normale. Gran parte dei minori abusati, in particolare quelli con vittimizzazione intrafamiliare, esprimono dei comportamenti di "attaccamento insicuro" (255), i cui tipi più frequenti sono: quello ansioso-evitante e quello ansioso-resistente.

I bambini con attaccamento ansioso-evitante temono soprattutto il rifiuto delle figure parentali che in precedenza si sono dimostrate distaccate e scostanti nei loro confronti; quindi, bloccano ogni propria emozione a scopo protettivo e manifestano comportamenti diffidenti ed evitanti anche nei confronti del terapeuta, in quanto si aspettano che anche quest'ultimo, al pari degli altri adulti per loro significativi, si comporterà con loro in modo rifiutante o addirittura abusivo. Per questo motivo si mantengono lontani dal terapeuta durante gli incontri, sia psicologicamente che fisicamente, giocando da soli e cercando di non avere un ruolo attivo nelle sedute ma di attento osservatore. Inizialmente la tendenza all'evitamento va rispettata: il tentare troppo precocemente di superarlo potrebbe generare nel bambino emozioni sopraffacenti. Per cui, negli incontri iniziali, il terapeuta potrà lasciare ampio controllo al minore nello scegliere i materiali, i giochi e le attività. Inoltre è fondamentale che ogni promessa fatta dal terapeuta venga mantenuta; solo in tal modo il bambino potrà iniziare ad avere fiducia in lui. Non bisogna, però, permettere che questo ruolo assunto dal minore continui troppo a lungo: a poco a poco deve essere il terapeuta ad assumere il controllo della situazione, proponendosi prima come aiutante del minore ed interveniente nel gioco, poi come agente di protezione e di cura (256). L'attaccamento ansioso resistente, invece, è caratterizzato dal fatto che la scarsa disponibilità genitoriale induce il minore ad incrementare la propria

attivazione emozionale per attrarre l'attenzione altrui, oppure egli diviene estremamente dipendente per ottenere una risposta materna.

In ambito terapeutico il bambino diviene inizialmente molto dipendente dal terapeuta, chiedendo di tornare subito per un'altra seduta, volendo il suo indirizzo e numero telefonico, e in ogni caso, avendo grandi difficoltà a staccarsi da lui. Può anche assumere comportamenti altamente regressivi, come chiedere al terapeuta di essere alimentato col biberon. Ad un certo punto, però, il minore si rende conto che le sue esigenze di dipendenza non possono essere soddisfatte del tutto dal terapeuta e, quindi, gli rivolge la stessa rabbia e il medesimo risentimento che aveva riversato in precedenza alla figura parentale non adeguatamente disponibile: gli altri diventano nuovamente non affidabili ed il minore appare a se stesso non amabile e privo di valore (257).

Per affrontare questa situazione il terapeuta può ricorrere ad alcune strategie. Ad esempio fra un incontro e l'altro può dare al bambino un "pegno" o "ricordino" da portare a casa, in modo da avere sempre dinanzi a sé la prova che il terapeuta si ricordi di lui; inoltre può dimostrare la sua attenzione al bambino non spostando né rimandando gli appuntamenti e attenendosi alle scadenze prefissate. Il terapeuta, inoltre, non deve impedire che il bambino faccia giochi regressivi rispetto alla sua età, al fine di permettergli almeno una compensazione simbolica alle privazioni affettive subite. Un eccesso di regressione, però, è negativo; occorre, dunque, che prima della fine della seduta, il minore ritorni al livello di capacità adeguato alla sua età, al fine di poter rientrare nella vita normale con modalità comportamentali diverse da quelle che sono permesse solo in ambito terapeutico. Così negli ultimi dieci minuti della seduta è bene impegnare il bambino in conversazioni o in attività adeguate alla sua età cronologica, come per esempio rimettere in ordine tutti i materiali di gioco o parlare delle sue attività scolastiche o sportive (258).

Capitolo IV

Due manifestazioni della violenza sessuale sui minori: l'incesto e lo sfruttamento sessuale

Cosa unica io so, grande: male ti ha fatto qualcuno? E tu rendi a colui, spietatamente, male per male.

Archiloco

1. L'incesto e gli aspetti psicodinamici

Dal punto di vista strettamente forense l'incesto viene definito come la «coniunzione carnale tra persone di sesso diverso, legate da vincoli di parentela, o di affinità, tali da costituire impedimento al matrimonio come fratello e sorella, genitori e figli, nonni e nipoti» ed è rigorosamente condannato con la pena della reclusione (1). Se da una parte la legislazione sembra non lasciare spazio per incertezze integrative, dall'altra la pioggia di testimonianze giornalistiche, articoli scientifici, saggi e alcune ricerche statistiche sull'argomento dimostrano al contrario ampie zone d'ombra. Senza dubbio la scienza che permette meglio delle altre, di pensare all'incesto in modo più elastico e meno minaccioso, come ad un evento le cui radici motivazionali sono intimamente legate allo sviluppo sessuale soggettivo, è la psicologia.

È infatti grazie a Freud che Edipo esce dalla sua tragedia greca per entrare a far parte della realtà psichica. Il "complesso di Edipo" presente nelle vicissitudini evolutive della libido di ogni individuo tende ad allontanarsi nel tempo, per richiesta interiore e sociale, anche se è facile osservare come ognuno ne conservi memoria: ogni bambino che sopravvive nell'adulto porta con sé i desideri di un vissuto lontano caduti nella sfera dell'inconscio (2).

1.1. La tragedia di Edipo (3)

L'esempio di relazione incestuosa più famosa, perché diventata oggetto di studio da parte di Freud e della quale si parla molto, è quello di Edipo, descritto nella tragedia di Sofocle (4), che si impernia sul rapporto incestuoso madre-figlio.

Edipo, figlio di Laio, ancor prima di nascere aveva il destino segnato da una tremenda profezia, infatti a Laio era stato predetto che il figlio avrebbe portato la distruzione della sua famiglia, assassinando il padre e sposando la madre. Per tale motivo Laio decise di abbandonare Edipo sulla cima del monte Citerone, provocando un immenso dolore alla moglie Giocasta. Affinchè a nessuno venisse voglia di adottarlo qualora l'avesse rinvenuto vivo, gli vennero praticati dei fori nei piedi e fu rinchiuso in un vaso di terracotta. Un pastore di Corinto, che udì i vagiti del piccolo, lo portò ai propri sovrani Polibo e Merope, che non potevano avere figli. Polibo chiamò il bambino Edipo, che significa "piede gonfio" e lo allevò con cura, proprio come se fosse stato suo figlio. Ma, da adolescente, Edipo era spesso deriso per la sua scarsa somiglianza con i genitori, tanto che a un certo punto volle sapere la verità sulla sua nascita. Per cui si recò a Delfi e interrogò l'oracolo, che gli predisse un tragico futuro: avrebbe ucciso suo padre e sposato sua madre. L'oracolo però, non gli rivelò altro, lasciando Edipo inorridito. Ancora convinto che Polibo e Merope fossero i suoi veri genitori, per sfuggire al tremendo fato, Edipo fuggì da Corinto; durante la fuga incontrò degli uomini con i quali, per motivi futili, venne in contrasto. Durante la lite che seguì, egli uccise alcuni di loro, tra i quali vi era anche il suo vero padre, Laio. Giunto a Tebe, venne a conoscenza che la città era caduta sotto due incubi: l'avvenuta morte, per mano di un ignoto viaggiatore, del suo re Laio e la presenza, sulla più rocca della città, di un orribile mostro, la Sfinge. Essa sottoponeva i passanti ad un indovinello, se la risposta fosse stata esatta, ella si sarebbe uccisa liberando Tebe della sua nefasta presenza, altrimenti avrebbe divorato il malcapitato. E già parecchi giovani erano morti nell'ardua impresa. Fu allora che Creonte, il cognato del defunto Laio, promise che avrebbe dato in sposa la vedova del re a chiunque fosse riuscito a liberare Tebe da simile mostro. Edipo si recò alla Sfinge, riuscì a trovare la soluzione (5) e, quindi, sposò Giocasta, senza sapere che ella fosse sua madre. Con lei regnò felicemente per molti anni e da lei ebbe quattro figli; furono anni sereni, finché una lunga pestilenza di abbatté sul regno. Si cercarono le cause di tale sciagura, e l'indovino Tiresia indicò Edipo quale colpevole di aver provocato l'ira degli dèi per aver ucciso Laio; Edipo, sconvolto, cercò di capire che

cosa fosse esattamente accaduto, e finalmente trovò il pastore che l'aveva trovato molti anni prima sul monte Citerone da cui scoprì tutta la verità. La tragedia finisce con il suicidio di Giocasta e con Edipo che si acceca e fugge via errando solo per il mondo.

Il tema principale e sconvolgente della tragedia è, senza dubbio, l'incesto, anche se è narrato come un evento non desiderato da chi lo ha commesso: Edipo, il figlio, e Giocasta, la madre. L'incesto fu per i due, un tragico destino al quale non potevano sfuggire, quantunque Edipo, ignorando chi fosse la vera madre, avesse cercato nell'esilio e in terra sconosciuta la possibilità di non compiere un tale delitto (6). Ma Edipo è un bambino abbandonato, un bambino per il quale i genitori non sono stati capaci di rischiare a causa di ciò che l'oracolo aveva predetto loro (7). L' "esterno", la voce di altrui, aveva avuto più forza del loro amore per il bambino; questi genitori non hanno tentato di trovare un destino diverso per il loro figlio e per stessi. Ed è proprio sul "complesso di Edipo" che è fondata una gran parte della psicoanalisi.

Esistono però pareri discordanti: alcuni autori (8) ritengono che Freud sbagliava quando pensava che il complesso di Edipo fosse una forma di conflitto comune a tutte le società in qualsiasi momento storico (o che, comunque, facesse parte del patrimonio strutturale dell'umanità), perché ritengono che il concetto stesso di paternità, su cui il complesso di Edipo si basa, non sia innato nell'uomo, ma sia il frutto della sua evoluzione culturale. Per ben spiegare il loro percorso logico, tali autori forniscono alcuni esempi: nel paleolitico, era impossibile collegare la nascita di un bambino al coito avvenuto nove mesi prima, le donne rimanevano incinte per effetto di qualche magia (9) e i bambini crescevano senza la figura del padre; in alcune civiltà c'era una figura maschile che si prendeva cura del bambino ma era il fratello della madre, l'unico maschio legato al minore da un legame di sangue.

In realtà, la nascita dell'idea di paternità si collega al passaggio dalla condizione nomade a quella stanziale e all'introduzione dell'allevamento degli animali. Quindi, se la nozione di paternità non è universale, secondo l'analisi che ritiene errata la teoria freudiana, anche il complesso di Edipo non è più un passaggio obbligato nella formazione dell'io del bambino, ma semplicemente una circostanza legata a un determinato sistema sociale e ad alcune idee ampiamente diffuse. A proposito, Vittorino Andreoli sostiene:

Così come non esiste tra gli indigeni della Melanesia, potrebbe non esistere in un sistema familiare diverso da quello ormai istituzionalizzato dalla società

attuale, in cui, ad esempio, non ci fosse alcuna ragione per il bambino di sentirsi minacciato dalla figura paterna o in competizione con essa (10).

1.2. L'incesto e la famiglia

Oggi è condivisa l'idea che l'incesto sia un «evento familiare, il sintomo, il punto di arrivo, di un complesso groviglio di relazioni patologiche interne alla famiglia» (11). Quindi un insieme di complesse e profonde relazioni disfunzionali che si sviluppano nel tempo come seguendo una sorta di "copione" collettivo che in varia misura coinvolge tutti e dove l'incesto agisce come "stabilizzatore" di conflitti e problemi che riguarda più aree funzionali e più soggetti del sistema familiare in cui si esprime (12). Secondo Saraval l'incesto,

non è equiparabile a una banale nevrosi di un singolo, né è semplicemente un atto perverso tra due persone, ma è un agito, che definirei "sovversivo" per la struttura familiare. Esso può avvenire perché si sono gradatamente verificate una serie di modificazioni psicopatologiche della struttura familiare (13).

La definizione più incisiva e sintetica della famiglia incestuosa è quella di Racamier (14) che la definisce un "blocco monolitico" in cui si azzerano le distinzioni generazionali, i ruoli e la struttura tanto cari a Freud (secondo la teoria freudiana del complesso di Edipo) perché le parti si scambiano e si invertono in modo dinamico. I posti in famiglia non sono stati precedentemente assegnati: le relazioni tra i membri del nucleo incestuoso sono connotate dalla promiscuità e dall'autarchia. Si tratta di famiglie che sono chiuse in sé, improntate alla confusione delle relazioni e "cementate" da quel segreto che rimarca l'appartenenza e vincola in modo sottile, ma ferreo, tutti i componenti: chi lo vive e non riesce a dire (vittima); chi falsifica sottilmente e nega strenuamente (l'abusante); chi non "riesce" a vedere e ascoltare (come le madri) e chi non può far altro che "far finta" o cercare di non vedere e non sapere (come i fratelli) (15).

Questi aspetti sembrano indiscutibilmente confermati dal vissuto, dalle parole delle vittime che divengono custodi di un terribile segreto che, all'interno della famiglia, sembra assumere un ruolo di equilibrio delle tensioni, uno strumento di stabilizzazione interna e chiusura all'esterno. Un aspetto importante, che sembra determinare notevoli differenze nell'universo rappresentato dalle famiglie in cui si verifica l'incesto, si riferisce alla capacità, da parte della

figura genitoriale non abusante (quasi sempre la madre) di accogliere i segnali o le rilevazioni del figlio (o della figlia), di credergli, di schierarsi dalla sua parte e di assumere dunque, un ruolo di genitore protettivo. La letteratura (16) mette in luce che solo il 40% delle vittime però, vede la famiglia al suo fianco dopo la rivelazione, e dai dati del CBM (17) per i casi trattati tra il 1990 e il 1995, emerge, ancor più drammaticamente, che solo nel 27% il bambino riceve protezione dalla sua famiglia nei casi di incesto. Purtroppo un dato diffuso nell'esperienza di nuclei familiari in cui vi siano relazioni incestuose (e in genere la "storia" dell'abuso uno sviluppo e una processualità che copre diversi anni), è proprio rappresentato dalla costellazione di segnali, a volte anche espliciti e facilmente decodificabili, che la vittima tenta di inviare, molto prima della rivelazione che farà scattare l'indagine e quindi la tutela (18).

1.3. La proibizione dell'incesto

Molti antropologi sono inclini a considerare la proibizione dell'incesto come uno dei pochi divieti universali, comuni a tutte le culture conosciute e studiate (19). Un'esplicita proibizione delle unioni incestuose si trova già nell'antico testamento (Levitico, 20, 17-21); l'esperienza dimostra come l'interdizione dell'incesto, pur accompagnata da gradi di punizione diversi (le modalità reattive vanno dalla totale tolleranza, alla pena capitale (20)) sia di fatto universale. Le eccezioni sono pochissime: nell'antica Persia e nell'Egitto Tolemaico il matrimonio incestuoso veniva praticato nella classe regnante ed in altre società, come quella hawaiana, o nei regni bantù, l'incesto era consentito da alcune classi privilegiate.

Tuttavia è il tabù stesso, indipendentemente dalle regole che lo sostengono, a dimostrare che esiste una tendenza all'incesto e che senza di esso non sarebbe inibita: la legge che vieta la trasgressione, tanto più è rigida, quanto più potenti sono le tendenze alla trasgressione. In *Totem e Tabù*, Freud (21) riporta e commenta l'incesto come è vissuto da alcuni popoli primitivi della Melanesia, della Polinesia e della Malesia. Nella tribù dei Ta-Ta-Thi, ad esempio, nel nuovo Galles del Sud, per i rari casi in cui si verifica una relazione incestuosa, l'uomo viene ucciso, la violazione del divieto viene punita con il massimo rigore. Un altro esempio di clamorosa condanna, per impiccagione, è quello che riguarda gli abitanti dell'isola di Lepers, una delle nuove Ebridi, dove il giovinetto, raggiunta l'età pubere, è costretto ad abbandonare la casa materna per trasferirsi in quella "dell'associazione" (22). Potrà tornare a far visita alla madre ma solo per chiedere cibo, e se in quell'occasione una sorella fosse in

casa, sarebbe lui a doversene andare ancor prima di aver mangiato; se per caso i due dovessero incontrarsi sarà la sorella a doversi allontanare e nascondere; e quando il giovane vedrà orme di passi sulla sabbia e le riconoscerà come quelle della sorella non potrà seguirle (23).

È facilmente intuibile come, in questo caso, la prevenzione dell'incesto renda impossibile al giovane il ritorno all'oggetto amato, in cui ha investito non solo le sue esigenze di amore e di essere amato, ma anche le proprie possibilità di sopravvivenza (24). Dunque l'osservanza delle leggi che regolano i rapporti tra consanguinei richiede la separazione dall'antico rapporto e, come ogni situazione di distacco e di perdita, è probabile che generi frustrazione e depressione ma, contemporaneamente crei i presupposti per un Io solido e autonomo, capace di instaurare e mantenere rapporti oggettuali maturi (25).

Un altro esempio di rapporto incestuoso è quello dei Big Namba, dell'isola di Malekula: l'anziano suocero, il Nambutji, prima delle nozze, picchia con verghe di legno e poi sodomizza il futuro genero (26). In questo rito in cui l'anziano padre usa il promesso sposo come "figlio-moglie", emergono l'elemento sadico, l'incestuoso desiderio per la figlia e la trasmissione da suocero a genero della "cosa" proibita.

Se socialmente l'incesto è un divieto permanente, insormontabile e perseguibile, lo stesso rigore non è applicato per quelle relazioni sessuali che tutto hanno dell'incesto tranne la consanguineità (27). Il vecchio Nambutji, infatti, non viola il tabù, ma come è successo a suo tempo per lui, soddisfa e contemporaneamente trasmette al marito della figlia, verso cui non ha legami di sangue, il desiderio e l'orrore dell'atto proibito (28). A questo proposito si possono fare due considerazioni: la prima, confermata dall'osservazione clinica, è che chi subisce il danno dell'incesto, come se si trattasse di una malattia infettiva, ne diviene portatore e potenziale veicolo di contagio (29), la seconda è che il desiderio di violare il tabù dell'incesto segregato nell'inconscio trova una via di appagamento "lecita" e in un certo senso utile dal momento che "avverte" la nuova generazione dell'ambivalenza emotiva che ha verso il tabù anche chi lo rispetta (30).

Alla proibizione dell'incesto sono state in antropologia proposte principalmente tre tipi di spiegazione (31):

- *biologica*, in cui la proibizione dell'incesto sarebbe una misura di protezione diretta a salvaguardare la specie dai risultati nefasti dei matrimoni consanguinei;

- *psicologica*, in cui la proibizione dell'incesto sarebbe basata sulla istintiva repulsione o mancanza di eros derivante dalla familiarità dei rapporti tra consanguinei;
- *sociologica*, in cui la proibizione dell'incesto sarebbe da considerarsi come una regola che permette agli uomini di scambiarsi le donne e di stabilire in questo modo delle alleanze, dando il via alla possibilità della vita sociale.

In particolare è la spiegazione sociologica quella che oggi è ritenuta dalla maggior parte degli antropologi la più convincente (32). Ed essa si correla con il binomio esogamia/endogamia, ovvero con la tendenza riscontrabile in ogni società, a contrarre matrimoni ed unioni sessuali con appartenenti ad uno stesso gruppo (endogamia) o ad un gruppo diverso dal proprio (esogamia) (33). La regola dell'esogamia è presente in Freud. In *Totem e tabù*, Freud muove dalla nozione antropologica di totem, l'oggetto sacro, per lo più un animale, che viene considerato simbolo della tribù e contraddistingue l'appartenenza alla tribù stessa e una specie di legame di parentela fra tutti i membri della stessa. Nel gruppo totemico vigono più tribù con più divieti: non uccidere l'animale totemico, non mangiare carne, non contrarre matrimonio all'interno del gruppo ossia non con membri dello stesso totem (34).

In questo senso alla proibizione dell'incesto corrisponde l'esogamia, ma secondo Lèvi-Strauss, questo è innanzitutto scambio: «In qualunque sua forma è lo scambio, e sempre lo scambio, che risulta essere la base fondamentale e comune di tutte le modalità dell'istituto matrimoniale. Se queste modalità sono tutte assumibili sotto la generale denominazione di esogamia, ciò può farsi a condizione di riconoscere, dietro l'espressione superficialmente negativa della regola di esogamia, la finalità di cui essa tende con la proibizione del matrimonio nei grandi proibiti, e che è quella di assicurare la circolazione totale e continua di quei beni per eccellenza che il gruppo possiede e che sono le sue mogli e le sue figlie» (35).

In generale la tensione verso l'esogamia, corrisponde al fortificarsi del gruppo, non solo in termini biologici e genetici ma anche in termini culturali e sociali (36). Alla base della proibizione dell'incesto vi è dunque innanzitutto lo "scambio" come prima condizione di esistenza della società. Ciò significa che, dice ancora Lèvi-Strauss, che «l'esogamia ha un valore assai più positivo che negativo, perchè afferma l'esistenza sociale altrui, e proibisce il matrimonio endogamico solo per introdurre e prescrivere il matrimonio con un gruppo diverso dalla famiglia biologica; e non certo perchè al matrimonio consanguineo si attribuisca una pericolosità biologica, ma perchè da un matrimonio esogamico risulta un beneficio sociale» (37). Si può dunque affermare che l'esogamia «costituisce l'archetipo di tutte le altre

manifestazioni a base di reciprocità, e fornisce la regola fondamentale ed immutabile che assicura l'esistenza del gruppo come gruppo» (38).

Se da un lato la rete di alleanza che i sistemi esogamici produce, permette al gruppo di prosperarsi e di organizzarsi sul territorio in modo anche molto efficace, dall'altro comporta una certa dispersione, anch'essa non solo genetica, ma anche sociale e culturale. Scambiano i geni, la cultura, le risorse economiche e sociali con un gruppo diverso, ogni gruppo perde parte di sé e si fortifica solo nella misura in cui non si perde nell'altro. L'esogamia pertanto, pur essendo teoricamente auspicabile, comporta dei seri rischi nella continuità e nella riproduzione del gruppo (39). Applicare simili caratteristiche alla società in cui viviamo e ai casi di abuso in famiglia, potrebbe rilevare degli aspetti interessanti. Interpretare l'incesto e l'abuso in famiglia presente nella società occidentale in termini di inibizione dell'esogamia apre la strada all'interpretazione di alcuni aspetti della nostra società in termini di crisi, di problematicità e di miseria psicologica. Il non voler contrarre relazioni esogamiche, il non voler scambiare il proprio corredo (genetico, culturale, sociale) con un individuo riconoscibile come *altro* da sé, potrebbe infatti corrispondere ad una paura di dispersione, annientamento, perdita di sé nell'altro (40).

Anche la pedofilia potrebbe, in via del tutto ipotetica, essere letta come un incesto simbolico, quindi come rifiuto endogamico a "scambiare", esogamicamente il proprio patrimonio (genetico, culturale, sociale) con un partner appartenente ad un gruppo diverso. Simili teorie però non godono allo stato attuale, di nessun riscontro empirico e possono semplicemente aggiungersi alle tante interpretazioni della pedofilia che sinora restano, purtroppo, interpretazioni del tutto astratte (41).

1.4. Una possibile causa: la trasformazione sociale del ruolo della donna

Tra i possibili fattori di ordine culturale che causano l'incesto, una ricerca del CENSIS (42) ha segnalato la trasformazione sociale del ruolo della donna.

Oggi come oggi, numerose legislazioni riconoscono ad entrambi i genitori gli stessi diritti e doveri nei confronti dei figli, il ruolo sociale della donna è cresciuto, molti riconoscimenti, molte conquiste, parificazioni e libertà hanno permesso di creare una donna sicura di sé, che si stima e si rispetta, che ha imparato a far valere le proprie capacità e il proprio talento,

divenendo un nuovo soggetto sociale con cui l'uomo è chiamato a confrontarsi, anche se attualmente dimostra di avere difficoltà a rapportarsi con essa. L'adulto, non ancora compiuto, incapace di relazionarsi all'universo degli adulti che lo fa sentire frustrato e inadeguato, può rivolgersi verso soggetti più deboli e inventarsi rapporti con minori, sicuramente molto più facili e che gli permettono di soddisfare la sua autorità (43). D'altra parte questa difficoltà dei rapporti tra i sessi è da questo punto di vista globale, tra i diversi paesi variano le forme, i modi e le espressioni delle violenze sessuali, ma queste appartengono a tutte le aree geografiche. Un esempio: stando alle stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (44), per le donne tra i 15 e 44 anni, la violenza costituisce la prima causa di morte o di invalidità, così come, sempre secondo l'O.M.S., almeno una donna su cinque avrebbe subito abusi fisici e/o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita.

Anche la crescente disoccupazione può essere ritenuta un fattore favorente l'espressione di abuso sessuale intrafamiliare. La perdita di lavoro da parte del capo di famiglia, infatti, con la conseguente quota di frustrazione rispetto alla sua identità di ruolo può determinare depressione e aggressività che tende a manifestarsi inevitabilmente sui minori: il soggetto che si sente incapace di assolvere alle necessità familiari, sfoga il suo disagio sulla prole (45).

Ad una donna attiva e dominante (46), corrisponde quasi sempre un padre-introverso, mentre ad una madre debole e sottomessa, corrisponde un padre-padrone, entrambi possono essere padri incestuosi. Senza dubbio infatti, qualsiasi sia il tipo di padre, la sua personalità ha come assunto il diritto di esercitare il dominio assoluto sui figli. Il padre-padrone corrisponde a un individuo perfettamente calato nel modello patriarcale tradizionale, autoritario e dispotico con personalità fortemente egosintonica, spesso violento e maltrattante verso moglie e figli (47). In genere il padre-padrone è il risultato di una sub-cultura che vede nel maschio l'unico portatore di valori tradizionali al quale devono essere sacrificate le vite di tutte le donne-oggetto della famiglia (48). Secondo questa tipologia di padre, la donna è un oggetto senza valore, di solito sceglie come moglie proprio donne che svalutano se stesse (e in genere l'identità femminile), donne-vittime, assolutamente incapaci di sottrarsi al dominio del maschio, relegate in un ruolo marginale della vita e dell'organizzazione familiare. L'incesto si manifesta con più perversione quando il padre-padrone costringe il figlio maschio a rapporti omosessuali in una vera e propria autarchia sessuale.

Nella seconda tipologia di padre, i ruoli sono invertiti rispetto alla precedente. Troviamo una madre attiva, impegnata fuori dalla famiglia sia per problemi lavorativi sia perché ancora

"volta" alla famiglia d'origine (49). Questa appare anaffettiva verso i figli e verso il coniuge, anche se spesso è compulsivamente iperprotettiva verso di lui, per combattere il suo senso di colpa connesso alla propria freddezza sessuale (50). Sul fronte maschile le corrisponde un padre cosiddetto "endogamico" (51) o "introverso", ripiegato sul suo nucleo familiare, passivo e immaturo. Questi genitori apparentemente sottomessi nella dinamica di coppia, sono dipendenti dalle mogli, quasi come da una figura materna, e sembrano aver introiettato una figura materna rifiutante e inaccettabile (52). La dinamica abusiva messa in atto in questa seconda tipologia è in genere improntata alla "seduzione", in un rapporto "psicologicamente" incestuoso già prima che sessualmente. In questo caso ritroviamo le tipologie della figlia "impietosa" e "affascinante", descritta dal gruppo del CBM (53), in cui la bambina o diventa la consolatrice del padre percepito come vittima e come infelice, o cresce diventando una vera "partner" del padre «che si atteggia con lei come coetaneo, che può realizzarsi solo in sua compagnia» (54), riempiendo così spazi lasciati vuoti dalla madre, distante e anaffettiva sia verso il coniuge che verso la figlia stessa.

C'è una precisazione da fare: la categoria del padre incestuoso non appartiene a quella dei pedofili, perché, generalmente, egli non intrattiene relazioni sessuali con altri bambini se non con la figlia o con il figlio. La personalità del padre incestuoso è notevolmente disturbata, principalmente per la grande confusione esistente in se stesso circa i ruoli, il rispetto dell'altro, la non distinzione fra i propri desideri e quelli degli altri (55). Ma il fattore determinante è il caos presente nel suo mondo affettivo, la sua non distinzione fra tenerezza, legame di cura, protezione, legame d'amore e sessualità. La sua evoluzione interiore si è arrestata, non ha vissuto un'adeguata maturità affettiva, ha imboccato, al contrario, un percorso sbagliato alla fine del quale altro non ha trovato che la sua istintualità peggiore.

È un uomo totalmente immaturo che copre la sua immensa fragilità, l'incapacità di assumersi responsabilità, con una corazza di autorità e un ruolo dispotico (56). Nella famiglia che si è creata non è stato in grado di definire i confini generazionali, di dare agli affetti la giusta collocazione, di creare armonia; incapace di stabilire con la moglie un legame valido, fa della figlia una donna adulta, la sua partner. Sostituisce o integra il tipo di legame che ha con la moglie con quello a lui più idoneo: il legame incestuoso con la figlia, perché lei va a riempire il suo grande vuoto interiore, la sua paura di ottenere un rifiuto da una donna matura con la quale non è in grado di confrontarsi (57). La personalità non ancora matura del bambino, che viene da lui vissuto come un oggetto sul quale proiettare la propria insoddisfatta sete d'amore, non fa che aiutarlo in questa folle impresa, perché il minore è in genere, incapace di reagire

contro chi ama, infatti il bambino è un individuo sottomesso e accondiscendente per le sue caratteristiche evolutive e per il suo bisogno d'affetto e di cure (58).

1.5. Il ruolo della madre e la presenza di fratelli

Come già sottolineato, il ruolo della donna ha subito una modificazione che le ha dato la possibilità di rivendicare un ruolo nella società che da sempre avrebbe dovuto appartenere, una libertà maggiore e una parificazione giuridica. Ma non tutte le donne sanno essere "forti". In moltissimi casi di incesto infatti, oggi come ieri, vi è una madre a dir poco assente, non attenta alla sua realtà familiare, non in grado né di essere moglie né di essere mamma (59). È proprio il fallimento come donna e come madre, la paura di perdere il partner, a essere alla base del comportamento complice. Avviene infatti che la madre sappia dell'abuso, ma non faccia niente per impedirlo; anzi, se la figlia le rivela l'accaduto, l'accusa di mentire, di essersi inventata tutto, facendo sì che il marito continui a perpetrare l'incesto (60). A volte passiva e sottomessa, ella stessa ha subito spesso violenze sessuali nell'infanzia, e il ripetersi degli eventi le appare quasi naturale, quasi un diritto da parte del maschio di appropriarsi del corpo d'una bambina; proprio perché l'abuso subito ha strutturato in lei una personalità fragile, tale da ricercare un partner dominante e prepotente. Il suo vissuto non elaborato la porta a reiterare, in maniera più o meno inconscia, il proprio trauma: come se nella famiglia che si è formata sia necessario ri-costruire il proprio dramma, rimettere in atto, come regista, il proprio abuso per poterlo esorcizzare (61). Non in grado di crearsi l'indipendenza psicologica dal maschio dominante, ella collude con il suo compagno e, cercando di mantenere uno pseudo-equilibrio familiare, talvolta spinge, in maniera più o meno cosciente, la figlia nelle braccia del marito.

Paradossalmente, spesso è il bambino abusato a proteggere la madre debole; mantiene il segreto perché sa che la mamma non può sopportare tale dolore, la difende dalla realtà assumendosene ogni responsabilità, diventando adulto lì dove di adulti non ve ne sono (62). Il bambino paga a caro prezzo questo suo slancio di generosità, perché con il suo silenzio permette il perpetrarsi dell'abuso, sostiene un equilibrio familiare che lo priva del suo ruolo infantile, conforma il comportamento del padre che in tal modo non si crea nemmeno il dubbio su ciò che sta facendo. Il peso del segreto allontana ancora di più il figlio dalla madre, taglia definitivamente una comunicazione che è stata sempre carente, relega il bambino nel suo mondo di violenza e paura. Se non interviene nessun fattore esterno, l'incesto può

continuare per anni, rimanere segreto fino all'età adulta; può essere l'unica modalità comunicativa conosciuta dall'abusato, fornendogli così solo elementi distorti delle relazioni umane (63).

Quando l'incesto diventa evidente, per una denuncia o per la ribellione della figlia, anche per la madre-struzzo, arriva il momento di prendere posizione rispetto all'evento (64). Ma, anche in questo caso, se vuole continuare il rapporto con il marito, la madre tende a proteggere il partner, scagliandosi contro la figlia, insultandola e rendendola responsabile di ciò che è accaduto, specie se la figlia è adolescente. Perdere il marito la porterebbe sul baratro della propria incapacità di essere indipendente, di assumersi responsabilità che non è in grado di reggere, di trovarsi a dover dirigere la propria esistenza lì dove il proprio timone era stato sempre affidato ad altri (65). Ella fa pressione sulla figlia per far ritrattare le accuse, minaccia e implora, chiede che la famiglia non venga distrutta dall'infamante accusa, chiede all'abusata di far rientrare la famiglia nella vita "normale" precedentemente vissuta. Solo se la madre riesce a distaccarsi dal marito, allora diventa alleata della figlia e con lei combatte la battaglia morale e giuridica contro l'abusante. Questo tipo di donna riesce, forse in tale fase della propria vita, a stabilire un rapporto valido con la figlia, un rapporto privo di diffidenze e incomprensioni, dove i ruoli sono definiti e dove gli affetti sono, finalmente, liberi di manifestarsi (66).

Nel caso siano presenti più figli, la vittimizzazione di uno solo o di più figli a seconda del sesso, definisce situazioni notevolmente diverse, sia dal punto di vista delle dinamiche relazionali tra i fratelli, sia dal punto di vista degli interventi che devono essere progettati e messi in atto (67). Quindi anche nei fratelli della vittima, vanno di volta in volta, prese in esame le scelte sulle adeguate misure di protezione e di intervento da mettere in atto. Oltre a condividere con la vittima i possibili esiti dell'esposizione alle dinamiche complessive e all'inadeguatezza delle figure genitoriali, i fratelli devono confrontarsi con i propri vissuti connessi all'osservazione del processo di "parentificazione" e di adultizzazione, che l'incesto ha indotto nell'abusato, creando tra fratelli una forte differenziazione non "fisiologica" (come quella dovuta all'età o al sesso) e una dinamica quindi "anomala" e perturbata (68).

Spesso, paradossalmente, i sentimenti verso la vittima si mescolano alla gelosia e al rancore, come hanno sottolineato alcuni autori come Foti e Roccia, che scrivono:

Sembra che in molti casi proprio i fratelli non abusati siano maggiormente danneggiati psicologicamente rispetto alla vittima dell'abuso, probabilmente in

quanto essi non hanno neppure i "vantaggi secondari" dell'abuso sessuale che spettano alla protagonista dell'incesto (maggiori attenzioni affettive e materiali che spesso si accompagnano alle ricerche sessuali: regali, coccole o anche solo assenza di percosse, ecc.) (69).

Questi bambini pertanto vengono ad essere privati di riferimenti genitoriali attenti e validi, diventano incerti sulla propria identità, e sulle proprie capacità di analisi e di interpretazione del mondo reale che li circonda, e quindi ostacolati nel processo di individuazione, di maturazione e di crescita. Finiscono spesso per isolarsi in un'area limitata, chiudendosi in se stessi e macinando sentimenti di impotenza e di ostilità repressa (70). Il principio di "realità", che permette di confrontarsi con il mondo e di verificare le proprie esperienze ed emozioni è così fortemente interdetto, in quanto "pericoloso", e sostituito da quello di "lealtà" al gioco familiare (71).

1.6. Le conseguenze dell'incesto

L'abuso sessuale intrafamiliare costituisce una forma molto particolare di abuso, non equiparabile a nessun'altra. In tutte le altre forme di violenze compiute sui minori, infatti la vittima ha la possibilità di riconoscere nell'abusante il colpevole. Non a caso l'incesto non si configura con più frequenza attraverso modalità non violente, anzi l'abusante ricorre a varie strategie di seduzione per ottenere la disponibilità da parte del minore (72). Come ha sostenuto un eminente psicoanalista, Ferenczi (73) «l'aberrazione dell'incesto sta nel fraintendimento tra il mondo infantile (e quindi il linguaggio della tenerezza) e la sessualità adulta (il linguaggio della passione)». Ciò che occorre mettere in evidenza è che nell'abuso sessuale intrafamiliare, la richiesta seduttiva del bambino, le cui fantasie e desideri sessuali non sono altro che surrogati del bisogno di amore e vicinanza, trova la risposta del genitore attraverso l'espressione di una sessualità reale perlopiù sconosciuta all'infanzia (74).

Il fattore psicopatogenico principale nell'incesto è la confusione a lungo termine dei livelli cognitivi, emozionali e sessuali di relazioni tra le generazioni (75). Il bambino, infatti, è posto in una condizione esistenziale altamente confusiva; l'adulto che lo dovrebbe guidare e proteggere è la stessa figura da cui il bambino dovrebbe difendersi. Per quanto possa sembrare cinico, alla luce delle conseguenze che un bambino subisce da una relazione incestuosa, sembra che una violenza sessuale, anche perpetrata con violenza fisica, sia

psicologicamente meno devastante di un abuso sessuale operato con le mani del pseudo-affetto e della seduzione. Infatti, nel caso in cui il bambino o la bambina subiscano la violenza sessuale perché costretti fisicamente, non si ingenerano in loro sensi di colpa causati dall'essere stati "complici" dell'esperienza sessuale (76). L'uso della seduzione comporta dei danni psicologici notevoli per il minore, perché se l'incesto-violento azzerà ogni distinzione di generazione e ruolo, l'incesto-seduttivo tende a dare esiti ancora peggiori perché la precosissima erotizzazione crea nelle vittime un legame patologico con il seduttore (77). Si determinano deformazioni della sua personalità: il bambino sente ogni parte di sé contaminata, sente il peso della colpa dal quale non può sfuggire, attiva un sentimento di sfiducia negli altri tale da determinare un suo atteggiamento paranoico verso tutti (78). L'ipereccitabilità causata da un'attività sessuale impropria è vissuta dal bambino con modalità devastante in quanto, attraverso la sessualità non voluta, egli soddisfa i suoi bisogni, certamente non sessuali; come conseguenza egli struttura un Sé confuso, un falso Sé tale da non permettere relazioni fra il suo interno, i suoi reali desideri, e il suo esterno in modo adeguato (79).

Da tutto questo si determina nel bambino una distorsione del suo essere nel mondo che gli sconvolgerà tutta la vita nel perenne meccanismo difensivo che adotterà con tutti i suoi simili, nella convinzione della propria impotenza a modificare gli eventi e a modificare se stesso. Disagio e disturbi psicologici andranno a sommarsi e ad amplificare tali modalità distorte, in una circolarità negativa, in un anello rigido che terrà prigioniero il bambino prima, e l'adulto poi, per tutta la vita, salvo che non vi sia un intervento diretto e mirato a modificare la sua personalità spezzando le catene interne, liberando quelle sue dimensioni interiori che fino ad allora erano state schiacciate (80).

Oggi, l'orientamento scientifico più recente tende ad essere piuttosto severo verso l'impostazione, accusata di facilitare un'ulteriore vittimizzazione del minore, secondo la quale il bambino può essere considerato, in alcuni casi, "vittima partecipante" (81), in quanto conoscendo l'aggressore, avrebbe consciamente o inconsciamente voluto il trauma sessuale, provocando l'adulto o assumendo un comportamento compiacente, oppure accettando in cambio dell'atto sessuale regali o denaro. Sarebbero in realtà gli adulti ad equivocare, interpretando come *avances* sessuali, gli atteggiamenti di ricerca e di sollecitazione affettuosa da parte dei bambini. La tesi prevalente al riguardo è che la partecipazione del minore non può in ogni modo incidere sulla responsabilità dell'adulto (82). Oggi come oggi possono

essere causati anche non pochi "traumi secondari" nel bambino vittima di abuso sessuale, a causa dell'incompetenza degli operatori nei vari ambiti di presa in carico della situazione (83).

Occorre ricordare che l'abuso sessuale non cessa di avere effetti al momento della neutralizzazione e dell'allontanamento dell'abusante dalla vittima. Di conseguenza, quando viene intrapreso un accertamento peritale è necessario cercare molto di più dell'attendibilità di una testimonianza: bisogna entrare in contatto emotivo con il bambino per individuare, al suo interno, la presenza di un'esperienza estranea ed imposta, che continua a produrre effetti nel tempo. Il bambino, che è stato abusato a lungo, non ha alcuna aspettativa di trovare un adulto comprensivo ed accogliente, perché l'esperienza subita è tale da fargli vedere la realtà alla luce degli eventi vissuti: così egli chiederà di lasciarlo solo, perché la solitudine è comunque uno spazio vuoto in cui forse, crede di potersi rifugiare (84).

2. Lo sfruttamento sessuale minorile ed il turismo sessuale

2.1. La prostituzione minorile in Italia

In Italia ci sono circa 18.000 prostitute straniere, il 35-40% di queste, ha meno di diciotto anni (85). Dall'indagine effettuata sui casi segnalati al Tribunale per i minorenni di Venezia tra il 1998 e il 2000 (86) si evince che, nella maggior parte dei casi, si tratta di giovani dell'est europeo, ragazze che hanno vissuto situazioni disagiate (disgregazione familiare, difficoltà economiche, alcolismo, ecc.), che scappano dal proprio paese al seguito di fidanzati con grandi promesse, o vittime di rapimenti o di violenze.

Queste giovani vengono gestite prevalentemente da persone legate alla criminalità organizzata, che pretendono guadagni di un milione al giorno. Qualsiasi ribellione viene punita con nuove violenze e/o ritorsioni verso i familiari rimasti in patria, non sono rare le esecuzioni esemplari, come è documentato dalla cronaca. Il grado di sudditanza psicologica di queste giovani nei confronti dei loro aguzzini è molto forte: sono poche le ragazze che riescono a liberarsi e alcune di queste, per paura di ritorsioni, fuggono appena possono dalla comunità. Alla base di questi comportamenti delle minori prese in esame si ritrovano di frequente situazioni patologiche, quali disturbi del carattere e psicopatie, situazioni familiari e ambientali particolarmente sfavorevoli, carenze di senso morale variamente motivate, che finiscono con l'agevolare l'ingresso nel mondo della prostituzione.

Non è facile avviare una prospettiva di mutamento, anche perché un ulteriore ostacolo all'intervento di sostegno da parte delle istituzioni deriva dalle pressioni che la criminalità organizzata effettua sui familiari rimasti nel paese di origine. L'assenza quasi totale di risposte significative provenienti dal paese d'origine delle minori, che è stato interpellato solo nel 57,6% delle situazioni esaminate dal Ministero delle Pari Opportunità, rinforza in queste ragazze il senso di abbandono e di sfiducia nei confronti delle istituzioni. Lo Stato di appartenenza risponde solo nel 12,2% delle procedure, inviando di rado informazioni sulla famiglia (6%), eccezionalmente avanzando richiesta di rimpatrio (3%); la risposta è rara anche nei casi in cui la minore dichiara di essere stata "rapita". Insufficienti risultano anche le notizie che pervengono sulle famiglie, delle quali si trova riscontro solo nel 57,5% dei casi esaminati.

È ancora presto per valutare l'efficacia del nuovo art. 25 *bis* del R.D. 30 luglio 1934, n. 1404 dato che la sua istituzione risale alla seconda metà del 1998, ma gli esiti già riscontrati sono diversi: solo in alcuni casi (6%) è avvenuto in affido eterofamiliare che fa ipotizzare un buon inserimento delle ragazze nel nostro contesto sociale; 3 minori sono state rimpatriate; il 24,4% sceglie la fuga dalla comunità, in alcuni casi sotto le violente pressioni dall'estero. Il 15,5% delle procedure è stato archiviato per raggiunta maggiore età e altrettante procedure sono state chiuse con la conferma del provvedimento in atti di collocamento in comunità. Il rimanente 30% delle procedure rimane sospeso. Le minori che non scappano dall'istituto di accoglienza corrono il rischio di venire "dimenticate", spesso in attesa del compimento dell'età di diciotto anni che, pone fine all'intervento del Tribunale per i minorenni. Di coloro che fuggono dalla comunità vengono perse le tracce; si presume che vengano condotte in altre località o in altri paesi con documenti falsificati. Molto quindi rimane ancora da organizzare nel lavoro tra istituzioni per tutelare queste minori che provengono da storie di violenza (abusi, maltrattamenti, inganni da parte di familiari e "fidanzati") e che hanno comunque il miraggio del "restare in Italia a lavorare" (48,5%). Le minori hanno bisogno di recuperare almeno a livello minimo il loro svantaggio scolastico, di ottenere un valido sostegno psicologico, di rientrare in ritmi di vita normali, e in primo luogo di essere protette da chi le sfrutta.

2.2. La prostituzione minorile nel resto del mondo

Mentre i *Mass Media* danno un'immagine stereotipata del pedofilo e la popolazione si convince si tratti di malattia, nei paesi in via di sviluppo, ci sono villaggi privi di adolescenti

che si sono trasferiti tutti nei grandi centri urbani. La maggior parte di loro è coinvolta nella prostituzione, in alcuni casi di loro iniziativa, in altri obbligati perché venduti come schiavi dagli stessi genitori (87). In paesi come la Thailandia, una ragazza che si prostituisce guadagna 20-30 volte di più di quanto guadagnerebbe con ogni altra occupazione a lei accessibile (88). Le condizioni in cui vivono queste ragazze (spesso bambine) sono devastanti: c'è un largo uso di psicofarmaci ed alcool per riuscire a reggere questo tipo di vita, molto spesso si verificano suicidi, soprattutto quando le condizioni fisiche non permettono più loro di lavorare. Il detto più comune di Patpong, strada di Bangkok è: «donne a 10 anni, vecchie a 20, morte a 30» (89).

In Brasile ci sono bambine che a tredici anni vengono considerate e si sentono donne. Per entrare nei locali le ragazzine devono essere maggiorenni, ad eccezioni di quei locali in cui l'entrata è accessibile anche a bambine di dodici anni, le cosiddette "ninfette" (90). Il divieto di accesso però, non preoccupa troppo le ragazzine, che aspettano il cliente sul marciapiede di fronte. In Brasile ci sono moltissimi bambini e bambine che fumano ed inalano colla da piccole buste di plastica, addentano pane duro servito dalle cucine dei ristoranti adiacenti ai "luoghi di prostituzione". Camarca sostiene che in Brasile la gente ha paura dei bambini, non si fida di loro perché li ritiene quasi tutti drogati di colla, che non ci mettono molto a tirare fuori un coltello se scorgono i dollari. Gli stessi bambini che spesso dormono al riparo delle poche automobili parcheggiate, o avvolti in fogli di giornale.

2.3. Cosa rende i bambini vulnerabili allo sfruttamento sessuale?

La prostituzione, nei paesi in via di sviluppo, è vissuta come una delle poche fonti di sopravvivenza e le cause si perdono nella notte dei tempi.

C'è però, da fermarsi un attimo e analizzare una considerazione. Oggi come oggi, le ragazzine di 13-14 anni, si sentono adulte e non fanno niente per nascondere. Forse sono davvero già donne. Probabilmente si tratta di una sorta di "sviluppo" della società, le ragazzine oggi sono molto più propense ad emulare personaggi della moda, dello spettacolo, che rimandano immagini non proprio "caste". Hanno sicuramente molta più voglia di vivere le emozioni "adulte" che continuare a giocare con le bambole. Senza dubbio una "spinta" fondamentale in questo senso è data da un altro tipo di sviluppo, quello fisico. Oggi l'età del menarca si molto abbassata, spesso a 9 anni già moltissime bambine hanno il primo ciclo mestruale, che in

termini sessuali significa possibilità di avere un bambino, e che si traduce in una fisicità pronta per un rapporto sessuale. Magari anche se non si sentono psicologicamente pronte, è difficile convincerle che "mentalmente" devono ancora aspettare, ed è qui che probabilmente i genitori fanno leva sui famosissimi "valori": il primo rapporto solo quando c'è l'amore. Ma quello vero. È inutile dire, le ragazzine di dodici anni sono già donne, magari inesperte, ancora molto insicure ed ingenua, ma sono donne. In Brasile soprattutto, questa concezione è disarmante e facilmente riscontrabile vista la principale attività di sopravvivenza: la prostituzione. La concezione sociale comune in Brasile è che, senza ripensamenti, la ragazzina che vive nella *favelas* a tredici anni è una donna fatta, che probabilmente si sente anche molto lusingata dagli sguardi ammirati. Sono solo fiorellini appena sbocciati, ma che sanno essere maledettamente seduttive. Camarca ne *I Santi Innocenti* descrive molto dettagliatamente l'atteggiamento che vive una ragazzina di dodici anni brasiliana:

si mascherano da donne fatali, si nascondono dietro a trucchi e tacchi a spillo. Non solo vengono considerate donne, ma sono loro a sentirsi tali. Fanno di tutto per attirare l'attenzione del cliente con gridolini e sguardi accattivanti, ancheggiando languidamente e prostrandosi in seducenti effusioni. Se il cliente non apprezza, si sentono rifiutate, socialmente disconosciute (91).

Forse sono ancora bambine, forse dovrebbero ancora giocare, ma non ci dimentichiamo che la prostituzione è una fonte importante per la loro sopravvivenza. Essere costrette ad affrontare problemi "adulti" le spinge per forza a crescere, ad una maturità che altre bambine del mondo, coccolate da benessere ed agiatezza, possono permettersi di non avere. Non possiamo certo pretendere che, dopo che la società le costringe a prostituirsi per vivere, i loro pensieri siano ancora quelli senza tempo, i pensieri dei bambini.

Provando ad analizzare le cause, ci si trova di fronte alla solita statistica dell'ECPAT (*End Child Prostitution in Asian Tourism*) (92), secondo cui la povertà è solitamente la prima causa di questo squallido mercato. Già in tenera età i bambini vengono venduti o "dati in uso" a chi li vuole sfruttare sessualmente in cambio di denaro o beni di consumo (93). La mancanza di valori dovuta ad un ambiente privo dei fondamentali mezzi di sussistenza e di educazione può spingere ad azioni violente e incontrollate anche nell'ambito della stessa famiglia dove i più deboli, i minori, soccombono ad ogni sorta di maltrattamenti e spesso subiscono abusi da parte dei genitori e dei fratelli maggiori. Come sostiene O' Grady infatti,

la forza che spinge i genitori a vendere i propri bambini non è soltanto la povertà, ma l'erosione di valori. C'è una motivazione consumistica dietro lo scambio della propria figlia - da parte di una famiglia contadina - con una televisione in bianco e nero. Nell'ambito delle comunità rurali di molti paesi, c'è bisogno di programmi educativi, capaci di sottolineare i valori sociali e delle piccole comunità (94).

Il punto è che se, come risultato della violenza domestica, i giovani si ritrovano sulla strada, l'istinto di sopravvivenza li rende per forza vulnerabili ad un certo genere di proposte, inclusa la prostituzione, specie se si tratta di ragazzine, ma anche i maschi ne sono sempre più coinvolti. Secondo Saffiotti (95) la questione è con quale modello il giovane può identificarsi. Troppo spesso infatti, per il giovane che scappa lontano da casa, ad esempio, il modello maschile è rappresentato dal ladro o dal rapinatore, dall'assassino o dallo spacciatore, specialmente se motivo dell'allontanamento sono state le violenze domestiche (96).

Nonostante questo sia un fattore determinante, secondo l'ECPAT, la povertà da sola non può spiegare perché così tanti minori sono vittime dello sfruttamento sessuale. Molti bambini infatti, provenienti da famiglie povere non entrano nel giro della prostituzione, al contrario, bambini più agiati possono finire nel mercato del sesso (97). Lo sfruttamento sessuale dei minori si attua tanto nei paesi sviluppati, quanto in quelli in via di sviluppo, per questa ragione è importante considerare anche altri fattori che lo rendono possibile. Primi fra tutti sicuramente gli abusi e la trascuratezza verso i bambini. ECPAT ritiene infatti che l'80% dei bambini sfruttati nell'industria del sesso abbiano sofferto in precedenza di abusi fisici e psichici da parte dei loro familiari e, alcuni, addirittura siano stati oggetto di aggressioni sessuali da parte dei loro parenti o amici. Alcuni bambini assistiti nel 1998 dall'*International Summit of Sexual Exploited Youth* (98) riferiscono che il loro ingresso nel mondo del sesso a pagamento è avvenuto nel momento in cui i genitori hanno rivelato loro di essere "figli indesiderati". Alcuni considerano l'ingresso nel giro della prostituzione come un grido d'aiuto e una richiesta d'amore (99).

Un altro fattore da tenere in considerazione nell'analisi delle cause dello sfruttamento sessuale, può essere quello del conflitto armato. Durante il caos dovuto ai conflitti armati o agli esodi di massa infatti, genitori e figli finiscono spesso per separarsi e molti bambini rimangono orfani (100). I minori non accompagnati sono più esposti all'abuso e allo sfruttamento sessuale. L'aumento dei conflitti armati nel mondo ha prodotto un numero

crescente di bambini prede degli sfruttatori. Numerose scomparse, ad esempio, sono avvenute nei campi di rifugio del Kosovo, così come in quelli africani. I minori vengono venduti e trafficati dagli stati con situazioni di conflitto verso quelli adiacenti relativamente sicuri, ad esempio da Myanmar verso la Thailandia, o dalla Georgia alla Turchia. In Colombia è stato riferito di ragazze intorno ai 12 anni che in cambio di protezione offrivano prestazioni sessuali al personale paramilitare. In Messico sono state trovate due ragazze del Guatemala, sempre di 12 e 10 anni, che si prostituivano per i soldati in una caserma di una città al confine (101).

In molti paesi sviluppati, i minori inseriti nel giro della prostituzione non sono poveri che tentano di sfuggire alla loro condizione di miseria, ma provengono dalle classi medie e sono mossi dal desiderio di ottenere facili guadagni. Sono influenzati dalla pressione delle forti pubblicità, così come dal valore che la stessa società attribuisce ai beni di consumo firmati e costosi. Nelle Fiji, ad esempio, numerosi rapporti rivelano un crescente incremento di minori che si prostituiscono durante il periodo delle feste per guadagnare soldi da investire nei regali. Stando ad indagini delle forze dell'ordine italiane, questo fenomeno è abbastanza diffuso anche nel nostro paese (102).

Un terribile e assillante problema è rappresentato dall'AIDS. L'Unicef ha stimato che, entro la fine del 2000, 10.4 milioni di bambini africani di età inferiore ai 15 anni hanno perso i loro genitori a causa dell'AIDS (103). Terre des Hommes valuta che l'Asia raggiungerà presto l'Africa per numero di infetti in valore assoluto, e questo significa che probabilmente in un futuro prossimo la guida di molte famiglie ricadrà nelle mani degli stessi figli. Orfani, o semplicemente bambini, oppressi dalla responsabilità di prendersi cura dei loro fratelli più piccoli, possono facilmente divenire vittime di sfruttamento sessuale e abusi.

Un fattore curioso e forse poco conosciuto è quello che ECPAT riferisce alla condotta sessuale irresponsabile. Molti uomini considerano come discriminante la verginità di una ragazza, sia in vista del matrimonio, che fuori da esso. In aggiunta, esistono diverse leggende e miti popolari sul sesso con donne vergini. In molte regioni dell'Asia, per esempio, alcuni uomini credono che l'avere rapporti sessuali con una ragazza giovane (quindi presumibilmente vergine o con pochi altri partners alle spalle), possa proteggerli dal contrarre l'HIV. Alcuni credono addirittura che questo possa curarli. E ancora, c'è chi crede che avere un rapporto con una ragazza molto giovane, possa restituire giovinezza, donare buona salute, longevità, vigore, successo e fortuna. Molte di queste credenze sono diffuse anche in Africa. Esistono anche altre tradizioni che rendono i minori vulnerabili allo sfruttamento sessuale. Ad

esempio, in alcuni paesi, le figlie delle prostitute finiscono per prostituirsi anch'esse, e questo accade per via di strutture come il sistema di caste che possiamo trovare nell'Asia del Sud. Oppure può accadere anche per vie informali, come in Messico, a Tapachula, dove vivono delle ragazze che lavorano nell'industria del sesso, seguendo le orme delle loro madre (104). Formalmente o informalmente, il risultato rimane tuttavia lo stesso, figlie di prostitute raramente hanno possibilità alternative. In Ghana bambine, di solito sotto i 10 anni, vengono donate ai santuari locali nel caso in cui un membro della loro famiglia abbia commesso una colpa, per espiare il peccato. In questa tradizionale pratica, nota come *Trokosi*, la ragazza diviene proprietà del monaco feticista e deve provvedere al suo appagamento sessuale e ad altri lavori per lui. Nel 1998 il Parlamento del Ghana ha penalizzato tale pratica, tuttavia si stima che nei monasteri ci siano ancora circa 4.500 giovani coinvolti in questa pratica.

In un recente studio sulla prostituzione nella Thailandia del Nord realizzato da ECPAT (105), i bambini delle "tribù delle colline" venivano definiti come uno dei gruppi più esposti al rischio di sfruttamento sessuale. Questo perché i thailandesi negano loro molti diritti, come quello allo studio e al lavoro. In una ricerca sullo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori condotta nel 2000 dal *Ministry of Woman, Family Welfare and Child Development* delle Mauritius, è emerso che la maggior parte dei minori coinvolti nella prostituzione provenivano da comunità residenti in quartieri malfamati. Queste aree sono occupate principalmente da minoranze "creole" (106). Un altro rapporto di *Save the Children* Canada, anch'esso del 2000, mostra come sebbene i giovani aborigeni siano solo il 3-4% della popolazione complessiva, in molte località essi costituiscono la maggioranza degli occupati nell'industria del sesso, raggiungendo addirittura il 90%.

Sappiamo che le forme di prostituzione sono essenzialmente due: lo sfruttamento all'interno dei bordelli, a cui i bambini spesso vengono venduti come schiavi sessuali dalle loro stesse famiglie; e la prostituzione di strada, ove i bambini vendono servizi sessuali in cambio del minimo indispensabile per la sopravvivenza. I bambini di strada, in particolare, possono essere trovati in diverse città dell'America Centrale e del Sud. Questi spesso sono costretti a prostituirsi per sopravvivere, e in confronto ad altre forme di prostituzione i loro guadagni sono veramente miseri. In Ciudad Jarez, una città di confine del Messico, i bambini di strada (solitamente tra i 12 e i 17 anni di età) lavorano occasionalmente nel commercio sessuale per la loro sussistenza. Lavorano tramite intermediari che ricevono i compensi e ne danno a loro una minima parte. Alcune volte questi vengono pagati con droga o con richieste di altri lavori

collegati alla pornografia. Situazioni simili le troviamo nell'Europa dell'Est. In Romania circa il 5% dei bambini senza casa è vittime dello sfruttamento sessuale ai fini commerciali.

2.4. Il turismo sessuale in Romania: i bambini delle fogne di Bucarest

Bucarest è la capitale della Romania e conta circa 2.500.000 abitanti, la maggior parte dei quali vive con un salario mensile di circa duecentomila delle vecchie lire italiane. Bucarest conta più o meno sessanta casinò ed un elevato numero di *nights clubs*, tanti maxi-schermi digitali che propongono ininterrottamente gli ultimi modelli di telefonia cellulare e succhi di frutta italiani. È una città che presenta tantissime contraddizioni, ad esempio, quando ci fu la storica eclissi di sole nel 1999, molti contadini si rinchiusero in casa dopo aver ucciso le loro bestie, convinti che fosse arrivata la fine del mondo, una donna gettò in fondo ad un pozzo il suo neonato per paura che potesse essere il figlio del demonio ecc. La Romania appare come un punto di confine tra il medioevo ed il 2000, tra preistoria e modernità. (107) Bucarest ha anche un suo lato squallido, è un serbatoio per chi sfrutta e violenta i bambini, una richiestissima tappa per chi pratica il turismo sessuale. Il turista deve trascorrere solo due ore di aereo per poter soddisfare qualunque turpe desiderio, per poter comprare un bambino con un lecca lecca, per affittare per pochi dollari, un appartamento appena fuori città o una camera in un prestigioso hotel, dove il portiere non vede e non sente nulla, per pochi dollari, ovviamente. Racconta Camarca:

Se vuoi entrare nei loro cuori baciali in bocca. Non pensare alle malattie. Non ti succede niente. Le bambine ci stanno subito, schiudono le labbra e ci mettono la lingua in mezzo. Se tu rispondi ce li hai in pugno. Sono tutti senza famiglia, abbandonati per strada. I genitori li hanno rinnegati, tu vai lì per una settimana e prendi il posto della mamma. Trattali come se li amassi sul serio. Ne vale la pena, in cambio otterrai l'appagamento incondizionato di qualunque desiderio (108).

Bucarest è una città piena di bambini di strada e di cani randagi, entrambi sporchi, soli, denutriti, entrambi randagi in cerca di cibo. Negli orfanotrofi, nelle fogne, nelle stazioni o sui marciapiedi di Bucarest e di tutta la Romania, la storia ci scorre vicinissima senza nemmeno conoscerla. La psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi scrive: «Come una sorta di realtà

parallela ed inutile, l'occhio dell'occidente comodamente dorme, fa finta di niente e sogna libero dagli scrupoli di ciò che gli accade accanto» (109).

E la storia parla finalmente di questi bambini, dai 3, 4 anni, fino a 16, 17 anni, soli e abbandonati dalle famiglie, inesistenti per un governo che si rifiuta di prendersene cura, come dovrebbe. I bambini delle fogne, perché proprio nelle fogne questi bambini dormono, per sopravvivere al freddo. Nelle fogne perché passa il metanodotto, con i suoi grandi tubi, caldi, che permettono di mantenere una temperatura intorno ai trenta gradi, e non solo. Il ventre della terra permette loro anche di essere al sicuro, perché il ricco occidentale non scende là sotto, dove si respira un «odore di panni sudati incrostati di vomito che fa salire una claustrofobia sensazione di sepoltura» (110).

Quando i pedofili hanno provato a scendere nelle fogne, se ne sono amaramente pentiti: Massimiliano Frassi, responsabile dell'associazione Prometeo (111), che più di una volta ha avuto occasione di scendere in quell'inferno, ha notato le borse e le macchine fotografiche digitali appese come trofei di caccia ai bastoni di ferro, in attesa di essere rivendute sul mercato per pochi spiccioli. In estate invece, quando la temperatura raggiunge per strada i quaranta gradi, molti bambini abbandonano le fogne (dove si arriva ai sessanta gradi), per andare al mare, nel senso che si trasferiscono nelle località di villeggiatura, dove grazie alla presenza dei turisti sessuali, cercano di guadagnarsi una giornata di vita in più. Altri invece si rifugiano nei boschi (da qui il soprannome dispregiativo di "boschettari"), che vivono con animali, scavando nel terreno le proprie tane dove dormire e trovando riparo nel buio dalle aggressioni degli avidi cacciatori che sono perennemente sulle loro tracce (112).

Viene spesso da chiedersi come è possibile che così tante famiglie abbandonino i loro piccoli e che nessuno faccia niente per loro. È rassicurante pensare che nella parte di mondo in cui noi viviamo, non passerebbe certo inosservata una situazione del genere, con la speranza (e mi piace pensare, la consapevolezza) che qualcuno si muoverebbe (fossero anche solo le associazioni di volontariato) per far cessare tanto squallore. Ma la storia romena non è come la nostra: quasi tutte le famiglie di provenienza dei bambini sono famiglie estremamente povere, spesso i genitori condividono con 7, 8 bambini uno spazio di venti metri quadrati, senza riscaldamento, né servizi sanitari (113). A peggiorare la situazione, parallelamente alla povertà economica, c'è una povertà morale ancora più profonda. Il più delle volte, il padre, schiacciato da una situazione che non riesce (e non può da solo) gestire, è un etilista o ha

gravi problemi psichici e sfoga la sua rabbia, la sua impotenza, sui bambini, innocenti, che non capiscono.

Una delle principali cause di fuga da casa dei bambini, potrebbe essere l'abuso intrafamiliare che subiscono da parte dei genitori (114), per questo motivo una volta che si trovano in strada accettano la logica di doversi prostituire per sopravvivere, passando dalla condizione di vittime passive a quella di vittime attive (115) ovvero, scegliendo di dover subire violenza, non subirla per scelta altrui (ma hanno davvero una qualunque altra alternativa?). E non solo da casa fuggono a causa delle violenze subite, ma anche dagli orfanotrofi. Quello degli istituti che accolgono piccini è un tasto particolarmente dolente per la Romania, si conta che tra i minori ancora negli istituti, il 10% sia destinato agli istituti psichiatrici e il 30% rimarrà assistito cronico, di questi 3.500 sono sieropositivi (116).

Sembra che i bambini che vivono in strada, nella sola Bucarest, siano oggi, circa 5.000, anche se non esistono stime precise, perché molti di questi bambini transitano nella capitale non fermandovisi stabilmente. Inoltre, il Governo non riconosce questi bambini, è come se non esistessero per nessuno, come se fossero figli di un dio minore, carne da macello per chi vorrà assaggiare. Il 6% di questi bambini in strada vi è nato. Sono i figli delle ragazzine che fuori di casa hanno una sola possibilità per sopravvivere: prostituirsi. La maggior parte di queste bambine sono sieropositive e così anche i loro figli. Nessuna di loro arriverà alla maggiore età, se avranno fortuna potranno tentare di curare i loro figli nell'ospedale principale di Bucarest, il cui reparto infettivi è «una perla incastonata in un monile di latta» (117).

Il pedofilo turista sessuale in Romania, spesso cerca vittime sempre più giovani dimenticandosi che proprio per la loro tenera età i loro corpicini sono più vulnerabili, le membrane delicate permettono con più facilità che avvenga il contagio dell'AIDS. Ma a questo il pedofilo sembra non fare caso, anzi, cerca vittime sempre più giovani e sfoga la sua bestialità contagiandoli e condannandoli, così, definitivamente a morte certa.

Il responsabile dell'associazione Prometeo (118) durante uno dei suoi viaggi a Bucarest ha avuto l'occasione di conoscere uno di loro, un pedofilo turista sessuale. Frassi sostiene che più o meno sembrano tutti uguali, nei modi, nell'apparenza, nel modo di vestire, nello squallore di quello che fanno. L'uomo che racconta la sua storia a Frassi ha più o meno cinquant'anni (portati male), camicia bianca candida aperta sul petto rigorosamente villosa, pochi capelli tirati indietro con il gel (effetto "unto su unto"), fronte alta e spaziosa, non sempre segno d'intelligenza, evidentemente, al polso pesante orologio rolex d'oro, rigorosamente originale.

Imprenditore, sposato con un'insegnante elementare da venti anni, due figlie di sedici e quattordici anni che d'estate vanno a fare i corsi di lingua inglese a Londra, perché con l'inglese poi gireranno il mondo e poi è sempre importante sapere una lingua straniera. Quando Frassi gli chiede se le sue figlie sono fidanzate? La sua risposta è «Certo che no, sono troppo giovani!» (119) Troppo giovani. A Bucarest ha una delle 6.000 imprese italiane (la metà delle quali coperture per traffici illeciti o scappatelle amorose, come se l'una escludesse l'altra), dove produce articoli pagandoli poco o niente al laboratorio convenzionato, da rivendere in Italia a caro prezzo nelle boutique del centro. In Romania cerca le bambine, le adora di non più di 10 anni, le trucca e le riempie di profumo, ama lavarle nella vasca da bagno nella quale svuota tutti i boccettini che la Direzione dell'hotel (che ormai conosce bene i suoi gusti e li anticipa), gli regala. Racconta che l'ultima bambina che ha "amato", aveva 12 anni, troppi, ma lui era troppo stanco quella sera per cercare ancora. La bimba, Sandra, vestita con una gonnella a fiori e una camicetta rosa, è in AIDS conclamato, regalo di un turista francese che due anni prima l'aveva violentata per tre giorni consecutivi lasciando al patrigno, suo "tutore", come pagamento, 50 dollari ed un impermeabile in pelle. Sandra, non resiste a lungo a questa ulteriore violenza e muore dopo poche ore. Il pedofilo è arrabbiato: a caro prezzo ha pagato un giocattolo che si è rotto subito. Ore dopo, in un vicolo troveranno racchiusa in un sacco una bambina con una gonnella a fiori ed una camicetta rosa.

Anche per i bambini molto piccoli, 4, 5, 6 anni d'età, la prostituzione spesso è l'unico rimedio per sopravvivere, stando in strada. Non essendo "sufficientemente abili per rubare", non riuscendo a trovare soldi chiedendo l'elemosina, hanno come unica possibilità quella di accettare le offerte fatte loro dal pedofilo. Offerte fatte anche in mezzo alla strada, racconta Frassi:

La bambina ha non più di otto anni, il viso è coperto di macchie nere. Sporca come i cani che la seguono. L'auto le si ferma così vicino che per un attimo penso che l'abbia investita. L'uomo seduto dietro, scende, parlotta brevemente con lei, quindi dopo essersi slacciato i pantaloni la costringe ad avere un rapporto orale. Lì, in mezzo alla strada, sotto la luce tristemente spettrale del vecchio lampione arrugginito (120).

A Bucarest la carta dei diritti dei bambini è violata su tutti i fronti. Nessuno di loro viene amato, nessuno di loro viene nutrito, nessuno di loro va a scuola, nessuno ha la garanzia di poter sopravvivere, una sorta di *Dead Boys Walking*.

Capitolo V

Le interpretazioni e le soluzioni psichiatriche

Se guardi a lungo l'Abisso, l'Abisso scruta dentro di te...

Friedrich Wilhelm Nietzsche

1. Pedofilia: i criteri diagnostici

1.1. I criteri diagnostici del D.S.M

I trattati psichiatrici più recenti e accreditati, annoverano il profilo psicologico della personalità pedofilia all'interno delle Parafilie (1). Clinicamente, le parafilie corrispondono ad un disturbo psicopatologico (2) anche se ci sono alcuni autori (3) che ritengono questa definizione estremamente riduttiva rispetto alla generalità della problematica e, soprattutto, rispetto ad una percezione carica di vissuti moralistici riferiti alle parafilie che nella terminologia clinica precedente all'attuale, erano definite "Perversioni Sessuali" (4).

Analizzando nel dettaglio il DSM-IV (5) le parafilie sono «caratterizzate da ricorrenti e intensi impulsi, fantasie o comportamenti sessuali che implicano oggetti, attività o situazioni inusuali e causano disagio clinicamente significativo o compromissione dell'area sociale, lavorativa, o di altre aree importanti del funzionamento». Esse includono l'esibizionismo, il feticismo, il frotteurismo, la pedofilia, il masochismo sessuale, il sadismo sessuale, il feticismo di travestimento, il voyeurismo, e la parafilia non altrimenti specificata. Sembra dunque, che nel tentativo di non pervadere la definizione delle parafilie con elementi moralistici, il Manuale statunitense suggerisca la restrizione del termine alle situazioni nelle quali vengono utilizzati oggetti non umani o in cui un effettivo dolore od umiliazione vengono inflitti a sé, al proprio partner o, in ultimo, quando vengono coinvolti bambini od adulti non consenzienti (6). Gli autori del DSM-IV per mantenere un margine di tolleranza al

continuum tra fantasia ed azione, hanno elaborato uno spettro di gravità, con tre diversi criteri in ordine alle manifestazioni di una o più parafilie:

1. *lieve* o *tenui*, quando vi è un marcato disagio per gli impulsi, ma i pazienti, pur essendo turbati dalle loro spinte sessuali parafiliche, non le mettono in atto;
2. *moderata*, quando la spinta pulsionale è messa in atto solo occasionalmente;
3. *grave*, che presuppone che i pazienti mettano ripetutamente in atto le loro spinte parafiliche.

Sempre secondo il DSM-IV, la pedofilia viene focalizzata tra le parafilie quando comporta un'attività sessuale con bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli) e il pedofilo abbia almeno 16 o più anni e sia almeno di 5 anni maggiore del bambino. Il disturbo avrebbe inizio, secondo il DSM-IV (7), solitamente con l'adolescenza, anche se alcuni soggetti riferiscono di non aver provato eccitamento verso i bambini fino alla mezza età (8). Volendo fare un esempio, il sedicenne che abusa di un undicenne è considerato un pedofilo, ma non se la sua vittima ha raggiunto i 12 anni, così come non è pedofilo il diciannovenne che abusa di un ragazzo di 14 anni. È evidente che la rigidità del modello teorico, seppure necessaria, stride con la realtà sfumata e complessa della sessualità. La frequenza di tale comportamento pedofilo è fluttuante e in relazione agli stress psicosessuali (9). Un limite che i redattori del manuale diagnostico sembrano conoscere è la differenza nei tempi e nei modi con cui la parafilia può manifestarsi (10): alcuni soggetti con pedofilia sono attratti esclusivamente da bambini (tipo esclusivo), mentre altri sono talvolta attratti anche da adulti (tipo non esclusivo); alcuni pedofili sfogano i propri impulsi con bambini e possono limitarsi a spogliare il bambino e a guardarlo, a mostrarsi, a masturbarsi in sua presenza, a toccarlo con delicatezza ed ad accarezzarlo. Altri devono fare agire al bambino un ruolo attivo o sottoporlo a pratiche penetrative (11). In tutti i casi l'attività parafilica viene di solito giustificata o razionalizzata, sostenendo o che ha un valore educativo per il bambino, o che il bambino ne ricava piacere sessuale, o che il bambino era sessualmente provocante.

Come anche recenti dati di una ricerca del CENSIS (12) confermano che il pedofilo agisce prevalentemente nella sfera familiare, (i soggetti possono limitare le loro attività ai propri figli, a figliastri o a parenti oppure, possono scegliere come vittime bambini al di fuori della propria famiglia), questa scelta non solo si armonizza con i dati epidemiologici, ma indirettamente prende atto della propensione del bambino a ricercare nel genitore o comunque nell'adulto disponibile, la sedazione di quei bisogni pulsionali che, non ancora definiti,

vedono la sessualità e l'affetto strettamente connessi (13). Benché alcuni pedofili minaccino il bambino per evitare che parli, il soggetto può essere attento ai bisogni del bambino per ottenere l'affetto, l'interesse e la fedeltà (14). E sebbene il principato della convenienza possa sembrare mantenuto, non bisogna dimenticare che per il bambino non si tratta di una scelta sessuale, ma di una risposta ad un generico bisogno di soddisfacimento istintuale che nulla ha a che fare con il consenso consapevole.

Dal punto di vista clinico, emerge che molti pedofili soffrono di una patologia narcisistica del carattere, ivi comprese delle varianti psicopatiche del disturbo narcisistico di personalità (15). In questi casi l'attività sessuale con bambini prepuberi ha come finalità oltre che il soddisfacimento della pulsione sessuale, quello di "puntellare" la fragile stima di sé del pedofilo. Per questo motivo, individui con queste perversione scelgono delle professioni nelle quali possono interagire con bambini, infatti queste occupazioni oltre a fornire maggiori occasioni di contatto, offrono ai pedofili la possibilità di ottenere dai bambini risposte idealizzanti che aiutano a mantenere l'immagine positiva del sé stessi (16). D'altra parte, spesso è il pedofilo a idealizzare i bambini e l'attività sessuale con loro, in modo da poter sostenere sia la fantasia inconscia di fusione con un oggetto ideale sia quella di ristrutturazione di un Sé giovane e idealizzato: l'ansia dell'invecchiamento e della morte può essere tenuta a distanza attraverso i bambini (17).

Lucia Lavagna (18), psichiatra, sostiene che quando la pedofilia è associata oltre che al disturbo narcisistico di personalità a gravi tratti antisociali, come parte di un'evidente struttura caratteriale psicopatica, le determinanti inconscie del comportamento possono essere strettamente collegate alle dinamiche del sadismo (19). La psichiatra spiega infatti, che la conquista sessuale del bambino è uno "strumento" di vendetta e che il pedofilo è spesso stato a sua volta, vittima di abuso, sperimentando quindi un senso di trionfo, di rivincita e di potere che accompagna la trasformazione «di un trauma passivo in una vittimizzazione perpetrata attivamente» (20). Per molti, l'aspetto più preoccupante del condensarsi tra fantasie sadiche e pedofiliche non è solo determinato dalla comprensibile brutalità che il crimine assume, ma anche dall'osservazione che, di solito, la gravità degli atti sadici aumenta nel tempo (21). Frequentemente, pedofilia e sadismo sono presenti nello stesso individuo in una difficile spirale: le persone che hanno bisogno di fantasie o azioni sadiche per raggiungere una gratificazione sessuale, stanno spesso inconsciamente cercando di capovolgere gli scenari infantili nei quali sono state vittime di abuso fisico o sessuale: infliggendo ad altri quello che accade a loro quand'erano bambini, ottengono al medesimo tempo vendetta ed un senso di

padronanza sulle esperienze infantili di abuso. Con questa finalità alcuni mettono in atto i propri impulsi sessuali sadici con un partner adulto consenziente (che può essere affetto da "masochismo sessuale"), che si sottopone di buon grado a dolore o umiliazioni e in questo caso parlare di psicopatologia è lecito sempre che ci si tenga a distanza dall'idea di cura; altri invece agiscono i propri impulsi sessuali sadici con vittime non consenzienti o bambini: allora l'idea di cura e punizione si confondono (22).

Ma vi è anche chi non considera necessariamente la pedofilia come una perversione sessuale. Secondo Von Fritzläer (23) ad esempio, la pedofilia può essere considerata perversione se esistono tre requisiti:

- a. tutte le volte che rappresenta l'unica forma di sessualità dell'individuo;
- b. quando è complicata da altre perversioni (il sadismo è molto frequente),
- c. ogni volta che si concreta in azioni nocive per il fanciullo.

Lo stesso autore sostiene che non sempre i rapporti sessuali tra adulti e bambini, anche prepuberi, sono negativi per i minori. Sostiene anzi, che è innegabile l'attrattiva sessuale dei prepuberi e, facendo leva sulle società in cui è concessa la poligamia (considerando che gli uomini scelgono lecitamente, le loro compagne tra fanciulle giovanissime e non sempre puberi), dichiara che il motivo per cui la relazione pedofila è bandita nella nostra società è soltanto da ricercare in motivi di ordine sociale e non fisiologico o morale, solo perché al bambino non sono riconosciuti diritti all'autonomia e all'autodeterminazione nel campo sessuale (24).

La maggior parte degli studiosi ed autori (25), ritengono che invece ogni attività sessuale fra prepuberi e adulti sia negativa per il bambino ed addirittura traumatica per lo sviluppo armonico della personalità, causando nel bambino danni legati alla perdita dell'infanzia e ad una crescita improvvisa non adeguata ai vissuti interni dell'Io, che proprio nella fase evolutiva, soprattutto per prepuberi, non può essere in grado di vivere appieno e serenamente la relazione pedofila, comprendendo nel profondo l'agito sessuale. Non è possibile, secondo la maggior parte della dottrina, parlare di amore consensuale, di rapporto basato sul consenso, soprattutto in considerazione del fatto che il bambino prepubere non può arrivare ad una scelta autonoma, essendo dipendente psicologicamente nella relazione (26).

1.2. I criteri diagnostici di Groth, Lanning, Holmes e St. Holmes e O'Connor

Nella nostra società ci sono comportamenti che riscuotono maggiore ostilità rispetto ad altri. Nonostante l'omosessualità sia una normale scelta sessuale (nel DSM-IV (27) è scomparsa la categoria dell'omosessualità come perversione sessuale), i comportamenti sessuali tra persone dello stesso sesso sono ancora, socialmente mal visti. In particolare se si tratta di comportamenti omosessuali messi in atto con persone più giovani e con minori, essendo presunta, non solo giuridicamente, ma anche socialmente, la mancanza di consenso e quindi la presenza di violenza. Una spiegazione di questo fenomeno è offerta dalla psicologia evoluzionistica (28). Il presupposto di questa prospettiva è che il nostro comportamento, in particolare quello sessuale, sia diretto alla massimizzazione del patrimonio genetico e quindi, tutti gli atti sessuali socialmente accettabili, dovrebbero essere finalizzati alla riproduzione (29).

Da qui nascono i tabù, che travolgono fatti come l'omicidio e l'incesto e naturalmente anche il comportamento pedofilo, essendo la pedofilia un'attrazione sessuale verso individui pre-puberi, non ancora capaci a "riprodurre", ed ha tra le sue componenti anche una biologico-genetica. Il punto di vista evoluzionistico e socio-biologico, cerca di comprendere il motivo per cui esiste un "istinto sociale" innato contro la pedofilia. E trova la sua risposta: da una parte, nell'esigenza di tutela e protezione dei "cuccioli" della società, in quanto destinati alla futura riproduzione della specie, dall'altra, tenta di capire il motivo per cui in certi soggetti, (con certe predisposizioni genetiche che interagiscono con l'esperienza ed il contesto in cui sono vissuti) c'è, ed è considerata normale, la tendenza a preferire persone più giovani, anche molto più giovani (30). Tra le diverse distinzioni della pedofilia operate dalla psico-sessuologia (31), una molto importante è quella tra pedofili regrediti (*regressed*), coloro cioè nei quali l'attrazione verso soggetti pre-puberi è preceduta da forme più mature di attrazione sessuale, e pedofili fissati (*fixed*), in cui vi è un arresto temporaneo o permanente dello sviluppo psico-sessuale e fin dall'adolescenza un atteggiamento di tipo pedofilo. Mentre i pedofili fissati raramente intrattengono relazioni sessuali -anche- adulte, sono spesso celibi e tendono ad essere attratti da (od a mettere in atto comportamenti sessuali pedofili verso) sconosciuti o vicini di casa, i pedofili regrediti spesso hanno relazioni sessuali adulte e sono sposati, non sono quasi mai omosessuali e tendono a rivolgersi sessualmente ad individui più giovani in conseguenza di frustrazioni e conflitti di relazione con soggetti della loro età, per cui la "scelta pedofila" costituirebbe un mezzo di soddisfazione sostitutivo di "normali"

relazioni adultofile (32). Una chiara descrizione del pedofilo fissato, è offerta da Claudio Camarca (33):

Non è sposato, riceve poche amicizie selezionate. Tre camere, bagno, cucina. Una cantina adibita a sala Internet dove è libero di volare ore e ore in rete. Meticoloso, puntuale, puntiglioso. Mai passato con il rosso, mai dato nell'occhio. Beve solo di sabato sera, non ha compagno/a fissa. La sua idea di "fare quattro salti" è passare la notte a masturbarsi davanti alle immagini che dal videoregistratore scorrono in televisione. Quando incontra un bambino gli sudano le mani. Lo segue allontanarsi spiandolo dallo specchietto retrovisore. Si innamora di un bambino veduto una volta di sfuggita. Ci ripensa come al rallentatore fantasticando su un sorriso mai accennato su uno scambio di sguardi inesistente. Un bambino a cui dà un nome e che fa viaggiare nella rete con il volto di altri, realmente sodomizzati e costretti a rapporto orali brutalizzanti (34).

Alcuni autori (35), hanno operato una distinzione che differenzia il pedofilo dal *Child Molester*. *Child Molester*, termine di derivazione anglosassone utilizzato molto negli studi statunitensi, definisce quel soggetto che «si intrattiene in realtà sessuali illecite con minori, indipendentemente dal sesso, dall'unicità o ripetitività degli atti, dalla presenza o assenza di condotte violente; se la vittima sia pubere o prepubere, conosciuta o meno, legata o meno da vincoli di parentela con l'aggressore» (36). Chiaramente, non tutti i pedofili, di fatto, devono essere considerati *Child Molester*. I criteri diagnostici del DSM-IV ad esempio, parlano di "fantasie", quindi situazioni non agite; molto spesso i pedofili si limitino ad attività autoerotiche, oppure scelgono di vivere le proprie fantasie con adulti che presentano tratti somatici infantili, con corporatura minuta, caratteri sessuali secondari poco definiti e appariscenti. I *Child Molester* invece, sono soggetti che agiscono sempre assumendo comportamenti sessuali in danno ai minori (37). Ora, se è dimostrato che il pedofilo può non mettere mai in atto, nella realtà, condotte di prevaricazione, è altrettanto vero che un *Child Molester* può non essere un pedofilo: ad esempio il *molester* può essere un soggetto che decide di sperimentare un rapporto con un minore per sola curiosità o casuale disponibilità, preferendo per il resto soggetti adulti come partner sessuali abituali (38). Tuttavia, ovviamente, molti pedofili agiscono i loro impulsi, divenendo *Child Molester*, così come molti *Child Molester* sono in realtà pedofili. Rispetto a questa tipologia di comportamento pedofilo, gli stessi autori, hanno proposto una differenziazione di due gruppi, i *Child Molester*

situazionali e i *Child Molester* preferenziali, a loro volta ripartiti in sottocategorie (39). È stato soprattutto Ken Lannington (40), per circa vent'anni responsabile della sezione dell'FBI che si occupa di delitti rituale e di crimini violenti commessi in danno di minori, a riprendere nel dettaglio, in un suo lavoro del 1992, le tipologie descritte nelle tabelle (qui di seguito tabella 1. e tabella 2.), proponendo un'approfondita analisi delle diverse tipologie.

<i>Child Molester</i> situazionali. Tabella 1				
	Regressiva	Moralmente indifferente	Sessualmente indifferente	Inadeguato
Caratteristiche	Scarse abilità di adattamento	Sfrutta la gente	Sperimentatore sessuale	Socialmente non integrato
Motivazioni	Sostituzione	Perché no?	Noia	Insicurezza e curiosità
Scelta vittima	Disponibilità	Vulnerabilità e opportunità	Vittime nuove e diverse tra loro	Non vissuta minacciosa
Modus operandi	Coercizione	Lusinga, forza o manipolazione	Coinvolgimento in attività reali	Sfrutta la differenza stazza fisica
Collezione materiale pornografico	Possibile	Di tipo sadomasochistico Detective magazine	Altamente apprezzata e di vario genere	Apprezzata

Child Molester preferenziali. Tabella 2			
	Seduttivo	Introverso	Sadico
Caratteristiche	Manifesta preferenza sessuale per i bambini; colleziona pornografia infantile e oggettistica erotica	Idem	Idem
Motivazioni	Identificazione	Timore, incapacità a comunicare	Bisogno di infliggere dolore
Scelta vittima	Preferenza di genere ed età	Estranei o molto giovani	Preferenza di genere ed età
Modus operandi	Modalità seduttive	Contatti sessuali non verbali	Lusinga o forza

È opinione di questi autori, che nei soggetti dichiarati *Child Molester* situazionali, non vi sia reale preferenza sessuale per i minori (41). Gli aggressori situazionali approfittano non solo di minori, ma spesso anche di soggetti appartenenti ad altre fasce deboli, come i disabili, i malati di mente, gli anziani; anche se le loro vittime non rappresentano un numero statisticamente rilevante, la loro schiera è aumentata nel corso degli ultimi anni (42).

All'interno della tipologia situazionale, Lanning (43) in particolare, identifica 4 sottocategorie:

1. *Child Molester regressivi*: bassa autostima e scarsa capacità d'adattamento sociale condizionano in questi soggetti la scelta di un minore come sostituto di un partner sessuale adulto, con il quale la relazione appare fonte d'ansia eccessiva; l'azione aggressiva può essere scatenata da eventi stressanti, e condotta anche all'interno del proprio nucleo familiare, quando non si presentino situazioni di facile disponibilità

all'esterno. Agiscono soprattutto con modalità coercitive e non raramente collezionano materiale pornografico.

2. *Child Molester moralmente indifferenti*: sempre più numerosi, per questi soggetti l'abuso sessuale dei minori è semplicemente una parte di uno schema generale di comportamento, che esercitano quotidianamente in svariati contesti sociali e relazionali. Con modalità seduttive e manipolatorie, cercano di sfruttare indifferentemente familiari, conoscenti, colleghi di lavoro, mentendo con facilità ogni qualvolta ne intravedano un vantaggio personale. Solitamente prediligono vittime sconosciute, ma è possibile che abusino dei loro stessi figli.
3. *Child Molester sessualmente indifferenti*: sembra che alla base della spinta sessuale di questi soggetti ci sia un patologico bisogno di sperimentazione; i bambini quindi potrebbero rappresentare solamente un'esperienza nuova e sconosciuta. Questi soggetti, provenienti da categorie socioeconomiche più elevate, possono aggredire un numero rilevante di vittime.
4. *Child Molester inadeguati*: in questa categoria si ritrovano situazioni estremamente differenti: psicotici, soggetti affetti da ritardo mentale, da demenza senile, ma anche giovani incapaci di relazionarsi con coetanei o eccentrici e solitari che in età adulta ancora vivono con i genitori. Curiosità e insicurezza sembrano essere il motore primo che innesci e spinge all'azione; talvolta il minore viene scelto in una sorta di sostituzione simbolica dell'adulto al quale è legato, e al quale il *molester* vorrebbe avvicinarsi, senza averne la capacità.

Alla categoria dei *Child Molester* preferenziali appartengono soggetti con capacità socioeconomiche (generalmente) più elevate rispetto ai *Child Molester* situazionali; i loro desideri sono solitamente indirizzati per fasce d'età e sesso (le loro vittime sono soprattutto maschi). (44)

La tipologia preferenziale comprende le seguenti tre sottocategorie:

1. *Child Molester seduttivi*: le giovani vittime vengono sedotte attraverso un corteggiamento fitto di attenzioni, affettuosità e doni, per vincere gradualmente le inibizioni sessuali. Molti di questi *Molester* sono coinvolti con più minori, in quello che viene definito un *Child Sex Ring* (un gruppo di studenti della stessa classe, di scout, di bambini residenti nello stesso quartiere, ecc.) (45).

2. *Child Molester introversi*: tanto quanto i soggetti della precedente categoria sono capaci di sedurre e manipolare, ma gli «introversi» difettano di quelle abilità sociali che consentirebbero loro di avvicinare e stabilire un contatto con l'oggetto del loro desiderio: il bambino. È la loro incapacità relazionale a spingerli verso vittime molto piccole o totalmente sconosciute verso le quali possono indulgere in atti di esibizionismo o tentare approcci osceni al telefono. Sono questi i soggetti che classicamente rappresentano la figura del pedofilo che attende all'uscita della scuola, che frequenta i parchi gioco.
3. *Child Molester sadici*: fortunatamente, la tipologia sadica dei *Child Molester* è numericamente la meno rappresentata. Non solo in questi casi la scelta sessuale si accompagna al piacere di infliggere dolore e sofferenza alla vittima, sia psicologica che fisica, ma spesso la componente sadica rappresenta la prima spinta del comportamento abusante.

Holmes e St. Holmes (46) propongono invece, una suddivisione dei *Child Molester* in quattro categorie: l'immaturo, il regressivo, il sadico e il fissato. I due ricercatori statunitensi, riproponendo definizioni già utilizzate da Lanning, inseriscono una nuova categoria: il *Child Molester fixed* (fissato), introducendo quindi un tipo di comportamento pedofilo conosciuto dalla psicoanalisi (dalla psico-sessualogia in particolare, che ritiene si tratti di soggetti che hanno sofferto di un arresto temporaneo o permanente dello sviluppo psico-sessuale) (47). Secondo i due ricercatori statunitensi, il *Child Molester* fissato è infatti, un soggetto che non ha ben superato la fase dello sviluppo psicosessuale, poco o nulla impegnato in attività con coetanei, solitamente single, spesso infantile nei comportamenti e nello stile di vita, tanto da venire considerato, da quanti lo conoscono, immaturo e inadeguato (48).

Tommas O'Connor (49), infine, suddivide a sua volta i *Child Molester* in soggetti che operano scelte incestuose e soggetti che agiscono sessualmente al di fuori di legami di parentela. Il *Child Molester* incestuoso è in genere, un genitore inibito ed introverso, soffre della bassa stima che ha di sé, di un irrealistico senso del sé e della propria identità; spesso proviene da famiglie disgregate, di bassa estrazione sociale, culturale ed economica. Nega quasi sempre i fatti evitando di assumersi responsabilità, le famiglie sono sovente basate su un rapporto di sudditanza, con un padre-padrone e una madre geisha impegnata in un ruolo supportivo. Quando il *Child Molester* incestuoso è il padre, approfitta spesso di un'assenza prolungata della moglie per molestare i figli, nel tentativo di soddisfare l'assenza del partner sessuale; la vittima dunque, viene indotta a riconoscersi in un ruolo più importante e simile a quello

dell'adulto, nel sostituire la figura della madre assente (50). L'*offender* pedofilo, che agisce al di fuori dei legami parentelari, secondo O'Connor, è invece, un tipo estroverso e che gode di un'alta autostima, è spesso pieno di sé, sicuro e capace di buona espressione. In genere proviene da famiglie di media estrazione sociale, stabili. È in grado di razionalizzare i fatti ed assumersi le proprie responsabilità, non soffre in genere di problemi di alcolismo; se è sposato (o convivente) il matrimonio (o la convivenza) assolve la funzione di "copertura", spesso ha una storia sessuale che include l'omosessualità o forme di devianza e perversione sessuale (51). Le molestie avvengono in risposta allo sviluppo di fantasie sempre più articolate. O'Connor, ritiene infine che l'*offender* pedofilo abbia una chiara e concreta concezione di ciò che è adeguato a ciascuna fase di sviluppo dell'infanzia e che, ai fini di rendere più facile l'esercizio del suo potere, tenti di indurre la vittima a percepirsi come un bambino molto piccolo (52).

2. Interpretazioni psicoanalitiche della pedofilia

Il comportamento sessuale del pedofilo può raccontare molto sull'infanzia di quel soggetto.

Freud occupandosi di "nevrosi", aveva notato che la "scelta della malattia" poteva essere diversa a seconda che la vittima avesse avuto nell'esperienza sessuale infantile un ruolo attivo oppure passivo, sviluppando una nevrosi ossessiva o un'isteria (53). Questa tesi nel corso degli anni è stata superata: in generale la perversione è oggi considerata un prodotto dell'angoscia, e il comportamento sessuale perverso è cosparso da residui e di tracce nella storia passata dello sviluppo mentale e lipidico dell'individuo, come sostenuto da Stoller (54). In particolare, le teorie freudiane si sono sviluppate considerando che i pedofili non violenti riferiscono esperienze sessuali infantili basate sulla seduzione, mentre i pedofili violenti riferiscono esperienze traumatiche accompagnate dalla paura. Naturalmente sarebbe semplicistico stabilire un rapporto troppo meccanico fra tipo di esperienza sessuale subita nell'infanzia e comportamento perverso nell'età adulta, escludendo altre variabili sia costituzionali che relazionali ed ambientali (55).

2.1. Le relazioni oggettuali e lo sviluppo psicosessuale del bambino dal punto di vista clinico

D'un dodicenne il fiore mi godo; se tredici sono gli anni, più forte il desiderio sento; chi n'ha quattordici spira delizia più forte dell'amore, più che nel terzo lustro va; il sedicesimo è un anno divino: non io lo ricerco l'anno diciassettesimo, ma Zeus. Per chi vagheggi un amasio più vecchio è finito lo scherzo: quello che cerca è "a lui corrispondendo"...

Stratone

L'osservazione clinica e la ricerca sperimentale sulle relazioni oggettuali e sullo sviluppo psicosessuale del bambino hanno permesso di porre l'accento sul diverso livello di maturità dei soggetti coinvolti in una relazione pedofila. Wyss (56) propone una chiara classificazione in base all'età dei bambini, secondo cui essi possono essere così considerati:

- tra i 3 e i 7 anni: infanti;
- tra gli 8 e i 10 anni: vivono la fase di latenza sessuale;
- tra gli 11 e i 12 anni: sono definibili prepubertari;
- tra i 13 anni in poi: la pubertà sarà in pieno svolgimento;
- a 16 anni: la pubertà potrà essere considerata terminata.

La condizione iniziale della vita mentale infantile appare caratterizzata da uno stato istintuale-emozionale-narcisistico in cui gli unici rapporti con il mondo esterno, si attivano in relazione ai soggetti primari di riferimento (in genere i genitori) (57). Il bambino infatti, dipende totalmente dai genitori, ed in particolare dalla cura materna. La madre, attraverso le attenzioni rivolte al bambino assolve il primario e fondamentale compito di protezione inteso soprattutto nel consentire una graduale distinzione e riconoscimento di un Sé soggettivo da un non Sé. Bowlby (58) ha evidenziato, attraverso numerose osservazioni e ricerche, l'importanza fondamentale dei legami primari affettivamente significativi che si basano sulla funzione di protezione più che sulla nutrizione e sulla sessualità. Nella fase dell'attaccamento, elementi essenziali per un valido funzionamento della personalità e per la salute psichica del bambino, sono dunque, secondo Bowlby, i legami che danno protezione, conforto e sostegno al minore. Caratteristico appare comunque, negli aspetti della sessualità infantile, l'eccitamento autoerotico con la ricerca di un piacere sensuale legato a sentimenti di tenerezza e di cura. Nell'evolversi della relazione verso livelli più differenziati dell'Io, anche in funzione di una maturazione biopsicologica del bambino, un aspetto rimane costante, ciò che Giannotti (59)

definisce nella relazione madre-bambino/bambino-madre, la «ricerca continua di un'omeostasi narcisistica, che è alla base di ogni attività sessuale». Rinunciare ad una posizione simbiotico-narcisistica è in genere, molto doloroso per il bambino, ma è anche l'opportunità di ampliare le proprie esperienze emotive, collegate al riconoscimento del padre che, se da una parte interrompe lo stato di omeostasi narcisistica, dall'altra partecipa al processo di separazione del sé del bambino alla madre (60). Il padre dovrebbe facilitare lo spostamento dell'attaccamento materno e il consolidamento di una nuova relazione attraverso la quale viene condivisa l'identità di genere e reso più stabile il senso di mascolinità/femminilità che il bambino va sperimentando (61). Il senso di mascolinità/femminilità può essere rintracciato quindi nella componente identificatoria primaria con il padre pre-edipico. I processi identificatori e la ricerca di un'identità sessuale più o meno stabile appaiono altamente correlati all'attività esplorativa del bambino, di fondamentale importanza per i processi di apprendimento. È in questa fase di attività esplorativa legata alla pulsione di sapere e di ricerca, che iniziano le domande dei bambini (il sesso di appartenenza, la differenza sessuale, la provenienza dei bambini ecc.), che i bambini iniziano a mostrare il proprio corpo e a guardare il corpo degli altri (in particolare modo l'area genitale con attitudini esibizionistiche e voyeuristiche e con manifestazioni sessuali autoerotiche e masturbatorie che rientrano negli aspetti dell'attività esplorativa correlata alla sfera sessuale). In quel momento della crescita, gli aspetti educativi assumono una funzione fondamentale rispetto all'interiorizzazione delle figure genitoriali come controllo delle pulsioni primarie (62).

Tornando allo schema di Wyss, tra gli 8 e i 10 anni, il bambino vive il periodo di latenza sessuale, con processi caratterizzati dalla tendenza all'abbandono dell'onnipotenza del pensiero e il consolidarsi dei meccanismi di controllo (63). Questa fase, alla luce degli studi antropologici, appare un momento fondamentale in cui il bambino/bambina, intensifica i suoi legami con oggetti relazionali esterni alle figure genitoriali assumendo uno status e prerogative sessuali maschili/femminili più consolidate e stabili (64). È il momento in cui il bambino si trova a dover bilanciare desideri e bisogni interni e richieste esterne, attivando comportamenti e condotte che, finché sono legittimate dagli adulti, sono considerate "normali" dal bambino, ma quando i consueti criteri di "controllo dei genitori" non sono per il bambino più rintracciabili, nel bambino vengono a crearsi tendenze a forme regressive, primitive, pulsionali, onnipotenti e fantasmatiche (65).

Lo sviluppo puberale, infine, costituisce un momento cruciale di riorganizzazione e integrazione fisico-psicologica nel contesto dell'evoluzione sessuale: la pulsione, da

prevalentemente autoerotica, trova ora l'oggetto sessuale (66). L'interazione tra i processi emozionali (affettività istintiva individuale) e quelli secondari, intesi come adattabilità e socializzazione (affettività-contatto interindividuale), sembra realizzarsi attraverso la continua rielaborazione dell'esperienza interno/esterno (67).

2.2. Le relazioni oggettuali e lo sviluppo psicosessuale del bambino dal punto di vista fisiologico

Nelle moderne società occidentali, il completamento dello sviluppo sessuale di ragazzi e ragazze avviene mediamente fra i dodici ed i tredici anni. La natura quindi sembrerebbe suggerire che da circa i dodici anni la maggioranza delle persone tende ad essere sessualmente adulta (68). Se dovessimo fidarci di quello che la natura ci suggerisce dovremmo quindi tranquillamente considerare maturo, sessualmente maturo, un ragazzino o una ragazzina di dodici anni. E del resto questo è esattamente il criterio attraverso cui l'antico Diritto Romano (*Corpus Juris Civilis* di Giustiniano nel V secolo dopo Cristo) stabiliva il sopraggiungere della maggiore età, che coincideva appunto col completamento dello sviluppo sessuale ai fini procreativi, principio peraltro poi ripreso dalla Chiesa cattolica e confermato un migliaio di anni dopo dal Concilio di Trento (69). Il fatto è che nemmeno la fisiologia può stabilire punti di riferimento fissi. Anzi, sembra che anche la natura segua la cultura, gli usi e i costumi, le consuetudini, ad esempio, nel '700, nell'Europa continentale le adolescenti raggiungevano il menarca solo intorno ai diciassette anni, mentre nel 1890 negli Stati Uniti le adolescenti avevano mediamente il loro primo ciclo mestruale poco prima dei 15 anni (70). In seguito, dall'inizio di questo secolo ad oggi, le adolescenti hanno anticipato mediamente la loro maturazione sessuale di quasi tre mesi ogni dieci anni, fino agli attuali 12 anni, dimostrando un'evoluzione così rapida da risultare inspiegabile dal punto di vista genetico senza tenere conto di altri cruciali fattori di tipo sociale e culturale (71).

La maturità sessuale biologica non costituisce un punto di riferimento saldo ed astratto attraverso cui stabilire una volta per tutte l'avvenuto compimento della maturità sessuale (72). Inoltre, i passaggi dalla fanciullezza all'età adulta non sono mai bruschi e ogni fase passa alla seguente, attraverso processi graduali spesso di difficile classificazione. Fra l'altro, in fatto di sessualità, da qualche decennio a questa parte, la cultura occidentale è andata sempre più prescindendo dalla dimensione procreativa, riscoprendo e rivisitando l'espressione della

sessualità nel senso del benessere fisico e del piacere anziché della capacità e volontà procreativa. Questa tendenza ha reso tollerabile e sempre meno problematico l'esercizio di varie pratiche sessuali e parafilie che esulano dal rapporto eterosessuale a fini puramente riproduttivi. Questo semplice fatto tende a rendere sempre meno scontato, anche nella nostra cultura, il far coincidere la sfera della sessualità, e quindi anche il suo esordio, con una maturazione sessuale determinata dalla capacità procreativa biologica. (73) E questo anche perchè oggi si è, nella nostra cultura, molto inclini a non esaurire la dimensione della maturità sessuale nei suoi aspetti biologici, ritenendola piuttosto il risultato di un livello di maturazione che investe, oltre che il corpo, una maturazione emotiva, psicologica, cognitiva e sociale che richiede nel complesso un lasso di tempo più lungo di quello fisiologico.

L'adolescenza, che è un prodotto peculiare della nostra cultura, e che è il periodo fra la giovinezza e l'età adulta durante il quale l'individuo impara le abilità necessarie a svolgere le attività di un adulto, è una fase di sviluppo determinata socialmente, e in ciò si distingue dalla pubertà, che è determinata biologicamente (74). L'adolescenza ha connotazioni sociali e culturali che prescindono da componenti biologiche o naturali, essendo piuttosto scandita da una serie di piccoli cambiamenti di status sociale che determinano il passaggio dalla fanciullezza all'età adulta. La maturazione sessuale pertanto, ben lungi dall'essere un fenomeno semplicemente biologico, è un fenomeno prettamente sociale e per essere compreso necessita, innanzitutto, di essere contestualizzato all'interno dello specifico scenario sociale a cui fa riferimento, perché la fine della fanciullezza e l'inizio dell'età adulta costituiscono una cruciale fase di passaggio presente in ogni società e connotate sempre culturalmente.

In questo passaggio da "un'età all'altra" la sessualità occupa un posto importante, perché la sessualità sociale, il matrimonio e poi la procreazione sono ovunque considerati appannaggio e corredo indispensabile dell'età adulta (75). E se la sessualità, o perlomeno il matrimonio e contestualmente la sessualità a scopo riproduttivo, sono una caratteristica propria dell'età adulta, come viene percepita, a livello etnografico, la relazione fra la sessualità e l'età pre-adulta? Oggi, tutte le scienze umane concordano nel considerare a vario titolo la sfera sessuale come ben presente anche nei bambini molto piccoli (76). L'antropologa statunitense Margaret Mead ha sostenuto che in ogni società il bambino a quattro, cinque anni dimostra di interessarsi attivamente alla sessualità propria e a quella dei propri genitori (77) e la psicoanalisi è forse la disciplina più incline a spiegare gran parte dei comportamenti e degli istinti infantili come pulsioni in qualche modo legate alla sfera della sessualità (78).

L'antropologia e l'esperienza etnografica sono state del resto più volte chiamate in causa per dimostrare che esiste ed è di fatto riscontrabile una sessualità infantile, prepubica ed adolescenziale, offrendo un'ampia casistica di comportamenti sessuali che contemplano la partecipazione di bambini e ragazzi in età prepubica. L'omosessualità ritualizzata che coinvolge giovani ragazzi è, ad esempio, praticata dal 10-20% delle società melanesiane (79). Esistono naturalmente variazioni nelle maniere in cui il sesso è ammesso da una tribù all'altra, consentendo in alcuni casi la fellatio, in altri dei rapporti anali e in altri ancora la masturbazione. Sempre in alcune società melanesiane, bambine di otto anni vengono coinvolte in cerimonie dove "farmaci" e sostanze di valenza magica vengono ricavati dai liquidi seminali prodotti dalle bambine dopo che hanno avuto rapporti sessuali. Giovani spose nelle tribù dei Kiman papuani vengono "testate" da molti uomini prima del matrimonio ai fini di assicurare la loro predisposizione (80).

Una importante distinzione riguarda la dimensione rituale e cerimoniale della sessualità infantile rispetto ad un esercizio della sessualità in quanto soddisfazione di un bisogno privato più che sociale. In effetti, ogni rituale di passaggio all'età adulta contempla aspetti fortemente legati alla sessualità, spesso la pratica sessuale all'interno di certi cerimoniali sancisce l'esistenza di tabù che vengono affermati attraverso la loro infrazione rituale nel corso di tali cerimonie. (81) Molti riti di passaggio prevedono infatti cerimonie di inversione sociale in cui le regole sociali vengono trasgredite ritualmente per essere in questo modo esplicitamente affermate al di fuori di quel contesto (82). In questo senso la sessualità praticata da bambini e bambine in contesti rituali o più ritualizzati, vanno letti più come l'affermazione di un tabù legato alla sessualità infantile che come una naturale e libera espressione della sessualità.

2.3. Il bambino come oggetto improprio

Ma cosa significa per il bambino essere oggetto di un amore pedofilo? Il pedofilo ha come oggetto d'amore il bambino prepubere (83), il problema sta semplicemente nel fatto che il bambino è un oggetto del tutto improprio, inadeguato. Per due fondamentali ragioni: la prima è che un bambino prepubere non può essere in alcun modo consapevole, e dunque, non può esser consenziente, nei confronti di un rapporto erotico di questo genere. La seconda è che il bambino non può essere un oggetto adatto per questo amore, né fisicamente, né psichicamente. Un bambino prepubere è adeguato a un amore materno, paterno, fraterno, un amore che ha indubbiamente dei risvolti di fisicità, di piacere corporeo, ma che, comunque è

ben diverso da un amore che preveda un possesso fisico e una relazione tra due corpi come quella che è implicita in un rapporto sessuale (84). È del tutto pretestuoso, oltre che mistificatorio, sostenere, come fanno gli esponenti dei "Comitati per la difesa dei pedofili", che molti bambini apprezzano le attenzioni del pedofilo o addirittura le cercano. Non è possibile interpretare questi atteggiamenti, qualora anche si verificano, come delle scelte consapevoli, per il semplice fatto che il bambino non è ancora in grado di compierle (85). È vero, non sono pochi i casi in cui sono stati proprio i bambini a cercare il pedofilo, a lanciargli dei segnali, ma questa eventualità non solo non dimostra che il bambino faccia le sue scelte in modo libero e consapevole e risponda così a un innamoramento, al contrario anzi, dimostra che il bambino agisce in preda a forti condizionamenti che ne stravolgono le azioni. Regolarmente, infatti, i bambini attratti dai pedofili sono bambini abbandonati, materialmente o psicologicamente: bambini che provengono da ambienti affettivamente poveri, o che hanno subito violenze in famiglia, e che si illudono di aver trovato nel pedofilo (anche virtuale) quell'attenzione, quell'amore, quella dedizione che, fino a quel momento, sono stati loro rifiutati. Il bambino, insomma, cerca l'adulto, ne è attratto, proprio perché intuisce in lui un elemento di protezione, la disponibilità del minore nei confronti del pedofilo nasce dalla frustrazione che spinge un bambino privo di calore, affetto e sicurezza all'interno del proprio nucleo familiare, a cercare tutto ciò altrove. Non amore, dunque, non desiderio di sessualità, ma espressione di un abbandono e di una debolezza provocata dall'indifferenza degli adulti, e l'adulto che violenta il bambino, pensando di aver ottenuto in qualche modo il suo consenso, non fa altro che interpretarne i bisogni in maniera cinica ed egoistica, dando loro una risposta del tutto inadeguata.

2.4. Le conseguenze dell'abuso sessuale

Le vittime degli abusi, quando non ne parlano, vivono l'abuso credendolo "normale", come se fosse un'esperienza della vita comune a tutti i bambini. Aldo Gambia, psicologo e psicoterapeuta, consulente tecnico d'ufficio del Tribunale di Napoli, dichiara:

Il trauma, la sofferenza, l'alienazione vengono, al contrario, totalmente interiorizzati in uno "pseudo-autismo", dove le relazioni con gli adulti, i confini generazionali, le sensazioni del corpo diventano un impasto talmente indecifrabile da lasciare il bambino avvolto in una nebbiosa solitudine (86).

Ma, prima di tutto, per poter ben capire le conseguenze derivanti da una violenza sessuale, occorre definire cosa si intende per "trauma". Il trauma psichico, nella concezione psicoanalitica classica, è un evento improvviso ed inatteso che, per la particolare intensità, oltrepassa la capacità di elaborazione psichica dell'Io ed ha effetti patogeni durevoli nell'organizzazione psichica (87). Secondo Freud, il trauma psichico rappresentava una reazione ad un evento reale, oggettivo; in particolare, l'isteria derivava da un trauma sessuale subito nell'infanzia, periodo in cui, più facilmente, a causa della vulnerabilità dell'Io, può verificarsi un evento inducente un trauma psichico:

Le esperienze sessuali dell'infanzia, consistenti in stimolazione dei genitali, pratiche simili al coito eccetera, vanno dunque riconosciute, in analisi, come quei traumi da cui derivano la reazione isterica agli avvenimenti della pubertà e lo sviluppo dei sintomi isterici (88).

Freud, tuttavia, si rese conto con il tempo, che parte dei ricordi che emergevano nel trattamento dei pazienti isterici non potevano essere considerati veri ricordi di eventi realmente accaduti, ma che rispondevano, spesso a costruzioni fantastiche successivamente inventate (89). Il concetto di trauma psichico perde quindi, gradualmente la sua connotazione "economica", assumendo, per la psicoanalisi, un significato più ampio, in cui diventa predominante il ruolo della realtà psichica e della fantasia inconscia (90). Inoltre, oltre al concetto di fantasia, contribuisce ad attenuare l'aspetto "economico" anche il concetto freudiano di "a posteriori": i traumi agiscono propriamente nel momento in cui si esplicano, ma il trauma psichico può manifestarsi anche posteriormente, a partire da ricordi infantili che acquistano poteri traumatici solo molto tempo dopo e in funzione di nuovi eventi. Questo pensiero, che ritroviamo precocemente nell'opera di Sigmund Freud *Progetto di una psicologia* (91) e successivamente ne *Dalla storia di una nevrosi infantile (Caso clinico dell'uomo dei lupi)* (92), sottolinea come il trauma sessuale sia un fenomeno che si svolge in due tempi: la traccia di questo evento, pur rimanendo nella psiche, non costituisce in sé un trauma, nel senso che non produce effetti patogeni fino a quando le condizioni maturative o eventi più tardivi non convertano retroattivamente il primo evento in trauma; solo in questo momento si manifestano le conseguenze patologiche (93).

Negli sviluppi psicoanalitici più recenti, il concetto di trauma ha assunto progressivamente, un significato più esteso alla prospettiva freudiana, anche se non ancora univoco: alcuni autori (94) infatti, a proposito delle conseguenze del trauma, ritengono addirittura che possa essere

potenzialmente positivo, stimolante delle capacità adattive dell'Io e costruttivo; mentre altri autori (95) ritengono che il trauma possa non solo provocare effetti devastanti, ma indurre un'attiva, masochistica e altrettanto devastante ripetizione.

In ordine ai traumi e shock emotivi, per molto tempo è mancata anche una precisa nosografia dei disturbi psichiatrici conseguenti ad un avvenimento traumatico. Il primo a cercare una definizione è stato Horowitz (96) nel 1976, che delineò alcune caratteristiche comuni delle conseguenze del trauma, indicando addirittura le tematiche psicologiche più frequentemente riscontrabili in soggetti vittime di un grave trauma: dolore e tristezza, paura di diventare distruttivi e colpa per i propri impulsi di rabbia, paura di identificarsi con le vittime e sentimenti di colpa per essere sopravvissuti, paura di ripetere il trauma e vergogna rispetto al sentimento di impotenza e di vuoto. L'inquadramento clinico delle manifestazioni psicopatologiche insorte in relazione ad eventi, è tuttavia, rimasto sempre in una prospettiva abbastanza generica.

Solo oggi, il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM IV) (97), è arrivato a distinguere i disturbi conseguenti ad avvenimenti stressanti suddividendoli a seconda della gravità dell'evento causale in due grandi categorie:

- Disturbi d'Adattamento, articolati in varie sottocategorie a seconda del quadro psicopatologico prevalente. Si tratta di disturbi nati in relazione a eventi "comuni" ma importanti nella vita e determinano una sintomatologia clinica di entità lieve e moderata, la cui causa è da ricercarsi non tanto nell'evento in sé, quanto piuttosto, nell'incapacità da parte del soggetto di superare ed affrontare con successo l'evento (98).
- Disturbo Post-traumatico da Stress (PTSD). Nasce in rapporto ad eventi di maggiore gravità, situazioni estreme che implicano una minaccia per la vita o per l'integrità fisica, che possono coinvolgere sia il singolo che la comunità e che potrebbero determinare in chiunque delle conseguenze traumatiche, temporanee o permanenti.
- Gli effetti del trauma sessuale sono facilmente inquadrabili in un Disturbo Post-traumatico da Stress, gli effetti a lungo termine includono sintomi come, secondo alcuni autori (99), pedofilia, personalità immatura e paranoica, disordini di tipo narcisistico, le sociopatie. Molti autori (100) sottolineano quali indicatori di rischio, relativamente gli abusanti, oltre a quelle già elencate, la tossicomania, l'alcolismo e l'insufficienza mentale.

Il Dipartimento di Scienze Psichiatriche dell'Università degli Studi di Genova ha condotto uno studio che ha avuto come oggetto tutti i pazienti abusati sessualmente, ricoverati in reparti di degenza della clinica, nel corso di un ricovero volontario e i pazienti seguiti presso gli ambulatori o eventualmente pervenuti all'attenzione degli autori della ricerca in pronto soccorso, in un periodo di tre anni e mezzo compreso tra l'1/1/1995 e l'1/6/1998 (101). I risultati, oltre ad evidenziare una correlazione tra traumi, Personalità (102), rilevano, nell'evoluzione del disturbo, una comorbidità statisticamente significativa con i Disturbi dell'Alimentazione e con il Disturbo da Abuso di Sostanze, in accordo con ciò che Goodwin e all. (103) nel 1990 sottolineano nei loro studi, e cioè come gravi storie di abuso sessuale possano portare sia a un Disturbo *Borderline* di Personalità, sia a sindromi multiple comprendenti disturbi legati all'alimentazione, abuso di alcool e altre sostanze e somatizzazioni. Secondo questo studio, in alcuni pazienti il trauma dell'abuso sessuale, avvenuto in un determinato periodo della vita psichica, (quando cioè è ancora nulla la capacità di contenimento psichico di eventi traumatici), può ostacolare lo stesso sviluppo psichico, e in particolare può agire sulla strutturazione del proprio Sè e sul funzionamento dei meccanismi di difesa determinando lo sviluppo di particolari tratti della personalità quali l'impulsività, lo scarso controllo dell'aggressività, la labilità emotiva; tutti tratti caratteriali che, secondo Everill e Waller (104), potrebbero predisporre ad alcune anomalie del comportamento alimentare come le "abbuffate" e il vomito, o al *Craving* verso le sostanze (105). Rorty (106) sostiene che il disturbo del comportamento alimentare rappresenta un tentativo di gestire affetti incombenti e di aiutarne la regolazione interiore, nonostante sia ampiamente distruttivo.

È interessante notare inoltre, come i pazienti abusati fisicamente e sessualmente hanno maggiore probabilità di abusare di quasi tutti i tipi di droghe, prevalentemente marijuana ed alcool e per questi ultimi Moncrieff e all. (107) sottolineano anche un più frequente uso di psicofarmaci, soprattutto antidepressivi: l'età di inizio dell'abuso di sostanze è più precoce rispetto ai pazienti non abusati e generalmente questi pazienti vivono la sostanza come un mezzo autoterapeutico per far fronte a sentimenti angosciosi.

In effetti, chi ha subito un abuso può sviluppare fobie in situazioni o in luoghi che ricordano, anche in parte, quell'evento, per esempio la paura del buio, di usare coltelli, dei capelli, dei peli, del fumo di sigaretta. L'abusato può provare paure associate alle minacce da parte dell'abusante, incubi in cui è torturato o ucciso, paura della morte dei genitori, paura di essere mutilato o violentato (108). Può manifestare disturbi di tipo depressivo che si manifestano

attraverso pensieri relativi alla morte, senso di vuoto e di inutilità della propria esistenza, sensazione di non essere amati, insoddisfazione, tristezza e fallimento, mancanza di autostima e comportamenti di dipendenza (non solo a droghe o ad alcolici, ma anche alla televisione ad esempio), ed è allora che l'abusato ricorre all'uso di farmaci che possono lenire o anche far scomparire il sintomo, anche se non portano alla luce la causa scatenante e non riescono a liberare per sempre il soggetto dalla sua angoscia.

I problemi maggiori vengono vissuti dagli abusanti nelle relazioni affettive e nella sessualità; ciò è dovuto, ovviamente, al trauma subito che ha determinato una distorsione del rapporto affettivo con l'altro, a un'esperienza sessuale, anche se non violenta, in un'età in cui non vi è maturazione psicofisica per comprenderla (109). Le relazioni sessuali che si stabiliscono sono totalmente condizionate dall'esperienza traumatica, e possono essere vissute con posizioni estreme, senza mai trovare un equilibrio soddisfacente. Certamente è vero che non è facile, anche per chi non ha subito abusi sessuali, trovare una giusta dimensione della propria sessualità.

La sessuofobia sociale ha portato, e porta, a nascondere ai bambini tutto ciò che concerne il sesso, anche la semplice conoscenza della differenza tra i sessi era ed è ancora oggi, appresa in modo disordinato, confuso, talvolta da coetanei più "istruiti" o, qualche volta, da genitori imbarazzati. Allo stesso tempo, televisione e giornali forniscono immagini "sessualizzate", quasi sempre più legate alla pornografica che all'erotismo (110). Una sana educazione sessuale non deve assolutamente disgiungere la sessualità dall'affetto, dall'amore. Certamente la mera descrizione anatomica delle differenze sessuali, della posizione e della forma degli organi, della fisiologia della riproduzione, non basta a far comprendere il significato della sessualità che è generata dall'amore, anzi, come sostiene Gombia, è solo una «medicalizzazione di un processo che relega l'individuo ad un insieme di organi e funzioni» (111). La sessualità ha invece, basi biologiche e spirituali non disgiunte (112).

L'educazione sessuale consiste anche nell'educare agli affetti e alle emozioni, all'amore, solo così potremo considerare l'individuo bambino in senso olistico, nella sua completezza. L'approccio che gli adulti hanno nei confronti della sessualità è contraddittorio: se da una parte hanno la piena coscienza del sesso, dell'approccio relazionale affettivo (che in genere comprende anche quello sessuale) o di un rapporto anche solo semplicemente sessuale, dall'altra parte sembra quasi che parlarne con i bambini sia "difficile", sembra che faccia

paura, come se loro per primi non avessero ancora completamente metabolizzato la propria sessualità.

Quindi, se già gli adulti "non abusati" hanno difficoltà a relazionarsi con il sesso (nell'insegnarlo ai minori), a maggior ragione è comprensibile l'atteggiamento che, gli adulti che hanno subito abusi sessuali nell'infanzia, hanno verso il sesso, un atteggiamento cioè che può cadere negli estremi comportamentali.

Ora, secondo Gombia, i comportamenti sessuali possono rientrare in due categorie (113):

- comportamenti evitanti;
- comportamenti ricercanti.

Per i primi si intendono tutti quegli atteggiamenti che si traducono sia in difficoltà fisiche: difficoltà a toccarsi parti del corpo, soffrire di impotenza psicologica, avere fastidio nell'essere toccati, anche amichevolmente, soffrire di vaginismo (114); sia in situazioni comportamentali più prettamente emotive: non essere in grado di avere rapporto sessuale, non provare piacere dall'attività sessuale, avere difficoltà a praticare sport di gruppo in cui vi siano docce comuni, impossibilità di avere rapporti sentimentali di una certa intensità, non avere un'identità sessuale certa. Il comportamento di ricerca sessuale al contrario, si costituisce in una masturbazione di tipo ossessivo, in una promiscuità sessuale, alla ricerca continua di partner diversi, al masochismo sessuale e alla sessualizzazione di qualsiasi rapporto affettivo.

Tale comportamento, una volta messo in atto, non produce alcuna soddisfazione al soggetto, anzi, spesso egli ne rimane disgustato, con il proposito di non ripeterlo. Invece tale comportamento può diventare una "coazione a ripetere", una necessità alla quale il soggetto non può sottrarsi, quasi una droga che non può più controllare e che lo distrugge mentre, al contrario, crede di curarsi (115). Spesso chi ha subito un abuso sessuale nell'infanzia rivive la violenza anche durante il rapporto sessuale con il partner desiderato; è una forma di allucinazione, un flashback, che riporta il soggetto indietro nel tempo a riprovare gli stessi sentimenti di paura e di odio (116).

Talvolta l'odio viene rivolto alla persona che si ama, in una spirale allucinante che lega passato e presente, dalla quale il soggetto può uscire solamente attraverso la destrutturazione del trauma e la sua elaborazione. La rabbia, l'aggressività, l'odio che per tanto tempo hanno

albergato nell'animo dell'abusato dovrebbero emergere, per trovare assieme a persone esperte in grado di aiutare, la strada per una nuova dimensione della sessualità e dell'amore.

3. La personalità del pedofilo: aspetti clinici

Nella letteratura psichiatrica il tema della personalità del pedofilo è stato diffusamente trattato, anche se con risultati non certo univoci. Una delle distinzioni che accomuna più o meno tutti le teorie è rappresentata da quella che suddivide i casi fra non psicopatologici e psicopatologici (117). Alcuni autori (118) riconducono al primo gruppo tratti di immaturità psicosessuale, passività, impotenza e inadeguatezza genitale, infantilismo, segni di compensazione delle carenze affettive ecc. Secondo Renard (119), la manifestazione di un desiderio erotico verso un bambino è «l'atto terminale di un processo complesso di difesa» e tale desiderio per l'autore deve essere considerato come un autentico sintomo nevrotico, in quanto il soggetto pedofilo si identifica con l'oggetto ed ha verso di lui l'atteggiamento che aveva sua madre (o perlomeno che avrebbe voluto che sua madre avesse nei suoi riguardi). Lo scopo? Quello di garantire al bambino un godimento erotico, protezione, affetto e tenerezza (120).

Nel secondo gruppo, relativo agli psicopatologici, sono comprese tutte le varie forme di disturbi mentali. Fra gli altri, Nass (121) e Plaut (122), descrivendo concordemente la personalità pedofila come immatura dal punto di vista psicosessuale e con un'affettività non ancora legata agli aspetti erotici, hanno tracciato un profilo dettagliato degli aspetti psicologici e psicopatologici della loro personalità. Nass in particolare, distingue in relazione alla situazione psichica dei suoi casi di pedofilia, alcuni gruppi con diverse caratteristiche:

1. sviluppo tardivo, inesperienza sessuale, comportamenti simili a quelli della fase puberale;
2. degenerazione della personalità come manifestazione della senilità, disturbi del sistema ormonale che conducono a disarmonie della vita pulsionale e della personalità;
3. pulsione sessuale normale o sessualmente sviluppata, ma senza eros. La pressione psicofisica della pulsione sessuale cerca una valvola con l'aiuto di un qualsiasi oggetto, purché serva al soddisfacimento delle pulsioni. In genere obiettivi di soggetti che presentano questi disturbi sono bambini di ambo i sessi;

4. abbinamento dell'eros pedagogico con la pulsione sessuale: il reato sessuale degli insegnanti e assistenti di gioventù;
5. regressione «dell'impulso a trastullarsi nell'abbinamento dello stesso con la pulsione sessuale» (123);
6. labilità endogena della personalità globale che ha effetto soprattutto sull'ambito sessuale;
7. labilità della personalità dovuta da cause esogene e azione della stessa in direzione pulsionale falsa (nel senso che si verifica uno "scarico" pulsionale diverso dalla modalità ritenute "normali");
8. personalità criminale che si soddisfa nella messa in atto di desideri pulsionali;
9. prolungata incapacità funzionale della pulsione sessuale, sia come conseguenza di distrofia o come per affezioni che interessano la circolazione. In particolare, il ricambio può portare, alla prima ripresa della funzione, a manifestazioni regressive.


Plaut (124) invece, ritiene che i pedofili, semplicemente, siano degli immaturi psicosessuali, incerti nella scelta dell'oggetto d'amore e incapaci di creare una relazione adeguata con l'oggetto. Anche questo autore, vede nella maggior parte dei casi una base di immaturità psicosessuale che non trova nessun'altra possibilità se non quella di una sessualità rudimentale.

Molti altri autori (125) hanno espresso opinioni al riguardo, ma tanto varia e complessa è la natura della personalità del pedofilo che non si rilevano opinioni univoche. Contrastanti sono anche le opinioni in ordine alla possibilità di considerare la pedofilia una autentica perversione o una pseudoperversione. A questo proposito, Wyss (126), studiando una casistica di 169 pedofili condannati, li descrive come soggetti particolarmente infantili, nevrotici sessuali e «deboli di pulsioni ma con forti tensioni pulsionale tanto da giungere ad improvvisi sfoghi senza scelta» (127). Nel cercare di spiegare l'atto pedofilo, Wyss afferma che quelli che lui ha potuto osservare hanno in realtà fantasie sessuali normali, ma falliscono nel rapporto con partners sessualmente maturi. Egli giunge, inoltre, alla conclusione che la pedofilia nella gran parte dei casi, è una pseudoperversione, cioè «sintomo di alterazioni molto eterogenee della personalità» (128), in quanto nel pedofilo eterosessuale esistono fantasie sessuali anche con partner maturi dell'altro sesso. L'esistenza di tali fantasie è secondo Wyss sufficiente per non definire perversione il comportamento pedofilo; esisterebbe invece, un'autentica perversione solo in alcuni casi di pedofilia omosessuale. Wyss sostiene che il pedofilo occupa una «posizione errata contro l'ordine», mentre gli eterosessuali

rivestono una «posizione errata nell'ordine», anche se conclude che non esiste un'unica definizione della personalità del pedofilo.

Jaria (129), autore della ricerca probabilmente più significativa in Italia, condotta presso la sezione giudiziaria dell'Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Saviere (MN) su pedofili colpevoli dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume su minori di 14 anni (156 di cui 150 uomini e 6 donne), indica che i 156 casi esaminati, in rapporto alle varie malattie mentali, erano distribuiti in frenastenici, schizofrenici, alcoolisti cronici, soggetti affetti da psicosi dell'età involutiva e soggetti, con frequenza irrilevante, quali paralitici progressivi, epilettici e altre forme di psicosi.

Rilevazione statistica effettuata nell'ambito delle malattie mentali riscontrate su pedofili, realizzata presso l'Ospedale Psichiatrico, sezione giudiziaria, di Castiglione delle Saviere (MN) nel 1968



L'autore (130) spiega che il gruppo ascrivibile alle personalità psicopatiche (14,10%) è stato volutamente tenuto separato poiché la scelta pedofila di questi soggetti appare, dal punto di vista antropologico, più valida, più libera e carica di significato umano maggiore rispetto a quella dei soggetti che presentavano altre forme di malattie mentali (131). Inoltre, la pedofilia si manifestava prevalentemente in direzione eterosessuale, mentre soltanto negli psicopatici emerge come tendenza indifferenziata (132). Jaria conclude che, secondo lui, rimane insoluto l'ordinamento nosografico della pedofilia perché ritiene che non esistono perversioni, ma solo perversi. Le caratteristiche psicologiche dei pedofili riscontrate da Jaria in quasi tutti i soggetti

sono state: ritardo o precocità nello sviluppo sessuale, esplosività, labilità della personalità, notevole aggressività, petulante invadenza, irrequietezza e instabilità (133).

Partendo dal presupposto che non sembra possibile fornire un quadro univoco del profilo psicologico del pedofilo, occorre cercare di approfondire la conoscenza dei singoli casi. Alcuni autori (134), attraverso colloqui clinici e vari test, analizzando alcuni tratti della personalità di alcuni pedofili, sono riusciti a trarre elementi significativi:

- a. *Immunità Affettiva*. Caratterizzata da scarsa efficienza e rapida esauribilità dei freni inibitori di fronte all'imminenza e all'urgenza degli impulsi sessuali, affettività più egocentrica che adattiva, funzioni affettive coartate e nello stesso tempo labili. Bassa tolleranza alle frustrazioni, ipersensibilità alle critiche.
- b. *Identificazione Deficitaria*. Caratterizzata da un mancato riconoscimento delle proprie componenti sessuali; il processo di identificazione, connesso alla ricerca di identità che va dalla dipendenza all'autonomia affettiva e sociale, appare non sufficientemente adeguato e non armonico rispetto alla realtà. Il legame oggettuale primario appare patologico ed espresso attraverso l'indifferenziazione e l'idealizzazione dell'oggetto indifferenziato.
- c. *Relazioni Interpersonali Inadeguate*. Il soggetto è disturbato da deficitaria identificazione, dalla mancanza cioè di un modello chiaro di comportamento, così che il rapporto con l'altro si sviluppa in modo irregolare e superficiale. Tali rapporti non sembrano capaci di svilupparsi su basi adattive, costruttive e mature. Comportamenti ed emozioni nei confronti dell'altro sembrano espressi o in termini oppositivi, o manipolativi, o di dipendenza, o di evitamento.

Sostanzialmente, i vari studi non hanno ancora permesso di capire cosa succede esattamente in una relazione pedofila, se non per ciò che riguarda i ruoli: l'oggetto "amato" è un bambino o una bambina e il rapporto si basa sulla sua massima subordinazione fisica e psicologica (135). Una cosa sembra essere certa: il pedofilo può soffrire di un disturbo psichico così come ne può soffrire qualsiasi altro individuo non pedofilo poiché la perversione non viene vissuta come malattia quanto invece come sintomo e, come tale, non sempre e non necessariamente dovrebbe essere ascritto nella nosografia psichiatrica (136). Un sintomo può comparire nell'arco della vita di una persona, come bisogno di rendere reali fantasie inconsce, agite nell'impellenza del desiderio legato all'eccitamento (naturalmente si parte dal presupposto che sono presenti, nella personalità pedofila, altre problematiche non indifferenti legate allo

sviluppo psicosessuale) (137). Jaria e altri autori, (138) ritengono che sia importante anche una distinzione riferita a quanto l'agire pedofilo viene vissuto in modo conflittuale o meno dal soggetto. Sembra effettivamente importante dividere le due situazioni, in quanto nel pedofilo non conflittuale difficilmente emergono preoccupazioni per l'altro, anzi la propria spinta narcisistica è talmente forte che non sembrano esserci possibilità di scambio emotivo con il bambino, ma soltanto un proprio desiderio di soddisfacimento del bisogno. Nell'altro caso invece, il conflitto con le fantasie pedofile e l'agito stesso possono comportare nella persona uno stato di disagio, un vivere in modo negativo le emozioni legate alla relazione pedofila, con «un conflitto continuo ed ambivalente fra tendenze opposte, di evoluzione e regressione, di desiderio e repressione» (139). In quest'ultimo caso, quindi, possono essere presenti sintomi di sofferenza psichica, che nel caso precedente difficilmente emergono (140). Rimane la consapevolezza comunque, che non esiste un profilo psicologico definito ed unico per tutti i pedofili, che si è probabilmente ancora molto lontani dal riuscire a realizzare la pedofilia e quindi la conseguente personalità pedofila e che, infine, la stampa (141) non fa che peggiorare la situazione, mostrando gravi lacune nel rappresentare i comportamenti e le problematiche relativi ai temi pedofili (che fanno poca notizia), preferendo connotare come mostro o maniaco il soggetto autore delle aggressioni o violenze sessuali sui minori, anziché dare spazio agli aspetti maggiormente scientifici e specifici della realtà pedofila.

3.1. La perizia psichiatrica del pedofilo

In psichiatria come già analizzato, riguardo alla pedofilia, si parla di "disturbo" (142). In particolare di un disturbo che causa un disagio clinicamente significativo che può causare la compromissione dell'area sociale o di altre aree importanti del funzionamento (143). Nel Manuale Statistico e Diagnostico statunitense (DSM-IV) (144), si precisa che la frequenza del comportamento pedofilo varia spesso a seconda dello stress psicosociale e il suo decorso è di solito cronico (145). Gli psichiatri distinguono in considerazione della personalità del pedofilo, tra casi non psicopatologici (note di immaturità psicosessuale, inadeguatezza genitale, infantilismo, ecc.) e casi psicopatologici (negli stessi tutte le forme di malattia mentale). In sede criminologica (146) gli studiosi premettono che «lo studio dei fattori che condizionano la pedofilia riporta il problema etiologico delle perversioni» (147), che possono essere riferibili a disturbi psicologici della struttura di personalità, potrebbero ricondursi a «una costituzione ereditariamente tarata» (148), o potrebbero, secondo le formulazioni

psicodinamiche di Glueck (149), fondarsi su una arresto dello sviluppo psicosessuale per un trauma precoce o alla «soluzione dei conflitti sessuali senza l'aiuto della fantasia e della sublimazione per un insuccesso o una distorsione nel meccanismo di formazione della coscienza, dovuti, talvolta, a una situazione psicopatologica di varia intensità» (150). Non si perviene mai, sostanzialmente, ad una conclusione univoca, dovendo dare atto che autorevoli opinioni (151) propendono per qualificare la pedofilia come una perversione e altre, altrettanto autorevoli (152), la propongono come pseudoperversione (ipotizzando la «perversione» solo in alcuni casi di pedofilia omosessuale). La personalità del pedofilo appare, in definitiva, eterogenea, il suo comportamento difficilmente delineabile e l'indagine statistica può aiutare solo a individuare i tratti caratterizzati comuni (153). Secondo Jaria e Capri (154), i comportamenti più o meno comuni a più pedofili potrebbero essere i seguenti:

- a. maggiore frequenza dei reati sessuali su minori rispetto a quella dei reati sessuali in genere;
- b. scarsa significatività del rapporto tra malattia mentale e delitto sessuale;
- c. maggiore incidenza del comportamento pedofilo nell'età matura;
- d. netta prevalenza dei celibi;
- e. scarsissima incidenza, (nei limiti dei casi dagli autori analizzati), degli educatori o di coloro che per motivi professionali sono a contatto con bambini;
- f. aggressività (delitti contro la persona) associata raramente all'attività sessuale;
- g. la pedofilia si manifesta prevalentemente in direzione eterosessuale: solo negli psicopatici appare la tendenza indifferenziata.

Gli autori (155) sostengono che i soggetti che vivono relazioni sessuali disturbate (e in particolare i pedofili), o comunque, gli autori di crimini a sfondo sessuale su individui minorenni, al di sotto di un individuato limite di età, sono soggetti pericolosi per la collettività e richiedono una speciale sorveglianza soprattutto in ordine al fatto che uno dei primari compiti oggi attribuiti allo Stato (e che lo Stato ha fatto proprio) è quello della protezione dell'infanzia e della gioventù (156).

Alessandra Berti (157), psichiatra e psicoterapeuta, ritiene che in tutte le perizie psichiatriche si presenta il problema della responsabilità penale e del sintomo in rapporto alla patologia, partendo dal presupposto che la pedofilia è una patologia. Certo è che la perizia psichiatrica è uno strumento importantissimo, sul quale talvolta si basa la decisione giudiziale di applicare la misura detentiva oppure una misura di sicurezza personale detentiva come il ricovero

presso un ospedale psichiatrico giudiziario o se occorre prevedere un trattamento medico. Accettare una perizia psichiatrica significa accettare di rimanere nel campo della descrizione clinica, accontentarsi in un certo senso di verità relative, sapendo rimanere nel campo sociale (158). Questo perché il pedofilo di solito, si dichiara malato solo quando si trova di fronte alla legge, ma in sede peritale il pedofilo presenta soltanto dei segni «che per lui nulla hanno a che vedere con dei sintomi» (159). Alessandra Berti sostiene addirittura, che tutto ciò che il pedofilo dice è esatto, ma niente è vero, sostenendo che gli atti che racconta non lo emozionano, non lo chiamano in causa, «non c'è alterazione dello stato di coscienza negli atti compiuti, anzi il suo Io aderisce così bene alle azioni che si potrebbe dire che la sua malattia è l'integrità psichica, un equilibrio raggiunto con la risoluzione del conflitto, con il passaggio all'atto» (160).

Quando gli vengono rivolte domande dirette sugli atti compiuti, infatti, egli descrive la dimensione pedofila spiegando che lui amava i bambini che ha conosciuto, di un amore sincero. E con questo amore giustifica i suoi atti, precisa di non aver mai pensato di turbare la vita dei bambini e che il suo desiderio era di vivere felicemente con loro facendoli contenti. Tutti i pedofili rivendicano il loro amore per i bambini, un amore che sottintende il rapporto sessuale (161). Spesso il pedofilo è in grado di teorizzare che i bambini possiedono una loro sessualità, dichiarando che sono tutt'altro che angeli innocenti, ma piccoli perversi capaci di sedurre sapendo che cosa voler ottenere. E sembra inutile che lo psichiatra sottolinei al pedofilo la differenza tra la sessualità dell'adulto e quella del bambino, indicandogli le conseguenze psichiche che dovrà affrontare la sua vittima, il pedofilo sembrerà crederci ma solo in teoria, come a situazioni vere forse per gli altri casi, ma non per lui che «ai bambini non ha mai fatto nulla di male» (162), ed ha bisogno di ribadire i suoi convincimenti, probabilmente per quando sarà di nuovo libero di agire e per tollerare i suoi gesti, che il perito psichiatra cerca di farglieli elaborare.

Berti (163) sostiene che è impossibile nel caso del perverso, invocare l'inconsapevolezza che permette l'applicazione delle circostanze attenuanti alla responsabilità penale, anche perché quando compie atti sessuali con i minori è talmente consapevole da cercare di nascondere il fatto, da organizzarsi in modo di non essere scoperto: «non esiste nelle parole del pedofilo, angoscia se non quella sociale determinata dalla paura di essere scoperto e il dichiarare di non sapere perché lo fa, è unicamente finalizzato a sfuggire alle conseguenze penali» (164). La perizia psichiatrica è particolarmente importante, non solo dal punto di vista giuridico, in quanto permette di valutare l'imputabilità del soggetto e la sua pericolosità sociale, ma anche

perché lo psichiatra deve fare in modo che l'imputato compia un'opera di elaborazione psichica, poiché il momento della perizia, sembra essere l'unico momento di svolta, quando il "mostro" decide di tentare il cambiamento (165). La centralità della perizia psichiatrica è da sottolineare soprattutto pensando che, oltre a fornire una descrizione oggettiva degli aspetti psicopatologici, è in grado di fornire una valutazione globale che tiene conto di dati circa gli eventi precedenti, contemporanei e successivi all'atto (ad esempio la premeditazione, l'abuso di alcool, il tipo di reato, i sentimenti del pedofilo nei confronti della vittima ecc.) (166). Inoltre, la perizia contiene aspetti relativi allo sviluppo sessuale e sociale includendo anche le precoci relazioni intrafamiliare l'incidenza di attività e fantasie sessuali devianti e non-devianti ed il comportamento sessuale dell'abusatore nei confronti dei partner consenzienti, dati fondamentali anche per la valutazione del trattamento terapeutico del pedofilo.

3.2. Un caso triste e terribile: il "mostro di Foligno", Luigi Chiatti

Io ti racconto perché tu comprenda qual è il percorso dell'errore umano.

Maria Rita Parsi

La vicenda di Luigi Chiatti è una di quelle maggiormente note agli operatori criminologici, in particolar modo per l'ampio risalto dato dai *media* al caso in questione a causa del particolare allarme sociale causato dai suoi omicidi. Le vittime di Chiatti, infatti, sono due bambini, elemento che ha provocato, non solo in Umbria dove si sono realizzati gli omicidi, ma anche nel resto d'Italia una sorta di "psicosi pedofila" (come in Belgio per la vicenda Mark Dutroux, il "mostro di Marcinelle" pedofilo omicida di quattro ragazzine: Melissa Russo 8 anni, Julie Lejuene 8 anni, An Marchal 17 anni e Eefie Lambreckds 19 anni). Ho ritenuto opportuno analizzare questa vicenda per dimostrare la centralità delle perizie psichiatriche in fase processuale, sia dal punto di vista giuridico per valutare l'imputabilità del soggetto e la sua pericolosità sociale, sia dal punto di vista clinico perché la perizia è in grado di fornire una descrizione oggettiva degli aspetti psicopatologici del comportamento, una valutazione generale che tiene conto di dati circa gli eventi precedenti, contemporanei e successivi all'atto, ed infine un'analisi degli aspetti relativi allo sviluppo sessuale e sociale di fondamentale importanza per la scelta dell'eventuale trattamento terapeutico. Nel caso specifico di Luigi Chiatti, nei due processi sono stati determinanti i risultati delle perizie psichiatriche effettuate

sull'imputato in ordine alla sua capacità di intendere e volere al momento del compimento dei fatti.

3.2.1. La storia (167)

Luigi Chiatti nasce il 27 maggio del 1968 nell'ospedale di Narni. Il piccolo viene alla luce con un parto cesareo di cui la madre conserva un ricordo atroce, dato che per errore, l'anestesia non aveva avuto effetto. Le condizioni del bambino sono buone e la giovane mamma, Marisa Russo ventiquattro anni, nubile e cameriera in un ristorante decide di non riconoscerlo. Il neonato, a cui è imposto il nome di Antonio Rossi è subito trasferito all'Istituto Assistenza Infanzia, un brefotrofio di religiose. La madre naturale visiterà solo saltuariamente il figlio fino al 1972, mostrandosi sempre molto poco comunicativa ed espansiva. Il bimbo presenta nei primi anni di vita uno sviluppo fisico e un comportamento normale, solo a scuola è piuttosto ribelle ed indisciplinato. Nel 1973 il bambino comincia a manifestare un comportamento che viene definito aggressivo e ribelle, e viene richiesta una valutazione psicologica finalizzata all'adozione. A conclusione della valutazione, per il bambino viene ritenuto utile l'inserimento in una nuova famiglia che dovrebbe dare la «massima disponibilità affettiva, con molta dolcezza e pazienza» (168). Passa un anno e il 24 marzo del 1974, Antonio Rossi (che ha quasi sei anni), viene consegnato ai coniugi Chiatti come affidatari, il padre Ermanno Chiatti, medico, e la madre Giacomina Ponti, ex insegnante elementare. Il padre inizialmente non è convinto di voler adottare un bambino così grande, ma la madre lo persuade. Nel giugno del 1975, viene decretata l'adozione e Antonio Rossi diventa Luigi Chiatti. Del periodo da zero a sei anni sembra che Luigi Chiatti non ricordi nulla.

L'integrazione di Luigi Chiatti con la nuova famiglia non è facile, anzi: il bambino mostra ostilità nei confronti dei genitori sin dal periodo dell'affidamento. Il tempo passa e il piccolo Luigi sembra trovarsi abbastanza bene a scuola, anche se continua a mostrare resistenze nei confronti della casa e dei genitori diventando aggressivo e facendo spesso i capricci. Non vorrebbe mai essere lasciato solo dalla madre, mentre con il padre sembra avere pochi rapporti, anche se mostra verso di lui un grande attaccamento che però, si traduce spesso in aggressività (169). Il Chiatti parlerà sempre senza affetto del rapporto con i genitori e in termini critici:

Mio padre è stato un padre assente. Il suo era un mondo tutto legato al lavoro. La cosa che mi faceva più rabbia era che con i pazienti e gli amici scherzava ed era aperto; in casa, invece, il silenzio assoluto, da lui stesso imposto. A pranzo guardava la televisione, poi si chiudeva in studio. La sera guardava la televisione e a metà film si addormentava. Io qualche volta ho provato a parlargli, ma un po' per motivi miei, un po' per come era fatto lui, sta di fatto che non si parlava. Quindi mi salvavo solo con mia madre, con la quale, almeno agli inizi, potevo parlare. Ma poi è finita anche con lei. Loro erano uniti e concordi, nel senso che non litigavano. Però la mamma lo rimproverava perché non interveniva nei miei confronti, oppure litigavano per piccole incomprensioni. Ma tutto finiva lì, perché lui, quando iniziava una litigata, se ne andava subito nello studio e non diceva una parola (170).

Presto i coniugi Chiatti si accorgono che il figlio ha un comportamento piuttosto strano: non fa amicizie, è molto aggressivo in casa, spesso si chiude in profondi silenzi. A 14 anni Chiatti inizia una psicoterapia con la psicologa Beatrice Li Donnici che lo seguirà per un po' di tempo. Riguardo a lei Luigi Chiatti afferma:

Con lei l'apertura è sempre stata limitata, per la paura che poi riferisse tutto ai miei genitori. Per questo motivo non mi sono mai aperto con lei; lei conosce solo una parte dei miei problemi, ma non conosce quello vero che è molto più vasto. In me c'era il bisogno di aprirmi, però non lo facevo perché avevo paura che le persone con cui potevo parlare riferissero poi ai genitori i miei problemi (171).

Un passaggio importante è stato quello delle scuole medie, dove Luigi Chiatti fonda una sorta di "setta", della quale era, naturalmente, il capo. L'attività di questo gruppo consisteva in giochi sessuali tra i partecipanti e "iniziazione ai piaceri del sesso" (un vero e proprio atto di sodomizzazione) dei ragazzini che chiedevano di poter entrare a far parte del gruppo. Per anni il suo potere rimane incontrastato: è lui che decide chi entra nel gruppo e quali dolorose pratiche devono essergli applicate sui genitali e sulle parti più delicate del corpo. Dopo l'esame di licenza media, qualcuno raccontò tutto al preside, che mise a tacere la faccenda limitandosi a parlarne con i signori Chiatti.

Luigi Chiatti è convinto che il cattivo rapporto con i genitori abbia condizionato non solo l'infanzia e l'adolescenza, ma anche gli anni successivi, tutta la sua vita, dentro e fuori la

famiglia: «io da piccolo la chiusura (verso gli altri) non l'avevo, poi è iniziata, prima verso i genitori, poi verso tutto l'ambiente» (172). Chiatti è diventato grande restando infantile, un bambino in un corpo di adulto. La psichiatra che lo aveva in analisi formulò una diagnosi di "marginalità e di iposocializzazione". Rilevava un Io debole, una certa anaffettività, uno scarso controllo degli impulsi e dispersione dell'identità. Tuttavia, poiché le analisi a quell'età risultano particolarmente mobili e dinamiche, si orientò verso un disturbo di personalità *borderline*. Questa diagnosi ha suscitato, soprattutto nei periti processuali, una serie di reazioni negative.

Acquisito il diploma da geometra nel 1987, Luigi Chiatti svolge il praticantato obbligatorio di due anni per potersi iscrivere all'ordine dei geometri e questa fu la sua unica esperienza lavorativa. Il 13 dicembre 1989 parte per il servizio militare, dove ha le prime esperienze omosessuali con partner adulti. Luigi Chiatti si trasformerà nel "mostro di Foglino" molto tempo dopo, quando il 4 ottobre 1992 incontra Simone Allegretti.

3.2.2. Il rapporto con il sesso

Luigi Chiatti soffre sin dall'adolescenza di una dermatite inguinale che lascia delle tracce di sangue sulle mutande. O forse non è dermatite, ma il risultato di uno sfregamento, uno strofinamento compulsivo del pube (173). Non ne parla né con il padre (nonostante sia medico) né con la madre, che però trova sparse in giro per la casa le mutande lasciate da Luigi Chiatti, nel tentativo, neppure troppo riuscito, di nasconderle. A parte la masturbazione, che è la sua principale attività sessuale, Chiatti sembra avere difficoltà ad avere rapporti con le ragazze, anzi, mostra un certo imbarazzo, addirittura vergogna nei confronti di una possibile relazione, sostiene invece che con i ragazzi è un'altra cosa.

[...] non ricordo neppure quando ho iniziato a masturbarmi. A 13 anni mi sono innamorato di una ragazza, mentre trascorrevi un periodo di vacanza in montagna. Manco le parlai. Soffrii dentro. Poi ricordo un episodio con una ragazza più grande di me che mi propose di giocare al dottore. È successo tanti anni fa, andammo di sopra, in camera mia, ci scambiavamo le parti facendo finta per gioco di farci le iniezioni. Ci siamo divertiti, non ero imbarazzato, il gioco mi ha eccitato sessualmente. Non ho mai toccato però una ragazza sulle parti intime o sul seno. [...] Mi sono reso conto della mia omosessualità in

modo chiaro solo successivamente. Ho scoperto di essere attratto dai ragazzi. Anche adesso se guardo una partita in tv, mi sento attratto dai giocatori. Ma non ho mai avuto rapporti sessuali, né con uomini, né con donne e non farei mai un rapporto: lo vedo come una cosa sporca. La sessualità per me è solo contatto fuori dal rapporto, può essere anche il solo toccare una persona vestita o la parte sessuale, ma sempre a distanza dai due corpi, senza congiunzione. Tutte le mie esperienze omosessuali con i miei coetanei, o al militare, si sono però limitate a brevi toccamenti, nulla più (174).

Chi veramente lo attrae sessualmente sono i bambini. I bambini, sostiene,

appartengono a una categoria completamente a parte. Sono quasi fatti di una "sostanza" diversa, sono puliti e puri, e tutto ciò che con una donna o un uomo sarebbe disgustoso, con un bambino diventa possibile. Il bambino non lo vedo sporco, il pene di una persona grande è sporco, quello di un bambino no (175).

Ha il suo primo rapporto erotico con un bambino a diciannove anni, il bambino ha tre anni, i suoi genitori, amici dei genitori di Luigi, trascorrono le vacanze con la famiglia Chiatti. Luigi stabilisce con questo bambino una relazione molto intensa, i due giocano, si toccano e si accarezzano nelle parti intime ed egli ricorderà il periodo trascorso con questo bambino come una relazione ideale, di grande affetto e trasporto. Chiatti è molto preso e non si preoccupa di nascondersi, tutto avviene alla luce del sole, nella casa che le due famiglie condividono, ma nessuno sembra accorgersi di niente (176).

Intorno al 1992 Luigi Chiatti concepisce l'idea di rapire uno o due bambini molto piccoli e di tenerli con sé fino all'età di otto anni. Il motivo è chiarissimo nella mente di Chiatti: «avrei dimostrato al mondo come si allevano i bambini, sarei diventato un novello Rousseau e avrei indicato ai genitori, agli insegnanti, a tutti gli educatori presuntuosi quali errori avrebbero dovuto evitare per consentire una crescita serena ai ragazzini» (177). Chiatti ribadisce che non avrebbe rinunciato ai giochi sessuali che lo eccitavano, ma sostiene che il sesso fa parte della crescita, perché «certi riti del corpo aiutano a diventare grandi, a conoscere e a conoscersi attraverso l'intimità e il contatto» (178). A questo fine fa tutta una serie di preparativi, acquista moltissimi capi di vestiario, giochi e accessori per l'igiene intima, che poi vengono ritrovati sotto sua indicazione, ben stipati e in ordine in una serie di scatole e borse sepolte sotto un traliccio. L'idea di rapire uno o due bambini per educarli «senza mai punirli perché ritengo che i bambini debbano solo giocare, ed essere educati attraverso il gioco» (179), nasce

prima del 1992, poiché nel 1989 i coniugi Chiatti trovarono nella stanza di Luigi, una scatola contenente indumenti per bambini piccoli.

Dopo aver ricevuto molti cazzotti dal padre, riuscì a convincere il padre, la madre e il pediatra (chiamato tempestivamente dalla madre, che impedì al padre di ucciderlo massacrandolo di botte) che aveva raccolto tutti quegli oggetti per inviarli ad alcune organizzazioni umanitarie che si prendevano cura dei bambini. Evidentemente fu convincente perché gli chiesero tutti scusa. Luigi aveva allora ventun anni e aveva ripreso ad andare dalla psicologa che lo aveva avuto in cura sette anni prima. La psicologa interpreta la scatola come un tentativo di recuperare in sé quell'infanzia che gli era stata negata, diagnosi corretta secondo Andreoli (180) (noto psichiatra che ha studiato la psiche di Luigi Chiatti per ben tre mesi nel carcere di Verona attraverso colloqui personali come consulente tecnico del pubblico ministero nel processo di primo grado), ma che avrebbe potuto dare origine a una riflessione più approfondita, e forse a un intervento terapeutico mirato. Cosa che non accadde. Ogni tanto Luigi sente il bisogno di stare con un bambino, esce in macchina a cercarlo, ed è così che, nel corso di una delle sue scorribande in auto, una domenica pomeriggio, incontra per caso Simone Allegretti, che gioca a pochi passi dalla sua casa.

Andreoli riscontra in Chiatti due tipi di desiderio sessuale nella sua storia: quello di vivere insieme ad un bambino di un anno fino a quando avesse raggiunto l'età di sette, in un luogo intimo e appartato, e il desiderio di avere contatti fisici con un bambino, dettati da un'esigenza propriamente erotica. Ma c'è un terzo tipo di desiderio che si manifesta in Chiatti, un desiderio che Andreoli definisce "di lotta con un maschio". La fantasia era quella di vedersi aggredito da qualcuno fino al tentativo di venire ucciso. Altre volte era lui ad aggredire un bambino fino ad ucciderlo. È un evidente caso di sadismo sessuale con il raggiungimento del massimo piacere nel momento in cui si uccide. Lo psichiatra ci spiega che «la sua violenza è dunque un'espressione sessuale, si mescola a veri e propri vissuti di amore e possesso. In questo dinamismo il soggetto che manifesta il suo amore in modo violento non sa distinguersi dal suo oggetto amato: colui che agisce si mescola con colui che patisce, in un circolo di reciproca sottomissione e dominazione» (181).

Tale violenza si lega per il geometra, al rapporto con i bambini. In Chiatti è anche molto presente il richiamo a fantasie masturbatorie in cui egli immagina di essere, in qualche modo, aggredito e poi strangolato. Le fantasie erotiche normalmente non trovano realizzazione sul piano concreto, ma sono comuni e spesso violente. In un soggetto con sviluppo normale,

spiega Andreoli (182), le fantasie vengono sempre nettamente distinte dalla realtà, mentre in certi stadi dello sviluppo infantile e anche in certe condizioni patologiche, il rapporto tra fantasia e realtà è molto più labile. In Chiatti avviene,

un continuo rimbalzo tra il sé interno e il sé percepito nel mondo esterno e quindi un meccanismo che lo porta a sentirsi alcune volte aggressore, altre aggredito: le fantasie divengono difficili da controllare e spingono per essere realizzate. La fantasia diventa un vero e proprio stimolo interiore all'azione e agisce come un'energia che si consuma nella propria espressione attuale, in una specie di modello di condizionamento; ciò impedisce ogni sviluppo verso un'identità coerente e promuove una diminuzione di contatti tra il paziente e la realtà esterna (183)

Andreoli inoltre, affronta il tema della pedofilia in Chiatti partendo da un'impostazione psicoanalitica: Freud sosteneva che il comportamento pedofilo si lega alla scelta di un oggetto sessuale immaturo. I pedofili presentano, un'immaturità psicosessuale e in alcuni casi risposte fobiche nei confronti delle donne. In effetti Chiatti presenta una vera e propria avversione verso la donna adulta, verso i rapporti eterosessuale e verso il corpo femminile. Come nei soggetti pedofili è presente una notevole componente violenta, almeno nell'ambito della loro espressione attrattiva per i bambini, in Chiatti è presente una grave forma di sadomasochismo sessuale. Per Andreoli, questa diagnosi sembra che non si limiti alla considerazione dei gesti sessuali del periziando, ma si basa su tutta una serie di caratteristiche e tendenze comportamentali tra cui i rilievi narcisistici, la bassa soglia di tolleranza alle frustrazioni, e soprattutto, l'ossessività che ha sempre un riferimento alla sessualità. La situazione psicopatologica di Luigi Chiatti, conclude Andreoli «non si colloca tra le caratteristiche di personalità che influenzano la sua dinamica ma non escludono o limitano grandemente la capacità di intendere e di volere e dunque l'esercizio dell'intelligenza e della volontà. Non creano stati di necessità o automatismi» (184). Sostanzialmente Andreoli, nella sua perizia (185), evidenzia la componente della eccitazione sessuale al momento delle due azioni omicidiarie, una marcata considerazione del collegamento tra fantasie sessuali e morte, del clima di conflittualità con la famiglia, del senso di umiliazione in Chiatti nei confronti di chi lo prendeva in giro per il suo carattere, la sensazione di auto piacere e di stima, nonché di odio nei confronti di chi lo sfruttava, ma soprattutto emerge una maggiore specificazione del sentimento di vergogna che ritiene essere causa della sua solitudine, e del rapporto con le norme sociali, che egli ignora se contrarie ai bisogni.

3.2.3. I delitti

Simone Allegretti, quattro anni, accetta di salire sull'auto di Luigi che lo porta nella sua casa di Foligno dove in quel periodo vive da solo poiché i genitori sono rimasti in città. Forse Chiatti pensa di poter rivivere l'esperienza ideale che aveva avuto a diciannove anni, forse immagina di trovare in Simone quel bambino con cui parlare, cui spiegare i problemi e a cui insegnare l'educazione, con cui fare l'amore in modo pulito. Chiede a Simone di spogliarsi e il bambino accondiscende alla richiesta, ma quando Chiatti si avvicina e gli prende il pene in bocca, Simone si mette a piangere. Chiatti comincia a perdere il controllo, è eccitato, emozionato e improvvisamente impaurito che i vicini possano sentire il rumore del pianto. È a quel punto che mette le mani sul collo del bambino e, mentre si allontana da lui, continua a stringere fino ad uccidere. Dirà al processo che non pensava che lo stava uccidendo, aveva solo voglia di «troncare tutto», far cessare la sua sofferenza e fare come se non fosse accaduto niente (186). Racconta nei minimi dettagli il suo operato, in un raccapricciante assenza di emozioni:

Cercai dei sacchetti di plastica per mettervi il bambino e gli indumenti. Presi un coltellino perché non ero convinto che fosse del tutto morto; lo misi nel baule dell'auto e andai a cercare un posto adatto per nascondere. Durante il tragitto sentii il rumore della plastica, capii che Simone si muoveva ancora. Trovato il posto, posi il bambino sul ciglio della strada, presi il coltello e lo colpii due volte al collo, ma senza guardare; mi pulii le mani dal poco sangue e poi lo feci rotolare nella discarica e sparsi all'intorno i vestiti, così che si pensasse che fosse stato ucciso in quel posto (187).

Dopo l'omicidio Luigi riesce a far sparire ogni traccia, fa di tutto per non farsi scoprire, pulisce e asciuga l'urina che Simone ha perso quando lo strozzava, apre la finestra per cambiare aria, brucia nel caminetto gli stracci usati per pulire, getta il coltello in un tombino e pulisce bene l'auto, dentro e fuori. Non si sente in colpa ma non vuole che il corpo di Simone rimanga insepolto, per questo scrive il primo biglietto anonimo in cui dà indicazioni precise su dove andare a ritrovare il piccolo corpo senza vita.

AIUTO!

AIUTATEMI PER FAVORE

IL 4 OTTOBRE HO COMMESSO UN OMICIDIO.

SONO PENTITO ORA, ANCHE SE NON MI FERMERO' QUI.

IL CORPO DI SIMONE SI TROVA VICINO LA STRADA CHE COLLEGA CASALE
(FRAZ. DI FOLIGNO) E SCOPOLI.

È NUDO E NON HA L'OROLOGIO COL CINTURINO NERO E QUADRANTE BIANCO.

PS NON CERCATE LE IMPRONTE SUL FOGLIO, NON SONO STUPIDO FINO A
QUESTO PUNTO.

HO USATO DEI GUANTI.

SALUTI AL PROSSIMO OMICIDIO.

IL MOSTRO.

Pochi giorni dopo la scomparsa di Simone Allegretti, un giovane agente immobiliare di Milano, Stefano Spilotros, si costituisce dichiarandosi autore dell'omicidio, ma le indagini accertarono poi che si trattava di un mitomane: emergono infatti contraddizioni e l'indagato non sa nemmeno dichiarare dove ha celato il cadavere. Egli stesso, infatti, ritrattò dicendo "la mia ragazza voleva lasciarmi e io volevo essere ucciso, per questo ho inventato tutto" (188). Chiatti scrive allora, un altro biglietto, lasciato nella stessa cabina telefonica in cui scagiona Spilotros e annuncia un nuovo omicidio di lì a poco.

AIUTO!

NON RIESCO A FERMARMI.

L'OMICIDIO DI SIMONE È STATO UN OMICIDIO PERFETTO.

CERTO, È DURO AMMETTERE CHE SIA COSÌ DA PARTE DELLE FORZE
DELL'ORDINE, MA ANALIZZIAMO I FATTI.

1° IO SONO ANCORA LIBERO.

2° AVETE IN MANO UN RAGAZZO CHE NON HA NULLA A CHE FARE CON
L'OMICIDIO.

3° NON AVETE LA MIA VOCE REGISTRATA, PERCHÉ NON HO EFFETTUATO
NESSUNA CHIAMATA. QUINDI CHI DICE CHE HO TELEFONATO AL NUMERO
VERDE SBAGLIA.

4° LE TELECAMERE NON MI HANNO INQUADRATO DURANTE IL FUNERALE DI
SIMONE, PERCHÉ NON CI SONO ANDATO.

SIETE QUINDI FUORI STRADA;

VI CONSIGLIO SI SBRIGARVI, EVITANDO ALTRE FIGURACCE.

NON POLTRITE.

MUOVETEVI.

CREDETE CHE BASTI UNA DIVISA E UNA PISTOLA PER ARRESTARMI.

USATE IL CERVELLO, SE NE AVETE UNO ANCORA BUONO E NON ATROFIZZATO DAL MANCATO USO.

N.B. PERCHÉ HO DETTO DI SBRIGARVI?

PERCHÉ HO DECISO DI COLPIRE DI NUOVO LA PROSSIMA SETTIMANA.

VOLETE SAPERNE DI PIU'? VI HO GIA' DETTO TROPPO, ORA TOCCA A VOI EVITARE CHE SUCCEDA.

IL MOSTRO (189).

Passa un anno e nell'agosto 1993 Luigi Chiatti trascorre i fine settimana con i suoi genitori a Casale, nei dintorni di Foligno. Lorenzo Paolucci ha tredici anni e Luigi lo nota mentre gioca con i ragazzi del paese. Tra i due sembra stabilirsi un legame particolare: si lanciano reciproci segnali, probabilmente perchè entrambi sono molto timidi, riservati. Mentre Luigi sente di aver conosciuto una persona con i suoi stessi problemi di solitudine, Lorenzo confida agli amici che secondo lui, Chiatti ha tendenze omosessuali perché in precedenza l'aveva accarezzato sulle mani, sul viso e anche sugli organi genitali. I due si vedono spesso, ed è proprio Lorenzo ad andare a cercare Luigi, per giocare a carte, per parlare. È il 7 agosto 1993, quando Lorenzo Paolucci scompare da casa. Marcella Sebastiani, verso le 14.20 di quel giorno segnala al 113 che il nipote manca da casa da circa tre ore.

La polizia e tutto il paese, memori dell'omicidio dell'anno precedente, partono immediatamente alla ricerca del bambino. Vengono organizzate squadre di volontari per esplorare i dintorni a cui partecipa anche Luigi Chiatti, che accompagna il nonno della vittima, Feliciano Sebastiani alla ricerca dello scomparso, dirigendosi verso il laghetto dove lo stesso Chiatti dice di voler controllare se ci sono tracce di Lorenzo. Durante il tragitto il "mostro di Foligno" ne approfitta per sbarazzarsi di alcune buste di plastica dove, in seguito, verranno trovati dei vestiti sporchi di sangue e la foto del piccolo Simone, trafugata quattro mesi prima dal cimitero (190). Il cadavere viene ritrovato, dal nonno della vittima, vicino al ciglio di una strada, da dove evidenti scie di sangue fresco e tracce di trascinamento del corpo, conducono proprio ad una finestra dell'abitazione di Chiatti. La polizia fa subito irruzione

nella casa: il pavimento del salone sembra esser stato lavato, ma in maniera grossolana tanto da lasciar intravedere ancora macchie di sangue; tracce ematiche sono presenti anche su un muro, su un davanzale, sul prato prospiciente la casa. Nella cucina viene trovato un secchio di plastica giallo contenente uno strofinaccio ancora umido e uno spazzolone con il manico di legno. Tutto questo viene sequestrato, insieme a un orologio al quarzo, digitale, senza marca, rinvenuto lungo il percorso esterno alla casa segnato dalle tracce. Chiatti viene invitato a seguire gli agenti. Tutti i suoi indumenti vengono sequestrati. Sulla sua cute si notano alcuni segni, in particolare sulla schiena, dove sono presenti cinque ferite lineari e parallele. I genitori del piccolo Lorenzo confermano che l'orologio ritrovato è quello del figlio, dono dello zio Renato per la prima comunione. Il pubblico ministero, con un provvedimento immediatamente notificato all'interessato, avvisa il geometra che si sarebbe proceduto a suo carico per i reati di omicidio a danno di Lorenzo Paolucci e di Simone Alleghetti. L'8 agosto 1993, il giorno successivo al ritrovamento del corpo di Lorenzo, Chiatti confessa al magistrato che lo interroga di essere l'omicida.

La confessione di Chiatti è lucida, agghiacciante, «racconta quei delitti come se fossero una scampagnata, senza mai una parola di dolore, di pentimento, niente» dice Nicola Cavaliere, capo della Criminalpol (191). Dice di «essersi fatto prendere», di "non essere scappato", tratti narcisistici di chi vuole rimanere protagonista anche nella sconfitta. Dell'omicidio di Lorenzo, Chiatti parlò in questi termini:

Lorenzo è arrivato a casa mia senza che neppure l'aspettassi: l'ho fatto entrare. Ci siamo messi seduti e ci siamo messi a parlare di varie cose. Mi disse anche che era timido e mi parlò di una ragazza che gli piaceva. Fin lì non c'erano problemi, poi ci siamo messi a giocare a carte. Abbiamo fatto due partite a briscola e lui le ha vinte tutte e due. Poi abbiamo giocato alle due carte, io ho vinto due mani su tre, lui una su due; rimaneva da fare l'ultima mano.

Poi è scattato qualche cosa che non so, forse un sentimento di invidia che già altre volte avevo provato, perché sentivo Lorenzo in qualche modo simile a me, ma al tempo stesso migliore e più fortunato. Lorenzo era un po' timido, ma lui gli amici li aveva comunque. In più non mi ha detto che aveva un fratellino piccolo, io lo immaginavo solo, non l'avrei mai ucciso. Così per Simone, poi si è scoperto che aveva una sorellina, ecco, io non l'avrei mai ucciso. Avrei pensato che non era simile a me, solo come me, quindi non l'avrei mai ucciso. Sotto la spinta di questo sentimento, in un lampo ho preso la decisione di colpirlo. Ho preso un forchettone che avevo vicino e l'ho colpito al tronco. C'è stata una specie di lotta; io non vedevo Lorenzo,

era come se fossi accecato, era come se non avessi pensieri. Io stavo sopra di lui e lui cercava di impedirmi di colpirlo; poi lui mi ha detto: "perché mi vuoi uccidere?". Le sue parole mi hanno momentaneamente bloccato, ma non sono state sufficienti per fermarmi, è prevalsa la considerazione che ormai non potevo tornare indietro. In quel momento ho cominciato a riflettere su quello che stava accadendo. Vedevo la disperazione dipinta sul volto del bambino. Mi vergognavo del suo sguardo. Avevo fatto del male ad un bambino, era la prima volta. Mi è parso che mi rimanesse un'unica strada, quella di ucciderlo, e ritenevo seriamente che questa fosse la migliore soluzione anche per lui. Non era morto e allora l'ho colpito con una coltellata al collo. Dopo che l'ho colpito è iniziato il panico, il terrore, come se incominciassi a svegliarmi. Cercai di mettere il corpo in un sacco per trasportarlo da qualche parte e nascondere, ma era troppo pesante. Allora l'ho trascinato giù dalla finestra e quindi per pochi metri fino al margine della strada, dove l'ho lasciato. Ho cercato poi di mettere in ordine e di pulire, ma ad un certo punto mi sono reso conto che non ce la facevo a pulire tutto e allora mi sono arreso (192).

Dirà al processo che, ucciso Lorenzo, si masturbò sul suo cadavere.

3.2.4. La sentenza della Corte d'Assise di Perugia

La Corte d'Assise di Perugia emette il verdetto il 28 dicembre del 1994 (193), condannando alla pena dell'ergastolo con isolamento per due anni Luigi Chiatti, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale durante il periodo di espiazione della pena, alla pubblicazione della sentenza su alcuni quotidiani locali e nazionali, nonché presso l'albo dei comuni di Perugia e Foligno. Il verdetto della corte prevede altresì, la confisca e la restituzione degli oggetti delle vittime di cui si era impossessato, la distruzione di quanto altro in sequestro, il risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costitutesi, liquidate in 500 milioni delle vecchie lire e in lire 150 milioni per ciascun avo, nonché il pagamento delle spese processuali. La motivazione della sentenza si basa in particolar modo sulla questione riguardante l'imputabilità del "mostro di Foligno". La Corte ritiene Luigi Chiatti gravemente danneggiato dalla presenza di «plurimi disturbi di personalità sia della sfera psichica propriamente detta sia della sfera affettiva ed in particolare di quella sessuale». Sostanzialmente i giudici ritengono la personalità del geometra, sotto il profilo strettamente psicologico, disturbata grandemente, perché egli è affetto da un conclamato e grave disturbo

narcisistico di personalità (senso grandioso di sé, reazioni alle critiche con sentimenti di rabbia, vergogna, umiliazione, sfruttamento per i suoi scopi delle persone che con cui ha un qualche rapporto. Chiatti crede che i suoi problemi siano speciali e possono essere risolti solo da persone speciali, richiede costante attenzione e ammirazione, manca completamente di empatia ed è pervaso da un forte sentimento di invidia) e tratti marcati di altri disturbi della personalità, mentre sotto l'aspetto affettivo sessuale è affetto da pedofilia e da sadismo sessuale. Al riguardo l'organo giudicante, osserva che il nostro ordinamento non considera tra le cause di esclusione della responsabilità penale le forme di degenerazione del sentimento, per cui le psicopatologie sessuali possono avere rilievo solo se esse sono il sintomo di uno stato patologico suscettibile di alterare la sfera intellettuale in modo tale da escludere o grandemente scemare la capacità di intendere e di volere. In base a quanto detto, i giudici ritengono che per Chiatti non possa parlarsi di infermità tale da configurare il concetto di malattia mentale rilevante. Occorre precisare che, per poter superare questo ostacolo, i difensori dell'imputato sostengono che i disturbi di cui egli è portatore, pur non inquadrabili nel disturbo *borderline*, sono di tale gravità e complessità da integrare il concetto di infermità.

Secondo la tesi difensiva, nel momento in cui uccideva, l'imputato non sapeva di colpire una persona umana ma riteneva in quel momento di dover soddisfare una sua esigenza fondamentale. La Corte ritiene ammissibile tale teoria, perché il concetto giuridico di infermità è un concetto più vasto di quello di malattia mentale, ma non la ritiene applicabile al Chiatti che non solo è in grado di ricordare tutte le sequenze dei due omicidi, ma anche i pensieri che in quei momenti attraversavano la sua mente. È chiaro dunque che al momento del compimento di quei terribili atti egli fosse vigile e presente, quindi la Corte ritiene che in Chiatti erano integre le capacità di «cognizione, progettazione, previsione, decisione, esecuzione e giudizio delle proprie azioni». Per quanto concerne la motivazione dei delitti, la molla dell'agire di Chiatti secondo i giudici, è stata in entrambi i casi la sua pedofilia. Tale disturbo, però, non è da solo sufficiente a spiegare i delitti. Infatti nel primo omicidio, l'elemento scatenante deve essere ricercato nel disturbo narcisistico di cui egli è affetto a cui si sono aggiunti motivi utilitaristici, quali impedire che fosse scoperto, la susseguente punizione e riprovazione sociale. Inoltre, gran impatto nel compimento del reato, ha avuto la sensazione di eccitazione e di godimento sessuale che l'atto ha comportato; giova a questo proposito ricordare comunque che questo aspetto è emerso esclusivamente nei colloqui personali che l'imputato ha avuto con il consulente del P.M. Vittorino Andreoli nel carcere di Verona.

L'omicidio di Lorenzo Paolucci, a parere dei giudici di primo grado, è addebitabile esclusivamente al sadismo sessuale, perché non risulta che vi sia stato contatto sessuale o quanto meno un approccio da parte dell'imputato a cui sia stato opposto un rifiuto da parte della giovane vittima. Luigi Chiatti è dunque capace di intendere e volere e viene condannato alla pena dell'ergastolo.

3.2.5. Le perizie psichiatriche sull'imputato nel processo di primo grado

Chiatti davanti al processo della Corte d'Assise di Perugia, ha confessato con novizia di particolari entrambi i delitti. Il punto cruciale del processo, su cui si è basata la linea difensiva è stata, la valutazione della sua capacità di intendere e di volere (mentre il PM chiedeva l'ergastolo per Chiatti in quanto colpevole di tutti i reati ascrittigli - l'omicidio di Simone Allegretti, il sequestro di persona, occultamento di cadavere e, analogamente, l'omicidio di Lorenzo Paolucci, il sequestro di persona e il relativo occultamento di cadavere -, i difensori dell'imputato chiedevano di assolvere il Chiatti per incapacità d'intendere e di volere). A questo fine, Chiatti è stato sottoposto a una serie considerevole di test (194) da cui risulta che ha un'intelligenza superiore alla media e una memoria indenne in tutte le sue sfaccettature, una fantasia sbrigliata in cui anima il suo mondo interiore e da cui emerge una scarsa considerazione dei dati della realtà, una forte conflittualità con le figure genitoriali ed una situazione in cui gli aspetti formali e razionali prevalgono su quelli affettivo-relazionali. Sembra non risultare una patologia psichica, ma soltanto una condizione paranoica e di psiconevrosi ossessiva, un disturbo di evitamento da cui si evidenziano tratti ossessivi, narcisistici e relativi al disturbo *borderline*, ma senza configurare il relativo disturbo. In base all'interpretazione dei dati forniti da test, vi sono in Chiatti tratti orientati in senso depressivo, in un soggetto generalmente fiducioso di sé e sicuro del proprio agire, con scarsa plasticità e contatti interpersonali limitati, tendenzialmente portato allo sviluppo di fantasie che consistono in una forte tendenza all'azione in taluni momenti; in Chiatti prevale il principio di piacere su quello di realtà.

Il test della figura umana e il test di Rosenweig (195) hanno permesso di rilevare l'esistenza di problematiche legate al vissuto corporeo e probabilmente alla sfera sessuale, nonché un rigido controllo sulla sfera emozionale da parte di quella cognitiva e uno scarso adattamento sociale oltre alla tendenza a dar la colpa agli altri per le proprie frustrazioni. Interessante invece, il

risultato del test di Rorschach (196) i cui risultati trovano discordi i periti: secondo i periti d'ufficio, emergono: assenza di alterazioni significative dell'affettività, basso senso di autostima, conflittualità nei confronti dell'aggressività, notevole grado di inibizione della sessualità; secondo il consulente del P.M., Vittorino Andreoli, i processi razionali appaiono coerenti, il pensiero rimane poco definito o soggetto a dei non funzionamenti di fronte ad un carico emotivo elevato, appare scollato il funzionamento affettivo e rilevante il bisogno di valorizzazione narcisistica e l'esistenza di una personalità disarmonica e infantile; per i consulenti di parte il risultato del test di Rorschach rivela l'esistenza di una serie di indicatori che fanno presumere la presenza di un quadro di tipo *borderline*; i consulenti delle parti civili infine, segnalano la presenza di un meccanismo di sdoppiamento come corollario dell'ideazione che sarebbe alla base di eventuali manifestazioni di rabbia narcisistica. Nei vari colloqui sostenuti con i consulenti tecnici, Luigi Chiatti appare molto compiaciuto di parlare di sé, più volte dichiara di sentirsi un individuo speciale ("il fatto è che sono troppo perfetto" dirà spesso durante i colloqui) e pretende che anche gli altri gli dedichino un'attenzione particolare: solo un altro essere speciale può essere in grado di capirlo. Racconta facilmente dei delitti e dei motivi per i quali li ha commessi, ma solo perché così può parlare di sé. Le due vittime restano sfuocate nel suo racconto, è come se quasi non fossero come persone: ciò che costituisce il centro dei suoi interessi sono solo i suoi problemi (197).

Secondo Andreoli (198), Chiatti era perfettamente consapevole di quel che ha fatto e della gravità della sua posizione giudiziaria, però il suo principale interesse non si concentra sui delitti o sugli anni di carcere che l'attendono, ma solo sui suoi problemi psicologici e chiede che gli vengano risolti dai periti, dall'amministrazione carceraria o comunque dalla società. È un po' questa la chiave di volta di tutta la sua organizzazione difensiva e non solo processuale. Chiatti si presenta ai periti senza alcuna colpa per aver ucciso due bambini, proprio perché egli è un individuo che ha dei problemi che sono così gravi da averlo "costretto" ad uccidere, quindi moralmente assolvibile. Egli dunque non si sente responsabile e, come tale, in credito verso il mondo, essendo i suoi problemi psicologici i veri responsabili dei suoi delitti. Il suo interesse è concentrato solo in questa prospettiva: ha questi disturbi e tutti si devono far carico di risolverglieli (dirà ai periti che "voi siete obbligati a risolvere i miei problemi").

Dai molti colloqui avuti con tutti i consulenti nel carcere di S. Vittore sono emersi dati importanti per comprendere la psiche del periziando. In primo luogo si riscontra una sorta di aggressività di ambientazione, poi trasformatasi in astio, al suo ingresso nella famiglia adottiva; un sentimento di vergogna nei confronti della madre perché non riusciva a

manifestarle affetto, un cattivo rapporto con i genitori che lo bloccavano quando accennava ai suoi problemi o inviava loro messaggi; la sua successiva chiusura verso l'esterno, l'incapacità di confidarsi con chiunque ed il senso di importanza sentito quando si parlava dell'omicidio del piccolo Simone; infine, per risolvere il problema dell'incomunicabilità aveva fantasticato di fuggire da casa con uno o più bambini.

I colloqui psichiatrici diretti, invece, hanno fornito i seguenti dati: comportamento accattivante e tendente a conquistare la simpatia degli osservatori, bisogno di parlare e compiacimento di sentirsi finalmente al centro dell'attenzione. Andreoli in particolare, cerca di analizzare gli elementi chiave dell'infanzia del geometra, ritenendo possibile pensare che il periodo ipotetico di setti anni che il Chiatti aveva intenzione di trascorrere con i bambini rapiti «rappresentasse proprio il tempo trascorso in orfanotrofio, da ricordare e rivivere» (199). Secondo Andreoli «appare evidente che la rappresentazione del mondo di Luigi è rimasta assolutamente infantile. Anche i suoi film preferiti hanno come protagonisti i bambini. Il suo amore per i bambini diviene la migliore metafora dell'amore di se stesso come bambino. Esso rappresenta quello stesso bambino che ha cancellato, ma che vuole comunque ripossedere, riconquistare, persino rubare. Per questo arriva a rapire Simone, a ucciderlo come ha ucciso se stesso. Simone è il suo Antonio dimenticato, ucciso» (200). Il mondo interiore di Chiatti, afferma il consulente tecnico del P.M., si accompagna ad una straordinaria povertà di vita sociale, tale da non permettergli alcuna percezione al di fuori del proprio Io. Non ha mai fatto esperienza di gruppo, né nella scuola, né nella famiglia, si è sempre percepito solo con i propri bisogni. Chiatti ha i caratteri di una soggettività autocentrata e narcisistica, rigida e ossessiva. Nasce un'opposizione soltanto quando egli avverte, narcisisticamente, un comportamento come ingiusto, offensivo, sottovalutante nei suoi confronti (201). La percezione della norma sociale, specifica Andreoli, viene allontanata o addirittura ignorata nel momento in cui essa contrasta con i suoi bisogni: l'imputato pensa di non aver infranto la legge nemmeno quando rapisce Simone.

In conclusione, la percezione delle regole sociali è in esclusiva funzione del suo vissuto e delle sue necessità. La società può affermare che egli ha compiuto due omicidi, ma in realtà, secondo la sua prospettiva, egli ha semplicemente risolto, in quel momento, un suo problema. Il suo senso di colpa segue dinamiche del tutto personali: affiora come dolore narcisistico per un corpo che lui ama e non vuole che rimanga insepolto.

Un altro aspetto che emerge chiaramente nel periziando, è la grave difficoltà di relazione e di comunicazione, che ha trovato un ostacolo decisivo nel distacco e nella poca amorevolezza incontrati nella sua famiglia adottiva. È lo stesso Chiatti ad offrirne un'analisi, secondo il perito Andreoli, quando afferma che: «c'era un conflitto dentro di me. Io mi stimo e poi mi piaccio fisicamente. Una delle mie paure è quella di rimanere solo anche nel futuro; un'altra, è l'attenzione verso i bambini, perché non riesco a comunicare con i grandi ... tutte cose legate ai miei problemi ... ma poi penso che, se anche avessi un bambino, finirei con il restare solo» (202). Ciò di cui il giovane di Foligno aveva estremo bisogno era una relazione affettuosa, una figura materna e paterna che sapessero dimostrargli amore, una casa accogliente che potesse comunicargli calore e attenzione.

Secondo i periti nominati dai difensori di Chiatti, egli soffre di un grave disturbo della personalità, ma nel senso di «un'organizzazione di personalità di tipo *borderline*, connotata da una grave compromissione della sfera dell'Io e dal ricorso a meccanismi difensivi primitivi in peculiari situazioni emotive-affettive, con incapacità a far fronte all'angoscia e a tollerare le frustrazioni e impossibilità a controllare gli impulsi» (203). Si tratta, in sostanza, di una vera e propria infermità mentale ai sensi della legge, che ha inciso tanto profondamente sulle capacità di intendere e di volere del Chiatti, da annullarle del tutto al momento dei reati commessi. Tali consulenti tecnici si sono avvalsi del parere di un noto criminologo americano, George Palermo, interpellato sulle condizioni psichiche dell'imputato. Il criminologo americano ritiene che l'imputato sia seminfermo di mente, parlando a proposito di *borderline personality*; il periziando non è dunque, secondo il criminologo, sano di mente: «è estremamente lucido, ma in realtà si tratta di una persona che ha una specie di cancro nella psiche. E non credo che sia in nessun modo recuperabile» (204), continua Palermo. Lo descrive come una persona incapace di relazionarsi con gli altri, che cercava se stesso nei bambini, anche nelle sue vittime, sperava di non essere rifiutato un'altra volta. I suoi interlocutori non potevano essere adulti, che temeva, ma esseri più deboli e indifesi. Questo suo infantilismo lo portava, sempre secondo Palermo, a fare progetti deliranti come quello di rapire un bambino per crescerlo ed averlo a sua disposizione. Sia Palermo che Andreoli non escludono la possibilità che in brefotrofia abbia avuto esperienze sessuali traumatiche che poi ha rimosso. Palermo nella sua diagnosi, ritiene Chiatti genericamente in grado di intendere e di volere, lo ritiene in grado di distinguere il bene dal male, il giusto dall'ingiusto. Non è folle nel senso comune del termine, anche se quando ha agito «sapeva che uccidere è male, ma non era in grado di valutare esattamente i propri gesti per quello che erano. Ha agito in base ad impulsi coatti, senza rendersi conto delle conseguenze» (205). Il criminologo americano resta

del parere che il geometra non abbia progettato i delitti. Quando si è sentito rifiutato, o ha avuto il timore di esserlo, anche dai due bambini, è esploso, ammettendo di aver provato piacere mentre uccideva Simone e Lorenzo. Sempre secondo Palermo comunque, Chiatti rimane un individuo molto pericoloso, che non dovrebbe tornare in libertà altrimenti commetterebbe nuovi delitti. Soggetti come lui, continua Palermo, sono

[...] per lo più paranoici, feticisti, ossessivo-compulsivi, sadici. Hanno comportamenti antisociali, anche se appaiono normalissimi, in quanto hanno complessi non risolti di identificazione personale e di relazione con le figure importanti della loro vita. Hanno una profonda ostilità, un desiderio di vendetta a volte, che non riescono a controllare e hanno un'aggressività distruttiva perché il rifiuto subito negli affetti scatena odi ingestibili verso di sé e verso gli altri (206).

Palermo, infine, ritiene che un trattamento psicoterapeutico e farmacoterapeutico solo in teoria potrebbe guarire Luigi Chiatti. Ritiene che dovrebbe vivere in un luogo in cui possa proteggersi anche da se stesso perché è estremamente probabile che il suo comportamento aggressivo non si plachi con l'età e che possa tornare ad uccidere una volta libero. Senza un'adeguata terapia si scatenerrebbe di nuovo se fosse rimesso in libertà. Palermo asserisce, infatti, che «uccidere dà a questi soggetti un orgasmo psichico, che altrimenti non raggiungono. Un piacere che dura pochi minuti e il cui effetto, come quello della droga, deve essere ripetuto. Più il "mostro" ha successo, più torna ad uccidere anche se a volte può passare molto tempo fra un delitto e l'altro» (207).

Anche la Corte d'Assise nomina dei consulenti tecnici che, nei vari colloqui con Chiatti, si rendono conto prima di tutto che il sentimento che è molto presente nel geometra è un sentimento di solitudine, di vuoto e di incapacità a comunicare che Chiatti riconduce al cattivo rapporto con i genitori adottivi. In secondo luogo, i periti indagano sul suo bisogno inappagato di essere accettato ed amato. Chiatti spiega chiaramente il suo bisogno di affetto "Io ho bisogno del contatto fisico, perché ho molto bisogno di affetto, di una persona che mi stia vicina, che mi guidi, che mi ami" (208). Il periziando non ha conosciuto l'amore della madre e non ha conosciuto il calore continuativo e sicuro dei genitori. A proposito della responsabilità penale, i periti d'ufficio, concludono la perizia affermando che Chiatti non è affetto da alcuna psicosi, né da altre malattie della mente. Dopo aver cercato di ricostruire i percorsi attraverso i quali si è andata formando la personalità del periziando, dopo aver

individuato il cammino delle dinamiche psicologiche che lo hanno portato a compiere così crudeli delitti; dopo aver cercato di individuare i suoi sentimenti, i suoi stati d'animo, i suoi pensieri, i consulenti tecnici della Corte, hanno tracciato un profilo psicologico, ma non hanno trovato tracce di "follia". I periti hanno constatato, inoltre, che Luigi Chiatti ha agito lucidamente, che quando ha ucciso la sua coscienza era vigile, che aveva consapevolezza di quello che stava facendo e ne conosceva la gravità. Ha ucciso Simone perché non voleva essere scoperto. Ha colpito reiteratamente le due vittime finché non si è reso conto che due testimoni pericolosi erano morti. È stato attento a cancellare le tracce del primo delitto. Lo ha fatto solo in parte nel secondo perché gli eventi sono precipitati; ha cercato di stornare i sospetti, si è preso gioco degli investigatori, si è sentito importante ed eroico nel recitare la parte del "mostro". I consulenti tecnici della Corte non individuano in Chiatti alcuna malattia mentale, ma solo sentimenti e pensieri egoistici ed egocentrici. Egli era pertanto ben cosciente di quello che stava compiendo, in grado di operare una scelta. I periti affermano che Chiatti presenta un disturbo narcisistico di personalità, al quale si accompagnano tratti sadici, anche qualche aspetto del disturbo paranoide di personalità e condotte parafiletiche (pedofile). Si tratta però di disturbi che non configurano un'infermità di mente, perché non sono espressioni di psicosi o di altra patologia psichiatrica (209). In tal senso Chiatti era, ed è, capace di intendere e volere (210).

Il collegio dei consulenti tecnici nominati dalle parti civili, pur dichiarandosi, sul piano della diagnosi della personalità, pienamente concorde con i periti d'ufficio nel giudicare Luigi Chiatti portatore di un disturbo narcisistico di personalità, evidenziano, tuttavia, che tale disturbo,

sia da mettere in relazione con tratti isterici o, come il DSM IV recita, con un disturbo istrionico di personalità, come sembrano coincidere meglio con il disturbo paranoide alle osservazioni effettuate, soprattutto per la costante ricerca di approvazione o addirittura di lodi implicite nel suo modo di raccontare i fatti (211).

Il collegio dei periti nominati dalla parte civile, definisce Chiatti come un soggetto pienamente imputabile, in quanto portatore di un disturbo narcisistico della personalità con tratti isterici e comportamenti parafiletici.

La Corte, analizzate le perizie cui è stato sottoposto l'imputato, conclude che Luigi Chiatti è sano di mente e capace di partecipare coscientemente al processo. Ritiene presente in lui un

disturbo narcisistico di personalità, al quale si accompagnano tratti sadici, qualche aspetto del disturbo paranoide di personalità e condotte di tipo pedofilo, ma non tali da inficiare la capacità di intendere e di volere.

3.2.6. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia

La Corte d'Assise d'Appello di Perugia, con sentenza datata 11 aprile 1996 (212), pronuncia il verdetto: condanna a Luigi Chiatti a trenta anni di reclusione, alla misura di sicurezza del ricovero in una Casa di Cura e di Custodia per un periodo non inferiore a tre anni e dispone la rifusione delle spese a favore della parti civili in 50 milioni 998 mila delle vecchie lire per ciascuno dei due gruppi di parti civili costituite.

La Corte, basandosi sui risultati delle perizie e, in particolar modo, su quelle dei consulenti da essa nominata, in parte smentisce le conclusioni in precedenza formulate riconoscendo che Luigi Chiatti presentava al momento in cui ha commesso i delitti un grave disturbo mentale con tratti di personalità narcisistici, schizoidi, paranoici, componenti sadiche, ossessivo-compulsive e fobiche, all'interno di una personalità immatura; un disturbo mentale che ha inciso sulla sfera cognitiva, affettiva, sul piano del funzionamento interpersonale tanto da riconoscergli il vizio parziale di mente. Luigi Chiatti era per i giudici d'Appello parzialmente capace di intendere e volere al momento dei fatti. I giudici infatti, affermano che l'imputato non era nella pienezza delle sue facoltà mentali, in quanto affetto da una complessa sindrome psicopatologica, caratterizzata da un conclamato disturbo narcisistico di personalità e da una costellazione di tratti di numerose altre abnormità psichiche. Inoltre, precisa, che tali disturbi vanno ad innestarsi su una condizione di profonda immaturità affettiva ed etica, strettamente connessa con una tendenza sessuale pedofila. Questo complesso quadro patologico configura una vera e propria infermità psichica, idonea a pregiudicare in maniera rilevante, anche se non del tutto, il comportamento dell'imputato, non solo sul piano cognitivo e affettivo, ma anche e soprattutto sul piano del funzionamento interpersonale e del controllo degli impulsi. Questo risulta in indissolubile rapporto causale con i due omicidi. Da qui il riconoscimento del vizio parziale di mente.

Per quanto riguarda il movente degli omicidi, la prima Corte, sulla scorta delle conclusioni del consulente del P.M. Andreoli, afferma che i due eventi hanno caratteristiche che sono assolutamente identiche, in quanto dovuti al piacere sessuale che l'atto di uccidere procurava

al Chiatti (fatto, come ricordato, emerso soltanto nei colloqui avuti con l'esperto in questione). I giudici di secondo grado, al contrario, ritengono i due episodi sensibilmente diversi. Nel primo omicidio la morte è causata da asfissia, con secondaria ininfluente emorragia dovuta alla ferita da arma da taglio, per il secondo, invece, si deve parlare di morte per emorragia con secondaria ininfluente emorragia, quindi ritengono assente la motivazione di sadismo sessuale alla base dei delitti. In virtù di tutto quanto detto, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia, condanna Luigi Chiatti a trent'anni di reclusione e la misura di sicurezza predetta, confermando le pene accessorie previste in primo grado e le statuizioni civili.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione (213) il 4 marzo 1997 ha confermato in pieno la decisione della suddetta Corte, ritenendo pertanto Chiatti seminfermo di mente e mettendo la parola fine alla vicenda del "mostro di Foligno".

3.2.7. Le perizie psichiatriche sull'imputato nel processo d'Appello

Anche in questo grado di giudizio l'esito del processo è condizionato dai risultati delle perizie psichiatriche effettuate sull'imputato. Come nel processo di primo grado vi è divergenza di opinioni tra i consulenti tecnici nominati dal procuratore generale, quello nominato dalle parti civili e quelli nominati dai legali di Chiatti. I periti del P.G. e delle parti civili si sono espressi in ordine alla piena capacità di intendere e volere del Chiatti al momento dei fatti, i consulenti tecnici nominati dai suoi avvocati, hanno escluso la possibilità che il loro assistito, fosse, al momento dei delitti, in tal stato di mente da possedere la capacità di intendere e volere ai sensi dell'art. 88 c.p. ritenendo, che gli stessi delitti sono chiare manifestazioni psicotiche e perciò segni inequivocabili di infermità mentale idonei ad annullare del tutto la capacità di intendere e volere.

Fondamentale risulta quindi, la posizione assunta dai periti nominati dalla Corte, i quali hanno espresso l'avviso che Chiatti, all'epoca in cui commise i fatti, «era per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderle, le capacità di intendere e di volere» (214), in quanto affetto da «grave e profonda immaturità delle strutture della personalità, che si manifesta attraverso il disturbo narcisistico di personalità, con pedofilia e con tratti sadici, schizoidi, paranoici, ossessivi e fobici». (215) In particolare i consulenti tecnici nominati dal procuratore generale, sebbene si siano espressi in sintonia con il consulente tecnico del pubblico ministero nel giudizio di primo grado Vittorino Andreoli, per la piena imputabilità di

Chiatti, sul piano della diagnosi clinica, si sono sensibilmente discostati dal giudizio espresso da Andreoli, avendo giudicato il periziando «affetto da pedofilia con attrazione omosessuale, da annoverare nel quadro più generico delle parafilie». Il collegio dei periti nominati da P.G. qualifica riduttivamente il periziando quindi come un pedofilo con attrazione omosessuale, dichiarandosi però incapace di spiegare i due terribili omicidi.

Il consulente tecnico delle parti civili, modificando il giudizio espresso in primo grado dal collegio dei consulenti del quale egli stesso faceva parte, ha, da un lato, giudicato il periziando affetto da pedofilia e disturbo narcisistico di personalità (216) e che non presenta nè elementi di aggressività nè tratti di personalità immatura (217); dall'altro, ha dichiarato di essere, a differenza di quanto espresso nel primo grado di giudizio, del parere che il Chiatti non sia un *serial killer*, ma soltanto un pluriomicida.

4. Le strategie terapeutiche per la pedofilia

4.1. Prevenire (in termini terapeutici) la pedofilia, si può?

In medicina, la diagnosi è la valutazione dei sintomi avvertiti dal paziente e degli elementi oggettivi a disposizione dei medici, specialmente attraverso analisi di laboratorio, al fine di determinare la natura dei processi morbosi in atto e la sua sede nell'organismo. Molti clinici hanno una certa riluttanza a formulare una diagnosi di pedofilia, perché l'individuo porterebbe per tutta la sua vita un marchio tremendo. Spesso quando incontra una situazione che presenta delle caratteristiche della pedofilia, il professionista preferisce usare un'altra diagnosi come ad esempio una forte depressione (218).

Eliminare il "come" e il "perché" di un atto giudicato colpevole è stata la tentazione di una certa dottrina criminologica (219). La prima risposta implacabile e parodistica, fu la teoria del "delinquente nato" di Cesare Lombroso (220), il quale invece di individuare l'atto in sé, cercò di identificarlo con il suo autore e così nacque il tentativo di studiare quest'ultimo e classificarlo in un primo tempo come risultato, inizialmente, di una tara biologica, e poi di un alterato processo psichico circoscrivibile in precise categorie patologiche. Quando si parla di prevenzione, occorre precisare che esistono diversi modelli teorici di riferimento: giuridico, di protezione comunitaria e clinico (221). L'analisi giuridica è volta alla difesa della libertà individuale, si basa sui principi di causalità, determinazione e uguaglianza di fronte alla legge,

reputa il pedofilo responsabile, sano di mente e considera gli atti compiuti precedentemente sia in funzione di aggravanti che di attenuanti. Questo modello, primariamente indirizzato verso la ricerca di una pena che sia prima di tutto giusta, applica il concetto di pericolosità al criminale più che al crimine sebbene la pena debba basarsi sul delitto che è stato perpetrato piuttosto che sugli atti che lo stesso autore potrà commettere in futuro. Il modello di protezione comunitaria, al contrario, focalizza la sua azione sulla difesa dei diritti della vittima e quindi con azioni preventive mirate in modo particolare alla tutela delle fasce a rischio, in questo specifico caso dei bambini. Il modello clinico, infine, focalizza come area di azione la personalità dell'individuo deviante ed essendo aderente ad un criterio che traduce "l'anormale" in patologico in teoria si oppone ad ogni forma punitiva anche se non esclude la possibilità dell'isolamento e della reclusione nell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario (222).

Bandini e altri autori (223) sostengono che chi aderisce al modello clinico si trova in unanime accordo sull'opportunità di privilegiare le attività di prevenzione piuttosto che di repressione, in quanto si ritiene che, in generale, la prevenzione sia più efficace, meno costosa, maggiormente rispettosa delle esigenze dei cittadini. Quando tuttavia si deve specificare quale tipo di prevenzione sia da preferire, l'accordo sfuma ed i pareri sono estremamente differenziati. Esistono numerosi metodi di prevenzione e la difficoltà della scelta è condizionata dai risultati delle ricerche valutative, sviluppate soprattutto in questi ultimi anni in particolar modo nei paesi nord-americani, e che hanno permesso di accumulare un notevole bagaglio di conoscenze sull'efficienza, sull'efficacia, sugli effetti collaterali, sui costi e benefici di molti programmi di prevenzione (224).

Il punto cruciale che rende difficile la scelta però, dà luogo ad un problema etico ed uno giuridico, da una parte si tratta di attuare il tentativo di modificare il comportamento umano attraverso l'intrusione nella vita delle persone con l'intenzione di cambiarla, dall'altra occorre particolare attenzione alle possibili violazioni dei diritti delle persone. Questo limite assume particolare consistenza quando si prende in esame la prevenzione della pedofilia tenendo conto anche del fatto che qualsiasi programma di intervento preventivo ha in sé un altro grave problema etico: la produzione, al fianco o al posto degli effetti desiderati, di alcuni effetti collaterali o effetti non desiderati, la cui dannosità potrebbe superare i potenziali benefici (225). Un altro problema, come già accennato, è quello dei costi, in quanto un programma generalizzato può richiedere dei finanziamenti molto elevati, ma questa difficoltà può essere in parte superata tenendo presente che all'interno di un programma di prevenzione generalizzato, non tutti gli individui o le famiglie devono essere oggetto di interventi identici,

ma si possono prevedere interventi più intensivi per le situazioni più problematiche (226). La possibilità di modulare l'intervento a seconda delle necessità può anche evitare il rischio, da molti segnalato, che un programma di prevenzione universale finisca per giovare maggiormente a quelli che ne hanno meno bisogno ed incida poco su quelli che più ne necessitano.

Una prima distinzione deve essere fatta tra programmi cosiddetti "universali" e quelli *Target* (227). Mentre i primi sono rivolti a tutti i componenti di una comunità, indipendentemente dalla presenza di fattori individuali di rischio, i secondi sono rivolti a soggetti particolari e si distinguono in *Selected*", quando indirizzati a soggetti ad alto rischio al fine di evitare l'emergere del problema che si vuole prevenire, e *Indicated*, quando organizzati per prevenire la recidiva di un comportamento indesiderato che si è già manifestato (228). L'unico metodo apparentemente in grado di assicurare un programma preventivo sostenibile appare quello del tipo *Target* e più precisamente la forma che abbiamo designato come *Selective* sebbene ad adesso sia connesso un inevitabile processo di stigmatizzazione: definizioni come soggetto a rischio di atteggiamenti pedofili, potenziale pedofilo, ecc. che permetterebbero di restringere il campo di azione preventiva, possono costituire, infatti, etichette estremamente pericolose per lo sviluppo sociale, specialmente in caso di programmi rivolti a soggetti adolescenti particolarmente vulnerabili a profezie negative.

Sicuramente la prima domanda da porsi in caso di voler realizzare un progetto di prevenzione su soggetti specificati, è chi sia in grado di dare delle indicazioni sufficientemente attendibili e chi debba raccoglierle. Tenendo conto che la più alta incidenza di abusi si realizzano dentro le mura domestiche (in Italia, dal 1995 al 1997 i reati di abuso sessuale sono passati da 946 a 1.582 ed in particolare quelli che hanno avuto come oggetto un minore sono aumentati da 205 a 470) (229) spetterebbe proprio al medico di famiglia chiedere ed eventualmente segnalare se le lesioni riscontrate possono essere la conseguenza di un maltrattamento. E secondo Mintz (230) sarebbero soprattutto i ginecologi a dover essere sensibilizzati in questo senso dato che la maggior parte delle donne richiede visite mediche proprio di questo tipo, piuttosto che in altre specialità mediche. La connessione tra abusi sessuali sulla moglie e atti pedofili incestuosi (e non incestuosi) è alta dal momento che si tratta di comportamenti che hanno alla base la spinta sadica a dominare l'oggetto sessuale e donne e bambini rappresentano senza dubbio soggetti deboli e più facilmente dominabili. Questa è una realtà di cui il ginecologo, in un'ottica di prevenzione, deve tener conto fondamentalmente per due motivi: quello di mettere

sull'avvio la paziente, qualora abbia dei figli affinché acquisisca il controllo e, nel caso in cui la violenza sui figli sia già manifesta, fornire l'*input* necessario alla denuncia del fatto.

È importante ricordare la centralità della perizia psichiatrica che, oltre a fornire elementi psicopatologici, è in grado di fornire una valutazione globale che tenga conto degli aspetti sociali, cognitivi, affettivi ma anche i livelli fisiologici di funzionamento. Importante inoltre, ai fini preventivi, un'attenta raccolta di dati circa gli eventi precedenti, contemporanei o successivi l'atto (abuso di alcool, premeditazione, tono dell'umore) e gli aspetti relativi allo sviluppo sessuale e sociale includendo anche le precoci relazioni intrafamiliari, l'incidenza di attività e fantasie sessuali devianti e non, il comportamento sessuale dell'abusatore nei confronti dei partners consenzienti ecc., tutti fattori che permettono di decidere come agire, sempre che sia possibile, agire.

4.2. Strategie terapeutiche nell'approccio del pedofilo

La legislazione in tema di abusi su minori fa riferimento quasi esclusivamente a pene detentive e pecuniarie, non tenendo conto in alcun modo degli aspetti preventivi legati ai trattamenti che potrebbero essere messi in atto cogliendo la situazione che si viene a creare proprio in occasione della condotta, cioè il riconoscimento di una condotta sessuale inaccettabile e lesiva. Attualmente la quasi totalità dei pedofili riconosciuti come tali, non viene sottoposta (e nemmeno viene loro suggerito) ad alcun tipo di trattamento, vuoi perché negano il loro reato e non lo vedono come un problema sessuale ma come una scelta, vuoi perché in questo senso la legge non offre delle precise indicazioni. Prima di analizzare nel dettaglio le varie proposte di trattamento della pedofilia, ci sono due considerazioni da fare: la prima è che, considerando quello pedofilo un comportamento parafilico risultante da una soluzione vantaggiosa di un conflitto psichico, il pedofilo, anche dopo aver scontato la condanna rimane tale a meno che non intervenga un fattore di cambiamento (231). Il secondo assunto parte dal presupposto che il bambino è, per principio evolutivo, un perverso polimorfo ed è solo all'adulto, e a questi soltanto, che spetta l'assunzione della responsabilità dell'atto. Per cui, la prevenzione intesa in termini terapeutici di cura, può avere un senso solo per l'adulto e solo quando questi sia consenziente al trattamento e consapevole dell'aspetto patologico della propria sessualità (232). È chiaro che dal trattamento nessuno si aspetta che il pedofilo si trasformi in un filantropo dedito alla protezione dell'infanzia, ma almeno al riconoscimento delle conseguenze dannose che tale condotta può suscitare sulla vittima e

quindi all'astensione da questo tipo di sessualità. In particolare, il programma terapeutico scelto, ha come primo obiettivo il riconoscimento da parte dell'abusatore del proprio problema, l'assumersi la responsabilità delle proprie azioni, "reimpostare" il proprio atteggiamento sia nei confronti della sessualità sia verso l'aggressività e riconoscere che l'abuso sessuale è un atto compulsivo sul quale va esercitato un controllo. Le problematiche con cui terapeuta e paziente dovranno confrontarsi sono (233):

- educazione sessuale, comprensione dell'abuso sessuale, l'impatto dello stesso sulla vittima;
- risocializzazione dell'individuo tenendo conto delle relazioni interpersonali, il controllo dell'aggressività;
- "tecniche" personalizzate per evitare l'abuso (234).

Secondo alcuni autori (235) occorre tenere presente che la pedofilia ha, rispetto a conflitti interni, un aspetto risolutivo che necessita un intervento con uno specifico trattamento che riesca a far fronte al passaggio da una situazione di apparente equilibrio in cui il sintomo è vantaggioso per il perverso, ad una condizione psichica per così dire «fluttuante, in cui il conflitto ritorna ad essere attuale, irrisolto e, inevitabilmente, angosciante» (236).

4.2.1. Terapia chirurgica

Negli ultimi anni, a causa dei clamorosi casi di pedofilia sadica in Italia, sono state invocate da più fonti degli interventi terapeutici per i pedofili e, tra questi, anche la castrazione chirurgica. Tale "risoluzione", in paesi non troppo lontani dal nostro, ha avuto nel passato un grande impiego nel trattamento degli autori di crimini sessuali, nell'ipotesi che riducesse sensibilmente il rischio di recidiva. Certamente, il comportamento sessuale di un soggetto sottoposto a castrazione non può che modificarsi, tuttavia numerosi studi hanno dimostrato l'estrema variabilità nelle risposte individuali al trattamento (237). In alcuni casi, si è assistito, ad esempio, a una ripresa dei reati sessuali successiva all'intervento, ancora più caratterizzati in termini di sadismo. La castrazione chirurgica, come trattamento del pedofilo, si propone ovviamente, finalità di prevenzione sociale, più che di cura e di recupero del soggetto "malato". Eppure c'è chi si richiama persino ad un manuale di Psichiatria Pastorale del Dott. Bless (238) che consigliava come ultimo rimedio nei casi di deviazioni sessuali, la castrazione, ammessa, secondo Bless, dai teologi moralisti. Bless, riportato da Bonafiglia

(239) ritiene che «l'anormalità sessuale è nell'ordine naturale del male, una malattia causata dal cattivo funzionamento degli organi sessuali (per un disturbo della secrezione interna)» (240). In argomento intervenne addirittura papa Pio XI che, nel 1930, parlando nell'enciclica *Casti Connubi* (241) della sterilizzazione, scriveva:

la dottrina cristiana insegna che i singoli individui non hanno essi stessi altro dominio sulle membra del corpo all'infuori di quello che spetta al loro fine naturale e non possono distruggerle o mutilarle o per altro modo renderli inetti alle funzioni naturali, se non nel caso in cui non si possa provvedere in altro modo al bene di tutto il corpo (242).

Secondo Coresi, l'interpretazione di Bless è troppo semplicistica, tanto che scrisse «la castrazione non è una mutilazione, ma solo l'amputazione di una parte ammalata del corpo. Con questo criterio, ad un pazzo dovrebbe potersi amputare la testa» (243). Secondo Vittorino Andreoli (244), la castrazione fisica (e anche quella chimica) non serve a niente per diverse ragioni. Prima di tutto perché l'atto sessuale pedofilico non richiede necessariamente né l'erezione né tantomeno la penetrazione (anzi, di solito la penetrazione non è nemmeno una costante della violenza sessuale sui bambini). Andreoli ci pone un parallelo: «così come gli eunuchi degli harem riuscivano benissimo a prendersi piacere con le donne che gli ingenui sultani affidavano loro senza violare la loro l'intimità, così il pedofilo castrato fisicamente, potrebbe benissimo continuare a insidiare i bambini» (245), anzi probabilmente lo farebbe anche meglio dato che vista la sua condizione, è supposta l'incapacità di nuocere. In secondo luogo tale rimedio è inutile perché la pedofilia non ha affatto soltanto una dimensione brutalmente genitale. La pedofilia è un amore totale, non è un mero desiderio di penetrazione, ma è una brama di possesso nei confronti del bambino come persona nella sua globalità. Infine perché la pedofilia non è una patologia del corpo ma della psiche, e quindi non potrà mai venir risolta attraverso un intervento mirato esclusivamente sul corpo.

4.2.2. Terapia psico-cognitiva-comportamentale

Nel corso degli anni, il trattamento dell'abusatore sessuale si è "evoluto" da un intervento ispirato al modello clinico in cui il colpevole di reato sessuale è visto come un malato, all'attuale diffuso approccio di tipo cognitivo-comportamentale che dà maggiore spazio al problema relativo alla prevenzione delle recidive. In molti programmi questo aspetto è inteso

come la possibilità di mantenere ed incentivare i cambiamenti ottenuti con il programma in modo da assicurarsi che l'individuo in esame continui ad utilizzare ciò che ha appreso una volta che il trattamento sia formalmente concluso. L'obiettivo di questi programmi di intervento è la modificazione della sessualità deviata, pur tenendo conto che spesso è associata al maladattamento sociale e a distorsioni comportamentali e cognitive, identificando due bersagli fondamentali (246):

1. ridurre l'eccitamento sessuale in rapporto a pratiche o partners "inusuali";
2. promuovere o rafforzare l'eccitamento sessuale in rapporto ad adeguate pratiche o partners.

A questo scopo possono essere utilizzate diverse tecniche, spesso combinate tra loro:

1. condizionamento masturbatorio (247),
2. sensibilizzazione nascosta (248),
3. terapia dell'avversione (249).

La tecnica del Condizionamento Masturbatorio implica una sostituzione nel soggetto della fantasie devianti con fantasie non devianti. Per esempio, l'abusatore tiene un diario in cui annota le tipiche fantasie masturbatorie devianti. Con l'aiuto del terapeuta dovrà elaborare e annotare una fantasia non deviante che consenta comunque il raggiungimento dell'orgasmo con la masturbazione. Quando insorge l'eccitamento in rapporto ad una fantasia deviante, il soggetto non dovrebbe masturbarsi, ma verbalizzare immediatamente tutte le modificazioni che può immaginare di questa fantasia o pratica deviante, in modo che l'orgasmo che seguirà (con la masturbazione) sarà connesso alla fantasia non deviante. La Sensibilizzazione Nascosta prevede che il soggetto venga aiutato ad immaginare una scena che potrebbe stimolarlo alla recidiva e ad immaginare subito dopo le conseguenze spiacevoli come, per esempio, l'arresto. La terapia dell'Avversione, infine, consiste nell'accomunare gli stimoli ed i comportamenti attualmente eccitanti, ma inaccettabili con un'esperienza fisica spiacevole (per esempio una scossa elettrica al polpaccio del soggetto, od un odore sgradevole come l'ammoniaca) (250).

Una variante di questa tecnica è quella proposta da Serber (251) definita "terapia della vergogna" utilizzata dallo stesso Serber e che si è rilevata utile nel trattamento per i pedofili: il soggetto è invitato a mettere in atto il suo comportamento deviante di fronte a collaboratori dei terapeuti, i quali vengono opportunamente istruiti a mostrare nei confronti del soggetto un

atteggiamento di scherno e disapprovazione. Tutte e tre queste tecniche, che dovrebbero portare il soggetto a conoscere una serie di metodi che gli impediscono di avere ricadute, sono state usate da Pithers (252) all'interno di un programma di prevenzione specifico per stupratori e pedofili in cui, per esempio, dopo la ricaduta, intesa anche come la presenza di fantasia deviante, il soggetto viene esposto ad una situazione estremamente "pericolosa" come quella di chiedergli di fare da baby-sitter. In questo modo il soggetto avrebbe la possibilità di verificare che l'atto sessuale deviante in sé non è inevitabile aumentando anche la consapevolezza di non essere affetto da un disturbo incurabile e la situazione stimolerebbe altri mezzi per risolvere il problema. Pithers ritiene che per prevenire le recidive si devono individuare tutti i fattori predisponenti all'atto deviante così come le situazioni "pericolose", il soggetto dovrebbe astenersi da tutti quei fattori istituzionali che potrebbero maggiormente esporlo al rischio di recidiva, come l'uso di stupefacenti, di alcool, visioni pornografiche ecc.

Accanto alle tecniche che si basano sul comportamento del soggetto, ne esistono altre che hanno come fulcro di intervento il ruolo sociale e le distorsioni comportamentali che un individuo affetto da parafilia tende ad acquisire. Nel ruolo sociale, in particolare, vengono prese in considerazione una serie di qualità come l'empatia, il comportamento interpersonale, il modo di affrontare rabbia ed ansia, la capacità di conversazione e quella di mantenere relazioni stabili ecc (253). Esistono programmi specifici che mirano alla riduzione dei deficit presenti in queste aree che si avvalgono di diverse tecniche e che includono l'educazione sessuale e l'acquisizione di nozioni "pratiche" circa la possibilità di risolvere problemi della vita quotidiana (254). Ritornando ad una distinzione poco sopra descritta (programmi *Target* all'interno dei quali si suddividono programmi rivolti ai *Selected* o agli *Indicated*), si può concludere che questi tipi di programmi, indirizzati agli *Indicated* al fine di prevenire la recidiva, aiutano il pedofilo a comprendere ed a riconoscere, in modo comportamentale, le variabili psicologiche e situazionali che lo espongono al rischio di commettere di nuovo il reato. Il pedofilo dovrebbe essere aiutato a riconoscere gli eventi capaci di innescare la sequenza di alterazioni cognitive, affettive e comportamentali che lo portano a commettere l'abuso e a ricordare, attraverso il trattamento, le capacità che ha acquisito per meglio "gestire" le stesse modificazioni cognitive, affettive e comportamentali.

4.2.3. Trattamento psicoterapeutico

Il consenso crescente degli psichiatri sembra indicare che nessuna terapia ad indirizzo dinamico presa singolarmente sia efficace per tutte le parafilie, e che siano necessari degli approcci su misura per ogni singolo individuo (255). Gabbard (256) parte dal presupposto che le aspettative del terapeuta devono essere modeste perché, indipendentemente dal tipo di terapia, i pazienti parafilici, sono notoriamente difficili da trattare dal momento che nel corso di molti anni, hanno sviluppato una ben congegnata soluzione erotica ai loro problemi, e sono raramente interessati a rinunciarvi. L'inizio della terapia per i parafilici avviene spesso non volontariamente, ma perché il soggetto è sotto pressione: quando, ad esempio le disposizioni di legge lo prevedono perché la terapia è indispensabile per ottenere la libertà condizionale (in alcuni paesi il trattamento medico-riabilitativo può essere obbligatoriamente disposto dal giudice, come ad esempio in Inghilterra, U.S.A. ecc.), in questi casi la riuscita del trattamento è veramente difficile. Ogni terapia raggiunge il suo scopo solo quando il soggetto che vi si sottopone è volontario e consenziente come sostengono la maggior parte dei clinici che ritengono probabile l'efficacia del trattamento solo quando i pazienti riescono ad accettare completamente la responsabilità per le loro azioni e per il danno che essi hanno causato (257). Quindi, prima di poter pensare ad una psicoterapia dinamica, che comunque dovrebbe svolgersi nell'ambiente carcerario con la stessa agevolezza con cui si volerebbe un gabbiano con ali di cera, può essere utile al futuro paziente un trattamento anche individuale che seguendo i principi comportamentistici, persegua alcuni obiettivi terapeutici, quali:

- aiutare i pazienti a superare il loro diniego;
- aiutarli a sviluppare empatia per le loro vittime;
- identificare e trattare l'eccitazione sessuale deviante;
- identificare i deficit sociali e le capacità di adattamento inadeguate;
- sviluppare un piano comprensivo per la prevenzione delle ricadute che comprenda l'evitamento delle situazioni che risultano per loro particolarmente stimolanti.

In sostanza, questo è il primo stadio che dovrebbe svolgere la funzione di "preparare" il soggetto alla terapia dinamica che presenta non pochi problemi. Il primo fra tutti, la convinzione del parafilico che la sua non è una perversione, ma una forma di amore. Così il terapeuta, oltre ad occuparsi di tutti i disturbi associati alla parafilia, dovrebbe subito mettere

il suo paziente di fronte a tale diniego per evitare, come sostiene Kohut (258), che le attività e fantasie perverse rimangano in un'area scissa e compartimentalizzata della personalità. Diverse sono le forme di psicoterapia attuabili, tra cui la psicoterapia di coppia, familiare e quella di gruppo e infine quella ipnotica.

Psicoterapia di coppia.

Può accadere che sia proprio una crisi coniugale la scintilla che induce un pedofilo a chiedere una terapia. La terapia coniugale può essere cruciale per il successo del trattamento delle parafilie aiutando a delineare come l'attività perversa rifletta difficoltà sessuale ed emotive nella diade coniugale. L'esplorazione di un disaccordo coniugale può far esplodere le sfumature del disturbo e spostare l'attenzione da una o più aree problematiche del matrimonio. (259)

Psicoterapia familiare.

Questo tipo di terapia è indicato specialmente nei casi di pedofilia che si verificano nel contesto di un incesto ed è generalmente una parte integrante dell'intero piano terapeutico. Si tratta di famiglie, con difficili dinamiche, che sembrano entrare in un subdolo circolo vizioso. Ipotizziamo una coppia apparentemente normale in cui nascono dei figli. La madre, sopraffatta, trascura il marito il quale, bisognoso e dipendente, incapace di prendersi cura dei componenti della sua famiglia, sente la moglie sempre più estranea e si rivolge ad uno dei figli (in genere la figlia maggiore) per ricevere quelle emozioni a cui non tollera rinunciare portando ad una seconda generazione di figli con ruoli genitoriali. È facile che questa bambina senta la responsabilità di occupare il posto della madre, e quando parte di quella responsabilità comporta il soddisfacimento sessuale del proprio padre, la bambina può subordinare i suoi bisogni a quelli di lui (260). La terapia in famiglia nei casi di incesto spesso rivela che la vittima protegge l'aggressore e mantiene la propria lealtà nei suoi confronti (261).

Psicoterapia di gruppo.

La psicoterapia psicodinamica di gruppo è stata utilizzata efficacemente con pazienti che soffrono di perversioni. Anche la terapia di gruppo imposta legalmente agli aggressori sessuali, come i pedofili, ha ottenuto dei risultati soddisfacenti (262). Pazienti con lo stesso problema che si confrontano, che si sostengono (come avviene in terapie per

tossicodipendenti o alcolisti) e che subiscono la pressione del gruppo in maniera positiva, poiché gli serve per tollerare di cambiare il comportamento distruttivo. Sembra particolarmente utile anche, la consapevolezza del pedofilo di essere ad uno stadio più avanzato del programma terapeutico, che contribuisce ad aumentare la sua fiducia e la speranza circa la possibilità di uno "stile di vita" diverso.

Psicoterapia ipnotica.

Accanto alla psicoterapia di gruppo, non può essere escluso il *social skill* (conquista delle abilità sociali) mirato alla risoluzione delle difficoltà di relazione sociale e sessuale con altri soggetti adulti (263). I primi che se ne occuparono attivamente furono Sacerdote (264), Watkins (265) e Granone che, nel suo *Trattato di ipnosi* scrive «bisogna puntare più sull'immaginazione che sulla ragione» (266). Mastronardi e Villanova (267) hanno recentemente condotto uno studio presentato a Vienne alla settima *Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders* (11-14 settembre 2002), in cui sono stati analizzati 50 casi di comportamento sessuale violento a estrinsecazione aggressivo-distruttiva (per la maggior parte pedofila) affrontati in psicoterapia ipnotica. Secondo tali autori, lo *status* ipnotico, «rappresenta una condizione di particolare recettività, in cui le visualizzazioni emotigene indotte dall'ipnotista, e inerenti manipolazioni degli antichi referenti sessuali distorti, diventano dinamicamente attive e operanti, decondizionando in evoluzione graduale e progressiva le antiche, istintuali, percezioni distorte» (268). L'obiettivo proposto è la maturazione degli elementi caratterizzanti lo sviluppo pulsionale-libidico del soggetto attraverso interventi specifici di maturazione, evoluzione e/o inibizione o sostituzione dei referenti che permettono l'attivazione emotivo-pulsionale (sia oggetti sessuali reali che mediati). Il trattamento terapeutico avviene senza mai aggredire direttamente il sintomo o il comportamento deviante, dopo il trattamento, dovrebbe scomparire fisiologicamente (269).

Trattamento ospedaliero.

Pur non essendoci nessuna indicazione per un trattamento ospedaliero delle parafilie, alcuni pazienti, e in modo particolare i pedofili, vengono ricoverati con una frequenza maggiore, ad esempio, di quella registrata per gli esibizionisti che rimangono comunque tra le categorie abbastanza rappresentate nella media dei ricoveri. In realtà questi soggetti frequentemente "usano" il trattamento ospedaliero essendo la corsia d'ospedale di gran lunga preferibile al

carcere dove i pedofili per leggi interne della vita carceraria, spesso e volentieri, sono oggetto di violenze sessuali (270).

4.2.4. Terapia farmacologica

L'utilizzo di farmaci nel trattamento della pedofilia impone una serie di riflessioni: le terapie farmacologiche presentano l'indubbio vantaggio di un costo contenuto e una più semplice praticabilità rispetto alla psicoterapia, inoltre il farmaco è uno dei mezzi più immediati ed efficaci per controllare l'aggressività di solito connessa all'abuso sessuale, anche se, pur prevedendo sia una finalità clinica-terapeutica che semplicemente contenitiva quest'ultima è decisamente più evidente (271). Infatti, il trattamento in cronico presenta non pochi problemi in ordine al fatto che dovrebbe rivolgersi alla cura del sintomo e non semplicemente al suo contenimento. Purtroppo non esistono dati circa l'efficacia di queste terapie a lungo termine e va inoltre considerato che spesso i pedofili e i *Sex-Offender* in genere commettono i loro crimini in rapporto a motivazioni che vanno oltre la pura gratificazione sessuale: ridurre la loro libido, quindi, non significa necessariamente ridurre il rischio di recidiva (272).

Fino ad oggi, il trattamento farmacologico cosiddetto "antilibido", è stato utilizzato frequentemente in associazione alla terapia cognitivo-comportamentale nel trattamento delle parafilie quando è presente anche una certa ipersessualità. Esso si basa sull'utilizzo di antiandrogeni come il "ciproterone acetato". In particolare, i farmaci utilizzati possono essere così suddivisi (273):

1. Sostanze a effetto ormonale diretto.
 - estrogeni
 - agonisti dell'LH (triptorelina)
 - antiandrogeni: ciproterone acetato, medrossi-progesterone acetato.
2. Psicofarmaci.
 - neurolettici
 - benzodiazepine
 - antidepressivi ed equilibratori dell'umore.
3. 3. Altri.
 - propanolo
 - reserpina

- spironolattone.

Ciascuna di queste sostanze viene utilizzata per l'effetto antilibido più o meno direttamente connesso al proprio meccanismo d'azione, ma occorre precisare due aspetti: innanzitutto nel trattamento antiandrogeni sono descritti numerosi effetti collaterali, tra i quali anche un'attività carcinogenetica (274), secondariamente è da evidenziare il limite imposto al trattamento sanitario obbligatorio in relazione alla salvaguardia dei diritti della persona poiché l'art. 32 della Costituzione sancisce la necessità di coincidenza tra tutela della salute del singolo individuo e la tutela di quella della collettività. L'una non può prevalere sull'altra, ed è necessario che vi sia una perfetta sovrapposizione (275).

In conclusione possiamo dire che il trattamento terapeutico dei pedofili e in generale quello dei *Sex-Offender* può dare dei risultati positivi se si tengono in debito conto sia le difficoltà soggettive ed oggettive di queste terapie, sia dei loro costi. Affinché sia possibile pensare ad un efficace intervento terapeutico sui pedofili che possa inserirsi in un organico programma di prevenzione è necessario avviare progetti di ricerca che tengono conto delle nozioni finora acquisite come la consapevolezza che la probabilità di recidiva è decisamente più elevata tra coloro che hanno commesso in passato più di un reato sessuale rispetto a coloro che lo hanno commesso solo una volta. Quindi è indispensabile procedere ad una accurata selezione del campione da sottoporre al trattamento non sottovalutando che questo ha importanti risvolti circa la valutazione degli effetti dello stesso, perché come scrive Marshall (276), stupratori ed esibizionisti traggono meno vantaggio da un trattamento rispetto a coloro che hanno abusato sessualmente di minori.

5. Due progetti: l'inglese programma S.T.O.P. e l'italiano programma W.O.L.F

Come riporta Balier (277), una delle più radicate convinzioni è che «la ripetizione degli atti (la recidiva) è purtroppo la regola. È proprio essa a togliere molte speranze, al punto di portarci talvolta a credere all'incurabilità di questi soggetti. "Pedofilo per un giorno, pedofilo sempre" è un adagio dalla rima facile che proviene - pare - dal Canada» (278). Metodologicamente Fornari (279) suggerisce invece di procedere a "un'analisi strutturale individuale" in modo che si possono operare tre distinzioni strutturali:

- condotta tollerata dall'Io, quindi egosintonica, che si traduce in una perversione vera e propria. Si classifica in una struttura perversa;
- condotta mal tollerata dall'Io, quindi egodistonica, quindi perversione nevrotica o disfunzione, quindi struttura nevrotica;
- condotta patologica che si manifesta in un disturbo psicotico e che si basa su una struttura psicotica.

Durante il percorso riabilitativo-trattamentale bisogna utilizzare oltre ai reattivi mentali anche i test proposti dall'esperienza clinica, in particolare quella di Lang et al. (280), ad esempio STAI (*State-Trait Anxiety Questionnaire*), MAQ (*Moral Anxiety Questionnaire*), FNE (*Fear of Negative Evaluation Scale*), IOFR (*Index of Family Relations*), SSS (*Social Skill Survey*), BDHI (*Buss-Durkee Hostility Inventory*), FAV (*Forensic Assessment of Violence*), EPQ (*Eysenck Personality Questionnaire*). Al fine di garantire il percorso riabilitativo-trattamentale sono stati elaborati speciali programmi da applicarsi ai detenuti durante il periodo di prigionia o quello trascorso nella comunità. Una delle esperienze cliniche più convincenti e complete, (nonché più applicabile al nostro ordinamento), è quella anglosassone denominata "programma STOP" (*Sexual Offenders Treatment Program* applicato nella prigione di Peterhead in Scozia nel 1992) (281).

Esiste per i detenuti la possibilità di accedere ad attività preparatorie all'inserimento nel programma STOP, attività che si svolgono collateralmente allo svolgimento del programma stesso. Il programma comprende un approccio avente come scopo quello di evitare un'eventuale recidiva: esso ha, infatti, il compito di far sì che l'agente capisca di aver commesso un fatto illecito nei confronti della propria vittima e che riesca ad imparare a controllare i suoi sentimenti per il futuro. Quindi il programma ha lo scopo di rendere consapevoli della propria responsabilità gli autori del reato sessuale, di sviluppare in loro la consapevolezza dell'offesa impartita alle vittime e di preparare un piano di prevenzione, atto ad individuare i fattori che li possono far deviare ulteriormente (282).

Il programma STOP si svolge in 180 ore e viene somministrato in due fasi, ogni fase è formata da 40 sessioni e i gruppi si compongono di 8-10 detenuti per reati sessuali le cui vittime sono bambini e/o adulti (ne sono escluse invece le detenute) (283). I gruppi si incontrano due volte alla settimana e ciascuna delle 80 sessioni dura approssimativamente due ore e mezza. Il programma è offerto in 25 prigioni inglesi e circa 600 detenuti all'anno ne

usufruiscono. I gruppi che partecipano al programma di sostegno, sono composti da detenuti appartenenti alle seguenti tipologie (284):

- detenuti ad alto rischio di recidiva che hanno già seguito il programma STOP;
- detenuti a un livello inferiore di rischio che hanno bisogno di programmi di intervento minimo.

Ciascun gruppo è diretto da un membro dello staff della prigione e in alcuni casi l'operatore lavora in collaborazione con assistenti sociali. La priorità viene data a quei detenuti che dallo *screening* iniziale risultano ad alto rischio di recidiva. Il programma ha inizio con la messa a fuoco di determinati argomenti come, ad esempio, la ristrutturazione cognitiva, il consenso, la responsabilità, la recidiva la possibilità di stabilire l'empatia di base con la vittima. Dopo una pausa tra la prima e la seconda fase, quest'ultima inizia esplorando e sviluppando i cicli individuali di recidiva e, utilizzando un lavoro a moduli, analizza anche altre aree; tutto ciò occorre per creare un progetto di lavoro individuale finalizzato a prevenire la recidiva. Il programma, tra gli altri, include l'esame delle responsabilità, il ripensamento degli errori e meccanismi di difesa, la consapevolezza della vittima, valutazione delle tematiche del consenso, pornografia e fantasie sessuali, abilità sociale e interpersonali, recidiva e comportamenti recidivanti, prevenzione delle ricadute ecc. Il lavoro in gruppi di 8-10 detenuti è ritenuto più valido rispetto alla terapia individuale, per il minor numero di operatori e il fatto che i veri esperti sono in realtà gli stessi detenuti, che singolarmente potrebbero continuare a perpetrare i meccanismi di autoinganno e ingannare lo stesso terapeuta (285). Viceversa il gruppo garantisce un controllo reciproco tra gli stessi *Sexual-Offender*.

5.1. Il programma WOLF

Il Ministero della Giustizia, in particolare il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel 1998 ha presentato un progetto denominato WOLF (*Working On Lessening Fear - Lavorare per diminuire la paura*). L'iniziativa, la prima in Italia, si caratterizza come progetto di ricerca e scambio transnazionale sul trattamento dei condannati per reati di sfruttamento sessuale di minori e sui bisogni di formazione degli operatori penitenziari addetti al loro trattamento. L'iniziativa ha coinvolto direttamente ed indirettamente 71 istituti penitenziari, 21 centri di servizio sociale per adulti, 3 ospedali psichiatrici giudiziari, 40 operatori penitenziari (educatori, assistenti sociali, direttori di istituto e di centro di servizio sociale) e 115

partecipanti al seminario conclusivo. Il progetto parte dalle esperienze effettuate in Belgio e Olanda, paesi in cui è stato possibile evidenziare che la condanna, degli autori di reato di abuso sessuale nei confronti dei minori, non è una soluzione risolutiva nella diminuzione del fenomeno (286). La permanenza in carcere serve senz'altro a assicurare la collettività per la durata della condanna, ma una volta espiata la pena, partendo dal presupposto che si tratta di una forma di perversione vissuta come giusta dal condannato, come riuscire a controllare la condotta al rientro nel suo contesto sociale di appartenenza?

Si dibatte tuttora molto sulle cause e più ancora sulle modalità di controllo del problema: gli studiosi tuttavia non hanno individuato percorsi risolutivi e totalmente rassicuranti. Durante il Seminario transnazionale conclusivo del progetto WOLF, (svoltosi a Roma dal 10 al 12 marzo 1999), sono stati presentati due documenti di lavoro relativi al problema del trattamento di questi particolari autori di reato, costruiti anche sulla base delle indicazioni raccolte nel corso delle visite di studio all'estero. Il primo documento riguardava il tipo di trattamento da erogare nei confronti di questi delinquenti, mentre il secondo trattava dei bisogni formativi degli operatori coinvolti nel trattamento dei *Sex-Offender*. Ed è proprio da questo ultimo documento, arricchito da tutte le esperienze presentate nel corso del Seminario di Roma, provenienti da esperti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri, operatori penitenziari che è scaturita una prospettiva operativa concreta, che ha portato al progetto *For WOLF* (formazione per WOLF). Questo progetto realizza il passaggio dall'esigenza di "capire" i termini del problema alla possibilità di "progettare" un intervento concreto, il primo nel nostro paese, a vantaggio degli operatori impegnati quotidianamente in questo campo (287). In pratica, con il progetto *For WOLF* si intende realizzare una ricerca e uno scambio transnazionale sulle metodologie e sui contenuti della formazione degli operatori sociali e penitenziari addetti al trattamento degli autori di reati di sfruttamento sessuale dei minori (si parla di sfruttamento sessuale dei minori in seguito alla legge n. 269/98). Si prevede inoltre uno studio e una comparazione dei sistemi di valutazione dei percorsi formativi nei paesi partner per sperimentare un modello formativo per gli operatori penitenziari (288). L'amministrazione penitenziaria con questo progetto intende dare una risposta ai bisogni (che sono tanti) formativi specifici sulla scia dei risultati e delle proposte evidenziate con il progetto WOLF.

In particolare, con *For WOLF* la volontà è quella di realizzare un percorso formativo sperimentale indirizzato agli operatori che si occupano dei reati sessuali con l'obiettivo di aiutarli, innanzitutto, a superare le difficoltà di approccio con questo tipo di utenza. Sostiene

Luigia Mariotti Culla, direttore generale dell'istituto superiore degli studi penitenziari nonché responsabile dei due progetti (WOLF e *For* WOLF): «le difficoltà si concretizzano spesso in collusione difensive o reazioni di evitamento o anche in chiusure relazionali, dinamiche queste, che finiscono per inibire l'intervento trattamentale» (289). L'obiettivo finale di *For* WOLF è quello di arrivare, attraverso l'affinamento della professionalità degli operatori, ad un sostegno efficace della capacità di progettare interventi trattamentali significativi nei confronti dei delinquenti sessuali: interventi cioè che possano, per quanto possibile, contribuire a ridurre la recidiva di questo tipo di crimine nel quadro del già illustrato programma STOP.

Prospettive di intervento.

La chiave risolutiva del problema pedofilia, sembra essere quella dell'inasprimento delle pene e una qualche attenzione alle vittime. Non c'è attenzione sufficiente agli autori di reato e al "che fare" con questi soggetti una volta individuati e condannati (290). Sembra che la chiusura in carcere, sia la migliore (o solo la più semplice?) soluzione per risolvere problemi che presentano un' indefinita complessità. Invece, se si vuole davvero contrastare il problema della recidiva, se si vuole in qualche maniera tenere sotto controllo la condotta dei pedofili noti, occorre occuparsi anche degli abusatori e quantomeno aiutarli a risolvere i loro problemi.

In un recente studio del CENSIS (291) si afferma che sulla base degli studi sui molestatori sessuali, si può ritenere che ciascuno di questi abusatori colpisce ogni anno, a partire dall'adolescenza, 5-10 bambini. Considerando che l'età media della condanna per violenza sessuale in Italia è di 24,5 anni, il molestatore medio, nella peggiore delle ipotesi avrà colpito 70 o 80 bambini prima dell'arresto. È utopistico e poco intelligente secondo me, pensare di tutelare efficacemente la società con la sola pena detentiva, senza considerare quanto è deleteria e inutile per il pedofilo stesso. È evidente infatti che il carcere serve più che altro a rassicurare l'opinione pubblica, ma non credo che sia un motivo sufficiente per tenere segregato un soggetto che avrebbe invece bisogno di percorsi terapeutici. Oltretutto anche per la società si tratta di una falsa sicurezza: il pedofilo in carcere si limita a non reiterare il reato, ma non sentendosi colpevole, attenderà paziente la fine della pena per tornare nella società con le stesse convinzioni con cui ne è "uscito".

A ben guardare c'è un oggettivo interesse della società a "farsi carico" anche dei condannati per reati di abuso o sfruttamento sessuale, affinché essi siano destinatari di specifici programmi trattamentali durante l'esecuzione della pena, sia in carcere che fuori, mettendo in

campo un appropriato controllo sociale finalizzato ad ottenere una riduzione della recidiva. Questi programmi dovrebbero (292):

- generare accettazione della responsabilità personale;
- affrontare le conseguenze del comportamento criminoso sia verso se stessi che le vittime, incluse le vittime di secondo livello (famiglie, amici ecc.);
- sviluppare strategie personali che assisteranno l'esercizio dell'autocontrollo ed eviteranno situazioni che porterebbero probabilmente alla recidiva.

La realizzazione di questi programmi, accuratamente predisposti e costantemente monitorati, dovrebbe essere adottata nelle carceri con la metodologia del lavoro in e di gruppo, equipe multidisciplinari di operatori che intervengono a livello individuale e di piccoli gruppi stimolando efficaci revisioni critiche del proprio vissuto (293). Bisogna però considerare, che nell'ambiente carcerario i programmi innovativi non sono mai di facile introduzione. I detenuti hanno abitudini e routine che difficilmente hanno voglia di stravolgere, senza considerare che i rei di reati sessuali sono vittima di una serie di soprusi da parte degli altri detenuti, nel rispetto di leggi e gerarchie interne. È necessario dunque, che il programma divenga centrale nel lavoro del carcere, sia considerato "prioritario" e che gli operatori impegnati nella realizzazione dei programmi di intervento abbiano una formazione specializzata.

Poiché ancora non si è in grado di avere sufficienti certezze circa gli effetti di programmi rivolti a categorie di condannati come gli abusanti sessuali, sarà opportuno approfondire lo studio anche mediante l'osservazione di gruppi di controllo su soggetti aventi le medesime caratteristiche dei condannati, beneficiari o meno del trattamento (294). Infine, a parere di Luigia Mariotti Culla (295) si impone una necessaria modifica legislativa che preveda per questi condannati la previsione che per accedere ai benefici penitenziari, gli stessi devono partecipare o aderire ad un programma terapeutico in analogia a quanto previsto per i tossicodipendenti. La possibilità di accedere ad una misura alternativa deve essere legata alla volontà e all'impegno a seguire un percorso che, mentre da un lato assicura un efficace controllo sociale del detenuto, dall'altro sostenga i suoi sforzi con appropriati mezzi e strumenti "terapeutici". Mariotti Culla dice che si tratta di "pre-terapia" o di ambiente terapeutico come presupposto o avvio a percorsi che poi possono essere liberamente scelti e portati avanti (296). Un esempio da seguire potrebbe essere quello belga. La legge del 13 aprile 1995 concernente i delinquenti sessuali su minorenni, sancisce un principio: la

liberazione condizionale del condannato è subordinata ad un parere di un servizio specializzato e alla previsione di una sorveglianza sociale e, se necessario, nel quadro di un trattamento terapeutico idoneo da parte di un servizio specializzato. In Belgio vengono legati benefici penitenziari al percorso terapeutico, sottolineando il fatto che si tratta di una scelta condizionata in funzione di un bene superiore per la società: la lotta alla recidiva e la garanzia di una sicurezza per la collettività. Mentre probabilmente, per il detenuto, la scelta di partecipare a percorsi terapeutici è l'unico modo per ottenere la condizione che in quel momento più desidera: la libertà. Difficile pensare che con l'imposizione si possano raggiungere gli obiettivi che, teoricamente, i programmi si prefiggono di raggiungere (generare accettazione della responsabilità personale; affrontare le conseguenze del comportamento criminoso sia verso se stessi che le vittime, incluse le vittime di secondo livello - famiglie, amici ecc. -; sviluppare strategie personali che assisteranno l'esercizio dell'autocontrollo ed eviteranno situazioni che porterebbero probabilmente alla recidiva).

Occorre infine sottolineare che i percorsi socio-riabilitativi avviati in detenzione dovrebbero avere la possibilità di prosecuzione e sviluppo al di là della esecuzione penale. Ciò significa che una progettualità penitenziaria, necessaria e non differibile, è senza sbocco se non può contare su una rete di attenzione in termini di servizi e di risorse da mettere in campo nella comunità locale, come i servizi del territorio sia sociali che sanitari (dipartimenti di salute mentale, consultori, centri *ad hoc*, ecc.). Luigia Mariotti Culla, conclude sostenendo che andrebbe rivista la previsione «angusta» della legge 3 agosto 1998 n. 269 nella parte in cui prevede la costituzione del Fondo Speciale per il sostegno alle vittime e «nei limiti delle risorse effettivamente disponibili al recupero di coloro che riconosciuti responsabili dei reati previsti dagli articoli 600 *bis*, *ter*, *quater* del codice penale, facciano apposita richiesta» (art. 17). Occorrerebbe una scelta più coraggiosa in termini di impegno economico esplicito per attirare sia la ricerca che la sperimentazione di percorsi efficaci di controllo del fenomeno e del problema connesso con la lotta alla recidiva dei soggetti condannati. (297)

5.2. Il progetto *In.Tra. For Wolf* nella Casa Circondariale di Prato

La Direzione della Casa Circondariale di Prato ha realizzato, nel 2002, il Progetto *In. Tra. For Wolf* (298). Il programma del Progetto prevede degli interventi specifici di trattamento per gli autori di reati sessuali ristretti presso la C.C. di Prato. Il gruppo di lavoro prevede la costituzione di un comitato scientifico (che opera in termini di monitoraggio, supervisione dei

contenuti e verifica dei risultati del programma anche in itinere); un comitato organizzativo interistituzionale; un *Team* di gestione, sotto la conduzione della Direzione del C.C. di Prato, composto da operatori appartenenti all'area contabile, pedagogica, sanitaria, della sicurezza e al mondo del volontariato; infine alcuni operatori designati tra le varie professionalità dell'amministrazione penitenziaria, del volontariato, della comunità esterna e del settore no profit.

Ciò che il programma sembra voler raggiungere, è la formazione di un clima ambientale che promuove l'umanizzazione dell'esecuzione penale nei confronti dei detenuti, solitamente relegati in condizione di costante isolamento (gli autori di violenze sessuali vengono inseriti in una sezione protetta all'interno della struttura carceraria) e deterioramento psicofisico, per sviluppare processi di autodeterminazione e di autocoscienza attraverso efficaci prese in carico multidisciplinari, individuali e/o comunitarie, verso percorsi esistenziali alternativi. La proposta è quella di offrire una gamma di opportunità psico-socio-relazionali e trattamentali, individualizzando, con il contributo attivo degli utenti, i singoli percorsi e quelli di gruppo. La presenza della comunità esterna ai percorsi trattamentali, potrebbe essere efficace per evitare il deterioramento psicofisico di tali soggetti e consentire momenti di autocoscienza verso un reale reinserimento sociale.

Gruppo dei conduttori

Dalle esperienze fatte in altri paesi nel campo dei *Sexual Offenders*, risulta che un programma attuato in un penitenziario non è realizzabile se a condurlo non è principalmente, ma non solo, lo staff interno, il cui ruolo è, quindi, fondamentale (299). Le motivazioni di quest'affermazione risiedono nelle seguenti constatazioni:

- a. il lavoro con i *Sexual Offenders* assume rilievo se rientra a pieno titolo nella visione globale dell'opera trattamentale svolta all'interno del carcere mentre, quando viene svolto da specialisti esterni, viene considerato secondario e assume carattere d'intervento sganciato dal contesto e quindi con valenza ridotta;
- b. le iniziative attuate dallo staff interno in coordinazione/integrazione con gli operatori esterni hanno sempre molte più chances di successo rispetto a quelle realizzate dal solo personale esterno, in quanto gli operatori interni hanno un interesse assegnato, acquisito verso il successo di questi programmi ed hanno molto più potere di aumentare o diminuire le possibilità di riuscita dello stesso.

I destinatari

I destinatari del progetto sono i detenuti di reati sessuali ristretti presso la sezione protetta della Casa Circondariale di Prato, con possibilità di ospitarne fino a quarantacinque. I detenuti saranno divisi in due o più sottogruppi di 10/15 soggetti formati secondo il principio della massima eterogeneità riguardo ai tipi di reati sessuali commessi. Una serie di ragioni consigliano di attuare questo tipo di trattamento nell'ambito del lavoro di gruppo preceduto e preparato opportunamente da interventi mirati di *Counseling* individuale (300):

- a. il numero di operatori necessario a svolgerlo è minore nel gruppo piuttosto che nel lavoro individuale e il gruppo appare un contesto di aperture e di dinamiche più ricche e significative per la comprensione dei casi;
- b. gli esperti di reati sessuali sono i detenuti stessi, quindi ha molto più senso che siano proprio loro a raccontarsi e a contestarsi fra di loro nell'ambito di una relazione di gruppo, dove è più facile l'esplicitazione con gli esperti delle strategie di autoinganno o di dissimulazione;
- c. il rischio che il detenuto riesca a fuorviare e a manipolare gli operatori, evitando anche di parlare egli argomenti cruciali, diminuisce sensibilmente nel gruppo di lavoro;
- d. i gruppi dovranno avere una composizione eterogenea, presentando una gamma più vasta possibile di comportamenti devianti, in modo che il confronto e la discussione riesca a portare alla luce diversi punti di vista e contemporaneamente agevoli la messa a fuoco di differenti obiettivi o sub obiettivi all'interno del gruppo;
- e. i gruppi favoriscono il processo di risocializzazione dei propri membri, lo sviluppo delle relative abilità interpersonali e di processi cognitivi appropriati (301).

La metodologia

Secondo il Progetto (302), il metodo reale con cui realizzare il programma di trattamento dei *Sexual Offenders*, non può essere presupposto dagli operatori, ma deve essere ritrovato attraverso un'elaborazione comune, dove le differenze non allontanino ma arricchiscono nella comprensione dell'esperienza di aiuto. Secondo gli autori del progetto, non ci sono metodi scontati da adottarsi, tutto va valutato ed elaborato, il che si traduce in una prima fase di messa in comune di approcci, esperienze, problemi, dando vita ad un utile laboratorio creativo che istituisca una continua messa in gioco di presupposti, paradigmi e pregiudizi. Occorre prevedere, prima di intervenire, la gamma di strumenti e di analisi degli approcci più opportuni per i singoli casi e per i gruppi.

A seconda dei casi si possono utilizzare i più diversi approcci: sistematico-relazionale, psicodinamico, cognitivo-comportamentale, autobiografico, ecc. Deve comunque risultare sempre prioritario rispetto ad ogni possibile rischio di tecnicismo, il rispetto della inviolabilità delle libere scelte di autodeterminarsi da parte degli utenti, compatibilmente alle regole di convivenza civile e dei diritti umani. È chiaro che un'ampia rosa di possibilità trattamentali predisposta dall'equipe, permetterà di arrivare ad un'esecuzione del programma di interventi più incisiva, ed i fautori del Progetto dichiarano di preferire un approccio cognitivo-comportamentale, oppure introspettivo, secondo la valutazione delle capacità verbali, simboliche e sociali dell'individuo, ecc., piuttosto che essere vincolati ad un unico orientamento teorico.

I programmi degli esperti del *team*, tenderanno a dare sistematicità alle letture dell'esperienza avviata, anche secondo i seguenti punti (303):

- a. formulazione di una scala che analizza i differenti percorsi che hanno portato al compimento del reato e gli errori di pensiero ad essi associati;
- b. predisposizione di schede relative alle storie personali, all'immagine che hanno di sé questi detenuti e all'immagine che hanno della propria funzione sociale;
- c. ideazione di schede relative alla capacità del detenuto di sviluppare una coscienza della vittima e l'empatia con essa;
- d. analisi della percezione e della cultura della sessualità;
- e. annotazione dei progetti di vita e delle loro variazioni, quali derivino dai dialoghi, racconti, composizioni, fantasie, ecc.;
- f. lettura della capacità di modellamento delle abilità sociali attraverso la promozione dell'espressività corporea, emotiva e artistica;
- g. valutazione della capacità di relazionarsi con gli altri, coinvolgendo, ove possibile, le famiglie e/o le persone amiche nei percorsi di reinserimento.

Nel progetto, si evince chiaramente che sarà il lavoro di gruppo ad essere privilegiato, lavoro ritenuto dagli operatori più idoneo perché il detenuto riconosce, nell'ambito del gruppo, la propria esigenza di cambiamento di fronte ai suoi simili, poiché i partecipanti al gruppo possono sempre richiedere un aiuto esterno per risolvere particolari problematiche sorte nell'ambito del lavoro collettivo, problematiche che, se fossero affrontate all'interno del gruppo, potrebbero diventare fuorvianti (304), perché il carico delle contestazioni che

possono sorgere all'interno del gruppo è ripartito tra tutti i partecipanti e non ricade, quindi, interamente sul *Tutor* come accadrebbe in una relazione a due.

Tempi e durata del programma

Il Programma per la complessità dell'articolazione interna e per gli ambiziosi scopi che si prefigge di raggiungere, non può avere una durata inferiore a 3 anni. Le diverse fasi di lavoro previste, che potranno risultare anche coincidenti circa i tempi di svolgimento, sono le seguenti (305):

1° anno:

- informazioni ai detenuti da coinvolgere per la realizzazione del progetto circa le grandi linee della sperimentazione che si realizzerà presso l'istituto di Prato, che sarà rivolto agli autori di reati sessuali ristretti negli istituti C.C. Prato, C.C. Firenze Sollicciano, C.R. Porto Azzurro e altri istituti toscani dove sono concentrati la maggior parte di *Sexual Offenders* che vorranno aderire al progetto;
- selezione ed assegnazione a Prato dei *Sex Offenders* da ammettere al programma. (Successivamente il gruppo di ricercatori del comitato scientifico si recherà all'interno degli istituti di provenienza dei soggetti interessati al programma e informerà sulle attività del programma);
- formazione degli operatori;
- fase di formazione dei gruppi di utenti d'intesa tra direzione, *team* e gestione di esperti (306);
- fase di verifica dei risultati (in itinere), a fine ciclo (previste 4 edizioni), stesura relazione e presentazione risultati in una conferenza da organizzare nell'istituto e/o sul territorio allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento.

2° anno e 3° anno: alla luce dei risultati e delle problematiche evidenziate nel primo anno di attività, il Comitato Scientifico provvederà ad effettuare una ri-progettazione sia della formazione che dell'andamento del progetto (307).

5.2.1. Il *Team* del progetto *In. Tra. For Wolf*: intervista alla Dott.ssa Alessandra Scotto

La Dott.ssa Alessandra Scotto, donna saggia e dolce, fa parte del *Team* di gestione che si occupa attivamente del progetto *In. Tra. For Wolf* realizzato alla Casa Circondariale di Prato, sotto la direzione del criminologo Dott. Silvio Ciappi.

Nel corso dell'intervista, la dottoressa Scotto mi chiarisce che siamo al secondo anno di realizzazione del progetto e quindi nella parte "pratica".

I detenuti condannati per reati di pedofilia e di violenza sessuale, si trovano tutti in un'unica sezione a Prato (la settima), una sorta di "isolamento" da tutti gli altri carcerati. Di tutti i detenuti in settima sezione, circa 10 detenuti continuano a dichiararsi innocenti e hanno espresso la volontà di non partecipare al trattamento previsto dal progetto *For Wolf*; alcuni hanno preferito un percorso individuale; mentre 8 detenuti, attualmente, hanno deciso di sottoporsi a questo trattamento per "cercare di cambiare vita" («il gruppo è comunque aperto ad ogni nuovo inserimento» sottolinea la Dottoressa Scotto).

La Scotto mi dice che coloro che non si sentono colpevoli e che quindi rifiutano trattamenti e discussioni individuali o di gruppo, vengono considerati una sorta di "gruppo di controllo" che permetterà di verificare il lavoro svolto sui soggetti in trattamento, mettendoli a confronto, in un momento successivo, per poter verificare le differenze comportamentali di chi si ritiene innocente, nonostante una sentenza di condanna e di chi invece, avendo partecipato al progetto ha, si spera, raggiunto un livello di accettazione e comprensione della responsabilità personale tale da evitare la recidiva.

Il trattamento consiste sia in un percorso individuale per chi non se la sente ancora di confrontarsi, sia in incontri in gruppi di soggetti che permette di discutere, di confrontarsi, di aprirsi ed analizzarsi. La dottoressa mi rende consapevole del fatto che molti detenuti si rendono conto della gravità sociale del fatto da loro commesso e dello stile di vita condotto fino a quel momento, soprattutto al momento in cui vengono inseriti in sezione, una sezione "speciale" del carcere di Prato, lontano da tutti gli altri che li disapprovano. L' "isolamento" al quale sono costretti li porta a mettersi in discussione ed a cercare di capire i motivi per cui sono attaccati non solo dalla riprovazione sociale, ma anche da quella di tutti gli altri compagni di percorso carcerario, che sfogherebbero volentieri la loro rabbia su chi è ritenuto un "infame".

Ciò che durante le sedute Alessandra Scotto ha potuto evincere, è la costante della degradazione familiare da cui questi soggetti provengono, quasi tutti hanno subito violenze ed abusi sessuali (soprattutto intrafamiliari), quel tipo di sessualità violenta o incestuosa è quella da loro ritenuta "normale", per questo per alcuni, sottolinea la Scotto «è difficile capire che si tratta di un reato che provoca gravissimi danni alla vittima, vittima che se non curata in tempo, potrebbe diventare a sua volta "carnefice"».

A questo proposito comunque, un traguardo importante è stato raggiunto dalla terapia: in molti si è verificata una vera e propria empatia nei confronti della vittima, consapevolezza del dolore e del danno provocato, ripudio verso atti che non vorrebbero più essere ripetuti, un tunnel di perversione dal quale i rei hanno capito di voler davvero uscire. La dottoressa mi spiega che tutta la terapia è basata su un primo approccio di comprensione: per poter agire occorre capire il perchè, per arrivare a colpire l'eventuale recidiva occorre che il soggetto si apra, si metta in discussione, comincia ad avere un dialogo con gli altri, compia un lavoro su se stesso che parte dalle parole. E proprio per favorire la comunicazione, il progetto *In. Tra. For Wolf*, ha previsto una serie di corsi iniziati nel gennaio 2004, come ad esempio: corso di alfabetizzazione e lettura di giornali; corso di bonsai; corso di tecniche psicomotorie di autocoscienza; cineforum; corso di linguaggio espressivo; corso di autobiografia; corso di arte terapeutica; gruppo di redazione del giornalino TAITA.

La partecipazione ai corsi, oltre a favorire il linguaggio ed il confronto con se stessi, permette agli operatori di monitorare da ogni punto di vista, l'attività del pedofilo e l'eventuale cambio comportamentale.

Il programma sembra che funzioni, Alessandra Scotto non nasconde la soddisfazione, l'unico rammarico riguarda l'assenza di un appoggio esterno: il progetto prevede per ora, soltanto un trattamento interno, ma vista la delicatezza della questione, dovrebbe essere garantito anche un supporto da centri esterni al carcere, un progetto questo, ancora in fase di studio.

Capitolo VI

Le strategie di contrasto

Semplicemente per essere costretto a star sempre in guardia, un uomo può diventare così debole da ridursi nell'incapacità di difendersi.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

1. I siti e le associazioni antipedofili in rete

Molte associazioni che combattono la pedofilia sul territorio, sono presenti anche su *Internet* (1), su siti in cui la pedofilia viene stigmatizzata e condannata e dove l'informazione ha una valenza preventiva straordinaria. Infatti, se è vero che su *Internet* i pedofili possono adescare i bambini, comunicare tra loro, scambiarsi materiale pedopornografico ed organizzarsi in associazioni volte a legittimare la loro perversione, se è vero dunque che, per alcuni (2), la rete agevola lo sviluppo della pedofilia, altrettanto vero è che quello della tutela dei minori, è un problema sul quale gli autori dei siti su *Internet*, sono molto attenti e attivi. Ecco una lista di siti che tentano di fare informazione e di combattere la pedofilia:

Poliziadistato.it

Il sito della Polizia di Stato del nostro paese, che ha al suo interno, una sezione dedicata alla "Lotta alla pedofilia" a sua volta contenente una serie di link utili sull'argomento. In particolare le informazioni riguardano l'Ufficio Minori istituito presso ogni Questura; la Polizia Postale e delle Comunicazioni e il sito www.bambiniscomparsi.it, un sito dedicato ai bambini scomparsi, costruito in collaborazione con Telefono Arcobaleno (3); l'opuscolo "Il poliziotto, un amico in più" (4); le indicazioni che i genitori devono seguire al fine di difendere se stessi e i propri figli dai pericoli esistenti in rete; il Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Unicef (5) ed infine il sito www.cittadinitalia.it, il sito del Ministero dell'Interno in cui è presente un'intera sezione sui minori dove si possono ottenere utili informazioni sui pericoli riguardanti i minori quali la pedofilia, il rischio

criminalità e la normativa vigente. Si possono inoltre trovare *link* a siti utili per i genitori e un piccolo glossario dei termini informatici che si devono conoscere.

Abusi.it

Abusi.it è un sito *No Profit* per la tutela dei diritti dei minori nato in seguito ad un accordo stipulato l'8 Settembre 2000 tra la Uniplan *Software* (6) e il Ciatdm (Coordinamento Internazionale Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Minori) che prevede i seguenti punti:

1. l'impegno della Uniplan a fornire tutto il sostegno tecnologico e tecnico alla creazione del sito Web;
2. la sottoscrizione di un codice deontologico;
3. la promozione, in collaborazione con il Ciatdm, del Codice presso altre società di *Provider*;
4. la fornitura da parte del Ciatdm all'Uniplan e agli utenti che ne faranno richiesta, del supporto culturale, legale e psicologico non solo per la creazione e l'aggiornamento del sito, ma anche per la consulenza e l'aiuto.

Alla base della costituzione del sito *Abusi.it*, c'è l'impegno ad essere luogo di incontro tra famiglia, scuola ed istituzioni, ponte che collega realtà diverse e le mette in comunicazione, per contrastare tutto ciò che rappresenta una minaccia per la difesa dei bambini. Per questo si è provveduto alla realizzazione di due *Mailing-List*, una dedicata ai minori che necessitano di consigli e aiuti inerenti alla sfera degli abusi e l'altra agli aspetti giuridico-legali dell'universo degli abusi sui minori. C'è inoltre una parte sull'educazione ad un uso corretto e sicuro di *Internet* e una sulla prevenzione all'interno della quale si definiscono gli indicatori comunemente interpretati dagli studiosi come caratteristici del bambino vittima di violenza (7) e si suggerisce cosa fare e non fare nel momento in cui si venga a sapere che il proprio figlio è stato abusato. Nel complesso, gli scopi dichiarati che il sito si propone sono:

1. l'immissione in Rete di informazioni riguardanti il fenomeno degli abusi sui minori e le problematiche ad essi collegate;
2. la discussione attraverso le *Chat* di tematiche degli aspetti legali e psicologici legati al fenomeno;
3. il coinvolgimento delle scuole che on line potranno confrontarsi sull'argomento e inserire progetti realizzati o in fase di allestimento per la discussione in classe del fenomeno pedofilia;

4. la realizzazione di un giornale *On Line* che tratti tutta la tematica dei minori e della famiglia e l'aggiornamento in tempo reale con news provenienti da altre testate giornalistiche;
5. l'educazione di genitori e figli ad un uso corretto della rete.

Genitori.it

Genitori.it è il sito del Moige (Movimento italiano genitori) dedicato a tutti i genitori impegnati nella tutela e crescita dei loro figli. Esso contiene infatti, al suo interno, varie rubriche che affrontano diverse tematiche utili per chiunque abbia a cuore la salute dei propri bambini: ci sono sezioni dedicate alla gravidanza, ai primi mesi, all'educazione, alla scuola, alla tv, ai viaggi, ai libri, alla cucina ecc. Particolarmente interessante in questa sede è la rubrica intitolata "Anti-pedofilia" all'interno della quale troviamo:

1. lo spot della campagna sociale antipedofilia;
2. un test antipedofilia: si tratta di un questionario di autovalutazione dove i genitori possono riflettere sulla loro capacità di ascolto che è una capacità fondamentale per poter comprendere i problemi dei figli. Il test è corredato da una *Check-List* di comportamenti che possono essere indicatori di molestie sessuali subite;
3. consigli, idee e suggerimenti sulla tematica della prevenzione dalla pedofilia: contiene una definizione dell'abuso, riflessioni su quali sono gli elementi che lo favoriscono e una serie ampia di consigli volti a prevenirlo (8);
4. un esperto (Loredana Petrone (9)) che risponde a tutte le domande inerenti il problema.

Minori.it

Minori.it è il sito del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza istituito con la legge 23 dicembre 1997 n. 451 al fine di svolgere funzioni di supporto all'Osservatorio nazionale per l'infanzia. Al suo interno vengono quindi trattate tutte le problematiche inerenti il mondo dell'infanzia: si spazia dal lavoro minorile alle adozioni, dalla criminalità minorile all'abuso e maltrattamento di bambini. La sezione Documentazione rappresenta l'ambito "centrale" del sito in quanto presenta la produzione e l'esito del lavoro di catalogazione e ricerca del Centro. La distinzione in tre ambiti, ulteriormente articolati al proprio interno, risponde ad una doppia esigenza: da un lato la presentazione organica ed omogenea delle informazioni raccolte dal Centro, dall'altro la coerenza con l'impianto

organizzativo interno al Centro con il rispetto di compiti e funzioni assegnati dalle norme che ne regolano le seguenti attività:

1. l'ambito del Sistema informativo raccoglie le schede catalografiche dei materiali raccolti dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia. La documentazione presentata è direttamente consultabile ed è anche possibile 'scaricare' i *Files* di alcuni materiali direttamente dalla sezione *Download*. L'ambito è distinto in diverse sezioni che corrispondono alla diversa tipologia di materiale e di informazioni che il Centro nazionale è in grado di offrire: le diverse fonti normative, il settore bibliografico, quello statistico e la sezione specifica relativa alla banca dati degli interventi realizzati attraverso la L. 285/97;
2. l'ambito delle Pubblicazioni presenta in forma consultabile (ma, anche in questo caso, per molti documenti pure in forma 'scaricabile' nella sezione *Download*) la produzione editoriale che si collega direttamente al Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia;
3. nell'ambito degli Approfondimenti tematici trovano collocazione pagine dedicate ad argomenti specifici su cui è stato impegnato il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, come per esempio le pagine sul lavoro minorile o quelle dedicate all'affidamento familiare, o che hanno una rilevanza specifica, come le pagine dedicate alla Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza del novembre 1998 a Firenze.

Cyberangels.org

Cyberangels è un'organizzazione composta esclusivamente di volontari e priva di confini geografici (si compone di più di 9000 volontari sparsi in più di 74 paesi nel mondo). Essa si è costituita nel 1995 con uno scopo fondamentale: aiutare tutte le persone che hanno bisogno di aiuto *On-Line* affinché *Internet* diventi un posto migliore e possa essere goduto da chiunque in libertà e sicurezza. Le aree maggiori in cui il suo intervento si realizza, sono le seguenti:

1. aiuto nei confronti di vittime del *Cybercrime* e di molestie *On Line*;
2. sostegno al rafforzamento della legislazione che si occupa di prevenzione e investigazione nell'ambito del *Cybercrime*;
3. educazione;
4. consulenza e fornitura di informazioni su tutti gli aspetti della sicurezza e *Privacy On Line*.

Per quanto riguarda la problematica della pedofilia *On Line*, il suo impegno è indirizzato verso diverse iniziative:

1. progetto Net Patrol: esso consiste nella costituzione di un gruppo di investigatori altamente qualificati che scandagliano la rete alla ricerca di cyberpredatori e materiale pedopornografico e forniscono assistenza in casi di bambini spariti, di predatori di bambini *On Line* e di pornografia infantile;
2. consulenza *On Line No-Stop*: i cittadini della rete possono inviare, in ogni momento, richieste di aiuto su tutto ciò che concerne la sicurezza nel cyberspazio;
3. offerta di un'ampia varietà di servizi educativi e di consulenza: oltre ai servizi di sostegno *On Line*, vengono organizzati incontri nelle comunità locali o nelle scuole finalizzati ad insegnare la sicurezza in rete;
4. indicazioni e consigli relativi ai siti *Family-Friendly*, adatti ai bambini, e ai *Software* di filtraggio disponibili.

Chatdanger.com

Chatdanger.com è il sito lanciato di recente dall'associazione *Childnet International* che opera dal 1995 per proteggere i bambini dai pericoli che possono nascondersi nel web. In seguito alla richiesta d'aiuto ad essa provenuta da parte di una coppia di genitori la cui figlia di 13 anni era stata avvicinata e sessualmente abusata da un adulto, che l'aveva incontrata in una *Chat* dedicata ai teenager, l'associazione ha sentito la necessità di rendere consapevoli i bambini e i genitori della potenziale pericolosità di *Chat* senza moderatori. Sul sito è aperto un forum di discussione per affrontare questi problemi, anche con l'aiuto di uno staff di psicologi, ed è disponibile una lista di quelle che sono le semplici regole che è necessario seguire per stare sicuri *On Line*. È inoltre presente, anche se ancora in fase di definizione, una sezione speciale dedicata alle problematiche connesse con l'uso delle *Chat* nelle scuole.

Nonvoglioletuecaramelle.it

Nonvoglioletuecaramelle.it è un sito che contiene un vero e proprio manuale di autodifesa per bambini: attraverso una narrazione curata e non terrorizzante, esso provvede ad insegnare ai bambini come sbrigarsela in situazioni non piacevoli.

È il sito web di Psicologia e Psichiatria forense interamente dedicato al maltrattamento dei minori e si rivolge a tutti coloro che sono coinvolti nella cura, nell'educazione e nella tutela dei bambini coinvolti in casi di maltrattamento. Il tema viene affrontato da differenti punti di vista: psicologico, di psichiatria forense, di attualità, di cronaca o di politica sociale minorile. È suddiviso in due sezioni: una destinata alla famiglia e l'altra dedicata agli operatori socio-sanitari, di giustizia e della scuola. In entrambi i casi il messaggio che viene trasmesso è centrato sull'importanza della prevenzione, basata sulla cura delle relazioni primarie, facendo appello all'adulto ed al suo proprio principale compito di cura, educazione e protezione del minore. La sezione rivolta alla famiglia riporta un *Vademecum* rivolto a chi si trova a dover affrontare casi di maltrattamenti o abusi ai bambini o agli adolescenti, indicando con chiarezza e puntualità "cosa fare", ma soprattutto "cosa non fare" e a chi rivolgersi in tali casi. La sezione rivolta agli operatori socio-sanitari e della giustizia invece, è ricca di riferimenti di ricerche bibliografiche e di approfondimenti interamente dedicati ai temi dei maltrattamenti all'infanzia (10).

2. I meccanismi di filtraggio

Per proteggere i minori in *Internet*, è la stessa rete dunque, ad offrire diversi sistemi, anche se lo strumento migliore rimane l'educazione all'uso. Certo, è la soluzione più impegnativa, ma senz'altro anche la più efficace. Occorre che i genitori incoraggino i bambini e le bambine ad una navigazione sicura. Occorre spiegare loro (11) la cautela, nella comunicazione ad altri dei loro dati personali, accompagnandoli nella navigazione e incoraggiandoli a navigare con amici e fratelli più grandi, preparandoli all'evenienza dell'incontro di cose sgradevoli e dannose sulla rete e chiedendo loro di parlarne con i genitori, o con fratelli più grandi, occorre avvisarli che le *Chat Room*, possono essere divertentissime, ma che occorre essere protagonisti e responsabili e non subire passivamente situazioni di disagio o fastidio. Al di là dell'attività dei genitori, *Internet* offre comunque dei sistemi in grado di bloccare in modo automatico l'accesso a contenuti o l'uso di determinati servizi che si possono ritenere non appropriati ai minori, i cosiddetti "filtri". I sistemi di filtraggio costituiscono una possibile risposta, ma non una soluzione definitiva (12). Esistono diversi sistemi di filtraggio:

- Filtri inclusivi: ad esempio, *Pass-Lists*, *Wallen Garden*; e filtri esclusivi come i *Block-Lists*;
- Filtri sul contenuto, che adottano diverse tecniche: parole chiave, frasi chiave, profili dei siti (proporzione testo/immagini), analisi semantica del testo;
- Filtri combinati;
- Filtri alla fonte, sul *Server*;
- Filtri sul computer dell'utente;
- Filtri attraverso terzi interposti.

I filtri però hanno due limiti: non risultano efficaci sulle *Chat*, i *Newsgroup*, sulla posta elettronica, sul P2P (*Peer to Peer*), e possono essere facilmente bypassati (13). È chiaro che tutte le tecnologie di filtraggio sono fallibili, e più sono efficaci, più alto è il rischio di intrusione nel generale utilizzo di *Internet*, il rischio è quello delle censure ingiuste ed eccessive, e, se il sistema delle *Pass-Lists* è sicuramente il più efficace, è anche il più censorio. Vale la pena domandarsi se, in questo caso, il fine giustifica il mezzo (14).

3. Le agenzie di Rating

Un altro meccanismo che dovrebbe garantire una navigazione sicura è quello di valutazione del contenuto, il cosiddetto *Rating*: si tratta di etichette che descrivono il contenuto di un intero sito o di un singolo documento. Agiscono con standard tecnici messi a punto da molti *Leader* dell'industria informatica che si sono uniti al W3C (WWW Consortium), deominato PICS (*Platform for Internet Content Selection*). L'intento era quello di calmare i gruppi governativi per la censura a *Internet*. PICS è uno standard tecnologico che permette al *Browser* di leggere le etichette di valutazione (assegnate ad altri) e bloccare certi siti (15). Gli operatori dei siti Web che vogliono entrare nella piattaforma PICS, devono sottomettere il loro sito alla valutazione di una agenzia esterna (ad esempio RSAC - *Recreational Software Advisory Council* e *SafeSurf*), che si basa sui dati forniti volontariamente dagli operatori. PICS fornisce loro un codice da aggiungere al codice Html all'inizio del sito. Mentre questo codice è a noi invisibile, viene letto dal *Browser* che permette o nega l'accesso al sito in base ai criteri di valutazione stabiliti nel *Browser*.

Sia *Explorer* che *Netscape* supportano il PICS, che permette l'accesso ai siti "buoni" e blocca i siti "cattivi"; per adesso sono solo 40.000 i siti finora valutati. Da sottolineare che, anche se

PICS fornisce la tecnologia che i *Browser* usano per controllare i siti, non stabilisce gli standard di valutazione né valuta i siti stessi. Tale valutazione, secondo particolari standard, viene fatta da altre organizzazioni delle quali le due maggiori sono RSACI e *SafeSurf*. Un'etichetta RSACI (i sta per *Internet*) contiene quattro cifre, ogni cifra indica il valore di violenza, nudità, sesso e linguaggio offensivo mentre *SafeSurf* prevede nove categorie: l'età dei destinatari, un maggior dettaglio sulle tematiche (eterosessuali ed omosessuali), droga, intolleranza, violenza, eccetera (16). Le etichette possono essere prodotte in proprio o da terzi; il lettore oltre a stabilire i livelli di violenza, eccetera, sceglierà a quale agenzia di *Rating* affidarsi: per capire l'importanza della necessità di una diversificazione delle agenzie, basta pensare a come sarebbe classificato un documento sull'aborto secondo la redazione di Famiglia Cristiana, del Manifesto o di una rivista medica (17). Magari possiamo provare ad immaginare un'unica agenzia di *Rating* governativa. Molti altri problemi sono connessi all'uso di *Rating*: i motori di ricerca potrebbero essere abilitati a ricercare solo sui siti muniti di etichette. «Chi non avrà potuto, magari per ragioni economiche, o voluto, magari per ragioni politiche - dice Pantò - attaccare un'etichetta al proprio sito resterà invisibile su *Internet*» (18).

Probabilmente la soluzione all'accesso di materiale osceno sulla rete non c'è ancora: è solo attraverso l'impegno di genitori ed insegnanti, che con metodi e approcci diversi possono dare ai giovani gli strumenti e il supporto necessario per affrontare in modo equilibrato e critico quello che è possibile trovare sulla rete, che non è poi diverso da quello che devono affrontare nella vita. Conferma Pantò: «I bollini verdi, gialli e rossi servono solo ad eludere le proprie responsabilità di educatore» (19).

4. Il contrasto degli organi istituzionali

4.1. Gli Uffici minori istituiti in ogni Questura

Nel maggio del 1996, su direttiva del Capo della Polizia, nascono gli Uffici minori presso ogni Questura. Lo scopo è quello di cercare di risolvere i problemi dei minori e delle famiglie in difficoltà: dai maltrattamenti all'evasione scolastica, fino allo sfruttamento sessuale dei bambini, individuando a livello provinciale un polo permanente di riferimento per una coordinata mobilitazione di tutte le risorse di carattere informativo ed operativo. Gli interventi di pertinenza di queste strutture, logisticamente predisposte ad accogliere i minori vittime di violenza e che operano, con personale e tecniche specifiche, nell'ambito delle Divisioni

Antricrimine, hanno consentito di rimodulare e potenziare l'azione posta in essere dalle Questure, sia dal punto di vista della prevenzione e soccorso pubblico che nell'attività repressiva di contrasto.

Il Servizio Uffici Minori infatti, è stato creato per orientare le risorse della Polizia di Stato non solo nella repressione dei reati ma anche nella prevenzione e nel recupero della devianza minorile, nella tutela dei diritti dei minorenni vittime di abuso o in stato di abbandono (20). Attualmente, in molte sedi, tra le quali anche Firenze, risultano particolarmente attivi i rapporti di collaborazione con le Prefetture, gli Enti Locali e i Servizi socio assistenziali, i Tribunali dei Minori, i Centri per la giustizia minorile nonché gli Ordini professionali degli psicologi. Questa pluralità di contatti nasce dalla improcrastinabile necessità di agevolare e migliorare la circolarità delle informazioni così da rendere completa e possibile l'azione di ciascuno.

I compiti fondamentali previsti dalle direttive ministeriali per questi uffici si riferiscono a tre tipi di funzioni: la funzione di Pronto Soccorso per i minori e le famiglie in difficoltà (quali: violenze e abusi sui minori, maltrattamenti, abbandono di minori, uso o spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori, prostituzione e pornografia minorile, sfruttamento del lavoro minorile, evasione scolastica, microcriminalità minorile ed ogni altro caso di disagio e difficoltà); il coordinamento in ogni Questura di tutti gli Enti ed Istituzioni operanti nel settore ed, infine, il monitoraggio provinciale dei fenomeni oggetto di intervento. Far sapere che in ogni Questura vi è un Ufficio, (contattabile in qualsiasi momento telefonando al 113), formato da personale qualificato, che dispone di una metodologia operativa appropriata e di una cultura dell'interazione con altre Istituzioni, significa generare una diversa domanda di sicurezza in grado di mettere in relazione risorse pubbliche, private e sociali. L'Ufficio Minori non svolge infatti soltanto compiti tipici di un Ufficio di Polizia, ma è anche un referente per le associazioni, gli enti morali, gli uffici sanitari e assistenziali impegnati sui temi del disagio minorile.

L'Ufficio Minori di Firenze, come sostiene l'Ispettore C. B. (21), ha funzionato da lente d'ingrandimento di una realtà per molti versi insospettabile. L'Ispettore, ha fatto riferimento all'importanza della circolare del Ministero degli Interni del 1996, che nasce con l'obiettivo di creare e sostenere uffici che si occupano dell'ambito minorile per una pronta accoglienza sia del minore-vittima di abuso che del minore-autore di abuso. Il progetto prevede anche a Firenze, l'attivazione degli Uffici dei Minori, al fine di prevenire e tutelare il minore da

pubblicazioni di materiale pornografico nelle edicole, nelle librerie, ecc.; interventi a livello scolastico al fine di prevenire l'uso di stupefacenti ed il fenomeno dell'evasione scolastica, ed altre disposizioni a favore dei minori. Secondo l'Ispettore, questo progetto ha rappresentato una valida risposta alle denunce, come quelle presentate dalle Questure di Milano, Torino, Napoli e Ravenna, che lamentavano la mancanza di punti di riferimento qualificati, l'assenza di operatori della polizia impiegati nella fase di recezione delle denunce e di uffici predisposti all'accoglienza dei minori. Nell'ambito strettamente fiorentino, si sono succedute una serie di importanti iniziative che hanno visto la partecipazione attiva di istituzioni, come il Comune, la Polizia, i Carabinieri, Psicologi, Psichiatri, Associazioni di Volontari (come l'associazione Artemisia), Prefetture, Regioni, Province, Assessorato della pubblica Istruzione, Tribunale dei Minori, Aziende Sanitarie, Provveditorato agli studi ecc., che, superando la frammentazione di organi ed idee che sembra far rallentare la lotta alla pedofilia, agisce a livello di sensibilizzazione e di coordinamento.

Un esempio di tentativo di sensibilizzazione è rappresentato dal progetto "Le Chiavi della città", promosso dal Comune di Firenze, che prevede delle visite guidate all'interno della Questura in modo da favorire e stimolare la fiducia dei bambini nei confronti delle istituzioni. Nonostante la direttiva ministeriale del 1996 sia univoca, nella realtà si sono verificate ramificazioni operative: ogni provincia si è specializzata in un particolare settore, Firenze si occupa in particolar modo dell'aspetto investigativo e dell'accoglienza dei minori vittime di reato (22).

Dal punto di vista investigativo, la necessità di un approccio interdisciplinare al problema della verbalizzazione dei bambini, sembra aver trovato soluzione nella stretta collaborazione tra gli operatori di polizia e la figura professionale dello psicologo, nominato Consulente tecnico dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 359 c.p.p. o ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 348 c.p.p. L'Ispettore B., afferma che è importante notare come quasi sempre, all'abuso sessuale, si accompagnano anche altre forme di maltrattamenti, quali prima di tutte, la trascuratezza affettiva e materiale. A tale proposito, nella fase investigativa è necessario per colui che compie le indagini, allo scopo di valutarne l'attendibilità, effettuare un'operazione di estrapolazione di quell'insieme di emozioni di angoscia, sofferenza, rabbia, colpa, confusione e impotenza con i quali il fatto, viene percepito dal bambino.

Nella prima fase di approccio con il bambino, per un agente è importante procedere con un contatto non intrusivo, non punitivo o giudicante, non "poliziesco", con la consapevolezza, quando i bambini sono troppo piccoli, che non si può verbalizzare a tutti i costi: è necessario mettersi in ascolto, senza colpevolizzazioni o intimidazioni a volte per intere giornate, scegliendo, a seconda dell'età, i luoghi più idonei, quali l'abitazione del bambino, l'asilo o la scuola, con l'aiuto degli insegnanti nel caso di abusi dei genitori, la comunità di accoglienza, la ludoteca o lo studio dello psicologo, condividendo i momenti di gioco per i più piccoli o di colloquio, anche con i familiari al fine di ricostruire le dinamiche interpersonali (23). Nel corso degli incontri programmati insieme vengono gradualmente superati tutti quei meccanismi di negazione che inevitabilmente scattano quando occorre comunicare contenuti così conflittuali e ambivalenti, per natura difficilmente confessabili. L'iter seguito dall'Ufficio Minori di Firenze, ha lo scopo di far emergere il fatto realmente avvenuto e non ciò che può essere prodotto dalla fantasia del bambino, o minacciato dal soggetto abusante o suggerito dal genitore per strumentalizzare la vicenda in vista di una separazione dall'altro coniuge e non va confuso con l'intervento di tipo psicoterapeutico sul bambino e sull'intero nucleo familiare, per il quale viene richiesta la collaborazione dei servizi sociali e sanitari territorialmente competenti (24).

Nel corso degli incontri programmati insieme vengono gradualmente superati tutti quei meccanismi di negazione che inevitabilmente scattano quando occorre comunicare contenuti così conflittuali e ambivalenti, per natura difficilmente confessabili. «L'iter da noi seguito», continua l'ispettore B., «ha lo scopo di far emergere il fatto realmente avvenuto e non ciò che può essere prodotto dalla fantasia del bambino, o minacciato dal soggetto abusante o suggerito dal genitore per strumentalizzare la vicenda in vista di una separazione dall'altro coniuge e non va confuso con l'intervento di tipo psicoterapeutico sul bambino e sull'intero nucleo familiare, per il quale viene richiesta la collaborazione dei servizi sociali e sanitari territorialmente competenti». Sono previsti interventi anche da parte della polizia giudiziaria, a cui sono state concesse particolari facoltà come attività di contrasto:

- possibilità di procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico;
- effettuare attività di intermediazione;
- partecipare a iniziative turistiche;
- usare, nell'ambito telematico, indicazioni di copertura, anche per attivare siti nella rete;
- gestire o realizzare in Internet aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi tematici o partecipare ad esse;

- procedere alla ritardata esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro;
- ottenere in custodia giudiziale con facoltà d'uso il materiale sequestrato.

È inoltre prevista l'adozione di misure organizzative idonee a concentrare e razionalizzare l'attività di indagine in ordine ai reati previsti dalla legge. A tal fine si sono costituiti dei nuclei specializzati presso la Squadra Mobile e la sede centrale di ogni Questura. Il Tribunale per i Minorenni può adottare delle misure utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero ed al reinserimento del minore, il quale sia dedito o comunque sia stato indotto alla prostituzione.

4.2. La polizia postale e delle comunicazioni

L'uomo e la sua sicurezza costituiscono la prima preoccupazione di ogni avventura tecnologica. Non lo dimenticate mai quando siete immersi nei vostri calcoli e nelle vostre equazioni.

Albert Einstein

Negli ultimi anni l'evoluzione tecnologica ha diffuso un modello di sviluppo economico e sociale in cui l'accesso alle risorse informatiche è regolato dall'utilizzo del personal computer, modello che, però, di contro ha generato una serie di minacce criminali alla sicurezza informatica che hanno trovato nella Polizia Postale e delle Comunicazioni, il terminale naturale delle richieste provenienti dal villaggio globale. Domenico Vulpiani (25), Dirigente Superiore della Polizia di Stato, e Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, denuncia l'esistenza di due mondi su *Internet*: l'offerta a pagamento di immagini (poco utilizzata dal pedofilo perché il pagamento si effettua con Carta di Credito e da questa si può risalire alla sua identità); e la *Chat-Line* dove il pedofilo cerca di adescare il bambino o comunque di trovare un "compagno" disposto a scambiare materiale. È per combattere tutto questo che, nel 1996, nasce il Nucleo Operativo di Polizia delle Telecomunicazioni (N.O.P.T.), un'equipe di professionisti impegnati nell'attività di contrasto ai crimini del settore delle telecomunicazioni (26). La costituzione del N.O.P.T. è stato il preludio di una vasta riorganizzazione di tutta la Specialità che, nel 1998, ha portato all'istituzione del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni all'interno del quale sono confluite le risorse del N.O.P.T. e della Divisione Polizia Postale. In particolare, la Polizia

Postale e delle Comunicazioni, nata nel 1981 con la legge di riforma della Polizia di Stato, si pone come garante della segretezza della corrispondenza e della libertà di qualunque forma di comunicazione dei cittadini, valori sanciti dall'art. 15 della Costituzione italiana. Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni è stato istituito con decreto del Ministro dell'Interno del 31.03.98 nell'ambito di una riorganizzazione più complessa che ha coinvolto tutte le Specialità della Polizia di Stato gestite dalla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale, di Frontiera e dell'Immigrazione.

Le unità di polizia svolgono una intensa attività investigativa e di monitoraggio. L'esito delle attività preventive e repressive viene comunicato al Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni che raccoglie ed analizza i dati pervenuti decidendo all'occorrenza, il coinvolgimento di altri Compartimenti, la richiesta di collaborazione con strutture investigative estere, l'impiego di personale particolarmente specializzato del Servizio o di tecnologie *Hardware* e *Software*. Risultato della riforma è stata la costituzione di un pool di professionisti, che svolge un'azione efficace di indirizzo e coordinamento della Specialità nelle seguenti attività (27):

- analisi della sfera applicativa delle normative in materia di comunicazioni;
- coordinamento dell'attività investigativa ed operativa svolta dagli uffici periferici;
- tutela del corretto svolgimento dei servizi postali e di bancoposta;
- analisi dei fenomeni criminali legati all'utilizzo degli strumenti della cosiddetti *High Tech*;
- individuazione delle idonee strategie di contrasto ai fenomeni criminali generati dai sistemi telematici e di elaborazione computerizzata dei dati;
- partecipazione a gruppi di lavoro istituiti presso organismi internazionali;
- selezione e formazione del personale;
- collaborazione con il mondo accademico e gli operatori del settore della cosiddetta *New Economy*;
- cooperazione con organi di polizia di paesi stranieri.

La mappatura dei siti, effettuata a livello centrale, comprende anche l'archiviazione di interesse raccolte di foto che in alcuni frangenti si ripropongono in siti diversi (28).

La Polizia Postale opera attraverso 19 Compartimenti e 76 Sezioni che svolgono un ruolo fondamentale nella struttura della Specialità, in quanto sono le "avanguardie" impegnate nella lotta contro le attività illecite di competenza della Polizia Postale. Il valore aggiunto dato dai

Compartimenti e le Sezioni nelle indagini, coordinate dal Servizio a livello centrale, è rappresentato dalla conoscenza, data la collocazione geografica, del territorio, fondamentale per un'azione investigativa efficace. A livello periferico, Compartimenti e Sezioni svolgono diversi compiti istituzionali, come la prevenzione e la repressione dei crimini postale ed informatici; la tutela del corretto svolgimento dei servizi postali di bancoposta e di telecomunicazione; il controllo del corretto utilizzo delle licenze radio-amatoriali degli apparati, degli impianti, delle emittenti radio e televisive; il controllo degli esercizi che commercializzano materiali o apparecchiature di telecomunicazione soggette a marcatura e omologazione, e, infine, verifica del rispetto della normativa sulla *Privacy* con particolare riferimento alle banche dati autorizzate nonché alla individuazione di quelle abusive. Una sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, diretta da un funzionario del Servizio, è presente presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con compiti operativi e di collegamento (29).

L'attività di contrasto al crimine informatico da parte del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni necessita di analisi e di ricerca per sviluppare sempre nuove strategie investigative. Tale attività viene svolta dall'U.A.C.I. (Unità di Analisi sul Crimine Informatica) attivata nell'ambito del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e, per il particolare ambito di interesse, richiede talvolta l'apporto di alcune competenze scientifiche (tecnologiche, psicologiche e giuridiche) altamente sofisticate, non sempre disponibili nell'ambito dell'Amministrazione. A tal proposito è stato costituito un Comitato Scientifico di Consulenza della Polizia Postale e delle Comunicazioni, composto da personaggi del mondo universitario e dell'I.C.T., che offrono saltuariamente la loro consulenza gratuita nella realizzazione di progetti e in alcune sperimentazioni scientifiche.

L'Unità, diretta da uno psicologo della polizia esperto in Criminologia, è composta da personale tecnico e investigativo. La sua funzione è di affiancare gli investigatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni nelle indagini sui crimini ad alta tecnologia, progettando nuove tecniche investigative e tracciando profili psicologici e comportamentali degli autori di tali crimini (30). L'Unità si occupa di effettuare ricerche e studi sul fenomeno della criminalità informatica in collaborazione con le Università, con le Aziende e le Istituzioni, sperimentare nuove tecniche investigative in materia di computer *Crime* e fornire assistenza psicologica agli investigatori che si occupano di pedofilia. Inoltre tra i suoi compiti è anche prevista la progettazione di percorsi di formazione sulla sicurezza informatica e sui computer *Crime*, nonché la divulgazione di informazioni e risultati di ricerche in contesti scientifici.

4.2.1. Il programma O.L.D.PE.PSY

Il Servizio Centrale di Sanità della Polizia di Stato (31) ha realizzato un progetto di ricerca clinica e criminologica sul fenomeno della pedofilia *On Line*, costituendo una équipe (32) formata da due medici e due psicologi che si è affiancata agli investigatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel corso delle attività operative. Il progetto o.l.d.pe.psy. (*On-line Detected Pedophilia Psychology*) ha compreso due filoni di ricerca: un profilo criminologo, clinico e attinente al *modus operandi* (on-line) dei soggetti denunciati, finalizzato allo sviluppo delle tecniche investigative sulla pedofilia *On Line*; e un programma d'indagine e valutazione del rischio di abusi intrafamiliare tra i soggetti denunciati per scambio di materiale pedopornografico. Il primo profilo criminologico-clinico, frutto degli iniziali dati offerti dalle ricerche, indica come il pedofilo *On Line* sia quasi sempre di sesso maschile e collocato in una fascia di età più giovane (20-30 anni) rispetto a quella indicata dall'immaginario popolare (uomo di una certa età, "sporcaccione", pensionato o disoccupato).

La maggior parte dei soggetti analizzati non presenta precedenti penali, (perlomeno possiamo evitare la stigmatizzazione, almeno prima della denuncia per pedofilia!), apparentemente ben integrato nella società e tendente ad autopercepirsi come non inserito in ambienti criminali. Solo il 10% dei soggetti ha evidenziato nel corso delle indagini un coinvolgimento in attività di pedofilia con contatto fisico con i minori (976 soggetti hanno solo scambiato fotografie, solo 88 soggetti coinvolti direttamente con minori). (33) Al contrario della fruizione della pornografia tradizionale (soprattutto in orario di ufficio), la pedopornografia viene cercata dai pedofili prevalentemente negli orari pomeridiani e serali, (presumibilmente perché il luogo di lavoro non costituisce una situazione sufficientemente sicura e riservata per questi scopi). (34)

4.2.2. Intervista al Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott. Diego Buso e all'Agente della Polizia postale e delle comunicazioni di Firenze, Daniele Ciresa

Dopo numerose telefonate, riesco finalmente ad ottenere un appuntamento per un colloquio con un agente della Polizia Postale. L'ufficio dove mi riceve l'agente sembra un *Call-Center* vista la disposizione delle scrivanie, e il proliferare di monitor, il tutto incorniciato da un'infinità di "scartoffie".

L'agente, Daniele Ciresa, tra poco agente scelto, mi racconta che nella Sezione di Firenze lavorano diversi poliziotti, solo una decina dei quali preposti al continuo controllo telematico. Un controllo che si concretizza nel costante rapporto in *Chat* con moltissimi tipi di soggetti, nella visualizzazione di centinaia di fotografie, pornografiche e pedopornografiche che mettono a dura prova la sensibilità dell'uomo poliziotto. «Dopo cinque anni che faccio questo lavoro - sottolinea l'agente - mi limito a vedere le fotografie, non più a "guardarle"».

Le fotografie pedopornografiche possono essere usate come merce di scambio in programmi di *Chat Line* o ne P2P (*Peer to peer*), per individuare potenziali pedofili, soddisfare richieste di invio di immagini e quindi costituire la prova del reato, che dà il via alla perquisizione in casa, nell'ufficio o in qualunque altro posto il magistrato inquirente che firma il decreto di perquisizione, ritenga opportuno. «All'inizio - mi racconta l'agente Ciresa - era il caos e poteva capitare di incontrare in *Chat* altri operatori di polizia con il rischio di scambiarsi immagini e indagare tra organi della polizia appartenenti a Compartimenti diversi». In realtà, proprio per ovviare a questo rischio, si preferisce presentare al magistrato (dal quale parte la richiesta motivata di azione sotto copertura), tutto il materiale con cui si intende svolgere le indagini; le immagini vengono catalogate una ad una, si comunica il giorno e l'ora e le modalità di lavoro, in modo che tutto venga coordinato dall'Ufficio Centrale di Roma. Gli approcci e le strategie investigative saranno diversi a seconda che il servizio di riferimento sia il WWW, la sterminata pirateria delle comunità virtuali pubbliche o ad accesso riservato, il variegato mondo delle comunicazioni in tempo reale o la realtà dei *Newsgroup* (35).

L'agente Ciresa mi spiega infatti, che l'attività di polizia Postale e delle Comunicazioni nell'ambito della pedofilia, può basarsi su scambi di informazioni, immagini, attività di indagine in rete, con l'uso di:

1. *Chat Line*, esempi ne sono ICQ, C6, MIRC. Le *Chat* sono luoghi di incontro virtuali, che possono essere divisi in "stanze" con libero accesso, in ognuna di queste si affronta un argomento di discussione diverso, ad esempio politica, intrattenimento, sesso (36). Sotto il profilo investigativo, gli operatori possono tentare, attraverso operazioni dirette eseguite in tempo reale o attraverso richieste indirizzate ai gestori del servizio, di ottenere le registrazioni necessarie per l'identificazione degli utilizzatori dei *Nickname* di interesse investigativo.
2. P2P (*Peer to Peer*), vale a dire un *Software* che consente la visione da parte di altri utenti muniti dello stesso programma, di cartelle opportunamente create e condivise

sull'*hard disk* del promotore, (come ad esempio Winmx, Kazaa, Big Torrent, Morpheus). Condividere, ci spiega l'agente della Polizia Postale è il primo passo della strada che potrebbe portare alla divulgazione di materiale pedopornografico (art. 600 *ter* c.p.) e quindi al compimento di un reato, particolarmente grave nel nostro ordinamento.

3. Apertura di siti *Internet*, con nomi di copertura, onde partecipare telematicamente allo scambio di comunicazioni per fini di identificazione dei soggetti autori dei reati più gravi. Poiché tale attività è particolarmente invasiva del sistema della comunicazioni informatica e telematica, l' art. 14 legge 269/98, prevede che la richiesta dell'autorità giudiziaria debba essere motivata a pena di nullità, (in caso di motivazione mancante o carente quindi, sarebbero inutilizzabili i risultati investigativi acquisiti). È comunque un sistema poco usato perché lo scambio di materiale pedo-pornografico in *Chat-Line* è più veloce e, se accettato e quindi scaricato dall'utente, costituisce prova di reato.

È pacifico che un sito Web che tratta materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori, di fatto lo rende disponibile indistintamente a tutti gli utenti di *Internet* che, con il proprio *Browser*, possono visualizzare e magari scaricare sul P.C, i *Files* illeciti. Chi amministra, gestisce, alimenta le pagine Web (e anche chi collabora in tale attività) di fatto si rende responsabile della divulgazione di materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori che è punita con la reclusione fino a cinque anni (art. 600 *ter*, 3° comma, c.p.) (37). Sotto il profilo investigativo, per individuare amministratori, gestori e altre persone coinvolte nella conduzione del sito, è importante ricorrere all'utilizzo degli stessi strumenti offerti da *Internet* che consentono di ricavare l'indirizzo telematico del sito, di avere l'indicazione della ubicazione geografica del *Server* in cui tal spazio virtuale è ospitato, di avere informazioni su amministratori e referenti tecnici (38). A questo punto la strategia investigativa potrà variare a seconda dei risultati e degli scopi ultimi che il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria si prefiggono: se ritengono sufficiente fermare l'attività illecita di chi gestisce il sito, il Pubblico Ministero provvederà con decreto motivato al sequestro dello spazio Web; altrimenti l'autorità Giudiziaria potrebbero concordare con il *Provider*, interventi tecnici che consentano di registrare i contatti allo spazio virtuale non solo delle persone che si connettono con particolari privilegi, ma anche di tutti coloro che vi hanno acceduto per la mera visualizzazione o lo scarico del materiale illecito (39). In genere poi, potrà essere approfondita la posizioni dei gestori del sito, magari per capire se le immagini con cui esso viene alimentato siano da loro prodotte.

Ci spostiamo poi nell'ufficio del Primo Dirigente della Polizia di Stato, il Dott. Diego Buso. L'ufficio è quello che ogni studente sogna: un'ampia scrivania, una poltrona comoda (su cui trascorre moltissime ore), tantissimi fascicoli e una parete ricoperta da un'impressionante numero di riconoscimenti e specializzazioni. Il Primo Dirigente, persona molto disponibile, risponde veloce e competente ad ogni domanda che gli rivolgo, spiegandomi nel dettaglio i sistemi di un mondo, quello informatico, che mi risulta abbastanza ostico. Il tutto con la presenza dell'agente Ciresa, che traduce termini strettamente tecnici con un linguaggio chiaro ed esempi facilmente comprensibili. La prima domanda che rivolgo è una curiosità: in rete troviamo moltissimi dati sull'esistenza di siti potenzialmente illegali, con cifre esageratamente diverse (ad esempio, il programma Stop-It dichiara di aver ricevuto segnalazioni, nel 2003, per un totale di circa 1.876 siti, di cui solo il 38,96% è stato considerato potenzialmente illegali, e quindi segnalato all'Autorità Giudiziaria; il Rapporto Annuale di Don Fortunato di Noto, fondatore di Telefono Arcobaleno, dello stesso anno, denuncia l'esistenza di 17.016 siti potenzialmente pedofili, di cui 423 in Italia). La risposta è che, probabilmente qualcuno, nel conteggio dei siti, non si limita a contare l'esistenza dei siti considerati nel loro insieme, ma conta ogni singola pagina "html", che è comunque contenuta all'interno del sito. Così potrebbe spiegarsi l'assurda differenza del numero dei siti potenzialmente illegali. «Anzi - suggerisce l'agente Ciresa, - in realtà in Italia, operano più o meno una quindicina di siti che ospitano promotori della cultura pedofila».

Proprio pensando al lavoro svolto da Di Noto, mi viene in mente la figura dell'agente provocatore. Il cosiddetto "agente provocatore", grazie all'art. 14 della legge 269/98, incarna quell'istituto giuridico che consente agli agenti di polizia di poter procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico o perfino di poter creare dei siti "civetta" al fine di procedere all'arresto di quanti hanno, con esso, preso contatto e scambiato materiale; il tutto allo scopo di poter acquisire prove spendibili, con profitto, in un eventuale processo (40). «È una grande possibilità - sostiene il Dott. Buso - perché adesso possiamo agire e stimolare l'interlocutore con azioni di polizia e non solo limitarci alla semplice osservazione. Nonostante questo, la figura dell'agente provocatore non è considerata in dottrina unanimemente: alcuni magistrati hanno ipotizzato, con riferimento alla normativa recente in tema di eversione e terrorismo, che tale agente, anche detto "infiltrato", dovrebbe essere iscritto nel registro degli indagati se e quando compie un reato; con notevoli rischi personali però, per le lungaggini dei procedimenti penali, per le eventuali conseguenze (come espulsione dal corpo di polizia) che potrebbero finire per vanificare l'operato dell'agente sotto copertura». A questo proposito, con riferimento alla normativa di contrasto a prostituzione e

pornografia minorile, è d'obbligo il richiamo ad una sentenza della Corte di Cassazione del 2003 (41) che distingue chiaramente le attività dell'agente provocatore della polizia Postale e delle Comunicazioni (di cui all'art 14 legge 3 agosto 1998 n. 269), e quelle invece atte ad intercettare comunicazioni telefoniche o telematiche nelle quali la polizia, si limita, appunto, ad intercettare le comunicazioni che avvengono tra soggetti terzi senza svolgere alcun ruolo attivo e tanto meno un ruolo di provocazione.

«Con l'attività di contrasto di cui all'art. 14 legge 3 agosto 1998, n. 269, in vista della gravità e dell'allarme sociale di alcuni beni specifici e determinati reati, la polizia giudiziaria è autorizzata, limitatamente ai reati stessi, a svolgere, in via del tutto eccezionale rispetto alle norme e ai principi fondamentali del nostro ordinamento processuale in tema di acquisizione delle prove, un vero e proprio ruolo di agente provocatore» (42). Tale attività, sottolineano i giudici della Cassazione, è consentita e non in contrasto con norme costituzionali, solo in quanto strettamente limitata a casi eccezionali e soggetta ad una rigida disciplina che ne stabilisca rigorosamente i limiti e le procedure. Di conseguenza, è assolutamente vietata, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, qualsiasi applicazione analogica di tale disciplina a casi diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 14 legge 269/98. In particolare, con la tassatività, il legislatore ha previsto due diverse ipotesi di attività di contrasto.

La prima è quella indicata dal primo comma del detto art. 14, per la cui legittimità occorre la presenza dei seguenti presupposti: a) che l'attività investigativa sia svolta nell'ambito di operazioni disposte dal questore o dal responsabile di polizia di livello almeno provinciale; b) che l'attività sia svolta da ufficiali di polizia giudiziaria (e non quindi da semplici agenti); c) che i detti ufficiali di polizia giudiziaria appartengano alle strutture specializzate ivi indicate; d) che vi sia l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per poter procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico, alle relative attività di intermediazione e alla partecipazione ad iniziative turistiche; e) che la detta attività sia diretta al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli artt. 600 bis, primo comma, 600 *ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600 *quinquies* c. p. (43).

La seconda ipotesi è quella prevista dal secondo comma del detto art. 14, e per la sua legittimità occorre la presenza dei seguenti presupposti: a) che le indagini siano svolte nell'ambito di compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con apposito decreto ministeriale, dall'apposito organo del ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione; b) che l'attività sia svolta su richiesta della autorità giudiziaria,

motivata a pena di nullità; c) che l'attività sia finalizzata esclusivamente a contrastare i delitti di cui agli artt. 600 *bis*, primo comma, 600 *ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600 *quinquies* c. p. commessi mediante l'impiego di strumenti informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, d) che, sempre esclusivamente a tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse (44).

Tutto questo, sta a significare che le attività di contrasto effettuate da soggetti diversi da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo del ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni, (come espressamente richiesto dall'art. 14, comma 2, legge 269/98), sono da considerarsi illegittime, se non addirittura illecite. E così, seppur armati dai migliori sentimenti del mondo, tutti coloro che lottano contro questa maledetta piaga della società, e lo fanno andando a caccia di siti pedofili e di immagini pedo-pornografiche, compiono a loro volta lo stesso reato che intendono perseguire. Inoltre, tutta l'attività svolta (e per mezzo di questa, qualsiasi elemento di prova acquisito) da tali associazioni, arrogandosi diritti che solo la Polizia Postale possiede, è illegittima e totalmente inutilizzabile in ogni stato e grado del giudizio. Tecnicamente, l'agente provocatore, durante la sua attività, utilizza modalità esplicitamente autorizzate. Si presenta con un proprio *Nickname* di copertura, dichiarandosi interessato alle attività di quelle stanze e talvolta assume atteggiamenti attivi nell'intermediazione per identificare i responsabili di tali comportamenti e comunque per procedere oltre nell'attività di contrasto (45).

Le indagini della polizia, mi spiegano l'agente Ciresa prima e il Primo Dirigente poi, si realizzano prima di tutto in rete, poi, quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti presso la propria abitazione o in altri luoghi nella propria disponibilità, il corpo del reato o cose pertinenti al reato (art. 247 c.p.p.), si prosegue con perquisizione. Certamente il decreto di perquisizione (e di sequestro poi) viene emesso a seguito di attività di indagine, come ad esempio il pedinamento, che si prolungano nel tempo e che permettono di arrivare ai "fondati motivi" richiesti dal codice di procedura penale per ottenere il decreto di perquisizione da parte dell'Autorità Giudiziaria. A seguito della perquisizione è più che probabile che venga posto sotto sequestro il computer della persona indagata, compreso video e periferiche (compreso mouse, floppy disk, cd ecc.).

A questo proposito rivolgo una domanda sull'invasività del provvedimento di perquisizione e sequestro, e se è possibile cercare di contenerla, come da qualcuno proposto (46), attraverso tecniche meno invasive di acquisizione della fonte di prova, come ad esempio, (dandone atto a verbale), riversando su altro supporto magnetico (da porre poi sotto sequestro) il contenuto dell'*Hard Disk* incriminato, comprensivo degli eventuali *Files* che contengono le immagini pedo-pornografiche, rimuovendo poi dall'*Hard Disk*, che rimarrebbe in disponibilità dell'indagato, i soli *Files* dai contenuti illeciti. Questo consentirebbe al soggetto perquisito, di poter continuare ad operare utilizzando i *Files* ed i dati che legittimamente detiene senza dover interrompere le proprie attività, ed all'autorità Giudiziaria di acquisire le fonti di prova senza penalizzare eccessivamente la parte, inibendole l'uso di computer.

Il Dott. Diego Buso, ritiene che non si tratta di un'ipotesi valida. Sicuramente, tali provvedimenti di perquisizione e sequestro sono invasivi, ma sequestrare un duplicato dell'*Hard Disk* è troppo rischioso per le indagini. Si tratterebbe pur sempre di una copia, che potrebbe deteriorarsi, non funzionare o semplicemente essere incompleta. Anzi, il Primo Dirigente della Polizia di Stato, mi dice che il procedimento è esattamente l'opposto: nel caso in cui il possesso del computer sia assolutamente necessario per il soggetto a cui è stato sequestrato, con un semplice provvedimento dell'autorità Giudiziaria, può essere disposto il rilascio di un *Backup* (copia del programma o dei *Files* necessari) che gli consente di continuare a lavorare su un altro supporto, in attesa della restituzione delle cose sequestrate se negative all'analisi, che può avvenire quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, anche prima della sentenza (art. 262, comma 1, c.p.p.), oppure dopo che la sentenza non è più soggetta a impugnazione, con ordinanza del giudice (art. 263, comma 6, c.p.p.).

Sotto il profilo investigativo, per individuare amministratori, gestori e altre persone coinvolte nella conduzione del sito, è importante ricorrere all'utilizzo degli stessi strumenti offerti di *Internet* che consentono di ricavare l'indirizzo telematico del sito, di avere l'indicazione della ubicazione geografica del *Server* in cui tale spazio virtuale è ospitato, di aver informazioni su amministratori e referenti tecnici. Nell'ipotesi in cui tali accertamenti riconducano a un *Server* ubicato nel territorio nazionale o, in caso negativo, nell'ipotesi in cui comunque uno dei soggetti coinvolti nella gestione sia italiano, per ottenere gli indirizzi IP di tutti coloro che hanno avuto o hanno accesso al sito per la sua gestione è decisivo il contatto con il *Provider* che ospita il sito (47).

A tale proposito chiedo quale se e quale dovrebbe essere la responsabilità dei *Provider*. La legge 269/98 non chiarisce se, come responsabili della distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione, debbano intendersi esclusivamente gli autori materiali dell'immissione in rete dei dati illeciti ovvero anche i fornitori di accessi: i cosiddetti *Access Provider*.

Il Dott. Diego Buso mi spiega, che ciò che potrebbe essere veramente importante ai fini delle indagini che concretizzano l'attività di contrasto della Polizia Postale e delle telecomunicazioni, sarebbe l'imposizione negli I.S.P., dell'obbligo giuridico della conservazione dei dati per un periodo determinato, tale da permettere un loro efficace utilizzo, da parte della polizia, durante le indagini. Il Dott. Diego Buso, in proposito, mi fa notare che, giuridicamente, non esistono obblighi in ordine alla conservazione dei dati telematici da parte degli *Internet Service Provider*. Buso infatti, sottolinea con il vigore tipico di chi potrebbe fare di più ma non ne ha gli strumenti, quanto riterrebbe opportuna una disposizione in questo senso. Gli chiedo allora se tale detenzione dei dati, non rischia di scivolare in una violazione della legge sulla *Privacy*. No, mi spiega Il Primo Dirigente della Polizia, non si tratta di violazioni della legge 675/96 sulla *Privacy*, perché i *Log Files* che dovrebbero essere tenuti, contengono solo informazioni su numeri identificativi e non specifici sull'utente (al quale la Polizia Postale, con un lavoro d'indagine, dovrà poi risalire), o sul fatto che l'utente si trovasse in una *Newsgroup* o in *Chat-Line*.

Andando alla ricerca della legislazione a tela proposito, sembra che l'ipotesi di conservazione dei dati, abbia trovato un legislatore poco pronto e sicuramente non attento. In realtà tale storia si svolge tutta in pochi mesi: il primo passo fu il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, che, all'art. 132, prevedeva che i dati relativi al traffico telefonico (strettamente necessari a fini di fatturazione) fossero conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, al quale si aggiungevano altri «24 mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici e telematici». Il successivo decreto legge del 24 dicembre 2003 n. 354, con l'art. 3, modifica il citato art. 132, prevedendo, sempre a fini di fatturazione, una tenuta relativa al traffico (non specificando più, però, che si tratta di solo traffico telefonico) di trenta mesi per «finalità di accertamento e repressione dei reati». Al comma 2 del citato articolo, si prevede una conservazione dei dati «per ulteriori 30 mesi, con possibilità di richiesta per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici». Il decreto legge del 24 dicembre 2003, n. 354, è stato convertito con legge del 26

febbraio 2004, n. 45, che all'art. 3, modifica ancora una volta l'art. 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 prevedendo che «ferma restando la finalità della fatturazione, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi per finalità di accertamento e repressione dei reati», e al secondo comma che, «decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici».

E non è tutto, in assenza di obblighi di conservazione c'è, ed è paradossale, l'obbligo di cancellazione immediata dei dati. Il comma 1 dell'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede che «I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2 (dati relativi a fini di fatturazione), 3 (a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica se l'utente ha manifestato il proprio consenso) e 5 (quando il trattamento è consentito solo ad incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile). Lo stesso art. 123, al secondo comma, prevede per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessario a fini di fatturazione per l'abbonato. Per sei mesi, i *Log Files* dovranno essere conservati dall'I.S.P., ma mi fa notare il Dott. Buso che talvolta possono non essere sufficienti per un'efficace conclusione delle indagini, e comunque, a volte il reato (e non è il caso degli artt. 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quinqies* c.p., la cui procedibilità è d'ufficio) non può essere più investigato dopo un certo tempo dal suo compimento (o dalla sua scoperta), in quanto la denuncia dei reati punibili a querela di parte che coinvolgono le attività di contrasto poste in essere dalla Polizia Postale, può intervenire dopo il tempo vincolante di conservazione dei dati. Spesso, la buona riuscita di un'indagine è caratterizzata dalla celerità che indagini in questo senso, richiedono. Questo è uno dei tasti più "dolenti" della legislazione italiana, e quando chiedo se uno dei motivi per cui esistono queste incongruenze nelle disposizioni giuridiche, potrebbe essere dettato dalla scarsa conoscenza, in campo telematico, dell'apparato legislativo, il Dott. Buso non si sbilancia e mi risponde con un semplice, ma chiarissimo "potrebbe essere".

5. I centri antiviolenza

5.1. L'Associazione Artemisia di Firenze

L'Associazione Artemisia Centro Donne contro la violenza "Catia Franci" (sua fondatrice e prima Presidente), ha sede a Firenze ed è una risorsa importante per tutta l'area toscana. L'associazione si occupa sia delle donne in momentanea difficoltà a causa di maltrattamento o violenza sessuale, sia dei minori vittime di maltrattamento o abuso sessuale, nonché degli adulti che hanno subito maltrattamento o abuso sessuale durante l'infanzia o l'adolescenza. L'associazione, costituita nel 1991, fa oggi parte del Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, del Coordinamento Regionale Toscano dei Gruppi di Auto e Mutuo Aiuto e collabora con i Centri antiviolenza e le Case delle donne esistenti in Italia. Dal 1998 fa parte del Tavolo Permanente promosso dal Comune e dalla Provincia di Firenze con lo scopo di coordinare l'andamento degli interventi sull'abuso e maltrattamento ai minori e di stabilire procedure di intervento comuni. Grazie alla concessione di un immobile da parte della Provincia di Firenze, l'associazione ha potuto aprire, nel 1995, un centro di prima accoglienza e consulenza. All'interno di tale associazione sono attivi due settori di lavoro: uno focalizzato sull'intervento nei casi di maltrattamento e violenza sessuale su donne adulte, l'altro dedicato alla presa in carico di minori vittime di maltrattamento e abuso sessuale e al trattamento degli effetti a lungo termine del maltrattamento e dell'abuso sessuale subiti durante l'infanzia e l'adolescenza (48). Il gruppo di lavoro che si occupa dei bambini, in particolare, offre a livello locale, un contributo alle azioni di contrasto contro lo sfruttamento, la violenza ed il maltrattamento dei minori, mettendo in atto interventi finalizzati alla rilevazione, all'accertamento e al trattamento dei casi di abuso sessuale e maltrattamento, con diagnosi e trattamento degli effetti a lungo termine del maltrattamento e dell'abuso sessuale subiti durante l'infanzia e l'adolescenza.

All'Associazione Artemisia, il lavoro sui vari aspetti dell'abuso sessuale su minori è iniziato nel 1989, prima della costituzione ufficiale dell'associazione stessa, ma è nel 1992 che si è costituito il primo gruppo di autoaiuto per adulte vittime durante l'infanzia di abuso sessuale intrafamiliare. Inizialmente l'associazione non si occupava direttamente di minori, ma il lavoro si svolgeva con adulte che presentavano varie forme di disagio a seguito di abusi sessuali subiti durante l'infanzia da parte di familiari e/o parenti, attraverso un lavoro di gruppo e individuale (49). Attraverso tale lavoro sugli effetti a lungo termine di questo tipo di violenza, effetti (come è noto) spesso gravissimi in termini di sofferenza psichica, disagio

sociale, forme di somatizzazione e devianza, l'associazione ha deciso di occuparsi anche di casi di abuso sessuale in atto su bambine e bambini. Successivamente il lavoro con i minori si è esteso all'interno dell'associazione, anche ad altri tipi di maltrattamento sia in quanto coesistenti con l'abuso sessuale, sia perché, attraverso il gruppo di lavoro che si occupa di donne maltrattate è stato rilevato che, nei casi di violenza da parte del partner, al maltrattamento sulla madre poteva essere associato abuso sessuale e maltrattamento fisico sui figli, oltre al fatto che in questi casi i/le bambini/e sono soggetti alla violenza assistita, cioè si trovano ad assistere agli atti di violenza perpetrati sulla madre (50). Dal 1997 il Centro lavora anche con giovani uomini vittime di abuso sessuale durante l'età minorile.

L'attività di prima consulenza e supporto a donne e minori vittime di violenza, ebbe inizio negli anni 1992-93 grazie all'opera di educatrici, psicologhe psicoterapeute, un medico, una sociologa, psicopedagogiste, assistenti sociali, avvocati ed operatori di accoglienza, che tutt'oggi, offrono un servizio di accoglienza e consulenza completamente gratuiti per i minori e i loro familiari. Alcuni dei vari servizi in concreto offerti, sono suddivisi in aree di intervento e riguardano, ad esempio, la costituzione di *Hot Line* per le segnalazioni, consulenze ad insegnanti e non solo sia dal punto di vista psicologico-sociale che giudiziale (consulenze tecniche per i tribunali, assistenza ai giudici durante le audizioni protette, consulenza legale) (51).

È garantito un servizio di consulenza e di sostegno psicologico ai familiari non abusanti e consulenze agli operatori socio-sanitari, con proposta e valutazione delle capacità genitoriali e delle terapie, ed inoltre, supporto al reinserimento sociolavorativo agli adulti vittime di abuso durante l'età minore. Sono previsti percorsi di riparazione delle relazioni familiari per gli adulti che hanno subito maltrattamento o abuso sessuale durante l'infanzia o l'adolescenza, compresi percorsi terapeutici individuali o di gruppo e consulenza psichiatrica. Dal 1993 è in corso anche un'opera di sensibilizzazione attraverso corsi di aggiornamento per operatori e operatrici del settore educativo e socio-psico-sanitario, nonché incontri con studenti e studentesse soprattutto delle Scuole medie superiori.

5.2. Il Centro per il Bambino Maltrattato di Milano

Il Centro per il Bambino Maltrattato e la Cura della Crisi Familiare (C.B.M.) (52), nasce nel 1984 come cooperativa costituita da psicologi, assistenti sociali e educatori. Nel 1985 viene

incaricata dal Comune di Milano, in accordo con le direttive del Parlamento Europeo, di organizzare e attuare un servizio pubblico specialistico e gratuito per l'intervento in favore dei minori maltrattati e delle famiglie in crisi. Nel Centro opera una *équipe* specializzata, con esperienza pluriennale nella presa in carico e nella cura dei bambini vittime di violenze e abusi e delle loro famiglie, composta da psicoterapeuti familiari, psicologi clinici, neuropsichiatri infantili, pediatri, assistenti sociali, pedagogisti ed educatori. Il Centro opera in stretto contatto con le istituzioni, i servizi territoriali e i Tribunali nell'obiettivo di attuare strategie di intervento capaci di coniugare la tutela del bambino con il trattamento psicologico della famiglia, integrando le esigenze giuridiche con quelle socio-assistenziali, per superare la pericolosa alternativa tra la semplice criminalizzazione del genitore e l'indifferenza verso le vittime di abuso. Attualmente il C.B.M. offre diversi servizi, tra cui ad esempio:

- un *Hot Line* telefonica per le segnalazioni da parte dei cittadini o dei servizi socio-sanitari, attiva giorno e notte;
- due comunità di pronto accoglimento per i minori allontanati temporaneamente dai genitori su prescrizione dell'autorità giudiziaria;
- un'*équipes* specializzata per la valutazione, la diagnosi e la terapia individuale e familiare, di situazioni di maltrattamento fisico, trascuratezza, maltrattamento psicologico e abuso sessuale;
- un osservatorio tecnico-scientifico per la rilevazione, la ricerca e l'individuazione delle tecniche più avanzate di intervento psico-sociale. Il servizio svolge attività di formazione, consulenza, supervisione e documentazione tecnico-scientifica; il monitoraggio del fenomeno maltrattamento attraverso l'analisi quantitativa e qualitativa delle segnalazioni di maltrattamento e abuso;
- uno spazio neutro per incontri genitori-figli. È un luogo di incontro, presso il CBM, per genitori e bambini precedentemente accolti presso lo stesso Centro o segnalati dal Servizio Sociale Materno Infantile. Il servizio ha l'obiettivo di offrire un luogo tutelato e idoneo a valutare, stabilire o ristabilire la relazione minori-genitori (53).

I risultati che coloro che lavorano presso e con il CBM si prefiggono di ottenere sono soprattutto quelli di migliorare il rapporto genitori figli nei casi in cui sia necessario ristabilire una comunicazione interrotta e offrire elementi per contribuire all'elaborazione di un programma per la migliore protezione e tutela del bambino. Il CBM si avvale di due unità operative (54):

1. l'unità psicosociale, che svolge i compiti di:
 - a. presa in carico dei casi segnalati dagli operatori dei servizi territoriali, dai Tribunali o da privati cittadini in stretta collaborazione con gli enti e i servizi del territorio ed in integrazione con essi;
 - b. valutazione psicodiagnostica e trattamento terapeutico dell'intero nucleo familiare e del minore vittima di violenza e di abuso sessuale.
2. l'unità di pronto accoglimento: in situazione di emergenza o non, accoglie in due comunità i minori allontanati temporaneamente dalla famiglia per ordine della magistratura in quanto vittime di violenza fisica e psicologica, di abuso sessuale, trascuratezza o in situazione di «grave pregiudizio».

Le Comunità accolgono un massimo di dieci bambini ciascuna e, ove necessario, possono ospitare anche un genitore, per un tempo necessario a formulare una prognosi sulla recuperabilità dei genitori e a svolgere adeguate funzioni parentali. Al termine della valutazione il minore può rientrare in famiglia o, se la prognosi del suo nucleo d'origine è negativa, essere collocato - a giudizio del Tribunale e degli organi competenti - in ambiti alternativi idonei al suo armonico sviluppo. Le Comunità, oltre a svolgere funzioni di tutela diretta dei minori, hanno specifiche valenze terapeutiche: i bambini sono seguiti da personale specializzato e con modalità relazionali caratterizzate da attenzione costante agli specifici bisogni individuali. Per ogni minore accolto viene impostato un programma pedagogico di recupero specifico e individualizzato.

5.3 Le varie associazioni.

Esistono moltissime associazioni che cercano di scoprire reti e traffici nascosti che combattono la dura guerra alla pedofilia. Telefono Azzurro, Telefono Arcobaleno e l'ECPAT (*End Child Prostitution Pornography and Trafficking for Commercial Purposes*) sono quelle più conosciute e apprezzate, i cui risultati sono evidenti ed incontestabili.

Telefono Azzurro

Telefono Azzurro nasce l'8 giugno del 1987 a Bologna, per poter dare alle richieste di aiuto dei bambini un punto di ascolto e di accesso. Nel dicembre del 1990, con Decreto del Presidente della Repubblica, Telefono Azzurro diviene un Ente Morale secondo la

legislazione italiana. Nello stesso anno, viene attivata la prima linea gratuita per i bambini fino ai 14 anni (1.96.96), attiva su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, una vera e propria risposta concreta al "diritto all'ascolto" riconosciuto al bambino dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia firmata dalle Nazioni Unite nel 1989. Per i ragazzi sopra i 14 anni e gli adulti che vogliano esporre casi che coinvolgano dei minori, è attiva la linea istituzionale 199.15.15.15. Il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro, il cuore dell'attività dell'associazione, è oggi un *Call Center* con 30 linee telefoniche, 40 operatori specializzati, centinaia di volontari. L'attività di risposta telefonica è effettuata presso il Centro Nazionale di Ascolto Telefonico con sede a Milano, che, attraverso un sistema tecnologico di *Call Center* altamente qualificato, fa fronte a migliaia di chiamate provenienti da tutto Italia. L'associazione è impegnata in un continuo confronto operativo, teorico e metodologico a livello internazionale con le *Helpline* inglese, francese, spagnola e austriaca, al fine di individuare e adottare comuni linee guida per la gestione della consulenza e per la formazione e lo sviluppo delle competenze degli operatori. I volontari di Telefono Azzurro sono oltre 1.000, attivi su tutto il territorio nazionale. Il loro aiuto permette di realizzare progetti specifici a diretto contatto con l'infanzia, nelle scuole, con i genitori, campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti dei bambini e iniziative di raccolta fondi.

Telefono Arcobaleno

Telefono Arcobaleno è l'associazione fondata e presieduta da Don Fortunato di Noto. Nata nel 1996, svolge la sua attività con lo sguardo rivolto alla tutela dei diritti inviolabili dei fanciulli, attività così articolata:

1. Ha istituito un numero verde (800 025 777) con lo scopo di raccogliere le denunce e le segnalazioni degli abusi verso l'infanzia ma anche quello di informare i cittadini.
2. Realizza delle campagne informative per divulgare la carta fondamentale dei diritti dei fanciulli approvata a New York nel 1989 e ratificata in Italia nel 1991, promuove incontri nelle scuole, nelle parrocchie e nelle varie realtà sociali (55).
3. Ha progettato il portale Antipedo *On-Line* (56).
4. Monitoraggio della rete, con lo scopo di denunciare la presenza di pornografia minorile ed eventuali episodi di molestie *On-Line*. Le denunce alle varie autorità italiane ed estere sono state circa 70.000 dal 1996 al 2001 (57).
5. Si occupa di realizzare corsi di formazione.

6. Consulenza tecnica alla Magistratura e alle forze di Polizia (58).
7. Compie attività di supporto ai fanciulli e alle famiglie vittime di abusi. L'*équipe* dell'associazione interviene seguendo di volta in volta il caso di abuso sessuale o di maltrattamento del bambino, cercando di seguire anche il percorso di recupero delle vittime.
8. Effettua studi sociali e studi e ricerche su come intervenire sui pedofili. Gli operatori dei vari comparti dell'ente hanno compiti di studio e analisi della condizione minorile nei vari settori: sociologico, giuridico, psicologico, informatico-telematico.
9. Presenta proposte e petizioni ai parlamentari.
10. Si occupa del rapporto *Mass-Media* tutela dei minori attraverso la segnalazione e la denuncia della diffusione di programmi televisivi, di messaggi pubblicitari destinati all'infanzia, e della commercializzazione di giocattoli che violano le normative vigenti a tutela dell'integrità fisica, psichica e morale dei bambini.
11. Partecipa e aderisce a Organismi istituzionali e internazionali (59).

ECPAT (End Child Prostitution, Pornography And Trafficking for commercial purposes)

Ecpat è una rete di organizzazioni e singoli individui contro la prostituzione infantile, la pornografia infantile e il traffico di bambini a scopi sessuali. È nata in Thailandia nel 1991, quando diversi esponenti di associazioni e operatori sociali di alcuni paesi asiatici decisero di porre freno al turismo sessuale con i minori. La sede fu stabilita a Bangkok e il primo obiettivo del movimento fu la modifica, e la conseguente applicazione, delle leggi relative allo sfruttamento sessuale di bambini in modo da armonizzare le differenti normative vigenti nelle varie nazioni al modello unico di riferimento: la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989. Grazie ad una attività di sensibilizzazione condotta dalle varie sezioni nazionali di ECPAT fu così introdotto, a partire dal 1993, il principio di Extraterritorialità in diversi Stati d'Europa, America e Oceania. Nell'agosto del 1996 ebbe luogo a Stoccolma il "1° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali" promosso da Ecpat, UNICEF e dal Governo Svedese. Nel frattempo Ecpat cresce ed ottiene molti risultati, contando sull'adesione di circa 50 paesi, tra cui l'Italia. Nel dicembre del 2001 a Yokohama si svolge il "2° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali" (60). Ecpat-Italia nata nel 1994 su impulso di diverse associazioni, ha concentrato immediatamente la propria attività sul tema del turismo sessuale a danno dei minori. Uno degli obiettivi che Ecpat-Italia è riuscita ad ottenere è quello della

sensibilizzazione delle coscienze civili grazie ad un'opera di informazione (61). Non meno importante è il peso che l'associazione ha attribuito alle attività di formazione.

Destinatari dei corsi formativi sono stati gli agenti speciali di polizia addetti all'ufficio minori ma, soprattutto, il mondo della scuola. Basti pensare che nell'anno scolastico 2001-2002 ben 4000 studenti degli istituti di turismo della Provincia di Roma, insieme a numerosi insegnanti, hanno partecipato ad una campagna di formazione-sensibilizzazione sul tema del turismo sessuale. Oltre che sul tema del turismo sessuale, ECPAT-Italia in questi anni è stata molto attiva in materia di prostituzione e tratta. Degni di nota sono soprattutto il progetto di sostegno a distanza di ragazzi/e di Puerto Plata (Repubblica Domenicana) a rischio di prostituzione, che ha raccolto un ampio numero di adesioni, nonché la prima ricerca sulla "Tratta di minori a scopi sessuali dall'Europa dell'Est all'Europa dell'Ovest" realizzata nel 2001 in collaborazione con altri sette gruppi ECPAT.

Infine, come previsto dal suo mandato, l'Organizzazione ha dedicato molti sforzi nel contrasto e prevenzione della pedopornografia in Rete. Due esempi per tutti: la segnalazione al servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni di migliaia di siti illegali con bambini inviate all'associazione dagli utenti del web e il progetto *Internet Action* - finanziato dalla Commissione Europea e realizzato in collaborazione con Arci, Ecpat Finlandia ed Inghilterra - che ha visto l'associazione impegnata in prima linea in un'attività di informazione e prevenzione volta a proteggere i minori dallo sfruttamento sessuale via *Internet*. Dal 1998, Ecpat Italia è costituita come ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa e di Utilità Sociale) ed opera, con sede principale a Roma, su tutto il territorio nazionale. I lineamenti dell'associazione sono determinati dal suo stesso atto costitutivo che la definisce "organizzazione autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale, a carattere volontario e democratico" (62), e svolge i seguenti compiti:

1. lavora a stretto contatto con organizzazioni non-governative, UNICEF, ILO e numerosi altri gruppi individuali;
2. collabora con le forze dell'ordine del paese d'appartenenza e con l'Interpool;
3. affianca l'industria turistica nella lotta contro il turismo sessuale che sfrutta i bambini;
4. sensibilizza le autorità locali affinché mettano a punto strategie per la protezione del bambino da ogni forma di sfruttamento sessuale;
5. identifica e denuncia le attività degli sfruttatori in Italia e all'estero;

6. fa azione di *lobbying* per l'approvazione di leggi o il miglioramento di quelle esistenti per una più efficace protezione dei minori;
7. lavora con insegnanti e studenti per approfondire lo studio dei diritti umani, dello squilibrio nord-sud, del turismo responsabile, rispettoso della dignità dell'altro;
8. vigila sui media e su Internet per contrastare l'uso del bambino per la produzione di materiale pornografico.

A proposito dei "Centri d'ascolto", un'interessante critica proviene dallo psichiatra Vittorino Andreoli (63), secondo cui tale strutture non dovrebbero avere ragione d'esistere. Egli infatti ritiene del tutto ingiustificata l'importanza data all'aiuto telefonico in quanto il bambino non ha bisogno di parlare a uno sconosciuto che sta dall'altra parte di un apparecchio telefonico, ma dovrebbe poter parlare con il vicino, con il passante, e in lui trovare il suo aiuto. Secondo Andreoli è diseducativo dire: «Se sei in pericolo attaccati al telefono», ma bisognerebbe dire: «Se sei in pericolo, bussala al tuo vicino, scendi in strada, e tutti ti aiuteranno, ti difenderanno» (64).

La rassicurazione dovrebbe essere in un abbraccio, un contatto fisico, non in una voce metallica sperduta nell'etere, e la società nel suo insieme dovrebbe, con la sua sola presenza, con il suo esempio, dissuadere il pedofilo, il violento, ad agire.

6. E noi? Cosa possono la famiglia, la società e la scuola

Vittorino Andreoli sostiene che per poter agire contro il pedofilo, bisogna innanzitutto ammettere che la pedofilia non è stata ancora adeguatamente studiata, anche perché «la società, e la comunità scientifica al suo interno, ha sempre cercato di esorcizzare questo problema o negando che esista, oppure cercando di relegarlo nell'ambito delle mostruosità, ovvero di quei casi talmente rari e aberranti da non meritare neppure uno studio sistematico» (65).

Occorre attivare ricerche serie e pianificate sulle ipotesi di trattamento del pedofilo, sulla possibilità di prevenzione. Il fatto è che la pedofilia si può evitare: attraverso un'educazione serie e intelligente, una crescita armonica e un'attenzione profonda al comportamento. E attraverso la creazione di una società in cui l'amore non abbia bisogno di rivolgersi a oggetti impossibili, come sono appunto i bambini (66).

E noi, cosa possiamo fare, come dobbiamo agire? Noi, "gente comune", tanto per cominciare dovremo assumere un atteggiamento meno passivo, meno limitato alla critica e più orientato all'attività, alla denuncia, alla sensibilizzazione. Occorre non lasciarsi andare all'approccio egoista, superficiale e sbagliato del sentirsi estranei a questi problemi, perché ogni problema che piomba sulla società è legato alle azioni di tutti, alle decisioni, alle sterili e ipocrite lamentele, al coraggio di cambiare le cose. Forse è proprio da qui che possiamo fare qualcosa: cominciare un'opera di sensibilizzazione sociale sul problema. La sensibilizzazione è un passo fondamentale, indispensabile, per creare una "coscienza" collettiva sul fenomeno, per mantenere attiva l'attenzione e la vigilanza, per non far sentire soli ed "eroi" quelli che quotidianamente dedicano il loro tempo a questa battaglia... la sensibilizzazione è il gradino indispensabile per ogni genere di risorgimento, di rivoluzione, di costruzione responsabile.

Ma come sensibilizzare? Innanzitutto, semplicemente, non distraendosi troppo, ricordando a tutti la pericolosità della distrazione (che provoca spesso negligenza e complicità), parlando del problema, facendo conoscere chi lotta contro questa piaga, parlando delle possibili azioni da compiere per collaborare.

Probabilmente è vero che l'opinione pubblica è già consapevole del fenomeno e fortemente motivata e contrariata ad esso, ma forse, solo in parte (67): basta pensare, a tutte quelle delicate situazioni in cui la violenza sui minori avviene in ambito familiare (il 90% circa) (68). Secondo molti (69), c'è anche una volontà, inespressa ma chiara, di "normalizzare" il fenomeno, di renderlo via via meno "scandaloso", fino a trovare una sorta di compromesso nella società (uno di quelli, troppi, che la società cosiddetta civile fa con la morale, con la giustizia, con la vita, con la coscienza, con sé stessa).

Di questo maldestro tentativo di normalizzazione, ne sarebbe un esempio la giornata del *Boylove day* (giornata dell'amore per i ragazzi). Ogni 23 dicembre, in tutto il mondo, tra i meandri di *Internet* e in luoghi scelti dai pedofili, si celebra questa "festa", in occasione della quale il delirio della cultura pedofila trova la massima espressione, così come d'altronde, accade da anni, per la "Giornata dell'orgoglio pedofilo" che si celebra il 25 aprile di ogni anno. Altri esempi? Molti dei siti che vi sono in rete, raggiungibili in modo estremamente semplice, contengono immagini di bambini nudi (o molto svestiti), ma non in atteggiamento equivoco, non in atti osceni, non in scene violente (70). Ad esempio, in un sito dal nome *Visual Innocence* si trova scritto:

Contents of this site is fully legal as another sort of Naturism or/and Voyeurism, as legal advertisement of P&G or Pampers, which used nude children in their TV materials. If that materials are illegal in your country you must leave our site. All contents have not any sexual activity, child pornography or/and its promotion. We don't support advertisers of our site with illegal methods of advertising and promotion. We have contacted to most content providers and have special permission for content located on our site. **If you will find something wrong** - mail us immediately.

D'altra parte però il rischio di un eccessivo e deleterio allarmismo è alle porte. Certamente nessuno (se non i pochi sostenitori della cultura pedofila che hanno apertamente il coraggio di difendersi) oserà dichiarare che il *Boylove day* o la "Giornata dell'orgoglio pedofilo" siano benvenue. Anzi a molti, anche la sola pronuncia provoca un forte disgusto, la paura recondita di un mostro che poco conosciamo e che vogliamo allontanare, anche solo con le parole... ma è qui il punto, secondo me, si tratta solo di parole. Ed ecco ancora l'articolo 21 della Costituzione, a difesa delle parole perché, finché di solo pensiero si tratta, non possiamo e non dobbiamo, assolutamente e mai, negare un diritto che è alla base del concetto di libertà.

Potremo organizzare altre manifestazioni che contestano l'orgoglio pedofilo, che gridano lo schifo della "cultura pedofila", di "non abbassare la guardia" e di "alzare la voce" contro questa assurda e perversa mentalità, che direttamente o indirettamente, tende a giustificare anche la stessa produzione pedopornografica o ogni genere di produzione mediatica che, comunque, macchia l'anima e confonde la mente di giovani vite, ma non dobbiamo limitare la voce di nessuno. Mai.

6.1. L'educazione come difesa

Il pericolo del pedofilo è un pericolo reale per il bambino e non possiamo pretendere che il piccolo si difenda da solo. «Il bambino, non è in grado di difendersi perché è tipico del periodo della crescita mantenere un atteggiamento di fiducia nei confronti del mondo esterno» (71). E quando questa fiducia viene colpita o sconfessata, la relazione che il bambino stabilisce con il mondo rimane amputata, e finisce per costituire un limite grave al suo sviluppo psicologico. Secondo Andreoli (72), insegnare a difendersi non significa insegnare a sospettare di tutto, perché il clima di sospetto blocca il bambino, che non esplora più il

mondo, non fa più le esperienze che lo fanno crescere. La libertà, la spensieratezza, la fiducia sono beni troppo preziosi per essere immolati sull'altare della paura (73). Ad un bambino non si può insegnare la diffidenza, anzi è importante educarlo a voler bene, a stabilire relazioni positive, a rispettare se stesso e gli altri perché è qui il punto: è nel rispetto di se stessi la chiave della protezione e dell'autoprotezione, un bambino che si rispetta, che ha fiducia in se stesso perché gli è stato insegnato a rispettarci, non si svenderà per qualche regalino o per una parola melliflua (74).

Dire che il bambino non può autodifendersi, non significa però, che non può essere difeso. Il bambino va difeso, è la società a doverlo difendere, non solo la mamma, o il papà, ma la scuola, il quartiere, tutta la società deve prendere le difese del bambino. La famiglia è certamente la struttura primaria esistente in quasi tutte le società, con in compito fondamentale di definire le relazioni, le regole, fra i componenti il nucleo familiare, e di essere la matrice della personalità in formazione dei bambini che le appartengono; infatti, attraverso processi psicologici come l'identificazione e l'introyezione delle figure genitoriali, il bambino va a strutturare i cardini della sua personalità, le basi del suo essere nel mondo (75). I genitori innanzitutto dovrebbero evitare di limitare le percezioni del bambino, non dovrebbero certamente ingabbiarli tra le sbarre dei loro condizionamenti e dovrebbero fare in modo che le regole non derivino dalle loro paure, rigidità o pregiudizi. Per essere buoni genitori, ad esempio, occorre che i figli siano più lodati che criticati; occorre usare con loro dolcezza, pazienza, da loro la sicurezza di esserci quando ne hanno bisogno; prestare ascolto non solo alle loro parole, ma soprattutto ai sentimenti; evitare di etichettarli (fannulloni, svogliati, incapaci) perché ciò intacca la stima del Sé, facendoli diventare insicuri e fragili; essere attenti ai loro periodi di crisi, comprendere che i loro comportamenti "non accettabili" mascherano il loro disagio, che forse non riescono a comunicare diversamente eccetera (76).

Certamente sono i genitori, in sostanza, i primi a dover crescere i propri piccoli, educarli alla legalità, insegnare loro a distinguere il bene dal male ecc. Ma rimane il fatto che la società non deve limitarsi a intervenire soltanto in *extremis*, quando ormai la questione può essere affrontata e risolta soltanto dal Tribunale dei minori (77). Anzi, tutti noi dovremo renderci conto che ogni problema di un bambino, ogni sua necessità, è un estremo. E per fare ciò, dice Andreoli, «basterebbe valutare la crescita di un bambino anche su parametri un po' meno grezzi del peso e dell'altezza: si comprenderebbe immediatamente che un sorriso non è affatto meno importante di una corretta alimentazione. Un bambino va difeso se prende un pugno,

ma anche di fronte alle tante, piccole vessazioni cui può venir sottoposto, e che lasciano segni forse non visibili ma non meno profondi» (78).

Il punto nevralgico della difesa, è quindi radicato nell'educazione, e poiché il bambino è anche una proprietà sociale, deve essere anche la società ad educarlo. A questo proposito però, occorre sottolineare come ancora oggi, il concetto di educazione sembra essere separato dal concetto di istruzione (79). L'istruzione viene limitata all'ambito della scuola e questa istituzione risente di un'impostazione elitaria, in cui la mira principale sembra essere quella di creare *Manager* e professionisti, gente in grado di distribuire profitto e non persone in grado di vivere felici. Per questo, se da un lato la famiglia tende ad attribuirsi l'esclusiva dell'educazione dal punto di vista morale e del comportamento, la scuola sembra ancora rinchiusa in un bozzolo di nozionismo in cui si cerca di sviluppare soltanto il pensiero e l'intelligenza del bambino (80).

L'importante quindi è fornire un'educazione sociale che comprenda un coordinamento di tutte quelle "agenzie" cui è affidato il compito di aiutare i bambini a crescere (genitori, scuola, attività sportive, ricreative, culturali, religiose), che si accordino in una serie di metodologie e di messaggi coerenti da comunicare al bambino per renderlo una persona adattata e felice (81). Educare deve significare sostanzialmente trasmettere al bambino la percezione dell'appartenenza a un gruppo sociale (82). Il bambino dovrebbe comprendere di trovarsi all'interno di una comunità, come membro dotato di senso e di autonomia propri, ma allo stesso tempo integrato e difeso da tutti gli altri. Vittorino Andreoli sostiene a gran voce che «l'educazione deve essere principalmente un'introduzione alla vita serena. Così come fanno gli altri animali sociali, quando educano i loro piccoli alla convivenza con i membri della loro specie, l'uomo non deve far altro che seguire i principi evolutivi e cercare di inserire i suoi cuccioli all'interno della società in modo armonico» (83).

L'educazione sessuale in particolare, non deve essere ridotta ad un'esclusiva trasmissione di informazioni che riguardano il corpo umano (84). Non dev'essere soltanto un insegnare nozioni di anatomia e fisiologia dell'apparato riproduttivo; ciò che quasi sempre manca, che viene tralasciato, quasi come se fosse un di più nella vita sessuale di un individuo, è l'aspetto del sesso legato ai sentimenti, alle emozioni, a tutte quelle qualità che lo fanno definire "amore". L'adulto educatore, dovrebbe essere preparato ad ascoltare i bambini e i ragazzi, a ricercare insieme le risposte ai loro interrogativi; l'educatore, insegnante o genitore che sia, deve essere in grado di sintonizzarsi con gli aspetti interiori dei minori, far emergere le paure,

le ambivalenze, il disagio che il parlare di sesso può generare (85). Sono proprio la vergogna di parlare, la distorsione delle informazioni che i bambini ricevono, che possono aprire la strada ai loro abusanti; la confusione delle emozioni, il turbamento delle sensazioni che un bambino può avere in un incontro con la sessualità dell'adulto derivano da una sua mancata e sana educazione emotivo-sessuale, dal ritenere giuste modalità che lo trasformano in un oggetto alla mercè dell'abusante, poiché mai gli adulti hanno avuto cura di costruire con lui quelle adeguate.

L'educazione sessuale, sostiene Gombia, «se non insegnata adeguatamente, è inutile, se non addirittura dannosa. Rispondendo esclusivamente alle motivazioni degli adulti, ricade sui minori confondendoli ulteriormente e creando tutte quelle false verità delle quali il mondo degli adulti è notevolmente pieno» (86). Un tipo di educazione sessuale che non tenga presente degli aspetti emozionali-affettivi relativi alla sessualità, finisce per mantenere saldi, falsi valori legati solo alla dimensione corporea, confermando la sub-cultura attuale con tutti i problemi connessi. L'obiettivo che deve avere l'educatore, continua Gombia, «è quello di far acquisire ai minori la coscienza che la sana sessualità dell'uomo consiste nella capacità di comunicare i propri sentimenti attraverso il corpo in una perenne osmosi tra psiche e soma, fra interiorità e corporeità» (87).

La scuola infine, assume nella società un ruolo imparagonabile nella crescita dei bambini. Proprio le scuole elementari, ad esempio, in cui è maggiore la curiosità dei bambini nei confronti del proprio corpo e del corpo altrui, sono il momento migliore per introdurre quegli elementi di educazione alla sessualità che dovranno essere integrati nell'educazione sociale e di gruppo. Il corpo del bambino e della bambina possono essere oggetto di studio e di gioco a scuola e diventare uno dei tanti banchi di prova, dei laboratori dell'attività e dell'interazione di gruppo (88). E la scuola può trasformarsi anche in un centro diagnostico, perché sono proprio gli insegnanti i migliori osservatori in grado di accorgersi di tutta una serie di disturbi dell'apprendimento, della parola e della socialità, in modo da garantire al bambino che questi tipi di problemi vengano risolti senza creare nel bambino quelle paure e quel senso di inferiorità che aggravano i sintomi e a volte li cronicizzano.

Perché questo avvenga è necessario che gli insegnanti interpretino la loro professione in maniera ampia, senza arroccarsi dietro le descrizioni rigide delle proprie mansioni, ma comprendendo che la loro funzione è unica, e il loro ruolo di operatori sociali è insostituibile (89). Gli insegnanti dovrebbero inoltre assumersi la responsabilità di segnalare alle famiglie i

problemi dei bambini, mentre viene da domandarsi se dovrebbero essere autorizzati a prendere decisioni in contrasto con le famiglie stesse, in un'ottica che vede nel bambino un bene sociale e non un proprietà privata dei genitori. Certo è che l'insegnante dovrebbe assumere il ruolo di difensore esplicito del diritto della salute (fisica e psichica) del bambini, senza arrivare necessariamente alla guerra con le famiglie, ma promuovendo attivamente in esse, una presa di coscienza e, quindi, in una necessaria azione decisa.

Conclusioni

A conclusione del mio studio sul fenomeno, le interpretazioni e le soluzioni della pedofilia, emerge chiaramente come, nonostante vi sia stata una maggiore attenzione al problema dei maltrattamenti, delle violenze e negligenze nei confronti dell'infanzia, ancora vi siano varie problematiche da risolvere.

Prima di tutto la problematica dell'abuso e dello sfruttamento sessuale sui minori dovrebbe essere affrontata in maniera profonda, riconoscendone la sua complessità, la molteplicità degli attori coinvolti e soprattutto concentrandosi sugli effetti devastanti che tali abusi hanno sui minori. Non si tratta di fornire numeri eclatanti e di reagire convulsamente agli stessi: anche un solo bambino sfruttato ed abusato sessualmente costituisce un fatto gravissimo ed una mancanza di intervento per prevenire e riparare all'abuso una responsabilità inderogabile. A livello istituzionale esiste una quantità di comitati, commissioni, osservatori, dipartimenti, programmi, iniziative, gruppi di lavoro. È necessaria una maggiore efficacia del lavoro degli stessi, un maggiore coordinamento delle iniziative e non una duplicazione degli sforzi che finisce per svilire le realtà esistenti e i risultati ottenuti. Occorre che le figure istituzionali concentrino maggiormente i loro sforzi sull'identificazione delle vittime e sul loro accompagnamento attraverso il trauma.

Per contrastare e prevenire il fenomeno, oltre alle attività svolte dalle forze dell'ordine, occorre svolgere una efficace campagna di sensibilizzazione/informazione sul fenomeno rivolta ai minori (nel rispetto della loro maturità e del loro diritto di partecipazione ed informazione), agli insegnanti e a tutti coloro che lavorano a stretto contatto con i bambini/adolescenti. Lo Stato dovrebbe quindi essere responsabile della realizzazione di politiche idonee ad attuare tale azione e dovrebbe finanziare progetti rivolti a perseguire tale obiettivo. Da parte delle Istituzioni occorre un impegno a lungo termine e risorse per risolvere le cause originarie dell'abuso sessuale sui bambini e per rafforzare le iniziative miranti alla protezione dall'abuso tramite *Internet* da distribuire agli attori coinvolti nel contrasto al fenomeno della pedo-pornografia.

Sarebbe inoltre necessario elaborare un piano d'azione nazionale contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale in linea con gli obblighi sottoscritti dal Governo italiano a Stoccolma e a Yokohama. Il piano d'azione dovrebbe mirare ad un'azione che sia al contempo preventiva,

di contrasto e di riabilitazione. Il Governo italiano, dal suo canto, dovrebbe anche ratificare e attuare la Convenzione sul *Cybercrime* elaborata dal Consiglio d'Europa. Occorrerebbe però che il piano, in ogni sua forma, tecnica di prevenzione e contrasto dell'abuso in *Internet* sia applicato nel pieno e responsabile rispetto delle normative sulla *Privacy* che regolano il trattamento dei dati personali.

E proprio a questo proposito, nel 1998 a Roma si discusse molto, durante il convegno «Pedofilia e *Internet*: vecchie ossessioni e nuove crociate». Durante quel convegno ci furono moltissimi interventi che "spararono senza pietà" sulla legge 269 del 1998, considerandola una legge che alimenta la "caccia alle streghe", illiberale, anti-garantista, «cavallo di Troia contro *Internet*», come la definì Sergio Seminara. Fu sostenuto che si tratta di una sorta di legge virtuale per un allarme virtuale, scritta per nascondere una realtà che, dati Censis alla mano, è ben diversa e forse molto più spaventosa. Il 90% degli abusi sui minori infatti, avviene in famiglia, l'8% avviene in ambienti contigui alla famiglia, alla scuola e agli altri luoghi di aggregazione dei bambini. È dunque nel rimanente 2% dei casi che si nasconderebbe il pedofilo che adesci il minore via *Internet*, quello per il quale il legislatore, all'art. 3 della legge 269/98 ha scritto la clausola "anche per via telematica" e che inserisce i fornitori di accesso a *Internet* tra coloro che divulgano e distribuiscono materiale pedopornografico, facendo rischiare agli *Internet Provider* l'incriminazione e la chiusura qualora sui loro server transitino contenuti o immagini contemplati come reati dalla legge in questione. Una possibile soluzione è fornita dagli stessi *Internet Provider*: per rendere la rete più sicura, i fornitori di accesso potrebbero impegnarsi a registrare con cura i propri abbonati, in modo da poter rintracciare l'autore di eventuali fatti illeciti.

A questo vorrei aggiungere un altro paio di considerazioni: in primo luogo, va detto che se non è troppo difficile consultare gli innumerevoli siti web che pubblicano immagini e filmati a carattere pedopornografico o frequentare *Newsgroups* e *Chat-Lines* in tema (basta conoscere le parole-chiave da utilizzare nei motori di ricerca, come *Teen*, *Young*, *Kid*, *Child*, abbinate ai termini *Sex*, *Hard*, *Fuck*, ecc., ovvero accedere ai *Newsgroups* e alle *Chat* denominati *Childsex*, *Teensex*, *lolita*, ecc.), entrare in contatto con le organizzazioni che gestiscono il traffico di filmati ed immagini amatoriali realizzati mediante lo sfruttamento di soggetti minorenni ovvero con le organizzazioni che propongono turismo sessuale nei paesi in cui la prostituzione minorile non è reato o viene tollerata, non è così semplice come paventato dai *mass-media*. Anche per un utente smaliziato, infatti, è difficile riuscire a violare il muro di diffidenza che gli esponenti delle varie organizzazioni ostentano verso i nuovi interlocutori:

per accedere al ristretto circuito dei pedofili è necessario acquisirne col tempo la fiducia attraverso la costante presenza nelle *Chat* e nei *Newsgroups* dedicati all'argomento e la reiterata dimostrazione di condividere la stessa perversa passione tramite lo scambio di notevoli quantità di materiale pedopornografico.

In secondo luogo, se è vero che l'estrema versatilità del mezzo e le sue potenzialità hanno indotto la frangia tecnologicamente avanzata dei pedofili ad utilizzare *Internet* per scambiare materiale e intrattenere rapporti, occorre non dimenticare che *Internet* è, per la maggior parte degli utenti, ancora un mondo tutto da scoprire e che se solo il 5-10% della popolazione del mondo è in grado di usare un *computer* per comunicare.

Schematizzando, si può sostenere infatti che, affinché un pedofilo possa utilizzare *Internet* per cercare soddisfazione alla sua perversione, si debbano verificare particolari condizioni come il possesso di un computer e di un modem, ed un loro utilizzo disinvolto, essere in possesso di competenze di livello medio nella navigazione, valutazione di *acting-out* positiva ecc. In assenza di tali condizioni infatti, è presumibile che il soggetto-pedofilo continui a vivere la sua perversione in un ambito non digitale, intrapsichico o all'interno di uno spazio fisico limitato (la famiglia, il giro delle conoscenze, la strada).

Il problema da risolvere in realtà, gira intorno all'esigenza di prevenire la pedofilia. E questo significa comprendere come possa una persona diventare pedofilo ed evitare per quanto è possibile, che questo avvenga. Significa fare in modo che i propri figli non corrano il rischio di subire il fascino e l'attrazione perversa di un pedofilo. Significa sensibilizzare tutta la società a guardare a questo problema come una responsabilità di tutti, perchè occorre "spendere" un po' di se stessi per gli altri, per vivere una speranza.